



## Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1883

### G/1883/49/1e 8 (già 26.0.2)

Ferrara

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",

premesso che:

l'articolo 35 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di una infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale, destinata alle pubbliche amministrazioni e volta alla razionalizzazione e al consolidamento dei loro Centri per l'elaborazione delle informazioni della pubblica amministrazione (CED);

considerato che:

nel CED interforze di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981 n. 121 è presente un applicativo, cosiddetto "Armi web", che costituisce un'anagrafe dei detentori e titolari di porto d'armi, nel quale sono registrati i dati di coloro che hanno denunciato la disponibilità di un'arma sulla base di un titolo di polizia, con l'indicazione del luogo di detenzione;

sul tema è intervenuta anche la legislazione europea, in attuazione della quale è stato disposto, all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 104, l'istituzione, presso il Dipartimento della P.S., di un nuovo sistema informatico destinato alla tracciabilità delle armi e delle munizioni, che siano state immesse sul mercato nazionale. Il sistema prevede la registrazione di tutti i passaggi della vita dell'arma fino al momento della sua disattivazione o demolizione. A tal fine, è previsto che la banca dati sia alimentata con le immissioni degli operatori economici del settore, i quali terranno i prescritti registri delle operazioni effettuate, in via informatica;

le modalità di realizzazione del predetto sistema sono state demandate ad un decreto del Ministro dell'interno, attualmente in fase di avanzata elaborazione;

tenuto conto che:

in merito ai requisiti psico-fisici necessari per l'ottenimento del nulla osta del questore, gli articoli 35, comma 7, e 38 del TULPS, prevedono che le autorizzazioni in materia di armi non possono essere rilasciate a soggetti affetti da "malattie mentali", facendo riferimento ad un concetto molto ampio, che si intende comprensivo di ogni patologia di carattere psichico;

ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero dal quale non risulti che il medesimo soggetto assuma, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusi di alcool;

nello specifico, l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 rimette al Ministero della salute la disciplina delle modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità alla detenzione delle armi e per il conseguimento di qualunque licenza di porto d'armi, ivi compreso il nulla osta al loro acquisto. Con il medesimo decreto devono essere definite le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi;

sembra ormai non più procrastinabile l'attuazione della normativa richiamata, al fine di garantire l'ottimizzazione del flusso informativo fra Aziende sanitarie locali e la banca dati del Ministero dell'Interno e di limitare, al contempo, ipotetici usi distorti delle licenze di porto delle armi da parte di soggetti affetti da malattie mentali o disturbi psichici,

impegna il Governo

ad accelerare l'adozione dei provvedimenti attuativi previsti all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 104, e all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.

## **G/1883/1/1 e 8**

Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in conversione reca un complesso di norme in materia di semplificazione ed innovazione digitale, relativamente a diversi settori, e solo alcune disposizioni riguardano specificatamente la materia sanitaria;

in particolare, il comma 9 dell'articolo 8 prevede che le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella assistenziale territoriale per il contrasto dell'emergenza da COVID-19 possano essere avviate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale, intestata al medesimo Commissario, degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni;

considerato che:

le norme che regolano le varie tipologie di accesso agli atti e quali di questi atti possano essere ostensibili o ritenuti non divulgabili si possono riassumere nella legge n. 241 del 1990, il decreto legislativo n. 33 del 2013 e il DPCM n. 143 del 2011;

nel caso di specie oggetto del presente atto di indirizzo vanno considerati in combinato disposto l'articolo 5-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 con l'articolo 24, comma 1, 3 della legge n. 241 del 1990, nonché con l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del DPCM n. 143 del 2011;

la Fondazione Einaudi ha fatto ricorso al Tar, numero 4120 del 2020, eccependo la sussistenza di criticità di forma, di sostanza e costituzionali nella negazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - sezione di Protezione Civile alla richiesta di accesso ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico citati nei DPCM adottati nei mesi scorsi per contenere gli effetti del COVID-19;

In particolare il 4 maggio 2020 la Fondazione Einaudi faceva richiesta di accesso civico generalizzato ai verbali della Comitato Tecnico Scientifico del 28 febbraio, 1° marzo, 7 marzo, 30 marzo e 9 aprile del 2020 a cui il 13 maggio 2020 è stato dato diniego di ostensione per i motivi presenti nei succitati presupposti normativi in combinato disposto da parte dell'amministrazione competente;

con sentenza n. 8615/2020, pubblicata il 22 luglio 2020 il Tar del Lazio - Sezione Prima Quater - accoglieva una delle cinque censure presentate in ricorso dalla Fondazione Einaudi dichiarando: «l'obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione»;

il punto accolto dal Tar del Lazio è relativo alla forma inconsistente dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico in atti di preparazione normativa o di carattere politico, non tanto perché non prodromici agli atti che ne sono conseguiti ma in quanto i DPCM sarebbero da considerarsi «assonanti con le ordinanze contingibili e urgenti» e quindi non ricadenti, pur nella

loro atipicità vista anche l'imponderabilità del periodo, nella fattispecie normativa già citata;

il Consiglio di Stato, presieduto dall'ex Ministro Franco Frattini, in via cautelare ha sospeso la sentenza del Tar del Lazio per motivi di necessità di approfondimento collegiale di una fattispecie complessa e atipica, pure ritenendo nella memoria dell'atto di sospensione la fondatezza della sentenza del tribunale amministrativo avallata anche dalle dichiarazioni della stessa Presidenza del Consiglio nella volontà di ostensione volontaria di tali verbali;

si legge infatti nel testo di sospensione cautelare:

1) «detti verbali hanno costituito il presupposto per l'adozione di misure volte a comprimere fortemente diritti individuali dei cittadini, costituzionalmente tutelati ma non contengono elementi o dati che la stessa appellante abbia motivatamente indicato come segreti;

2) le valutazioni tecnico-scientifiche si riferiscono a periodi temporali pressoché del tutto superati e la stessa Amministrazione, riservandosi una volontaria ostensione, fa comprendere di non ritenere in esse insiti elementi di speciale segretezza da opporre agli stessi cittadini, che le forti riduzioni di libertà hanno accettato in norme di una emergenza sanitaria i cui aspetti proprio quei verbali elaborano;

3) non si comprende, proprio per la assoluta eccezionalità di tali atti, rispetto alle categorie tradizionali invocate in senso opposto dalle due parti, perché si debba includere tali atti atipici nel novero di quelli sottratti alla generale regola di trasparenza e conoscibilità da parte dei cittadini, giacché la recente normativa - ribattezzata «*freedom of information act*» sul modello americano - prevede come regola l'accesso civico e come eccezione - tra cui questi atti atipici non possono essere inclusi né per analogia né per integrazione postuma della norma - la non accessibilità di quelle sole categorie di atti che, trattandosi di eccezione alla regola, devono essere interpretate restrittivamente; è stato peraltro chiarito che le norme sull'accesso civico generalizzato e quelle sull'accesso documentale vanno congiuntamente considerate come complesso regolatore che non restringe ma globalmente amplia la trasparenza e quindi il diritto di partecipazione del cittadino»;

considerato, inoltre, che:

in questa operazione di secretazione è coinvolto anche il Parlamento Italiano che è chiamato a prendere decisioni di notevole impatto sui cittadini e sull'economia per affrontare al meglio le cosiddette fase due e fase tre post COVID-19 nonché in un'eventuale ritorno del virus, senza però conoscere presupposti fondamentali del percorso tracciato dal Governo, le motivazioni che lo hanno indotto a prendere decisioni che hanno limitato fortemente le libertà dei cittadini e l'eventuale sussistenza di criticità sistemiche;

anche il processo democratico e la separazione dei poteri dello Stato in questo modo rischiano di essere compromessi;

il Parlamento a breve sarà chiamato a pronunciarsi sulla distribuzione della quota parte del cosiddetto *Recovery Fund* senza però essere a conoscenza delle criticità del nostro Paese creando un *vulnus* di elementi per la valutazione migliore per il popolo italiano e per il costo sociale che l'indebitamento potrebbe provocare;

non è dato di sapere se gli elementi presenti all'interno dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile possano altresì essere utili e utilizzabili dalla comunità scientifica finalizzandoli alla ricerca per debellare il Coronavirus,

impegna il Governo a:

adottare tutte le iniziative necessarie al fine di desecretare e rendere pubblici e disponibili i seguenti documenti del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

i verbali del 28 febbraio e del 1° marzo citati nelle premesse del DPCM del 1° marzo 2020;

il verbale del 7 marzo citato nelle premesse del DPCM dell'8 marzo 2020;

il verbale del 30 marzo n. 39 citato nel DPCM 1° aprile 2020;

il verbale del 9 aprile 2020 n. 49 citato nelle premesse del DPCM del 10 aprile 2020;

i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24-25 aprile 2020 citati nel DPCM del 26 aprile; i verbali n. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70, di cui alle sedute del 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 maggio 2020 citati nel DPCM del 17 maggio 2020 e nel DPCM del 18 maggio 2020;

i verbali n. 71, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 84 e 87 di cui alle sedute 12, 14, 15, 18, 19, 21, 25 e 28 maggio e del 3 e 8 giugno 2020 citati nel DPCM dell' 11 giugno 2020;

i verbali n. 88, 89, 90 e 91 di cui rispettivamente alle sedute del 12, 16, 22 e 23 giugno 2020, nonché i verbali n. 92 e 94 di cui rispettivamente alle sedute del 1, 2 e 7 luglio 2020 citati nel DPCM del 14 luglio 2020.

## **G/1183/2/1 e 8**

[Lannutti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premesso che:

il Capo I del Titolo I del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia di contratti pubblici;

l'articolo 8 prevede ulteriori disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici;

considerato che:

uno dei motivi per i quali i tempi di realizzazione di un'opera pubblica tendono ad allungarsi è spesso l'incompletezza dei progetti presentati durante le procedure di affidamento;

il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa raramente garantisce la massima economicità e quasi mai si traduce in una garanzia di qualità;

tali circostanze rendono frequente la presentazione di varianti al progetto da parte dell'impresa vincitrice della procedura di affidamento con il conseguente e inevitabile ritardo nell'avvio dei lavori e aumento dei costi di realizzazione dell'opera,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di operare una revisione della disciplina relativa alla selezione delle offerte contenuta nel Codice dei contratti, prevedendo criteri che tengano conto dei tempi di realizzazione dell'opera, della garanzia offerta dall'impresa vincitrice dell'appalto, della capacità di assicurare in tempi congrui la necessaria manutenzione e della maggior efficienza tecnologia;

a valutare l'opportunità di introdurre specifiche misure volte a garantire che i progetti presentati durante la procedura di affidamento siano il più possibile completi e definitivi, che contengano la totalità dei disegni tecnici, il piano finanziario completo, il computo metrico e il piano di manutenzione, limitando parallelamente la possibilità di presentare varianti ai soli casi necessari ad un sostanziale miglioramento dell'opera, debitamente motivato.

## **G/1883/3/1 e 8**

[Laniece](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Steger](#), [Durnwalder](#)

Il Senato,

premesso che:

il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia che per primo ha subito l'impatto dell'epidemia COVID-19 e che è destinato a patirne le conseguenze più pesanti;

la Regione Autonoma Valle D'Aosta vive prevalentemente di turismo;

la Regione Autonoma Valle d'Aosta sopporta le conseguenze di una perifericità aggravata e al limite dell'isolamento, a causa di un sistema ferroviario inadeguato che per collegare Aosta e Torino, entrambi capoluoghi di Regione, richiede più di 2 ore di tempo a fronte di una distanza di soli 120 km;

la linea ferroviaria ultracentenaria e con un solo binario, crea disagi ai passeggeri che devono effettuare un cambio di treno ad Ivrea ed ha una fermata di circa un quarto d'ora a Chivasso, dove il treno deve invertire la direzione di marcia;

considerato che:

la situazione della rete ferroviaria valdostana sia limitante per l'accessibilità del territorio con conseguenze fortemente negative sulle opportunità di sviluppo e sul turismo;

tenuto conto che:

a partire dal 2004 la Regione Valle d'Aosta, attraverso una serie di Accordi di Programma Quadro, ha definito, di concerto con RFI S.p.A e i Ministeri competenti, alcune azioni per adeguare e migliorare la linea ferroviaria Aosta-Torino,

impegna il Governo, ed in particolare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a inserire, nel primo provvedimento utile, misure volte a reperire risorse per finanziare gli interventi tecnici necessari per le opere di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture della linea ferroviaria Aosta-Torino.

### **G/1883/4/1 e 8**

[Bruzzone](#), [Pucciarelli](#), [Ripamonti](#)

Il Senato,

premesso che:

l'Atto Senato n. 1883 reca conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

l'articolo 9 del citato decreto-legge reca misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono individuati gli interventi infrastrutturali prioritari;

considerato che:

la diga foranea a protezione del porto di Genova è una diga a parete verticale, composta da due tratti principali per una lunghezza complessiva di oltre 3.800 metri. Il primo tratto, di 1.550 metri, fu costruito tra il 1916 ed il 1926. Il secondo tratto, di 1.850 metri, fu concluso nel 1929; successivamente venne realizzato un prolungamento di altri 400 metri a difesa dell'entrata del porto a levante. I lavori della diga furono ultimati nel 1933. Nel corso degli anni tale diga ha sofferto diversi problemi;

nell'aprile 2018 è stato approvato un progetto per spostare la diga circa 500 metri più al largo, con nuova struttura e funzionalità. Allo stato, per procedere all'aggiudicazione della gara risultano necessarie risorse per 600 milioni di euro,

impegna il Governo:

a riconoscere come intervento infrastrutturale prioritario la realizzazione della nuova diga foranea di Genova, stanziando le risorse necessarie, a norma dell'articolo 9 del decreto-legge in esame.

### **G/1883/5/1 e 8**

[Borghesi](#)

Il Senato,

premesso che:

l'Atto Senato n. 1883 reca conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

l'articolo 9 del citato decreto-legge reca misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono individuati gli interventi infrastrutturali prioritari;

considerato che:

la bretella autostradale della Val Trompia è un raccordo autostradale di circa 35 km tra la A4 e la Val Trompia, comprendente 14 svincoli, 1.6 km di viadotti e ben 13 km in galleria. Il territorio attraversato, altamente antropizzato e dotato di una realtà produttiva basata principalmente sulle piccole imprese, ha richiesto un particolare sviluppo della progettazione ambientale, sia a livello di progettazione definitiva con lo Studio di Impatto Ambientale e le indagini socio-economiche, sia a livello di progettazione esecutiva per le opere di mitigazione ambientale e gli studi specialistici sulle «Reti ecologiche» e sull'Incidenza dell'infrastruttura sulle attività agricole;

l'opera risulta interamente finanziata a valere sul contratto di programma tra ANAS Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; tuttavia numerosi ricorsi presentati da comitati locali hanno reiteratamente bloccato (e continuano a bloccare) l'iter di realizzazione dell'opera, impegna il Governo:

a riconoscere come intervento infrastrutturale prioritario la realizzazione della bretella autostradale della Val Trompia, a norma dell'articolo 9 del decreto-legge in esame, adottando ogni misura volta a superare ogni ostacolo burocratico e amministrativo al celere avvio dei lavori.

### **G/1883/6/1 e 8**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Il Senato,

premesso che;

sono particolarmente pesanti gli impatti che la crisi generata dalla pandemia ha avuto e sta avendo sulle attività economiche. Non passa giorno che le associazioni di settore non lancino un allarme sia in termini di perdite di volume di affari, sia per quel che riguarda i rischi di chiusura definitiva di innumerevoli attività, con tutti gli effetti devastanti che deriveranno al prodotto interno lordo e all'occupazione;

uno degli aspetti più critici per il proseguimento di molte attività economiche è rappresentato dall'onerosità di fitti commerciali non più rapportabili al volume d'affari, aspetto tutt'ora sottovalutato nei provvedimenti fin qui presi, nonostante il fatto che le locazioni degli immobili dove si esercita l'attività imprenditoriale, siano in molti casi uno dei principali costi per un'azienda;

le misure fin qui adottate (credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione degli immobili commerciali rimasti chiusi a marzo; medesimo credito d'imposta per i mesi di aprile e maggio, in favore delle imprese con ricavi non superiori a 5 milioni di euro annui, a fronte di una perdita di fatturato di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente; credito d'imposta anche per giugno e senza il limite dei 5 milioni di euro di ricavi per le strutture turistico-ricettive a carattere stagionale) sono comunque condizionate al pagamento degli affitti, ed inoltre, occorre osservare che per molti settori la crisi non è certo finita il 30 giugno;

le tutele previste dal codice civile per garantire la rendita immobiliare in tempi ordinari, comportano in questa situazione emergenziale la chiusura di molte attività produttive, oltre a una interminabile serie di strascichi giudiziari;

andrebbe adottato un principio di condivisione dell'impatto della crisi tra tutti gli attori, e cioè conduttori, locatori e Stato, individuando un percorso in cui invitare le parti a ricontrattare i canoni di locazioni;

nel decreto n. 34 del 2020, tale principio è stato accolto ma solo nell'ambito dei canoni concessori degli impianti sportivi con l'articolo 216, nel quale è prevista una «rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite»,

impegna il Governo:

a predisporre in un prossimo provvedimento, considerata anche l'approvazione da parte del Parlamento di un ulteriore ricorso all'indebitamento per il finanziamento del debito pubblico a

decorrere dall'anno 2020, una procedura di ricontrattazione dei canoni commerciali tenendo conto della riduzione dei fatturati in analogia con quanto previsto dall'articolo 216 del cosiddetto «decreto-legge Rilancio» per i canoni di locazione degli impianti sportivi, escludendo comunque per tutto il periodo dell'emergenza, cioè fino al 31 gennaio 2021, la risoluzione della locazione da parte del locatore qualora il conduttore provveda al pagamento di un canone non inferiore al 50 per cento del canone originario.

### **G/1883/7/1 e 8**

[Nugnes](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [La Mura](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1883, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, premesso che:

l'articolo 10 del decreto in esame reca semplificazioni in materia edilizia, introducendo norme che rischiano di danneggiare il tessuto urbanistico dei centri storici delle città;

i centri storici del nostro Paese rappresentano, nella stragrande maggioranza dei casi, il nucleo identitario delle città stesse, conservandone storia, patrimonio culturale e artistico, impronta architettonica;

è necessario, dunque, ricercare nei confronti di tale tessuto una particolare garanzia di tutela, anche al di là dal contesto monumentale, edilizio e artistico più o meno diffuso o accentuato, promuovendo un principio identitario che estenda il concetto di «tutela» dai singoli monumenti ai centri storici nel loro complesso;

in particolare, occorre impegnarsi al fine di assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;

in conformità alla giurisprudenza costituzionale e a quella della Corte di cassazione, il paesaggio dei centri storici è da dichiarare proprietà pubblica del Popolo, ai sensi dell'art. 42, comma 1, della Costituzione,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di elaborare una normativa volta a riconoscere l'importanza dei centri storici, che promuova una disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato con divieto di demolizione e ricostruzione e di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici dei centri stessi, nonché di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, nonché di una nuova edificazione degli spazi rimasti liberi.

### **G/1883/8/1 e 8**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Il Senato,

premessi che:

recentemente nell'assemblea nazionale di Federcasa è stata presentata una ricerca commissionata a Nomisma sugli effetti della pandemia da Covid-19 e il conseguente *lockdown* che hanno determinato un pesante impatto sul reddito tanto che una famiglia su quattro ha avuto difficoltà a pagare l'affitto e oltre il 40% prevede di non riuscire a pagarlo nei prossimi 12 mesi;

la ricerca ha evidenziato come l'emergenza Coronavirus abbia aggravato ulteriormente una situazione già drammatica per molti nuclei familiari a basso reddito e come non siano stati finora programmati interventi adeguati per fare fronte all'emergenza abitativa, questione che in Italia riguarda circa 1,5 milioni di famiglie, delle quali 783 mila a disagio acuto e 692 mila con disagio grave;

le stesse risorse anticipate nei mesi scorsi e stanziare nel cd. «Decreto Rilancio» per complessivi 255 milioni di euro, ancorché non ancora erogati, risultano largamente insufficienti

tenuto conto del fatto che le famiglie e gli studenti fuorisede richiedenti oggi i contributi affitto sono tra le 600.000 e le 800.000 unità in Italia il che vuol dire che con le risorse destinate ai contributi affitto si potrà erogare solo un contributo complessivo e medio di circa 400 euro a copertura di 5 mesi di affitto;

a preoccupare è anche il numero di cittadini che vivono in condizioni di povertà assoluta: 1,674 milioni nel 2019, secondo l'Istat, e la loro incidenza, sull'insieme delle famiglie italiane è raddoppiata negli ultimi 15 anni, passando dal 3,6% al 6,4%;

di fronte a una situazione così grave è evidente come il sistema di edilizia residenziale pubblica debba rivestire un ruolo fondamentale come risposta al disagio abitativo;

oggi la sola componente legata agli affitti incide per oltre il 64,5% sulla spesa per l'abitazione delle famiglie; Nomisma quantifica in 412 euro la spesa media sostenuta per la corresponsione del canone di locazione di abitazioni private e di case popolari;

appare chiaro, come afferma Nomisma, che il fenomeno del disagio abitativo può trovare una risposta principalmente all'interno del sistema dell'edilizia residenziale pubblica;

in Italia gli investimenti nel settore sono limitati mentre è necessario impostare un piano d'investimenti a medio termine che agisca su più fronti;

tenuto conto delle caratteristiche della domanda diventa questione strategica definire un piano di edilizia residenziale pubblica che porti ad avere almeno 200 mila alloggi in più nei prossimi tre anni, attraverso la demolizione/ricostruzione/recupero di alloggi esistenti che hanno raggiunto il fine vita edilizio con un aumento del numero degli stessi, e/o mediante la rigenerazione urbana di aree pubbliche dismesse con un forte intervento sulle periferie;

i fondi potrebbero arrivare da forme tradizionali, come i finanziamenti a fondo perduto statali, regionali o comunali; o quote di spesa del bilancio e fondi europei come il Piano Juncker-Prodi, oppure chiedendo fondi congrui e certi per piani di edilizia residenziale pubblica a canone sociale per sostenere il punto 19 del Pilastro sociale europeo ed anche utilizzando parte delle risorse messe a disposizione del nostro Paese dal *Recovery plan*;

così come occorre intervenire sulla riqualificazione del patrimonio esistente, dove, secondo Federcasa, con un piano di investimenti di circa 300 milioni all'anno si potrebbero mettere a disposizione circa 12 mila alloggi, ogni anno, per nuove assegnazioni;

la risposta al disagio abitativo, ha affermato ancora Nomisma, non può che arrivare da una ritrovata e rinnovata politica pubblica della casa. L'Italia si posiziona quarta in Europa per spesa per protezione sociale in rapporto al Pil (20,8%), ma la composizione della spesa è decisamente spostata verso la previdenza, a scapito delle altre funzioni, tra le quali l'abitazione. Infatti, nel nostro sistema di *welfare* le politiche abitative sono state sempre la cenerentola delle politiche sociali;

è fondamentale quindi anche per uscire dalle secche di una sterile contrapposizione tra favorevoli o contrari alla sospensione degli sfratti, in questo contesto purtroppo necessaria, la definizione di un piano strategico di edilizia residenziale pubblica a canone sociale ed in sintesi l'attuazione del punto 8 del programma di Governo ad oggi mai concretamente affrontato e mai assunto veramente nell'agenda politica del Governo,

impegna il Governo:

ad utilizzare il tempo della sospensione degli sfratti per definire entro tre mesi - sentiti i soggetti interessati e tra questi le Regioni, l'Anci, i sindacati inquilini ed urbanisti qualificati - un piano pluriennale di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, determinando le risorse necessarie anche utilizzando parte dei finanziamenti messi a disposizione del nostro Paese dal *Recovery plan*, senza consumo di suolo ma basato sul recupero o la ricostruzione degli immobili pubblici e privati oggi inutilizzati che possa affrontare concretamente i segmenti del disagio abitativo anche all'interno di un progetto complessivo per il lavoro al fine di dare piena attuazione al punto 8 del Programma di Governo, attuazione oggi più che mai necessaria.

**G/1883/9/1 e 8**

Ferro



Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1883,

premesso che:

vengono ancora installati in giro per le città tabelloni elettorali di lamiera grigia che ad ogni consultazione, praticamente ogni anno, i Comuni devono allestire per legge;

una legge, la 212 del 4 aprile 1956 concepita nel dopoguerra, quando le campagne elettorali si facevano con secchio e pennello, la democrazia era una novità e la partecipazione era grande. Le campagne elettorali erano condotte a colpi di comizi e slogan e i manifesti erano fondamentali perché la macchina l'avevano in pochi, la gente girava a piedi e si fermava a leggerli. Venivano attaccati dappertutto, tanto che in certe zone non c'era un centimetro di muro libero. Perciò vennero imposti i tabelloni. Solo lì era consentito affiggerli. Lo scopo era rispettare la proprietà privata e la pubblicità commerciale;

oggi però è cambiato tutto. La propaganda utilizza altri mezzi. La comunicazione politica passa per le tv, le radio, i giornali, i *social*, le *chat*, le *e-mail*. Il manifesto esiste ancora, ma è uno strumento obsoleto, quasi inutile, stampato più che altro per arredare le sale delle riunioni. I tabelloni non servono più a niente e sono quasi sempre vuoti oltre che inutili, deturpano il paesaggio urbano e per essere allestiti, smontati e puliti ogni volta rappresentano una spesa per tutte le Amministrazioni Comunali,

impegna il Governo:

a modificare la suddetta legge eliminando definitivamente l'utilizzo dei tabelloni elettorali o subordinatamente non prevederne l'obbligatorietà per la Amministrazioni Comunali.

## **G/1883/10/1 e 8**

[Ferro](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S 1883,

premesso che:

l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici) sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021,

impegna il Governo:

ad estendere le misure previste dall'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche alle Parrocchie, alle associazioni e agli enti del Terzo settore.

## **G/1883/11/1 e 8**

[Montevecchi](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Vanin](#), [Moronese](#), [La Mura](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1833, recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premesso che:

il provvedimento reca misure di semplificazione in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici;

in particolare l'articolo 11 prevede che il Commissario straordinario possa individuare con propria ordinanza le opere urgenti da realizzare relative alla ricostruzione dei centri storici dei Comuni colpiti dai terremoti del 2016;

considerato che:

la ricostruzione dei centri storici colpiti da eventi sismici e le norme attinenti la rigenerazione urbana contenute nel decreto in titolo fungono da stimolo per una riflessione più ampia sulle condizioni in cui versano le città e i centri storici italiani;

lo sviluppo urbano e le liberalizzazioni incontrollate mettono a rischio il patrimonio culturale materiale;

dalla lettura del secondo numero del 2019 del *Courier-Reinventing cities*, pubblicazione trimestrale dell'UNESCO, emerge che le città occupano il 2% della massa terrestre del mondo, ma consumano il 60% dell'energia globale, liberano il 75% delle emissioni di gas serra e producono il 70% dei rifiuti globali, minacciano la biodiversità e sottopongono le infrastrutture e le risorse urbane, dall'acqua, ai trasporti all'elettricità, a enormi sforzi, moltiplicando l'impatto delle catastrofi naturali e dei cambiamenti climatici;

l'aumento delle disuguaglianze dovute dalla pandemia rende le città e, in particolare, i centri storici, i punti focali di nuove fratture sociali, di esclusione e discriminazione;

lo Stato ha il dovere costituzionale di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale;

nel contesto urbano, i centri storici rivestono un ruolo fondamentale nella progettazione di uno sviluppo urbano sostenibile, come anche evidenziato nei documenti internazionali di cui alla Conferenza *Habitat III*, 2016;

il Covid-19 ha fatto crollare il flusso di visitatori nei centri storici evidenziando tutte quelle criticità già presenti in tema di sviluppo della politica urbana e residenziale;

condizione indispensabile affinché i centri storici vengano conservati e sopravvivano è quella di favorire l'uso e la fruizione più ampia degli spazi, tanto che senza la presenza costante di persone che in quei luoghi risiedano, in assenza di attività, questi patrimoni non potranno essere trasferiti nel tempo;

nell'anno 2020 ricorre il sessantesimo anniversario della «Carta di Gubbio» (1960) che ha consentito la formulazione di una dichiarazione di principi ispirata alla salvaguardia e al risanamento dei centri storici,

impegna il Governo:

a promuovere e incentivare la ricostruzione dei centri storici dei Comuni colpiti dai terremoti nel rispetto della loro identità storica, artistica e artigianale restituendo, ove possibile, gli spazi liberi alla fruizione comune;

a prevedere che i centri storici, i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico siano considerati beni culturali d'insieme e siano soggetti nel loro complesso alle misure di protezione e di conservazione stabilite nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo gennaio 2004, n. 42;

a riconoscere la tutela dell'insediamento urbano storico quale «questione rilevante», individuando modalità e tempi, nonché provvedimenti anche di carattere normativo finalizzati a ripristinare e consolidare la funzione residenziale nell'ottica della sostenibilità e resilienza;

a razionalizzare la disciplina sulle liberalizzazioni susseguite nel biennio 2006-2007, al fine di valorizzare la residenzialità, il tessuto sociale, artigianale ed economico dei centri storici.

## **G/1883/12/1 e 8**

[Fede](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

l'articolo 11 interviene in materia di accelerazione e semplificazione della ricostruzione

pubblica nelle aree colpite da eventi sismici;

nelle zone colpite da calamità naturali, si rende necessario prevedere forme di incentivi economici e finanziari al fine di favorire la ripresa nonché attrarre gli investimenti per la costituzione e l'insediamento di nuove realtà economiche,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire nelle zone colpite da calamità naturali delle aree economiche depresse con regimi doganali, fiscali e finanziari volti ad agevolarne la ripresa economica.

## **G/1883/13/1 e 8**

[Giannuzzi](#), [Moronese](#), [La Mura](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883), premesso che:

l'articolo 11 reca disposizioni funzionali a rendere più agevole e snella la ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici;

l'articolo 25 del c.d. DL Rilancio dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;

il comma 4 dell'articolo 25 precisa che la condizione relativa ai limiti del fatturato non deve essere rispettata dai soggetti che a far data dall'insorgenza dell'«evento calamitoso», hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19;

la disposizione non specifica a quale «evento calamitoso» si faccia riferimento. La relazione illustrativa chiarisce che si intende salvaguardare la posizione dei soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell'insorgere dello stato di emergenza COVID-19 e per i quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato;

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità di fruizione del contributo in oggetto, ma in assenza di criteri di individuazione di tali territori, la lista dei Comuni, allegata a tale circolare, è stata redatta a partire dai Comuni per i quali alla data persisteva la dichiarazione di stato d'emergenza;

tale criterio pertanto ha di fatto escluso comuni, come ad esempio i 4 comuni terremotati di Ischia, per i quali non è stato formalmente prorogato lo stato d'emergenza a partire dal febbraio 2019, ma che versano a tutt'oggi in condizioni di emergenza sostanziale, con migliaia di persone in attesa di poter rientrare nella propria abitazione, e con numerose imprese, specie turistiche e alberghiere tuttora del tutto o parzialmente inattive per inagibilità;

considerato altresì che:

la lista dei Comuni a cui spetta il contributo viene riportata espressamente nella citata circolare dell'Agenzia delle Entrate «a titolo indicativo e non esaustivo», aprendo alla possibilità di integrazione in presenza di criteri più precisi,

impegna il Governo a:

estendere il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) anche agli esercenti l'attività di impresa presenti nei comuni dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma.

## **G/1883/14/1 e 8**

## La Mura

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che:

l'articolo 14 decreto-legge disincentiva l'introduzione di nuovi oneri regolatori qualora gli atti normativi statali introducano un nuovo onere che non trova compensazione con una riduzione di pari valore, per cui, questo onere è definito come «onere fiscalmente detraibile»;

l'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 prevede che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese veterinarie, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11;

considerato che:

vi sono circa 10 milioni di animali domestici ( 6 milioni di cani e 4 milioni di gatti);

valutato che:

l'Iva per le prestazioni veterinarie e il cibo per animali è pari al 22% e risulta essere tra i più alti di Europa;

le prestazioni veterinarie sono da considerarsi prestazioni di pubblica utilità, al pari di quelle umane,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di detrarre, dall'imposta lorda, un importo del 10% per le spese veterinarie, comprese quelle per le terapie riabilitative, per l'acquisto dei farmaci e prodotti farmaceutici da banco veterinari e di antiparassitari.

## G/1883/15/1 e 8

### Anastasi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

l'articolo 15 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata;

considerato che:

il Pubblico registro automobilistico (PRA) in Italia è un registro pubblico istituito con il R.D.L. n. 436 del 15 marzo 1927 con l'urgente ed assoluta necessità di provvedere ad un ordinamento di pubblica garanzia per la vendita a rate o, comunque, a credito delle automobili, degli autocarri e dei motocicli;

in Italia vige un sistema di gestione dei dati dei veicoli unico al mondo, basato sull'esistenza di due registri telematici: l'Archivio nazionale dei veicoli (ANV), istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e il Pubblico registro automobilistico (PRA), gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) con la vigilanza delle Procure generali e di quelle della Repubblica;

dal 1° gennaio 2020, in un'ottica di completa riorganizzazione e digitalizzazione della gestione delle pratiche automobilistiche, è stato introdotto il Documento unico di circolazione che ha sostituito il certificato di proprietà e la carta di circolazione, favorendo l'integrazione fra le banche dati della Motorizzazione e del PRA,

impegna il Governo:

al fine di provvedere ad una razionalizzazione della spesa pubblica e favorire la

semplificazione del sistema di gestione delle pratiche automobilistiche, a valutare l'opportunità di abolire il Pubblico registro automobilistico (PRA) e trasferirne le funzioni alla Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando i livelli occupazionali.

## **G/1883/16/1 e 8**

[Santangelo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (A.S. 1883),

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene disposizioni di diversa natura, ivi comprese, all'articolo 17 alcune norme inerenti la stabilità finanziaria degli enti locali;

è noto che alcuni enti territoriali versano in gravi condizioni economiche, acuitesi ancor di più nell'ultimo periodo contraddistinto dalla diffusione del virus pandemico Covid-19 e dal conseguente periodo di *lockdown*;

invero, già prima dell'emergenza sanitaria, diversi erano gli enti territoriali in dissesto o predissesto che lamentavano la grave carenza di personale che rischiava di impedire persino il regolare adempimento delle funzioni fondamentali loro assegnate;

in particolare, il titolo VIII del d.lgs. 167/2000 disciplina gli obblighi a carico degli enti locali deficitari o dissestati. Nel dettaglio, ai sensi dell'articolo 242 del Tuel «sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari». Al contempo, ai sensi dell'articolo 244, si ha «stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili»;

gli enti locali strutturalmente deficitari e gli enti locali in dissesto sono assoggettati ai rigidi controlli previsti dall'articolo 243 del d.lgs. 267/2000. Tra questi il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Controllo che risulta esercitato in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria;

inoltre, ove detti enti abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del Tuel, per l'intera durata del piano, gli stessi sono assoggettati a diversi controlli tra cui quello sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1 (ai sensi del comma 8, lett. *d*) dell'articolo 243-*bis*);

considerato che:

diversi enti locali si ritrovano tuttora impossibilitati a far fronte alle gravissime carenze in organico ed esposti, pertanto, al rischio di non essere in grado di fornire i servizi essenziali cui sono preposti. *Deficit* degli organici che è destinato ad acuirsi in misura maggiore a seguito dell'aumento del numero pensionamenti avvenuti con Quota 100;

peraltro, la condizione di sottodimensionamento dell'organico, priva l'ente dell'indispensabile apporto di professionalità e di competenze tecniche, rendendo ancora più arduo l'irto percorso di risanamento del *deficit* finanziario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre una disciplina che consenta di sopperire ai gravi *deficit* organici degli enti locali, ivi compresi quelli deficitari o dissestati, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali ad essi assegnate dalla legge;

a valutare l'opportunità di favorire la mobilità anche tra pubbliche amministrazioni locali ovvero l'utilizzo di forme contrattuali flessibili, come strumento eccezionale cui far fronte in caso di urgenze gravi e indifferibili.

**G/1883/17/1 e 8**[Bottici](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premessi che:

lo stato di emergenza da Covid-19 ha comportato un impatto rilevante sugli equilibri di bilancio degli enti locali, sia in termini di minori entrate che di maggiori spese correnti. Di conseguenza, i Comuni saranno chiamati ad affrontare condizioni economico-finanziarie difficili per tutto l'anno in corso, tanto che per gli enti locali si stimano minori incassi per un ammontare di circa otto miliardi di euro;

considerato che:

le misure introdotte in fase emergenziale incidono sulle entrate e sulle uscite degli enti, rendendo necessaria un'attenta valutazione degli effetti sulla gestione finanziaria, in vista dell'adozione dei documenti contabili in scadenza, stante l'esigenza di assicurare un equo contemperamento tra le finalità perseguite con i provvedimenti emergenziali e la tenuta degli equilibri di bilancio;

si rende pertanto opportuna una sospensione degli accantonamenti sulle perdite delle aziende speciali e delle società partecipate dalle amministrazioni locali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sospendere temporaneamente, ovvero per i bilanci delle amministrazioni locali 2021 e 2022, gli accantonamenti sia per le perdite delle aziende speciali come previsto ai sensi del comma 551 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre del 2013, che per le perdite delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 previsto ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo del 18 agosto del 2016 n. 175.

**G/1883/18/1 e 8**[Gaudio, Castiello](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premessi che:

il Capo II del Titolo II del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia di procedurali e responsabilità;

considerato che:

diverse amministrazioni versano in stato di gravi disservizi che pregiudicano le funzionalità proprie della Giustizia ordinaria;

in particolare il decreto del Ministro della giustizia del 27 ottobre 2015 ha sospeso l'attività della Casa Circondariale di Sala Consilina (Salerno), in seguito alla soppressione del locale Tribunale e al suo accorpamento al Tribunale di Lagonegro (Potenza), laddove non vi è alcuna struttura carceraria;

nelle relazioni semestrali della DIA, da ultimo in quella relativa al secondo semestre del 2019, il territorio del Vallo di Diano, che trova in Sala Consilina il suo capoluogo, è oggetto di particolare attenzione da parte delle organizzazioni criminali che tendono ad espandere la propria sfera di operatività nell'area e ciò è dimostrato dalle infiltrazioni camorristiche discendenti dell'agro nocerino-sarnese e dalle infiltrazioni della 'ndrangheta risalenti dalla provincia di

Cosenza;

per ragioni di ordine pubblico è necessario riattivare un presidio e una presenza dell'Amministrazione penitenziaria sul territorio;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di revocare il provvedimento di sospensione della casa circondariale di Sala Consilina, restando gli oneri per la sua riattivazione a carico del Comune;

a valutare l'opportunità di procedere alla costruzione di un nuovo, adeguato e funzionale plesso carcerario.

## **G/1883/19/1 e 8**

[Binetti, De Poli](#)

Il Senato,

premesso che:

la semplificazione nella organizzazione del sistema universitario, come previsto dal decreto all'articolo 19 dovrebbe contemplare anche la piena applicazione di norme già approvate in precedenza, ma non ancora divenute operanti per un forzato rallentamento delle procedure necessarie per completare l'*iter* richiesto;

concretamente l'articolo 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, individua e istituisce le professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico e il comma 2 del medesimo articolo prescrive che, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 3 del 2018, ovvero entro lo scorso 15 maggio 2018, siano stabiliti «l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.»;

l'osteopata è stato inserito tra le professioni sanitarie sia per l'ampio spettro delle patologie a cui si riferisce, che per i risultati oggettivamente raggiunti da un numero di pazienti, in continuo aumento. Si tratta di una pratica manipolativa in grado di alleviare ed eliminare i dolori e riportare le persone ad una condizione di pieno benessere. In Italia, come è noto, non esistono ancora corsi di laurea per diventare osteopata al termine di studi in Università. E in attesa dei decreti che disciplineranno l'istituzione di corsi di laurea in osteopatia in Italia, alcune Associazioni di categoria propongono corsi privati, senza che da parte dello Stato sia possibile garantire la qualità della preparazione raggiunta e la validità del titolo di studio conseguito. Tutto ciò può creare in molti casi la premessa per un esercizio abusivo della professione ai danni dei pazienti;

in questa chiave va interpretato il comma 2 dell'articolo 7 della legge 3/2018, che prevede, che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 3 del 2018, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, siano definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi;

perché il MIUR possa definire il *curriculum* di studi del corso di laurea per osteopati è però necessario che il ministero della salute ne definisse il profilo professionale, valutandone la specificità e definendone gli ambiti lavorativi; cosa che è stata fatta in accordo a tutte le Associazioni del settore, per cui il Ministero della Salute ha inviato la proposta di uno schema di Accordo alla Conferenza Stato-Regioni, dove però l'*iter* appare attualmente bloccato da una farraginosità burocratica che rallenta il passaggio successivo, ossia l'invio al MIUR perché in accordo con il CUN istituisca i relativi corsi di laurea, con uno specifico piano di studi. In questo particolare momento storico però ci troviamo davanti ad un aumento vertiginoso della richiesta di interventi da parte della popolazione, che dopo i lunghi mesi di forzata inattività si rivolge all'osteopata per ottenere prestazioni di qualità, orientate alla rimozione del dolore, ma davanti alla assenza di titoli di studio legalmente riconosciuti diventa difficile orientarsi in modo corretto.

D'altra parte gli stessi professionisti osteopati chiedono piena attuazione della legge 3/2018 con la relativa istituzione del corso di laurea per un sicuro riconoscimento della loro professionalità, del rigore degli studi spesso fatti all'estero e per un ampliamento della professione con giovani motivati e competenti, dalla sicura preparazione culturale e professionale;

considerato che i termini previsti dalla legge n. 3 del 2018 sono stati ampiamente superati, e che a oggi lo schema di Accordo sull'individuazione degli ambiti di attività e competenza della figura professionale dell'osteopata è all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di accelerare l'*iter* istitutivo del corso di laurea triennale per osteopati, per alcuni versi già oggetto di studi approfonditi e documentati e per altri aspetti a tutela del diritto alla salute dei pazienti, come prevede l'articolo 32 della nostra Costituzione e come si conviene per una professione annoverata tra le professioni sanitarie e già ampiamente riconosciuta da molti altri Paesi all'estero.

## **G/1883/20/1 e 8**

[Gaudiano](#), [Castiello](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

l'articolo 19, al comma 5, interviene sulla disciplina del prossimo concorso per le specializzazioni mediche, in modo tale da disincentivare il fenomeno di migrazione da una specializzazione ad un'altra;

in particolare, la previsione inserisce una disposizione finalizzata a non riconoscere punteggi aggiuntivi ad alcune categorie di candidati, considerato che la normativa vigente prevede tale esclusione per i soggetti già titolari di un titolo di specializzazione o di un contratto di formazione medica specialistica;

considerato che:

si rende necessario incentivare economicamente medici e infermieri ad assumere incarichi presso ospedali di dimensioni ridotte, che si trovano frequentemente in serie difficoltà organizzative dovute alla carenza di organico specializzato. Ciò allo scopo di offrire un'attrattiva economica per medici e infermieri nella scelta dei piccoli ospedali come sede della loro attività e, al contempo, di assicurare a tutti i cittadini un livello omogeneo di prestazioni sanitarie a livello nazionale;

tenuto conto che:

l'incentivo economico, nella misura del venti per cento, risulta essere lo strumento più efficace, nelle more di una più incisiva riforma del sistema di formazione e reclutamento dei medici specialistici, per assicurare una celere copertura delle posizioni scoperte presso gli ospedali di piccole dimensioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incentivare economicamente medici e infermieri ad assumere incarichi presso ospedali di dimensioni ridotte, che si trovano frequentemente in serie difficoltà organizzative dovute alla carenza di organico specializzato.

## **G/1883/21/1 e 8**

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n.



76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, (Atto Senato 1883),  
premesse che:

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la connessa crisi economica che ha colpito tutti i settori economici e produttivi nazionali ha sottoposto gli enti locali a ingenti flussi di richieste di assistenza e di sostegno da parte della cittadinanza;

in particolare, le scarse risorse a disposizione causate dal mancato gettito derivante da tributi, servizi a domanda individuale, sanzioni per violazione del Codice della strada e tassa di soggiorno, nonché le difficoltà strutturali riscontrate nell'ordinaria erogazione di servizi e prestazioni a causa della riduzione temporanea del lavoro in presenza e dell'introduzione del lavoro da remoto hanno determinato gravi carenze nello svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti di prossimità;

considerato che:

in una fase di rilancio dell'economia nazionale il ruolo delle amministrazioni pubbliche, e in particolar modo degli enti locali, è determinante, così come determinante si ritiene essere la speditezza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Tali caratteristiche sono però indissolubilmente legate non solo alla disponibilità di risorse economiche e finanziarie adeguate, ma anche ad una elevata capacità tecnica, gestionale e contabile delle risorse umane disponibili in organico alla Pubblica Amministrazione;

rilevato altresì che sempre maggiore è la richiesta e la necessità, da parte delle amministrazioni pubbliche, e in ispecie degli enti locali, di personale altamente qualificato, con specifico riferimento alla materia della contabilità degli enti locali, centrale per una corretta gestione della *res publica*,

impegna il Governo:

a prevedere, già nel prossimo provvedimento utile, degli incentivi finalizzati all'incremento dell'offerta formativa di corsi universitari, corsi *post lauream*, ovvero corsi di specializzazione, anche destinati al personale già in organico alla Pubblica Amministrazione, in materia di contabilità degli enti locali.

## **G/1883/22/1 e 8**

[Garavini](#), [Vono](#), [Grimani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  
premesse che:

il comma 4 dell'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, intende rafforzare le interazioni tra Università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione Europea;

allo stesso comma si prevede, da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca, la definizione con proprio decreto di un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca;

l'Italia è stata tra i membri fondatori di FAIR, la *Facility for Antiproton and Ion Research* in costruzione a Darmstadt, Germania, un progetto internazionale che fornirà acceleratori unici al mondo e apparati sperimentali che consentiranno un'ampia varietà di ricerche all'avanguardia in fisica adronica, nucleare e atomica, in astrofisica e nelle scienze applicate, oltre che uno dei maggiori progetti di ricerca di base selezionati dal *Forum* strategico europeo delle infrastrutture di ricerca (ESFRI) indicato come prima priorità nel programma strategico della fisica nucleare europea (NUPECC);

esiste in Italia una vasta e qualificata comunità di scienziati (oltre 150, con il potenziale di aumentare in modo sostanziale) coinvolti in esperimenti FAIR sin dall'inizio dello sviluppo del progetto, con un ruolo fondamentale in molti esperimenti e specialmente nel programma di

applicazioni mediche;

l'Italia ha un coinvolgimento diretto nella costruzione dell'acceleratore: prototipi di magneti sono stati sviluppati nell'INFN e l'infrastruttura per il test a freddo dei quadrupoli dell'acceleratore principale di FAIR, SIS 100, è stata costruita dall'INFN presso l'Università di Salerno;

FAIR ha già avuto un notevole ritorno industriale per l'Italia, con un contratto da 51 milioni di euro per la produzione di magneti e molti altri contratti (alimentatori, convertitori) per oltre 5 milioni di euro;

dati gli investimenti già effettuati, l'Italia potrebbe partecipare come membro a pieno titolo a FAIR con un investimento di circa 25 milioni di euro, poiché si richiede una quota minima dell'1% dell'investimento totale di circa 3 miliardi di euro. Ciò potrebbe essere interamente realizzato finanziando la produzione di componenti degli acceleratori nell'industria italiana;

la costruzione dell'acceleratore presso il centro di ricerca di FAIR sta avanzando rapidamente e nel giro di qualche mese si perderà la possibilità di partecipare alla produzione di componenti tecnologicamente avanzate da parte dell'industria italiana, motivo per cui sarebbe strategico che l'Italia si attivasse nel corso dello stesso 2020, al fine di diventare a tutti gli effetti partner dell'ambizioso progetto internazionale,

impegna il Governo:

ad attivare tutte le procedure necessarie affinché l'Italia divenga membro a pieno titolo del progetto FAIR, prevedendo l'investimento richiesto e rendendolo disponibile entro il 2020.

## **G/1883/23/1 e 8**

**Binetti, De Poli**

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 76/2020, all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, dopo il comma 10, aggiunge un articolo 10-*bis*, in cui si afferma che: «Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti PANVUR, la Conferenza dei rettori delle Università italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie già esistenti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell'efficienza delle università;

in Italia ci sono 132 istituzioni, di cui 20 Accademie di belle arti statali e oltre 60 Conservatori musicali; sono gli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), che svolgono attività di formazione, produzione e ricerca in campo artistico nei settori delle arti visive, musicali, coreutiche, drammatiche e del *design*. Il loro prestigio è riconosciuto a livello mondiale e hanno una grande capacità di attrattiva per studenti anche dall'Estero. Un conservatorio, come è noto, è una scuola di musica di grado universitario specializzata nello studio della musica a vari livelli e può rilasciare il diploma accademico di primo livello (equipollente a tutti gli effetti alla laurea) e il diploma accademico di secondo livello (equipollente a tutti gli effetti alla laurea magistrale);

da tempo nei Conservatori, oltre a molti altri indirizzi, sono stati istituiti corsi di specializzazione in musicoterapia. La musicoterapia è una modalità di approccio alla persona che utilizza la musica o il suono come strumento di comunicazione non-verbale, per intervenire a livello educativo, riabilitativo o terapeutico, in una varietà di condizioni patologiche e para-fisiologiche. La musicoterapia è considerata anche come una disciplina basata sull'uso della musica come strumento educativo, riabilitativo o terapeutico. Da tempo, è noto come l'ascolto e l'esecuzione di suoni e melodie possano agire sugli stati d'animo e sulle emozioni, in virtù delle loro proprietà rilassanti o stimolanti;

la recente pandemia ha mostrato come sia stata spesso proprio la musica a ricostruire una trama di rapporti, anche a distanza, ma caratterizzati da una forte valenza emotiva capace di sciogliere momenti di tensione, di supportare fasi di solitudine e di incoraggiare ad affrontare l'incertezza del futuro con una possibile speranza;

la musicoterapia in alcuni conservatori ha acquisito la dimensione di una laurea magistrale che segue il classico triennio accademico, mentre in altri conservatori ha più un carattere professionalizzante legato ad un *master* di primo o secondo livello. Non c'è dubbio che questo crei quel tanto di difficoltà tra gli studenti che desiderano apprendere la musicoterapia per farne al tempo stesso oggetto di studio e quindi di attività professionale. Il problema sembra avere un carattere almeno parzialmente discriminativo a seconda delle richieste che vengono fatte da chi bandisce uno o più posti di musicoterapista. In alcuni casi è stata riconosciuta l'equipollenza, ma in altri casi ciò non è accaduto creando una comprensibile confusione nelle persone che aspiravano a ricoprire quel ruolo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che con l'intervento normativo ritenuto più efficace si sani questa discrepanza per garantire ai musicoterapisti il giusto livello di competenza e a chi intende servirsi delle loro prestazioni la indispensabile chiarezza di quali siano i titoli necessari per svolgere questo ruolo, uniformando se necessario i piani di studi e verificando i criteri per una corretta abilitazione.

### **G/1883/24/1 e 8**

[Modena](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 1883,

premesso che:

il concorso, per titoli e esami, a duemilaquattro posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) pubblicato nella GU n. 102 del 28-12-2018 è finora l'unico nella storia della Repubblica Italiana ad avere previsto un numero massimo di idonei da inserire nella graduatoria finale di merito, pari al totale dei posti messi a concorso aumentato di una percentuale pari al 30% dei medesimi;

la diretta conseguenza di tale autolimitazione è che all'esito della prova orale della procedura concorsuale suindicata un numero elevato di partecipanti, pur riportando una valutazione positiva, non figurerà nella graduatoria di merito;

detta situazione appare chiaramente pregiudizievole tanto per la pubblica amministrazione, quanto per gli stessi candidati, e ciò per i motivi che seguono: è noto come attualmente i posti vacanti e disponibili nel profilo di cui sopra - anche per l'effetto dell'approvazione del dl. 4/2019 (cd. quota cento) siano già in numero superiore rispetto ai posti originariamente messi a concorso con l'intendimento di coprire i posti vacanti e disponibili per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 e 2020/2021,

impegna il Governo:

a procedere ad un abbattimento immediato della soglia al numero massimo degli idonei da inserire in graduatoria.

### **G/1883/25/1 e 8**

[Candiani](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Il Senato,

premesso che:

all'interno del decreto-legge Semplificazione sono inserite norme inerenti la valorizzazione/equiparazione dei Vigili del fuoco, disgiuntamente da altri;

tenuto conto che:

occorrono correttivi necessari al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, a partire dal dlgs 127, fino all'annosa questione previdenziale;

è evidente che il Governo sta operando non tenendo in conto il DDL 1477, l'unico disegno

di legge interamente dedicato ai Vigili del fuoco e depositato in Senato fin dal 30 agosto 2019;

occorre affrontare completamente la questione valorizzazione/equiparazione, senza marginalizzare il confronto con i sindacati e senza imporre una ripartizione delle risorse non contrattata,

impegna il Governo a:

rivedere le proprie intenzioni considerando il confronto con i Vigili del fuoco un passaggio fondamentale per la valorizzazione del personale del Corpo, rimodulando il rapporto tra le risorse destinate al personale operativo e non operativo, dirigente e non dirigente, evitando quindi imposizioni che porterebbero a ingiuste frustrazioni per i Vigili del fuoco impegnati sul campo nel soccorso tecnico urgente;

aprire alla contrattazione sindacale la totalità delle risorse destinate o almeno i due terzi della cifra stanziata (110 su 165 milioni di euro circa), ricordando che il livello di equiparazione reale dei VVF si raggiunge a non meno di 220 milioni di Euro;

affrontare la questione previdenziale del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

## **G/1883/26/1 e 8**

[Corbetta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premesso che:

il Capo III del Titolo II del provvedimento in esame contiene disposizioni concernenti il corpo nazionale dei vigili del fuoco, che sono finalizzate a perseguire una maggiore valorizzazione degli operatori della sicurezza;

considerato che:

il concorso interno della Polizia di Stato per l'immissione nella qualifica di Vice Ispettore di 1400 unità, indetto con B.U. del 24 settembre 2013, è stato caratterizzato da un iter travagliato, in particolare in relazione alle correzioni della prova scritta e alle numerose anomalie rilevate dai candidati esclusi, che hanno alimentato un rilevante contenzioso amministrativo;

lo stesso Capo della Polizia nell'ottobre 2017 ha istituito una commissione interna di verifica della correttezza della procedura concorsuale - denominata commissione Piantedosi dal nominativo del Prefetto che la presiedeva - che dopo aver esaminato l'operato della commissione esaminatrice e le prove dei candidati idonei e dei ricorrenti, ha certificato le anomalie riscontrate, rilevando la violazione del principio di uguaglianza sostanziale tra i candidati ed ha concluso i propri lavori suggerendo al Dipartimento della pubblica sicurezza di invitare la originaria commissione esaminatrice alla ricorrezione di tutti gli elaborati dei ricorrenti;

contrariamente alle aspettative, nonostante anche l'Avvocatura di Stato avesse accolto il suggerimento della Commissione interna, la originaria commissione esaminatrice si è rifiutata di effettuare la nuova correzione e, pertanto, l'*iter* concorsuale si è concluso in costanza delle anomalie di cui sopra e tuttora risultano pendenti svariati giudizi amministrativi presso il TAR Lazio e il Consiglio di Stato;

considerato che:

la stessa Giustizia Amministrativa nei giudizi di primo grado del TAR Lazio ha accolto le ragioni dei ricorrenti con diverse sentenze di accoglimento di ricorsi individuali emesse da oltre un anno e cui l'Amministrazione soccombente non ha ancora dato seguito: il tutto mentre risultano ancora da calendarizzare decine di altri ricorsi individuali e collettivi ed altri sono approdati in secondo grado al Consiglio di Stato;

tenuto conto che:

i candidati ricorrenti di cui si parla hanno comunque espletato e superato una prova scritta preselettiva a quiz multiplo e verrebbero ammessi a sostenere la prova orale, così

completando l'*iter* attualmente previsto per le procedure concorsuali interne per la qualifica di Vice Ispettore;

l'ammissione alla suddetta prova orale, inoltre, non comporterebbe per i ricorrenti un'automatica idoneità e/o l'immissione nella qualifica di Vice Ispettore e, pertanto, attualmente non comporterebbe oneri economici significativi;

dei circa 600 ricorrenti di cui si parla la maggior parte hanno già acquisito la qualifica di Vice Ispettore o altra qualifica superiore per aver vinto successivi concorsi e, pertanto, a beneficiare effettivamente dell'intervento risolutivo sarebbero circa 200 candidati;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative volte ad annullare il provvedimento di esclusione dalla contestata prova scritta per tutti i candidati che in qualsiasi modalità e tempo abbiano adito la Giustizia Amministrativa, ammettendo i predetti al proseguimento dell'*iter* concorsuale con la prova orale;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative finalizzate all'immissione nella qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato di tutti gli idonei alla suddetta prova orale, così come avvenuto per i partecipanti al concorso in oggetto che hanno terminato l'*iter* concorsuale e sono risultati idonei e inseriti in graduatoria oltre i 1400 posti previsti dal bando iniziale.

## **G/1883/27/1 e 8**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premesso che:

l'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nel delegare il Governo ad adottare decreti legislativi per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, ha disposto la soppressione della figura dei segretari comunali e provinciali con l'inserimento degli stessi nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali;

lo schema di decreto legislativo recante la disciplina della dirigenza della Repubblica, presentato al Parlamento il 26 agosto 2016 (AG 328), disponeva il superamento della figura dei segretari comunali e provinciali (a decorrere dall'effettiva costituzione del ruolo della dirigenza locale e fatti salvi, fino alla naturale scadenza, gli incarichi in essere) e il congiungimento degli esistenti segretari comunali e provinciali nel ruolo della dirigenza locale e l'assunzione da parte delle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche. Lo stesso schema prevedeva, al contempo: l'obbligo per gli enti locali di nominare un dirigente apicale cui affidare compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità, che non può essere coordinato da altra figura di dirigente generale; la possibilità per le Città metropolitane e per i Comuni con più di 100.000 abitanti, in alternativa, di nominare un direttore generale e affidare il controllo della legalità e la funzione rogante ad un dirigente iscritto nei ruoli della dirigenza; l'obbligo per i Comuni con meno di 5.000 abitanti (o 3.000 se appartenenti a comunità montane) di gestire in forma associata la funzione di direzione apicale;

nel parere favorevole con condizioni, espresso dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato al citato Atto del Governo, si chiedeva di risolvere la contraddizione tra la previsione dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, che reca l'obbligo per gli enti locali di dotarsi di un dirigente apicale, e quella dell'articolo 10, comma 2, che prevede che i segretari comunali e provinciali di cui alle fasce A e B siano assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche, chiarendo in particolare che le nuove figure sostituiranno quelle dei segretari comunali e provinciali - attualmente a carico degli enti locali e non previsti nelle relative piante organiche - nell'ambito delle risorse che deriveranno dalla prevista soppressione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

a distanza di quasi 4 anni non risulta ancora emanato il decreto attuativo per il superamento di tale figura,

impegna il Governo:

ad esercitare la delega conferita dal Parlamento in merito al superamento della figura del segretario comunale e provinciale.

## **G/1883/28/1 e 8**

[Ginetti, Vono, Grimani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  
premessi che:

la crisi epidemiologica a cui abbiamo assistito ha messo in risalto sia le eccellenze della sanità italiana sia, al contempo, tutti gli elementi disfunzionali del settore, i quali richiedono una riforma nel più breve tempo possibile;

tra le priorità che si rendono attualmente necessarie, e che il nostro Paese potrebbe considerare un'opportunità di sviluppo, vi è quella della digitalizzazione del sistema informativo sanitario, che sia agevolmente accessibile per tutti i cittadini e capace di diminuire gli aggravii burocratici che attanagliano da anni il settore;

nella conferenza stampa del 10 aprile scorso, il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte ha annunciato che, al fine di elaborare e predisporre le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, il Governo si sarebbe avvalso di un Comitato di esperti in materia economica e sociale, che avrebbe operato in coordinamento con il Comitato tecnico scientifico;

tale Comitato, presieduto dal dott. Vittorio Colao, all'inizio del mese di giugno ha presentato un articolato documento intitolato «Iniziativa per il rilancio - Italia 2020- 2022», al cui interno sono state ricomprese 102 proposte per favorire la ripresa economica del Paese;

tra queste, desta particolare attenzione il punto n. 73, denominato «*Piano di Digital Health nazionale*», relativo alla digitalizzazione del settore sanitario del Paese, nel quale viene messa in evidenza l'esigenza di sviluppare un ecosistema digitale in tale ambito, anche allo scopo di connettere tutti gli attori della filiera e rendere disponibili «tutti i dati sanitari del paziente agli operatori autorizzati, per permettere una cura integrata a casa, presso strutture sanitarie pubbliche/private e in ospedale, attraverso personalizzazione, monitoraggio ed interventi più efficienti»,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie affinché venga potenziato su tutto il territorio nazionale il Fascicolo Sanitario Elettronico al fine di renderlo effettivamente fruibile al maggior numero di cittadini;

a predisporre interventi normativi finalizzati a semplificare la disciplina normativa sull'accesso alle informazioni sanitarie, dando altresì attuazione alle linee guida contenute nel punto n. 73 del cd. Piano Colao, promuovendo la più profonda digitalizzazione della sanità e l'accesso da remoto a tutti gli *asset* sanitari da parte del paziente, nonché la più profonda integrazione tra il Fascicolo Sanitario Elettronico e la cartella clinica elettronica.

## **G/1883/29/1 e 8**

[Fede](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  
premessi che:

il Capo I del titolo III del provvedimento in esame ree misure per la cittadinanza digitale e l'accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione;

nell'era della diffusione pressoché universale dell'uso del digitale e della connessione online dei cittadini, le nuove tecnologie offrono nuove possibilità e al tempo stesso pongono nuovi problemi e rischi per i cittadini che le usano. Ogni nuovo mezzo di comunicazione di massa ha un impatto profondo sui singoli individui e sull'intera società, mutandone le caratteristiche psicologiche, sociologiche, antropologiche;

inoltre, nella nostra era, queste innovazioni sono guidate principalmente da società private di enorme potere economico e finanziario, oltre che strettamente tecnologico, il che rende particolarmente squilibrato il rapporto dei cittadini e degli Stati con gli erogatori dei servizi che così pesantemente modificano le condizioni di vita di tutti;

considerato che:

la situazione straordinaria generata dalla pandemia di Coronavirus ha aumentato la diffusione e l'uso dei nuovi strumenti tecnologici, e il Governo con questo decreto ha a sua volta accelerato la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. I vantaggi di tali misure sono facilmente immaginabili, in termini di snellimento della burocrazia, abbattimento dei tempi e dei costi, facilitazioni per i cittadini;

al tempo stesso questo appare il momento ideale per avviare e portare in breve tempo a conclusione, a livello parlamentare e ministeriale, un percorso di approfondimento, attraverso l'ascolto di esperti riconosciuti nel campo delle tecnologie e dei diritti ad esse connessi, delle tematiche e delle criticità correlate all'utilizzo degli strumenti digitali, dall'accesso alla rete al *digital divide*, all'alfabetizzazione informatica, l'obbligatorietà/esclusività dei servizi online, l'identità digitale, la protezione della *privacy*, il controllo dell'informazione, l'intelligenza artificiale, fino agli interventi infrastrutturali pubblici necessari,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare, di concerto con le Commissioni parlamentari che trattano di comunicazioni, infrastrutture, affari costituzionali e diritti umani, un percorso di audizioni e convegni con:

l'obiettivo immediato di definire scientificamente le esigenze e le criticità emergenti in termini di «diritti umani nell'era digitale», riguardo tematiche come l'accesso alla rete, il *digital divide*, l'alfabetizzazione informatica, l'obbligatorietà/esclusività dei servizi *online*, l'identità digitale, la protezione della *privacy*, il controllo dell'informazione, l'intelligenza artificiale e gli interventi infrastrutturali pubblici necessari;

l'obiettivo finale di ridefinire i diritti umani nell'era digitale, con i conseguenti, evoluti e adeguati strumenti legislativi, anche di rango costituzionale, oltre che le necessarie opere infrastrutturali pubbliche atte a garantirli concretamente, rispondendo alle esigenze e alle criticità poste dalla diffusione dell'uso delle nuove tecnologie nell'era contemporanea.

## **G/1883/30/1 e 8**

Gaudiano

Il Senato,

in sede di discussione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale e l'innovazione digitale»,

ritenuto necessario, in tale contesto, rafforzare la resilienza anche del sistema del credito cooperativo, valorizzando la sua missione propria di sistema incentrato sulle esigenze di piccolo credito specifiche delle autonome realtà territoriali regionali e locali;

considerato che:

l'emergenza pandemica COVID-19 ha fatto emergere un'esigenza già fortemente avvertita dalle piccole e medie imprese, di rafforzare la capacità degli istituti di credito cooperativo di operare al meglio sul territorio a livello locale, consolidando la concreta applicazione dei principi di localismo e territorialità, intimamente connessi alla missione del

credito cooperativo e già richiamati dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91;

appare indispensabile articolare le rappresentanze territoriali, di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 37-*bis* del TUB (decreto legislativo n. 385 del 1993), su ambiti omogenei, quali quelli regionali, al fine di valorizzare la funzione localistica del credito cooperativo, per salvaguardare la sua azione di sostegno alle economie locali e, quindi, alle piccole imprese, agli artigiani, ai commercianti, agli agricoltori, agli operatori turistici e del commercio, alle famiglie, etc.; che spesso hanno difficoltà di accesso al credito presso le grandi banche. In caso di diverso orientamento della Capogruppo, rispetto agli indirizzi espressi dal coordinamento regionale, è necessario che questo sia adeguatamente motivato e, ove possa occorrere, altresì declinato in termini di vantaggi compensativi, principio quest'ultimo previsto dalla normativa ma che appare opportuno avere concretamente a riferimento nella gestione ordinaria del Gruppo Banche Cooperative;

inoltre, appare opportuno rafforzare l'autonomia della scelta degli esponenti aziendali di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 37-*bis* del TUB, da parte del «territorio», al fine di garantire maggiore consapevolezza, maggiore aderenza alle esigenze locali e un più elevato livello di controllo sociale sulle rispettive scelte manageriali. Resterebbero alla capogruppo funzioni di coordinamento e controllo volte a garantire l'integrità del sistema nel suo complesso per mitigare i rischi di *moral hazard* connessi ai meccanismi di *cross guarantee*,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 37-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo le indicazioni delineate in premessa, al fine di valorizzare la missione propria delle banche di credito cooperativo, incentrata sulle esigenze di piccolo credito, specifiche delle autonome realtà territoriali regionali e locali.

## **G/1883/31/1 e 8**

[Corbetta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premesso che:

il Capo IV del Titolo III del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia di misure per l'innovazione;

considerato che:

il personale già in comando presso gli enti locali costituisce uno dei fattori che contribuiscono all'innovazione, in quanto questa passa anche per la concreta attività amministrativa;

molte amministrazioni pubbliche non possono avvalersi di personale qualificato, in linea con le esigenze di innovazione e semplificazione anche digitale prescritte dal presente decreto;

gli enti locali medesimi, in seguito alla sospensione procedimentale di concorsi, mobilità e numerosi pensionamenti derivanti dalle norme di agevolazione al trattamento pensionistico, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, possono immettere in ruolo dipendenti provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilizzare il personale già in comando presso gli enti locali da oltre un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottando le iniziative normative volte a prevedere che gli interessati, fino al 31 dicembre 2020, possano avvalersi del trasferimento di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza l'assenso dell'amministrazione di appartenenza;

a valutare l'opportunità di estendere tale previsione anche al personale di cui all'articolo



3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

## **G/1883/32/1 e 8**

[Mantovani, Granato](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1833 recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premesso che:

il provvedimento reca misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione, al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nonché lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico;

in particolare l'articolo 37 intende garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, nonché favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea;

considerato che;

l'attuale quadro normativo relativo alla gestione dei diritti d'autore è stato profondamente modificato dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35 recante il recepimento della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on-line*;

nonostante l'intento di armonizzazione, la normativa del 2017 non ha eliminato tutta una serie di distorsioni che provocano incertezze interpretative e quindi ostacoli al corretto flusso di gestione e attribuzione delle somme e dell'equa remunerazione, in particolar modo per gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi;

attualmente non viene permesso agli intermediari dei diritti connessi degli artisti/interpreti/ esecutori del settore musicale di poter riscuotere direttamente presso la SIAE i diritti di copia privata audio, ma la riscossione avviene tramite un passaggio ai produttori per poi giungere agli artisti a seguito di accordi con le organizzazioni collettive,

in un'ottica di semplificazione del sistema di gestione dei diritti d'autore e nell'ambito di una progressiva liberalizzazione del mercato delle organizzazioni collettive impegna, quindi, il Governo:

a valutare l'opportunità di semplificare il sistema dei compensi per le copie private audio attraverso la riscossione diretta da parte delle organizzazioni di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti a cui aderiscono gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi.

## **G/1883/33/1 e 8**

[Gaudiano, Castiello](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premesso che:

il Capo IV del Titolo III del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia di misure per l'innovazione;

considerato che:

il personale pubblico costituisce uno dei fattori che contribuiscono all'innovazione, in quanto questa passa anche per la concreta attività amministrativa;

molte amministrazioni pubbliche non possono avvalersi di personale qualificato, in linea con le esigenze di innovazione e semplificazione anche digitale prescritte dal presente decreto;

d'altro canto, un certo numero di persone del pubblico impegno può transitare in mobilità anche per assolvere a tali esigenze e l'art. 18, DPR n. 465 del 1997 dispone che «il funzionario trasferito è collocato nei ruoli della amministrazione ricevente conservando il trattamento economico pensionabile e la qualifica in godimento, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la nuova qualifica, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di verificare il trattamento del personale transitato in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 a cui sono stati conferiti incarichi dirigenziali;

a valutare l'opportunità di inquadrare nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha conferito l'incarico tali soggetti, al fine di riconoscere loro lo status giuridico ed economico adeguato alle funzioni e alla responsabilità in concreto svolta, anche ai fini di dare concreta applicazione ai principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza.

### **G/1883/34/1 e 8**

[Ferro](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 1883,

premesso che:

ai fini di rimuovere le ragioni legislative e fiscali di concorrenza sleale, nell'ambito delle imprese europee,

impegna il Governo:

ad emanare in tempi rapidi e comunque prima dell'estate un provvedimento di urgenza, al fine di equiparare la tassazione sulle imprese originariamente aventi sede in Italia e che nell'ultimo decennio l'abbiano trasferita in altri paesi UE, a quella vigente attualmente in questi ultimi.

### **G/1883/35/1 e 8**

[Anastasi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede l'istituzione e l'utilizzo di sistemi di piattaforme quali quella per la notificazione digitale degli atti della Pubblica Amministrazione, quella sulle targhe associate e la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a rendere possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;

una delle principali finalità perseguite dal provvedimento è quella di favorire la diffusione di servizi pubblici in rete, semplificandone le procedure ed agevolandone l'accesso da parte di cittadini e imprese;

l'articolo 41 del provvedimento in esame, in particolare, reca «Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche»;

considerato che:

il *tax free shopping* (TFS) è il sistema che consente agli acquirenti di beni non residenti in Europa di ottenere il rimborso dell'IVA sugli acquisti che vengono trasportati fuori dal territorio

dell'Unione Europea e rappresenta un elemento competitivo molto efficace nei confronti dei turisti che provengono dai Paesi extraeuropei;

in Italia, ad oggi, la soglia minima per poter usufruire del TFS è di 154,95 euro (pari alle vecchie 300 mila lire previste dalla norma del 1993), nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania e, da luglio 2018 anche in Spagna, la soglia è pari a zero, in Olanda è stata abbassata, nel 2006, da 150 a 50 euro, in Grecia è stata fatta la stessa scelta nel 2016, con un abbassamento dal 120 a 50 euro e in Francia è stato annunciato che vi sarà un abbassamento della soglia a partire dal 2021;

dall'ultima indagine sul turismo internazionale condotta da Banca d'Italia, l'Italia si attesta in quinta posizione a livello mondiale per le entrate da turismo internazionale, superando di poco il Regno Unito. La meta preferita dei turisti rimane la Francia, seguita dalla Spagna, a dimostrazione del fatto che i Paesi più visitati a livello mondiale siano tutti in Europa. Questo aspetto determina una forte competizione tra i vari Stati dell'Unione che non può non tenere in considerazione anche il fattore TFS come leva di attrazione turistica;

il sistema TFS ha subito negli ultimi anni una totale rivoluzione digitale, orientata ad una maggiore efficienza del servizio per il turista, con tempi e modalità di rimborso più celeri e standard di controlli più sofisticati, finalizzati a prevenire ed evitare sempre di più i casi di frode e per uno snellimento delle procedure amministrative e burocratiche per gli operatori e i commercianti;

considerato altresì che:

la legge 28 dicembre 2015 n. 208, all'articolo 1, comma 368, ha previsto che le operazioni di VAT refund possano essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

tuttavia, detta norma è rimasta sostanzialmente inapplicata, determinando una sostanziale deregolamentazione degli intermediari del *tax free shopping*. In particolare, oggi il mercato è caratterizzato da una forte «sperequazione», in termini di qualità nell'erogazione dei relativi servizi, con la presenza sia di *players* che garantiscono solidità sotto il profilo economico-finanziario e standard organizzativi e tecnologici elevati; sia di piccole realtà con consistenza patrimoniale, organizzazione, presenza sul territorio e livelli di sviluppo tecnologico tutti da verificare;

con il sistema OTELLO 2.0, entrato in vigore nel settembre 2018 e messo a punto dall'Agenzia delle dogane per l'emissione e la trasmissione della fattura tax free in formato elettronico, quello del TFS è stato il primo sistema fiscale in Italia a vivere una completa transizione verso il digitale anche se alcuni aspetti, come quelli legati alla digitalizzazione delle fatture TFS per i turisti che lasciano il territorio europeo da un altro Stato membro, sono ancora in fase di definizione;

tenuto conto che:

si rende necessario completare il processo di riforma complessiva del mercato del *tax free shopping*, avviato con la digitalizzazione del sistema Otello 2.0, attraverso un nuovo regime di vigilanza, capace di conciliare la necessità di controllo e indirizzo da parte dello Stato, con il rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica, concorrenza e legalità, anche attraverso la previsione di standard soggettivi qualitativi finalizzati alla fruizione del servizio,

impegna il Governo:

a valutare l'istituzione, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del registro degli intermediari per le operazioni di rimborso di cui all'articolo 38-*quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo che l'iscrizione al medesimo Registro sia subordinata:

- a) al rispetto di requisiti legati alla forma giuridica;
- b) alla collocazione in Italia della sede legale o, per i soggetti comunitari, della stabile organizzazione;
- c) alla superiorità del capitale sociale versato rispetto a quello minimo necessario per costituire società per azioni;

d) al prevalente esercizio dell'attività d'intermediazione;  
e) al rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza da parte dei soggetti apicali.

## **G/1883/36/1 e 8**

[Marin](#), [Pittoni](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Il Senato,

premesso che:

la gravissima crisi dovuta all'emergenza da coronavirus ha messo in luce l'urgente necessità di adottare adeguati ed efficaci provvedimenti volti a promuovere un reale sviluppo, o quantomeno a mantenere in condizione di economicità le attività esistenti, anche attraverso strumenti che portino a riequilibrare la disarmonia fiscale e tariffaria che sussiste sulla fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, in particolar modo nella conurbazione transfrontaliera fra Italia e Slovenia;

considerato che:

il territorio isontino ha sempre rappresentato per la Regione Friuli Venezia Giulia «l'avanguardia» di riferimento per quanto riguarda i rapporti transfrontalieri con la vicina Slovenia, costituendo un esempio virtuoso e positivo di un territorio da sempre aperto, che oggi continua a operare con strumenti di collaborazione e cooperazione quali il GECT e altre progettualità;

nei territori presenti lungo la fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, durante la chiusura dei confini con Slovenia e Austria, gli incassi per lo Stato in IVA e accise sono più che raddoppiati e che alla recente loro riapertura, lo Stato Sloveno - con il taglio delle accise sul prezzo dei carburanti - ha fatto sì che riprendesse in maniera decisa il fenomeno del pendolarismo oltreconfine, accentuando l'emorragia di liquidità che per le attività italiane, ancor più in un momento di grave crisi, significherebbe la loro morte economica;

l'attivazione a cavallo del confine di un nuovo strumento di armonizzazione economica costituisce elemento essenziale per qualsiasi politica di sviluppo che si pone l'obiettivo di creare le condizioni per favorire e mantenere la produzione industriale, artigianale e agricola, il commercio, l'esportazione di merci e l'investimento di nuovi capitali;

per le medesime attività economiche due Paesi confinanti - per le loro peculiari caratteristiche fiscali che non sono regolate omogeneamente a livello europeo - individuano misure diverse e si possono creare fenomeni di differenziazione anche evidente di prezzo per I medesima categoria merceologica, resi ancor più evidenti in situazione di conurbazione urbana, creando difficoltà notevoli alle imprese del Paese fiscalmente svantaggiato;

constatato inoltre che:

tali interventi riguardano un intero sistema economico che deve fare i conti con una concorrenza insostenibile che penalizza micro e piccole/medie imprese, artigiani, partite Iva, lavoratori autonomi, professionisti e le attività economiche in generale;

con la legge di bilancio 2018, articolo 1, commi 61, 63, 64 e 65, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stato istituito lo strumento della Zona logistica semplificata (ZLS) «rafforzata» al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea ex articolo 107 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea;

la norma citata nel periodo precedente, permette l'istituzione di un massimo una di ZLS per regione, che la stessa è istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Regione interessata, per una durata massima iniziale di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di altri sette;

l'istituzione di una ZLS nella nostra Regione potrebbe rappresentare oggettivamente un'ulteriore opportunità di rilancio e sviluppo delle aree portuali e retroportuali esistenti,

considerati i benefici in termini di semplificazione e benefici fiscali per le aziende insediate in tali zone, nonché la possibilità che tale strumento diventi attrattivo per nuovi investitori;

evidenziato altresì che:

L'Amministrazione regionale, nell'attuale fase di definizione della Programmazione POR/FESR 2021/2027, ha proposto l'iniziativa volta all'istituzione di una Zona Logistica Semplificata (ZLS) per un'area geograficamente limitata e identificata, in un nesso economico funzionale con il Porto di Trieste, ed ha in corso di predisposizione - ai sensi dell'art. 6 del DPCM n. 12/2018 - il Piano di Sviluppo Strategico, strumento necessario di accompagnamento alla definizione di una ZLS;

recentemente è stata presentata una mozione per impegnare il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia e la sua Giunta a istituire e convocare con urgenza un tavolo istituzionale che coinvolga i sindaci dei territori transfrontalieri del Friuli Venezia Giulia, le categorie economiche, le Camere di Commercio di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone, i portatori di interesse, i rappresentanti delle sigle sindacali e delle compagnie petrolifere operanti sul territorio regionale,

impegna il Governo:

a procedere tempestivamente ad una efficace risoluzione della problematica esposta in premessa.

### **G/1883/37/1 e 8**

[Fede](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

l'articolo 49 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;

considerato che:

a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la mobilità delle aree urbane e metropolitane ha subito inevitabili e rilevanti cambiamenti dovuti sia alla riduzione della capacità di trasporto pubblico determinata dalla necessità di garantire il distanziamento sociale, che alla possibile minore propensione all'uso dei mezzi del trasporto pubblico, con un conseguente incremento modale per gli spostamenti effettuati con autoveicoli privati;

è di tutta evidenza che anche nei mesi a venire sarà necessario prevedere sistemi di mobilità che riducano il più possibile il sovraffollamento nei principali snodi di collegamento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre un nuovo modello nazionale di mobilità dinamica che, attraverso sistemi di geolocalizzazione, consenta la condivisione delle informazioni utili all'interconnessione dei mezzi, al coordinamento dei vettori impegnati nel traffico e all'analisi dei bisogni dell'utenza.

### **G/1883/38/1 e 8**

[Paragone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premesso che:

l'articolo 49 reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali;

considerato che:

il 15 agosto 2018 a Genova crollò il ponte Morandi, per l'incuria nella manutenzione da parte della Società Autostrade per l'Italia, parte del gruppo Atlantia, che fa riferimento come principale azionista alla famiglia Benetton, che ne aveva la gestione, provocando la morte di 43 persone, decine di feriti e centinaia di sfollati;

stando a quanto si apprende, l'inchiesta in corso della Procura della Repubblica di Genova vede ben 71 indagati, tra cui tecnici e manager di Autostrade spa e la controllata Spea con l'accusa di omicidio colposo, disastro colposo e attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e favoreggiamento, per aver depistato le indagini dopo la tragedia;

dopo due anni di trattative all'indomani del Consiglio dei Ministri del 14 luglio che avrebbe dovuto decidere sulla revoca delle concessioni ad ASPI, il titolo di Atlantia in borsa ha guadagnato addirittura più del 24% segnando il fallimento dell'accordo raggiunto che, contrariamente ai proclami, con ogni evidenza ha offerto nuove prospettive alla *holding* infrastrutturale della famiglia Benetton;

visto che:

il Governo assicurò da subito che avrebbe lavorato per revocare tutte le concessioni autostradali ad ASPI, essendo venuto meno il rapporto di fiducia nei confronti di un concessionario che si era dimostrato incapace di gestire un bene pubblico e ritenendo che il modello manutentivo applicato sul Ponte Morandi fosse lo stesso applicato su tutti i 3mila Km di rete,

impegna il Governo:

in ottemperanza agli impegni presi con i cittadini italiani, a procedere nell'immediato alla revoca delle concessioni autostradali ad Autostrade per l'Italia, a condizioni di favore per lo Stato italiano e garantendo gli utenti da possibili rialzi dei prezzi dei pedaggi.

## **G/1883/39/1 e 8**

[Nugnes](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, premesso che:

l'articolo 50 del decreto oggetto di conversione alla lettera *b*) del 1 comma apporta modifiche all'art. 6 del D.lgs. 152 del 2006 il quale ha ad oggetto tutte le valutazioni che devono essere effettuate ogni volta che bisogna attuare piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

posto che il target di riduzione delle emissioni di gas serra sta cambiando e a livello europeo la nuova norma di riferimento oscilla tra il 50 e il 55%, ben al di sopra del 40% previsto al 2030 e che il quadro degli impegni italiani deve essere coerente con quello attuale europeo che ha posto un aumento degli obiettivi aggregati, come prefigurato nella Comunicazione sul *Green Deal*;

che è stato recentemente confermato dal Parlamento Europeo, è necessaria la revisione del PNIEC in maniera da adeguarlo di conseguenza;

è volontà di questo Governo modificare i contenuti del PNIEC, così come in molteplici occasioni sostenuto dai vari ministri interessati e dallo stesso Presidente del Consiglio;

l'Italia ha confermato di voler raggiungere nel 2030 il 30% del consumo finale lordo di energia coperto da fonti rinnovabili (33 Mtep su 111 totali) rispetto al 32% previsto a livello europeo; a cambiare sono - soprattutto al ribasso - piccole percentuali riferite al contributo dei singoli settori. Il PNIEC prevede infatti che al 2030 le rinnovabili arriveranno al 55,0% nel settore elettrico (contro il 55,4% previsto nella bozza), il 33,9% nel settore termico (33%) e il 22,0% nei trasporti (21,6%);

il metano è un pericolosissimo gas serra, come evidenziato nell'ultimo rapporto dell'IPCC. Numerose ricerche scientifiche, svolte anche attraverso l'uso dei dati della costellazione di satelliti

europea Copernicus, stanno dimostrando che le perdite di metano lungo la «filiera» sono molto più rilevanti rispetto a quanto finora sospettato e dichiarato dalle stesse aziende coinvolte. È quindi fondamentale descrivere esattamente e quantificare le emissioni di questo gas in atmosfera anche per pianificare correttamente tutte le iniziative volte a rispettare gli Accordi di Parigi;

l'esposizione agli agenti inquinanti dovuti alle combustioni, quali il particolato (PM10 e PM2,5, cd. polveri sottili e ultrasottili), il biossido di azoto (NO2) (NOX) e l'ozono provoca l'insorgere o l'aggravarsi di numerose malattie ed è responsabile di un numero elevato di morti premature;

l'Agenzia europea dell'ambiente riferisce che nel 2013 il PM2,5 è stato causa di 467.000 morti premature in Europa, 430.000 delle quali nella sola Unione europea;

l'Italia figura tra i paesi dove gli agenti inquinanti relativi alla qualità dell'aria, superano le soglie previste dall'Ue e dall'OMS, con un numero stimato di morti premature, che nel 2013 è stato di oltre 80.000 decessi ed è tra i paesi più a rischio;

le violazioni riscontrate si riferiscono al superamento dei valori limite di NO2 e di PM10 posto che in ampie aree nel territorio nazionale i limiti previsti ancora oggi non sono rispettati;

studi recenti indicano che il particolato prodotto dalla combustione del metano è, come massa, inferiore a quello prodotto dal gasolio, ma le particelle, i «NOX» sono in numero superiore e più piccole, quindi potenzialmente più pericolose per la salute»;

Il PNIEC è «troppo gas-centrico», in effetti fino al 2030, il 72% Gas Petrolio + 6%Incenerimento + 2%Biogas Biodiesel = 80% dell'energia sarà prodotta ancora bruciando, ossia combustendo; anche in Europa si inizia ad agire in tal senso utilizzando fonti di energia da vere rinnovabili, come l'idrogeno: il Governo tedesco ha dato il via libera al nuovo piano nazionale con cui mira a divenire leader per l'idrogeno, stanziando 7milioni di Euro. Il 23 giugno ZeraAvia ha completato il volo inaugurale all'aeroporto britannico di Cranfield; si tratta di un velivolo elettrico ad ala fissa a sei posti. È stato sviluppato nell'ambito del progetto HyFlyer sostenuto dal Governo britannico. Sono entrati in servizio nella Bassa Sassonia i primi treni a idrogeno, i quali sono in funzione sui quasi 100 km sostituendo l'attuale flotta diesel. In Islanda le navi vanno a idrogeno,

impegna il Governo:

1. a modificare il decreto legislativo 152/2006 - TU sull'ambiente - affinché si preveda che, al fine di valutare l'effettivo contributo nazionale delle emissioni dirette di metano da perdite in atmosfera lungo la filiera di estrazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione, e valutare adeguatamente le opere previste nel PNIEC in sede di VIA, entro 2 mesi dalla conversione di questo decreto-legge il Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare incarichi Ispra di provvedere alla realizzazione di uno studio, da completare entro 12 mesi, relativo alla stima delle perdite di metano e del relativo impatto climatico nelle reti e nelle infrastrutture esistenti, nonché alla proiezione delle stesse per quelle in progetto, anche attraverso l'utilizzo e l'interpretazione dei dati satellitari, compresi quelli della rete satellitare Copernicus. Tale studio viene reso disponibile al pubblico entro i successivi due mesi;

2. a promuovere ed incentivare l'utilizzo di fonti di energia, da vere rinnovabili, date dal sole, dal vento, dal mare in tutte le sue forme, per produrre l'idrogeno da stoccare in forma solida, il quale, utilizzato come «vettore» e non come «comburente», dà la possibilità di ottenere energia senza alcune emissioni di gas serra. Il semplice «ricongiungimento chimico» dell'idrogeno con l'ossigeno genera energia e, non da poco, un solo scarto: l'acqua. Peraltro, mirando ad investire sulla «produzione di idrogeno stoccato in forma solida» non servirebbero più tubi interrati, ovvero i «gasdotti».

## **G/1883/40/1 e 8**

[Ortis](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Corbetta](#), [Corrado](#), [Mininno](#), [Romano](#), [Angrisani](#), [Trentacoste](#), [Giuseppe Pisani](#), [Presutto](#), [Giannuzzi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premessi che:

l'articolo 57 del decreto-legge in esame definisce e disciplina la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;

considerato che:

la normativa disciplinante l'utilizzo dei monopattini elettrici, recentemente modificata dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, cosiddetto «Milleproroghe», prevede la loro equiparazione alle biciclette, purché abbiano potenza massima di 0,50 kW: non è quindi necessario, per l'utente, aver conseguito alcun titolo di guida. Il medesimo decreto ammette la loro guida su aree pedonali e strade urbane, dove sia previsto il limite dei 50 chilometri orari, oltre che sulle strade extraurbane, purché in presenza di piste ciclabili. I limiti di velocità loro concessi sono pari a 25 km all'ora quando circolanti sulla carreggiata, e di 6 km/h all'ora nelle aree pedonali. Sotto il quattordicesimo anni di età il loro utilizzo è vietato. Riguardo invece all'obbligo di indossare il casco protettivo, infine, questo è previsto soltanto per i minorenni, nella fascia d'età compresa tra i 14 e i 18 anni;

le norme qui sommariamente illustrate hanno, come detto, aggiornato la precedente normativa, disciplinata dal decreto sulla micromobilità elettrica entrato in vigore il 27 luglio del 2019. Nella sperimentazione da questo decreto autorizzata, le restrizioni previste erano maggiori: per menzionarne alcune, i monopattini potevano circolare solamente nelle zone a traffico limitato, e nelle aree con velocità massima prevista di 30 km/h. Per i minorenni, inoltre, era previsto il conseguimento della patente AM come requisito per la conduzione di questi veicoli;

considerato inoltre che:

dall'inizio dell'anno sono stati registrati più di una ventina di incidenti che hanno visto il coinvolgimento di monopattini elettrici, alcuni dei quali anche di notevole gravità;

come rilevato dall'Associazione sostenitori ed amici della polizia stradale (ASAPS), attraverso le parole del suo presidente, Giordano Biserni, «Monopattini e dispositivi di micromobilità elettrica devono essere utilizzati con la massima attenzione e i conducenti non possono pensare di guidare come se fossero un giocattolo, a cui tutto è consentito. Servono i controlli da parte degli organi di polizia stradale, affinché non avvengano gravi incidenti e aver individuato le norme da applicare sicuramente potrà servire ad aumentare la sicurezza stradale. Le città devono prepararsi al possibile assalto di questi nuovi veicoli con la buona stagione, e i comuni dovranno predisporre anche campagne informative e di sensibilizzazione come avviene in quei Paesi europei dove già li utilizzano»; lo stesso Biserni osserva inoltre che «Il problema è che spesso il confine tra mobilità e divertimento è troppo labile. Vedo spesso dei comportamenti di guida che definirei goliardici. Le regole del Codice della Strada vanno osservate sempre. Occorrono messaggi chiari per chi usa questo veicolo ma anche per chi lo incrocia sulle strade perché il monopattinista è un utente debole, che va rispettato sulla carreggiata stradale»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, norme più rigorose, e regole più stringenti, volte a garantire una maggior sicurezza nell'utilizzo di monopattini elettrici, *hoverboard* e altri mezzi per la mobilità personale a propulsione elettrica, considerando altresì la possibilità di assicurare maggiori controlli sul rispetto delle disposizioni del codice della strada, incrementando le sanzioni amministrative e incentivando, da ultimo, l'educazione stradale per ogni fascia d'età, al fine di migliorare i comportamenti individuali.

## **G/1883/41/1 e 8**

[Bottici](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),



premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 57, disciplina in sede di normativa primaria la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici intesi come tutto l'insieme delle strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica;

considerato che:

il medesimo articolo del provvedimento in esame dispone misure di semplificazione procedimentale al fine di favorirne la diffusione nel territorio nazionale all'interno di aree e di edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, su strade private non aperte all'uso pubblico, lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico, all'interno delle aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico;

il pieno sviluppo di una rete infrastrutturale capillare e diffusa in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale riveste un preminente interesse pubblico;

lo sviluppo della mobilità elettrica genera benefici per la collettività, poiché il traffico incide sensibilmente sugli alti livelli di inquinamento atmosferico che contraddistinguono il nostro Paese, dove si contano trentotto milioni di auto private e dove ogni anno sono oltre sessantamila le morti premature dovute a tali causa;

inoltre lo sviluppo della mobilità elettrica è auspicabile anche perché i motori elettrici sono più efficienti di quelli a combustione nell'ottenimento della forza motrice e, pertanto, una quota maggiore di energia caricata nella batteria di tali automobili viene utilizzata per far procedere le vetture senza emissioni di inquinanti atmosferici pericolosi per l'Ambiente e per la Salute umana quali ossidi di azoto e particolato,

impegna il Governo:

a prevedere, al fine di garantire l'installazione di infrastrutture di ricarica e il capillare sviluppo in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, l'esenzione per tali strutture dalla tassa per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP) nonché dal canone di connessione (COSAP).

## **G/1883/42/1 e 8**

[De Bonis, Lonardo](#)

Il Senato,

premesso che:

nel sottosuolo della Regione Basilicata esiste il «giacimento petrolifero più grande dell'Europa continentale» dove, da decenni, vengono estratti quotidianamente più di 100mila barili di petrolio in Val D'Agri dall'Eni e 50mila barili al giorno dalla Total, nella Valle del Sauro;

il 10 luglio scorso ad interrompere il silenzio della Val D'Agri e Tempa Rossa sono state le sirene d'allarme dei due impianti lucani di Eni e Total. E le due grosse fiammate di fumo nero provenienti dalle torrette dei colossi petroliferi hanno preoccupato i cittadini, da decenni spettatori e vittime di uno sfruttamento ambientale senza fine;

gli ultimi incidenti più che riaprire le ferite, continuano a farle sanguinare. Le centraline costruite per il controllo sono assolutamente inefficaci, camini altissimi che registrano anomalie nell'aria solo se si verifica un incidente o un'esplosione. Per visitare gli impianti poi servono 24 ore di preavviso, mai un controllo a sorpresa, mai un collaudo del piano d'emergenza eseguito con la partecipazione anche dei cittadini, tenuti sempre all'oscuro di tutto;

la Basilicata «spremuta» e abbandonata dalle istituzioni da decenni ha un rapporto travagliato con l'oro nero della sua terra ed è così fin dagli anni Cinquanta con Mattei, quando dire petrolio voleva dire miracolo economico, soprattutto per una terra ancora prevalentemente rurale come era la Basilicata. Ma allora non vi era la consapevolezza ambientale;

sono passati anni ma la lotta per il sacrosanto diritto alla salute, alla qualità del suolo e dell'aria non è stata ancora vinta. I cittadini si ammalano nella più completa disinformazione e tutti, finanche le associazioni ambientaliste, sono tenute all'oscuro persino di atti che dovrebbero essere pubblici;

oltre all'aria inquinata, in questi giorni, anche il suolo continua a sudare liquame, un liquido nero composto da non si sa cosa, visto che attualmente mancano ancora le analisi di laboratorio che diano il quadro della esatta composizione della sostanza scura. Si teme, tuttavia, possa essere qualcosa di simile a quello che, un mese fa, fu trovato a San Mauro: alluminio oltre sei volte la soglia consentita; tallio, metallo altamente tossico, oltre 200 volte la soglia di legge; ferro e bario con valori altissimi, mai riscontrati neanche in Val D'Agri;

considerato che:

sono state presentate numerose interrogazioni parlamentari sull'inquinamento prodotto dai giacimenti petroliferi presenti in Basilicata e sull'inquinamento in generale che deturpa il paesaggio, danneggia l'ambiente e la salute dei cittadini,

impegna il Governo:

ad assumere concrete iniziative per tutelare la salute dei cittadini in Basilicata a causa dell'inquinamento del suolo e dell'aria, i cui elevati livelli provocano malattie polmonari quali asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva, etc., oltre ad aumentare il rischio di cancro al polmone. Inoltre, un grave inquinamento atmosferico aumenta anche le possibilità di eventi acuti cardiovascolari (p. es., infarto del miocardio) e lo sviluppo della malattia coronarica;

a ridefinire ed aggiornare i valori massimi di concentrazione in atmosfera dell'idrogeno solforato (H<sub>2</sub>S) adeguandoli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), al fine di abbattere le emissioni nocive e inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica;

ad imporre il blocco di qualsiasi nuovo permesso di ricerca e il divieto della realizzazione di nuovi pozzi petroliferi;

di attuare un piano di emergenza e di evacuazione nel caso di fuoriuscita inaspettata di cospicue quantità di idrogeno solforato o petrolio, o di incidenti simili.

## **G/1883/43/1 e 8**

[Fede](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,

premesso che:

il Capo II del Titolo IV del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia ambientale;

considerato che:

in base all'attuale normativa il trasporto degli imballaggi dai punti di vendita ai depositi della distribuzione commerciale comporta l'esigenza di un doppio giro di trasporto con mezzi diversi da quelli con i quali viene trasportata la merce;

questo comporta rilevanti impatti sull'inquinamento, sul traffico e, in generale, sull'ambiente, in quanto i mezzi che consegnano le merci devono tornare ai depositi centrali vuoti ed altri mezzi autorizzati devono recarsi a ritirare i rifiuti da imballaggio nei punti di vendita;

si assiste pertanto al paradosso in base al quale i mezzi che portano le merci non possono trasportare i rifiuti costituiti dagli imballaggi delle merci stesse (costituiti per lo più da polietilene, plastica, legno, polistirolo, carta e cartone), mentre gli stessi mezzi possono trasportare rifiuti pericolosi, sulla base delle semplificazioni introdotte per la gestione dei Raae;

tenuto conto che:

molte imprese del commercio non sono dotate di un proprio parco mezzi autorizzato o autorizzabile al trasporto di rifiuti in regime semplificato e gli operatori che effettuano le consegne non dispongono di mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti in conto terzi, i rifiuti di imballaggio non possono legittimamente viaggiare, in *reverse logistic*, dai luoghi di consegna ai magazzini centrali o altri *transit point* logistici, ma devono essere depositati presso i luoghi di

consegna (molto spesso privi di adeguati spazi o ubicati nei centri storici cittadini), per poi essere prelevati da altri mezzi specifici in un autonomo giro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative volte a semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, precisando che il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, sia effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

a valutare l'opportunità di verificare se il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non sia soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'art. 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

a valutare l'opportunità di prevedere che il trasporto di questa tipologia di rifiuti sia accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## **G/1883/44/1 e 8**

[Astorre](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  
premesso che:

l'emergenza sanitaria da Covid-19, tra i vari settori produttivi, ha impattato con particolare virulenza il comparto cinematografico e dell'audiovisivo;

il periodo di *lockdown* ha determinato la chiusura delle sale cinematografiche incidendo negativamente sull'esercizio cinematografico;

considerato che:

il mondo del cinema, indotto compreso, nel periodo antecedente l'emergenza epidemiologica stava vivendo un momento particolarmente positivo sia in termini di produzione cinematografica che in termini di spettatori. Con l'emergenza sanitaria lo scenario si è drammaticamente compromesso. Si stima una perdita di spettatori compresa tra i 25 milioni e i 30 milioni, pari a 200 milioni di fatturato da vendita biglietti cui vanno sommati altri 80 milioni di indotto derivante dalle attività accessorie alla proiezione cinematografica, quali vendita alimenti e bevande, pubblicità, attività alternative nelle sale. Cifre molto consistenti che danneggiano fortemente il settore, con un fatturato annuo di 600 milioni di euro dalla vendita di biglietti;

le notevoli criticità del comparto si ripercuotono negativamente sui livelli occupazionali, sostenuto, finora, dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali. Tuttavia, in prospettiva il futuro dei lavoratori del comparto è tutt'altro che certo;

rilevato che:

ai fini di tutelare la salute dei cittadini, vigono limitazioni di capienza nelle sale cinematografiche, dovute al rispetto delle distanze di sicurezza, in aggiunta all'obbligo di indossare i dispositivi di sicurezza a copertura delle vie respiratorie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere l'esenzione del pagamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2020, quota-Stato e quota-Comune, per gli immobili rientranti nella categoria

catastale D/3, a condizione che i proprietari dei cinema e dei teatri siano anche i gestori;

a valutare l'opportunità di riconoscere un credito di imposta per i soggetti esercenti attività cinematografiche nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di tali attività.

## **G/1883/45/1 e 8**

[Testor](#), [Tosato](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1883,

premesso che:

la difficile situazione economica venutasi a creare in seguito all'emergenza da Covid-19 e la conseguente cancellazione e mancata programmazione di eventi, sta causando, nelle varie regioni, la chiusura definitiva di varie bande musicali e numerose altre sono ad alto rischio chiusura per la mancanza di entrate e l'aggravio di spese per la messa in sicurezza sanitaria;

il Codice dello Spettacolo riporta testualmente «La Repubblica riconosce il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale»;

le Bande musicali stimate in Italia, non esistendo un censimento ufficiale, dovrebbero essere circa 5 mila e svolgono una funzione di educazione alla musica, di spettacolo, di arricchimento culturale e di vitalità sociale nel territorio in cui operano, oltre a rappresentare un elemento di forte valorizzazione delle realtà territoriali. Non vi è evento importante, celebrazione, anniversario civile o religioso, nella vita di ogni città o paese in Italia, che non sia «ufficializzato» dalla Banda musicale e, quando questa non è presente, l'evento non assume la stessa solennità e importanza e non genera lo stesso gradimento;

impegna il Governo,

a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 148, comma 3, all'articolo 149, comma 4 e all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, continuino ad applicarsi alle bande musicali legalmente costituite e che alle stesse continui ad applicarsi il regime agevolato spettante alle associazioni sportive dilettantistiche ai sensi della legge n. 398 del 1991;

a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), continuino ad applicarsi anche alle Bande Musicali, e nello specifico anche ai formatori delle bande.

## **G/1883/46/1 e 8**

[Gaudiano](#), [Castiello](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

lo stato di emergenza sanitaria ha comportato l'adozione di stringenti misure di contenimento del contagio che hanno vietato gli spostamenti e disposto la chiusura delle attività produttive, commerciali e culturali. Uno dei settori più penalizzati è, sicuramente, quello turistico che sconta l'azzeramento della domanda, con prospettive di ripresa realisticamente molto difficili nel breve periodo. Nell'ambito del comparto, tra le figure maggiormente colpite, annoveriamo le guide e gli accompagnatori turistici abilitati, per i quali la recente riapertura dei musei non è certamente sufficiente da sola a garantire la ripresa di un'attività che potrà davvero ripartire solo con la piena ripresa del flusso turistico nazionale ed internazionale;

il settore delle guide turistiche, delle guide ambientali e degli accompagnatori turistici

iscritti negli elenchi regionali e delle province autonome, è molto variegato, comprendendo professionisti che lavorano con regimi fiscali diversi, quali i titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata o alla gestione commercianti presso l'Inps, i lavoratori dipendenti ed i titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, privi di partita Iva, non iscritti ad alcuna cassa previdenziale obbligatoria, in quanto titolari di compensi annui inferiori ai cinquemila euro;

i vari provvedimenti succedutisi nel tempo hanno previsto indennità che hanno interessato le guide e gli accompagnatori titolari di partita Iva, i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e i lavoratori autonomi (tra cui guide e accompagnatori), privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

considerato che:

attualmente, quindi, le indennità previste dalla normativa vigente escludono le guide turistiche e ambientali e gli accompagnatori turistici che abbiano un reddito da lavoro autonomo inferiore ai cinquemila Euro l'anno (soggetti a ritenuta d'acconto) e non superano trenta giorni lavorativi, per singolo committente, nell'anno. Infatti, tale categoria, pur essendo titolare di contratti autonomi occasionali, riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, non rispetta il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata di cui sopra, in quanto l'obbligo dell'iscrizione, scatta al superamento del limite reddituale di cinquemila euro come previsto dall'articolo 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326;

tenuto conto che:

la stagione turistica 2020 è ormai totalmente compromessa, dato che le guide e gli accompagnatori iniziavano a lavorare a partire da marzo proseguendo fino a settembre-ottobre. Il lavoro di questi mesi avrebbe consentito di mettere da parte le risorse necessarie a fronteggiare i mesi di bassa stagione;

la fase 2, che prevede la riapertura di musei e aree archeologiche, rischia di essere, di fatto, vanificata dalla drastica riduzione della domanda, attesa l'assenza del turismo interregionale e, ancor di più, internazionale;

i vari protocolli sanitari, previsti per l'attività, rendono difficilmente praticabile il servizio di guida, vuoi per il distanziamento sociale, vuoi per il contingentamento delle visite, vuoi per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;

tenuto altresì conto che:

la stessa «*tax credit vacanza*», prevista dall'articolo 176 del D.L. n. 34/2020, prevede solo il pagamento di servizi offerti dalle imprese turistico ricettive;

inoltre, il Covid potrebbe non solo aver azzerato l'anno turistico 2020 ma cambiato il modo di viaggiare in prospettiva, con preferenza per viaggi ed escursioni con familiari e con l'utilizzo di audioguide o altri *multimedia device*,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un'indennità che, senza fare distinzioni e senza scendere nel dettaglio delle posizioni fiscali e giuridiche e prevedendo quale unico requisito il conseguimento dell'abilitazione e dell'iscrizione negli elenchi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, abbracci l'intera categoria degli operatori del settore delle guide turistiche, delle guide ambientali e degli accompagnatori turistici iscritti negli elenchi regionali e delle province autonome, posto che tra le figure professionali non contemplate dai primi provvedimenti rientrano alcune, come le guide turistiche e gli accompagnatori, che avevano cessato la partita Iva e che stavano costituendo una cooperativa o viceversa, ovvero come le migliaia di guide ed accompagnatori che non risultavano iscritti, alla data del 23 febbraio 2020, alla Gestione separata, semplicemente perché non vi erano obbligate in base alla vigente normativa.

**G/1883/47/1 e 8**

Croatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ti (A.S. 1883),

premesso che:

uno dei comparti economici maggiormente colpiti in Italia dalla grave emergenza epidemiologica da Covid-19 è quello turistico, che potrà risollevarsi solo con la piena ripresa dei flussi turistici verso il nostro Paese;

la crisi epidemiologica ha causato una crisi senza precedenti nel settore del turismo, ripartito grazie agli spostamenti degli italiani ma ancora molto lontano dai normali livelli a causa del crollo dei flussi turistici provenienti dall'Estero, tanto che una stima dell'Agenzia nazionale italiana del turismo stima una flessione del 55 per cento di tali flussi nel 2020 rispetto all'anno precedente;

per il comparto del turismo, la preparazione, la professionalità e la competenza degli operatori costituiscono un punto di forza e, fra tali operatori professionali, spiccano certamente le guide turistiche, che portano i visitatori a «vivere» i luoghi della Cultura;

la Guida Turistica è una figura professionale regolamentata dallo Stato, abilitata ad operare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3 della Legge 6 agosto 2013, n. 97;

con la ripresa delle attività nella fase 2, le guide turistiche hanno incontrato difficoltà nello svolgimento delle attività professionali per l'esercizio delle quali lo Stato le ha abilitate;

considerato che:

per lo svolgimento delle loro attività, le guide turistiche devono poter accedere in Italia a qualsiasi luogo nel quale siano ammessi visitatori, indipendentemente dalla presenza o meno di volontari e custodi;

tuttavia, spesso alle guide turistiche non viene permesso di esercitare la propria attività in alcuni siti in ragione della presenza di guide interne o per l'esistenza di accordi esclusivi con guide locali: in tal modo, si viene a creare una situazione paradossale per la quale i visitatori giunti con la guida esterna possono effettuare l'accesso, mentre il professionista deve rimanere fuori dal luogo della visita;

l'articolo 117, lett. e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) stabilisce che negli istituti e nei luoghi della Cultura possano essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, tra cui servizi di guida e assistenza didattica. Tuttavia, i bandi di gara per la concessione dei servizi di assistenza culturale ai visitatori non impongono alle Imprese che concorrono all'assegnazione l'obbligo di utilizzo di guide turistiche abilitate per i servizi di visite guidate;

tenuto conto che:

un simile meccanismo crea distorsioni, in quanto i servizi di visita guidata «interni» vengono in tal modo affidati a lavoratori autonomi o a collaboratori che assolutamente non sono guide abilitate, che sono prive di titolo per esercitare questa attività che richiede studio, preparazione e competenza, ma che invece svolgono de facto la professione di guida turistica senza aver conseguito alcun tipo di abilitazione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad introdurre un divieto di esercizio senza titolo dell'attività professionale di guida turistica;

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso interventi sulla disciplina nazionale e attivandosi presso le competenti sedi europee, opportune misure di carattere vincolante per tutti i Paesi dell'Unione, finalizzate a garantire che qualsiasi guida turistica abilitata, anche in altro Paese UE, possa svolgere la propria attività professionale all'interno di tutti i luoghi della cultura,

salvo che in presenza di motivi imperativi, di sicurezza e di incolumità pubblica o di ordine pubblico, comunque nel rispetto del principio di proporzionalità.

## **G/1883/48/1 e 8**

Modena

Il Senato,

in sede di discussione del ddl A.S. 1883, premesso che:

la fase complessa dovuta al Covid-19 ha acuito i tanti problemi di destrutturazione del mercato del lavoro, ponendo ancora di più il tema dei diritti e della dignità delle persone;

un esempio su tutti lo danno le circa 400 lavoratrici e lavoratori stagionali di Eskigel, una delle poche fabbriche a prevalenza di manodopera femminile, che a luglio 2019 protestavano sotto la prefettura di Temi, e che a distanza di poco meno di un anno non hanno visto nessun cambiamento della loro condizione, con il gravare sul loro capo di una addizionale dello 0,5 ad ogni novazione contrattuale che li mette a rischio *turnover* con l'aumento del costo contributivo, e nessun bacino delle professionalità riconosciuto che ne tuteli la continuità occupazionale,

impegna il Governo:

a prevedere che i lavoratori stagionali, che per natura contrattuale, non possono essere paragonati al contratto a tempo determinato, vengano parificati alla tipologia contrattuale stagionale (ad esempio dell'agricoltura) dove non sono previsti proprio per la stagionalità dei contratti aggravati contributivi, permettendo al lavoratore stesso di poter rientrare nelle aziende senza *turn-over*, dato il ripetersi di tali produzioni ogni anno.

### **01.1**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

All'**articolo**, *premettere il seguente*:

«Art. 01.

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e raggiungere gli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa, il presente decreto introduce misure di diretta ed immediata applicazione, ad eccezione di interventi riferiti al riparto delle risorse economiche o variazioni di bilancio, che sono differiti con regolamenti o decreti ministeriali».

### **024.1**

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

All'**articolo**, *premettere il seguente*:

«Art. 024.

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020.

2. Considerato il termine del suddetto stato di emergenza, fissato al 31 ottobre 2020, le scadenze temporali previste dal presente capo entro cui i Comuni sono tenuti ad adempiere alle disposizioni per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale si intendono posticipate di tre mesi».

**024.2**

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*All'articolo premere il seguente:*

«Art. 024.

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020.

2. Considerato il termine del suddetto stato di emergenza, fissato al 31 ottobre 2020, le scadenze temporali previste dal presente capo entro cui i Comuni sono tenuti ad adempiere alle disposizioni per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale si intendono posticipate di tre mesi.».

**024.3**

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*All'articolo, premettere il seguente:*

«Art. 024.

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, al 31 ottobre 2020».

**024.4**

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*All'articolo, premettere il seguente:*

«Art. 024.

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, al 31 ottobre 2020.».

**024.5**

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*All'articolo, premettere il seguente:*



«Art. 024.

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, tutti i termini temporali previsti dal presente capo entro cui i Comuni sono tenuti ad adempiere alle disposizioni per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale si intendono posticipate di sei mesi».

### 1.1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 1.2

[Lonardo](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 1.3

[Augussori](#), [Pergreffi](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Corti](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Rufa](#)

All'**articolo**, *premettere il seguente:*

«Art. 01.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 8 si applicano fino al 31 dicembre 2023.».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «termine di cui all'articolo 01»;*

*all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «termine di cui all'articolo 01»;*

*all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «al 31 luglio 2021», con le seguenti: «alla data di cui all'articolo 01»;*

*all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 luglio 2021», con le seguenti: «alla data di cui all'articolo 01»;*

*all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «al 31 luglio 2021», con le seguenti: «alla data di cui all'articolo 01»;*

*all'articolo 6, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 luglio 2021», con le seguenti: «alla data di cui all'articolo 01»;*

*all'articolo 6, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «dal 31 luglio 2021», con le seguenti: «dalla data di cui all'articolo 01»;*

*all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «alla data del 31 luglio 2021», con le seguenti: «alla data di cui all'articolo 01»;*

*all'articolo 8, comma 7, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

*all'articolo 8, comma 7, lettera c), sostituire le parole: «31 dicembre 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

*all'articolo 8, comma 7, lettera d), alinea, sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

### 1.4

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari

Sostituire il Capo I con il seguente:

«Capo I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 1.

*(Abrogazione del codice dei contratti pubblici)*

1. La legge 28 gennaio 2016, n. 11, e il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono abrogati, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Rimangono in vigore, per le parti non in contrasto con il presente articolo e gli articoli 2,3 e 4, gli articoli 32, commi da 8 a 11, 34, comma 1, 40, 50, 52, 53, da 100 a 113-*bis*, 205, 206, 208, 209, 210, 212 e 217 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando il carattere vincolante dei principi dagli stessi espressi. Resta altresì ferma la disciplina processuale di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 2.

*(Disciplina applicabile)*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 e nel rispetto della giurisprudenza dell'Unione europea:

a) le procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, nonché i concorsi pubblici di progettazione, indetti da amministrazioni aggiudicatrici, indipendentemente dal loro valore economico, sono esclusivamente disciplinati dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;

b) le procedure di aggiudicazione di contratti di concessione, indipendentemente dal loro valore economico, indette da amministrazioni aggiudicatrici sono esclusivamente disciplinate dalla direttiva 2014/ 23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;

c) le procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, nonché i concorsi pubblici di progettazione, indetti da enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, indipendentemente dal loro valore economico, sono esclusivamente disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Art. 3.

*(Acquisizioni in economia)*

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate mediante amministrazione diretta o procedura negoziata.

2. I lavori eseguibili in economia sono ammessi per importi non superiori a euro 500.000. Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 500.000 euro l'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia e tempestività. Per lavori di importo inferiore a 150.000 euro è consentito l'affidamento diretto.

3. Le forniture e i servizi eseguibili in economia sono ammessi per importi non superiori a euro 250.000. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 250.000 euro l'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia e tempestività. Per servizi o forniture di importo inferiore a 150.000 euro è consentito l'affidamento diretto.

Art. 4.

*(Norma transitoria)*

1. Gli articoli da 1 a 3 si applicano alle procedure di aggiudicazione di cui all'articolo 2, relativamente alle quali il decreto o la determina a contrarre siano stati pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore.».

*Consequentemente:*

*all'articolo 42, sopprimere i commi 2 e 3.*

## 1.5

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

*(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)*

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 si applicano le procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e i termini di cui agli articoli 60, comma 3, all'articolo 61, comma 4 e comma 6 e all'articolo 63, comma 2 lettera b) e c) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, qualora la determina a contrarre e altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.».

## 1.6

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

*Sostituire i commi 1, 2, 3, e 4 con i seguenti:*

«1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, è sospesa l'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 dello stesso codice, fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali del diritto dell'Unione in materia ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l'assicurazione dell'effettiva possibilità di partecipazione agli affidamenti delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50 dello stesso codice, nel periodo della sospensione.

2. Ai fini dell'individuazione del valore stimato del contratto è preso in considerazione ciascun progetto funzionalmente indipendente. La stazione appaltante che prevede di realizzare una serie di progetti abitativi o infrastrutturali diversi, calcola in generale il valore di ogni singolo progetto separatamente per stabilire se la soglia sia stata raggiunta. Non è consentito frazionare un progetto d'opera funzionalmente indipendente, un servizio o una fornitura con lo scopo di evitare il superamento delle soglie di cui al citato articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.».

## 1.7

Iannone, Ruspandini, Totaro

*Al comma 1, sostituire le parole: «art. 36, comma 2», con «art. 36, commi 1 e 2», e al comma 2, lettera b, sopprimere le parole: «nel rispetto di un criterio di rotazione».*

## 1.8

Rauti, Ruspandini, Totaro

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «e 157, comma 2», sono soppresse;*

b) *al comma 2, lettera a), le parole: «comunque, per servizi e forniture nei limiti delle*

soglie di cui al citato articolo 35;» *sono soppresse;*

c) *al comma 2, lettera a), dopo le parole:* «importo inferiore a 150.000 euro e», *sono aggiunte le seguenti parole:* «per servizi di architettura e ingegneria, di cui all'articolo 3 comma 1 lettera vvvv) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo inferiore a 100.000 euro»;

d) *al comma 2, lettera b), dopo le parole:* «importo pari o superiore a 150.000 euro», *sono aggiunte le seguenti:* «di servizi di architettura e ingegneria, previa consultazione di dieci operatori economici, di importo pari o superiore a 100.000 euro».

## 1.9

Conzatti, Grimani, Vono

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole:* «la determina a contrarre o altro» *sono sostituite dalla parola:* «l'» *e le parole dopo:* «autorità giudiziaria,» *sono sostituite dalle seguenti:* « in caso di procedure di affidamento di cui al comma 2, lettera a), l'aggiudicazione avviene entro il termine di un mese dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentato a due mesi in caso di procedure di affidamento di cui al comma 2, lettera b), ove il criterio di scelta dell'offerta sia quello del massimo ribasso o prezzo unitario più basso, ovvero a tre mesi qualora il criterio di scelta dell'offerta sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.»;

b) *dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

«1-bis. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, previa verifica del possesso dei requisiti secondo le modalità disciplinate dal comma 6-bis, il contratto deve perfezionarsi entro trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

1-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, nonché e il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale ai sensi dell'articolo 21 e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.».

c) *al comma 3 dopo le parole:* «parità di trattamento,», *sono inserite le seguenti:* «fatta salva la previsione di cui all'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,», *dopo le parole:* «a loro scelta,», *sono inserite le seguenti:* «formulata sulla base di atto motivato,», *la parola:* «prezzo», *è sostituita dalle parole:* «massimo ribasso o prezzo unitario», *dopo le parole:* «percentuale di ribasso», *sono aggiunte le seguenti:* «o un prezzo unitario», *e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole:* «Il bando deve contenere la previsione espressa dell'esclusione automatica delle offerte anomale.»;

d) *dopo il comma 4 è inserito il seguente:* «4-bis. Per le procedure di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Il contratto deve in ogni caso contenere clausole espresse che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione di diritto dello stesso, con il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici, le stazioni appaltanti sono tenute a effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

**1.10**

[Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni](#)

*Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31 luglio 2023».*

*Conseguentemente:*

- a) *all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «2021», con le seguenti: «2023»;*
- b) *all'articolo 3, laddove ricorra nel testo, sostituire le parole: «2021», con le seguenti: «2023».*
- c) *all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «2021», con le seguenti: «2023»;*
- d) *all'articolo 6, comma 1, laddove ricorra nel testo, sostituire le parole: «2021», con le seguenti: «2023».*

**1.11**

[Ruspanini](#)

*Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31 luglio 2023».*

*Conseguentemente:*

- a) *all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «2021», con le seguenti: «2023»;*
- b) *all'articolo 3, laddove ricorra nel testo, sostituire le parole: «2021», con le seguenti: «2023»;*
- c) *all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «2021», con le seguenti: «2023»;*
- d) *all'articolo 6, comma 1, laddove ricorra nel testo, sostituire le parole: «2021», con le seguenti: «2023».*

**1.12**

[Iannone, Ruspanini, Totaro](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2022».*

*Conseguentemente nelle disposizioni del Titolo I, Capo I, in ogni articolo, ovunque ricorra, sostituire le parole: «31 luglio 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2022».*

**1.13**

[Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari](#)

*Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1.*

**1.14**

[Collina](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, al terzo periodo, sostituire le parole: «Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati» con le seguenti: «Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso sono valutati»;*

b) *al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «le stazioni appaltanti,» inserire le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».*

### **1.15**

*Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi*

*Al comma 1, sopprimere le parole: «possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e,».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: «possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e,».*

### **1.16**

*Vono, Grimani, Magorno*

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*1. Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».*

*2. Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «150.000» con le seguenti: «80.000», e le parole: «per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato art. 35» con le seguenti: «nel rispetto del principio di rotazione».*

*3. Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «150.000» ovunque ricorrano con le seguenti: «80.000».*

*4. Al comma 3, secondo periodo, inserire in fine le seguenti parole: «, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 95, comma 3, al ricorrere delle quali le stazioni appaltanti procedono obbligatoriamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».*

### **1.17**

*Iannone, Ruspandini, Totaro*

*Al comma 1, terzo periodo sostituire da: «ai fini della responsabilità» a: «danno erariale» con: «ai fini della corresponsione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016».*

### **1.18**

*Malan*

*Sopprimere il comma 2*

### **1.19**

*De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo*

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

*«2. Le stazioni appaltanti danno altresì evidenza dell'avvio delle procedure di cui al presente articolo, tramite pubblicazione di informazione sui rispettivi profili istituzionali».*

### **1.20**

*Grimani, Vono, Magorno*

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 sopprimere le parole:* «nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, »;

b) *al comma 3 sopprimere le parole:* «nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione» ;

c) *al comma 4 le parole:* «nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione,» *sono soppresse;*

d) *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Fino al 31 dicembre 2020 per l'affidamento di attività di progettazione e di altri servizi di ingegneria e architettura, fatta salva l'applicazione delle restanti disposizioni del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, per importi stimati compresi fra 60.000 e 500.000 euro, utilizza la procedura negoziata con pubblicazione di un avviso di richiesta di manifestazione di interesse con termine pari a 10 giorni e con invito di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici in possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico- organizzativi previsti dalle linee guida ANAC n. 1/2016, commisurati al valore e alla natura dell'affidamento. La stazione appaltante, in caso di manifestazioni di interesse superiori a dieci, determina i soggetti da invitare a presentare l'offerta tramite sorteggio.».

## 1.21

[Fedeli, Rossomando](#)

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «secondo le seguenti modalità» *fino alla fine della lettera b) con le seguenti:* «Le stazioni appaltanti danno altresì evidenza dell'avvio delle procedure di cui al presente articolo, tramite pubblicazione di informazione sui rispettivi profili istituzionali».

## 1.22

[De Petris, Grasso, Laforgia, Nuges, Ruotolo](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro;»;

2) *alla lettera b ), sostituire le parole:* «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro», *con le seguenti:* «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro».

## 1.23

[Santillo, Cioffi, Coltorti, Di Girolamo, Fede, Lupo, Ricciardi, De Petris, Florida](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 80.000 euro;»;

2) *alla lettera b), sostituire le parole:* «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro», *con le seguenti:* «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 80.000 euro».

## 1.24

[de Bertoldi, Ruspanini, Totaro](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e affidamento diretto, dettagliatamente motivato in particolare per quanto concerne la scelta del fornitore, per servizi e forniture di importo inferiore a 214.000 euro;

2) *alla lettera b) il seguente periodo:* «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016» è soppress.

## 1.25

### Collina

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) affidamento diretto per servizi di ingegneria e architettura fino a 40.000 euro, per altri servizi, lavori e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;»;

b) *alla lettera b), sopprimere le parole:* «che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate» *e, dopo il penultimo periodo, aggiungere il seguente:* «Per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 40.000 euro e fino alla soglia di applicazione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 sono invitati almeno 15 operatori economici, laddove esistenti, in possesso di idonei requisiti tecnico-professionali scelti secondo le modalità di cui alla presente lettera e nel rispetto dei predetti principi».

## 1.26

### D'Arienzo, Mirabelli

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro ad esclusione dei servizi di ingegneria e architettura la cui soglia è inferiore a 60.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35».

## 1.27

### De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 500.000 euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a un milione di euro. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati».

## 1.28

### Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di lavori,



servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati».

### **1.29**

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate».*

*Al comma 2, alla lettera b) le parole: «di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e» sono soppresse.*

*Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:*

*«5-bis. Fino al 31 dicembre 2021, con riferimento ai contratti relativi all'acquisto dei beni e servizi a prestazione continuativa, l'anticipazione de prezzo contrattuale di cui all'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni è calcolata sull'annualità di riferimento.»*

### **1.30**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate» e dopo il penultimo periodo aggiungere il seguente periodo: «Per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 60.000 euro e fino alla soglia di applicazione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 50 del 2016 alla procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 sono invitati almeno 15 operatori economici, laddove esistenti, in possesso di idonei requisiti tecnico-professionali scelti secondo le modalità di cui alla presente lettera e nel rispetto dei predetti principi».*

### **1.31**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere le parole: «, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,» ;*

b) *inserire infine il seguente periodo: «Nelle procedure che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni-appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%».*

### **1.32**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere le parole: «, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,» ;*

b) *inserire infine il seguente periodo: «Nelle procedure che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%».*

**1.33**

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere le parole:* «, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,»;

b) *inserire infine il seguente periodo:* «Nelle procedure che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%».

**1.34**

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole:* «, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,».

**1.35**

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole:* «di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate» *con le seguenti:* «della presenza e del radicamento delle imprese invitate nel territorio in cui ha luogo l'appalto».

**1.36**

[Mirabelli](#), [D'Arienzo](#), [Ferrazzi](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole:* «individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici» *sono inserite le seguenti:* «, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara».

**1.37**

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole:* «di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e».

**1.38**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole da:* «ovvero di almeno quindici operatori» *sino alla fine del periodo con le seguenti:* «. Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, si fa ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8».

**1.39**

[D'Arienzo](#), [Mirabelli](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati».

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria"».

#### **1.40**

[Rampi, Rossomando](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:* «L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati, è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.».

#### **1.41**

[Iannone, Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:* «L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati, è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.».

#### **1.42**

[Iannone, Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:* «Un estratto della determina a contrarre o dell'atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è pubblicato prima dell'aggiudicazione secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati, è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016».

#### **1.43**

[Cangini](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:* «Un estratto della determina a contrarre o dell'atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è pubblicato prima dell'aggiudicazione secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati, è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.».

#### **1.44**

[Cioffi](#), [Santillo](#), [Coltorti](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Ricciardi](#)

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 63 si applica la procedura aperta di cui all'articolo 97, comma 8.».*

#### **1.45**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

*Sopprimere il comma 3.*

#### **1.46**

[Fedeli](#), [Rossomando](#)

*Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.».*

#### **1.47**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.».*

#### **1.48**

[Taricco](#)

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «a loro scelta», e sostituire le parole: «sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso,» con le seguenti: «con preferenza dell'offerta economicamente più vantaggiosa».*

#### **1.49**

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 3, secondo periodo, le parole: «a loro scelta» sono soppresse.*

#### **1.50**

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Berardi](#), [Pagano](#)

*Al comma 3, secondo periodo, le parole: «a loro scelta», sono soppresse.*

#### **1.51**

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Berardi](#), [Pagano](#)

*Al comma 3, secondo periodo, le parole: «sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso,» sono sostituite dalle seguenti: «con preferenza dell'offerta economicamente più vantaggiosa».*

### **1.52**

[La Pietra, Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 3, secondo periodo, le parole: «sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso,» sono sostituite dalle seguenti: «con preferenza dell'offerta economicamente più vantaggiosa».*

### **1.53**

[Grimani, Vono](#)

*Al comma 4, primo periodo sopprimere le parole da: «salvo che», alla fine del periodo.*

### **1.54**

[Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Alle modalità di affidamento di cui al presente articolo non si applicano le Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.».*

### **1.55**

[Rossomando, Collina](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese.».*

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1 aggiungere le seguenti parole: «, nonché per la semplificazione dell'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alla liquidità».*

### **1.56**

[Grimani, Vono](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese.».*

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1 inserire le seguenti parole: «, nonché per la*

semplificazione dell'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alla liquidità».

## 1.57

[Perosino](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:*

«5-bis. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerati diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1 aggiungere le seguenti parole: «, nonché per la semplificazione dell'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alla liquidità».*

## 1.58

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per i contratti di cui al presente articolo e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017-2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto».

## 1.59

[de Bertoldi](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, ai fini dell'aggiudicazione definitiva del contraente di cui al presente articolo, la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro il 31 ottobre 2020, dispone in via esclusiva, ad ogni attività di verifica, ai fini della regolarità di ogni documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

## 1.0.1

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-**bis**.

*(Criteri di semplificazione per la suddivisione in lotti)*

1. All'articolo 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"Per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per lavori di importo inferiore a 350.000 euro, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale di riferimento per una quota non superiore al cinquanta per cento in virtù del principio della coesione sociale, economica e territoriale"».

## **1.0.2**

[Ruspancini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-**bis**.

*(Criteri di semplificazione per la suddivisione in lotti)*

1. All'articolo 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"Per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per lavori di importo inferiore a 350.000 euro, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale di riferimento per una quota non superiore al cinquanta per cento in virtù del principio della coesione sociale, economica e territoriale"».

## **2.1**

[Lonardo](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## **2.2**

[Conzatti, Grimani, Vono](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora l'atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento qualora il criterio di scelta dell'offerta sia quello del massimo ribasso o prezzo unitario più basso, aumentato a sei mesi qualora il criterio di selezione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In caso di affidamento di appalti aventi oggetto particolarmente complesso le operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche possono essere svolte da una commissione giudicatrice, composta in deroga all'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da un numero dispari di commissari anche superiore a cinque, da nominarsi nei modi e nei termini di cui ai commi 1, 3 e seguenti del medesimo articolo 77.

1-*bis*. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, previa verifica del possesso dei requisiti secondo le modalità disciplinate dal comma 1-*ter*, il contratto deve perfezionarsi entro trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

1-*ter*. Per le procedure di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante ha

facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritta, la risoluzione di diritto dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici le stazioni appaltanti sono tenute a effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

*1-quater.* Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 1-bis, nonché il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale ai sensi dell'articolo 21 e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto»;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «essere rispettati» *sono aggiunte, in fine, le seguenti:* «, nonché da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice e non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice, per i quali i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati».

## 2.3

[Nastri, Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 1, le parole:* «31 luglio 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2025».

## 2.4

[Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 1, secondo periodo, le parole:* «dell'atto di avvio del procedimento» *sono sostituite dalle seguenti:* «della delibera a contrarre o di altro atto di avvio del procedimento equivalente».

## 2.5

[Vono, Grimani](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* «possono essere» *con la seguente:* «sono»;

b) *abrogare il comma 4.*

## 2.6

[Iannone, Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 1, terzo periodo sostituire da:* «ai fini della responsabilità» *fino a:* «danno erariale» *con le seguenti:* «ai fini della corresponsione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016».



## 2.7

[Cioffi, Santillo, Coltorti, Di Girolamo, Fede, Lupo, Ricciardi](#)

*Al comma 2, sostituire le parole:* «mediante procedura aperta» *con le seguenti:* «prioritariamente mediante la procedura aperta di cui all'articolo 97, comma 8».

## 2.8

[Richetti](#)

*Al comma 2, dopo le parole:* «della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016» *inserire le seguenti:* «o del dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016».

## 2.9

[Ferrazzi](#)

*Al comma 2, dopo le parole:* «della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016» *aggiungere le seguenti:* «o del dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016».

## 2.10

[Fedeli, Rossomando](#)

*Sopprimere il comma 3.*

## 2.11

[De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo](#)

*Sopprimere il comma 3.*

## 2.12

[Mirabelli, D'Arienzo, Ferrazzi](#)

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «può essere utilizzata» *sono aggiunte le seguenti:* «, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, con invito ad almeno 15 operatori economici,».

## 2.13

[Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari](#)

*Al comma 3, sostituire le parole:* «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati», *con le seguenti:* «nella misura ritenuta necessaria quando, per ragioni di urgenza valutabili discrezionalmente in relazione agli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati o vi sia comunque una dimostrata esigenza di tempestività».

## 2.14

### Collina

*Al comma 3 dopo le parole: «non possono essere rispettati» aggiungere il seguente periodo: «La procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».*

## 2.15

### Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, per tutto il periodo dell'emergenza da COVID-19 e per i sei mesi successivi a tale periodo, e per tutte le tipologie di appalto di lavori, servizi e forniture e per le attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si considerano comunque sussistenti le ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, ai fini del ricorso da parte delle amministrazioni aggiudicatrici alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui agli articoli 63 e 125 del decreto legislativo n. 50 del 2016, senza necessità di ulteriori motivazioni.»*

## 2.17

### Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio

*Sopprimere il comma 4.*

## 2.18

### Mirabelli, D'Angelo, Cucca, Cirinnà, Evangelista, Gaudiano, Lomuti, Maiorino, Piarulli, Rossomando

*Al comma 4, sostituire le parole: «e carceraria» con le seguenti: «, giudiziaria e penitenziaria».*

## 2.19

### Mirabelli, D'Arienzo

*Al comma 4, dopo le parole: «Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria sanitaria e carceraria, delle infrastrutture» aggiungere le seguenti: «per attività di ricerca scientifica e per».*

## 2.20

### De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Al comma 4 sostituire le parole da: «delle infrastrutture per la sicurezza pubblica» fino a: «e relativi aggiornamenti, nonché gli» con le seguenti: «, nonché degli».*

## 2.21

Vono, Grimani, Magorno

*Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:*

1. *Sostituire le parole:* «gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica» *con le seguenti:* «per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC)».

2. *sopprimere le parole:* «per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo,»  
;

3. *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Al fine del presente comma, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 36, comma 8, del Codice Appalti possono utilizzare i rispettivi regolamenti interni.»

## 2.22

Giroto

*Al comma 4, dopo le parole:* «transizione energetica» *inserire le seguenti:* «contenuti nel Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC)».

## 2.23

Vono, Grimani, Magorno

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, sostituire la parola:* «operano» *con le seguenti:* «possono operare»;

b) *al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici possono individuare, secondo i propri ordinamenti e conformemente alla previsione dell'articolo 31, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, uno o più responsabili del procedimento, nel caso in cui un numero di responsabili del procedimento superiore a uno sia funzionale in relazione alla complessità delle procedure di affidamento di cui al presente articolo».

## 2.24

D'Arienzo, Mirabelli

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine non solo di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché per recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.».

## 2.25

D'Arienzo

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 15, del decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa mediante il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto del contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoscritto, prioritariamente in materia di interventi nei terminali e scali merci, nei nodi

urbani, nelle stazioni e nei collegamenti con i porti. Il contratto di programma, una volta stipulato, è trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'organismo di regolazione ai fini dello svolgimento delle attività di competenza."»;

b) *al comma 6, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «un mese».*

## 2.26

Vono, Grimani

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, alle amministrazioni aggiudicatrici è consentito:

a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con termine di ricezione dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la procedura ristretta con termine di 10 giorni sia per la ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;

b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche per i settori ordinari, la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di una semplice autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;

d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi, anche in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

## 2.27

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Rizzotti, Moles, Siclari

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, alle amministrazioni aggiudicatrici è consentito:

a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con termine di ricezione dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la procedura ristretta con termine di 10 giorni sia per la ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;

b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche per i settori ordinari, la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di una semplice autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'articolo 83 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;

d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi, anche in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

## 2.28

Berutti, Quagliariello, Romani

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, alle amministrazioni aggiudicatrici è consentito:

a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con termine di ricezione dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la procedura ristretta con termine di 10 giorni sia per la ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;

b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche per i settori ordinari, la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di una semplice autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti generali (di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016) e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali (di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016) e previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;

d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi, anche in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto *stand still*)».

## **2.29**

[Berutti](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, alle amministrazioni aggiudicatrici è consentito:

a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con termine di ricezione dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la procedura ristretta con termine di 10 giorni sia per la ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;

b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche per i settori ordinari, la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di una semplice autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti generali (di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016) e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali (di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016) e previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;

d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi, anche in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto *stand still*)».

## **2.30**

[Fazzolari, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, alle amministrazioni aggiudicatrici è consentito:

a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con termine di ricezione dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la procedura ristretta con termine di 10 giorni sia per la ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;

b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche per i settori ordinari, la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del

decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di una semplice autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti generali (di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016) e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali (di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016) e previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;

d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi, anche in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto *stand still*)».

### **2.31**

[Grimani, Vono](#)

*Al comma 5, aggiungere le parole: «, avvalendosi per tali attività del supporto di soggetti di idonea qualificazione e competenza ai sensi dell'articolo 31, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».*

### **2.32**

[de Bertoldi, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, ai fini della pubblicità dei documenti di gara, entro il 30 novembre 2020, la piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di *e-procurement*, previsti dall'articolo 73 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, s'intende operativa nell'ambito delle funzioni previste dalla vigente normativa. A partire dal 1° dicembre 2020 è abrogato l'articolo 216 comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

### **2.33**

[Grimani, Vono](#)

*Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «aggiornati», aggiungere la parola: «esclusivamente».*

### **2.34**

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari](#)

*Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «aggiornati», inserire la seguente: «esclusivamente»*

### **2.35**

[Cangini](#)

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, un estratto della determina a contrarre o dell'atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è pubblicato prima dell'aggiudicazione secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. L'avviso sui risultati della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a*

carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016».

### 2.36

[Iannone, Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «Nei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, un estratto della determina a contrarre o dell'atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è pubblicato prima dell'aggiudicazione secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. L'avviso sui risultati della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016».

### 2.37

[Rampi, Rossomando](#)

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «L'avviso sui risultati della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016».

### 2.38

[Iannone, Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «L'avviso sui risultati della procedura di cui al presente articolo è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016».

### 2.0.1

[Grimani, Vono](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2-**bis**.

*(Raggruppamenti temporanei di imprese)*

Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di "raggruppamenti temporanei" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

### 2.0.2

[D'Arienzo, Mirabelli, Pittella](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-*bis*.**

*(Modelli unici di documentazione di gara)*

1. All'articolo 71 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I bandi-tipo predisposti dall'ANAC contengono altresì modelli standard relativi alla documentazione che l'operatore economico è tenuto a presentare. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe ai modelli standard."».

**2.0.3**

Pagano, Papatheu

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 2-*bis*.**

*(Criteri previsti per l'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)*

1. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 10-*bis*, è aggiunto il seguente:

"10-*ter*. Ai fini dell'aggiudicazione di appalti di soli lavori ad alta densità di manodopera come definiti all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 15 per cento, nonché ulteriore punteggio entro il limite del 15 per cento alla componente tempo realizzativo dell'opera, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)".»

**2.0.4**

Lonardo

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 2-*bis*.**

*(Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 152 sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Ove l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, che possono essere accorpati nella progettazione esecutiva, questi, sono prioritariamente affidati, previo reperimento delle necessarie risorse economiche, con procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, che dovrà riportare tali condizioni, indicando altresì il corrispettivo delle prestazioni in affidamento e l'eventuale ribasso da applicare, ritenendosi in questo modo esperita la negoziazione e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti";

2) All'articolo 154 sostituire il comma 4 con il seguente: "4. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante adotta può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto l'acquisizione del progetto di fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere previo reperimento delle necessarie risorse economiche, è affidato l'incarico della



progettazione definitiva ed esecutiva. Il bando dovrà riportare tali condizioni, indicando a condizione che della possibilità e il relativo corrispettivo delle prestazioni da affidare al vincitore, previa procedura negoziata, a valle del concorso. siano previsti nel bando".

## 2.0.5

[Vono, Grimani, Magorno](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-**bis**.

*(Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)*

1. Allo scopo di favorire una più efficace attuazione delle sinergie volute dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle Società del Gruppo Ferrovie:

a) fino al 31 dicembre 2021 le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre Società del Gruppo;

b) fino al 31 dicembre 2021 è consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di Accordi-quadro, stipulati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali».

## 2.0.6

[Damiani, Pichetto Fratin, Fantetti, Saccone, Ferro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-**bis**.

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati.»

## 2.0.7

[Rizzotti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-**bis**.

*(Linee guida per la stesura di capitolati di gara per i servizi integrati di gestione e manutenzione di dispositivi medici)*

1. Al fine di garantire alti livelli di qualità e sicurezza nel mercato dei servizi per la manutenzione dei dispositivi medici, in linea con quanto indicato nel nuovo Patto per la Salute, il Ministero della Salute, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, procede alla definizione ed approvazione di un Decreto Ministeriale recante Linee guida per la stesura di capitolati di gara per i servizi integrati di gestione e manutenzione di dispositivi medici, teso ad uniformare il sistema di affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dei dispositivi medici tra le diverse regioni.

2. Le linee guida di cui al comma precedente, identificano le informazioni e i requisiti

essenziali per la stesura dei capitolati di gara in questo settore e sono tese a valorizzare elementi quali una adeguata formazione del personale addetto alla manutenzione, la capacità dell'operatore di fornire servizi in teleassistenza, la possibilità di utilizzo di forme di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva, la presenza di investimenti in ricerca e sviluppo. Le stesse linee guida prevedono la definizione di indicatori di qualità e performance.

3. Nella predisposizione dei capitolati di gara, le linee guida prevedono la definizione di lotti omogenei sulla base della tecnologia utilizzata, e delle specificità derivanti dall'area di utilizzo».

## 2.0.8

Fazzolari, Ruspandini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-**bis**.

*(Finanziamento virtuale per adempimenti fiscali delle imprese del settore turismo)*

1. Alle imprese del settore turismo, aventi sede in Italia, è riconosciuto a richiesta un finanziamento virtuale pari al 15 per cento del fatturato registrato nell'anno 2019, nel limite complessivo di spesa 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'importo di cui al primo periodo è utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti di imposte, tasse e contributi da corrispondersi nell'anno 2020, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il finanziamento virtuale di cui al comma 1 è riportato nel cassetto fiscale di ciascun soggetto avente diritto e il suo importo è decurtato ad ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 1.

3. Sulla base dell'importo residuo al 1 gennaio 2021 nel cassetto fiscale, si calcola il finanziamento di cui ha usufruito ciascun avente diritto, detraendo dall'importo del finanziamento virtuale iniziale l'importo residuo. L'importo risultante dalla sottrazione di cui al primo periodo, decurtato di un ulteriore venti per cento, che non concorre a formare base imponibile delle imposte sul reddito né dell'Irap, è restituito allo stato con pagamenti rateali senza interessi.

4. Il ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare, di concerto con il ministro dello sviluppo economico e con il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità attuative del presente articolo individuando le categorie di imprese che possono accedere ai finanziamenti e prevedendo che le restituzioni di cui al comma 3 siano effettuate con un numero minimo di rate non inferiore a cinque.

5. All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 500 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

## 3.1

Mirabelli, Assuntela Messina

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «fino al 31 luglio 2021» *aggiungere le seguenti:* «e salvo i casi in cui vi siano evidenti motivi per ritenere che sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa o ricorrono motivate ragioni di pubblica sicurezza o di ordine pubblico,»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* « decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» *aggiungere le seguenti:* «e che non vi siano state sostituzioni nella sede legale, negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché variazioni nella titolarità effettiva delle imprese individuali ovvero societarie nel periodo successivo al 1° febbraio 2020.»;

c) *al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* « In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 e a valere sulle quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia nell'ambito delle riassegnazioni di cui all'articolo 220 del

decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad impiegare i fondi necessari per assicurare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'interconnessione tra il SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale) e il SIC (Sistema Informativo del Casellario), l'implementazione e la funzionalizzazione del casellario nazionale dei carichi pendenti.»;

d) *al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «L'informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto, corredata dalla documentazione di cui al precedente periodo, è trasmessa entro le successive quarantotto ore alla Procura della Repubblica competente per le valutazioni in ordine alla richiesta di applicazione delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;

e) *al comma 6, dopo le parole:* «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» *aggiungere le seguenti:* «ivi compreso l'articolo 100, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1 dai commi da 52 a 55 della legge 6 novembre 2012, n. 190.».

### 3.2

[Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) al comma 4-bis gli ultimi due periodi sono soppressi.»

*Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 3, aggiungere infine le seguenti parole:* «nonché di accesso all'archivio dei rapporti finanziari.»

### 3.3

[Grasso, Ruotolo, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes](#)

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole:* «entro trenta giorni» *con le seguenti:* «entro sessanta giorni».

### 3.4

[Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Florida](#)

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Chiunque in fase di accertamento e di rilascio dell'informativa liberatoria provvisoria di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

### 3.5

[Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis) Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2021.»

### 3.6

[Ruotolo, Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, in relazione alla necessità di acquisire la

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario per la partecipazione alle procedure di gara, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'implementazione delle funzionalità della Banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE), istituita ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, assicurandone la piena operatività».

### 3.7

[Moronese](#), [Pavanelli](#), [La Mura](#), [Puglia](#), [Florida](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «, nei limiti delle utilità conseguite» inserire le seguenti: «, previo accertamento dell'amministrazione o dell'autorità procedente,».*

### 3.8

[Moronese](#), [Pavanelli](#), [La Mura](#), [Puglia](#), [Florida](#)

*Al comma 5, dopo le parole: «in vigore del presente decreto,» inserire le seguenti: «vengono individuate e specificate le ulteriori banche dati disponibili di cui al comma 3 e».*

### 3.9

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente";

b) dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:

"Art. 83-*bis*.

(*Protocolli di legalità*)

1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto";

c) all'articolo 91, il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. L'informazione antimafia è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni

agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente"».

### 3.10

[Fedeli, Rossomando](#)

*Al comma 7, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, dopo le parole: «il Ministero dell'Interno» sostituire le seguenti: «può sottoscrivere» con la parola: «sottoscrive» e dopo le seguenti: «categorie produttive, economiche o imprenditoriali» inserire le parole: «e le Organizzazioni Sindacali».*

### 3.11

[Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo](#)

*Al comma 7, dopo le parole: «Il Ministero dell'Interno» sostituire le seguenti: «può sottoscrivere» con le parole: «sottoscrive» e al secondo periodo dopo le parole: «imprese di rilevanza strategica nazionale per l'economia nazionale nonché associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali» inserire le seguenti: «e le Organizzazioni Sindacali».*

### 3.12

[Vono, Grimani](#)

*Al comma 7, capoverso «Art. 83-bis (Protocolli di legalità)», sopprimere il comma 3.*

### 3.13

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari](#)

*Al comma 7, capoverso «Art. 83-bis (Protocolli di legalità)», sopprimere il comma 3.*

### 3.14

[Romeo, Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*«7-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro".*

*7-ter. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 all'articolo 86, comma 2-bis, sopprimere le seguenti parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica".*

*7-quater. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro"».*

### 3.15

[Gasparri](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:*

*«7-bis. Alle Forze di Polizia è erogata la metà dell'importo delle sanzioni pecuniarie relative alle violazioni del divieto di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al T.U. 309/90. Gli importi confluiscono nel Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 per essere riassegnati ai bilanci delle Forze di Polizia di cui all'articolo 16,*

comma 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ai fini del controllo del territorio.

7-ter. Chiunque violi i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al Questore, ai sensi del T.U.L.P.S., è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a Euro 300.

7-quater. Dopo l'articolo 337 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 337-bis.

*(Violenza contro il personale appartenente alle Forze dell'Ordine durante le manifestazioni)*

Chiunque esercita violenza o minaccia nei confronti di appartenenti alle Forze di polizia o di chi, legalmente richiesto, presta loro assistenza, durante manifestazioni di piazza ovvero sportive, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, devastare, saccheggiare o perseverare nel reato, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo".

7-quinquies. L'articolo 73, comma 1, del regio decreto n. 635 del 1940 è sostituito dal seguente:

"1. Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'articolo 42 della legge".

7-sexies. L'articolo 73, comma 2, del regio decreto n. 635 del 1940 è soppresso.

7-septies. L'articolo 73, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940 è soppresso».

### 3.16

[Fazzolari](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«1-bis. Alle Forze di Polizia è erogata la metà dell'importo delle sanzioni pecuniarie relative alle violazioni del divieto di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al T.U. 309/90. Gli importi confluiscono nel Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 per essere riassegnati ai bilanci delle Forze di Polizia di cui all'articolo 16, comma 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ai fini del controllo del territorio.

7-ter. Dopo l'articolo 337 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 337-ter.

*(Violenza contro il personale appartenente alle Forze dell'Ordine durante le manifestazioni)*

1. Chiunque esercita violenza o minaccia nei confronti di appartenenti alle Forze di polizia o di chi, legalmente richiesto, presta loro assistenza, durante manifestazioni di piazza ovvero sportive, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, devastare, saccheggiare o perseverare nel reato, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

3. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale gravissima le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate della metà.

4. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo"».

### 3.0.1

## Caligiuri

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-**bis**.

1. Fermi restando i presupposti economici previsti dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le imprese soggette ad amministrazione giudiziaria, sia in sequestro che in confisca, autorizzate dal Tribunale alla prosecuzione dell'attività tipica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 al fine di agevolare il recupero al mercato legale, potranno accedere - in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera g-ter, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 - agli strumenti finanziari indipendentemente dalla classificazione delle stesse tra le "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", come definite ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia"».

### 4.1

Conzatti, Grimani, Vono

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Nelle more della definitiva attuazione del sistema di certificazione e acquisizione documentale di cui all'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica dei requisiti di partecipazione è effettuata sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dei requisiti di carattere speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale fino al 10 per cento del valore del contratto, salvo il risarcimento del maggiore danno. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In assenza di ragioni ostative da indicare con apposito provvedimento motivato, e salva l'adozione di provvedimenti giudiziari impeditivi, il contratto si intende perfezionato, previa verifica del possesso dei requisiti secondo le modalità innanzi stabilite, decorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione"».

### 4.2

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*
- b) *sopprimere i commi 2 e 3;*
- c) *al comma 4 sopprimere la lettera a).*

**4.3**

Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

**4.4**

Ruspanini, Totaro

*Sopprimere il comma 2.*

**4.5**

Ruspanini, Totaro

*Sopprimere il comma 3.*

**4.6**

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Il Presidente del Consiglio di Stato adotta apposite linee guida organizzative per favorire l'efficiente trattazione in sede cautelare dei ricorsi in relazione alle procedure di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto».

**4.7**

Ruspanini, Totaro

*Sopprimere il comma 4.*

**4.8**

De Falco, Fattori, Nugnes

*Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) il giudizio è sempre definito in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60 in caso di richiesta di decisione del ricorrente principale limitata all'esame di un'unica questione, da valutarsi come omogenea dal collegio ove sia proposto ricorso incidentale e salva comunque la richiesta congiunta».

**4.9**

Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Per i ricorsi, ivi compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 199, proposti in relazione ad atti e provvedimenti adottati fino alla data del 31 luglio 2021 il contributo unificato di cui all'articolo 13 comma 6-bis del d.P.R. 30 maggio 2002 N. 115 è ridotto del 50 per cento.

4-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, il comma 6-bis.1, ultimo periodo, dell'articolo 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente: "A fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale e quello incidentale"».



#### 4.10

[Marino, Grimani, Vono](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "Codice del processo amministrativo", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, sede di Torino, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità di regolazione dei trasporti";

b) all'articolo 133, comma 1, lettera l), dopo le parole: "dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas,", sono aggiunte le seguenti: "dall'Autorità di regolazione dei trasporti";

c) all'articolo 135, comma 1, lettera c), dopo le parole: "comma 2" sono aggiunte le seguenti: "e comma 2-bis"».

#### 4.11

[Conzatti, Grimani, Vono](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 133, comma 1, lettera e), numero 1) del codice del processo amministrativo le parole: "ed alle sanzioni alternative" sono sostituite dalle seguenti: ", alle sanzioni alternative, e alla fase di esecuzione del contratto"».

#### 4.0.1

[Zaffini, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-**bis**.

(Appalto integrato)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 59 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto ai commi 1-bis e 1-ter, è consentito l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione.";

b) all'articolo 216 è soppresso il comma 4-bis».

#### 4.0.2

[Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-**bis**.

1. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "pari al 10 per cento" sono sostituite dalle parole: "pari al doppio del rateo base di pagamento, aumentato dell'eventuale acconto, e comunque non inferiore al 20 per cento";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per importi contrattuali fino a 20.000 euro la stazione appaltante può scegliere di non richiedere la garanzia definitiva."».

### 4.0.3

[Briziarelli](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-**bis**.

*(Ulteriori misure in materia di contratti pubblici)*

1. Nel caso in cui l'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'esecuzione del contratto ne determinino oneri superiori al 20 per cento del suo valore iniziale, la stazione appaltante può revocare l'aggiudicazione della gara avvenuta in data precedente al 31 gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Al determinarsi delle medesime condizioni di cui al comma precedente, la stazione appaltante può altresì risolvere i contratti in corso alla data del 31 gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile, n. 50, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. È fatta salva la possibilità per le parti contrattuali di rinegoziare i contratti pubblici in corso di esecuzione».

### 4.0.4

[Lannutti](#), [Stefano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-**bis**.

*(Disposizioni temporanee in materia di trattenimento e richiamo in servizio di medici e magistrati)*

Al fine di sostenere con adeguate risorse umane l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, e di contenere il numero di vacanze di organico, con dichiarazione dell'interessato da presentare entro il 30 ottobre 2020, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data del 30 giugno 2020, nonché dei medici e chirurghi universitari od ospedalieri che, alla stessa data, esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale».

### 5.1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«d-bis) nei casi in cui si registri l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica;

d-ter) ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori»;

2) al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché»;

3) al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «o locale».

### 5.2

[Grimani](#), [Vono](#)

*Dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 la procedura di affidamento non può essere sospesa per motivi attinenti a illeciti amministrativi dipendenti da reato qualora, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si dimostri l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».

### 5.3

[Vono, Grimani, Garavini](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 4:*

1) *dopo le parole: «soggetto designato,» sono aggiunte: «né, in caso di operatore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare»;*

2) *le parole: «dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto,» sono sostituite con le seguenti: «dichiara, dopo aver redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, la risoluzione del contratto,»;*

3) *le parole da: «e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità» fino a: «se privi di occupazione», sono sostituite dalle seguenti: «e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità, nell'ordine:*

a) *interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;*

b) *indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;*

c) *propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione;*

d) *procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera.»;*

b) *il comma 6 è soppresso.*

### 5.4

[Ruspanini, Totaro](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 4:*

1) *dopo le parole: «soggetto designato,» sono aggiunte: «né, in caso di operatore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare»;*

2) *le parole: «dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto,» sono sostituite con le seguenti: «dichiara, dopo aver redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, la risoluzione del contratto,»;*

3) *le parole da:* «e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità» *fino a:* «se privi di occupazione», *sono sostituite dalle seguenti:* «e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità, nell'ordine:

a) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, ai fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;

b) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;

c) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie ai completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione;

d) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera.»;

b) *il comma 6 è soppresso.*

## 5.5

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole:* «È comunque fatta salva la facoltà di sospendere le attività in caso di ritardi nei pagamenti superiori a 60 giorni.».

## 5.6 (già 6.3)

[Lonardo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Al comma 2 sopprimere le seguenti parole:* «su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 5, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, comma 3»;

2) *al comma 4 sopprimere le seguenti parole:* «previo parere del collegio consultivo tecnico».

*Consequentemente, all'articolo 6 sopprimere il comma 1*

## 6.1

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 6.2

[Malan](#)

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 6.*

## 6.4

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Siclari](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ferme restando le competenze del RUP e degli altri organi previsti dalla normativa vigente e per i soli contratti stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.».

## 6.5

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole «è obbligatoria» inserire le seguenti: «ove le parti congiuntamente ne facciano richiesta»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse» con le seguenti: «qualora le parti congiuntamente ne facciano richiesta».*

## 6.6

[Mirabelli](#), [Ferrazzi](#)

*Al comma 2, sopprimere dalle parole: «anche in relazione» fino alle parole: «almeno cinque anni nel settore di riferimento».*

## 6.7

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Siclari](#)

*Al comma 2, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento.»*

## 6.8

[Rauti](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, le parole: «alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero» sono soppresse.*

## 6.9

[Pergreffi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Campari](#)

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «per almeno cinque anni» con le seguenti parole: «per almeno dieci anni».*

## 6.10

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Siclari](#)

*Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:*

«Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il contratto è eseguito.»

## 6.11

[Pittella](#), [Manca](#), [D'Arienzo](#), [Mirabelli](#)

*Al comma 2, sostituire le parole «dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale a opere di rispettivo interesse» con le seguenti: «dall'ANAC, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi».*

## 6.12

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Siclari](#)

*Al comma 3 sopprimere il seguente periodo: «L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.».*

## 6.13

[Vono](#), [Grimani](#), [Magorno](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «nonché per quelle comprese nella previsione dell'articolo 2 comma 4,».*

## 6.0.1

[Conzatti](#), [Grimani](#), [Vono](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-**bis**.

*(Procedure telematiche per le analisi dei prezzi).*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2020 è avviata la sperimentazione, della durata di sei mesi, delle procedure telematiche per le analisi dei prezzi nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica da aggiudicarsi attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso la messa a disposizione da parte delle amministrazioni pilota individuate ai sensi del decreto di cui al comma 2, di apposito software per la produzione delle analisi dei prezzi.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero per la Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con adotta un decreto con il quale individua le amministrazioni pilota, le modalità di selezione del software e le modalità della sperimentazione. Decorsi i sei mesi di cui al comma 1, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero per la Pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione della sperimentazione adottano un decreto che disciplini l'utilizzo della procedura telematica attraverso la messa a disposizione da parte delle amministrazioni di apposito software per la produzione delle analisi dei prezzi quale metodo ordinario per la selezione delle offerte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

## 7.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sopprimere le parole*: «di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;

b) *al comma 2, sostituire le parole*: «30 milioni di euro» *con le seguenti*: «100 milioni di euro».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

## 7.2

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sopprimere le parole* «di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50»;

b) *al comma 2 sostituire le parole* «30 milioni» *con le parole* «100 milioni».

## 7.3

[Astorre](#)

*Dopo il comma, 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Il fondo di cui al comma precedente può essere utilizzato ai fini del completamento, della valorizzazione e dell'utilizzazione del complesso sportivo polifunzionale denominato "Città dello Sport". A tali fini, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la proprietà delle opere e del relativo terreno su cui insistono sono, attraverso una convenzione, trasferite dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" alla Società per azioni "Sport e Salute" a fronte del pagamento di un corrispettivo, da destinare alla risoluzione delle controversie insorte nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Entro tre mesi dal trasferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è fissato lo stanziamento a favore della Società per azione "Sport e Salute" a valere sul fondo di cui al comma 1 per la riconversione del progetto e la sua realizzazione».

## 7.4

[Nastri](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, sostituire le parole*: «30 milioni di euro», *con le seguenti*: «50 milioni di euro».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

## 7.5

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, sono assicurate alle

regioni a statuto ordinario almeno 50 milioni di euro per l'anno 2021 per la progettazione delle opere predette ripartiti secondo la percentuale di cui alla Tabella 1, comma 134, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

## 7.6

[Biti](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. A decorrere dal triennio 2021-2023, nell'ambito delle risorse individuate dalla legge di bilancio, il Fondo per la progettazione degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è destinato al finanziamento anche integrale della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. I Comuni con un numero di abitanti pari o inferiore a 40.000 possono richiedere il finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi anche per opere destinate alla edificazione di strutture e immobili pubblici, ovvero alla realizzazione di percorsi pedonali o pedociclabili e opere di realizzazione di nuove infrastrutture stradali».

## 7.7

[D'Alfonso](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7-ter. Ai fini di cui al comma 1, per la scelta del contraente, le amministrazioni procedenti provvedono a definire i singoli adempimenti di propria competenza, attraverso il responsabile unico del procedimento, disponendo, per ogni fase procedurale prevista dalla legge, di un termine massimo di sessanta giorni, elevabile a novanta giorni, per una sola volta, in caso di particolare complessità, con salvezza dei termini più brevi laddove espressamente previsti. Decorso i termini stabiliti, in caso di inerzia, si configura un'ipotesi di responsabilità da ritardo in capo al responsabile unico del procedimento per il risarcimento di eventuali danni cagionati, fatte salve le ulteriori ipotesi di responsabilità civile, penale ed amministrativa.

7-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 7-bis e 7-ter, pari a 1 milione per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 7.8

[Rauti, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 3 comma 1 lettera vvvv) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito un fondo di rotazione, che sarà gestito da una cabina di regia da costituire presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto di cui al comma successivo.

7-ter. Il Fondo di rotazione, a cui potranno attingere le stazioni appaltanti per la progettazione di interventi ritenuti strategici dalla cabina di regia di cui al comma precedente, sarà regolamentato da un Decreto attuativo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanerà entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto legge.

7-quater. Per il funzionamento del fondo è stanziata, per il 2020, la somma di 50 milioni di



euro.

*7-quinquies.* A regime, il fondo verrà alimentato dalla restituzione, entro il termine massimo di 10 anni, delle somme anticipate alle stazioni appaltanti, a valere sul finanziamento delle opere e dal recupero del ribasso d'asta.».

## 7.9

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Dopo il comma 7 aggiungere in fine il seguente:*

«7-bis. All'articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Qualora le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante non siano sufficienti a corrispondere le anticipazioni di cui ai commi precedenti, la singola stazione appaltante provvede ad integrarle ricorrendo al mercato dei capitali, anche tramite collocamento di proprie obbligazioni. In ogni caso è riconosciuta la garanzia dello Stato a beneficio dei creditori della stazione appaltante."».

## 7.10

[Grassi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1079 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: "cofinanziamento" è sostituita con la seguente: "finanziamento";

2) le parole: "e dei progetti definitivi degli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: ", dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali";

b) al comma 1080 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: "cofinanziamento" è sostituita con la seguente: "finanziamento";

2) il secondo periodo è soppresso;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 5.4.10 dell'Allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva.";

c) il comma 1083 è abrogato».

## 8.1

[Vono](#), [Grimani](#), [Magorno](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura».

## 8.2

[Vono](#), [Grimani](#)

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «del medesimo decreto legislativo;» è aggiunto il*

*seguinte periodo*: «a tal fine la stazione appaltante procede secondo quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 così come modificato dall'articolo 207 del decreto legislativo n. 34 del 19 maggio 2020».

### 8.3

[Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 34, comma 3, le parole: "di qualunque importo" sono sostituite dalle seguenti: "di importo superiore a 1.000.000 euro"».

### 8.4

[Gallone](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 34, comma 3, le parole: "di qualunque importo" sono sostituite dalle seguenti: "di importo superiore a 1.000.000 di euro"».

### 8.5

[Lonardo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole*: «le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 28 aprile 2016, n. 50, già adottati, a condizione che»;

2) *Al comma 5 sopprimere le lettera a), b) e c).*

### 8.6

[Iannone, Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 1, lettera d) sostituire le parole da*: «a condizione» *a*: «un aggiornamento» *con le seguenti*: «a condizione che si provveda ad un loro aggiornamento».

### 8.7

[Iannone, Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 3, sopprimere le parole*: «nei limiti delle risorse disponibili».

### 8.8

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi*: «A decorrere dal 1° gennaio 2021 le stazioni appaltanti sono tenute al rispetto dell'obbligo di cui al periodo precedente, per un importo annuo non inferiore al 20 per cento del valore complessivo dell'accordo e assicurando una attivazione complessiva non inferiore al 75 per cento. In ogni caso la cauzione definitiva è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'importo complessivo dell'accordo quadro».

### 8.9

[Sbrollini, Grimani, Vono](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di semplificare l'attivazione e il mantenimento del servizio di ristorazione collettiva scolastica, ospedaliera e socio-assistenziale di cui all'articolo 144, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in considerazione delle misure di sicurezza disposte nell'ambito dell'emergenza epidemiologica, qualora nei mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 l'adesione al servizio registri una contrazione superiore al 33 per cento dei pasti previsti dal contratto in corso per due mesi consecutivi, le amministrazioni appaltanti procedono alla modifica dei suddetti contratti di appalto ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 al fine di ristabilire le condizioni di equilibrio economico dei singoli appaltatori nonché per rinegoziare il prezzo a favore dell'appaltatore laddove quest'ultimo abbia subito maggiori costi dovute alle modifiche e alle varianti ai contratti d'appalto rese necessarie per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19».

### **8.10**

[D'Arienzo, Mirabelli](#)

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In caso di contratti di forniture e di servizi il responsabile del procedimento provvede, secondo le medesime modalità, in relazione allo stato di avanzamento delle prestazioni eseguite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge e, successivamente in relazione alle scadenze previste nel contratto»;»;

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Tra i detti oneri aggiuntivi rientrano anche i costi che fanno capo alle prestazioni rese dai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione. La presente disposizione si applica con le medesime modalità anche ai servizi e alle forniture».

### **8.11**

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari](#)

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «In caso di contratti di forniture e di servizi il responsabile del procedimento provvede, secondo le medesime modalità, in relazione allo stato di avanzamento delle prestazioni eseguite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge e, successivamente in relazione alle scadenze previste nel contratto»;»;

b) *alla lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Tra i detti oneri aggiuntivi rientrano anche i costi che fanno capo alle prestazioni rese dai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione. La presente disposizione si applica con le medesime modalità anche ai servizi e alle forniture».

### **8.12**

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari](#)

*Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In caso di contratti di forniture e servizi il responsabile del procedimento provvede, secondo le medesime modalità, in relazione allo stato di avanzamento delle prestazioni eseguite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge e, successivamente, in relazione alle scadenze previste nel contratto»;» e *alla lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo:* «Tra i detti oneri aggiuntivi rientrano anche i costi che fanno capo alle prestazioni rese dai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione».

**8.13**

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari](#)

*Al comma 4, lettera a), alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti».*

**8.14**

[Ruspancini, Totaro](#)

*Al comma 4, lettera a), alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti».*

**8.15**

[Vono, Grimani](#)

*Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «maggiori costi» inserire le seguenti: «nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,» e sostituire le parole: «di detti oneri» con le seguenti: «dei costi».*

**8.16**

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari](#)

*Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «maggiori costi» inserire le seguenti: «nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,», inoltre, dopo le parole: «il rimborso», sostituire le parole: «di detti oneri» con le seguenti: «dei costi».*

**8.17**

[Ruspancini, Totaro](#)

*Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «maggiori costi» inserire le seguenti: «nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,», inoltre, dopo le parole: «il rimborso», sostituire le parole: «di detti oneri» con le seguenti: «dei costi».*

**8.18**

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari](#)

*Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente :*

*«b-bis. Per le opere per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori derivanti dai protocolli anti contagio».*

**8.19**

[Mallegni, Papatheu](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

*«4-bis. Ai fini della tutela economico/finanziaria delle imprese appaltatrici, dei fornitori, dei*

subappaltatori, nella fase di riavvio dei lavori pubblici, la cui sospensione a causa del COVID-19 ha generato forti perdite nel tessuto economico, e in considerazione delle difficoltà incontrate dalle imprese nelle operazioni di richieste di accesso al credito, sebbene garantito dallo Stato, le stazioni appaltanti provvedono al pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori, maturati alla data del 4 maggio 2020, nonché dei successivi SAL maturandi fino alla data del 31 dicembre 2021, indipendentemente dal fatto che si sia raggiunto l'importo previsto da contratto.

4-ter. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 4-bis, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 113-bis, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino alla data del 31 dicembre 2021 i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di dieci giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e prescindendo dal diverso termine espressamente concordato nel contratto. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, e comunque senza previsione di un termine massimo entro il quale devono essere adottati».

## 8.20

[Collina](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di remunerare le perdite subite dagli operatori economici e allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 abbia causato la sospensione dell'esecuzione dei suddetti contratti, o ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per gli operatori economici in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali, anche in relazione alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio».

## 8.21

[Nencini, Vono, Grimani](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di remunerare le perdite subite dagli operatori economici e allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13, laddove l'emergenza sanitaria da COVID-19 abbia causato la sospensione dell'esecuzione dei suddetti contratti, o ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per gli operatori economici in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali, anche in relazione alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio.».

## 8.22

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di remunerare le perdite subite dagli operatori economici e allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore del

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 abbia causato la sospensione dell'esecuzione dei suddetti contratti, o ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per gli operatori economici in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali, anche in relazione alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio.»

### 8.23

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 abbia causato la sospensione dell'esecuzione di contratti pubblici di servizi o forniture o ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per le imprese, in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di servizi, tali, per dimensioni, intensità e onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli Enti pubblici, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e alla rinegoziazione dei termini contrattuali, al fine di remunerare le perdite subite dalle imprese private e di evitare l'eccessiva onerosità dei contratti in essere in relazione alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio.»

### 8.24

[Mirabelli](#), [D'Arienzo](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Fino al 31 luglio 2021, in deroga all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il contratto non può comunque essere stipulato prima di 10 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione».

### 8.25

[Conzatti](#), [Vono](#), [Grimani](#)

*Dopo il comma 4 inserirei seguenti:*

«4-bis. All'articolo 6, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In deroga al comma precedente, nell'ambito degli appalti pubblici, non è sanzionabile per l'errata applicazione dell'imposta sul valore aggiunto il cedente o prestatore che si è uniformato a una specifica indicazione dell'ente pubblico appaltante contenuta nel contratto d'appalto o in altri documenti riconducibili all'ente pubblico stesso.

1-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 1-bis, valutate in 2,5 milioni di euro nel 2020 e a 5 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

### 8.26

[Mirabelli](#)

*Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) All'articolo 21, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per le opere incompiute di valore superiore a 2 milioni di euro, il completamento, il riutilizzo e la vendita delle opere di cui al periodo precedente sono attuati previo parere della competente sezione della Corte dei conti, che si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, la quale, a pena di inammissibilità, deve essere corredata di dettagliata e documentata relazione tecnica sui mezzi già impiegati e sui costi o ricavi prevedibili, in rapporto ai risultati attesi."».

## 8.27

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

*Al comma 5, lettera a), dopo il punto n. 1) inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane."».

## 8.28

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 5, lettera a), dopo il punto n. 1) inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane."».

## 8.29

[D'Arienzo](#)

*Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) All'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: "gli archeologi" sono aggiunte le seguenti: "professionisti singoli, associati e le società da essi costituite"».

## 8.30

[Collina](#)

*Al comma 5, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

«a-bis) All'articolo 47, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), i requisiti qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto di cui al comma 1 sono verificati in capo al consorzio anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste. Tale disposizione si applica anche alle gare di affidamento dei contratti per l'esecuzione di lavori di cui all'articolo 145, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica secondo quanto stabilito all'articolo 146 comma 4.";

a-ter) All'articolo 48, comma 7, dopo le parole: "per quali consorziati il consorzio concorre;" sono aggiunte le seguenti: "qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;"».

## 8.31

[Vono](#), [Grimani](#)

*Al comma 5, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

«a-bis) All'articolo 47, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto di cui al comma 1 sono verificati in capo al

consorzio anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste. Tale disposizione si applica anche alle gare di affidamento dei contratti per l'esecuzione di lavori di cui all'articolo 145, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica secondo quanto stabilito all'articolo 146 comma 4.";

a-ter) All'articolo 48, comma 7, dopo le parole: "per quali consorziati il consorzio concorre;" sono aggiunte le seguenti: "qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;"».

### 8.32

[Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni](#)

*Al comma 5, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

«a-bis) All'articolo 47, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), i requisiti qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto di cui al comma 1 sono verificati in capo al consorzio anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste. Tale disposizione si applica anche alle gare di affidamento dei contratti per l'esecuzione di lavori di cui all'articolo 145, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica secondo quanto stabilito all'articolo 146 comma 4.";

a-ter) All'articolo 48, comma 7, dopo le parole: "per quali consorziati il consorzio concorre;" sono aggiunte le seguenti: "qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;"».

### 8.33

[Ruspancini](#)

*Al comma 5, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

«a-bis) All'articolo 47, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto di cui al comma 1 sono verificati in capo al consorzio anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste. Tale disposizione si applica anche alle gare di affidamento dei contratti per l'esecuzione di lavori di cui all'articolo 145, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica secondo quanto stabilito all'articolo 146 comma 4.";

a-ter) All'articolo 48, comma 7, dopo le parole: "per quali consorziati il consorzio concorre;" sono aggiunte le seguenti: "qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;"».

### 8.34

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari](#)

*Al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *dopo la lettera a), è aggiunta la seguente :*

«a-bis) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera.";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "responsabilità solidale del mandatario" sono



aggiunte le seguenti: "nei limiti di cui al presente comma"».

2) *dopo la lettera d), è aggiunta la seguente :*

«*d-bis.* all'articolo 216, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-*bis.* Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le modifiche di cui all'articolo 48, comma 5, primo periodo, si applicano anche ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere."».

### **8.35**

[Ruspanini, Totaro](#)

*Al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche*

1) *dopo la lettera a), è aggiunta la seguente lettera:*

«*a-bis)* all'articolo 48, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera.";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "responsabilità solidale del mandatario" sono aggiunte le seguenti: "nei limiti di cui al presente comma».

2) *dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:*

«*d-bis.* all'articolo 216, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-*bis.* Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le modifiche di cui all'articolo 48, comma 5, primo periodo, si applicano anche ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere."».

### **8.36**

[Biti](#)

*Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«*a-bis)* all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "È consentito il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori"».

*Conseguentemente, al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«*a)* al comma 1, la lettera *b)* è soppressa;».

### **8.37**

[Conzatti, Grimani, Vono](#)

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).*

### **8.38**

[Collina](#)

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).*

### **8.39**

[Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi](#)

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).*

#### **8.40**

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari](#)

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).*

#### **8.41**

[Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 5 sopprimere la lettera b).*

#### **8.42**

[Fenu, Fede, Corbetta](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro"; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.»;

2) *al comma 6 sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».*

#### **8.43**

[Manca, Pittella](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 80:

1) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo

superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro";

2) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione."»;

*al comma 6 sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».*

## 8.44

[Marino](#), [Vono](#), [Grimani](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 5, sostituire la lettera b) è con la seguente:*

«b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro"; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione."»;

2) *al comma 6 sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».*

#### **8.45**

*Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece*

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*«b) all'articolo 80, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro";

2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione."»;

b) *al comma 6, sostituire le parole: «del presente decreto», con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».*

#### **8.46**

*Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari*

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro"; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e*

del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione."»;

b) *al comma 6 sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».*

## 8.47

[Vitali, Papatheu, Pagano, Floris](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro"; e il quinto periodo è sostituito dal seguente "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione."»;

2) *al comma 6, sostituire le parole: «del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».*

## 8.48

[Di Girolamo](#)

*Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "La verifica della regolarità contributiva è effettuata nel momento della liquidazione dell'incarico. Nel caso in cui il

documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnali delle inadempienze, il responsabile unico del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente al momento della liquidazione dell'incarico."».

## 8.49

[Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari](#)

*Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale eventuale impegno può essere formalizzato anche attraverso un atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dall'operatore economico ed a cura dello stesso registrato e consegnato all'ente appaltante, nel quale sia prevista la cessione, a favore di ciascuno degli enti creditori, nel caso di lavori di almeno il 10 per cento dei compensi derivanti dalla eventuale assegnazione dell'appalto, fermo restando che il debito sia superiore al 10 per cento dei compensi stessi o nel caso di forniture di servizi di almeno il 20 per cento dei compensi derivanti dall'assegnazione dell'incarico professionale, sempreché il debito sia superiore al 20 per cento dei compensi stessi"».

## 8.50

[Papatheu, Pagano](#)

*Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente

accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale eventuale impegno può essere formalizzato anche attraverso un atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dall'operatore economico ed a cura dello stesso registrato e consegnato all'ente appaltante, nel quale sia prevista la cessione, a favore di ciascuno degli enti creditori, nel caso di lavori di almeno il 20 per cento dei compensi derivanti dalla eventuale assegnazione dell'appalto, qualora il debito sia superiore al 20 per cento dei compensi stessi o nel caso di forniture di servizi di almeno il 40 per cento dei compensi derivanti dall'assegnazione dell'incarico professionale, qualora il debito sia superiore al 40 per cento dei compensi stessi"».

### **8.51**

[Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari](#)

*Al comma 5, lettera b), sostituire i primi due periodi con i seguenti: «b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Nel caso in cui un operatore economico non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, l'intero importo del debito maturato nei confronti dello Stato, fino a un massimo dell'80 per cento dell'importo contrattuale, sarà direttamente trattenuto dalla stazione appaltante a valere sui corrispettivi maturati"».*

### **8.52**

[Santillo, Florida](#)

*Al comma 5, lettera b), sostituire le parole da: «costituisca una grave violazione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sia di importo superiore al 2 per cento del valore dell'importo dell'appalto».*

### **8.53**

[D'Arienzo, Mirabelli](#)

*Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'esclusione non si applica anche quando l'operatore sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo dovuto dopo il termine di presentazione delle domande, a condizione che ottemperi agli obblighi fiscali o previdenziali entro 30 giorni dalla comunicazione».*

### **8.54**

[Laus](#)

*Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'esclusione dalla procedura di appalto non si applica quando l'operatore risulti non aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali per un ammontare non superiore al 3 per cento del fatturato, a condizione che ottemperi a tale obbligo entro 60 giorni dalla comunicazione».*

### **8.55**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il presente comma non si applica altresì qualora l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi di pagamento del tributo dovuto in base all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e all'articolo 68 del decreto legislativo 546 del 1992, ovvero alla normativa vigente in materia di riscossione frazionata in pendenza di processo».

## 8.56

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 5, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il presente comma non si applica altresì qualora l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi di pagamento del tributo dovuto in base all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e all'articolo 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992, ovvero alla normativa vigente in materia di riscossione frazionata in pendenza di processo».

## 8.57

[Collina](#)

*Al comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 80:

a) al comma 1, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse;

b) al comma 5, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse.

c) al comma 7, dopo le parole: "un operatore economico", sono soppresse le seguenti: ", o un subappaltatore,"».

## 8.58

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Al comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 80:

a) al comma 1, sopprimere le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,";

b) al comma 5, sopprimere le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,";

c) al comma 7, dopo le parole: "un operatore economico", sopprimere le seguenti: ", o un subappaltatore,"».

## 8.59

[Bergesio](#), [Augussori](#), [Pergreffi](#), [Grassi](#), [Campari](#)

*Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 80, comma 5, lettera c), dopo le parole: "tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;" sono aggiunte le seguenti: "in tali casi, la stazione appaltante è tenuta a motivare in ordine alle ragioni per le quali le misure eventualmente adottate dall'operatore ai sensi del comma 7 del presente articolo, non possono essere considerate sufficienti ai fini della valutazione di affidabilità. La presente disposizione trova applicazione anche alle procedure di gara in corso"».



### 8.60

[Pagano](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Siclari](#)

*Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 80, comma 5, lettera c), dopo le parole: "tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;" sono aggiunte le seguenti: "in tali casi, la stazione appaltante è tenuta a motivare in ordine alle ragioni per le quali le misure eventualmente adottate dall'operatore ai sensi del comma 7 del presente articolo, non possono essere considerate sufficienti ai fini della valutazione di affidabilità. La presente disposizione trova applicazione anche alle procedure di gara in corso"».

### 8.61

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) All'articolo 83, comma 2, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: "In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all'Autorità la relativa documentazione. Alla stazione appaltante si applica una sanzione pari al venticinque per cento dell'importo a base d'asta. La sanzione non si applica nel caso in cui tutte le offerte presentate per l'aggiudicazione del medesimo appalto di fornitura abbiano una parte di prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che supera il cinquanta per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. I proventi delle sanzioni sono destinati all'incremento delle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394"».

### 8.62

[Rauti](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 5, dopo la lettera c) è inserita la seguente:*

«*c-bis*) All'articolo 83, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"*10-bis*. I requisiti di cui al comma 1 lettere b) e c) non vengono richiesti negli affidamenti diretti, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a), di servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv)"».

### 8.63

[Laus](#)

*Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«*c-bis*) All'articolo 84, comma 4, lettera c), sono premesse le seguenti parole: "ai fini della qualificazione per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 516.000 euro,"».

### 8.64

[Fedeli](#), [Rossomando](#)

*Al comma 5 dopo la lettera c) inserire le seguenti:*

«*c-bis*) All'articolo 95 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"*3-bis*. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2) lettera a)";

c-ter) all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "le stazioni appaltanti devono applicare le disposizioni di cui all'articolo 50"».

## 8.65

### Ruspanini, Totaro

*Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 105, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "dell'importo del contratto da affidare.", sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto";

2) al comma 2, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante, per la categoria prevalente, indica, nel bando o nell'avviso, la quota di subappalto consentita, al massimo fino alla metà dell'importo della categoria stessa. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente.";

3) al comma 4:

a) è eliminata la lettera a);

b) alla lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80";

c) è eliminata la lettera d);

4) il comma 5 è soppresso; conseguentemente, al decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, all'articolo 1, sono eliminate le seguenti parole: "e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice";

5) il comma 6 è soppresso;

6) al comma 13:

a) al primo periodo, dopo le parole: "al subappaltatore, al cottimista", sono soppresse le seguenti: "al prestatore di servizi ed fornitore di beni o lavori";

b) è soppressa la lettera a);

c) alla lettera e), dopo le parole: "se la natura lo consente", sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante";

7) al comma 14:

a) è soppresso il primo periodo;

b) al secondo periodo, dopo le parole: "della sicurezza", sono soppresse le seguenti: "e della manodopera";

8) al comma 22, dopo le parole: "all'appaltatore", le parole: "scomputando dall'intero valore dell'appalto", sono sostituite con le seguenti: "indicando"».

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:*

«4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare:

1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nei limiti massimi di cui all'articolo 105 comma 2, terzo periodo, per l'intero importo;

2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile;

3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il quaranta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile».

### **8.66**

[Vono, Grimani](#)

*Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 105:

- 1) al comma 4, la lettera a) è soppressa;
- 2) il comma 6 è soppresso».

### **8.67**

[Collina](#)

*Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 105:

- 1) al comma 4, la lettera a) è soppressa;
- 2) il comma 6 è soppresso».

### **8.68**

[Pesco, Santillo, Fede, Lannutti, Anastasi, Di Girolamo, Croatti, Giroto, Lomuti, Crucioli, Fenu, Gallicchio, Abate, Agostinelli, Trentacoste, Piarulli, Drago, Marinello, Mautone, Gaudiano, Campagna, Accoto, Auddino, Corrado, Granato, Botto, Mantovani, Russo, Marilotti, Coltorti, Pacifico, Airola, Lanzi, Presutto, D'Alfonso](#)

*Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "attività di programmazione della spesa per investimenti", sono inserite le seguenti: "di progettazione"».

### **8.69**

[Mirabelli, Ferrari, Rampi, D'Arienzo](#)

*Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) All'articolo 151, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può", sono sostituite dalle seguenti: "lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i beni non in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'attivazione delle forme speciali di partenariato di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 106, comma 2-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».

## **8.70**

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

*Al comma 5, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:*

«c-bis) all'articolo 177, comma 1, primo periodo, le parole: "concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture", sono sostituite dalle seguenti: "concessioni di lavori e di servizi, ad eccezione delle concessioni di servizi di interesse economico generale,"».

## **8.71**

[Fedeli, Rossomando](#)

*Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 177, comma 1:

1) dopo le parole: "contratti di lavoro, servizi e forniture", sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss), tt)";

2) le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite con le seguenti: "le procedure ad evidenza pubblica previste dal presente codice";

3) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Netta quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con i mezzi propri e personale proprio"».

## **8.72**

[Richetti](#)

*Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis). all'articolo 180, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "gestione del servizio ad utenza esterna.", inserire le seguenti: "Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile alla Stazione appaltante a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e monitoraggio dei consumi energetici"».

## **8.73**

[Ferrazzi](#)

*Al comma 5, dopo lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i

ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile alla Stazione appaltante a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e monitoraggio dei consumi energetici».

#### **8.74**

##### [Accoto](#)

*Al comma 5, sopprimere la lettera d).*

#### **8.75**

##### [Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari](#)

*Al comma 5, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

«1-bis) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a trasmettere tutti i dati utili alla presentazione di una proposta entro trenta giorni dalla richiesta; in caso di inadempienza si configura a carico del responsabile del procedimento la responsabilità di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20.»;

*b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-bis) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Le amministrazioni aggiudicatrici devono valutare le proposte pervenute entro sessanta giorni; nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto, in sede di piano delle opere pubbliche, che l'opera debba essere realizzata ricorrendo alla finanza di progetto, ovvero nel caso in cui dal progetto presentato dal privato risulti che dalla realizzazione dello stesso non derivano oneri per la pubblica amministrazione, l'amministrazione aggiudicatrice deve motivare l'eventuale bocciatura del progetto. L'amministrazione aggiudicatrice deve prevedere adeguate modalità di cofinanziamento delle iniziative di cui al presente comma, consentendo ai proponenti di partecipare, unitamente alle stazioni appaltanti, a bandi comunitari"».

#### **8.76**

##### [Stefano](#)

*Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«e) all'articolo 183, dopo il comma 15 è inserito il seguente:*

"15-bis. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici che operano nella sanità proposte relative alla concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità inerenti la sanificazione degli ambienti e degli accessi, l'uso della sterilizzazione per il trattamento del rifiuto speciale ospedaliero, l'acquisizione di macchinari di laboratorio e analisi, la soluzione di tecnologie incentivanti il risparmio energetico e nuove economie circolari, la telemedicina. L'amministrazione aggiudicatrice nei casi di cui al periodo precedente, entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della proposta, ove la valuti positivamente, nomina promotore il soggetto economico che l'ha presentata ed entro i successivi quindici giorni dalla nomina del promotore provvede a bandire la gara nelle modalità di cui al presente decreto. Al promotore di un progetto negli ambiti di cui al primo periodo è riconosciuto il diritto di prelazione di cui al precedente comma 15 che può esercitare nei termini e nelle modalità indicate nel medesimo comma. Quando l'importo dei lavori della proposta sia inferiore a ' 150.000,00 ovvero riguardano migliorie di contratti già esistenti con l'amministrazione aggiudicatrice e la nuova

proposta non superi il 10 per cento del valore del contratto con l'amministrazione medesima, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla nomina diretta del promotore e ad aggiudicargli il progetto, previa verifica della sua fattibilità e delle intervenute modifiche richieste dall'amministrazione aggiudicatrice in sede di valutazione. Al dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice che entro il termine di cui al secondo periodo nomina il promotore e bandisce la gara ed entro il successivo periodo di 30 giorni procede alla stipula del contratto di concessione viene riconosciuto un incentivo economico calcolato secondo le norme previste nella contrattazione collettiva di riferimento. L'esistenza di vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione aggiudicatrice ovvero di vantaggi conseguiti dalla comunità amministrata e derivanti dal contratto di concessione costituiscono causa di esclusione della responsabilità del pubblico dipendente per danno erariale, salvo che nei casi di dolo o colpa grave"».

### **8.77**

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo](#)

*Al comma 5, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:*

«d-bis) all'articolo 192 il comma 2 è soppresso».

### **8.78**

[Corrado](#)

*Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere, infine, la seguente:*

«d-bis) all'articolo 208, comma 3, dopo la parola: "formulata", sono aggiunte le seguenti: ", entro e non oltre 90 giorni,"».

### **8.79**

[Ruspanini, Totaro](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-bis) all'articolo 215, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere di cui ai periodi precedenti."»;

b) *al comma 7 sopprimere la lettera d).*

### **8.80**

[Iannone, Ruspanini, Totaro](#)

*Al comma 5, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:*

«d-bis) fino al 31 dicembre 2022 la spesa di progettazione di investimenti degli enti locali può essere sostenuta anche in deroga alle disposizioni contenute nell'allegato 4/2, punto 5.3.12 del decreto legislativo n. 118 del 2011».

### **8.81**

[Corrado, Ricciardi](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quanto alle opere individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 10 maggio 2018, per le quali è prevista l'obbligatorietà della procedura di dibattito pubblico.»

## **8.82**

[Corrado, Ricciardi](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle Amministrazioni Aggiudicatrici, le Regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, sentite su parere favorevole della maggioranza delle Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 10 maggio 2018, consentendo alle medesime Amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle norme stabilite dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

## **8.83**

[Fedeli, Rossomando](#)

*Al comma 7 sopprimere le lettere a), b), e c).*

## **8.84**

[De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo](#)

*Al comma 7, sopprimere le lettere a), b) e c).*

## **8.85**

[Biti](#)

*Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'alinea del comma 1, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2022"».

## **8.86**

[Iannone, Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con: «31 dicembre 2022».*

## **8.87**

[Ruotolo, Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes](#)

*Al comma 7, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 1, la lettera a) è soppressa».

## 8.88

[Mirabelli, Ferrari, D'Arienzo, Rampi](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115:

1) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Le attività di valorizzazione sono esercitate dalle predette strutture organizzative con proprie dotazioni ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia.";

2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 114" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione";

b) all'articolo 117, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. In caso di gestione diretta, è ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria."».

## 8.89

[Iannone, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell'emergenza da COVID-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 luglio 2021, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedurali per le assunzioni fatte salve il rispetto delle procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale e delle strutture dell'amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi di cui al presente comma».

## 8.90

[Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio](#)

*Sopprimere il comma 8.*

## 8.91

[Ruspandini, Totaro](#)



*Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Il Commissario provvede, altresì, all'acquisizione e distribuzione di ogni necessario bene o servizio utile a garantire, sempre e in ogni caso, il diritto allo studio e la didattica in presenza degli allievi con disabilità anche in concomitanza dell'attuazione di misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 ovvero di misure di controllo e di prevenzione igienico sanitarie per limitare la possibilità di eventuali contagi all'interno degli istituti.»;

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* «per l'attuazione di quanto previsto dal primo» *aggiungere le seguenti:* «e dal secondo».

## **8.92**

[Berutti, Quagliariello, Romani](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. I costi per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sono considerati oneri di sicurezza "interni" ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

## **8.93**

[Berutti](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. I costi per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sono considerati oneri di sicurezza "interni" ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

## **8.94**

[Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio](#)

*Sopprimere il comma 9.*

## **8.95**

[Stabile, Pagano](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre-2018, n. 145 dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano altresì ai compensi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), del DPR 22 dicembre 1986 n. 917"».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 14, sostituire le parole:* «al comma 13» *con le seguenti:* «ai commi 13 e 13-bis»;

b) *al comma 15, sostituire le parole:* «al comma 13» *con le seguenti:* «ai commi 13 e 13-bis».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 150 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando*

*l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

## **8.96**

[Rizzotti, Pagano](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Il comma 687 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

## **8.97**

[Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa](#)

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché la spesa relativa alla negoziazione con erogatori privati accreditati per l'assistenza domiciliare integrata, fermi restando i predetti limiti"».

## **8.98**

[Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. I piani di riorganizzazione della rete territoriale, di cui al comma 9, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale e fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, sono adottati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano a partire dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione di governo per assicurare l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente».

## **8.99**

[Stabile, Pagano](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 150 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

## **8.100**

[Stabile, Pagano](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto

interministeriale 25 marzo 2016, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

## **8.101**

[Rizzotti](#)

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori dei servizi integrati di noleggio, sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici utilizzati in strutture ospedaliere e ambulatoriali, pubbliche e private riconducendo ad equità i relativi rapporti contrattuali, come evidenziato anche dalla delibera ANAC n. 540 del 1° luglio 2020, il corrispettivo dei predetti servizi è adeguato, con decorrenza dal 23 febbraio 2020, a seguito di rinegoziazione con il committente che tenga conto dell'effettivo incremento del costo di erogazione del servizio verificatosi rispetto al periodo antecedente la situazione emergenziale, da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in difetto di accordo, il corrispettivo dei predetti servizi è incrementato del venti per cento. Inoltre, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi decurtazioni del corrispettivo, rispetto a quello medio mensilmente liquidato nel quadrimestre ottobre 2019-gennaio 2020, incrementato ai sensi della disposizione di cui sopra, in ragione delle minori giornate di degenza verificatesi e/o del minor numero di posti letto utilizzati e/o delle minori prestazioni erogate rispetto a quelle contrattualmente stabilite. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contratti che prevedano specifici meccanismi di riequilibrio in deroga ai criteri da essi previsti e sono efficaci per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020».

## **8.102**

[Pirro, Giuseppe Pisani, Fede, Corbetta](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al fine di ridurre il ricorso alla mobilità passiva, le Regioni provvedono all'accreditamento con il SSN di strutture sanitarie pubbliche e private dotate di autorizzazione specifica per coprire il fabbisogno di prestazioni nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita».

## **8.103**

[Rizzotti](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Negli istituti di ricovero, presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT) e nelle case di cura private ed in tutte le altre strutture pubbliche e private, ove sono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi deve avvenire sotto la responsabilità di farmacisti inquadrati nell'organigramma secondo le dimensioni della struttura».

**8.104**[Rizzotti](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. All'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sostituire le parole da: "Il medico" a: "paziente" con le seguenti: "Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa ai medicinali disciplinati dal presente articolo il nominativo del paziente ovvero, su richiesta di quest'ultimo, il codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome"».

**8.105**[Rizzotti](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dall'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto del Ministero della Salute 16 dicembre 2010, è consentita, per l'anno 2020, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura da parte delle aziende sanitarie locali secondo specifici accordi stipulati con le Organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente Ordine professionale».

**8.106**[Grimani, Vono](#)

*Sopprimere il comma 10.*

**8.107**[Modena](#)

*Sopprimere il comma 10.*

**8.108**[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari](#)

*Al comma 10, sopprimere le parole da: «per la selezione» fino alle seguenti: «dal presente decreto,».*

*Conseguentemente, al titolo I e al capo I dopo le parole: «contratti pubblici» aggiungere le seguenti: «e privati».*

**8.109**[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari](#)

*Al comma 10 sostituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «trovano applicazione».*

**8.110**[La Pietra, Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 10 sostituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «trovano applicazione».*

**8.111**

[Mirabelli](#), [D'Arienzo](#), [Boldrini](#), [Ferrazzi](#)

*Al comma 10, dopo le parole: «31 luglio 2020.» aggiungere il seguente periodo: «Il termine della proroga al 31 luglio 2020 relativamente ai documenti unici di regolarità contributiva si intende valevole anche per tutti gli altri effetti di legge per cui è necessario il possesso dei documenti unici di regolarità contributiva».*

**8.112**

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine della proroga del 31 luglio 2020 di cui al presente comma, relativamente ai documenti unici di regolarità contributiva, si intende valevole anche per tutti gli altri effetti di legge per cui è necessario il possesso dei documenti unici di regolarità contributiva».*

**8.113**

[Fedeli](#), [Rossomando](#), [Nannicini](#)

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, effettuata secondo le modalità indicate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il possesso del dure comprensivo della verifica di congruità è condizione anche per accedere ai benefici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni».

**8.114**

[Errani](#), [Laforgia](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento, effettuata secondo le modalità indicate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Il possesso del documento di regolarità comprensivo della verifica di congruità è condizione anche per accedere ai benefici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni».

**8.115**

[Mirabelli](#), [D'Arienzo](#), [Boldrini](#), [Ferrazzi](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento, effettuata secondo le modalità indicate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del

decreto legislativo 18 aprile 2016. Il possesso del documento di regolarità comprensivo della verifica della congruità è condizione anche per accedere ai benefici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni».

### **8.116**

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Con riferimento al Durc, la disposizione di cui al comma 10 dell'articolo 8 si applica anche agli appalti privati».

### **8.117**

[Ruspancini, Totaro](#)

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. Con riferimento al Durc, la disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli appalti privati».

### **8.118**

[Stefano](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste alla data dell'8 marzo 2020, a condizione che il pagamento sia avvenuto durante l'espletamento, prima della chiusura, delle procedure d'appalto».

### **8.119**

[Stefano](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste alla data dell'8 marzo 2020, a condizione che il pagamento sia avvenuto durante l'espletamento, prima della chiusura, delle procedure d'appalto».

### **8.120**

[D'Arienzo](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

"17. Qualora un progetto è riferito ad interventi di carattere sovra-regionale, per la quantificazione del limite di spesa si farà riferimento al prezzario nazionale".

11-ter. All'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la parola: "codice" è aggiunta la seguente: "ivi compresa la qualifica di *project management*".

11-quater. All'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla

lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ancorché impegnati in riorganizzazioni societarie a patto che si concludano entro la data di aggiudicazione, pena l'esclusione".

11-*quinquies*. All'articolo 53, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tranne nel caso in cui l'offerente acconsente in fase di presentazione dell'offerta".

11-*sexies*. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di affidamento nei settori dell'edilizia carceraria, scolastica, sanitaria e universitaria nonché nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori e alle opere di particolare interesse in ambito infrastrutturale connesse a direttrici strategiche".

11-*septies*. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. A seguito della presentazione dell'istanza fallimentare di cui all'articolo 15, del Regio Decreto 16 marzo 1942 nr. 267, nei casi di appalti superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del presente decreto, il giudice delegato può concedere alla stazione appaltante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa al solo ed esclusivo scopo di eseguire i contratti già stipulati".

11-*octies*. All'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

"h-*bis*) per i lavori complementari, sorti successivamente alla gara, non ricompresi nell'appalto originario e necessari per il completamento dell'opera qualora questi sono generati da condizioni non programmabili né prevedibili in alcun modo all'atto della gara. Per non programmabili né prevedibili, si intendono gli imprevisti idro-geologici, adeguamento a norma di legge intervenute successivamente, una nuova e più moderna tecnologia acquisita dopo la gara".

11-*novies*. All'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nelle associazioni e nei consorzi, possono partecipare anche gli istituti di credito nonché le società e i fondi di gestione del risparmio purché non siano mandatarî"».

## 8.121

[Errani](#), [Laforgia](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 8, dopo le parole: "e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici", sono aggiunte le seguenti: "nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";

b) all'articolo 59, comma 1, premettere le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";

c) all'articolo 140, comma 1, dopo le parole: "salvo quanto disposto nel presente articolo", sono aggiunte le seguenti: "e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117"».

## 8.122

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«11-*bis*. Le somme anticipate all'operatore economico ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e oggetto di fidejussione da parte di quest'ultimo, possono essere cedute senza alcun onere aggiuntivo e previa predisposizione di apposita autocertificazione sulla consistenza delle somme erogate, ai soggetti di cui all'articolo 122,

comma 1 che sono tenuti ad accettare tale cessione del credito».

### **8.123**

#### [Collina](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: ", nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti";

b) al comma 2, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: ", nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti".

11-ter. All'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è soppressa la parola: ", rotazione,"».

### **8.124**

#### [Collina](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-bis. Tutti i contratti pubblici devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo pattuito in relazione a modifiche del costo del lavoro previsto dai contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e pubblicato nelle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 23 comma 16"».

### **8.125**

#### [Collina](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto».

### **8.126**

#### [Pepe, Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari](#)

*Dopo il comma 11 aggiungere in fine i seguenti:*

«11-bis. Fino al 31 dicembre 2022, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, di cui all'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono effettuati nel termine di quindici giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, in deroga all'importo da raggiungere fissato nelle clausole concordate nel contratto e nel limite dell'importo dei lavori eseguiti. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono sempre emessi a cura del Direttore dei Lavori, fermo restando la verifica successiva da parte del Responsabile Unico del Procedimento, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, e costituiscono titolo per la liquidazione delle somme fino a quel momento eseguite e certificate.

11-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Ministero



delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento lavori (SAL), redatto con le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *d*), del citato decreto ministeriale, su richiesta dell'Appaltatore, è rilasciato entro quindici giorni, in deroga ai termini e modalità indicate nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto. Il Direttore dei Lavori trasmette lo stato di avanzamento unitamente al certificato di pagamento ed al contratto aggiuntivo, alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento. Il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori e le Stazioni Appaltanti, sono esonerati della verifica di regolarità contributiva dell'esecutore per singolo stato di avanzamento lavori. La verifica di regolarità contributiva è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento per la liquidazione del conto finale».

### **8.127**

[Nencini, Vono, Grimani](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" aggiungere le seguenti: "le Regioni e le Province autonome, gli Enti locali e gli altri enti pubblici," e sostituire la parola: "può" con la seguente: "possono"».

### **8.128**

[Rauti, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, adottano o, nel caso, aggiornano il previsto regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, svolge il ruolo di coordinamento per l'attuazione della presente disposizione».

### **8.129**

[Grimani, Vono](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di salvaguardare la tenuta economico-produttiva delle imprese nella fase di progressivo rilancio e superamento delle onerose ricadute economiche negative verificatesi a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, nei confronti delle imprese che hanno registrato un fatturato anno per l'esercizio 2019 non superiore a 1.000 milioni di euro con riferimento a gare pubbliche inerenti lavori, servizi e forniture bandite prima del 16 luglio 2020, sono sospese fino al 31 dicembre 2022 le procedure di escussione delle fidejussioni relative alle garanzie di cui all'articolo 75 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed all'articolo 93 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché le procedure di riscossione di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

### **8.130**

[Perosino](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative"».

### **8.131**

[Berutti](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative"».

### **8.132**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«12. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nei rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative"».

### **8.133**

[Vono](#), [Grimani](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative"».

**8.134**

[Ripamonti](#), [Centinaio](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative"».

**8.135**

[Berutti](#), [Quagliariello](#), [Romani](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative"».

**8.136**

[De Siano](#), [Cesaro](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative"».

**8.137**

[Manca](#), [Boldrini](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è

aggiunto il seguente:

"9-*bis*. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative"».

### **8.138**

[Grimani, Vono, Comincini](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. All'articolo 2 del decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2012, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Le stazioni appaltanti, qualora nel territorio dell'ATEM siano presenti reti ed impianti di proprietà di società patrimoniali costituite ai sensi dell'articolo 113 comma 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono modificare ed integrare i contratti di servizio al fine di adeguarli a tale particolare situazione, prevedendo altresì che a dette società sia dovuta, anche al termine del periodo di affidamento del servizio, la quota ammortamenti che l'Autorità riconosce ai fini tariffari sui suddetti beni"».

### **8.139**

[Conzatti, Grimani, Vono](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, aggiungere, infine, le seguenti parole: "Le Province autonome di Trento e di Bolzano sono centrale di committenza e stazione appaltante per le opere infrastrutturali individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 18 e 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ricadenti nel rispettivo territorio e operano in base al proprio ordinamento, utilizzando le risorse stanziare dalla normativa statale per la realizzazione delle predette opere."».

### **8.140**

[Iannone, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:*

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 1079, della legge n. 205 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la parola: "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) Sostituire le parole: "e dei progetti definitivi degli enti locali" con le seguenti: ", dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali".

11-*ter*. All'articolo 1, comma 1080, della legge n. 205 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) Sopprimere il periodo: "I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti";

c) Alla fine del capoverso è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i. - punto 5.4.10. Le risorse non

richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva".

11-*quater*. Il comma 1083 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 è abrogato».

### 8.0.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)*

1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31 dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del COVID-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 144 76/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.

2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con D.M. 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario».

### 8.0.2

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Rizzotti](#), [Moles](#), [Siclari](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)*

1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31 dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del COVID-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.

2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con D.M. 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera

c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario.»

### 8.0.3

[Berutti, Quagliariello, Romani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)*

1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31 dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del COVID-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.

2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con D.M 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario.»

### 8.0.4

[Berutti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)*

1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31 dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del COVID-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.

2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con D.M 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario».

### 8.0.5

Fazzolari, Ruspandini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 8-bis.**

*(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)*

1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31 dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del COVID-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.

2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con D.M 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario».

### 8.0.6

Zaffini, Ruspandini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 8-bis.**

*(Semplificazioni delle procedure e accelerazioni di termini)*

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera

imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice, indicando nei documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.";

b) all'articolo 79 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65. I termini in concreto fissati non possono in nessun caso superare di dieci giorni quelli delle disposizioni richiamate al precedente periodo";

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Essa non può eccedere il termine di dieci giorni aggiuntivi rispetto al termine inizialmente fissato"».

### 8.0.7

Zaffini, Ruspandini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### «Art. 8-bis.

*(Accelerazione dei termini di pagamento in favore degli appaltatori)*

1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni" e le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il responsabile unico del procedimento vigila in ordine al puntuale rispetto della tempistica dei pagamenti di cui al comma 1 anche attraverso i necessari poteri di impulso e di segnalazione. La mancata attivazione del responsabile unico ai sensi del precedente periodo costituisce elemento di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato o analoghi istituti economici, nonché fonte di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile."».

### 8.0.8

Vono, Grimani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### «Art. 8-bis.

*(Misure in materia di locazione finanziaria per opere pubbliche o di pubblica utilità)*

1. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Al fine di agevolare le attività di supporto alle stazioni appaltanti, e con riferimento a quanto previsto all'articolo 213, comma 2, l'ANAC, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Banca d'Italia, sentita l'Assilea e le associazioni maggiormente rappresentative del settore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione redige bandi-tipo secondo i principi contenuti nell'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

b) dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-bis. Per agevolare la realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità attraverso lo strumento



della locazione finanziaria, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385, possono avvalersi del supporto delle risorse di Cassa Depositi e prestiti."».

### 8.0.9

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 8-bis.**

*(Proroga e estensione contratti pubblici)*

1. In deroga all'articolo 106, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è ammessa la proroga di un anno dei contratti di durata aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture in scadenza nel periodo compreso fra l'entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 dicembre 2020, già affidati con procedura ad evidenza pubblica.

2. In relazione alla necessità di assicurare la massima celerità dei procedimenti di realizzazione di opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla normativa vigente, le stazioni appaltanti possono procedere all'estensione dei contratti aventi ad oggetto la redazione della progettazione, alle successive fasi di progettazione, direzione dei lavori e/o di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. In tali casi la stazione appaltante stima tali ulteriori prestazioni in base al decreto ministeriale 17 giugno 2017, indica i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti che eseguiranno tali prestazioni e definisce l'importo contrattuale relativo a tali prestazioni applicando lo stesso ribasso offerto in sede di gara dall'affidatario. Quest'ultimo integra la propria offerta tecnica indicando espressamente il personale dedicato alle ulteriori attività richieste dalla stazione appaltante.»

### 8.0.10

[Grimani](#), [Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 8-bis.**

Al fine di assicurare tempestività all'azione amministrativa, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, fino al 31 dicembre 2021, può affidare in via diretta a soggetti di cui all'articolo 31, comma 8 del codice dei contratti pubblici incarichi di project management di supporto al Responsabile del procedimento comprensivi della verifica della progettazione per importi non superiori a 100.000 euro, documentando il possesso di requisiti di adeguata competenza e professionalità».

### 8.0.11

[Grimani](#), [Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 8-bis.**

*(Isola di Gallinara)*

1. Ai fini dell'esercizio della prelazione di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in riferimento all'isola di Gallinara, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per il 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

### 8.0.12

Laniece, Unterberger, Bressa, Steger, Durnwalder

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 8-bis.**

*(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e manutentivi relativi agli impianti elettrici e elevatori in edifici privati)*

1. Tutte le certificazioni e le verifiche tecniche, previste nei documenti contrattuali, relative agli impianti elettrici ed elevatori installati in edifici privati non effettuate in ragione del rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-egge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 potranno essere effettuate entro il 31 ottobre 2020».

### 8.0.13

Vono, Grimani, Magorno

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 8-bis.**

*(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e manutentivi relativi agli impianti elettrici e elevatori in edifici privati)*

1. Tutte le certificazioni e le verifiche tecniche, previste nei documenti contrattuali, relative agli impianti elettrici ed elevatori installati in edifici privati non effettuate in ragione del rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 potranno essere effettuate entro il 31 ottobre 2020.»

### 8.0.14

Vono, Grimani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "di centrali di committenza di altre Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalla centrale di committenza della Regione Calabria".

2. All'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le singole aziende sanitarie e ospedaliere possono chiedere che le gare di propria competenza siano curate da appositi uffici istituiti o da istituire a cura del commissario *ad acta* e che, decorsi 60 giorni dalla richiesta dell'azienda, la gestione delle relative procedure di gara possa essere assunta in via esclusiva da tali uffici. Il Commissario *ad acta* stipula un protocollo d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera *h*) del medesimo decreto legislativo a cui si adeguano gli enti del Servizio sanitario della Regione"».

### 8.0.15

Auddino

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni per favorire il completamento della progettazione e dell'esecuzione di opere pubbliche)*

1. Al fine di consentire la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 29 dicembre 2003, n. 376, gli Enti locali e le Regioni che non hanno interamente usufruito dei finanziamenti ivi previsti, sono autorizzati all'utilizzo delle somme già stanziare per il completamento della progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche in difformità dalla programmazione triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero dagli strumenti di programmazione formalmente approvati.

2. A tal fine le somme stanziare non ancora utilizzate sul capitolo-fondo 7191 iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti sono attribuite agli Enti rispettivamente interessati. Gli Enti locali e le Regioni sono autorizzate a utilizzare le somme di cui al precedente comma anche per la realizzazione di altre opere di particolare interesse locale, qualora quelle di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 29 dicembre 2003, n. 376 non possano essere più realizzate per impossibilità sopravvenuta in considerazione del notevole lasso di tempo nel frattempo intervenuto.

3. L'utilizzo delle somme di cui ai precedenti commi è subordinato alla rendicontazione delle spese di realizzazione delle opere e, a tal fine, i Sindaci territorialmente competenti trasmettono trimestralmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i progetti approvati, lo stato di avanzamento degli affidamenti e le relative somme impegnate, il cronoprogramma dei lavori e i relativi stati di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini di una eventuale riprogrammazione, di azioni di coordinamento amministrativo e procedurale, di assegnazione di nuovi finanziamenti o della valutazione di definanziamento degli interventi».

## **8.0.16**

[D'Alfonso, Laus](#)

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

«Art. 8-*bis*.

*(Modalità speciali di reclutamento e individuazione del Responsabile unico del procedimento)*

1. Al fine di stabilire modalità speciali di reclutamento del Responsabile Unico del Procedimento, di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, coerenti con le nuove funzioni istituzionali assegnategli nella gestione del procedimento amministrativo, il presente articolo stabilisce in attuazione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, un accesso straordinario al ruolo, mediante una specifica procedura da applicare in via preferenziale basata sui principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

2. Ciascuna amministrazione, in fase di approvazione del bilancio, procede alla quantificazione del numero di RUP necessari nell'anno solare e nel biennio successivo e per quali specifici progetti devono essere individuati. Procede alla pubblicazione sul sito dell'Ente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, di un avviso di selezione pubblica, ai fini della predisposizione di una graduatoria di soggetti aventi la professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP e le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale richieste, coerentemente con i progetti individuati, per lo svolgimento del ruolo di responsabile unico e dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La graduatoria è pubblicata entro il 31 gennaio di ciascun anno e può essere utilizzata per le assunzioni straordinarie di RUP a tempo determinato nel corso dell'intero anno solare e fino all'approvazione della nuova graduatoria.

3. La selezione e il conseguente inserimento nella graduatoria degli idonei avviene per titoli e colloquio. L'Ufficio competente provvede all'analisi dei *Curricula Vitae* pervenuti a seguito della pubblicazione dell'avviso di selezione e ad un colloquio conoscitivo, al fine di individuare quelli maggiormente rispondenti alle competenze ed ai requisiti richiesti per ricoprire la posizione di RUP.

4. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile unico del procedimento è individuato tra i soggetti ricompresi nella graduatoria annuale, di volta in volta, in base ad un progetto di procedura presentato da ciascun soggetto ritenuto idoneo.

**Art. 8-ter.**

*(Il progetto di procedura)*

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, prima del formale conferimento dell'incarico di responsabile unico del procedimento, l'amministrazione richiede ai soggetti inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 8-bis, la presentazione di un progetto di procedura. In tale richiesta è contenuto lo specifico contributo richiesto al RUP, rispetto alla verifica e alla esatta descrizione della fattibilità del progetto, nonché delle eventuali alternative progettuali e dei capitolati prestazionali, o dei documenti analoghi per servizi e/o forniture.

2. I contenuti del progetto di procedura richiesto variano in relazione alla complessità del progetto e può essere costituito da un unico documento dettagliato o da un documento sintetico che integra i piani complementari specifici. Il piano di procedura documenta come il progetto sarà gestito, controllato e portato a compimento, individuando, quindi ruoli, responsabilità e procedure per la gestione dei rischi, degli aspetti maggiormente problematici, delle modifiche e delle varianti, dei tempi, dei costi, della qualità e delle comunicazioni di progetto.

3. Con il progetto di procedura il candidato all'incarico di RUP presenta l'esatta procedura che si impegna ad osservare, con esplicito riferimento agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, ai limiti finanziari da rispettare, ai possibili sistemi di realizzazione da impiegare, anche al fine della predisposizione del successivo progetto. Predisporre, infine un cronoprogramma dettagliato con precisa scansione della tempistica.

4. Nel progetto di procedura ciascun soggetto candidato all'incarico di RUP indica:

- a) il quadro delle esigenze espresse dall'amministrazione con riferimento al progetto che, in fase antecedente alla programmazione dell'intervento, individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare, gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;
- b) il piano delle risorse necessarie al progetto o il piano dei costi;
- c) il programma dei tempi secondo cui sarà realizzato il progetto;
- d) il piano della qualità che stabilisce i requisiti di qualità nello sviluppo del progetto ed i modi per monitorarla e verificarla;
- e) il piano degli approvvigionamenti necessari, che contiene elementi su tutto ciò che deve essere acquistato per la realizzazione del progetto;
- f) il piano della comunicazione, che specifica elementi utili a gestire la comunicazione all'interno ed all'esterno del progetto;
- g) l'insieme delle esperienze apprese da analoghi precedenti progetti realizzati, che evidenzino i fattori positivi e negativi e rappresentino parte rilevante della base di conoscenza sulla quale è formato il progetto di procedura;
- h) la valutazione costi-benefici;
- i) le modalità procedurali delle eventuali modifiche e varianti da approvare nel corso dello sviluppo del progetto;
- j) se il progetto si estende per un lungo periodo di tempo, le stime relative all'evoluzione del costo del denaro nel tempo».

**9.1**

## Lonardo

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. - 1. L'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 è soppresso».

## 9.2

### Lonardo

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. - 1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 sopprimere le seguenti parole: ", per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati," nonché le parole: "decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati."».

## 9.3

### Lonardo

*Al comma 1, sopprimer la lettera a).*

## 9.4

*Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi*

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «In ogni caso, rientrano tra gli interventi infrastrutturali di cui al primo periodo quelli relativi alle reti trans-europee di trasporto (TEN-T), al completamento della *Core Network*, i porti e aeroporti di carattere nazionale e internazionale, gli accessi portuali, i valichi alpini, la rete della viabilità principale e i nuovi ponti di connessione della rete viaria sui principali fiumi del Paese, in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza.».

## 9.5

*Quarto, Pavanelli, Moronese, La Mura, Florida*

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*

## 9.6

*De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo*

*Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «previa intesa in Conferenza Unificata».*

## 9.7

*Pergreffi, Campari, Corti, Rufa*

*Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «previa intesa in Conferenza Unificata».*

## 9.8

*Iannone, Ruspandini, Totaro*

*Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «previa intesa in Conferenza Unificata».*

## 9.9

[Vono, Grimani, Magorno](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi» aggiungere le seguenti: «anche su proposta del Ministro per lo Sviluppo economico».*

## 9.10

[Fedeli, Rossomando](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Commissario Straordinario nominato convocherà prima dell'avvio dei lavori, servizi e forniture, le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.»;*

b) *alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici.».*

## 9.11

[Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: « Il Commissario Straordinario nominato, convocherà prima dell'avvio dei lavori, servizi e forniture, le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.»;*

2) *alla lettera b) sopprimere le parole: «e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici».*

## 9.12

[Comincini, Grimani, Vono](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1.» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora gli interventi infrastrutturali di cui al presente comma interessino in via principale il territorio di uno specifico Comune, di una specifica Città metropolitana o di una specifica Provincia, può essere nominato Commissario straordinario il sindaco del Comune o della Città metropolitana o il presidente della Provincia interessati dagli interventi infrastrutturali medesimi».*

## 9.13

[Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I decreti di nomina dei Commissari straordinari di cui al presente comma devono obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:*

a) *la compiuta descrizione degli obiettivi che il Commissario deve conseguire attraverso la propria attività;*

b) *le modalità di verifica del raggiungimento dei medesimi obiettivi;*

c) *la suddivisione del compenso in una quota minima preordinata e una quota variabile fissata in proporzione al raggiungimento dei medesimi obiettivi».*

## 9.14

Vono, Grimani

*Al comma 1, lettera d) le parole:* «in attuazione del Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale» *sono soppresse.*

## 9.15

Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridaia

*Al comma 1, lettera e), capoverso «5.», terzo periodo, dopo le parole:* «territoriale interessata» *inserire le seguenti:* «, dell'Unità Tecnica Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,».

## 9.16

Vono, Grimani

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole:* «di cui al primo periodo.» *aggiungere le seguenti:* «Per l'espletamento delle attività previste, il personale di cui sopra può essere posto in posizione di comando o distacco, previo assenso dell'interessato, in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'articolo 17 comma 14, della Legge 15 maggio 1977, n. 127. Tale disposizione viene applicata anche dai Commissari di cui al comma d)».

## 9.17

Di Girolamo

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché delle società a totale capitale pubblico";

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante. Gli atti, i provvedimenti, i contratti e le convenzioni di competenza del Commissario Straordinario possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, fatto salvo il rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite. In relazione ai provvedimenti e agli atti, compresi i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, nonché ogni altro atto negoziale conseguente all'adempimento del mandato, posti in essere dal Commissario Straordinario o dai funzionari e agenti di cui questi si avvale, la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto, che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione, è da lui dolosamente voluta. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere. La medesima limitazione di responsabilità vale per i soggetti che hanno reso gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche funzionali all'adozione dei provvedimenti e atti di cui al presente comma.";

c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario è titolare

dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche interessate alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il provvedimento del Commissario straordinario sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà"».

## 9.18

[Grimani, Vono, Magorno](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo:* «Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2) lettera a)»;

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "devono"».

## 9.19

[Marino, Vono, Grimani](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, rubricato "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera" è abrogato.

3-*quater*. Non si fa luogo a sanzioni per eventuali comportamenti difformi posti in essere durante il periodo di vigenza della norma"».

## 9.20

[Vitali, Pagano, Floris](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, rubricato "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera" è abrogato.

3-*ter*. Non si fa luogo a sanzioni per eventuali comportamenti difformi posti in essere durante il periodo di vigenza della norma"».

## 9.21



## Corrado, La Mura, Moronese

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20";

b) dopo le parole: "nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111" sono soppresse;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Al Commissario di cui al presente comma non spetta alcun compenso per l'attività commissariale svolta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.";

3-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Con il provvedimento di nomina del Commissario ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stabilita la percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare alle spese per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1"».

## 9.22

### Comincini, Vono, Grimani

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20";

b) le parole: "nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111" sono eliminate;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Al Commissario di cui al presente comma non spetta alcun compenso per l'attività commissariale svolta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.";

3-ter. All'articolo 5 del decreto legge 14 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 12 dicembre 2019, il comma 5 è sostituito dal seguente: "Con il provvedimento di nomina del Commissario ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stabilita la percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare alle spese per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1"».

## 9.23

### Casolati, Ferrero, Bergesio, Pianasso, Montani, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione e di consentire la celere ripresa delle attività dell'Osservatorio Torino-Lione, istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º marzo 2006, quale sede tecnica di confronto delle istanze interessate

all'opera stessa, il Presidente della Regione Piemonte è nominato Presidente del citato Osservatorio. Nella sua qualità di Presidente dell'Osservatorio Torino-Lione, il Presidente della Regione Piemonte è titolare dei poteri di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, limitatamente alle prerogative inerenti l'Osservatorio medesimo. Il Presidente della Regione Piemonte assume e svolge l'incarico di Presidente dell'Osservatorio Torino-Lione a titolo gratuito, disponendo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e già preordinate allo scopo, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

## 9.24

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Gli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementati per le medesime finalità ivi previste, di 60 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022; di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 75 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032 e di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

## 9.25

[Matrisciano](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Al comma 1026 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "è, in particolare, ricompresa la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, a", sono sostituite dalle seguenti: "sono, in particolare, ricomprese le attività in capo al Commissario straordinario di Governo per il completamento dei lavori del nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il terzo valico dei Giovi e il porto di Genova,"».

## 9.26

[Saponara](#), [Pittoni](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine agevolare il godimento di servizi primari da parte della popolazione residente nelle aree montane, salvaguardando i livelli di qualità e sicurezza, si provvede alla revisione dei criteri per il mantenimento dei presidi ospedalieri e scolastici, nonché per quelli della giustizia negli ambiti montani, predisponendo apposite linee di finanziamento per la qualificazione e potenziamento di strutture ed operatori e il costante aggiornamento di questi ultimi».

## 9.27

[Ricciardi](#), [Dessi](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di accelerare il procedimento di realizzazione degli impianti sportivi, nonché consentire, in via prioritaria, il recupero di impianti esistenti o localizzati in aree già edificate, favorendo così i relativi investimenti infrastrutturali, all'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), la parola: "novanta", è sostituita dalla seguente: "sessanta";

b) alla lettera b), la parola: "centoventi", è sostituita dalla seguente: "novanta" e la parola: "centottanta", è sostituita dalla seguente: "centoventi";

c) alla lettera c), la parola: "sessanta", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "trenta"».

## 9.28

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2, lettera a)».

## 9.29

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostituire le parole: "Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50", con le seguenti: "Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50"».

## 9.30

[Vitali](#), [Pagano](#), [Floris](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Tra le opere stradali ritenute prioritarie dal Piano del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti c.d. "Italia veloce", rientra anche il completamento della S.S. 275 Maglie-Leuca».

## 9.31

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Il presente articolo si applica anche ai progetti di interesse pubblico rientranti negli Accordi di Programma tra pubblico e privato con importanti ricadute economiche ed occupazionali ed attrazione di investimenti esteri nel Mezzogiorno d'Italia. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all'eliminazione o ripermutazione dei vincoli paesaggistici, di cui ai decreti ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico emanati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che attualmente impediscono lo sviluppo produttivo, infrastrutturale e occupazionale delle aree interessate ormai rientrate o confinanti con aree industriali o portuali, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno d'Italia e all'utilizzo dei fondi strutturali europei».

## 9.32 (già 2.16)

[De Petris](#), [Nugnes](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni" sono

aggiunte le seguenti: "ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20".

b) le parole: "nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111" sono soppresse;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Al Commissario di cui al presente comma non spetta alcun compenso per l'attività commissariale svolta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.".

3-ter. All'articolo 5 del decreto legge 14 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 12 dicembre 2019, il comma 5 è sostituito dal seguente: "Con il provvedimento di nomina del Commissario ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stabilita la percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare alle spese per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1."».

### 9.0.1

[Nastri, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-**bis**.

*(Incentivi fiscali per la stipula di accordi di riduzione del canone di locazione)*

1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e successivi della legge 27 luglio 1978, n. 392, in corso di validità alla data di pubblicazione del presente decreto, per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto un accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata "COVID-19" ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali, professionali ed industriali può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento.

2. In caso di stipula di accordi finalizzati alla riduzione, anche temporanea, del canone di locazione, è riconosciuta una riduzione del 25 per cento dell'imposta municipale sugli immobili dovuta in relazione ai fabbricati a qualsiasi destinazione e di qualsiasi categoria.

3. Le parti, nella stipula degli accordi di cui al comma 2, potranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività, che controfirmano l'accordo attestandone la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978, n. 392 ed al presente decreto-legge; l'attestazione è condizione per la sola applicazione dei benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2.

4. Ai fini della validità, gli accordi di cui al comma 2 dovranno essere stipulati in forma scritta e dovranno essere oggetto di registrazione in forma telematica; la registrazione costituisce condizione necessaria per usufruire dei benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2 ed è esente dal pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo.

5. Nel caso in cui le parti non fossero abilitate alla registrazione telematica, è ammessa la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria ed esclusivamente a mezzo PEC, di copia dell'accordo stesso in formato pdf firmato digitalmente da entrambe le parti ovvero - se sprovviste di strumenti per l'apposizione di firma digitale - con riproduzione del contenuto dell'accordo all'interno del corpo del messaggio PEC.

6. I benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2 non sono applicabili ai contratti stipulati dopo la data del 31 gennaio 2020, nonché ai contratti stipulati tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, in corso di validità alla data del 1° gennaio 2020, non scaduti, che le parti abbiano interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale prevista.

7. Le minori entrate dei Comuni in conseguenza di quanto previsto dal comma 2, è

compensato con un corrispondente incremento del trasferimento dovuto dallo Stato in relazione al Fondo istituito con l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

### 9.0.2

[Nastri, Ruspandini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-**bis**.

*(Fondo straordinario per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica nei comuni montani)*

1. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, per l'esecuzione di interventi nell'ambito dell'edilizia scolastica nei comuni classificati dall'ISTAT come montani.
2. L'accesso e il riparto del predetto fondo sono disciplinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla legge di conversione del presente decreto.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 settembre di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

### 9.0.3

[Nannicini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-**bis**.

1. Laddove, per effetto della emergenza sanitaria COVID-19 in corso, gli Enti Pubblici o le Società interamente partecipate da Enti Pubblici, abbiano interrotto, o abbiano in previsione di interrompere, totalmente o parzialmente, l'esecuzione di contratti di erogazione da parte di imprese private di lavori, servizi o forniture, avranno l'obbligo di condividere, definire e adottare meccanismi di riequilibrio economico finanziario, anche per il tramite di rinegoziazioni della durata contrattuale, finalizzati a limitare nella misura massima i danni economici derivanti alle imprese private dall'attuale congiuntura emergenziale, entro e non oltre i limiti di spesa già definiti in fase preventiva di determinazione dei bilanci dei singoli Enti».

### 9.0.4

[Ruspandini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-**bis**.

1. Al fine di garantire alti livelli di qualità e sicurezza nel mercato dei servizi per la manutenzione dei dispositivi medici, in linea con quanto indicato nel nuovo Patto per la Salute, il Ministero della Salute, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, procede alla definizione ed approvazione di un Decreto Ministeriale

recante Linee guida per la stesura di capitolati di gara per i servizi integrati di gestione e manutenzione di dispositivi medici, teso ad uniformare il sistema di affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dei dispositivi medici tra le diverse regioni. Le linee guida indentificano le informazioni e i requisiti essenziali per la stesura dei capitolati di gara in questo settore e sono tese a valorizzare elementi quali una adeguata formazione del personale addetto alla manutenzione, la capacità dell'operatore di fornire servizi in teleassistenza, la possibilità di utilizzo di forme di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva, la presenza di investimenti in ricerca e sviluppo. Le stesse linee guida prevedono la definizione di indicatori di qualità e performance. Nella predisposizione dei capitolati di gara, le linee guida prevedono la definizione di lotti omogenei sulla base della tecnologia utilizzata, e delle specificità derivanti dall'area di utilizzo».

### 9.0.5

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9 bis.

*(Semplificazioni in materia di opere di facile sgombero)*

Dopo il 2° comma dell'articolo 49 del Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione, aggiungere il seguente:

"3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni"».

### 9.0.6

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-**bis**.

*(Affidamenti dei concessionari)*

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*), dopo le parole "contratti di lavoro, servizi e forniture", inserire le seguenti; "di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *l*), *ss*), *tt*)";

2) alla lettera *b*) sostituire le parole: "la procedura ad evidenza pubblica", con le seguenti: "le procedure ad evidenza pubblica previste dal presente codice";

3) alla lettera *c*) aggiungere in fine il seguente periodo: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con i mezzi propri e personale proprio"».

### 9.0.7

[Vono](#), [Grimani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida)*

1. All'articolo 119, comma 2, dopo le parole: "deve essere effettuato nei gabinetti medici.",

inserire le seguenti: "L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida potrà, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal medico di medicina generale"».

### 9.0.8

[Vono, Grimani, Magorno](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-**bis**.

*(Aggiornamento del regime fiscale dei Fondi di investimento alternativi (FIA) immobiliari)*

1. All'articolo 32, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: "5 per cento", sono sostituite con le seguenti: "50 per cento"».

### 9.0.9

[Fenu](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-**bis**.

*(Commissario ad acta per crisi da sovraindebitamento)*

1. La Commissione di cui all'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario ad acta che dura in carica fino al 31 luglio 2021 con il compito di procedere all'istruttoria, ai fini del superamento, delle situazioni debitorie gravanti sulle aziende agricole in ragione delle agevolazioni dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione del 16 aprile 1997 nonché alla valutazione dei danni subiti dal comparto. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative a tali situazioni debitorie risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il commissario, che può avvalersi di una struttura di consulenza per la definizione del contenzioso in atto, riferisce sugli esiti del proprio operato con relazione al Ministro dell'economia e delle finanze che individua, entro 30 giorni dalla ricezione della relazione del Commissario, con proprio decreto, le modalità e i criteri della procedura di esdebitazione degli imprenditori al fine di garantire la continuità delle aziende agricole e la tutela dei lavoratori. Con il decreto di cui al secondo periodo del presente articolo sono definiti altresì i compensi del commissario straordinario e della struttura di consulenza. Al relativo onere, valutato in 150.000 euro per l'anno 2020, e a 450.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

### 9.0.10

[Grimani, Vono, Comincini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-**bis**.

*(Istituzione della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)*

1. Con la finalità di imprimere una accelerazione all'attuazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è istituita, ai

sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, che si raccorda con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La struttura di missione di cui al periodo precedente opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i compiti, le funzioni e la composizione della Struttura di missione di cui al presente comma.

2. I commi 3, 5, 6 e 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 sono soppressi.

3. L'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla puntuale quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo.

5. Le risorse di cui al comma 4, già trasferite al bilancio del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e disponibili, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede ad adeguare le strutture organizzative della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo la Presidenza del Consiglio provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 9.0.11

[De Poli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

1. Il Nuovo Polo della Salute di Padova è inserito tra le opere finanziabili dal Fondo per la progettazione delle opere prioritarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

### 9.0.12

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Semplificazioni in materia di titoli concessori)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 683 aggiungere il seguente: "683-bis. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241"».



### 9.0.13

Perosino

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 9-bis.**

«L'art. 207 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 è abrogato».

### 10.1

De Petris, Nugnes, La Mura, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Sopprimere l'*articolo*.

### 10.2

Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari

Sopprimere l'*articolo*.

### 10.3

De Petris, Nugnes, La Mura, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Sostituire l'*articolo* con il seguente:

«Art. 10. - (*Semplificazioni e altre misure in materia edilizia*) - 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, il comma 1-*ter*, è sostituito dal seguente:

"1-*ter*. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittime, tenuto conto delle maggiori altezze. Nelle zone omogenee A, nei centri storici, nei nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere storico e a valenza architettonica diffusa antecedenti il 1944 gli interventi di demolizione e ricostruzione, sono consentite esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici particolareggiati di rigenerazione e di recupero e riqualificazione, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e gli eventuali pareri degli enti preposti alla tutela";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera b), primo periodo, le parole: "e non comportino modifiche delle destinazioni di uso" sono sostituite dalle seguenti: "e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti implicanti incremento del carico urbanistico" e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili e beni ambientali sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nell'ambito degli

interventi di un piano urbanistico che disciplini interventi di rigenerazione urbana, sono ricompresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, caratteristiche planivolumetriche, tipologiche e di sedime all'interno dello stesso lotto che non comporti nuovo consumo di suolo, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.

L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente e dagli strumenti urbanistici comunali, in sede di revisione dei piani, a esito di un effettivo alleggerimento del carico urbanistico già previsto a consumo di suolo, incrementi di volumetria unicamente finalizzati agli interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili e i beni ambientali sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A nei centri storici, nei nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere storico e a valenza architettonica diffusa antecedenti il 1944, gli interventi di rigenerazione urbana che prevedano opere di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, senza modifica della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto di nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi, non siano previsti incrementi di volumetria siano conformi ai piani paesaggistici o abbiano acquisito parere favorevole della Sovrintendenza";

c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

"e-bis) le opere stagionali costituite da architetture effimere e provvisorie dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale";

d) all'articolo 9-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.";

e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che comportino mutamenti della destinazione d'uso, modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili compresi nelle zone omogenee A, nei centri storici e nei nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere storico e a valenza architettonica diffusa antecedenti il 1944 o di beni immobili e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.";

f) all'articolo 14:

1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa solo per gli interventi di ristrutturazione edilizia in ambito di piano di rigenerazione urbana previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, finalizzato al contenimento del consumo di suolo, della riduzione dell'impronta di carbonio, e al recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

2) al comma 3, le parole: "nonché, nei casi di cui al comma 1-*bis*, le destinazioni d'uso" sono sostituite dalle seguenti: "nonché le destinazioni d'uso ammissibili";

g) all'articolo 16, comma 4, lettera *d-ter*), le parole: ", in deroga o con cambio di destinazione d'uso" sono sostituite dalle seguenti: "o in deroga";

h) all'articolo 17, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 40 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso. Parimenti il contributo di costruzione per nuove costruzioni e per tutte le opere che comportino nuovo consumo di suolo è aumentato in misura non inferiore del 60 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori aumenti del contributo di costruzione";

i) all'articolo 20, comma 8, al primo periodo, dopo: "idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali" aggiungere: "o attinenti a norme di contenimento del consumo del suolo", dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.";

l) all'articolo 22, comma 1, lettera *a*), dopo le parole "parti strutturali dell'edificio", sono inserite le seguenti "o i prospetti";

m) all'articolo 23-*ter*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1-*bis*.";

n) all'articolo 24, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

o) all'articolo 34, il comma 2-*ter* è abrogato;

p) dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

"Art. 34-*bis*. - (*Tolleranze costruttive*) - 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia

e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali."

2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.

3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile".

b) l'articolo 8 è abrogato.

4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che rientrino in programmi di rigenerazione urbana e che non comportino nuovo consumo di suolo, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività che rientrino nei medesimi programmi presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole "titolo edilizio" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta e la conformità ai piani urbanistici. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* gli interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156."

6. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*ter*, lettera a-*bis*), le parole "alle quote di mutuo relative alle unità

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino" sono sostituite dalle seguenti: "alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione,";

b) al comma 2-ter, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:

"a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma a-bis) può essere concessa nella misura di:

1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno il 20 per cento dei soci;

2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;

3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al 40 per cento dei soci;

a-quater) l'istanza di sospensione è presentata dalla società cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riporta l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le modalità e nei termini previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima società. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter;"

c) il comma 2-quater è abrogato.»

## 10.4

[La Mura, Pavanelli, Moronese](#)

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «rigenerazione urbana» con le seguenti:*

«decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo».

## 10.5

[Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo](#)

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «6 giugno 2001, n. 380,» inserire le seguenti: «fermo restando l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva di congruità».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Le autorizzazioni comunali dovranno contenere la verifica, ante approvazione, della corretta applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

## 10.6

[Fedeli, Rossomando, Nannicini](#)

*Al comma 1, alinea, aggiungere in fine il seguente periodo: «fermo restando l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva di congruità e considerando che le autorizzazioni comunali dovranno contenere la verifica, ante approvazione, della corretta applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a*

livello nazionale:».

## 10.7

[Fedeli, Rossomando](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere la lettera a);*
- b) *alla lettera b), sopprimere il numero 2);*
- c) *sopprimere le lettere o);*
- d) *sopprimere la lettera p).*

## 10.8

[Zaffini, Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

## 10.9

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo](#)

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

## 10.10

[Martelli](#)

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

## 10.11

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:

"1-ter. Nel caso in cui si provveda alla demolizione di un corpo di fabbrica legittimamente realizzato a distanze inferiori a quelle previste dalla normativa attualmente vigente, la porzione edilizia legittimamente collocata a distanza inferiore a quella attualmente prevista può essere ricostruita alla medesima distanza preesistente a condizione che anche l'area di sedime e il volume di detta porzione coincidano con quelli preesistenti e che la relativa altezza sia pari o inferiore a quella preesistente. Anche ai fini dell'eventuale applicazione delle premialità volumetriche dettate dalle vigenti normative, resta ferma la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con sagoma, sedime e volume diversi rispetto a quelli preesistenti che rispettino le disposizioni vigenti, anche in materia di distanze"».

## 10.12

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari](#)

*Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:

"1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime

ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incrementi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A comunque denominate dalla normativa regionale e locale gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti nel rispetto delle distanze preesistenti esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero di competenza comunale, fatte salve le diverse previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti"».

### 10.13

Ruspanini, Totaro

*Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:

"1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incrementi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A comunque denominate dalla normativa regionale e locale gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti nel rispetto delle distanze preesistenti esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero di competenza comunale, fatte salve le diverse previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti"».

### 10.14

Corrado, Moronese, La Mura

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1-ter.» con il seguente:*

«1-ter) in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, la demolizione e ricostruzione è autorizzata, nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti, solo dove prevista dal Piano regolatore generale (P.R.G.) del Comune e assentita dalle Soprintendenze ABAP.»;

b) *sopprimere la lettera b);*

c) *alla lettera c), capoverso «e-bis)», aggiungere, infine, le seguenti parole: «e acquisizione del parere di competenza delle Soprintendenze ABAP»;*

d) *alla lettera f), sopprimere il numero 1);*

e) *alla lettera i):*

1) *dopo le parole: «sportello unico per l'edilizia» inserire le seguenti: «, a seguito di verifica della corretta trasmissione dell'istanza a tutte le Amministrazioni e gli Uffici interessati,»;*

2) *sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni»;*

f) *alla lettera p), sostituire il capoverso «Art. 34-bis» con il seguente:*

«Art. 34-**bis**.

*(Tolleranze costruttive)*

1. Limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che

non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

2. Le tolleranze esecutive di cui al comma 1 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.»;

g) *sopprimere il comma 5.*

## 10.15

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sostituire le parole: «nell'osservanza» con le seguenti: «nei limiti» e le parole: «nel rispetto» con le seguenti: «nei limiti».*

## 10.16

[Gallone](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «legittimamente».*

## 10.17

[Verducci](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «i-ter», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le distanze sono definite ai sensi del Regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, e sono comunque consentiti arretramenti rispetto alle distanze legittimamente preesistenti.»;*

b) *al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

*al numero 1), dopo le parole: «immobili sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti: «dell'articolo 10 e dell'articolo 45»;*

*al numero 2), sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'intervento può prevedere altresì incrementi di volumetria nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali o per promuovere interventi di rigenerazione urbana.» e dopo le parole: «immobili sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti: «dell'articolo 10 e dell'articolo 45»;*

c) *al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

*«2-bis) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:*

*"f-bis) "rigenerazione urbana", un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio, ambientale o socio-economico. Dove si intende per:*

1) "ambiti urbani": le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;

2) "aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio": le aree già urbanizzate e complessi edilizi connotati da un impianto urbano con scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico, associato alla carenza o al degrado di attrezzature e di servizi negli spazi pubblici; le aree caratterizzate da attività produttive, attrezzature e infrastrutture dismesse o interessate da problematiche ambientali; i fabbricati che, oltre a presentare scarsa qualità



architettonica, risultano non congruenti con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico sotto il profilo igienico-sanitario e inadeguati da un punto di vista della sicurezza statica, dell'antisismicità, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;

3) "aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado socio-economico": le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di abbandono, di pericolosità sociale, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;

4) "aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado ambientale": le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli habitat e altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuabili con la pianificazione generale e di settore."";

d) *al comma 1, lettera e), dopo le parole: «immobili sottoposti a tutela dei sensi» inserire le seguenti: «dell'articolo 10 e dell'articolo 45»;*

e) *al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», comma 2, dopo le parole: «immobili non sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti: «dell'articolo 10 e dell'articolo 45»;*

f) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 2, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "al comma 2-ter dell'articolo 34" sono sostituite con le seguenti: "all'articolo 34-bis"».

## 10.18

[Montevecchi, Granato, Angrisani, Corrado, De Lucia, Russo, Vanin, Moronese, La Mura](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sopprimere il secondo periodo;*

b) *al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sostituire il terzo periodo con il seguente: «I centri storici, i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 sono sottoposti a disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato, con divieto di demolizione e ricostruzione e di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto altresì di nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi»;*

c) *al comma 1, lettera b), capoverso 1), dopo le parole: «decoro architettonico dell'edificio» aggiungere le seguenti: «nonché dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi circostanti»;*

d) *sopprimere il comma 5.*

## 10.19

[La Mura, Pavanelli, Moronese, Florida](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche: con ampliamenti fuori sagoma, nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti; con superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito nel rispetto delle distanze già previste dal Codice Civile.».*

## 10.20

[Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti*

per l'intervento» *con le seguenti*: «Gli incrementi di volumetria eventualmente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali».

#### **10.21**

[Quarto, Moronese, La Mura, Florida](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», dopo le parole: «fuori sagoma e» aggiungere le seguenti: «, nell'ambito di specifici piani di rigenerazione urbana,».*

#### **10.22**

[Cirinnà, Astorre](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **10.23**

[Vono, Grimani, Magorno](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso»1-ter.», sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **10.24**

[Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.», sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **10.25**

[Rufa, Pergreffi, Campari, Corti, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter», sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **10.26**

[Gasparri](#)

*Al comma 1 lettera a), capoverso «1-ter.», sopprimere la parole da: «Nelle zone omogenee» fino a: «vigenti».*

#### **10.27**

[Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle zone omogenee A, nei centri storici, nei nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere storico e a valenza architettonica diffusa antecedenti il 1944 gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici particolareggiati di rigenerazione e di recupero e riqualificazione, di competenza comunale, fatte salve sempre le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela».*

#### **10.28**

[Ruspanini, Totaro](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti nel rispetto di*

quanto previsto nel DM n. 1444/68».

## 10.29

[Nastri, Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione possono comunque essere realizzati secondo quanto previsto dal successivo articolo 3 comma 1, lettera d). Nel computo delle distanze definite dall'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 comma 1, punto 2), vanno esclusi i balconi e gli aggetti aperti su almeno due lati di profondità non superiore a 2,25 metri, e comunque tra i balconi di edifici antistanti deve essere garantita una distanza minima di 7,0 metri».*

## 10.30

[Pichetto Fratin](#)

*Al comma 1, alla lettera b), numero 1) sostituire il periodo da: «Nell'ambito degli interventi di manutenzione» fino a: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» con il seguente: «Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimi all'atto della presentazione della relativa istanza necessaria per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e nel caso di interventi su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 il progetto abbia acquisito il parere favorevole dei competenti uffici ministeriali».*

## 10.31

[Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 1 lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio».*

## 10.32

[De Petris, Nuges, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «abbia ad oggetto immobili» inserire le seguenti: «e beni ambientali».*

## 10.33

[Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1), dopo le parole: «sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti: «degli articoli 10 e 45».*

*Conseguentemente,*

*a) alla medesima lettera b), capoverso 2), dopo le parole: «sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti: «degli articoli 10 e 45»;*

*b) alla lettera e), capoverso lettera c), dopo le parole: «sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti: «degli articoli 10 e 45»;*

*c) alla lettera p), capoverso 2, dopo le parole: «sottoposti a tutela ai sensi» inserire le seguenti: «degli articoli 10 e 45».*

## 10.34

## Modena

*Al comma 1, lettera b), al punto 1 dopo le parole da: «ai sensi» aggiungere le seguenti: «dell'articolo 10 e lettera b) e c) dell'articolo 136».*

### 10.35

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

d) *al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;*

e) *al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: «e non siano previsti incrementi di volumetria» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;*

f) *al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza».*

### 10.36

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;*

b) *al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: «e non siano previsti incrementi di volumetria» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;*

c) *al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza».*

### 10.37

[Saponara](#), [Pittoni](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;*

b) *al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: «e non siano previsti incrementi di volumetria» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;*

c) *al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza».*

### 10.38

[Perosino](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;*

b) *al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: «e non siano previsti incrementi di volumetria» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza»;*

c) *al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza».*

### **10.39**

[Grimani, Vono](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

*«1-bis) alla lettera c), dopo le parole "destinazioni d'uso" sono aggiunte le seguenti: ", anche urbanisticamente rilevante ove non vengano modificate le volumetrie esistenti,"».*

### **10.40**

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo](#)

*Al comma 1, alla lettera b) sopprimere il numero 2).*

### **10.41**

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).*

### **10.42**

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*sostituire il n. 2) della lettera b) con il seguente:*

*«2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia eseguibili con segnalazione certificata di inizio attività soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, previa acquisizione ove dovuti degli atti di assenso comunque denominati".*

*conseguentemente sostituire la lettera e) con la seguente:*

*«e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma, prospetti, sedime o della volumetria complessiva degli edifici di immobili sottoposti a vincoli ai*

sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».

*conseguentemente sopprimere il comma 4 dell'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

### **10.43**

#### **Ruspanini, Totaro**

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

*sostituire il n. 2) della lettera b) con il seguente:*

«2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia eseguibili con segnalazione certificata di inizio attività soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, previa acquisizione ove dovuti degli atti di assenso comunque denominati";

*conseguentemente sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma, prospetti, sedime o della volumetria complessiva degli edifici di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».

*conseguentemente sopprimere il comma 4 dell'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

### **10.44**

#### **Vono, Grimani, Magorno**

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:*

«2. Alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, se ciò sia funzionale all'adeguamento alla normativa antisismica, alla normativa sull'accessibilità, all'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico e alla qualità architettonica. In relazione a tali interventi, nonché a quelli finalizzati alla rigenerazione urbana, sono consentiti incrementi di volumetria, nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dalle leggi regionali o statali. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente

consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente."».

#### **10.45**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:*

«2. Alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, se ciò sia funzionale all'adeguamento alla normativa antisismica alla normativa sull'accessibilità, all'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico e alla qualità architettonica. In relazione a tali interventi, nonché a quelli finalizzati alla rigenerazione urbana, sono consentiti incrementi di volumetria nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dalle leggi regionali o stata i. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente"».

#### **10.46**

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, se ciò sia funzionale all'adeguamento alla normativa antisismica, alla normativa sull'accessibilità, all'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico e alla qualità architettonica. In relazione a tali interventi, nonché a quelli finalizzati alla rigenerazione urbana, sono consentiti incrementi di volumetria, nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dalle leggi regionali o statali. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente."».

#### **10.47**

[Nugnes](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nell'ambito degli interventi di un piano urbanistico che disciplinano interventi di rigenerazione urbana, sono ricompresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, caratteristiche planivolumetriche,

tipologiche e di sedime all'interno dello stesso lotto che non comporti nuovo consumo di suolo, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.

L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, in sede di revisione dei piani, a esito di un effettivo alleggerimento del carico urbanistico già previsto a consumo di suolo, incrementi di volumetria unicamente finalizzati agli interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili e i beni ambientali sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A nei centri storici, nei nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere storico e a valenza architettonica diffusa antecedenti il 1944, gli interventi di rigenerazione urbana che prevedano opere di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, senza modifica della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto di nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi, non siano previsti incrementi di volumetria, e siano conformi ai piani paesaggistici o abbiano acquisito parere favorevole della Sovrintendenza"».

#### **10.48**

[Nastri, Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 1, lettera b), al numero 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla fine del primo periodo dopo le parole: «efficientamento energetico», aggiungere il seguente periodo: «Gli interventi di cui al precedente periodo, s'intendono ricompresi con premialità volumetrica concessa ai sensi di leggi statali o regionali di intesa con lo Stato, di tipo ordinario o straordinario, finalizzata alla riqualificazione edilizia del patrimonio edilizio esistente, al suo efficientamento energetico, alla sua messa in sicurezza statica e funzionale, nonché alla sua riqualificazione ecologica, estetica ed architettonica, anche in funzione delle nuove esigenze abitative derivanti dalla situazione di emergenza COVID-19, in termini di maggiore salubrità, ecosostenibilità e connessione telematica degli ambienti abitativi e lavorativi.»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di demolizione e ricostruzione con premialità volumetrica, di cui al precedente periodo, possono essere realizzati con spostamenti di volumi all'interno dell'area di pertinenza nel rispetto delle distanze ed altezze massime prescritte dagli strumenti urbanistici o in mancanza secondo le previsioni del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 in materia di distanze ed altezze massime ed in ogni caso la superficie coperta risultante dell'intervento costruttivo non deve superare quella preesistente».*

#### **10.49**

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo](#)

*Al comma 1, alla lettera b), al numero 2), al secondo periodo, sostituire le parole: «legislazione vigente o dagli strumenti» con le seguenti: «legislazione vigente e dagli strumenti».*

#### **10.50**

[La Mura, Pavanelli, Moronese, Florida](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: «rigenerazione urbana» con le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo».*



**10.51**

Pichetto Fratin

*Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire il periodo da: «Rimane fermo che» fino a: «incrementi di volumetria» con il seguente: «Con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti, assistiti da parere favorevole degli uffici competenti alla tutela, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenute le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria».*

**10.52**

Verducci

*Al comma 1, lettera b), numero 2), al quarto periodo, sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) sostituire le parole: «agli immobili» con le seguenti: «agli edifici»;*
- b) dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» aggiungere le seguenti: « parte II»;*
- e) sopprimere la seguente parola: «prospetti».*

**10.53**

Grimani, Vono

*Al comma 1, lettera b), numero 2) apportare le seguenti modifiche:*

- a) dopo le parole: «a tutela ai sensi del» aggiungere le seguenti: «titolo I della parte II del»;*
- b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'ultimo periodo non si applicano agli immobili ricadenti in zone omogenee A, purché sottoposti ai soli vincoli previsti dalla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».*

**10.54**

Cirinnà, Astorre

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A» e sostituire le parole: «siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente» con le seguenti: «sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente e».*

**10.55**

Vono, Grimani, Magorno

*Al comma, 1 lettera b), numero 2), le parole: «nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A» sono soppresse e le seguenti: «siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente» sono sostituite dalle seguenti: «sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente».*

**10.56**

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Damiani](#), [Siclari](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'ultimo periodo sopprimere le parole:* «nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A,»;

b) *all'ultimo periodo sostituire le parole:* «siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente» *con le seguenti:* «sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente».

## 10.57

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A» *sono abrogate;*

b) *dopo le parole:* «Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» *aggiungere le seguenti:* «ed inoltre gli interventi di ristrutturazione edilizia in zona omogenea A consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici ovvero nel ripristino di edifici crollati o demoliti, con mutamento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente o con incremento di volumetria».

## 10.58

[Gasparri](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole:* «nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A»; *sostituire le parole:* «siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente» *con:* «sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente».

## 10.59

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2, sopprimere le parole:* «nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A,» *e sostituire le parole:* «siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente» *con le seguenti:* «sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente».

## 10.60

[Vono](#), [Grimani](#), [Magorno](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) alla lettera e), capoverso e.5), dopo la parole: "esigenze meramente temporanee" sono aggiunte le seguenti: "o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa", e dopo le parole: "ove previsto, paesaggistico," sono aggiunte le seguenti: "che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti"».

## 10.61

[Grassi](#), [Ripamonti](#), [Centinaio](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#),  
[Rufa](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-bis. alla lettera e) capoverso e.5), dopo la parole: "esigenze meramente temporanee" sono aggiunte le seguenti: "o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa" e dopo le parole: "previsto, paesaggistico," sono aggiunte le seguenti: "che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico - costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti"».

## **10.62**

### [Collina](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) all'articolo 6, comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali" sono inserite le seguenti: "a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo";

2) la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

"e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale,"».

## **10.63**

### [Vono, Grimani, Comincini](#)

*Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

«c) all'articolo 6, comma 1:

1. al primo periodo, dopo le parole: "Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali," sono inserite le seguenti: "a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo,".

2. la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

"e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;"».

## **10.64**

### [Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari](#)

*Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

«c) all'articolo 6, comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali," sono inserite le seguenti: "a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo,";

2) la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

"e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori

all'amministrazione comunale;"».

## 10.65

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) all'articolo 6, comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali," sono inserite le seguenti: "a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo,";

2) la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

"e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;"».

## 10.66

Ruspancini

*Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

«c) all'articolo 6, comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali," sono inserite le seguenti: "a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo,";

2) la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

"e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;"»

## 10.67

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Damiani, Siclari

*Al comma 1:*

*sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 10 e 22.";

*dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

"c-bis) l'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è abrogato."»

## 10.68

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

"e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale, e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni per le opere stagionali, ed entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto per le opere a carattere emergenziale;"»

## 10.69

[De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso e-bis) dopo le parole: «le opere stagionali» sostituire le parole: «e quelle» con le seguenti: «costituite da architetture effimere e provvisorie».*

## 10.70

[Croatti](#)

*Al comma 1, alla lettera c), capoverso «e-bis)», dopo le parole: «esigenze, contingenti e temporanee,» inserire le seguenti: «o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa,».*

## 10.71

[Fede](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «e-bis)» aggiungere, infine, le seguenti parole: «, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo».*

## 10.72

[Lonardo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente: «1-bis. L'accertamento dello stato legittimo di un edificio o di sue parti è posto a carico del Comune. Il Comune è tenuto di regola ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati interessanti gli edifici oggetto di interventi edilizi, ivi compresi eventuali titoli edilizi rilasciati per l'immobile interessato, senza farne carico al richiedente. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali o da quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.»;*

2) *al comma 1, alla lettera m) aggiungere in fine il seguente periodo: «Il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, indipendentemente se ottenuto con o senza l'esecuzione di opere edilizie, deve essere subordinato al contemporaneo reperimento della dotazione minima di parcheggi e verde previsti dalle normative vigenti ovvero, nelle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali, alla monetizzazione degli stessi nei casi ammessi dalle disposizioni vigenti».*

**10.73**

[Nugnes](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:*

«1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia».

**10.74**

[Rufa](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione», inserire le seguenti: «o che ne ha legittimato la stessa».*

**10.75**

[La Mura](#), [Pavanelli](#), [Moronese](#), [Florida](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «1-bis», sopprimere l'ultimo periodo.*

**10.76**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli interventi che prevedano la totale demolizione e ricostruzione di edifici legittimamente esistenti, la verifica dello stato legittimo è limitata ai parametri urbanistici ed edilizi in base ai quali è calcolato, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo strumento urbanistico, il volume o la superficie ai fini del calcolo dell'edificazione ammissibile».*

**10.77**

[De Petris](#), [Nugnes](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che comportino mutamenti della destinazione d'uso, modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili compresi nelle zone omogenee A, nei centri storici e nei nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere storico e a valenza architettonica diffusa antecedenti il 1944 o di beni immobili e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».

**10.78**

[Grimani, Vono](#)

*Al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente:*

«e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lettera d)"».

**10.79**

[Caligiuri, Battistoni](#)

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

"1-bis. Per le opere di non rilevanza strategica, individuabili nell'allegato al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2020, che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso non risultano essere un rischio per la pubblica incolumità, in fase di denuncia di inizio attività, al fine di snellire la procedura e riconoscere un ruolo di responsabilità del Tecnico Calcolatore, si utilizza la procedura del Deposito del Progetto presso il Servizio Tecnico Regionale"».

**10.80**

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**10.81**

[Mallegni, Pagano, Vitali, Paroli, Fazzone, Schifani, Barachini, Barboni](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**10.82**

[Ruspancini, Totaro](#)

*Al comma 1 lettera f), apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire il numero 1) con il seguente:* «il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga può essere ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sempre che la deroga non sia consentita in applicazione di specifiche normative regionali";

b) *al numero 2) sopprimere la parola: "ammissibili"».*

**10.83**

[Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

*Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa solo per gli interventi di ristrutturazione edilizia in ambito di piano di rigenerazione urbana, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, finalizzato al contenimento del consumo di

suolo, della riduzione dell'impronta di carbonio, e al recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."».

#### **10.84**

[Mallegni, Pagano, Vitali, Paroli, Fazzone, Schifani, Barachini, Barboni](#)

*Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al punto 1), capoverso «1-bis)», le parole da: «fermo restando» fino alla fine del periodo sono soppresse;*

b) *al punto 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dopo le parole: "di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444" sono inserite le seguenti: "e, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"».*

#### **10.85**

[Pichetto Fratin](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: «ammissibili» con le seguenti parole: «compatibili o complementari».*

#### **10.86**

[Grimani, Vono](#)

*Al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:*

*«h) all'articolo 17:*

*1) il comma 4 è sostituito dal seguente:*

*"4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato nonché per gli interventi di risanamento conservativo, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione qualora la variazione di destinazione d'uso rilevante comporti, secondo le tabelle parametriche vigenti nel comune, una maggiore incidenza rispetto a quella della destinazione d'uso dell'immobile oggetto di intervento".*

*2) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:*

*"4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso"».*

#### **10.87**

[La Mura, Pavanelli, Moronese, Florida](#)

*Al comma 1, lettera h), capoverso «4-bis.» apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: «rigenerazione urbana» con le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo»;*

b) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il contributo di costruzione di cui al presente comma non si applica agli interventi che prevedono la densificazione edilizia».*

#### **10.88**



[De Petris](#), [Nugnes](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Parimenti il contributo di costruzione per nuove costruzioni e per tutte le opere che comportino nuovo consumo di suolo è aumentato in misura non inferiore del 60 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori aumenti del contributo di costruzione».*

## **10.89**

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 1, lettera h), capoverso 4-bis, premettere le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2021»,.*

## **10.90**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«*h-bis*) L'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che tra le "imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare" sono inclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e le società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, nonché le predette imprese, organismi e società di investimento immobiliare quotate e non quotate, che operano tramite imprese appaltatrici. La presente norma costituisce norma interpretativa dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212"».

## **10.91**

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«*h-bis*) L'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che tra le "imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare" sono inclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e le società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le predette imprese, organismi e società di investimento immobiliare quotate e non quotate che operano tramite imprese appaltatrici;"».

## **10.92**

[Pichetto Fratin](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

## **10.93**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«*i*) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto, infine, il seguente: "Fermi

restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e la chiusura dello stesso, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti. La disposizione si applica anche nei casi di segnalazione certificata di inizio alla scadenza del termine di trenta giorni"».

#### **10.94**

[Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «comma 8» inserire le seguenti «al primo periodo, dopo le parole: "idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali" inserire le seguenti: "«o attinenti a norme di contenimento del consumo del suolo e"».*

#### **10.95**

[Ruspanini, Totaro](#)

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente lettera:*

«ii) al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 20, comma 12, aggiungere infine il seguente periodo: "Laddove l'intervento oggetto di domanda del permesso di costruire comporti opere di bonifica dei suoli, è fatto salvo quanto definito dall'articolo 242-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

2) All'articolo 23-*bis* dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

"1-*bis* Laddove l'intervento di cui al comma 1 comporti opere di bonifica dei suoli, è fatto salvo quanto definito dall'articolo 242-*bis*, comma 2 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

#### **10.96**

[De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo](#)

*Al comma 1, lettera l) sostituire le parole «o i prospetti» con le seguenti «o modifiche sistematiche ai prospetti».*

#### **10.97**

[Grimani, Vono](#)

*Al comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:*

«l) all'articolo 22, comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole: "parti strutturali dell'edificio", sono inserite le seguenti: "o i prospetti";

2) alla lettera b), le parole: "qualora riguardino le parti strutturali degli edifici" sono soppresse;

3) la lettera c) è soppressa.»

#### **10.98**

[Grimani, Vono](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:*

«l-*bis*) all'articolo 23-*bis* il comma 4 è soppresso.».

**10.99**

[Vono, Grimani, Magorno](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«/bis) all'articolo 23-bis, comma 4, dopo le parole: "segnalazione certificata di inizio attività" aggiungere le seguenti: "di cui all'articolo 22"».

**10.100**

[Gasparri](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«/bis) all'articolo 23-bis, comma 4, primo periodo, dopo le parole: "di inizio attività", sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 22"».

**10.101**

[Ruspanini, Totaro](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«/bis) all'articolo 23-bis, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "segnalazione certificata di inizio attività", inserire le seguenti: "di cui all'articolo 22"».

**10.102**

[Vono, Grimani, Magorno](#)

*Al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:*

«m) all'articolo 23-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "produttiva e direzionale" sono aggiunte le seguenti: "e logistica";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis"».

**10.103**

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:*

«m) all'articolo 23-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "produttiva e direzionale" sono aggiunte le seguenti: "e logistica";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis"».

**10.104**

[Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:*

«m) all'articolo 23-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "produttiva e direzionale" sono aggiunte le seguenti: "e logistica";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis."».

## 10.105

Corbetta

Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:

«m) all'articolo 23-ter, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.»

## 10.106

Manca

Al comma 1, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:

«m-bis) Dopo l'articolo 23-ter è inserito il seguente:

"Art. 23-quater.

(Usi temporanei)

1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.

2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.

3. L'uso temporaneo è disciplinato da una apposita convenzione che regola:

a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;

b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili ed aree;

c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;

d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi convenzionali.

4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro, di tutela della salute e della incolumità pubblica e dell'ordine pubblico, da attuarsi comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.

5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.

6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.

7. Il Consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della Giunta Comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.

8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di

specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale."».

### **10.107**

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 1, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:*

«*m-bis*. Dopo l'articolo 23-ter è inserito il seguente articolo:

"Art. 23-quater.

(*Usi temporanei*)

1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.

2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.

3. L'uso temporaneo è disciplinato da una apposita convenzione che regola:

a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;

b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili ed aree;

c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;

d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi convenzionali.

4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro, di tutela della salute e della incolumità pubblica e dell'ordine pubblico, da attuarsi comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.

5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.

6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.

7. Il Consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della Giunta Comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.

8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale."».

### **10.108**

[Astorre](#), [Cirinnà](#)

*Al comma 1, dopo lettera m), inserire la seguente:*

«*m-bis*) all'articolo 24, comma 4, dopo le parole: "segnalazione certificata di inizio attività" sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 22"».

### **10.109**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 1, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «5 per cento».*

### **10.110**

[Quagliariello, Berutti, Romani](#)

*Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: «Nei confronti dei proprietari di immobili classificati quale abitazione principale, esclusi gli immobili di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9, il limite del 2 per cento è elevato al 5 per cento».*

### **10.111**

[Pichetto Fratin](#)

*Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite nel passato durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia vigente e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) il minore dimensionamento dell'edificio;
- b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
- c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture;
- d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
- e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

3. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste. Le tolleranze esecutive così come definite dal presente articolo realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali».

### **10.112**

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari](#)

*Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 2, dopo le parole: «di minima entità» aggiungere le seguenti: «, nel limite del 5 per cento».*

### **10.113**

[Quarto, Moronese, La Mura, Florida](#)

*Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 2, dopo le parole: «non pregiudichino*

l'agibilità dell'immobile» *aggiungere le seguenti*: «e la congruità architettonica con gli elaborati progettuali approvati».

#### **10.114**

[Ferrazzi, Mirabelli](#)

*Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 3, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1»;*
- b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali».*

#### **10.115**

[Vono, Grimani, Magorno](#)

*Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1», e le parole: «ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali» sono soppresse.*

#### **10.116**

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari](#)

*Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis», al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «al comma 1»;*
- b) *le parole: «ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali», sono soppresse.*

#### **10.117**

[Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi](#)

*Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 34-bis (Tolleranze costruttive)», comma 3, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1» e sopprimere le parole: «ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali».*

#### **10.118**

[Collina, Astorre](#)

*Al comma 1, dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:*

*«p-bis) all'articolo 36:*

- 1) *al comma 1, le parole: "ed edilizia" sono soppresse;*
- 2) *dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

*"1-bis. Limitatamente agli interventi realizzati in parziale difformità dal titolo edilizio, il permesso di cui al comma 1 può essere altresì ottenuto qualora l'intervento sia conforme unicamente alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, ma in tal caso il contributo dovuto ai sensi del comma 2 è aumentato della metà; dalla data del permesso di cui al presente comma sono precluse la confisca e l'acquisizione dell'immobile e ne è revocato il sequestro preventivo, salva la possibilità di mutarle in sequestro probatorio ove*

necessario in relazione ai reati eventualmente commessi, dei quali cessa la permanenza.

1-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 1-bis il rilascio del permesso in sanatoria è consentito solo se l'intervento, anche se in origine urbanisticamente difforme, è comunque conforme a ogni altro requisito prescritto, per le pertinenti opere edilizie, dalla disciplina vigente al momento della realizzazione del medesimo intervento.

3) al comma 3, le parole: "entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata" sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini previsti dall'articolo 20 per il rilascio del permesso di costruire, decorsi i quali sulla domanda si intende formato il silenzio assenso";

p-ter) all'articolo 37, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario può presentare una SCIA in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della medesima SCIA, previo pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia e comunque per un ammontare non inferiore a 1000 euro.

4-bis. Limitatamente agli interventi realizzati in parziale difformità dal titolo edilizio, la Scia di cui al comma 4 può essere altresì presentata qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente alla data di presentazione della medesima SCIA, ma in tal caso il contributo dovuto ai sensi del medesimo comma 4 è aumentato del 50 per cento. La Scia ha efficacia dalla data della presentazione e non estingue gli illeciti già commessi.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 4 e 4-bis la sanatoria è subordinata alla conformità dell'intervento ai requisiti delle opere edilizie prescritti dalla disciplina vigente al momento della realizzazione del medesimo intervento"».

## 10.119

Fede

*Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere, infine, la seguente:*

«p-bis) l'articolo 54 è abrogato».

## 10.120

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari

*Al comma 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente:*

«q) l'articolo 54 è abrogato».

## 10.121

Ruspanini

*Al comma 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente:*

«p-bis) l'articolo 54 è abrogato».

## 10.122

Caligiuri, Battistoni

*Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:*

«q) all'articolo 65 è aggiunto il seguente comma:

"8-ter. Per le opere minori, definite quali interventi che interessano singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti, al fine di semplificare e snellire le procedure, la trasmissione della pratica al Servizio Tecnico Regionale viene sostituita dall'assunzione di responsabilità del Tecnico Progettista il quale dovrà dimostrare



che l'opera sia annoverata nella fattispecie in oggetto provvedendo, insieme al permesso edilizio, alla redazione di un'apposita relazione tecnica di calcolo volta a dimostrare la coerenza dell'intervento ai criteri normativi per gli interventi locali da trasmettere al Servizio Tecnico Regionale"».

### **10.123**

[Vono](#), [Grimani](#), [Comincini](#)

*Al comma 1, dopo la lettera p), è inserita la seguente:*

«p-bis) l'articolo 54 è abrogato».

### **10.124**

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Cioffi](#), [Coltorti](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Ricciardi](#), [Pesco](#), [Marco Pellegrini](#), [Mollame](#), [Florida](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

«p-bis) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 83," sono inserite le seguenti: "fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio,";

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.";

p-ter) L'articolo 94 è abrogato;

p-quater) All'articolo 103, comma 1, le parole da: "in possesso dell'autorizzazione" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma dell'articolo 61 o della denuncia dei lavori di cui all'articolo 93"».

### **10.125**

[Mirabelli](#), [D'Arienzo](#), [Ferrazzi](#)

*Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana d'interesse pubblico, l'operatore che intende realizzare l'intervento presenta al Comune interessato uno studio di fattibilità tecnica ed economica, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e corredato da un piano economico-finanziario. Ai fini del presente comma, per interventi di rigenerazione urbana di interesse pubblico si intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse, anche attraverso la realizzazione o il recupero di infrastrutture, spazi verdi e servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Lo studio di fattibilità deve definire l'intervento anche in relazione alla sua valenza di interesse pubblico, con particolare riferimento alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici. Laddove lo studio di fattibilità preveda che almeno il cinquanta per cento delle volumetrie sia destinato a edilizia residenziale pubblica, edilizia residenziale sociale, edilizia universitaria convenzionata, l'intervento si ritiene comunque di interesse pubblico. Il Comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza al pubblico interesse, dichiara, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto.

1-ter. Sulla base dell'approvazione di cui al comma 1-bis, il soggetto proponente presenta al Comune il progetto definitivo. Il Comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono

chiamati a partecipare tutti i soggetti competenti in ordine al progetto presentato e che può richiedere modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto. La procedura deve concludersi entro novanta giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla Regione, che delibera entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'intervento e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere funzionali alla realizzazione dell'intervento medesimo. La conferenza di servizi decisoria si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona. Il verbale conclusivo può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In tale ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il verbale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

*1-quater.* In caso di superamento dei termini di cui al comma 1-ter, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato trenta giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il presidente della Regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di trenta giorni, sentito il Comune interessato, i provvedimenti necessari.

*1-quinquies.* In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica, ai fini della concessione di un diritto di superficie sulle stesse o della loro dismissione, il progetto approvato è oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro novanta giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva applicandosi, in quanto compatibili, le previsioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di finanza di progetto».

## **10.126**

[Mallegni](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di sostenere il settore delle costruzioni nella fase di ripresa economica, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2022, sono sospesi i vigenti obblighi di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), di segnalazioni certificate di agibilità, nulla osta, autorizzazioni paesaggistiche. Conseguentemente i lavori possono essere iniziati anche precedentemente all'acquisizione preventiva di atti, nulla osta, pareri comunque denominati e degli obblighi di cui al precedente periodo. L'autorità competente può svolgere gli accertamenti relativamente a carenza o meno dei requisiti, presupposti e alla legittimità dei suddetti lavori».

## **10.127**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: «nelle zone A o B» con le seguenti: «A, B o D».*

## **10.128**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:*

«2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,4, riducibili a m 2,2 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli e per ciascun locale

d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/16 della superficie del pavimento. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e modifica di destinazione d'uso».

### **10.129**

[Saponara](#), [Pittoni](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:*

«2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,4, riducibili a m 2,2 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli e per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/16 della superficie del pavimento. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e modifica di destinazione d'uso».

### **10.130**

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:*

«2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,4, riducibili a m 2,2 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli e per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/16 della superficie del pavimento. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e modifica di destinazione d'uso».

### **10.131**

[Perosino](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:*

«2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,4, riducibili a m 2,2 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli e per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/16 della superficie del pavimento. Ai fini della

presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e modifica di destinazione d'uso».

## 10.132

Ferrazzi

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito "Fondo", con dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 fino all'anno 2039. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Le aree territoriali ricomprese negli ambiti urbani sono dichiarate aree di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui ai commi da 3-bis a 3-duodecies. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1, il Comune, o i Comuni interessati, procedono, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvato in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 1.

3-quater. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti dai Piani comunali:

a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive

modificazioni;

b) alla Tasi di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) alla Tari di cui all'articolo 1, comma 641 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

*3-quinquies*. I Comuni, per gli interventi di rigenerazione, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

*3-sexies*. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.

*3-septies*. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

*3-octies*. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari, o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*3-novies*. La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari, o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*3-decies*. Le disposizioni di cui ai commi *3-octies* e *3-novies* si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

*3-undecies*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito degli interventi previsti nel piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

*3-duodecies*. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana è consentita, allo scopo di favorire gli interventi di *retrofit* energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell'energia solare e la ventilazione naturale, la riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze tra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, purché

gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la Classe B di certificazione energetica o riducano almeno per il 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2009, n. 59. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42.

*3-terdecies.* Al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.";

b) all'articolo 9, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche ovvero interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati".

*3-quaterdecies.* All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile".

*3-quinquiesdecies.* All'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati".

*3-sexiesdecies.* All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile".

Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i Comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in Consiglio comunale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 10 per cento, a fronte della corresponsione al Comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal Comune alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nell'ambito oggetto di rigenerazione urbana.

*3-septiesdecies.* Ai maggiori oneri di cui ai commi da 3-bis a 3-sexiesdecies, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere».

## 10.133

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 1 7 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) alla lettera b), dopo le parole: "a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici" aggiungere le seguenti: "a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186";

c) alla lettera c), le parole: ", esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **10.134**

[Ferrazzi](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse;

b) alla lettera c) le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse».

### **10.135**

[Gallone](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse;

b) alla lettera c) le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse».

### **10.136**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle

procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse;

b) alla lettera c) le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse».

### **10.137**

[Gallone](#)

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) alla lettera b), dopo le parole: "a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici" aggiungere le seguenti: "a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186";

c) alla lettera c), le parole ", esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/214 7 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse».

### **10.138**

[Valente, Mirabelli, D'Arienzo](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9, lettera a), si applicano a condizione che:

a) l'assemblea condominiale approvi, ai sensi dell'articolo 1136 del codice civile, il progetto per l'esecuzione dei lavori con l'espressa indicazione dell'opzione prescelta tra detrazione, contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile ad altri soggetti;

b) i lavori siano affidati tramite appalto ad un fornitore, con autorizzazione all'amministratore del condominio per la sottoscrizione dell'appalto entro i limiti deliberati;

c) i lavori siano preventivamente comunicati all'Enea;

d) un tecnico abilitato sottoscriva la certificazione di avvenuto raggiungimento degli obiettivi relativi all'efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico dell'edificio;

e) il condominio effettui i pagamenti a mezzo bonifico bancario per le spese rimaste a suo carico.

Ai fini della ripartizione delle spese rimaste a carico del condominio, i condomini possono stipulare appositi accordi da assumere con delibera dell'assemblea condominiale secondo le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile."»

### **10.139**

[D'Alfonso, Boldrini, Vattuone](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*



«3-bis. All'articolo 66 delle Disposizioni di attuazione codice civile dopo il quinto comma aggiungere il seguente: "È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario."»;

3-ter. In deroga all'articolo 1130, primo comma, n. 10) del codice civile, il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale, che abbia scadenza compresa tra il 1° agosto 2019 e il 30 settembre 2020, è prorogato sino al 31 dicembre 2020. In deroga all'articolo 1129, decimo comma del codice civile, è prorogato sino alla data della convocazione dell'assemblea di cui al precedente periodo, l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1° agosto 2019 e il 30 settembre 2020.».

## 10.140

[Ruspanini, Totaro](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Anche al fine di agevolare l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, gli interventi di recupero, comunque denominati, relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari finalizzati all'adeguamento e al miglioramento della sicurezza statica, dell'efficienza energetica, della qualità edilizia e architettonica, sono approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio».

## 10.141

[Nencini](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 167 del D.Lgvo 22 gennaio 2004 n. 42 comma 4 è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) per interventi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, compresi entro i limiti volumetrici di cui al comma 1 bis del successivo art. 181. Il rilascio del titolo abilitativo è comunque subordinato anche al pagamento del contributo di costruzione in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380."».

## 10.142

[Nencini](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 181 comma 1-ter del D. Lgvo 22 gennaio 2004 n. 42 è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) per interventi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, compresi entro i limiti volumetrici di cui al comma 1-bis. Il rilascio del titolo abilitativo è comunque subordinato anche al pagamento del contributo di costruzione in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380."».

## 10.143

[De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «di tre anni» con le seguenti: «rispettivamente di un anno e di tre anni».*

**10.144**

[Quarto, Moronese, La Mura, Florida](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno».*

**10.145**

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari](#)

*Al comma 4, sopprimere le parole: «e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.»*

**10.146**

[Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi](#)

*Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»*

**10.147**

[De Petris, Nuges, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

*Al comma 4 dopo le parole: «Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,» inserire le seguenti: «che rientrino in programmi di rigenerazione urbana e che non comportino nuovo consumo di suolo».*

**10.148**

[Ferrazzi, Mirabelli](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati al 31 dicembre 2020 sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.»

**10.149**

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati al 31 dicembre 2020 sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi

similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

#### **10.150**

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati al 31 dicembre 2020 sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

#### **10.151**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:*

«4-*bis*. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati al 31 dicembre 2020 sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

#### **10.152**

[Quarto](#), [Moronese](#), [La Mura](#), [Florida](#)

*Sopprimere il comma 5.*

#### **10.153**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

*Sopprimere il comma 5.*

#### **10.154**

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 5, le parole da:* «, fatta eccezione per» *ad:* «artistico», *sono sostituite dalle seguenti:* «I comuni, sentito il soprintendente, individuano con propria deliberazione le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico ed artistico, in cui la previsione del periodo precedente non trova applicazione. Per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al presente comma relative alla posa in opera di elementi o strutture amovibili funzionali alle attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nelle aree individuate ai sensi del periodo precedente, sono dimezzati i termini previsti dall'articolo 22 del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

### 10.155

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Vitali](#), [Paroli](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Barachini](#), [Barboni](#)

*Al comma 5, le parole da: «, fatta eccezione per» ad: «artistico» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni, sentito il soprintendente, individuano con propria deliberazione le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico ed artistico, in cui la previsione del periodo precedente non trova applicazione. Per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al presente comma relative alla posa in opera di elementi o strutture amovibili funzionali alle attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nelle aree individuate ai sensi del periodo precedente, sono dimezzati i termini previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».*

### 10.156

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Al comma 5, sopprimere le parole: «o artistico.»*

### 10.157

[Borgonzoni](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nelle procedure di archeologia preventiva, nella fase di fattibilità del progetto, salvo prescrizioni esecutive che possono condizionare il progetto, ma non bloccarlo e devono essere comprese nelle progettazioni preliminari e definitive, le delibere al termine delle operazioni di verifica preventiva devono essere firmate dal Responsabile Area Archeologia di ciascuna Soprintendenza o, in assenza, dall'archeologo più anziano in servizio. Avverso il provvedimento il committente può ricorrere alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio-Servizio II Archeologia».

### 10.158

[Borgonzoni](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. In materia di demolizioni di beni immobili, rinvenuti nel corso di scavi archeologici, la decisione motivata sulla rimozione in scavo o sul mantenimento in sito, è demandata al funzionario archeologo direttore scientifico dello scavo; il ricorso al decreto della Commissione Regionale è prescritto solo nel caso di resti di edifici conservati "in elevato" di cui è riconoscibile la funzione e di rilevante valore architettonico».

### 10.159

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Qualora esigenze di sicurezza, funzionalità e fruibilità impongono la ristrutturazione e ammodernamento di un impianto sportivo esistente, anche nei casi in cui sussiste o è in corso la verifica di dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la deliberazione dell'amministrazione comunale per la realizzazione dell'intervento costituisce ad ogni effetto titolo unico per la società sportiva professionistica per la modifica dell'impianto, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, senza la necessità del parere del competente organo del

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

### 10.160

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

*Dopo il comma 5 inserire seguente:*

«5-bis. Al fine di agevolare gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, l'autorizzazione paesaggistica, in deroga ai termini previsti dagli articoli 10 e 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dall'articolo 14-bis, comma 2, lettera c) della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sempre rilasciata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta o dalla indizione della conferenza di servizi, superato il quale trova applicazione l'articolo 14-bis, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero, nei casi di non indizione della conferenza di servizi, l'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241».

### 10.161

Ruspanini, Totaro

*Dopo il comma 5 inserire il seguente comma:*

«5-bis. Al fine di agevolare gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, l'autorizzazione paesaggistica, in deroga ai termini previsti dagli articoli 10 e 11 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica 31/2017, dall'articolo 146 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'articolo 14-bis, comma 2, lettera c) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è sempre rilasciata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta o dalla indizione della conferenza di servizi, superato il quale trova applicazione l'articolo 14-bis, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero, nei casi di non indizione della conferenza di servizi, l'articolo 17-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241».

### 10.162

Verducci

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis.

*(Semplificazione degli interventi sugli edifici danneggiati)*

1 Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, tutti gli edifici classificati B, C, E secondo la procedura AeDES, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014, con la sola esclusione degli edifici sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono da considerarsi inseriti in zone di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza la necessità che il comune li individui e li inserisca in apposita deliberazione del consiglio comunale così come previsto dal secondo comma del medesimo articolo 27.

2. Per gli edifici e gli aggregati volontari o obbligatori di cui al comma 1, può applicarsi

quanto previsto dall'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. I Piani di Recupero necessari verranno inseriti nelle procedure previste agli articoli 12 e 12-*bis* del presente decreto con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2.

4. In tutti i comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli interventi di ristrutturazione e/o ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, 'sono in ogni caso definiti come interventi di ristrutturazione edilizia', ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e smi. Essi possono beneficiare delle detrazioni delle spese previsti dall'articolo 16-*bis* del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e smi. Tali benefici si applicano solo per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso ai sensi delle ordinanze commissariali"».

### **10.163**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. All'articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "I competenti organi del Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "Le soprintendenze competenti per territorio";

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine la verifica si intende conclusa con esito negativo"».

### **10.164**

[Borgonzoni](#), [Augussori](#), [Pergreffi](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Corti](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. All'articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Per gli impianti sportivi, la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 tiene conto dell'esigenza di mantenerne la destinazione funzionale prevalente e indica di quali elementi strutturali e architettonici sia strettamente necessaria la conservazione, consentendo per il resto la libera demolizione, trasformazione o ricostruzione al fine di consentire la gestione economicamente e ambientalmente sostenibile dell'impianto sportivo. Il presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. Il Ministero provvede d'ufficio a integrare le dichiarazioni di interesse culturale già adottate alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

### **10.165**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all'alinea, dopo la lettera *e*), inserire le seguenti parole: "limitatamente a quanto non sottoposto a vincolo paesaggistico dai piani territoriali di coordinamento dei rispettivi enti parco,"».

### **10.166**

[Ruspancini](#), [Totaro](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente periodo: "L'autorizzazione è efficace per un periodo di dieci anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione"».

### **10.167**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 9, qualora nell'ambito di un piano attuativo o di altro strumento di pianificazione o di programmazione siano previste diverse unità di intervento, ai fini della determinazione del valore degli appalti relativi all'esecuzione di opere che interessano una singola unità di intervento si fa riferimento al valore di tali opere, senza procedere al cumulo con il valore delle opere concernenti le altre unità di intervento o l'intervento nel suo complesso"».

### **10.168**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche non a scomputo dal contributo di costruzione, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"».

### **10.169**

[Nugnes](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: «e la conformità dei piani urbanistici».*

### **10.170**

[Collina](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 6, comma 1, alinea, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo la parola: "autenticata", sono inserite le seguenti: "con esclusione dell'obbligo di trascrizione del preliminare stesso, ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, anche in deroga all'articolo 5, comma 1-bis,"».

### **10.171**

[Mirabelli](#)

*Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «pari ad almeno il 20 per cento dei soci» con le seguenti: «dal 10 al 20 per cento dei soci».*

### **10.172**

## Coltorti, Santillo

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

"2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2018, n. 43, S.O. n. 8, ovvero alle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 giugno 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al Capo III del Titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e alla Sezione II del Capo IV della Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate, i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008, S.O. n. 30, e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro e dai Comitati tecnici amministrativi istituiti presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, l'accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del Provveditore interregionale per le opere pubbliche.

2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al comma 2-quater produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate, i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67 comma 7 o comma 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."».

## 10.173

### Collina, Ferrazzi, D'Alfonso

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*



«7-bis. Le opere edilizie finalizzate a realizzare o rendere più efficienti edifici esistenti da destinare a Infrastrutture Sociali, ovvero strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, società partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia ovvero demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. Le predette Infrastrutture Sociali sono sempre consentite, senza necessità di cambio di destinazione d'uso, sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e sono computate nelle dotazioni territoriali previste dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 nonché dalla normativa regionale e dagli strumenti urbanistici vigenti, delle quali è comunque sempre ammessa la monetizzazione. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro 60 giorni, decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo».

## 10.174

Mirabelli

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di prevenire e limitare l'ulteriore aumento di provvedimenti esecutivi di rilascio, in presenza di una documentata situazione di morosità incolpevole del conduttore e della volontà delle parti interessate a proseguire, con diverse condizioni contrattuali, la locazione tra loro intercorrente usufruendo dei benefici previsti dalla presente norma, si stabilisce che:

1) il conduttore ad uso abitativo, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del suo reddito familiare pari almeno al 50 per cento rispetto al/ai corrispondente/i mese/i dell'anno precedente e in ogni caso quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha subito la riduzione, risulti superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare la negoziazione stragiudiziale presso la Commissione paritetica prevista dall'articolo 6 D.M. Infrastrutture 16/01/2017.

In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale domanda autocertificata comporterà la sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a 90 gg. al fine di consentire lo svolgimento della procedura di negoziazione stragiudiziale davanti alla commissione paritetica ed il giudice adito fisserà nuova udienza di comparizione successiva al termine di sospensione sopra indicato con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392.

L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente al locatore la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte degli stessi non percepiti a partire dalla mensilità di marzo 2020.

2) le Regioni entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvedono a stabilire una quota dei finanziamenti ripartiti o ancora da ripartire tra i comuni delle risorse del fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 102 del 31.08.2013 (convertito con modifiche dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124) non inferiore al 35 per cento, anche integrando e coordinando i due fondi con eventuali fondi straordinari regionali, fissando criteri in deroga e in aggiunta a quelli vigenti stabiliti coi decreti ministeriali attuativi previsti dalla normativa sui due fondi, prevedendo specifiche misure che facciano diretto riferimento alla necessità di fronteggiare il disagio abitativo prodotto sulle famiglie dagli effetti economici dell'emergenza COVID-19.

3) per favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione prevista al precedente n. 1 il contributo riconosciuto al conduttore sarà direttamente versato al locatore che ha sottoscritto

l'accordo di rinegoziazione».

### **10.175**

[Vono, Grimani, Magorno](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:*

«7-bis. In deroga all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 380/01 prevedere, limitatamente alle Istituzioni scolastiche di proprietà degli enti locali, la possibilità di edilizia libera per realizzare strutture precarie e smontabili, al fine di coprire porzioni di spazi esterni da dedicare all'accoglienza degli alunni per mitigare gli assembramenti e garantire ingressi scaglionati all'interno degli edifici da parte di alunni e docenti».

### **10.176**

[Berardi, Mallegni](#)

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. In deroga all'articolo 6 del DPR 380/01 prevedere per le Istituzioni scolastiche di proprietà degli EE.LL. la possibilità in edilizia libera di realizzare strutture precarie, smontabile se richiesto per coprire porzioni di spazi esterni da dedicare all'accoglienza degli alunni per mitigati gli assembramenti e garantire ingressi scaglionati all'interno degli edifici da parte di alunni e docenti».

### **10.177**

[Iannone, Ruspandini, Totaro](#)

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«7-bis. In deroga all'articolo 6 del DPR 380/01 prevista la possibilità per le Istituzioni scolastiche di proprietà degli EE.LL. la possibilità in edilizia libera di realizzare strutture precarie, smontabile se richiesto per coprire porzioni di spazi esterni da dedicare all'accoglienza degli alunni per mitigati gli assembramenti e garantire ingressi scaglionati all'interno degli edifici da parte di alunni e docenti».

### **10.178**

[Grimani, Vono](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) gli interventi di adeguamento di ascensori e montacarichi, messi in esercizio precedentemente al 1° luglio 1999, volti a migliorarne la sicurezza, promuoverne l'efficientamento energetico o inerenti all'abbattimento delle barriere architettoniche. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro 10.000. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e l'assegnazione dei benefici di cui alla presente lettera."».

*Conseguentemente, all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 16-quater è aggiunto il seguente:*

«16-quiues. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera

c-bis) del presente articolo, valutati in 153,85 milioni di euro annui, si provvede quanto per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto per gli anni dal 2021 al 2032 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **10.179**

[Toffanin, Floris, Gallone, Pichetto Fratin](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi", conseguentemente al comma 16, capoverso "2.1" sopprimere le parole: "di finestre comprensive di infissi"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **10.180**

[Fenu](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

3-bis. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, devono determinare un incremento del trenta per cento rispetto all'indice di prestazione termica utile per il riscaldamento, denominato EPH,nd nella Tabella 3 del decreto interministeriale 26 giugno 2015, da dimostrarsi rispetto al valore di EPH,nd rilevato nell'edificio esistente.

3-ter. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1, lettere b) e c), e al comma 2, devono assicurare, anche congiuntamente rispetto agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.

3-quater. Il miglioramento del fabbisogno energetico richiesto per il comma 1, lettera a), e il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio richiesto per i commi 1, lettere b) e c), dovrà essere dimostrato tramite una relazione di calcolo precedente e posteriore all'intervento eseguita in conformità alle specifiche tecniche dell'Ente nazionale italiano di unificazione in materia di prestazioni energetiche degli edifici, tenendo conto delle modalità di classificazione previste dalla normativa nazionale ovvero dalle normative regionali in base alla clausola di cedevolezza di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del 19 settembre 2005, n. 192. Tale relazione di calcolo deve essere eseguita da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.";

b) all'articolo 121, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2, le disposizioni del presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi previsti negli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina di cui al comma 2 e di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli

altri edifici nel caso in cui l'intervento preveda, ai sensi della normativa nazionale ovvero delle normative regionali in base alla clausola di cedevolezza di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del 19 settembre 2005, n. 192"».

## 10.181

[Perosino](#)

*Dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:*

«7-bis. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di fruizione degli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119 il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.";

b) all'articolo 119 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1, lettera a) e 2 devono garantire un miglioramento dell'indice di prestazione termica utile per riscaldamento EPH,nd, come definito dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 Decreto Requisiti minimi, del 30 per cento. Il miglioramento deve essere dimostrato rispetto al valore di EPH,nd dell'edificio esistente.

3-ter. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 lettera b) e c) e 2 nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.

3-quater. Il miglioramento del fabbisogno energetico richiesto per il comma 1, lettera a) e il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio richiesto per il comma 1 lettere b) e c) dovrà essere dimostrato tramite una relazione di calcolo precedente e posteriore all'intervento eseguita in conformità alle norme UNI TS 11300 e s.m. e tenendo conto della modalità di classificazione prevista dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 e s.m. ovvero dalle corrispondenti Leggi Regionali di cui all'articolo 17 del Decreto Lgs. 192/2005 e s.m Tale relazione di calcolo dovrà essere eseguita da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.";

c) all'articolo 121 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2, le disposizioni di questo articolo si applicano per le spese relative a tutti gli interventi previsti negli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina di cui al comma 2 medesimo e di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Le disposizioni questo articolo si applicano altresì agli altri edifici nel caso in cui l'intervento preveda, in base agli obblighi di legge di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 e s.m. ovvero dalle corrispondenti Leggi Regionali di cui all'articolo 17 del Decreto Lgs. 192/2005 e s.m, anche un efficientamento energetico"».

## 10.182

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Pichetto Fratin](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3, sostituire le parole: "due classi energetiche", con le seguenti: "una classe energetica"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**10.183**

Nisini, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 119, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), approvati ed avviati entro il 30 giugno 2022"».

**10.184**

Toffanin, Gallone, Floris, Pichetto Fratin

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 15-bis è soppresso».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 150 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

**10.185**

Grimani, Vono

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 121, comma 2, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "lettere a) e b)" sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b) ed e) inclusi anche gli interventi aventi ad oggetto l'efficientamento energetico ed il miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensori e montacarichi"».

**10.186**

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Dopo l'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è aggiunto il seguente:

"10-bis. La redazione ed adozione di nuovi piani regolatori generali o di varianti generali di quelli esistenti è subordinata alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al Titolo II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.iii., 'concernente Norme in materia ambientale'"».

**10.187**

Saponara, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 27, comma 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: "di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata" sono sostituite dalle seguenti: "di 2 mesi dalla

data della raccomandata"».

### 10.188

[Grimani, Vono](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 146, comma 4, secondo capoverso, sopprimere le parole: "I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo." e, dopo le parole: "circostanze imputabili all'interessato." inserire le parole: "Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, nel caso in cui il progetto rimanga invariato"».

### 10.189

[Dessi](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 1-*quater*, le parole: "ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1-bis"».

### 10.190

[Nastri, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 le parole: "conformità edilizia e urbanistica" sono sostituite con le seguenti: "consistenza edilizia"».

### 10.191

[Biti](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Ai fini di prevenire il consumo di suolo e di incentivare l'ammodernamento o la ricostruzione degli impianti sportivi per garantirne l'adeguamento agli *standard* internazionali e la funzionalità in termini di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, nonché della verifica del permanente interesse artistico, storico e culturale degli impianti sportivi risalenti a oltre settanta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, destinati ad accogliere competizioni a livello professionistico e dotati di più di cinquemila posti a sedere, gli indirizzi di carattere generale rimessi alla competenza del Ministero di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, hanno ad oggetto esclusivamente gli elementi architettonici essenziali per tramandare il valore testimoniale dell'opera. In sede di verifica il Ministero indica modalità e forme di ammodernamento di tali elementi, se presenti, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto sportivo. La verifica è completata dal Ministero entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per la richiesta di documenti che non siano già in possesso della Sovrintendenza territorialmente competente e necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia

completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno, e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

1-*ter*. Nei casi di cui al comma 1-*bis*, l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto è considerata recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico-finanziaria dell'impianto"».

### 10.192

Rufa, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2020"».

### 10.193

Berardi, Mallegni

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. Velocizzare i percorsi per l'ottenimento della classificazione di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici al fine di ottenere il relativo gradiente di sicurezza».

### 10.194 (già 10.0.7)

Damiani

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) all'articolo 2-*bis* del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-*ter* è sostituito con il seguente:

«1-*ter*. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita anche con una diversa sistemazione piano-volumetrica, ovvero con diversa dislocazione del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo».

### 10.0.1

De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, La Mura

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

*(Nuove disposizioni in materia di tutela dei centri storici)*

1. I centri storici, i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto del 1939, costituiscono una eccezionale testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della nazione e la loro tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione, anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i centri storici, i nuclei e i complessi edilizi di cui al comma 1, costituiscono "beni culturali d'insieme" e sono soggetti alle

misure di protezione e di conservazione di cui alla parte seconda, titolo I, capo III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. I centri storici, i nuclei e i complessi edilizi di cui al comma 1 sono sottoposti a disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato, con divieto di demolizione e ricostruzione e di trasformazione dei caratteri tipologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto altresì di nuova edificazione, anche degli spazi rimasti liberi, ed esclusione degli usi non compatibili, ovvero tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze legislative in materia di governo del territorio, disciplinano i centri storici, i nuclei e i complessi edilizi di cui all'articolo 1 nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali:

a) definizione nello strumento urbanistico comunale del perimetro dell'insediamento storico, quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano del 1939;

b) individuazione nello strumento urbanistico comunale degli edifici e di altri immobili, posti in ogni altra parte del territorio, oltre a quelli assoggettati alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che presentano interesse storico per le caratteristiche architettoniche o tipologiche in sé o in relazione al contesto dell'insediamento e conseguente assoggettamento alla disciplina conservativa di cui ai commi 2 e 3;

c) individuazione nello strumento urbanistico comunale, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali, di eventuali deroghe alla disciplina conservativa di cui al comma 3, per esigenze di pubblico interesse, su singoli elementi dell'insediamento storico, con esclusione dei beni culturali già dichiarati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

d) promozione nello strumento urbanistico comunale, per quanto attiene ai centri storici, ai nuclei e ai complessi edilizi di cui all'articolo 1, delle destinazioni d'uso residenziali, artigianali e concernenti il commercio di vicinato;

e) individuazione nello strumento urbanistico comunale delle componenti dell'insediamento storico e suoi singoli elementi costitutivi, trasformati negli anni successivi al 1939, per i quali in luogo della disciplina conservativa di cui ai commi 2 e 3 si pone l'esigenza del ripristino di condizioni di compatibilità e coerenza con il contesto urbano, anche in ragione delle destinazioni d'uso, da definire attraverso una disciplina specifica;

f) individuazione dei criteri per confermare le trasformazioni effettuate o per prevedere il ripristino dei caratteri tipologici originari degli organismi;

g) formazione di programmi di intervento per l'utilizzazione di risorse finanziarie disponibili, e di eventuali stanziamenti integrativi, per il recupero del patrimonio edilizio esistente finalizzato alla realizzazione di edilizia residenziale pubblica.

5. L'accertamento da parte dei competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali della conformità dello strumento urbanistico comunale alla presente legge vale come nulla osta ai fini della realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo nei centri storici, nei nuclei e nei complessi edilizi di cui al comma 1, ad eccezione degli interventi che comportano cambio di destinazione d'uso. Restano comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi oggetto delle eventuali deroghe di cui al comma 4, lettera c).

6. Sono fatte salve le misure di protezione e le procedure relative ai beni culturali già dichiarati ai sensi degli articoli 10 ed 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

7. Al fine di consolidare ed incrementare la funzione residenziale negli insediamenti storici di cui al comma 1 è approvato, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un piano decennale per l'edilizia residenziale pubblica, in attuazione dei seguenti criteri direttivi:

a) utilizzo a favore dell'edilizia residenziale pubblica del patrimonio immobiliare pubblico



dismesso;

b) obbligo di mantenere le destinazioni residenziali con la sospensione dei cambi d'uso verso destinazioni diverse, fatte salve le attrezzature pubbliche e quelle strettamente connesse e compatibili con la residenza;

c) erogazione di contributi a favore di Comuni caratterizzati da elevata riduzione della popolazione residente per l'acquisto di alloggi da cedere in locazione a canone agevolato;

d) possibilità di subordinare il rilascio del titolo abilitativo, per interventi di recupero superiori o uguali alle quattro unità, alla stipula di una convenzione mediante la quale i proprietari si impegnano a locare, a un canone concordato con il Comune, una quota non inferiore al 25 per cento delle abitazioni recuperate, assicurando il diritto di prelazione ai precedenti occupanti.

8. Agli oneri destinati all'attuazione del piano di cui al comma 7, pari a 100 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

9. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni delle regioni di cui al comma 4, per i beni culturali d'insieme di cui al comma 1, sono comunque esclusi gli interventi in contrasto con il comma 3. Fatta eccezione per i beni culturali già dichiarati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è subordinato alla previa comunicazione del progetto alla Soprintendenza competente, che può opporre il proprio diniego, con provvedimento motivato, entro il termine perentorio di 60 giorni».

## 10.0.2

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Gasparri](#), [Masini](#), [Siclari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-**bis**.

*(Rigenerazione urbana sostenibile)*

1. Al fine di favorire interventi finalizzati all'adeguamento e al miglioramento della sicurezza statica, della qualità ambientale e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, al recupero, anche tramite la rinaturalizzazione, delle aree degradate e degli immobili dismessi o in via di dismissione pubblici o privati con qualsiasi destinazione d'uso, nonché al recupero e alla bonifica delle aree industriali dismesse, i Comuni individuano, anche su iniziativa privata, ambiti di rigenerazione urbana che sono qualificati di interesse pubblico con delibera del Consiglio comunale».

## 10.0.3

[Ruspancini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente

«Art. 10-**bis**.

*(Rigenerazione urbana sostenibile)*

1. Al fine di favorire interventi finalizzati all'adeguamento e al miglioramento della sicurezza statica, della qualità ambientale e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, al recupero, anche tramite la rinaturalizzazione, delle aree degradate e degli immobili dismessi o in via di dismissione pubblici o privati con qualsiasi destinazione d'uso, nonché al recupero e alla bonifica delle aree industriali dismesse, i Comuni individuano, anche su iniziativa privata, ambiti di rigenerazione urbana che sono qualificati di interesse pubblico con delibera del Consiglio comunale».

## 10.0.4

Damiani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-**bis**.

Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e sociosanitari territoriali e al fine della valorizzazione del patrimonio immobiliare dei comuni con popolazione sotto i 10.000 abitanti, gli immobili comunali con destinazione funzionale "servizi della persona" adibiti per strutture polifunzionali, sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, concesse con procedure di evidenza pubblica, in deroga ai contratti di locazione contrattuali, i termini di durata della locazione a valere dalla scadenza della proroga contrattuale, sono prorogati per anni 30 ad insindacabile scelta e giudizio del Comune, salvo il pagamento in anticipo da parte del conduttore di due canoni annui a base di gara. Gli immobili potranno essere convertiti e posti a disposizione delle Prefetture, Regioni e Commissario Covid per servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 1 comma 2 e 3 e degli articoli 16, 17; nel caso di mancata proroga, le parti possono recedere dal contratto, in tal caso il conduttore ha il diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero, dei costi effettivamente sostenuti dal locatario e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza ed in caso di scioglimento del contratto, all'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

### 10.0.5

Caligiuri, Battistoni

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-**bis**.

*(Disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori già affidati)*

1. Con riferimento ai i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, recante l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni, la facoltà di cui al primo periodo del comma 1, dell'articolo 2 del citato DM, è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro sei anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1 dello stesso DM».

### 10.0.6

Caligiuri, Battistoni

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-**bis**.

*(Disposizioni in materia di opere non di rilevanza strategica ed opere minori)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

1-*bis*. Per le opere di non rilevanza strategica, individuabili nell'allegato al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2020, che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso non risultano essere un rischio per la pubblica incolumità, in fase di denuncia di inizio attività, al fine di snellire la procedura e riconoscere un ruolo di responsabilità del Tecnico Calcolatore, si utilizza la procedura del Deposito del Progetto presso il Servizio Tecnico Regionale.

b) all'articolo 65 è aggiunto il seguente comma:

8-*ter*. Per le opere minori, definite quali interventi che interessano singoli elementi

strutturali e che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti, al fine di semplificare e snellire le procedure, la trasmissione della pratica al Servizio Tecnico Regionale viene sostituita dall'assunzione di responsabilità del Tecnico Progettista il quale dovrà dimostrare che l'opera sia annoverata nella fattispecie in oggetto provvedendo, insieme al permesso edilizio, alla redazione di un'apposita relazione tecnica di calcolo volta a dimostrare la coerenza dell'intervento ai criteri normati vi per gli interventi locali da trasmettere al Servizio Tecnico Regionale».

### 10.0.8

[Calandrini](#), [Fazzolari](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di accesso ai dati e di centralizzazione attraverso l'istituzione del "Fascicolo Unico del Fabbricato")*

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso lo sviluppo e l'implementazione dei processi di omogeneizzazione, archiviazione, digitalizzazione e condivisione dei dati in possesso delle diverse pubbliche amministrazioni competenti, è istituito un Portale Unico contenente tutte le informazioni inerenti i singoli edifici, siano essi unifamiliari, plurifamiliari o condominiali.

2. Al fine di cui al comma 1, per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione è istituito un "Fascicolo Unico del Fabbricato" recante, per ciascun edificio, i dati relativi:

- a) all'identificazione (situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica e autorizzativa);
- b) alla sicurezza statica;
- c) alla sicurezza impiantistica;
- d) alla classificazione energetica;
- e) ai titoli di proprietà.

3. Il Fascicolo Unico del Fabbricato è sottoposto ad aggiornamento periodico qualora vengano effettuati lavori o intervengano modifiche, di qualsiasi natura, in relazione all'intero fabbricato o di parte di esso o di sue pertinenze.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'istituzione del Fascicolo Unico del Fabbricato è, altresì, finalizzata a semplificare le procedure di accertamento e di aggiornamento dello stato legittimo degli immobili alla situazione di fatto esistente. Restano, in ogni caso, esclusi da tale facoltà di aggiornamento gli immobili soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggistico e, in ogni caso, di inedificabilità assoluta, quelli già sottoposti ad azioni sanzionatorie, di qualsiasi natura, ovvero oggetto di sanatorie in corso.

5. L'inserimento dei dati e il relativo aggiornamento è effettuato da un tecnico professionista appositamente incarico, tramite relazione tecnica di asseverazione.

6. La documentazione tecnico-amministrativa di cui al presente articolo è conservata - in formato digitale - presso l'Agenzia delle Entrate, per gli edifici unifamiliari, e presso gli amministratori di condominio professionisti, per tutti gli altri.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati:

- a) lo schema del Fascicolo Unico del Fabbricato, con indicazione, altresì, degli eventuali contenuti aggiuntivi, rispetto a quelli indicati al comma 2, che esso deve recare in funzione delle caratteristiche e delle esigenze delle singole realtà territoriali e dell'evoluzione della normativa in materia;
- b) le procedure di compilazione del fascicolo e del relativo aggiornamento, con

riferimento;

c) le modalità e i requisiti di accesso alle informazioni contenute nel singolo Fascicolo Unico del Fabbricato, sulla base delle prescrizioni fornite al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali».

## 10.0.9

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-**bis**.

*(Semplificazione della procedura per la ricontrattazione dei canoni di locazione commerciale)*

1. All'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

"10-*bis*. A decorrere dal mese successivo a quello della cessazione del beneficio del credito d'imposta di cui al comma 5, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, individuati ai sensi dei commi 1, 2 e 3, conduttori di un rapporto di locazione per immobili ad uso non abitativo, hanno facoltà di richiedere ai rispettivi locatori l'equa rideterminazione, secondo criteri di correttezza e buona fede, dei canoni di locazione per il periodo dal primo marzo 2020 sino al termine del periodo di emergenza di cui comma 4 dell'articolo 14. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione qualora il locatario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi da marzo a maggio del 2020 di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Le parti possono altresì stabilire, anche sino alla scadenza del contratto, l'adozione di canoni variabili legati al volume d'affari del locatario. Qualora le parti non raggiungano un accordo, la rideterminazione è devoluta al giudice competente per materia, che ha facoltà di stabilire i canoni per il periodo da marzo 2020 sino al termine del periodo di emergenza, secondo equità e in proporzione al minor volume d'affari realizzato dal locatario.

10-*ter*. La diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 10-*bis* è in ogni caso valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali clausole risolutive, penali, decadenze e more connesse a ritardati od omessi adempimenti. È altresì sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1258, 1453, 1464 e 1467 del codice civile, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione.

10-*quater*. Salvo che, per accordo tra le parti, non sia stabilita una scadenza successiva, le disposizioni di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* si applicano per il periodo di emergenza previsto dal comma 4 dell'articolo 14. Sino al predetto termine e ferma la facoltà di richiedere l'equa rideterminazione secondo correttezza e buona fede dei canoni di locazione, è esclusa la possibilità di chiedere la risoluzione della locazione da parte del locatore qualora il conduttore provveda al pagamento di un canone commisurato proporzionalmente al minor volume d'affari realizzato a decorre dal marzo 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, comunque non inferiore al 30 per cento dell'originario canone. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi 10-*bis*, 10-*ter* e del presente comma, con particolare riferimento all'introduzione di disposizioni semplificate per la comunicazione delle variazioni del canone.

10-*quinquies*. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-*bis* a 10-*quater* del presente articolo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede con quota parte delle risorse disponibili in seguito all'approvazione da parte del Parlamento il 29 luglio 2020 della relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, di aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (Omt)"».

## 10.0.10

Dal Mas, Gasparri, Modena

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 10-**bis**.

*(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 2.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 10.0.11

Dal Mas, Gasparri, Modena

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 10-**bis**.

1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

2. L'Imu relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 10.0.12

Fenu, Fede, Corbetta

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-**bis**.

*(Semplificazione del regime della cedolare secca per i contratti stipulati di locazione breve)*

1. Al fine di favorire il rilancio del settore delle locazioni immobiliari il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 in materia di locazioni brevi, ad esclusione delle pertinenze, e delle relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa

rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 nel solo caso in cui il pagamento avvenga con F24 entro 15 gg dalla registrazione del contratto, con l'accorpamento di acconto e saldo e il pagamento in un'unica rata.»

### 10.0.13

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Sicliari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### «Art. 10-bis.

*(Modifica all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)*

1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "In caso di provvedimento di convalida di sfratto per morosità, al proprietario dell'immobile è riconosciuto un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione relativo ai mesi di sospensione dell'esecuzione del provvedimento, salvo il rilascio anticipato dell'immobile".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 10.0.14

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### «Art. 10-bis.

*(Procedure esecutive su immobili siti in Piani di Zona)*

1. Le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione a mezzo Pec agli uffici competenti del Comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dall'inquilino detentore, prenotatario o socio della società esecutata.

2. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 1 del presente articolo per consentire ai soggetti di cui al citato comma 1 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.

3. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio sia la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sia l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale azionata».

### 10.0.15

[Pichetto Fratin](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### «Art. 10-bis.

*(Semplificazione delle procedure esecutive immobiliari)*

1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 nonché degli artt.14 e seguenti Legge 27.01.2012.n.3, in favore di soggetti esercenti attività di impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 1.000 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende ritrasferirli entro cinque anni.

2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio, decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

3. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura prevista dalla nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi e in corso di emissione dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **10.0.16**

[Gasparri, Mallegni, Pagano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. Dopo il 2° comma dell'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione, aggiungere il seguente:

"3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni"».

#### **10.0.17**

[Gasparri, Mallegni, Pagano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. Dopo il 2° comma dell'articolo 1161 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione, aggiungere il seguente:

"3. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime."».

#### **10.0.18**

[Gasparri, Mallegni, Pagano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374 aggiungere il seguente:

"4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle costruzioni ed altre opere da eseguire in prossimità o su demanio marittimo."».

**10.0.19**

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#),  
[Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di costruzioni e opere su demanio marittimo)*

All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374 aggiungere il seguente:

"4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle costruzioni ed altre opere da eseguire in prossimità o su demanio marittimo"».

**10.0.20**

[Gasparri](#), [Mallegni](#), [Pagano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 aggiungere il seguente:

"683-bis. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241."».

**10.0.21**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

*(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera c), è inserita la seguente nuova lettera: "d) alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494."».

**10.0.22**

[Drago](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche).*

1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato



per essere riassegnati agli Enti territoriali ai fini dell'esecuzione degli interventi, di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, su tutto il territorio nazionale. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

### 10.0.23

[Grassi](#), [Augussori](#), [Pergreffi](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Corti](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche)*

1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di cui all'articolo 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli Enti territoriali ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

### 10.0.24

[Binetti](#), [De Poli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche).*

1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli Enti territoriali fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

### 10.0.25

[Cangini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche).*

1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli Enti territoriali fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

### 10.0.26

[Rauti](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche)*

A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli Enti territoriali fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 2, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

### **10.0.27**

**Croatti**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di turismo all'aria aperta)*

1. All'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la lettera c.5), è sostituita dalla seguente:

"c.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti".

2. All'Allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, il punto A.27 è sostituito dal seguente:

"A.27. Allestimenti mobili di pernottamento quali tende, tende attrezzate, *roulottes*, *campers*, *caravan*, case mobili e simili, e loro pertinenze e accessori, installati anche in via continuativa all'interno di strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate che presentino i seguenti requisiti:

- 1) rispettino le caratteristiche dimensionali e tecnico costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;
- 2) non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo;
- 3) siano dotate di allacciamenti alle reti tecnologiche rimovibili in ogni momento, senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi;
- 4) conservino meccanismi di rotazione in funzione;
- 5) siano rimossi alla cessazione definitiva dell'attività della struttura turistico ricettiva"».

### **10.0.28**

**Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di strutture ricettive all'aria aperta)*

1. La lettera e.5) dell'articolo 3, comma 1 del Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituita dalla seguente:

"e.5). l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi

genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti".

2. Il punto A.27 dell'allegato A, di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 è sostituito dal seguente:

"A.27. allestimenti mobili di pernottamento quali tende, tende attrezzate, *roulottes*, *campers*, *caravan*, case mobili e simili, e loro pertinenze e accessori, installati anche in via continuativa all'interno di strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate che presentino i seguenti requisiti:

- 1) rispettino le caratteristiche dimensionali e tecnico costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;
- 2) non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo;
- 3) siano dotate di allacciamenti alle reti tecnologiche rimuovibili in ogni momento, senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi;
- 4) conservino meccanismi di rotazione in funzione;
- 5) siano rimossi alla cessazione definitiva dell'attività della struttura turistico ricettiva".

## 10.0.29

### Lomuti

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-**bis**.

*(Autorizzazione unica per le strutture ricettive all'aria aperta)*

1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle stesse, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, nei limiti individuati da ciascuna Regione ai sensi del comma 3.

2. L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, partecipano tutte le amministrazioni interessate, con decisione adottata tramite conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo alla realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.

3. Le Regioni individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano modalità e tempistiche del procedimento unico di cui al comma 2».

## 10.0.30

### Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-**bis**.

*(Autorizzazione unica nel settore turistico)*

1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, come definiti dalla normativa vigente,

nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle stesse, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, nei limiti individuati da ciascuna Regione ai sensi del comma 3.

2. L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, partecipano tutte le amministrazioni interessate, con decisione adottata tramite conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo alla realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.

3. Le Regioni individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano modalità e tempistiche del procedimento unico di cui al comma 2».

### **10.0.31**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Tiraboschi](#), [Masini](#), [Siclari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-**bis**.

*(Autorizzazione unica per le strutture ricettive all'aria aperta)*

1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle stesse, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, nei limiti individuati da ciascuna Regione ai sensi del comma 3.

2. L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, partecipano tutte le amministrazioni interessate, con decisione adottata tramite conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo alla realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.

3. Le Regioni individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano modalità e tempistiche del procedimento unico di cui al comma 2».

### **10.0.32**

[Lomuti](#)

Dopo l'**articolo**, sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-**bis**.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in tema di autorizzazione paesaggistica per allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)*

1. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore".

Art. 10-**ter**.

*(Modifiche al Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)*

1. Nell'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica

13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31, è inserito il seguente: A.32. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes, campers*, case mobili, imbarcazioni, ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, in conformità alle specifiche norme Regionali di settore».

### 10.0.33

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

Dopo l'**articolo**, sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-**bis**.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in tema di autorizzazione paesaggistica per allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)*

1. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"d) per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes, campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore".

Art. 10-**ter**.

*(Modifiche al Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)*

1. Nell'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31, è inserito il seguente:

"A.32. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes, campers*, case mobili, imbarcazioni, ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, in conformità alle specifiche norme Regionali di settore"».

### 10.0.34

[Lomuti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-**bis**.

*(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)*

1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes, campers*, case mobili, imbarcazioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"».

### 10.0.35

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Tiraboschi](#), [Masini](#), [Siclari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-**bis**.

*(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)*

1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes, campers*, case mobili,

imbarcazioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"».

### 10.0.36

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 10-**bis**.

*(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)*

1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"».

### 10.0.37

[Lomuti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-**bis**.

*(Disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture ricettive all'aria aperta)*

1. All'articolo 5, comma 11-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2020"».

### 10.0.38

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 10-**bis**.

*(Disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture ricettive all'aria aperta)*

1. All'articolo 5, comma 11-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2020"».

### 10.0.39

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-**bis**.

*(Semplificazione del procedimento per la ristrutturazione e ammodernamento di impianti sportivi dichiarati di interesse culturale)*

1. Allo scopo di garantire la ristrutturazione e ammodernamento, secondo criteri internazionali di sicurezza, funzionalità, fruibilità e redditività degli impianti sportivi esistenti, dichiarati o in corso di verifica di dichiarazione di interesse culturale per la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, nel contempo, sostenere l'interesse della collettività per la valorizzazione e conservazione di un patrimonio immobiliare di pregio, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun

soggetto proprietario interessato può convocare un tavolo di confronto per la sottoscrizione di un accordo istituzionale di programma ai fini della deliberazione delle prescrizioni vincolanti di un bando di concorso di progettazione da svolgere secondo le procedure di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. All'accordo di programma partecipano obbligatoriamente, anche attraverso propri rappresentanti con poteri decisionali, il soggetto proprietario dell'impianto, il competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la società sportiva professionistica interessata, la regione territorialmente competente e gli eventuali soggetti finanziatori.

2. L'accordo di programma di cui al comma 1 ha lo scopo di stabilire indicazioni precise per il bando di gara di presentazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che comprendono le esigenze della società sportiva professionistica quelle del soggetto proprietario e l'elenco delle parti strettamente necessarie del complesso immobiliare che devono essere conservate per il mantenimento delle caratteristiche identitarie, strutturali e architettoniche del bene culturale, permettendo, nel contempo, la libera demolizione, trasformazione o ricostruzione delle restanti parti. L'elenco di cui al primo periodo è vincolante per la commissione aggiudicatrice del concorso di progettazione e per l'espressione dei pareri del competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nelle successive fasi di approvazione del progetto.

3. Qualora il soggetto proprietario corrisponde all'amministrazione comunale, la stessa amministrazione svolge il ruolo di stazione appaltante e l'approvazione dello studio di fattibilità sulla base delle conclusioni della Commissione aggiudicatrice corrisponde a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche eventuali immobili complementari o funzionali all'intervento. Tale dichiarazione è vincolante per le successive fasi di progettazione e costituisce verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica, nonché variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. L'amministrazione comunale, quale amministrazione procedente per le successive fasi di approvazione del progetto, può applicare le disposizioni degli articoli 14-*bis* e 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e quelle dell'articolo 1, comma 304 e 305, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e 31 agosto 2019, n. 86, per le parti non in contrasto con il presente articolo. Qualora una qualsiasi delle amministrazioni partecipanti abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla Conferenza di servizi, la questione è posta al Sindaco che con determinazione motivata procede alla conclusione della Conferenza che acquisisce immediatamente efficacia. Il provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi sul progetto definitivo è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

#### **10.0.40**

##### **Totaro**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-*bis*.**

All'articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Per gli impianti sportivi, la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 tenuto conto della destinazione d'uso prevalente, indica di quali elementi strutturali e architettonici sia necessaria la conservazione, consentendo per le parti non vincolate la libera demolizione, trasformazione o ricostruzione. Il presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. Il Ministero provvede d'ufficio a integrare le dichiarazioni di interesse culturale già adottate alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

#### 10.0.41

[Damiani](#), [Pichetto Fratin](#), [Fantetti](#), [Saccone](#), [Ferro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

*(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)*

1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno riscosse anche norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7 sostituire: "far transitare" con: "riscuotere e pagare" e sostituire: "su uno specifico conto corrente" con: "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente"».

#### 10.0.42

[Gasparri](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

*(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)*

1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno riscosse anche norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7 sostituire: "far transitare" con: "riscuotere e pagare" e sostituire: "su uno specifico conto corrente" con: "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente"».

#### 10.0.43

[Rauti](#), [Ruspancini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

*(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)*

1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno riscosse anche a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, relativamente alle modalità di pagamento delle rate condominiali, al comma 7 dell'articolo 1129 del codice civile le parole: "far transitare"



sono sostituite dalle parole: "riscuotere e pagare" e le parole: "su uno specifico conto corrente" sono sostituite dalle parole: «esclusivamente tramite uno specifico conto corrente».

#### 10.0.44

Gallone, Mallegni

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

##### «Art. 10-bis.

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le cifre: "50.000", "40.000" e "30.000", rispettivamente, con le seguenti: "70.000", "60.000" e "50.000";

b) alla lettera b) sostituire le cifre: "20.000" e "15.000", rispettivamente con le seguenti: "40.000" e "35.000";

c) alla lettera c) sostituire la cifra: "30.000", con la seguente: "50.000".

2. All'articolo 229, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, lettera a) le parole: "ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti" sono soppresse.

3. All'articolo 229, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, lettera a) le parole "nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono soppresse.»

#### 10.0.45

Fenu

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

##### «Art. 10-bis.

*(Cessione del credito d'imposta per spese relative ad interventi in materia edilizia ed energetica)*

1. All'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "cessione di un" sono sostituite dalle seguenti: "trasformazione del corrispondente importo in".».

#### 10.0.46

Valente, Ferrazzi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

##### «Art. 10-bis.

*(Semplificazione iter amministrativi di pratiche edilizie collegate ad interventi generatori di crediti fiscali)*

1. Tutte le pratiche amministrative afferenti interventi edili di consolidamento statico ed efficientamento energetico, potenzialmente generatori di crediti fiscali, ovvero complementari ad essi, sono realizzabili a mezzo SCIA.

2. Nel caso l'immobile oggetto di interventi di cui al comma precedente fosse interessato da vincolo di inedificabilità relativa, il richiedente trasmetterà, contemporaneamente alla trasmissione della SCIA al Comune, il progetto di miglioramento delle condizioni energetiche e/o strutturali dell'edificio, all'Autorità preposta alla rimozione del vincolo a mezzo nulla-osta o parere. Decorsi 60 giorni dal ricevimento del progetto lo stesso si intenderà approvato dall'Autorità competente alla rimozione del vincolo. Detta Autorità entro 10 giorni dal ricevimento del progetto, potrà per una sola volta, chiedere integrazioni documentali o proporre eventuali

modifiche al progetto motivandone la ragione in relazione al vincolo da rimuovere.

3. Qualora eventuali opere connesse o collegate a quelle di cui al presente articolo rendessero necessario il rilascio di Permesso di Costruire perché afferenti aumenti di volumetrie o altro, il Comune avrà 30 giorni per esprimersi ed entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza potrà chiedere integrazioni della documentazione per una sola volta. Decorso il termine anzidetto il progetto si intende approvato per silenzio assenso.

4. Le Autorità su richiamate in ogni caso non potranno richiedere documenti già in proprio possesso o disponibili presso altre amministrazioni pubbliche».

#### **10.0.47**

[Nastri](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

##### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: "energia elettrica" aggiungere in fine le seguenti: ", ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le attuali procedure competitive delle aste";

b) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di interventi di integrale ricostruzione, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera b) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione partecipanti all'asta"».

#### **10.0.48**

[Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

##### **«Art. 10-bis.**

*(Riduzione dei moltiplicatori catastali)*

1. I moltiplicatori di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ridotti del tre per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021».

#### **10.0.49**

[Pagano](#), [Mallegni](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

##### **«Art. 10-bis.**

*(Riapertura dei termini per l'assegnazione agevolata ai soci dei beni immobili delle imprese)*

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n.208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n.208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 16 giugno 2021 ed entro il 30 novembre 2021.».

#### **10.0.50**

[Marti](#), [Ripamonti](#), [Centinaio](#), [Augussori](#), [Pergreffi](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Corti](#), [Grassi](#), [Pirovano](#),

Riccardi, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

Al comma 246 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2022"».

**10.0.51**

Grimani, Vono

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

( *Ulteriori semplificazioni in materia edilizia* )

Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera c), dopo le parole: "destinazioni d'uso", sono aggiunte le seguenti: ", anche urbanisticamente rilevante ove non vengano modificate le volumetrie esistenti,";

b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: "tutela ai sensi", sono aggiunte le seguenti: "del titolo I della parte II" ed è, in fine, aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui all'ultimo periodo non si applicano agli immobili ricadenti in zone omogenee A, purché sottoposti ai soli vincoli previsti dalla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

c) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lettera d)";

d) all'articolo 17 il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato nonché per gli interventi di risanamento conservativo, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione qualora la variazione di destinazione d'uso rilevante comporti, secondo le tabelle parametriche vigenti nel comune, una maggiore incidenza rispetto a quella della destinazione d'uso dell'immobile oggetto di intervento.";

e) all'articolo 23, comma 1, lettera c), le parole: ", qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio" sono soppresse e al medesimo comma 1 la lettera d) è soppressa;

f) all'articolo 23-bis, il comma 4 è soppresso».

**10.0.52**

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

( *Semplificazioni su demolizione opere abusive* )

1. L'art. 41 del DPR 380/2001 è sostituito dai seguenti: "1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune, nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del genio militare.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione".».

### 10.0.53

Cucca, Grimani, Vono

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

*(Applicazione del principio di non sanabilità)*

Al comma 4 dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) Per tutti i lavori eseguiti precedentemente alla data del 12 maggio 2006, ancorché abbiano determinato un incremento di superfici utili e/o volumi di quelli legittimamente autorizzati."».

### 10.0.54

Gasparri, Mallegni, Pagano

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

1. Non è dovuta per l'anno 2020 la cauzione prevista dall'articolo 17 del DPR 15 febbraio 1952 nr. 328».

### 10.0.55

Gallone

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis.**

*(Abrogazione ritenuta 8% ristrutturazioni)*

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le disposizioni di cui all'articolo 25 del D.L. 78/2010 non trovano applicazione per i corrispettivi documentati da fatture emesse in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 127/2015. Il bonifico eseguito in esonero dalla suddetta ritenuta dovrà riportare i riferimenti del n. e data della fattura elettronicamente emessa dal fornitore».

### 11.1

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Tutta la documentazione afferente alle attività della Struttura del Commissario straordinario, compresi gli atti del presente comma, è resa tempestivamente disponibile al pubblico mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Al fine di favorire l'accesso del pubblico alle informazioni su tutte le attività inerenti la ricostruzione, comprese quelle degli Uffici speciali regionali della ricostruzione, nonché quelle relative alla raccolta e gestione delle macerie pubbliche e private, la Struttura del Commissario straordinario predispone una banca dati assicurandone l'interoperabilità.».

### 11.2

Berardi, Mallegni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È altresì data facoltà al commissario straordinario nominato per la ricostruzione di avviare l'iter per la classificazione sismica degli edifici scolastici presenti nel territorio colpito da eventi sismici e congiuntamente dare seguito agli interventi di adeguamento o miglioramento

sismico così come previsto dall'NTC 2018 DM 17/01/2018 e relativa circolare esplicativa MIT del 21/01/2019 n° 7 estendendo i poteri alle zone ad alto rischio biologico».

### 11.3

[Iannone, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. È altresì data facoltà al commissario straordinario nominato per la ricostruzione di avviare l'iter per la classificazione sismica degli edifici scolastici presenti nel territorio colpito da eventi sismici e congiuntamente dare seguito agli interventi di adeguamento o miglioramento sismico così come previsto dall'NTC 2018 DM 17/01/2018 e relativa circolare esplicativa MIT del 21/01/2019 n° 7 estendendo i poteri alle zone ad alto rischio biologico.»

### 11.4

[Ricciardi, Fede, Pavanelli](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "conformità edilizia e urbanistica" sono sostituite dalle seguenti: "consistenza edilizia".».

### 11.5

[Pagano](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1-bis è sostituito con il seguente:

"1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-*quinquies* e all'articolo 50, comma 3, lettere *b*) e *c*) con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio carico."».

### 11.6

[Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1-bis è sostituito con il seguente: "Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-*quinquies* e all'articolo 50, comma 3, lettere *b*) e *c*) con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio carico."».

### 11.7

[Quagliariello, Berutti, Romani](#)

*Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1-bis è sostituito con il seguente: "Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-*quinquies* e all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c) con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio carico."»

## 11.8

### Di Girolamo

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati e condomini privati situati nei comuni del cratere del sisma del 2009, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.

3-ter. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'art. 11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

3-*quater*. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali sino a concorrenza dell'8% dell'importo ammesso».

## 11.9

### Mantovani

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti: "c) e d),".

3-ter. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti: ", c) e d),";

2) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,";

b) al comma 4-bis, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

## 11.10

### Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),".

3-ter. Al comma 1 dell'art. 3-bis del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

i. dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d),";

ii. dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."».

## 11.11

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'art. 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

3-ter. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 761, della Legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500. 000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3-quater. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

3-quinquies. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

3-sexies. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'art. 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456

dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

*3-septies.* Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021".

*3-octies.* Agli oneri derivanti dal comma 3-*quater* nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché a quelli derivanti dal comma 5, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

## 11.12

[Mantovani](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

*3-ter.* Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 333.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".».

## 11.13

[Pavanelli, Fede](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-*bis*. In deroga ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica agli edifici danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data da aprile 2009, esclusivamente per le cifre eccedenti il contributo già riconosciuto per la ricostruzione.».

## 11.14

[Drago](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 2



gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, è prorogato fino al 31 dicembre 2021, nell'ambito delle risorse già stanziato e rese disponibili a legislazione vigente».

### **11.15**

[Ricciardi](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con legge 24 luglio 2018, n.89».

### **11.16**

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013, n.147, all'articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1, comma 726, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1 comma 987, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed all'articolo 9-vicies-sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni di euro del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge».

### **11.17**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: "quinquennio 2016-2020" sono sostituite dalle seguenti: "novennio 2016-2024" e le parole: "massimo di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "massimo di nove anni"».

### **11.18**

[Di Girolamo](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-ter. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli

aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-*quater*, comma 2, lettera a)"».

### 11.19

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-*bis*. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

### 11.20

[Fede](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 16, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dopo la parola: "Sicilia" sono inserite le seguenti: ", ovvero nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229"».

### 11.21

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 444, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 la parola: "privata" è soppressa».

### 11.22

[Arrigoni](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 2-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 24, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche successivamente all'evento sismico";

b) al comma 25, al primo periodo, le parole: "36 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "120 mesi" e al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

### 11.23

[Giannuzzi](#), [Moronese](#), [Santillo](#), [Ricciardi](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad aumenti di volume di immobili oggetto di condono, nel caso in cui lo stato di danneggiamento sia tale da

richiederne la completa demolizione e ricostruzione"».

## 11.24

[Fede, Pavanelli](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-*bis*. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data da aprile 2009, l'incentivo di cui al comma precedente concorre con il contributo di ricostruzione, secondo modalità e criteri da determinare con ordinanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229";

b) dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

"4-*ter*. Gli incentivi fiscali ecobonus e sismabonus, di cui ai commi precedenti, sono aumentati del 50 per cento negli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni di cui agli elenchi previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77, in alternativa al contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, compresi le case diverse dalla prima abitazione e gli immobili destinati alle attività produttive"».

## 11.0.1

[Rossomando, D'Alfonso, Ferrazzi, Grimani, Vono](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

*(Disposizioni urgenti per l'implementazione della struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici)*

1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 165, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'espletamento, anche a distanza, delle fasi della procedura selettiva può farsi ricorso a strumenti *web based* ovvero telematici che sono acquisiti, in caso di ricorso a procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di accelerare la piena operatività della Struttura.";

b) al comma 163 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "manutenzione, ordinaria e straordinaria sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "manutenzione straordinaria";

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Ai fini di un'adeguata sostenibilità e massimizzazione dell'efficacia, la Struttura svolge le proprie attività anche mediante procedure di appalto di servizi di progettazione e di realizzazione di beni e di edifici pubblici, individuando modelli, strumenti e soluzioni in una logica di semplificazione e innovazione. Per l'erogazione del servizio di progettazione, la Struttura stipula, ordinariamente e previamente, con l'amministrazione richiedente, nonché con le altre amministrazioni interessate, apposita convenzione ai sensi dell'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente presupposti ed elementi funzionali alla predisposizione dell'elaborato progettuale e al raggiungimento di un progetto, dotato di una certificazione unitaria integrale che tiene luogo di ogni autorizzazione, concessione, parere, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, altrimenti previsti. A questi ultimi medesimi fini la Struttura può, anche in alternativa, convocare specifica conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'acquisizione di autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte delle Amministrazioni competenti al rilascio degli stessi. La determinazione

motivata di conclusione della conferenza di cui all'articolo 14-*quater* funzionale all'approvazione della progettazione, costituisce certificazione unitaria integrale, la quale tiene luogo anche di eventuali varianti urbanistiche approvate dagli organi competenti sulla base del Progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera pubblica. Il medesimo provvedimento di certificazione unitaria integrale assolve, altresì, alla verifica tecnico amministrativa di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per interventi fino a cinquanta milioni di euro. Per l'affidamento e la realizzazione dell'opera il cui progetto ha ottenuto la certificazione unica integrale, la stazione appaltante opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei principi e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

c) al comma 166 le parole: "assegnate temporaneamente alle" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "dedicate ai fabbisogni tecnico-progettuali delle";

d) al comma 167 le parole: "di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni." sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "dipendente di amministrazioni pubbliche, enti pubblici e società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche mediante assegnazione temporanea, su domanda o con l'assenso dell'interessato, acquisendo, relativamente alla durata di tale assegnazione temporanea alla Struttura, anche il consenso dell'Amministrazione, dell'Ente o della società da cui lo stesso dipende. A tale personale può essere riconosciuta una indennità aggiuntiva al trattamento economico in godimento che tenga conto del grado di temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato per l'ingaggio della professionalità".

e) al comma 170 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "relativi al personale di cui al comma 166" sono inserite le seguenti: "nonché all'erogazione dei servizi anche acquisiti mediante procedure di affidamento";

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Al fine di dare ulteriore copertura ai fabbisogni espressi dalle amministrazioni pubbliche committenti i servizi di progettazione, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, apposito Fondo Nazionale per la Progettazione, a cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 44 comma 9 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, riferite all'attività della Struttura, secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo. Le ulteriori risorse a fondo perduto o con meccanismo rotativo da destinare al Fondo di cui al periodo precedente sono individuate su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze. La programmazione degli investimenti a valere sulle risorse di cui al Fondo è effettuata con Delibera CIPE attraverso un piano di investimento triennale, con aggiornamento annuale, predisposto dall'Agenzia del Demanio e approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale"».

## 11.0.2

### Gallone

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

*(Misure per favorire gli investimenti per la bonifica e la reindustrializzazione sostenibile dei territori e per il contenimento del consumo di suolo)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"hh) siti orfani: siti per i quali il responsabile della contaminazione non è stato individuato, ovvero non adempie agli obblighi di riparazione di cui alla Parte Sesta del presente decreto, ovvero non è tenuto a sostenere i costi di cui alla Parte Sesta del presente decreto";

b) all'articolo 6, comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo.";

c) all'articolo 248:

1) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, in un'ottica di sviluppo dell'economia circolare, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente o misure di prevenzione, le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza operativa e permanente o misure di prevenzione, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente. Nel caso di aree già industrializzate, con presenza di impianti, edifici ed infrastrutture, presenza di reti tecnologiche attive, elettrodotti, sotto servizi in genere, reti viarie e ferroviarie interne) che vengono definite, nell'ambito del procedimento di bonifica, come aree di non intervento e sono attestate come tali da una perizia giurata, le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL";

2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La certificazione di avvenuta bonifica costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7 in relazione ai lotti o alle aree per i quali è intervenuta l'attestazione di non contaminazione nonché quelli per i quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica"».

### 11.0.3

Rossomando, D'Alfonso, Ferrazzi, Grimani, Vono

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

*(Efficientamento logistico-operativo delle Amministrazioni Statali)*

1. Al fine di assicurare maggior supporto, rafforzamento e garanzia di ordinato andamento, necessaria continuità e piena funzionalità logistico-operativa di Amministrazioni, Enti e Corpi dello Stato fortemente impegnati in compiti d'istituto e servizi fondamentali alla collettività, e ai connessi fabbisogni particolarmente sensibili alla fase di emergenza Coronavirus Covid 19, in considerazione delle relative esigenze allocative e gestionali di natura immobiliare, stante soprattutto l'approssimarsi della scadenza dei contratti con i Fondi Immobiliari istituiti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, l'Agenzia del Demanio, ferme restando le proprie competenze in materia di acquisto e di locazioni passive, a richiesta delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli Enti previdenziali e assistenziali, nell'ambito degli indirizzi, criteri e risorse individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, può fornire supporto ed assistenza tecnico specialistica nelle attività valutative, di analisi e scelta della proposta complessivamente più conveniente volta all'acquisto o locazione di immobili per finalità istituzionali, nell'ambito,

laddove ricorrente, di un ristretto elenco formato dalle Amministrazioni interessate sulla base di possibili soluzioni alternative manifestate a seguito di una specifica ricerca ad evidenza pubblica curata dalle stesse Amministrazioni.

2. In casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, la soluzione può comprendere operazioni di permuta di immobili di proprietà pubblica, anche con effetti differiti o connessi a progetti di valorizzazione immobiliare, coinvolgendo enti diversi.

3. L'Agenzia del Demanio, in qualità di conduttore unico dei contratti di locazione afferenti gli immobili dei Fondi Immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 e nell'ambito degli indirizzi, criteri e risorse individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, cura la definizione dei rapporti di locazione in corso e fornisce supporto ed assistenza tecnico specialistica di cui al comma 4 alle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, nelle attività valutative, di analisi e scelta della proposta complessivamente più conveniente volta all'acquisto o locazione di immobili per finalità istituzionali nell'ambito, laddove ricorrente, di un ristretto elenco di possibili soluzioni alternative individuate anche a seguito di una specifica ricerca ad evidenza pubblica curata dalle Amministrazioni interessate. A fronte dei suddetti servizi non è riconosciuto all'Agenzia del Demanio ulteriore corrispettivo rispetto a quanto percepito dal vigente contratto di servizi.

4. Nello specifico, l'Agenzia del Demanio, al fine di collaborare alla individuazione e validazione, tra le varie proposte ed opzioni manifestate, di quella complessivamente più idonea e conveniente - avuto anche riguardo agli aspetti relativi alla natura giuridica del soggetto offerente e delle specifiche finalità dell'operazione - fornisce alle Amministrazioni di cui al comma 1 i seguenti possibili servizi specializzati di consulenza, assistenza, analisi e valutazione:

- tecnico-estimativa e giuridico-amministrativa;
- di fattibilità tecnico-economica;
- di rispondenza e utilità sotto il profilo logistico, funzionale, sociale, e della rilevanza dell'effettivo e concreto interesse istituzionale;
- di più ampia valutazione di costi/benefici, anche alla luce dell'offerta economica e in correlazione al valore di solo mercato;
- della congruità e funzionalità del cronoprogramma delle attività ed azioni, nonché delle eventuali opere di adeguamento o rifunzionalizzazione;
- dell'eventuale interesse e collegamento funzionale con operazioni più complesse di razionalizzazione, in grado di generare maggiori efficienze o risparmi di spesa.

In esito all'attività svolta l'Agenzia del Demanio rende specifico parere tecnico all'amministrazione richiedente. Ove l'amministrazione reputi di non conformarsi al parere, è tenuta a osservare la normativa ordinaria in materia di locazione o acquisto di immobili da parte di pubbliche amministrazioni.

Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111 e dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5. Per la prestazione dei servizi di cui al precedente comma 4, l'Agenzia del demanio stipula con l'amministrazione richiedente apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con previsione del rimborso dei costi sostenuti, i cui oneri sono posti a carico del bilancio della stessa amministrazione, nei limiti della propria disponibilità.

6. In coerenza con i principi dettati dalla Direttiva 2008/114/CE del Consiglio dell'8 dicembre 2008, con gli obiettivi di innovazione digitale e di sviluppo dell'open government, l'Agenzia del Demanio, sentita l'Amministrazione che ha in uso gli immobili, procede alla classificazione, in un unico sistema informatico denominato «Demanio Digitale», per le proprietà dello Stato, delle strutture o sistemi essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della sanità, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini, attraverso il quale, anche in relazione ai differenti rischi presenti sul territorio, implementare la disponibilità di informazioni e stabilire le priorità di intervento sulle infrastrutture critiche.

7. Per l'esercizio delle attività di vigilanza e ispezione sui beni di proprietà dello Stato effettuate in qualità di pubblico ufficiale ai sensi delle leggi vigenti, ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, e per le altre attività per cui sia prevista la spendita della qualifica di pubblico ufficiale, l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle competenze e funzioni istituzionali di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rilascia ai propri dipendenti in servizio una tessera personale di riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851».

#### 11.0.4

Rossomando, D'Alfonso, Ferrazzi, Grimani, Vono

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Semplificazione procedure riqualificazione e valorizzazione dei beni pubblici)*

1. Dopo l'articolo 3-*ter* del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente:

"Art. 3-**quater**.

*(Patrimonio immobiliare pubblico e rigenerazione urbana)*

1. Si considerano di interesse pubblico generale gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana laddove coinvolgano complessi edilizi ed edifici pubblici in stato di degrado, di abbandono, dismessi, inutilizzati, in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisicofunzionale, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo, nonché il sostegno e il miglioramento della qualità dei servizi e la coesione sociale.

2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 per favorire lo sviluppo socio-economico territoriale e locale attraverso il riuso, la rifunzionalizzazione, la migliore gestione degli immobili di proprietà dello Stato da attuarsi anche mediante lo strumento della concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-*bis*, la costituzione di un diritto di superficie ai sensi dell'articolo 952 e seguenti del codice civile, ovvero mediante la dismissione, l'Agenzia del demanio, indice apposite conferenze di servizi decisorie convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime una proposta di valorizzazione e riqualificazione dei predetti beni da conseguirsi ai sensi delle normative regionali vigenti nell'ambito territoriale di riferimento. Per il finanziamento della proposta di valorizzazione e riqualificazione può farsi ricorso alle risorse europee destinate a tale finalità nell'ambito della Programmazione 2021-2027 e dell'Accordo di Partenariato. Per l'individuazione degli ambiti di intervento prioritari e strategici, l'Agenzia può coordinarsi, ove necessario, con la struttura Investitalia sottoscrivendo specifiche convenzioni per la conseguente programmazione delle attività.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 si svolge con le modalità di cui agli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche in via telematica. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 2, è da intendersi quale silenzio assenso. La determinazione motivata di conclusione della conferenza viene ratificata entro 30 giorni con deliberazione del consiglio comunale ove sono localizzati i beni da valorizzare.

4. Per gli immobili di cui al comma 2 sono comunque ammissibili le destinazioni d'uso e gli interventi edilizi consentiti per le zone territoriali omogenee all'interno delle quali gli stessi ricadono, dagli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti. Gli interventi edilizi sono assentibili in via diretta anche ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché, in caso di esigenze di urbanizzazione semplificate, ai sensi dell'articolo 28-*bis* del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

5. Nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo, il contributo di costruzione commisurato ai costi di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non è dovuto fino alla concorrenza dei costi da sostenere per le bonifiche degli immobili pubblici da riutilizzare. Le Amministrazioni locali, per promuovere gli interventi di rigenerazione urbana che coinvolgano immobili pubblici, possono definire ulteriori facilitazioni ed esenzioni fiscali.

6. Qualora non sia dovuto il contributo straordinario di cui al comma 4 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, agli Enti Territoriali che abbiano contribuito alla valorizzazione dei beni di proprietà dello Stato è riconosciuta una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati. La predetta quota è definita secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Difesa, del 7 agosto 2015, recante determinazione delle modalità di attribuzione agli Enti Territoriali di una quota parte dei proventi della valorizzazione o alienazione degli immobili pubblici la cui destinazione d'uso sia stata modificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 novembre 2015. Qualora, viceversa, sia dovuto il predetto contributo, si applica comunque nella misura massima".

2. Dopo l'articolo 3-*quater* del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente:

**"Art. 3-*quinquies*.**

*(Pianificazione organica degli immobili pubblici)*

1. Nei procedimenti di formazione o di revisione della pianificazione territoriale e locale, le amministrazioni competenti nell'esercizio delle funzioni amministrative connesse al governo del territorio, in attuazione del principio di cooperazione istituzionale, assicurano la partecipazione dello Stato e dei proprietari pubblici di beni insistenti sui rispettivi ambiti territoriali di competenza, al fine di ricomprendere nelle previsioni di pianificazione il patrimonio immobiliare pubblico, quale strumento di miglioramento della qualità urbana e ambientale nonché dello sviluppo sociale ed economico delle comunità locali.

2. Ferme restando le disposizioni di tutela storico-architettonica e ambientale paesaggistica, lo Stato, gli enti territoriali e locali definiscono in un quadro unitario e organico le strategie di rigenerazione, trasformazione, valorizzazione, razionalizzazione del patrimonio immobiliare statale al fine di individuare negli strumenti di pianificazione le previsioni che consentano il miglioramento della sostenibilità ambientale, l'incremento di valore sociale ed economico degli immobili statali e la migliore qualità dei servizi pubblici. Tali strategie unitamente a quelle relative agli altri immobili pubblici insistenti nel territorio di riferimento costituiscono un documento di pianificazione unitario dei patrimoni immobiliari pubblici.

3. Tale documento, parte integrante degli strumenti di pianificazione, è soggetto a consultazione pubblica qualora non sia obbligatoria la valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi, ove i soggetti di cui al comma 1) lo ritengano opportuno, anche al fine di verificare la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle scelte di pianificazione.

4. Nell'ambito del documento di cui al comma 2 possono essere individuati gli immobili pubblici da destinare a progetti di sussidiarietà orizzontale, finalizzati allo sviluppo della coesione sociale, alla fornitura di servizi autopromossi da cittadini organizzati, enti del terzo settore e altri soggetti etici, da valutare in conformità a criteri di sostenibilità sociale e ambientale, nonché di fattibilità economica e finanziaria anche sostenuta da finanziamenti pubblici.

5. Al fine di promuovere e selezionare capacità e risorse imprenditoriali e progettuali private per la riqualificazione e il migliore utilizzo degli immobili pubblici garantendo la pubblicità e la trasparenza, l'ente proprietario, d'intesa con il Comune e gli enti competenti per le tutele differenziate, può avviare modalità concorsuali per la selezione di progetti di trasformazione valorizzazione, razionalizzazione e rifunzionalizzazione degli immobili pubblici presentati da parte di soggetti privati, in coerenza con gli strumenti urbanistici e nel rispetto delle tutele di cui al decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 42. L'esito del confronto concorrenziale deve contenere gli elementi necessari per consentire all'Amministrazione comunale di stipulare un accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o in base alla legislazione regionale vigente in materia di accordi negoziali con privati, anche al fine di individuare parametri e indici della trasformazione da approvare in sede di variante urbanistica per l'eventuale applicazione delle procedure edilizie semplificate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno



2001, n. 380.

6. Le Regioni e le Province autonome, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente normativa, determinano eventuali modalità per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo. Decorso tale termine, le amministrazioni comunali procedono comunque a dare attuazione alla presente normativa nell'ambito del proprio strumento urbanistico"».

### 11.0.5

[Montevecchi, Corrado, Perilli](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Misure in materia di impianti sportivi)*

1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 agosto 2017 n. 96, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Qualora dallo studio di fattibilità di cui al comma 1 emerge la assoluta impossibilità di utilizzare l'impianto sportivo eventualmente già esistente ed in uso, al fine di prevenire il consumo di suolo, alla demolizione dell'impianto esistente e alla sua ricostruzione al fine di garantirne l'adeguamento agli standard internazionali e la funzionalità in termini di sicurezza, salute ed incolumità pubblica, può procedersi, se l'impianto ha più di settanta anni ed è opera di progettista non più vivente, solo dopo la verifica della eventuale sussistenza di un interesse architettonico, artistico, storico da accertarsi a termini e con la procedura di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, da parte dei competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. All'esito di tale verifica il provvedimento conclusivo contiene in maniera dettagliata i profili di interesse culturale di ordine architettonico, storico, artistico, eventualmente individuati nel corso dell'apposito procedimento, che determinano la obbligatoria conservazione dell'impianto nelle sue attuali condizioni, salvo gli interventi di restauro necessari ad assicurare la continuità di funzionamento della struttura. Qualora, all'esito degli accertamenti condotti, risulti che l'impianto sottoposto a valutazione, anche se realizzato da meno di settanta anni, riveste un interesse culturale particolarmente importante a causa del suo riferimento con la storia, della tecnica, dell'industria o della cultura in genere, ovvero quale testimonianza dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, il provvedimento conclusivo, oltre a dare motivatamente conto di tali risultanze, indica gli elementi essenziali dell'impianto che devono essere in ogni caso preservati, anche in caso di ristrutturazione dell'impianto esistente, per conservarne il valore testimoniale. Limitatamente agli impianti sportivi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono già stati dichiarati di interesse culturale particolarmente importanti e per i quali si manifesta l'esigenza di cui al primo periodo, gli enti interessati possono richiedere, ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di rinnovare il procedimento di verifica, ai sensi dell'articolo 128, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I competenti uffici ministeriali hanno l'obbligo di avviare il suddetto procedimento di riesame e di concluderlo con un provvedimento espressamente ed articolatamente motivato che dà conto delle ragioni della eventuale conferma della sussistenza, nell'impianto sottoposto a riesame, dei profili di interesse culturale particolarmente importante già ravvisati in precedenza. I procedimenti di verifica di cui ai periodi precedenti sono completati entro centoventi giorni dalla richiesta formulata dagli enti interessati o, su delega di questi, da parte dei soggetti concessionari per l'utilizzo degli impianti. Il termine di cui al periodo precedente può essere prorogato una sola volta, e per non più di trenta giorni, in caso di richiesta, da parte dei competenti uffici ministeriali, di chiarimenti o di documenti che non siano già in possesso dell'ufficio territorialmente competente e che siano necessari per l'istruttoria"».

### 11.0.6

[Di Girolamo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art 11-*bis*.**

*(Semplificazioni in materia di concessione dei contributi nelle aree colpite da eventi sismici)*

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati e condomini privati situati nei comuni del cratere del sisma del 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, articolo 4 e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, articolo 4, decurtato del 10%.

2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 1, vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.

3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contributo - Scheda Progetto Parte Prima - depositate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014 e ss.mm. e ii. in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

**11.0.7**

Pagano

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 11-*bis*.**

*(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere sisma 2009).*

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati/condomini privati situati nei comuni del cratere sisma 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio

2013, e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, decurtato del 10%.

2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 1 vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo 11 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.

3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori e condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contributo, Scheda Progetto Parte Prima, depositate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni. In data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

### 11.0.8

#### Ruspanini, Totaro

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

*(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere sisma 2009)*

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati/condomini privati situati nei comuni del cratere sisma 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, decurtato del 10%.

2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 1 vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per

gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo 11 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.

3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contributo, Scheda Progetto Parte Prima, depositate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

### 11.0.9

[Quagliariello, Berutti, Romani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

*(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere sisma 2009)*

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati/ condomini privati situati nei comuni del cratere sisma 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, decurtato del 10%.

2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 1 vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo 11 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.

3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contributo, Scheda Progetto Parte Prima, depositate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul

territorio dei comuni del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

### 11.0.10

[Drago](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Misure e interventi a favore delle popolazioni della provincia di Catania colpite dall'evento sismico del 26 dicembre 2018)*

1. Lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2019, n. 1, è prorogato fino al 30 giugno 2021. Sono, conseguentemente, prorogati alla medesima data il termine dei benefici di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2019, n. 1, e il termine di sospensione delle rate dei mutui di cui all'articolo 4 della stessa ordinanza.

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2020.

3. I contributi di autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2020.

4. Il termine di sospensione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 2020.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione prevista dal decreto, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2021.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

### 11.0.11

[Vaccaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione nei Comuni della Campania e della Basilicata)*

1. Per la definitiva e completa chiusura dell'opera di ricostruzione nei comuni delle Regioni Campania e Basilicata, le competenze di programmazione e controllo ancora in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite alle citate regioni. Le rispettive regioni possono disciplinare la materia nei limiti della competenza ad esse attribuita e nei limiti di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32.

2. Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'opera di ricostruzione nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, sono assegnate ai singoli comuni del cratere le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme e dei residui riferiti agli importi assegnati con decreti del MIT n. 13333/1 del 30 dicembre 2008 e n. 3724 del 26 marzo 2010 e delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012. Tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni aperte sono assegnate ai Comuni per il completamento delle opere. I comuni beneficiari delle misure previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, a seguito degli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del febbraio 1981, sono autorizzati all'utilizzo dei residui dei fondi stanziati dalla stessa legge agli articoli 8, 9 e 22.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

### 11.0.12

Rossomando, D'Alfonso, Ferrazzi, Grimani, Vono

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Razionalizzazione interventi di efficientamento energetico e di ricostruzione post eventi sismici del 2016)*

1. La realizzazione degli interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli immobili periferici, ricompresi nei programmi di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è gestita dall'Agenzia del demanio laddove i predetti immobili sono già inseriti nei piani per la prevenzione del rischio sismico ovvero negli altri piani di investimento di competenza della medesima Agenzia. È, altresì, attribuita all'Agenzia del Demanio la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo nei casi in cui gli stessi presentino una prevalenza della componente "forniture". Per gli interventi di cui ai precedenti periodi l'Agenzia può, inoltre, supportare le Amministrazioni nell'elaborazione delle proposte progettuali di cui all'articolo 5 comma 3 del predetto decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

2. Il soggetto attuatore di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede in proprio alla realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione di beni pubblici interessati dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo con gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32 del predetto decreto-legge.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono eseguite con risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo le attività previste in convenzione.».

### 11.0.13

Pagano

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)*

1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etna nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad

abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori.».

#### **11.0.14**

[Ruspanini, Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-**bis**.

*(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)*

1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori».

#### **11.0.15**

[Quagliariello, Berutti, Romani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-**bis**.

*(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)*

1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della regione Emilia

Romagna del 2012, realizzati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori.».

### **11.0.16**

[Pagano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-**bis**.

*(Accelerazione dell'erogazione stati avanzamento lavori relativi ai cantieri privati della ricostruzione post sisma 2009)*

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.

2. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali sino a concorrenza dell'80 per cento dell'importo ammesso.».

### **11.0.17**

[Ruspancini, Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-**bis**.

*(Accelerazione dell'erogazione stati avanzamento lavori relativi ai cantieri privati della ricostruzione post sisma 2009)*

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.

2. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in



concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali sino a concorrenza dell'80 per cento dell'importo ammesso.».

### **11.0.18**

[Quagliariello, Berutti, Romani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Accelerazione dell'erogazione stati avanzamento lavori relativi ai cantieri privati della ricostruzione post sisma 2009)*

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.

2. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali sino a concorrenza dell'80 per cento dell'importo ammesso.».

### **11.0.19**

[Pagano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)*

1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, e aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorita B - Turismo e ambiente del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009.».

### **11.0.20**

[Ruspanini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)*

1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, è aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B - Turismo e ambiente del Programma di sviluppo) nei comuni del Cratere sismico 2009.».

### **11.0.21**

[Quagliariello](#), [Berutti](#), [Romani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

*(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)*

1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, è aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B - Turismo e ambiente del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009.».

### **11.0.22**

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Per gli Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426,

della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

### 11.0.23

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

2. Le risorse ed i contributi di cui al comma precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al Regio decreto n. 267 del 1942 e successive modificazioni, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito in legge n. 122 del 2012.».

### 11.0.24

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6

giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

### **11.0.25**

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-**bis**.

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge n. 145 del 2018, ed all'articolo 9-*vicies sexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.».

### **11.0.26**

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-**bis**.

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135».

### **11.0.27**

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-**bis**.

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007- 2013 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni».

### 11.0.28

Pagano

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere)*

1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione *post* sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al Comune dell'Aquila é consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera *a)*, *b)* e *c)*, e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010 e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-*ter*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione, gli enti locali compresi i Comuni del cratere sismico, di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera *a)*, *b)* e *c)*, e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Enti, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.».

### 11.0.29

Quagliariello, Berutti, Romani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere)*

1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione *post* sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al Comune dell'Aquila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera *a)*, *b)* e *c)*, e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite

annualmente al Comune dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010 e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione, gli enti locali compresi i Comuni del cratere sismico, di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Enti, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica».

### 11.0.30

#### Pagano

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

*(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere)*

1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al Comune dell'Aquila é consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettere a), b) e c), e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3 771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010 e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i Comuni del cratere sismico di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Comuni, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro

2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica».

### **11.0.31**

[Quagliariello, Berutti, Romani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere)*

1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al Comune dell'Aquila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010 e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i Comuni del cratere sismico di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Comuni, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica».

### **11.0.32**

[Zaffini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere)*

1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al Comune dell'Aquila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo de-terminato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010 e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i Comuni del cratere sismico di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Comuni, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica».

### **11.0.33**

[Pagano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

*(Proroga del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, é prorogato fino al 31 dicembre 2022.

2. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti,



quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 11.0.34

[Ruspanini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Proroga del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

2. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 11.0.35

[Quagliariello, Berutti, Romani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Proroga del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse

umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

2. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 11.0.36

Nencini

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### «Art. 11-*bis*.

*(Potenziamento degli uffici tecnici comunali attraverso la stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato per il sisma)*

1. Le amministrazioni utilizzatrici di personale a tempo determinato, assunto ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito in legge n. 229 del 2016, al fine superare il precariato e strutturare i propri uffici tecnici e amministrativi per garantire la continuità delle funzioni urbanistiche e dei lavori pubblici e valorizzare la professionalità acquisita da questo personale possono, in coerenza con il piano dei fabbisogni e con la indicazione della copertura finanziaria, assumere nel biennio 2021-2022 con contratto a tempo indeterminato tale personale che posseda i seguenti requisiti:

a) sia stato reclutato a tempo determinato con apposite procedure concorsuali o da graduatorie vigenti anche presso amministrazioni diverse da quelle utilizzatrici in relazione alle specifiche attività previste dal decreto-legge n. 189 del 2016;

b) abbia maturato al 31 dicembre del 2020 alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, dalla entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Le amministrazioni utilizzatrici di personale assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con la legge n. 229 del 2016, possono bandire nel biennio 2021-2022 in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, con la indicazione della copertura finanziaria e, ferma la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate non superiori al cinquanta per cento dei posti a tale personale in possesso dei seguenti requisiti:

a) risulti titolare di contratto di lavoro flessibile alla data avvio delle procedure concorsuali ed utilizzato per le specifiche attività previste dal decreto-legge n. 189 del 2016;

b) che abbia maturato al 31 dicembre del 2020 almeno tre anni di contratto, anche non continuativi presso, le amministrazioni che bandisce il concorso».

### 11.0.37

Pagano

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario nei territori colpiti dagli eventi sismici)*

1. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, le Regioni e gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati, in deroga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire, nel triennio 2020/2022, procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:

a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile:

1) con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni;

2) ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 luglio 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

3) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, e dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto in relazione alle medesime attività richieste nei medesimi, anche non continuativi.

2. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma 1, per i diversi profili professionali, possono essere utilizzate per:

a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvederà mediante le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali:

1) nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 2;

2) nel limite di 40 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 3;

b) assunzioni a tempo indeterminato presso le Regioni e gli Enti Locali dei territori interessati dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario

successivamente alla scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli enti presso cui hanno prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui ai commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; tale personale, fino alla cessazione delle attività di ricostruzione resta a carico delle risorse di cui alla lettera a).

3. Le Regioni e gli Enti Locali possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), fino al loro inserimento a tempo indeterminato nei rispettivi ruoli organici».

### 11.0.38

Quagliariello, Berutti, Romani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11--**bis**.

*(Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario nei territori colpiti dagli eventi sismici)*

1. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, le Regioni e gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati, in deroga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire, nel triennio 2020/2022, procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:

a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile:

1) con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni;

2) ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 luglio 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

3) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, e dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto in relazione alle medesime attività richieste nei medesimi, anche non continuativi.

2. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma 1, per i diversi profili professionali, possono essere utilizzate per:

a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1. Ai relativi oneri si provvederà mediante le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali:

1) nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 2;

2) nel limite di 40 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 3;

b) assunzioni a tempo indeterminato presso le Regioni e gli Enti Locali dei territori interessati dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli enti presso cui hanno prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui ai commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; tale personale, fino alla cessazione delle attività di ricostruzione resta a carico delle risorse di cui alla lettera a).

3. Le Regioni e gli Enti Locali possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), fino al loro inserimento a tempo indeterminato nei rispettivi ruoli organici».

### 11.0.39

Zaffini

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### «Art. 11-*bis*.

*(Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario nei territori colpiti dagli eventi sismici)*

1. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, le Regioni e gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati, in deroga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo I della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire, nel triennio 2020/2022, procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:

a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile:

1) con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni;

2) ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 luglio 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

3) ai sensi dell'articolo 3, comma I, quarto e sesto periodo, e dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto in relazione alle medesime attività richieste nei medesimi, anche non continuativi.

2. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma 1, per i diversi profili professionali, possono essere utilizzate per:

a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri

si provvederà mediante le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali:

1) nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 2;

2) nel limite di 40 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 3;

b) assunzioni a tempo indeterminato presso le Regioni e gli Enti Locali dei territori interessati dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli enti presso cui hanno prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui ai commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; tale personale, fino alla cessazione delle attività di ricostruzione resta a carico delle risorse di cui alla lettera a).

3. Le Regioni e gli Enti Locali possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), fino al loro inserimento a tempo indeterminato nei rispettivi ruoli organici».

#### **11.0.40**

Pagano

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Rinnovo degli incarichi agli esperti esterni degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. In considerazione dell'emergenza COVID 19, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono autorizzati a prorogare o rinnovare gli incarichi conferiti agli esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che vengano a scadere a far data dalla pubblicazione del presente decreto».

#### **11.0.41**

Ruspanini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Proroga del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. In considerazione dell'emergenza COVID 19, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono autorizzati a prorogare o rinnovare gli incarichi conferiti agli esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che vengano a scadere a far data dalla pubblicazione del presente decreto».

#### **11.0.42**

Quagliariello, Berutti, Romani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Rinnovo degli incarichi agli esperti esterni degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. In considerazione dell'emergenza COVID 19, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono autorizzati a prorogare o rinnovare gli incarichi conferiti agli esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che vengano a scadere a far data dalla pubblicazione del presente decreto».

#### **11.0.43**

[Bernini, Aimi, Barboni](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-**bis**.

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti: "c) e d),".

2. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,"».

#### **11.0.44**

[Bernini, Aimi, Barboni](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-**bis**.

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

#### **11.0.45**

[Pagano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-**bis**.

*(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. Dopo l'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 è inserito il seguente:  
"Art. 67-ter.1.

1. La selezione dell'impresa esecutrice è compiuta mediante scelta tra le imprese che

risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 2-*bis*, comma 33, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale garantendo criteri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori.

2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'articolo 67-*quater*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.

3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi cinque anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto né rapporti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine producono apposita autocertificazione al comune per gli idonei controlli anche a campione.

4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario del contributo è compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale, garantendo criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione comprovante i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutta la durata della stessa, per l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al comma che precede e consentito il ricorso all'autocertificazione"».

#### **11.0.46**

[Ruspanini, Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

*(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. Dopo l'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 è inserito il seguente:  
"Art. 67-*ter*.1.

1. La selezione dell'impresa esecutrice è compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 2-*bis*, comma 33, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale garantendo criteri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori.

2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'articolo 67-*quater*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.

3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi cinque anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto né rapporti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine producono apposita autocertificazione al comune per gli idonei controlli anche a campione.

4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario del contributo è compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale, garantendo criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione comprovante i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.



5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutta la durata della stessa, per l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al comma che precede è consentito il ricorso all'autocertificazione.

6. Il comma 4 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2013 è abrogato"».

#### **11.0.47**

[Quagliariello, Berutti, Romani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

*(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. Dopo l'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 è inserito il seguente:

"Art. 67-ter.1.

1. La selezione dell'impresa esecutrice è compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 2-*bis*, comma 33, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale garantendo criteri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori.

2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'articolo 67-*quater*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.

3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi cinque anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto né rapporti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine producono apposita autocertificazione al comune per gli idonei controlli anche a campione.

4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario del contributo è compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale, garantendo criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione comprovante i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutta la durata della stessa, per l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al comma che precede è consentito il ricorso all'autocertificazione.

6. Il comma 4 dell'articolo 2 del d.p.c.m. 4 febbraio 2013 è abrogato"».

#### **11.0.48**

[Bernini, Aimi, Barboni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021"».

#### **11.0.49**

[Bernini, Aimi, Barboni](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

### **11.0.50**

[Rossomando, D'Alfonso, Ferrazzi, Grimani, Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

Art. 11-**bis**.

*(Qualificazione stazione appaltanti e centrali committenza)*

1. All'articolo 38, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole: "sviluppo d'impresa S.p.a.," sono inserite le seguenti: "l'Agenzia del Demanio,"».

### **11.0.51**

[Pagano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui", aggiungere il seguente: "Per gli anni 2021 e 2022 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### **11.0.52**

[Ruspandini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui", aggiungere il seguente: "Per gli anni 2021 e 2022 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 11.0.53

[Quagliariello, Berutti, Romani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui", aggiungere il seguente: "Per gli anni 2021 e 2022 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

### 11.0.54

[Pagano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)*

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo e inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro";

b) al sesto periodo, dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: "e per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 11.0.55

[Ruspanini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)*

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro";

b) al sesto periodo, dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: "e per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 11.0.56

[Quagliariello, Berutti, Romani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

*(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)*

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro";

b) al sesto periodo, dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: "e per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 11.0.57

[Boldrini, Collina, Iori, Manca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

*(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, all'articolo 1, comma 726, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 987, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed all'articolo 9-*vicies sexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

3. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021".

4. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),".

5. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c), d),,;

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, ";

6. Al comma 444 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

7. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse ed i contributi di cui al presente comma non sono altresì da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942 e smi, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

## 11.0.58

Bernini, Aimi, Barboni

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto

2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

5. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

6. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge n. 145 del 2018, ed all'articolo 9-*vicies sexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

7. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

8. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti: "c) e d),".

d) Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti: ", c) e d),";

- dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "".

9. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

10. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.

11. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2 comma 1 del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge n. 135 del 2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

Le risorse ed i contributi di cui al paragrafo precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al Regio decreto n. 267 del 1942 e successive modificazioni, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'articolo 2 comma 6 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito in legge n. 122 del 2012.

12. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

13. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Agli oneri derivanti dal comma 3 nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 11 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal precedente comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 5 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

## 11.0.59

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

### 11.0.60

Ruspanini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, il Commissario straordinario e i soggetti attuatori di cui agli articoli 15 e 15-*ter*, compresi quelli da essi delegati, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità e dei beni culturali, ivi compresi gli interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea."».

### 11.0.61

Ruspanini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al fine di rilanciare economicamente i territori colpiti, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici dichiarati inagibili con esito 'E' in favore dell'insediamento di nuove attività produttive."».

### 11.0.62

Ruspanini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "dell'autorizzazione sismica" sono sostituite dalle



seguenti: "e di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55."».

### 11.0.63

Ruspancini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Introduzione degli articoli 8-ter e 8-quater nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Dopo l'articolo 8-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono inseriti i seguenti:

"Art. 8-*ter*.

*(Regime semplificato per danni lievi)*

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, anche in ottica di riduzione della spesa pubblica, nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui articolo 1 della legge 229, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree colpite dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.

2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con una procedura semplificata di cui al successivo comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000,00 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

3. Per l'accesso al contributo è presentata apposita comunicazione di inizio attività al Sindaco del comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'immobile, del numero identificativo della scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità, e della specifica classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta di fiducia del richiedente, sottoscritto per accettazione. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore della ditta appaltatrice ed eventualmente del professionista coinvolto.

4. L'erogazione del contributo da parte del Sindaco del comune interessato avviene mediante bonifico bancario a favore dei soggetti indicati al comma 4, all'esito della comunicazione dell'avvenuta conclusione dei lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.

5. Il comune è tenuto ad effettuare controlli a campione per la verifica della corretta utilizzazione del contributo.

6. I comuni interessati rendicontano al Commissario delegato l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza trimestrale. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, con contestuale informativa al Commissario delegato.

7. Il territorio di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo verranno dettagliate con apposita Ordinanza.

8. Le domande di contributo devono essere presentate entro 30 giorni dall'emanazione dell'Ordinanza di cui al comma 7.

9. Agli oneri derivanti dagli interventi del presente articolo si fa fronte con i risparmi di spesa conseguenti ai minori interventi di assistenza alla popolazione per l'anticipato rientro nelle abitazioni.

Art. 8-*quater*.

*(Ulteriori semplificazioni per i danni lievi)*

1. I beneficiari dei contributi delle unità immobiliari che non ricadono nell'area individuata al comma 1 dell'articolo 8-*ter* possono scegliere se seguire l'*iter* previsto all'articolo 8 ovvero quello dell'articolo 8-*ter*. In quest'ultimo caso, i beneficiari hanno l'obbligo di allegare alla richiesta di contributo la valutazione di sicurezza redatta ai sensi delle NTC2018 dell'intera unità strutturare di cui l'unità immobiliare fa parte.

2. L'importo delle prestazioni tecniche e di quelle specialistiche per l'elaborazione della valutazione della sicurezza sono calcolate sulla base dell'Allegato 2, comma al) dell'OPCM 3362 dell'8 luglio 2004 e si sommano al contributo previsto al comma 2 dell'articolo 8-*ter*.

3. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, la selezione del tecnico incaricato della valutazione di sicurezza di cui al comma 1 può essere disposta dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, la selezione ivi prevista deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio."».

#### **11.0.64**

Ruspanini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Modifica all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sostituire le parole: "conformità edilizia e urbanistica" con le seguenti: "consistenza edilizia"».

#### **11.0.65**

Pagano

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

#### **11.0.66**

[Ruspanini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

### 11.0.67

[Quagliariello, Berutti, Romani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

### 11.0.68

[Pagano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: ", sulla base del progetto definitivo," sono soppresse;

b) all'ultimo periodo del comma 3-*bis*.1, le parole: "a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2" sono sostituite con le seguenti: "a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-*quater* del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2"».

### 11.0.69

[Ruspanini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ", sulla base del progetto definitivo," sono soppresse.

2. All'ultimo periodo del comma 3-*bis*.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2" sono sostituite con le seguenti: "a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-*quater* del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2"».

#### **11.0.70**

[Quagliariello, Berutti, Romani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ", sulla base del progetto definitivo," sono soppresse.

2. All'ultimo periodo del comma 3-*bis*.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2" sono sostituite con le seguenti: "a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-*quater* del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2"».

#### **11.0.71**

[Pagano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

*(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. Al comma 1-*ter* dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali"».

#### **11.0.72**

[Ruspanini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

*(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Al comma 1-*ter* dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali"».

#### **11.0.73**

[Quagliariello, Berutti, Romani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

*(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Al comma 1-*ter* dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole. "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali"».

#### **11.0.74**

[Ruspanini, Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Tenuto conto del maggior numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, gli stessi sono autorizzati ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso degli anni 2020 e 2021, ulteriori unità di personale con profilo professionale di tipo tecnico, contabile o amministrativo, fino ad un massimo di cinque unità ciascuno, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-*ter*. Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 5-*bis* possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-*quinq*ues, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

5-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis* il Commissario straordinario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza."».

#### **11.0.75**

[Bernini, Aimi, Barboni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

*(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

#### **11.0.76**

[Arrigoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Proroga della vita tecnica impianti di risalita Regioni Marche ed Abruzzo)*

1. All'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, 2019 e nel 2020, limitatamente agli *skilift* siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali"».

### **11.0.77**

[Ruspanini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)*

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Alle imprese e ai professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale, o che intraprendono una nuova iniziativa economica, all'interno dei Comuni di cui ai commi 1 e 5 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito. E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono concesse le esenzioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i dieci anni successivi."».

### **11.0.78**

[Pagano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Modifica all'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)*

1. All'articolo 2-*bis*, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: "Per gli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: ", nonché per gli anni 2021 e 2022."».

### **11.0.79**

[Ruspanini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Modifica all'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)*

1. All'articolo 2-*bis*, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: "Per gli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: ", nonché per gli anni 2021 e 2022"».

### **11.0.80**

[Quagliariello, Berutti, Romani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Modifica all'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

1. All'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: "Per gli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: ", nonché per gli anni 2021 e 2022."».

### 11.0.81

[Bernini, Aimi, Barboni](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

### 11.0.82

[De Siano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) al terzo periodo, le parole: "entro il 31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "a decorrere dal mese di febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal mese di febbraio 2022".

2. All'onere derivante dal presente articolo e pari a 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede: quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 11.0.83

[Carbone, Vono, Grimani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

(Proroga dei contributi previdenziali e assistenziali)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) al terzo periodo, le parole: "entro il 31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "a decorrere dal mese di febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal mese di febbraio 2022"».

#### **11.0.84**

Di Girolamo

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Misure relative alla certificazione del fondo per gli uffici speciali per la ricostruzione)*

1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della Corte dei conti."».

#### **11.0.85**

Pagano

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)*

1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 e inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della Corte dei conti"».

#### **11.0.86**

Ruspanini, Totaro



Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)*

1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della Corte dei conti"».

### **11.0.87**

[Quagliariello, Berutti, Romani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)*

1. All'articolo 22 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della Corte dei conti."».

### **11.0.88**

[Pagano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123)*

1. All'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

### **11.0.89**

[Ruspanini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123)*

1. All'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

### **11.0.90**

[Quagliariello](#), [Berutti](#), [Romani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123)*

1. All'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

### **11.0.91**

[Mirabelli](#), [D'Arienzo](#), [Boldrini](#), [Ferrazzi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11.

1. All'articolo 119, comma 13, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento, effettuata secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In relazione agli interventi iniziati o completati in data anteriore a quella di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente, ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo o dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 è richiesto soltanto il possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva"».

### **11.0.92**

[Nastri](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-**bis**.

*(Semplificazione in materia di contratti di locazione)*

1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

2. L'imposta municipale unica relativa a tali contratti è ridotta al 75%.».

*Conseguentemente agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei*

*nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

### **11.0.93**

[Rossomando, D'Alfonso, Ferrazzi, Grimani, Vono](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

*(Rinegoziazione contratti locazione passiva)*

1. All'articolo 1, comma 617, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio 2021"».

### **12.1**

[Pichetto Fratin](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Al fine di contrastare gli effetti negativi sull'economia conseguenti alla pandemia da coronavirus attivando con sollecitudine il maggior numero di investimenti pubblici e privati necessitanti di titoli abilitativi le riduzioni dei termini previste dal presente articolo si applicano anche alle procedure in corso alla data della legge di conversione del presente decreto. È fatto salvo il termine di 30 giorni previsto nel caso in cui non sia disposto un termine espresso.»;

b) *alla lettera a), premettere il seguente numero:*

«01) al comma 4, le parole: "centottanta giorni", sono sostituite con le seguenti: "centoventi giorni";

c) *alla lettera a) dopo il numero 2) inserire il seguente:*

«3) al comma 9-ter, le parole: "alla metà", sono sostituite con le seguenti: "a un terzo"»;

d) *dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«i-bis) all'articolo 21-*nonies*, comma 1, le parole: "dal momento dell'adozione", sono sostituite con le seguenti: "dalla data di esecutività o di efficacia";

e) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Le riduzioni previste ai commi precedenti si applicano anche ai procedimenti in corso relativamente alle fasi istruttorie ancora da assolvere.

1-*ter*. Le sospensioni dei termini ulteriori rispetto a quella di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sono comunque nulle e non sospendono la decorrenza dei termini ivi compresa la formazione del provvedimento finale per silenzio assenso nei casi previsti dall'ordinamento.

1-*quater*. Nel caso di procedimenti dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) finalizzati all'emanazione di una pluralità di provvedimenti finali aventi termini di conclusione diversi, prevale e deve essere adottato quale termine di conclusione del procedimento relativamente a tutti gli atti da emanare, quello più breve così come rideterminato sulla base delle disposizioni del presente articolo.

1-*quinquies*. Al fine di garantire la definizione dei procedimenti istruttori nei termini più solleciti è obbligatorio, quando tecnicamente possibile, utilizzare per lo svolgimento delle conferenze dei servizi simultanee di cui all'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241 la

facoltà di partecipazione dei soggetti competenti in via telematica. La presente disposizione è immediatamente applicabile a tutti i procedimenti in corso e prevale su disposizioni normative o regolamentari che dispongano invece la partecipazione fisica dei rappresentanti dei vari soggetti pubblici o di diritto pubblico.

1-*sexies*. Nel caso in cui al termine assegnato per la conclusione del procedimento non siano state acquisiti uno o più dei pareri ed atti di assenso richiesti ovvero resti da completare od esperire uno o più degli endoprocedimenti previsti, si procede comunque al rilascio dei titoli richiesti entro il termine assegnato dando atto delle risultanze istruttorie effettive. Nel caso sussistano le condizioni giuridiche e di fatto previste per la convalida del provvedimento dall'articolo 21-*nonies*, comma 2, della legge 7 agosto 1999, n 241, l'ufficio competente è tenuto a provvedervi anche in mancanza di istanza di parte.

1-*septies*. Su istanza del soggetto richiedente presentata dopo la decorrenza dei termini così come rideterminati in forza delle disposizioni di cui ai commi precedenti nei casi in cui ciò sia previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n 241, l'ufficio titolare della facoltà di emettere il provvedimento finale certifica, con atto dell'ufficio stesso dovuto a tutti gli effetti di legge, anche a rilevanza penale, entro cinque giorni lavorativi l'avvenuta formazione del titolo per silenzio assenso. La mancata certificazione nei termini tassativi assegnati quando ciò fosse dovuto, configura omissione di atti di ufficio ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Decorso il termine di cui al primo periodo, il soggetto richiedente è abilitato ad esercitare le facoltà previste dal titolo formatosi per silenzio. È fatta salva, sussistendone le condizioni di legge, la facoltà di annullamento in autotutela di cui agli articoli 21-*octies* e 21-*nonies*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n 241.

1-*octies*. Le disposizioni di cui al presente articolo attengono ai livelli essenziali di servizio di cui all'articolo 117, 2° comma lettera *m*) della Costituzione e prevalgono su disposizioni normative o regolamentari difformi contenute nella legislazione delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

1-*nonies*. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi dell'ordinamento CEE in materia di libertà di prestazione dei servizi e di libera concorrenza è fatto obbligo di rispettare nell'interpretazione ed applicazione della disciplina relativa a qualsivoglia procedimento autorizzativo ivi compresi quelli di natura ambientale il criterio ermeneutico generale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n 27, in forza del quale i divieti ed oneri previsti dalle normative di settore vincolanti il libero esercizio delle attività economiche devono essere interpretati sempre in termini restrittivi e tassativi, è vietata qualsiasi discrezionalità in relazione a materie che sono regolamentate da norme dotate di giuridica efficacia. In mancanza di disciplina espressa applicabile, eventuali prescrizioni o limiti imposti a miglior tutela del pubblico interesse devono essere adeguatamente motivati nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 3, commi 1 e 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148, dall'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*) della legge 24 marzo 2012 n 27 e dal comma 2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2011, n. 214. Il responsabile del procedimento ed il titolare della facoltà di emanare il provvedimento autorizzativo, ove diversi, sono tenuti a verificare che le condizioni e prescrizioni di natura discrezionale dettate nel corso dell'istruttoria rispettino le condizioni previste dalle norme richiamate al periodo precedente con l'obbligo di disattenderle nel caso non siano conformi. L'imposizione di condizioni e prescrizioni discrezionali, non supportate da norme dotate di giuridica efficacia, poi dichiarate illegittime da sentenze passate in giudicato, configura in capo a chi le ha proposte ed a chi le ha recepite colpa grave con la conseguente responsabilità erariale per i danni in tal modo illegittimamente causati».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera i).*

## 12.2

### Santangelo

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «rendono pubblici» con le seguenti: «pubblicano sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente,"».*

### 12.3

[Grimani, Vono, Comincini](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti in relazione a procedimenti principali, mantengono la loro efficacia anche nelle procedure conseguenti e connesse"»;

b) dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 14-ter, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ciascuna regione definisce le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla regione stessa e ai rispettivi enti locali competenti nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza"».

### 12.4

[Pichetto Fratin](#)

*Al comma 1, alla lettera a) numero 2) dopo le parole: «Le determinazioni» aggiungere le seguenti: «che comportano dinieghi, prescrizioni o condizioni».*

### 12.5

[De Bonis, Lonardo](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), comma 8-bis ivi richiamato, dopo le parole: «Le determinazioni» sono aggiunte le seguenti: «, per le amministrazioni pubbliche la cui dotazione di personale è conforme alla relativa pianta organica,».*

### 12.6

[Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, La Mura](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 3 e 6-bis e 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni."».

### 12.7

[Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di

prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-*bis*, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono ad ogni effetto nulli ed inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-*nonies*, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni e che, su richiesta dell'interessato che dichiari di averne interesse, deve essere sempre emanato un atto meramente confermativo del provvedimento formatosi per silenzio assenso."».

## 12.8

### Santangelo

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «inefficaci» con la seguente: «nulli».*

## 12.9

### Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:*

«2-*bis*). il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, e, nel caso di provvedimenti sanzionatori o comunque limitativi della sfera giuridica dei privati, la tardiva emanazione ne determina sempre l'annullabilità ai sensi dell'articolo 21-*octies*, comma 1."».

## 12.10

### Taricco

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

- *dopo il numero 2) inserire il seguente:*

«2-*bis*) dopo comma 9-*quinquies*, è aggiunto il seguente comma:

"9-*sexies*. Il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei destinatari acquista efficacia solo dopo la comunicazione dello stesso, salva l'accertata impossibilità di procedervi."»;

- *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-*bis*) all'articolo 2-*bis*, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. I rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede."»;

- *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-*bis*) all'articolo 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-*bis*) deve dare comunicazione, entro i termini fissati per la conclusione del procedimento amministrativo, con valore legale sul sito dell'ente dell'esito della posizione, presentata dall'interessato, ovvero di avvio del procedimento di archiviazione."»;

- *alla lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: 'e sono aggiunte in fine le seguenti parole: 'Ai procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*.'».*

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo" sono sostituite dalle seguenti: "una somma pari a 150 euro per ogni giorno di ritardo".

1-*ter*. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. La legittimazione a proporre l'istanza di cui al comma 3 viene riconosciuta anche alle associazioni sindacali maggiormente rappresentate a livello nazionale, a cui risulta iscritto l'interessato"».

### **12.11**

[Puglia](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) all'articolo 10-bis, comma 1, al primo periodo le parole: "i motivi" sono sostituite dalle seguenti: "tutti i motivi"».

### **12.12**

[Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

«e) l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

- "Art. 10-bis. - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

2. Nei procedimenti ad iniziativa d'ufficio destinati all'emanazione di provvedimenti finali limitativi della sfera giuridica dei privati, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento, comunica tempestivamente ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti i motivi alla base della decisione.

3. Nei casi previsti dai precedenti commi, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale indicando, se ve ne sono, i soli motivi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato."».

### **12.13**

[Pichetto Fratin](#)

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dieci giorni dopo la» con le seguenti: «dal momento della».*

### **12.14**

[Pichetto Fratin](#)

*Al comma 1, lettera e), all'ultimo periodo, dopo le parole: «In caso di» aggiungere le seguenti: «o dalle motivazioni dell'ordinanza cautelare».*

**12.15****Puglia**

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:*

«e-bis) all'articolo 14, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono inefficaci le determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte al di fuori della conferenza.";

e-ter) all'articolo 14-bis, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono inefficaci le determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte al di fuori della conferenza.";

e-quater) all'articolo 14-ter, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono inefficaci le determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte al di fuori della conferenza."».

**12.16****Astorre**

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 14, comma 3:

1) al quarto periodo, dopo le parole: "sulla base della documentazione prodotta dall'interessato" sono inserite le seguenti: "e, in caso di mancata espressione delle stesse, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis, comma 4";

2) al quinto periodo, dopo le parole: "entro cinque giorni" sono inserite le seguenti: "e anche in caso di assenso implicito"».

**12.17****Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari**

*Al comma 1, alla lettera h), sostituire il n. 1) con il seguente:*

«1) il comma 1 dell'articolo 18 è abrogato.».

**12.18****Ciriani, Ruspandini, Totaro, Fazzolari**

*Al comma 1, lettera h), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

«1-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nelle more della definizione del procedimento i cittadini possono avviare le attività oggetto di permesso o di autorizzazione autocertificando la regolarità e integrità della pratica rispetto ai requisiti di legge e depositando una fidejussione che potrà essere incassata dall'amministrazione pubblica procedente in caso di successivo riscontro di irregolarità non sanabile. In tali casi i cittadini sono, altresì, tenuti alla rimessa in pristino."».

**12.19****Santangelo**

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) all'articolo 19, il comma 6-ter è sostituito dal seguente:

"6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione, e, spirato il termine di cui al comma 3, proporre l'azione di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2020, n. 104 avverso il provvedimento tacito di diniego medio tempore maturato."».



## 12.20

Santangelo

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«*h-bis*) all'articolo 20, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, è inefficace il provvedimento tardivo espresso, salvo il caso in cui sia meramente confermativo del provvedimento implicito di assenso. L'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*"».

## 12.21

Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«*i*) all'articolo 21-*octies*, comma 2, le parole: "Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione degli articoli 7, 10-*bis* e di ogni altra previsione normativa diretta a garantire il contraddittorio procedimentale"».

## 12.22

Vono, Grimani, Magorno

*Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«*i-bis*) dopo l'articolo 21-*novies*, è aggiunto il seguente:

"Art. 21-*decies*.

*(Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti atti endoprocedimentali)*

1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione ovvero di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto, e fermi restando tutti gli atti e provvedimenti delle Amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza stessa. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da rimettere il quale, entro trenta giorni, vi provvede. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, ovvero decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'Amministrazione rimette, entro i successivi 30 giorni, il decreto di autorizzazione ovvero di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-*quater* e 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dell'articolo 25, commi 2 e 2-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

## 12.23

Malan

*Dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«*i-bis*) all'articolo 22, comma 1, lettera *b*), aggiungere al termine le seguenti parole:

"nonché i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, nei soli casi di documenti a riguardo dei quali non abbiano ricevuto risposta a strumenti di sindacato ispettivo entro i termini previsti dai rispettivi regolamenti"».

## 12.24

[Corbetta, Fede](#)

*Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«*i-bis*) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-*bis*.

*(Accesso agli atti dei parlamentari)*

1. Ai fini della predisposizione di atti di sindacato ispettivo e di indirizzo politico, i membri del Parlamento hanno diritto di ottenere dalle amministrazioni pubbliche statali, dalle regioni, dalle province, dai comuni, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti o partecipati, tutti i documenti, le notizie e le informazioni in loro possesso."».

## 12.25

[Castiello, Gaudiano](#)

*Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«*i-bis*) all'articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-*bis*. I membri del Parlamento, per esigenze conoscitive connesse allo svolgimento dei loro compiti istituzionali, sono legittimati all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi dichiarati utili all'espletamento del loro mandato, previa richiesta all'amministrazione pubblica contenente dichiarazione resa dal deputato o dal senatore attestante, sotto la propria responsabilità, di esercitare un interesse connesso all'esercizio dei propri compiti istituzionali. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 2, comma 1, del regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, prevedendo che i membri del Parlamento esercitano il diritto di accesso ai documenti amministrativi per le esigenze conoscitive connesse all'espletamento del loro mandato istituzionale"».

## 12.26

[Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«*l-bis*) all'articolo 2, dopo il comma 8-*bis*, è inserito il seguente:

"8-*ter*. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma all'inciso 'o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione' va aggiunto 'Lo stesso viene maggiorato del 50 per cento e l'istante'"».

## 12.27

[La Pietra, Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«*l-bis*) all'articolo 2, dopo il comma 8-*bis*, è inserito il seguente:

"8-*ter*. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 8, dopo le parole 'o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione', aggiungere le seguenti: 'lo stesso viene maggiorato del 50 per cento e

l'istante"».

## 12.28

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Berardi](#), [Pagano](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«*l-bis*) all'articolo 2-*bis*, dopo il comma 1-*bis*, aggiungere il seguente:

"1-*ter*. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

'3-*bis*. La legittimazione a proporre l'istanza di cui al comma 3 viene riconosciuta anche alle associazioni sindacali maggiormente rappresentate a livello nazionale, a cui risulta iscritto l'interessato"».

## 12.29

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Berardi](#), [Pagano](#)

*Dopo la lettera l), aggiungere la seguente :*

«*l-bis*) all'articolo 2, dopo il comma 9-*quinquies*, aggiungere il seguente comma:

"9-*sexies*. Il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei destinatari acquista efficacia solo dopo la comunicazione dello stesso, salva l'accertata impossibilità di procedervi"».

## 12.30

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«*l-bis*) all'articolo 2, dopo comma 9-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

"9-*sexies*. Il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei destinatari acquista efficacia solo dopo la comunicazione dello stesso, salva l'accertata impossibilità di procedervi"».

## 12.31

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Berardi](#), [Pagano](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«*l-bis*) all'articolo 2-*bis*, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. I rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede"».

## 12.32

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«*l-bis*) all'articolo 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 , dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. I rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede"».

## 12.33

[La Pietra, Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«/bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

'3-bis. La legittimazione a proporre l'istanza di cui al comma 3 viene riconosciuta anche alle associazioni sindacali maggiormente rappresentate a livello nazionale, a cui risulta iscritto l'interessato'"».

#### **12.34**

[Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«/bis) all'articolo 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) il responsabile deve dare comunicazione, entro i termini fissati per la conclusione del procedimento amministrativo, con valore legale sul sito dell'ente dell'esito della posizione, presentata dall'interessato, ovvero di avvio del procedimento di archiviazione"».

#### **12.35**

[La Pietra, Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«/bis) all'articolo 6, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) il responsabile deve dare comunicazione, entro i termini fissati per la conclusione del procedimento amministrativo, con valore legale sul sito dell'ente dell'esito della posizione, presentata dall'interessato, ovvero di avvio del procedimento di archiviazione."».

#### **12.36**

[Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano](#)

*Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«/bis) al comma 2-bis, dell'articolo 29, sono aggiunte le seguenti parole: "Ai procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 741 del 1990, come modificato dalla presente legge"».

#### **12.37**

[La Pietra, Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«/bis al comma 2-bis dell'articolo 29, sono aggiunte le seguenti parole: "Ai procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 741 del 1990, come modificato dalla presente legge"».

#### **12.38**

[De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo, La Mura](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «8-bis», dopo le parole: «Le determinazioni» inserire le seguenti: «, per le amministrazioni pubbliche la cui dotazione di personale è conforme alla relativa pianta organica,».*

## 12.39

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«/bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

"1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 comma 1, le parole: 'una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo' sono sostituite seguenti: 'una somma pari a 500 euro per ogni giorno di ritardo'».

## 12.40

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Berardi](#), [Pagano](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«/bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

"1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, comma 1, le parole: 'una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo' sono sostituite dalle seguenti: 'una somma pari a 500 euro per ogni giorno di ritardo'».

## 12.41

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«/bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

"1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 è soppresso."».

## 12.42

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Berardi](#), [Pagano](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:*

«/bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

"1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 è soppresso."».

## 12.0.1

[Corbetta](#), [Di Nicola](#), [Piarulli](#), [Maiorino](#), [Lomuti](#), [Pavanelli](#), [Donno](#), [Russo](#), [Ortis](#), [Vanin](#), [Endrizzi](#), [Airola](#), [Morra](#), [Lorefice](#), [Leone](#), [Lanzi](#), [Evangelista](#), [Romagnoli](#), [Cioffi](#), [Abate](#), [Romano](#), [Nocerino](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Giuseppe Pisani](#), [Corrado](#), [Mantovani](#), [Gallicchio](#), [D'Angelo](#), [Pesco](#), [Giannuzzi](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#), [Castiello](#), [Presutto](#), [Accoto](#), [Quarto](#), [Petrocelli](#), [Ferrara](#), [Moronese](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-**bis**.

*(Diritto di informazione degli organi elettivi regionali e degli enti locali)*

1. Al comma 3 dell'articolo 43 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "dalle loro aziende" sono inserite le seguenti: ", società partecipate".

2. Le società partecipate in via diretta e indiretta, in misura maggioritaria e minoritaria dall'Ente pubblico regionale, provinciale e comunale sono soggette al diritto di accesso da parte dei rappresentanti dei rispettivi organi elettivi, indipendentemente dalla quota di partecipazione

societaria ed indipendentemente dalla gestione di servizi pubblici.

3. Il diritto riconosciuto ai sensi del comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ai consiglieri comunali e provinciali è esteso ai consiglieri metropolitani e ai consiglieri regionali, al fine di garantire un migliore espletamento dei relativi mandati.».

### 12.0.2

[Mirabelli](#), [Ferrari](#), [D'Arienzo](#), [Rampi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

*(Ulteriori semplificazioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni)*

1. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è abrogato.».

### 12.0.3

[Errani](#), [Laforgia](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

*(Semplificazione per la cessione dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione)*

1. L'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è sostituito dal seguente:

"13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti possono essere stipulate mediante scrittura privata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. La notifica è effettuata direttamente dal cessionario con comunicazione alla stazione appaltante, anche in forma elettronica o raccomandata con avviso di ricevimento o secondo le formalità previste dalle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130. È fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato."

2. I commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 117 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono abrogati.

3. All'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"4. Le clausole contrattuali che proibiscono o impongono una condizione, o altra restrizione, alle cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 derivanti dal medesimo contratto da cui è sorto il credito o qualsiasi altro contratto tra le stesse parti, ivi inclusi i contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, non hanno effetto e non sono opponibili al terzo cessionario."».

### 12.0.4

[Leone](#), [Fenu](#), [Fede](#), [Corbetta](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

*(Modifiche alla legge 27 luglio 2000, n. 212 - Statuto dei diritti del contribuente)*

1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-*bis*.

*(Comunicazioni con il contribuente)*

1. Tutte le comunicazioni tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria possono effettuarsi, a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora l'intestatario dell'indirizzo di posta elettronica certificata sia diverso dalla persona che effettua la comunicazione, in calce a quest'ultima dovrà essere rilasciata apposita delega alla persona che effettua l'invio.

2. Ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve recare, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organo accertatore o riscossore che ha emanato il medesimo atto al quale il contribuente potrà inviare tutte le comunicazioni relative all'atto medesimo.".

b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12-*bis*.

*(Istanza di autotutela del contribuente)*

1. Ciascun contribuente può promuovere istanza di autotutela volta ad ottenere la revoca e l'annullamento totale o parziale di un atto dell'amministrazione finanziaria, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali tra l'altro:

a) errore di persona;

b) evidente errore logico o di calcolo;

c) errore sul presupposto dell'imposta;

d) doppia imposizione;

e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;

f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione;

i) prescrizione della pretesa tributaria.

2. La richiesta di autotutela può essere presentata all'organo competente dell'Amministrazione finanziaria ai sensi del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, anche a mezzo posta elettronica certificata e, comunque, nel rispetto delle istruzioni contenute nell'atto notificato al contribuente.

3. La presentazione dell'istanza di autotutela fondata sui casi espressamente previsti dal comma 1 del presente articolo sospende i termini di impugnazione dell'atto e, quando già esecutivo, sospende l'efficacia esecutiva dell'atto medesimo.

4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, se la medesima amministrazione competente non comunica all'interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero, in caso di grave inerzia di quest'ultima, non procede in via sostitutiva ai sensi del comma 1 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, il silenzio dell'amministrazione finanziaria competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del contribuente.

5. Qualora la richiesta di annullamento in autotutela riguardi ipotesi diverse da quelle indicate al comma 1, l'Amministrazione competente è sempre tenuta a comunicare all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta, l'accoglimento, anche parziale, ovvero il diniego dell'istanza. Contro la comunicazione di accoglimento parziale o contro il diniego non è ammesso ricorso, qualora siano spirati infruttuosamente i termini per presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto originario, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

6. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro."».

## 12.0.5

### Romano

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

*(Semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro)*

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, all'articolo 15, comma 2, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonché gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro individuati con provvedimento del Direttore, si intendono rilasciati decorsi 15 giorni dalla relativa istanza.

2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell'istante, individuate con provvedimento del Direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.

3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.";

2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al Direttore dell'Ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di 60 giorni dalla presentazione.";

3) al comma 3:

- dopo le parole: "attestato da apposito verbale,", sono inserite le seguenti: "oppure in caso di rigetto del ricorso,";

- le parole: "con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con" sono soppresse;

4) il comma 4 è soppresso;

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - *(Disposizioni del personale ispettivo)* - 1. Il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.

2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.

3. La mancata ottemperanza della disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13 comma 2 del presente decreto."».

## 12.0.6



## Matrisciano, Romano

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

*(Semplificazione in materia di versamento di sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale)*

1. Gli importi delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale relativi a verbali di accertamento e notificazione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 possono essere versati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 30 rate mensili di pari importo. Ai fini di cui al presente articolo, il trasgressore e l'obbligato in solido, congiuntamente, formulano istanza di rateizzazione entro 30 giorni dalla notifica del verbale previa regolarizzazione delle violazioni laddove sanabili. L'istanza di rateizzazione comporta il riconoscimento del debito e la rinuncia ad avvalersi della facoltà del ricorso amministrativo ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e di ogni forma di ricorso giurisdizionale. Il procedimento sanzionatorio si estingue con il pagamento dell'ultima rata secondo quanto previsto dal piano di rateizzazione autorizzato con provvedimento del direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro e notificato alla PEC indicata nell'istanza di rateizzazione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il trasgressore e l'obbligato in solido sono tenuti a versare l'intera somma residua entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non versata. Alla scadenza del termine, il provvedimento del direttore costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo della somma residua ed è esclusa l'applicazione dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

### 12.0.7

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

*(Semplificazione procedure assunzionali mediante proroga delle graduatorie in corso di validità)*

1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sostituire le parole: "30 settembre 2020", con le seguenti: "31 dicembre 2021";

b) alla lettera c), sostituire le parole: "entro 3 anni dalla loro approvazione", con le seguenti: "entro 5 anni" dalla loro approvazione.

2. All'articolo 1, comma 147-*bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sopprimere le seguenti parole: "nonché del personale delle scuole e degli asili comunali"».

### 12.0.8

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

*(Misure urgenti per la semplificazione dell'accesso ai servizi educativi comunali zero-sei anni)*

1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni dei servizi educativi comunali anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i comuni, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, sottoscrivere contratti di lavoro a tempo determinato, previo avviso pubblico, con laureati in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19, per il profilo di educatore di servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria sia per il profilo di educatore di servizi educativi per l'infanzia che per quello di

insegnante della scuola dell'infanzia. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori i titoli abilitanti all'insegnamento, all'attività educativa e di docenza previsti dalle norme nazionali oppure regionali previsti per i servizi educativi comunali zero sei anni.

2. I contratti di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet del comune che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, durano per tutto l'anno scolastico 2020/2021, salvo proroghe. I predetti contratti possono essere sottoscritti in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale e di assunzioni degli enti locali.

3. Le attività lavorative svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso i servizi educativi per l'infanzia dei comuni e dello Stato».

## 12.0.9

### Balboni

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 in materia di riordino delle camere di commercio)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il numero complessivo delle camere di commercio individuato ai sensi del comma 1 può essere superiore a 60 nel caso che l'accorpamento di due o più camere di commercio con meno di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nei rispettivi registri comporti l'unificazione di realtà socio economiche tra loro non omogenee, tale da compromettere il ruolo di ciascun ente camerale quale presidio permanente sul territorio a sostegno delle imprese e comportare ripercussioni negative sull'economia locale, sulla qualità dei servizi prestati a imprese e cittadini e sulla sua identità culturale ed economica. Ai fini del presente comma, i consigli degli enti camerali interessati deliberano a maggioranza qualificata la volontà di non procedere all'accorpamento"».

## 12.0.10

### Gallone

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

1. Al fine di sopperire alla mancanza di personale esaminatore della motorizzazione civile e risolvere i pesanti disagi che stanno subendo cittadini e imprese di settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2,3 e 4.

2. Il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.

3. Gli uffici delle Motorizzazioni civili possono reperire personale da altri enti pubblici per l'espletamento delle funzioni amministrative in sostituzione del proprio personale destinato alle funzioni di esaminatori.

4. Presso le Prefetture U.T.G. è istituito l'elenco dei soggetti abilitati per il ruolo di esaminatore per far conseguire la patente di guida composto da personale proveniente dai ruoli delle Forze di polizia, previo espletamento di apposito corso di formazione».

**12.0.11**[Croatti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011 e seguenti"».

**12.0.12**[Barboni, Aimi, Siclari, Pagano, Mallegni](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011 e seguenti"».

**12.0.13**[Berutti, Quagliariello, Romani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

*(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104)*

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011 e seguenti"».

**12.0.14**[Berutti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011 e seguenti"».

**12.0.15**[Grimani, Vono, Comincini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-**bis**.

1. Il comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito dai seguenti:

"6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa:

a) fino al 31 dicembre 2020 con riferimento esclusivo ai provvedimenti di rilascio degli immobili per mancata corresponsione del corrispettivo notificati e convalidati dopo il giorno 1° giugno 2020, relativi a canoni non corrisposti dal giorno 1° febbraio 2020;

b) fino al 1° settembre 2020 con riferimento esclusivo ai provvedimenti di rilascio degli immobili per mancata corresponsione del corrispettivo convalidati fra il giorno 1° gennaio 2020 e il 28 febbraio 2020.

6-*bis*. Sono escluse in ogni caso le sospensioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili per decorsi termini di locazione.

6-*ter*. Nell'ambito dei procedimenti per rilascio degli immobili per mancata corresponsione del corrispettivo di cui al comma 6, lettera a), il locatore può convertire il corrispettivo non riscosso in credito di imposta utilizzabile in cinque rate fisse annuali a decorrere dal 2020. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i termini e le modalità di accesso al credito di imposta di cui al presente comma"».

### 12.0.16

[Conzatti, Grimani, Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Cedolare secca ridotta)

1. In conseguenza dell'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19 per gli anni dal 2020 al 2024, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento».

### 12.0.17

[Grimani, Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Cedolare secca ridotta)

1. In conseguenza dell'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19 per gli anni dal 2020 al 2024, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento».

### 12.0.18

[Conzatti, Grimani, Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Cedolare secca ridotta commerciale)

1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi del Capo II della legge 27 luglio 1978 n. 392, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali le parti abbiano raggiunto un accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso allo scopo di contenere gli effetti negativi sulle attività commerciali artigianali, professionali ed industriali determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento. Le parti, nella stipula degli accordi finalizzati alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone di locazione potranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività, che attestano la conformità dell'accordo alla legge 392 del 1978 e al presente decreto. L'attestazione è condizione per la sola applicazione dei benefici fiscali. Il presente regime non è applicabile ai contratti stipulati dopo la data del 31 gennaio 2020 nonché ai contratti stipulati tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, in corso di validità alla data del 1° gennaio 2020 che siano stati risolti anticipatamente rispetto al termine iniziale previsto».

### **12.0.19**

[Grimani, Vono, Comincini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

*(Cedolare secca ridotta commerciale)*

1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi del Capo II della legge 27 luglio 1978 n.392, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali le parti abbiano raggiunto un accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso allo scopo di contenere gli effetti negativi sulle attività commerciali artigianali, professionali ed industriali determinate dall'emergenza epidemologica da COVID-19, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento. Le parti, nella stipula degli accordi finalizzati alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone di locazione potranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività, che attestano la conformità dell'accordo alla legge 392 del 1978 e al presente decreto. L'attestazione è condizione per la sola applicazione dei benefici fiscali. Il presente regime non è applicabile ai contratti stipulati dopo la data del 31 gennaio 2020 nonché ai contratti stipulati tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, in corso di validità alla data del 1° gennaio 2020 che siano stati risolti anticipatamente rispetto al termine iniziale previsto».

### **12.0.20**

[Borgonzoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

*(Misure urgenti di semplificazione per il settore musicale)*

All'articolo 181-*bis* della Legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata"».

### **12.0.21**

[Iannone, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

*(Associazioni Culturali Dilettantistiche)*

1. Al fine di contrastare la crisi economica che ha colpito il settore della danza, è istituito

presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo l'albo delle Associazioni Culturali Dilettantistiche, raggruppante gli operatori del settore della danza non iscritti in qualità di Associazione Sportiva Dilettantistiche. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente decreto, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo stabilisce, con apposito decreto, i requisiti di accesso al predetto albo.

2. Alle Associazioni Culturali Dilettantistiche è garantito accesso prioritario ai finanziamenti pubblici per la danza».

### **12.0.22 (gia 12.43)**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 17-*bis*, comma 3, della legge del 7 agosto 1990, n. 241, sostituire le parole: "di novanta giorni" con le seguenti: "di trenta giorni"».

### **13.1**

[Collina](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:*

«1. In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della medesima legge, con le seguenti modificazioni:»

b) *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. All'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: "convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-*ter*, secondo quanto previsto dall'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono sostituite dalle seguenti: "convocata secondo la modalità semplificata di cui al successivo articolo 14-*bis* con le modifiche di cui all'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge n. 76/2020".

2-*ter*. All'articolo 27-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La conferenza di servizi è convocata secondo la modalità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020"».

### **13.2**

[Ferrazzi](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-*ter*, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere

proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-*quinquies*, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza».

### 13.3

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-*ter*, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-*quinquies*, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza».

### 13.4

[Ruspanini, Totaro](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-*ter*, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-*quinquies*, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

### 13.5

[Grimani, Vono](#)

*Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:».*

### **13.6**

[Pagano](#), [Gallone](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Siclari](#)

*Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:».*

### **13.7**

[Conzatti](#), [Grimani](#), [Vono](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *Al comma 1 sopprimere le parole: «Fino al 31 dicembre 2021,»;*
- b) *Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni»;*
- c) *Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*

### **13.8**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Bagnai](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2021».*

### **13.9**

[Martelli](#)

*Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «Dopo le parole: "n. 241"» inserire le seguenti: «o per tutte le conferenze di servizi già aperte alla data di conversione in legge del presente decreto».*

*Conseguentemente, aggiungere in fine la seguente lettera:*

*«b-bis) nel caso in cui le amministrazioni procedenti decidano di non applicare la procedura semplificata di cui all'articolo 14-bis, ne danno parere motivato scritto entro lo stesso termine previsto di deliberazione dell'adozione della procedura semplificata».*

### **13.10**

[Vono](#), [Grimani](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «è in facoltà delle» con le seguenti: «è fatto obbligo per le».*

### **13.11**

[Grimani](#), [Vono](#), [Comincini](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare» con le seguenti: «le amministrazioni procedenti adottano».*

### **13.12**



### [Assuntela Messina](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 14-bis della medesima legge» inserire le parole: «ed è in obbligo delle amministrazioni precedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge per gli impianti a fonte rinnovabile e per i sistemi di accumulo,».*

### **13.13**

[De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

- 1) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sessanta giorni» con le parole: novanta giorni» e sopprimere la lettera b);*
- 2) *sopprimere il comma 2.*

### **13.14**

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*

### **13.15**

[Grimani, Vono](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 le parole: "convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono sostituite dalle seguenti: "convocata secondo la modalità semplificata di cui al successivo articolo 14-bis con le modifiche di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76" e conseguentemente all'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 sostituire il secondo periodo con il seguente: "La conferenza di servizi è convocata secondo la modalità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76"».

### **13.16**

[Pagano, Gallone, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 le parole: "convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono sostituite dalle seguenti: "convocata secondo la modalità semplificata di cui al successivo articolo 14-bis con le modifiche di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76" e all'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La conferenza di servizi è convocata secondo la modalità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76"».

### **13.17**

[Saponara, Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 può essere indetta in modalità semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge

da parte dei proprietari di immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

### **13.18**

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 può essere indetta in modalità semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge da parte dei proprietari di immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

### **13.19**

[Perosino](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 può essere indetta in modalità semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge da parte dei proprietari di immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

### **13.20**

[Iannone, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 può essere indetta in modalità semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge da parte dei proprietari di immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

### **13.21**

[Martelli](#)

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

«2-bis. In ogni caso, oltre il termine del 31 dicembre 2021, le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto tassativo dei termini di legge relativi alla conclusione del processo amministrativo; a tutela delle parti interessate, le amministrazioni, in particolare:

a) per garantire la parità tra amministrazioni e proponenti, provvedono a ritenere nulli i pareri di diniego non accompagnati da relazioni e studi a supporto;

b) per garantire il rispetto della tempistica di legge, e la tutela dei legittimi interessi dei proponenti, sono tenute a corrispondere il lucro cessante nel caso in cui lo slittamento dei termini di legge comporti un danno economico futuro ai proponenti, in caso conclusione positiva della procedura; è facoltà delle amministrazioni di rivalersi economicamente sui responsabili del procedimento;

c) entro il termine di sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, le amministrazioni provvedono a segnalare le criticità di organico al fine di concordare le necessarie procedure di adeguamento del personale al fine di assicurare il rispetto dei termini autorizzativi».

### **13.0.1**

De Bonis, Lonardo

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-**bis**.

(Modifica al decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 in materia di decisione della Conferenza di servizi)

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124), che modifica l'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990 in materia di decisione della conferenza di Servizi, è sostituito dal seguente comma:

"1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonchè dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l'intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate"».

### 13.0.2

Vono, Grimani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-**bis**.

(Semplificazione delle procedure di deposito dei progetti)

1. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per le opere realizzate da parte di società incaricate di eseguire o far eseguire opere pubbliche di interesse nazionale, fino al 31 dicembre 2021, il direttore dei lavori procede alla sola presentazione della relazione di cui al comma 6 allo sportello unico, senza trasmettere tale

relazione al competente ufficio tecnico regionale"».

### 13.0.3

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Berardi](#), [Pagano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-**bis**.

1. Le Regioni possono organizzare lo Sportello unico per le attività produttive istituendo un ufficio dedicato alla sola attività agricola, per l'espletamento di tutte le vicende amministrative afferenti all'esercizio di tale iniziativa.

2. Per quanto riguarda i progetti afferenti al comparto agricolo, fermo restando la competenza in materia di VIA, così come prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, le Regioni possono attribuire le competenze amministrative sul provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla struttura regionale a cui è affidata la materia dell'agricoltura».

### 13.0.4

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-**bis**.

1. Le Regioni possono organizzare lo Sportello unico per le attività produttive istituendo un ufficio dedicato alla sola attività agricola, per l'espletamento di tutte le vicende amministrative afferenti all'esercizio di tale iniziativa.

2. Per quanto riguarda i progetti afferenti al comparto agricolo, fermo restando la competenza in materia di VIA, così come prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, le Regioni possono attribuire le competenze amministrative sul provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla struttura regionale a cui è affidata la materia dell'agricoltura».

### 13.0.5

[Puglia](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente

«Art. 13-**bis**.

*(Semplificazione del regime temporale relativo al trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68:

1) al comma 1, lettera *d*), capoverso "2-*bis*", le parole: "al 15 luglio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 settembre 2020";

2) al comma 1, lettera *e*), capoverso "3-*bis*", le parole: "al 15 luglio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 settembre 2020";

3) al comma 1-*bis*, le parole: "al trentesimo", sono sostituite dalle seguenti: "al novantaduesimo";

b) all'articolo 70:

1) al quarto periodo, le parole: "al trentesimo", sono sostituite dalle seguenti: "al novantaduesimo";

2) al quinto periodo, le parole: "al 15 luglio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "al

30 settembre 2020";

3) all'ottavo periodo, le parole: "al trentesimo", sono sostituite dalle seguenti: "al novantaduesimo";

c) all'articolo 71, comma 1, capoverso "22-*quater*":

1) al comma 3:

I) al secondo periodo, le parole: "al trentesimo", sono sostituite dalle seguenti: "al novantaduesimo";

II) al terzo periodo, le parole: "al 15 luglio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 settembre 2020";

2) al comma 4:

I) al secondo periodo, le parole: "al 15 luglio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 settembre 2020";

II) all'ottavo periodo, le parole: "al trentesimo", sono sostituite dalle seguenti: "al novantaduesimo"».

#### **14.1**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **14.2**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «per l'attuazione della regolazione europea» inserire le seguenti: « nonchè gli oneri volti a disincentivare attività inquinanti».*

#### **14.3**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «qualora non contestualmente» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore.».*

#### **14.4**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1:

1) *sopprimere le seguenti parole: «, salva deroga espressa,» e «e della individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di rango primario»;*

2) *aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ogni anno la legge di bilancio individua le risorse per la copertura finanziaria del presente articolo».*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 24-bis la parola: "comunitarie" è sostituita dalle seguenti: "europee e gli atti di adeguamento dei regolamenti europei";*

*b) al comma 24-ter le parole: "delle direttive comunitarie" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa comunitaria" e le parole: "delle direttive", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa europea";*

c) al comma 24-*quater*, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "La valutazione deve dimostrare che il beneficio prodotto per i destinatari è superiore ai costi derivanti dal superamento dei livelli minimi";

d) dopo il comma 24-*quater* è aggiunto il seguente:

"24-*quater*.1 Gli oneri regolatori superiori a quelli minimi, diversi da quelli di cui al comma 24-*quater*, sono oneri fiscalmente detraibili ai sensi dell'articolo 14."».

## 14.5

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1:

1) *sopprimere le seguenti parole:* «, salva deroga espressa,» e «e della individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di rango primario»;

2) *aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Ogni anno la legge di bilancio individua le risorse per la copertura finanziaria del presente articolo».

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 24-*bis* la parola: "comunitarie" è sostituita dalle seguenti: "europee e gli atti di adeguamento dei regolamenti europei";

b) al comma 24-*ter* le parole: "delle direttive comunitarie" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa comunitaria" e le parole: "delle direttive", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa europea";

c) al comma 24-*quater*, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "La valutazione deve dimostrare che il beneficio prodotto per i destinatari è superiore ai costi derivanti dal superamento dei livelli minimi";

d) dopo il comma 24-*quater* è aggiunto il seguente:

"24-*quater*.1 Gli oneri regolatori superiori a quelli minimi, diversi da quelli di cui al comma 24-*quater*, sono oneri fiscalmente detraibili ai sensi dell'articolo 14."».

## 14.6

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere le seguenti parole:* «, salva deroga espressa,» e «e della individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di rango primario»;

b) *aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Ogni anno la legge di bilancio individua le risorse per la copertura finanziaria del presente articolo».

## 14.7

[Vono](#), [Grimani](#), [Magorno](#)

*Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In caso di mancata inclusione della stima del predetto costo nell'analisi di impatto della regolamentazione, l'eventuale onere introdotto è inapplicabile nei confronti di cittadini e imprese.».

### 14.0.1

[Guidolin](#), [Corrado](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-**bis**.

*(Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria)*

1. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021, fatta salva l'ipotesi in cui i termini di prescrizione siano scaduti nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione"».

#### **14.0.2**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-**bis**.

*(Estensione validità titoli autorizzativi vigenti)*

1. All'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. La validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata di 90 giorni rispetto ai termini originari indicati nei titoli stessi."».

#### **14.0.3**

[Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-**bis**.

*(Estensione validità titoli autorizzativi vigenti)*

1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. La validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata di 90 giorni rispetto ai termini originari indicati nei titoli stessi."».

#### **14.0.4**

[Nocerino](#), [Corrado](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-**bis**.

*(Sospensione del termine per il computo delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)*

1. All'articolo 81 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuti alle Gestioni previdenziali e assistenziali."».

### 14.0.5

Vaccaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-**bis**.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali e affini)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le vendite di liquidazione sono consentite agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea dovuta a emergenze straordinarie per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale o lo stato di calamità naturale, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita venga iniziata non oltre sessanta giorni dal termine dello stato di emergenza o dello stato di calamità naturale, che non si protragga per oltre sei settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune. Le vendite di liquidazione di cui al periodo precedente non comporta la cessazione dell'attività.";

b) al comma 6, le parole: "i periodi e la durata" sono soppresse e sono aggiunte, infine, le seguenti: "che possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno";

c) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-*bis*. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in più esercizi, anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 3, 4 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa alla tenuta cartacea, la relativa documentazione può, essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, ovvero pubblicata su un sito *internet* preventivamente comunicato ai comuni, mantenuto attivo per almeno due anni dopo la fine della vendita straordinaria. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.

9-*ter*. L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate *on-line*."

2. All'articolo 3, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse».

### 14.0.6

Buccarella, De Petris, Errani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-**bis**.

(Modifiche all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131)

1. All'articolo 57, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "le parti in causa," sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli atti dell'Autorità Giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, sulle parti vittoriose"».

### 14.0.7



[Guidolin, Corrado](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 14-**bis**.

*(Autorizzazione da parte degli enti previdenziali alla rateizzazione fino a 36 mesi dei debiti contributivi)*

1. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a trentasei mesi."».

## 15.1

[Corbetta](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «30 ottobre».*

## 15.2

[Ferrero, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa](#)

*Al comma 1 lettera b), dopo la parola: «imprenditoriali,» inserire le seguenti: «, professionali e gli ordini professionali».*

## 15.3

[Grimani, Vono](#)

*Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «imprenditoriali» inserire le seguenti: «e le associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».*

## 15.4

[Mirabelli](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «imprenditoriali» inserire le seguenti: «e le Associazioni professionali».*

## 15.5

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Dopo l'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) aggiungere il seguente articolo:

"Art. 134-*ter*.

Gli investigatori privati in possesso delle autorizzazioni in Licenza per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, punto I, lettera a), del DM 269/2010, nonché i loro collaboratori con contratto di subordinazione, possono conseguire la Licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Concorrendo i presupposti di cui al comma 1 del presente articolo, su richiesta dell'interessato, il Prefetto rilascia la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità biennale"».

## 15.6

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 11 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, così come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, dopo le parole: "le autorizzazioni di cui al titolo III" sono aggiunte le seguenti: "e quelle di cui all'articolo 134 Titolo IV"».

## 15.7

[Corbetta](#), [Lomuti](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "i compensi", sono inserite le seguenti: "e le prestazioni"».

## 15.8

[Borgonzoni](#), [Augussori](#), [Pergreffi](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Corti](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente: "Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato, o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno un mese prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito"».

## 15.9

[Saponara](#), [Pittoni](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 175, lettera g), della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 2, le parole: "sia superiore ad euro 13.500", sono sostituite dalle seguenti: "sia superiore ai valori di cui all'allegato 1, lettera B, Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali";

b) al punto 3, lettera b), le parole: "inferiore ad euro 13.500", sono sostituite dalle seguenti: "inferiore ai valori di cui all'allegato 1, lettera B, Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali. Per l'esportazione di tali opere la richiesta di esportazione viene effettuata in modalità telematica. Decorsi 3 giorni senza ricevere diniego le opere possono essere esportate"».

## 15.10

[Fede](#)

*Aggiungere, infine, il seguente comma:*

«3-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "su altra documentazione illustrativa", sono inserite le seguenti: "anche in formato digitale,"».

## 15.0.1

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-**bis**.

*(Disposizioni in materia di Procuratore telematico)*

1. Il conferimento a un soggetto terzo, denominato Procuratore telematico, del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi comprese le operazioni telematiche, è conferito a mezzo di delega con sottoscrizione non autenticata ed accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del delegante. È fatto divieto alla pubblica amministrazione di richiedere la produzione della delega secondo modalità diverse da quelle di cui al primo periodo. Ai fini del compimento di atti telematici il Procuratore telematico deve essere munito di dispositivo di firma digitale qualificato, emesso da un Ente Certificatore accreditato.

2. Con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati le procedure e i criteri di idoneità necessari per il conseguimento delle qualifica di Procuratore telematico».

## **15.0.2**

[Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-**bis**.

*(Sportello Unico Attività Produttive digitale)*

1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non è conforme ai requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale "impresainungiorno.gov.it" del Sistema camerale.

2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160, e nel relativo allegato tecnico, sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale (SPIO) e di pagamento con la piattaforma "pagoPA", dalla trasmissione automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla Conferenza Unificata.

3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale».

## **15.0.3**

[Mantovani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-**bis**.

*(SUAP digitale)*

1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le Attività Produttive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non è conforme ai requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale "impresainungiorno.gov.it" del Sistema camerale.

2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160 e nel relativo allegato tecnico, sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema

Pubblico di Identità digitale (SPID) e di pagamento con la piattaforma "pagoPA", dalla trasmissione automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale».

#### 15.0.4

##### Collina

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-**bis**.

*(SUAP digitale)*

1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente decreto non è conforme ai requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale "impresainungiorno.gov.it" del Sistema camerale.

2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160 e nel relativo allegato tecnico, sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID) e di pagamento con la piattaforma "pagoPA", dalla trasmissione automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla Conferenza Unificata.

3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale».

#### 15.0.5

##### Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-**bis**.

*(SUAP digitale)*

1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non è conforme ai requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale "impresainungiorno.gov.it" del Sistema camerale.

2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160 e nel relativo allegato tecnico, sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID) e di pagamento con la piattaforma "pagoPA", dalla

trasmissione automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla Conferenza Unificata.

3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale».

### 15.0.6

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-**bis**.  
(SUAP digitale)

1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non è conforme ai requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale "impresainungiorno.gov.it" del Sistema camerale.

2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160 e nel relativo allegato tecnico, sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID) e di pagamento con la piattaforma "pagoPA", dalla trasmissione automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 2010, n. 160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla Conferenza Unificata.

3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale».

### 15.0.7

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-**bis**.

(Abrogazione dell'articolo I, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 125-*bis* è abrogato;

b) ai commi 125-*ter*, 125-*quater*, 125-*quinquies* e 127 le parole: "ai commi 125 e 125-*bis*", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "al comma 125"».

### 15.0.8

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-**bis**.

*(Abrogazione dell'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)*

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 125-*bis* è abrogato;

b) ai commi 125-*ter*, 125-*quater*, 125-*quinqües* e 127 le parole: "ai commi 125 e 125-*bis*", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "al comma 125"».

### **15.0.9**

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-**bis**.

*(Abrogazione dell'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)*

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 125-*bis* è abrogato;

b) ai commi 125-*ter*, 125-*quater*, 125-*quinqües* e 127 le parole: "ai commi 125 e 125-*bis*", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "al comma 125"».

### **15.0.10**

[Conzatti](#), [Grimani](#), [Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-**bis**.

*(Semplificazione della risoluzione delle controversie tramite mediazione)*

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: "contratti assicurativi, bancari e finanziari" sono sostituite con le seguenti: "nonché in materia di contratti, atti unilaterali, fatti illeciti e nelle materie di competenza del Tribunale delle imprese";

b) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le parti devono prendere parte all'intero procedimento di persona oppure, per gravi e giustificati motivi, posso delegare nelle forme ritenute più adeguate nel rispetto dei poteri delegati, un rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione. Il rappresentante deve essere a conoscenza dei fatti e munito di adeguati poteri utili alla soluzione della controversia. Per i soggetti diversi dalla persona fisica è richiesta la partecipazione tramite un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia.";

c) all'articolo 8, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Prima della nomina del consulente, le parti possono convenire che la relazione tecnica sia acquisibile agli atti dell'eventuale successivo giudizio.";

d) all'articolo 17, il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente:

"5-*ter*. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, in particolare dal comma 4 e dal decreto previsto dall'articolo 16, comma 2, per il primo incontro, nei casi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo, oltre al le spese di avvio e vive, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro, di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 200 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro tale importo sarà considerato a titolo di spese di mediazione. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione. Per lo svolgimento della procedura, le parti e l'organismo possono concordare, purché in forma scritta, criteri di calcolo e indennità di mediazione complessivi diversi da quelli indicati dal presente articolo considerata la natura, la complessità della mediazione e gli incontri di mediazione svolti."».

### 15.0.11

[Conzatti, Grimani, Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-**bis**.

*(Semplificazione nello svolgimento della procedura di mediazione nelle controversie condominiali)*

1. All'articolo 71-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"L'amministratore è sempre legittimato ad attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28";

b) il comma 4 è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito con il seguente:

"A seguito dell'avvio e svolgimento della procedura di mediazione, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti e riportato nel processo verbale, o la proposta del mediatore devono essere approvati dall'assemblea con maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti o la proposta del mediatore si devono intendere non accettati.";

d) il comma 6 è sostituito con il seguente:

"Il mediatore fissa il termine per l'accettazione o il rifiuto della proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare".

2. Al comma 1 dell'articolo 1131 del codice civile, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo la parola: "giudizio" sono inserite le seguenti: "ed attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28"».

### 15.0.12

[Corbetta](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 15-**bis**.

*(Norme di semplificazione per i ricorsi in materia di pensioni di guerra)*

1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra, fermo restando quanto previsto dall'articolo 154 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni e integrazioni, la notifica alla Pubblica Amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente. Nelle sentenze che decidono sui ricorsi in materia di pensioni di guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta salva l'ipotesi di lite temeraria di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.

2. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"».

### 15.0.13

[Mirabelli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 15-*bis*.**

*(Norme di semplificazione per i ricorsi in materia di pensioni di guerra)*

1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra, fermo restando quanto previsto dall'articolo 154 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni e integrazioni, la notifica alla Pubblica amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente. Nelle sentenze che decidono sui ricorsi in materia di pensioni di guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta salva l'ipotesi di lite temeraria di cui all'articolo 96 del Codice di procedura civile.

2. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"».

**15.0.14**

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art.15-*bis*.**

*(Norme di semplificazione per i ricorsi in materia di pensioni di guerra)*

1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra, fermo restando quanto previsto dall'articolo 154 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni e integrazioni, la notifica alla Pubblica Amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente. Nelle sentenze che decidono sui ricorsi in materia di pensioni di guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta salva l'ipotesi di lite temeraria di cui all'articolo 96 del Codice di procedura civile.

2. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"».

**15.0.15**

[Schifani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-*bis*.**

*(Norme di semplificazione per i ricorsi in materia di pensioni di guerra)*

1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra, fermo restando quanto previsto dall'articolo 154 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni e integrazioni, la notifica alla Pubblica Amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente. Nelle sentenze che decidono sui ricorsi in materia di pensioni di guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta salva l'ipotesi di lite temeraria di cui all'articolo 96 del Codice di procedura civile.

2. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"».

**15.0.16**

[Vaccaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*



**«Art. 15-bis.**

*(Modifica sanzioni per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali)*

1. All'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: "da euro 10.000 a euro 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "pari al doppio dell'importo delle ritenute non versato".

2. La modifica di cui al comma 1 si applica ai mancati versamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali accertati o contestati a decorrere dal 1° gennaio 2019».

**15.0.17**

Zuliani, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 15-bis.**

*(Semplificazioni in materia di indennizzo per limitazioni da servitù militari)*

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 325, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"Gli indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al comma 4, diretta al Ministero della difesa secondo le modalità previste dalla presente legge";

b) al comma 7 le parole: ", da un notaio, cancelliere segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco." sono sostituite dalle: ", incaricato dall'autorità ministeriale, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.";

c) al comma 15 le parole: "aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "contributi diretti disposti a favore dei proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni".

2. Entro 90 giorni il Ministro della difesa emana un decreto che dà attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 325, come modificato dal comma 1 del presente provvedimento».

**16.1**

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Sostituire l'**articolo** con il seguente:

«Art. 16. - *(Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero, in modalità elettronica, nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari")* - 1. Per il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, in deroga all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 4-*bis* della legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani residenti all'estero o che si trovano all'estero anche solo per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale votano in modalità elettronica. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al periodo precedente.

2. A tal fine, l'opzione di cui al comma I, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

3. Le istruzioni e le credenziali per l'espressione del voto elettronico vengono consegnate ed abilitate collegandosi al portale del Ministero dell'interno, al quale gli aventi diritto possono accedere per esercitare il loro diritto di voto in conformità alla normativa.

4. L'identificazione dell'avente diritto avviene a mezzo PIN, fornito per posta elettronica dal consolato, tramite il sistema SPID o la carta nazionale dei servizi, utilizzabile per esprimere il voto *online* una sola volta. Sul medesimo portale l'elettore, identificandosi con il PIN, può accedere alla pagina di voto.

5. La sicurezza e la *privacy* del voto sono garantite con sistemi di crittografia omomorfica ed ogni comunicazione verso il sistema avviene tramite protocollo crittografico. I *datacenter* sono protetti da doppio *firewall* e crittografia quantistica. Tutti i *backup* sono archiviati nei centri dati del *cloud* nazionale.

6. Sono predisposti terminali di voto presso le sedi consolari per gli elettori che non possiedono un computer o un altro strumento per registrarsi e per esprimere il voto».

## 16.2

Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n.459, il termine di cui al comma 3 è fissato in ventidue giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia e il termine di cui al comma 5 è fissato in diciotto giorni dalla data delle votazioni in Italia;».

## 16.3

Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) i termini di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n.459, sono così fissati:

- 1) al comma 3, la parola: "diciotto" è sostituita con la seguente: "venti";
- 2) al comma 5, la parola: "quattordici" è sostituita con la seguente: "sedici";
- 3) al comma 6, la parola: "decimo" è sostituita con la seguente: "dodicesimo";
- 4) al comma 7, la parola: "giovedì" è sostituita con la seguente: "martedì"».

## 16.4

Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 12, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "valigia diplomatica" sono aggiunte le seguenti: "non accompagnata"».

### 16.0.1

Garavini, Grimani, Vono

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-**bis**.

*(Disposizioni volte a consentire l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero del comune nella cui circoscrizione è situato l'unico immobile posseduto nel territorio nazionale dal*

*soggetto residente all'estero)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo le parole: "nell'anagrafe della popolazione residente del comune" sono aggiunte le seguenti: "ovvero quando dimostri di avervi acquisito in via esclusiva, a qualsiasi titolo, la proprietà di un immobile che risulta l'unico immobile posseduto in Italia dall'interessato."».

### **16.0.2**

[Garavini, Vono, Grimani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa in favore degli italiani residenti all'estero)*

1. All'articolo 1, comma 153, lettera *a*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i soggetti iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) da almeno tre anni e proprietari di immobili in Italia tale dichiarazione ha invece validità permanente e comunque fino a quando esiste la condizione di non detenzione di un apparecchio."».

### **16.0.3**

[Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)*

1. L'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio.».

### **16.0.4**

[Corbetta, Fede](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53)*

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo le parole: "segretari delle procure della Repubblica" sono aggiunte le seguenti: "gli avvocati iscritti all'albo, i consiglieri regionali, i membri del parlamento,"».

### **16.0.5**

[Corbetta, Fede](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53)*

1. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Per eseguire le autenticazioni di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono competenti altresì i cittadini designati dai promotori del referendum tra coloro che sono in

possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle funzioni di Presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 35, ottavo comma, e che non incorrano nei casi di esclusione di cui all'articolo 38, lettera *f*-bis), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. A tal fine almeno tre promotori comunicano alla Corte di appello competente per territorio, con le modalità di cui all'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'elenco dei soggetti designati, corredato dalle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."».

### 16.0.6

[Grimani, Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti".

2. Il comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.».

### 16.0.7

[Alfieri, Collina](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Modifica dell'articolo 57, comma 2-duodecies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)*

1. Il comma 2-*duodecies*, dell'articolo 57, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, è sostituito dal seguente:

"2-*duodecies*. Una quota del fondo di cui al comma 2-*decies*, non inferiore a tre milioni di euro per l'anno 2019, è destinata alla gestione liquidatoria, in deroga all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e fino alla concorrenza della quota medesima, esclusivamente per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi."».

### 16.0.8

[Damiani, Pichetto Fratin, Fantetti, Saccone, Ferro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Disposizioni urgenti in materia condominiale - proroga termini)*

1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non è stato possibile agli amministratori di condominio convocare le assemblee, al fine di scongiurare la loro revoca in deroga al comma 1 n. 10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la

convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31 ottobre 2019, è posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.

2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 - lettera *b*), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.».

### 16.0.9

[Rauti, Ruspandini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Disposizioni urgenti in materia condominiale - proroga termini)*

1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non è stato possibile agli amministratori di condominio convocare le assemblee, al fine di scongiurare la loro revoca in deroga al comma 1 n. 10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31 ottobre 2019, è posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.

2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 - lettera *b*), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.».

### 16.0.10

[Gasparri](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Disposizioni urgenti in materia condominiale - proroga termini)*

1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non è stato possibile agli amministratori di condominio convocare le assemblee, al fine di scongiurare la loro revoca in deroga al comma 1 n. 10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31 ottobre 2019, è posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.

2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 - lettera *b*), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.».

### 16.0.11

[Comincini, Vono, Grimani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Semplificazione delle procedure di escussione della garanzia per i finanziamenti fino a 30.000 euro)*

1. Con riferimento alle operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere *m*) e *m-bis*), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,

al fine di avviare la procedura di escussione della garanzia non è necessario effettuare la comunicazione dell'evento di rischio prevista dalle disposizioni operative del Fondo di garanzia.

2. A pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di escussione della garanzia deve essere inviata al Gestore del Fondo, previa attivazione delle procedure di recupero mediante invio di intimazione di pagamento, entro 18 mesi dalla prima rata scaduta e non pagata anche parzialmente in via continuativa da oltre 90 giorni. In caso di operazioni senza piano di ammortamento il termine di cui al periodo precedente è ridotto a 9 mesi rispetto alla data di inadempimento.

3. Ai fini dell'escussione della garanzia il soggetto finanziatore esibisce i seguenti documenti già acquisiti in fase di istruttoria: richiesta di affidamento, modulo "allegato 4-*bis*" ed eventuale "integrazione allegato 4-*bis*", contratto di finanziamento e lettera di intimazione di pagamento.».

## **16.0.12**

[Marino, Vono, Grimani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

*(Semplificazione delle procedure di escussione della garanzia per i finanziamenti fino a 30.000 euro)*

1. Con riferimento alle operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *m*) e *m-bis*), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di avviare la procedura di escussione della garanzia non è necessario effettuare la comunicazione dell'evento di rischio prevista dalle disposizioni operative del Fondo di garanzia.

2. A pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di escussione della garanzia deve essere inviata al Gestore del Fondo, previa attivazione delle procedure di recupero mediante invio di intimazione di pagamento, entro 18 mesi dalla prima rata scaduta e non pagata anche parzialmente in via continuativa da oltre 90 giorni. In caso di operazioni senza piano di ammortamento il termine di cui al periodo precedente è ridotto a 9 mesi rispetto alla data di inadempimento.

3. Ai fini dell'escussione della garanzia il soggetto finanziatore esibisce i seguenti documenti già acquisiti in fase di istruttoria: richiesta di affidamento, modulo "allegato 4-*bis*" ed eventuale "integrazione allegato 4-*bis*", contratto di finanziamento e lettera di intimazione di pagamento.».

## **16.0.13**

[Fenu, Fede, Corbetta](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

*(Semplificazione delle procedure di escussione della garanzia per i finanziamenti fino a 30.000 euro)*

1. Per le operazioni perfezionate ai sensi della lettera *m*), comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono previste modalità semplificate di escussione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge n. 662 del 1996, anche in deroga alle vigenti disposizioni operative dello stesso Fondo.».

## **16.0.14**

[Rauti, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Semplificazione delle procedure di escussione della garanzia per i finanziamenti fino a 30.000 euro)*

1. Per le operazioni perfezionate ai sensi della lettera *m*), comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono previste modalità semplificate di escussione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge n. 662 del 1996, anche in deroga alle vigenti disposizioni operative dello stesso Fondo.».

**16.0.15**

[Vono, Grimani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 16-bis.**

*(Misure per i servizi di linea interregionali di competenza statale)*

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 marzo 2021, in deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e dal decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sulla circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e all'utenza.

2. La deroga del comma 1 non si applica nel caso di integrale cessazione del servizio».

**16.0.16**

[Pittella](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 16-bis.**

*(Misure per i servizi di linea interregionali di competenza statale)*

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 marzo 2021, in deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dal decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sulla circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e all'utenza.

2. La deroga del comma 1 non si applica nel caso di integrale cessazione del servizio.

**16.0.17**

[Perosino](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 16-bis.**

*(Misure per i servizi di linea interregionali di competenza statale)*

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 marzo 2021, in deroga alle

procedure previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dal decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sulla circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e all'utenza.

2. La deroga del comma 1 non si applica nel caso di integrale cessazione del servizio».

### 16.0.18

[Barboni](#), [Aimi](#), [Siclari](#), [Pagano](#), [Mallegni](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Documento unico del veicolo)*

1. Allo scopo di portare efficacemente a compimento l'implementazione del documento unico di circolazione del veicolo, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, come previsto dal Piano Nazionale di Riforma, sono fatte salve le relative disposizioni, con i provvedimenti, operatori e procedure di riferimento.

2. Per il miglior risultato del processo di cui al comma 1, in fase comunque avanzata di progressivo consolidamento, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4-*bis*, le parole: "comunque entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", ove non si verificano circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021";

b) all'articolo 4, commi 1 e 2, le parole, rispettivamente, "dalla data di introduzione del documento unico" e "dall'introduzione del documento unico", sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*"».

### 16.0.19

[De Falco](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Documento unico del veicolo)*

1. Allo scopo di portare efficacemente a compimento l'implementazione del documento unico di circolazione del veicolo, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, come previsto dal Piano Nazionale di Riforma, sono fatte salve le relative disposizioni, con i provvedimenti, operatori e procedure di riferimento.

2. Per il miglior risultato del processo di cui al comma 1, in fase comunque avanzata di progressivo consolidamento, all'articolo 1, comma 4-*bis*, del menzionato decreto n. 98 del 2017, le parole: "comunque entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", ove non si verificano circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021"».

3. Conseguentemente, all'articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 98 del 2017, le parole, rispettivamente: «dalla data di introduzione del documento unico» e «dall'introduzione del documento unico», sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*».

### 16.0.20

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.



*(Procedimenti speciali di semplificazione)*

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante l'implementazione del documento unico di circolazione dei veicoli, con i relativi provvedimenti, operatori e procedure.

2. Per il miglior risultato del processo di cui al comma 1, in fase comunque avanzata di progressivo consolidamento, all'articolo 1, comma 4-*bis*, del menzionato decreto legislativo di 29 maggio 2017, n. 98, le parole: "comunque entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", ove non si verificano circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021".

3. All'articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 98 del 2017, le parole, rispettivamente: "dalla data di introduzione del documento unico" e "dall'introduzione del documento unico", sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*".

### **16.0.21**

[de Bertoldi](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

*(Procedimenti speciali di semplificazione)*

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante l'implementazione del documento unico di circolazione dei veicoli, con i relativi provvedimenti, operatori e procedure.

2. Per il miglior risultato del processo di cui al comma 1, in fase comunque avanzata di progressivo consolidamento, all'articolo 1, comma 4-*bis*, del menzionato decreto n. 98 del 2017, le parole: "comunque entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", ove non si verificano circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021"».

3. All'articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 98 del 2017, le parole, rispettivamente: «dalla data di introduzione del documento unico» e «dall'introduzione del documento unico», sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*».

### **16.0.22**

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

*(Differimento procedure di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, in materia di documento unico di circolazione)*

1. Per il miglior risultato del processo di implementazione del documento unico di circolazione, in fase avanzata di progressivo consolidamento, all'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole: "comunque entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", ove non si verificano circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021".

2. Conseguentemente, all'articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole: "dalla data di introduzione del documento unico" e le parole: "dall'introduzione del documento unico", sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*".».

### **16.0.23**

[Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

*(Estensione obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile ai monopattini elettrici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile di cui all'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è esteso ai monopattini elettrici per come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e dall'articolo 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 193 del codice della strada.».

## 16.0.24

### Alfieri, Collina

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93, i commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 7-*bis* e 7-*ter*, sono abrogati;

b) dopo l'articolo 93, è inserito il seguente: "Art. 93-*bis*. *(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia)* 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.

2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico di cui all'articolo 94, comma 4-*ter*. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. Analogamente si procede in caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-*ter*, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente da questi. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-*ter*.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai proprietari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero qualora siano:

a) cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

c) personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;

d) familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c);

5. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94. Ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o, qualora autorizzato, non conduca lo stesso oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

7. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi indicata ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione, si applicano le sanzioni dell'articolo 216";

c) all'articolo 94, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. Nell'archivio informatico del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-*bis*, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce base dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. L'elenco è pubblico.";

d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

"Art. 132. - (*Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia.*) - *1.* Fuori dai casi di cui all'articolo 93-*bis*, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, che abbiano adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini

maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.

4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alle sanzioni del comma 5 dell'articolo 93-*bis*.";

e) al primo comma dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nei casi indicati dall'articolo 93-*bis*, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.";

2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-*bis*, comma 2, introdotte dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

## 16.0.25

Ferrari

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

*(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:  
all'articolo 93, al comma 1-*bis*. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi da tale divieto:

a) i componenti del nucleo familiare residente in Italia di un cittadino iscritto all'AIRE il cui veicolo è immatricolato all'estero e concesso in comodato d'uso gratuito;

b) i soggetti residenti anagraficamente in altro Stato membro dell'Unione europea che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all'estero i quali decorsi 185 giorni di permanenza in Italia possono acquisire la residenza normale secondo le norme comunitarie in materia;

c) i lavoratori frontalieri ovvero quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro dipendente, in via esclusiva e continuativa a favore di un datore di lavoro estero e che quotidianamente si recano all'estero in Paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e San Marino, Stato Città del Vaticano) ovvero in Paesi limitrofi (Principato di Monaco)".».

## 16.0.26

Grassi, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

*(Modifiche al codice civile di semplificazione dei contratti in uso nel trasporto e nella logistica)*

1. Al codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, gli articoli dal 1737 al 1741 sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 1737. - (*Nozione*) - Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.

Art. 1738. - (*Revoca*) - Ferma restando l'osservanza del disposto dell'articolo 1725, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mandante può revocare l'ordine di spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.

Art. 1739. - (*Obblighi dello spedizioniere*) - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante.

Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salvo espressa richiesta del mandante.

Art. 1740. - (*Diritti dello spedizioniere*) - Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto.

Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti esistenti tra dette parti terze ed il mandante.

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, comma 1 e 1739 comma 1, lo spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato o che comunque intervengono nella esecuzione del trasporto.

Art. 1741. - (*Spedizioniere vettore: nozione e responsabilità*) - Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume espressamente l'esecuzione del trasporto - in tutto o in parte - viene definito spedizioniere vettore ed ha gli obblighi e i diritti del vettore.

Qualora lo Spedizioniere vettore sia tenuto al risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per perdita o avaria delle cose spedite occorse durante le fasi di trasporto e giacenza tecnica, il risarcimento dovuto non potrà essere superiore a quanto indicato dall'articolo 1696."

2. L'articolo 1696 del codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

"Art. 1696. - (*Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate*) - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa, e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà in ogni caso essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a tre euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

La previsione di cui ai commi precedenti non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avarìa della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni."

3. L'articolo 2761 del codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

"Art. 2761. - (*Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario*) - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che

il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752".

4. Al codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 1677 è inserito il seguente:

"Art. 1677-*bis*.

(*Contratto di logistica*)

Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi.

Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone."».

### **16.0.27**

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(*Proroga termini disposizioni in materia di tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente*)

1. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: "nel primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "nei primi nove mesi";

b) al comma 3-*bis*, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2020";

c) al comma 3-*quater*, le parole: "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020."».

### **16.0.28**

[Anastasi](#), [Santillo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(*Disposizioni relative al Fondo per il credito alle vittime di mancati pagamenti*)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 199, le parole: "che entrano in crisi a causa della" sono sostituite dalle seguenti: "e ai professionisti danneggiati dalla" e, dopo la parola: "attività d'impresa", sono aggiunte le seguenti: "o professionale";

b) al comma 200, dopo la parola: "imputati", sono aggiunte le seguenti: "o indagati" e le parole: "si sono costituiti parte civile nel processo" sono sostituite dalle seguenti: "siano legittimati ad agire nell'interesse della procedura concorsuale nel procedimento";

c) al comma 201-*bis*, dopo la parola: "adottato" sono aggiunte le seguenti: ", previa verifica delle capacità di rimborso, anche previsionali, dei richiedenti,";

d) al comma 202, le parole: "assoluzione dei debitori imputati" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimento di archiviazione degli atti nei confronti dei debitori indagati o di

sentenza definitiva di assoluzione nei confronti dei debitori imputati;"».

## 16.0.29

Romano, Corrado

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

(*Semplificazioni in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro*)

1. All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) al primo periodo, le parole: "e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni", sono sostituite dalle seguenti: "che comportino l'assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello dell'evento";

2) al secondo periodo, le parole: "con le modalità di cui all'articolo 13", sono sostituite dalle seguenti: "con modalità telematica";

b) il terzo comma è soppresso;

c) al quarto comma, le parole: "dell'operaio", sono sostituite dalle seguenti: "dell'infortunato";

d) al quinto comma, le parole: "con le modalità di cui all'articolo 13", sono sostituite dalle seguenti: "con modalità telematica";

e) l'undicesimo comma è sostituito con il seguente:

"11. I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.290 a euro 7.745 con riferimento agli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro superiori ai tre giorni e con la sanzione amministrativa da euro 558 a euro 2.010, con riferimento agli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro fino a tre giorni."

2. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera r) è sostituita con la seguente:

"r) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Per i soggetti assicurati all'INAIL l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro è assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124"».

## 16.0.30

Matrisciano, Corrado

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

(*CCNL Unificazione Codifica*)

1. Nelle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo al contratto collettivo nazionale è indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le Amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La composizione del codice è definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e

l'Istituto nazionale di previdenza sociale.».

### 16.0.31

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Sospensione dei termini dell'efficacia del precetto)*

1. All'articolo 481 del codice di procedura civile dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-*bis*, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal comma 2, dell'articolo 492-*bis*."».

### 16.0.32

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Misure di semplificazione a tutela del contribuente)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti";

b) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: "redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze", sono inserite le seguenti: "secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta".

2. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente:

"Art. 10.1

*(Principio di risarcibilità del contribuente)*

1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.

2. Il risarcimento è stabilito in misura percentuale rispetto alla somma richiesta.

3. La misura del risarcimento può essere determinata anche in sede giudiziaria, in base al libero apprezzamento del giudice".

3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1.1. Qualora il concessionario sia un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle violazioni commesse dal personale si applicano le sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001";

b) dopo l'articolo 46, è inserito il seguente:

"Art. 46-*bis*.

*(Omissione di verifica dell'attendibilità degli atti)*

1. Il concessionario è tenuto a verificare la congruità degli elementi contenuti nelle richieste provenienti dagli enti impositori, a partire dalla decorrenza dei termini di esigibilità, con le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente in materia di risarcimenti a seguito



di ricorso alla giustizia civile o tributaria, qualora il destinatario dell'atto rilevi, tramite l'impugnazione, errori, omissioni o incongruenze tali da produrre la nullità o l'annullabilità del medesimo atto, il concessionario è tenuto a versare al destinatario il 10 per cento delle somme iscritte nell'atto, previa richiesta del destinatario medesimo, da inoltrare entro trenta giorni dalla dichiarazione di nullità. Tali somme possono essere scomutate da altre somme dovute dal destinatario dell'atto.

3. Se l'errore che ha portato alla nullità o all'annullamento dell'atto ai sensi del comma 2 è imputabile all'ente impositore, il concessionario scomputa le somme erogate a titolo di risarcimento dai riversamenti spettanti al medesimo ente impositore."».

### 16.0.33

Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020)*

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-*bis* decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-*bis*.».

### 16.0.34

Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Abolizione dello scontrino elettronico)*

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è abrogato.».

### 16.0.35

D'Alfonso, Mirabelli, Laus

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

1. In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1953, n. 597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a L. 2.400.000, o risultante dal Modello ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente».

### 16.0.36

Boldrini, Iori

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)*

1. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020," sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 3, le parole: "Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020," sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di cui al comma 1";

c) al comma 4, le parole: "Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di cui al comma 1."».

### **16.0.37**

[Boldrini, Iori](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)*

1. All'articolo 54, comma 4-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: "da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase 1 " sono inserite le seguenti: "e di fase II"».

### **16.0.38**

[Boldrini, Iori](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap)*

1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'*handicap* ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata ovvero in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale caso il responsabile della commissione di accertamento indica la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva l'interessato viene convocato a visita diretta.».

### **16.0.39**

[Nannicini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Misure per la presa in carico dei pazienti cronici complessi)*

1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in carico dei pazienti cronici complessi, per il biennio 2020-2021 il Ministero della salute autorizza una sperimentazione, nelle regioni individuate con il decreto ministeriale di cui al comma successivo, per la fornitura e la remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica a supporto di pazienti affetti da patologie croniche o immunodepressione e ai loro *caregiver* ed erogata da

soggetti, pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la collaborazione con l'assistenza di base e specialistica, per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma precedente.

3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.».

#### **16.0.40**

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Disposizioni per facilitare lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica)*

1. La validità dei certificati di idoneità all'attività sportiva agonistica e degli accertamenti sanitari per la pratica sportiva agonistica di cui al decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, e successive modifiche, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, è prorogata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

#### **16.0.41**

[Boldrini](#), [Iori](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Disposizioni per la semplificazione delle commissioni d'albo delle professioni infermieristiche)*

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), primo periodo, dopo le parole: "del Consiglio direttivo" sono aggiunte le seguenti: ", per la professione di infermiere pediatrico è costituita da tre componenti del medesimo albo se gli iscritti non superano i millecinquecento, da cinque componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da sette componenti se gli iscritti superano tremila, per la professione di infermiere, è costituita dalla componente di infermieri del Consiglio direttivo costituito ai sensi del decreto ministeriale 11 giugno 2019. Qualora la Commissione di albo di infermieri pediatrici non venga costituita, in analogia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni, le attribuzioni previste dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo C.P.S. n. 233/46 e successive modificazioni spettano, al Consiglio Direttivo dell'Ordine, integrato da un componente estratto a sorte tra gli iscritti all'albo professionale della professione sanitaria di infermiere pediatrico dell'Ordine stesso se non già presente. Le Commissioni d'albo eventualmente costituite sono soppresse dall'entrata in vigore del presente decreto" e all'ultimo periodo le parole: ", nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche" sono soppresse;

*b)* all'articolo 8, comma 4, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "La commissione di albo degli infermieri pediatrici si compone di sette membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo territoriali, contestualmente e secondo le stesse modalità e procedure di cui ai commi 8, 9 e 10 del presente articolo. La Commissione di albo per la professione di infermiere è costituita dalla componente degli infermieri del Comitato centrale. Qualora la

Commissione di albo della professione sanitaria di infermiere pediatrico non venga costituita, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8, comma 18, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e s.m.i., le attribuzioni previste dall'articolo 8, comma 16, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e s.m.i. spettano al Comitato Centrale della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, integrato da un componente estratto a sorte tra i presidenti delle Commissioni di albo territoriali della professione sanitaria di infermiere pediatrico e qualora non sia stata costituita nemmeno una commissione d'albo territoriale di infermiere pediatrico da un componente estratto a sorte tra i componenti dei Consigli Direttivi iscritti all'albo della professione sanitaria di infermiere pediatrico. Il Comitato Centrale è formato da quindici componenti, di cui tredici componenti in rappresentanza della professione sanitaria di infermiere e due componenti in rappresentanza della professione sanitaria di infermiere pediatrico. Qualora non risultino infermieri pediatrici eletti, il Comitato Centrale è composto da soli infermieri." e all'ultimo periodo le parole: " , nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale delle professioni infermieristiche" sono soppresse».

#### **16.0.42**

[Boldrini, Iori](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

1. Al decreto del Presidente della repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministro della giustizia" e "Ministero della giustizia" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: "Ministro della salute" e "Ministero della salute";

b) all'articolo 2, comma 4, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Le eventuali votazioni successive iniziano tra il terzo ed il decimo giorno successivo al termine della votazione precedente.";

c) all'articolo 2, comma 6, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "L'iscritto che ha esercitato il diritto di voto per corrispondenza può sempre votare personalmente, in tal caso il plico contenente il voto espresso per corrispondenza viene annullato.";

d) all'articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Il Consiglio Nazionale adotta il regolamento per disciplinare le modalità per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Il regolamento può prevedere specifiche procedure operative del voto telematico in caso di istituzione di più seggi elettorali, nel rispetto dei principi costituzionali di personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto. I componenti del seggio elettorale sono responsabili della verifica dell'identità dell'elettore. Del regolamento adottato è data comunicazione al Ministero della salute".

2. Alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente periodo: "In terza convocazione qualunque sia il numero dei votanti. L'elezione nel consiglio territoriale è incompatibile con l'elezione negli organi dell'Ente di assistenza e previdenza professionale.";

b) all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso d'impedimento ovvero di sua candidatura o di altra incompatibilità accertata è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine; in caso di più seggi elettorali il presidente dell'ordine nomina gli ulteriori segretari nel provvedimento di indizione"».

#### **16.0.43**

[De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Semplificazioni procedurali per il funzionamento dell'Ordine degli Psicologi)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, all'articolo 2, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Il Consiglio Nazionale adotta il regolamento per disciplinare le modalità per lo svolgimento delle operazioni elettorali; il regolamento può prevedere specifiche procedure operative del voto telematico in caso di istituzione di più seggi elettorali, nel rispetto dei principi costituzionali di personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto. I componenti del seggio elettorale sono responsabili della verifica dell'identità dell'elettore. Del regolamento adottato è data comunicazione al Ministero della salute".

2. All'articolo 21 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso d'impedimento ovvero di sua candidatura o di altra incompatibilità accertata è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine; in caso di più seggi elettorali il presidente dell'ordine nomina gli ulteriori segretari nel provvedimento di indizione"».

#### **16.0.44**

[Corti](#), [Augussori](#), [Pergreffi](#), [Grassi](#), [Campari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69)*

1. All'articolo 16, comma 2, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, le parole: "sessanta" sono sostituite dalle seguenti: "sessantadue"».

#### **16.0.45**

[Ferrari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, dopo le parole: "con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale" sono aggiunte le seguenti: ", oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi presso un'agenzia di mediazione che dovrà fornire idonea certificazione ed aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto".

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le caratteristiche del periodo di pratica di cui al comma 1 e i criteri e le modalità per il rilascio della certificazione da parte dell'Agenzia di mediazione».

#### **16.0.46**

[Collina](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Norme in materia di trasformazione delle società di mutuo soccorso in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale)*

1. Il termine di tre anni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è differito al 31 ottobre 2020».

#### **16.0.47**

Mirabelli

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Per le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui al precedente comma che presentino un Conto Economico dell'ultimo bilancio approvato pari o inferiore a euro 100.000 relativo all'ultimo bilancio approvato, nonché per le fondazioni e le associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali che presentino un Conto Economico dell'ultimo bilancio approvato pari o inferiore euro 50.000 si adottano a partire dal 1° gennaio 2021 e con riferimento al bilancio 2020 forme semplificate di rendicontazione (commi da 1 a 3 dell'articolo 8 legge 2 gennaio 1997, n. 2). Alle rendicontazioni depositate presso la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici entro il 15 giugno 2019 dalle fondazioni, associazioni e comitati che presentino un Conto Economico dell'ultimo bilancio approvato pari o inferiore a euro 100.000 non si applicano controlli di conformità"».

#### **16.0.48**

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Semplificazioni a favore delle bande musicali legalmente costituite)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici" sono aggiunte le seguenti: "ai formatori e";

b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: "sportive dilettantistiche" sono aggiunte le seguenti: "e per le bande musicali";

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle bande musicali".

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-*bis*, dopo le parole: "Comitato olimpico nazionale italiano" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle bande musicali legalmente costituite"».

#### **16.0.49**

Ferrari

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Modifiche al decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di lavoro agile)*

1. All'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2020"».

### 16.0.50

[Gallone](#), [Binetti](#), [Rizzotti](#), [Moles](#), [Cangini](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Pichetto Fratin](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

1. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il costo standard per studente, inteso come quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti *internet* istituzionali dei citati Ministeri».

### 16.0.51

[Alfieri](#), [Zanda](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di scuole all'estero)*

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità.";

b) l'articolo 15, comma 1, è sostituito come segue:

"1. Le attività di formazione sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1.";

c) all'articolo 19, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione.";

d) all'articolo 19, comma 4, le parole: "dell'istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

e) all'articolo 20, comma 2, le parole: "dell'istruzione" sono sostituite dalla seguente: "predetto";

f) l'articolo 24, comma 1, è sostituito come segue:

"1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può inviare, per esigenze di servizio, personale docente, amministrativo e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanee presso scuole statali all'estero ed altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19 comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma 1. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata

nel territorio nazionale.";

g) all'articolo 24 comma 2 le parole: "di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono soppresse;

h) all'articolo 30, comma 1, dopo la parola: "144" sono aggiunte le seguenti: "commi primo, secondo e terzo";

i) all'articolo 35, comma 2, le parole: "dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione";

j) le parole: "dell'università e della ricerca", dovunque compaiono, sono soppresse.

2. Le lettere a), b), d) e g) del comma 1 si applicano a partire dall'anno scolastico 2021/22.

3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore del presente articolo, il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il personale che si oppone al ricollocamento di cui al primo periodo è restituito ai ruoli di appartenenza alla fine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. I dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di settanta unità.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse scolastiche».

## 16.0.52

### Vattuone

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 16-**bis**.

*(Ridenominazione di gradi e qualifiche militari)*

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 627, comma 7:

1) le parole: "primo caporal maggiore" sono sostituite dalla seguente: "graduato";

2) le parole: "caporal maggiore capo scelto" sono sostituite dalle seguenti: "primo graduato";

b) all'articolo 629, comma 2, lettera a), le parole: "qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare: secondo capo aiutante per la Marina militare";

c) all'articolo 630:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), le parole: "primo caporal maggiore" sono sostituite dalla seguente: "graduato";

1.2) alla lettera b), le parole: "caporal maggiore scelto" sono sostituite dalle seguenti: "graduato scelto";

1.3) alla lettera c), le parole: "caporal maggiore capo" sono sostituite dalle seguenti: "graduato capo";

1.4) alla lettera d), le parole da: "caporal maggiore capo scelto" a "primo aviere capo scelto" sono sostituite dalle seguenti: "primo graduato: sottocapo scelto per la Marina militare; primo graduato";



2) al comma 1-*bis*:

2.1) le parole: "caporal maggiore capo scelto" sono sostituite dalle seguenti: "primo graduato";

2.2) le parole: "qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare";

2.3) le parole: "caporal maggiori capi scelti qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "graduati aiutanti e corrispondenti";

d) all'articolo 631, comma 1, lettera b), la parola: "sottocapo" è sostituita dalle seguenti: "comune scelto";

e) all'articolo 632, comma 1:

1) alla lettera s), le parole: "caporal maggiore capo scelto" sono sostituite dalle seguenti: "primo graduato";

2) alla lettera t), le parole: "caporal maggiore capo" sono sostituite dalle seguenti: "graduato capo";

3) alla lettera u), le parole: "caporal maggiore scelto" sono sostituite dalle seguenti: "graduato scelto";

4) alla lettera v) le parole: "primo caporal maggiore" sono sostituite dalla seguente: "graduato";

f) all'articolo 840, comma 2-*bis*:

1) all'alinea, le parole: "I sergenti maggiori capi, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "I sergenti maggiori aiutanti, e corrispondenti";

2) alla lettera d), le parole: "al grado" sono sostituite dalle seguenti: "alla qualifica";

g) all'articolo 841:

1) al comma 1, la parola: "posseduto" è sostituita dalle seguenti: "e qualifica posseduti";

2) al comma 2-*bis*, le parole: "I caporal maggiori capi scelti, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "I graduati aiutanti, e corrispondenti";

h) all'articolo 1084-*bis*, ai commi 4 e 5, la parola: "speciale" è sostituita dalle seguenti: "relativa al corrispettivo grado apicale";

i) all'articolo 1283, comma 1-*bis*, le parole: "qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina militare";

l) all'articolo 1303, alla rubrica e ai commi 1 e 2, le parole: "1° caporal maggiore" sono sostituite dalla seguente: "graduato";

m) all'articolo 1306:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), le parole: "1° caporal maggiore" sono sostituite dalla seguente: "graduato";

1.2) alla lettera b), le parole: "caporal maggiore scelto" sono sostituite dalle seguenti: "graduato scelto";

1.3) alla lettera c), le parole: "caporal maggiore capo" sono sostituite dalle seguenti: "graduato capo";

1.4) alla lettera d) le parole: "caporal maggiore capo scelto" sono sostituite dalle seguenti: "primo graduato";

2) al comma 1-*bis*:

2.1) le parole: "caporal maggiori capi scelti" sono sostituite dalle seguenti: "primi graduati";

2.2) le parole: "qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina

militare.";

n) all'articolo 1307:

1) al comma 1, le parole: "1° caporal maggiore" sono sostituite dalla seguente: "graduato";

2) ai commi 1 e 2, le parole: "caporal maggiore scelto" sono sostituite dalle seguenti: "graduato scelto";

3) ai commi 2 e 3, le parole: "caporal maggiore capo" sono sostituite dalle seguenti: "graduato capo";

4) al comma 3, le parole: "caporal maggiore capo scelto" sono sostituite dalle seguenti: "primo graduato";

o) all'articolo 1307-*bis*:

1) alla rubrica e ai commi 1, alinea, e 4-*bis*, la parola: "speciale" è sostituita dalle seguenti: "di graduato aiutante e di sottocapo aiutante";

2) alla rubrica, le parole: "caporal maggiori capi scelti" sono sostituite dalle seguenti: "primi graduati";

3) ai commi 1, alinea, e 4-*bis*, le parole: "caporalmaggiori capi scelti" sono sostituite dalle seguenti: "primi graduati e gradi corrispondenti";

p) all'articolo 1308, comma 3, le parole: "sottocapo di 1a classe scelto" sono sostituite dalle seguenti: "sottocapo scelto";

q) all'articolo 1323-*bis*:

1) alla rubrica e ai commi 1, alinea, e 4-*bis*, la parola: "speciale" è sostituita dalle seguenti: "di sergente maggiore aiutante e di secondo capo aiutante";

2) alla rubrica, dopo le parole: "sergenti maggiori capo" sono inserite le seguenti: "e gradi corrispondenti";

3) ai commi 1, alinea, e 4-*bis*, dopo le parole: "sergenti maggiori capi" sono inserite le seguenti: "e gradi corrispondenti";

r) all'articolo 1792, ai commi 1-*bis* e 2, le parole: "1° caporal maggiore" sono sostituite dalla seguente: "graduato";

s) all'articolo 2197-*quater*, comma 2, le parole: "sergenti maggiori capi qualifica speciale e gradi" sono sostituite dalle seguenti: "sergenti maggiori aiutanti e qualifiche";

f) all'articolo 2197-*sexies*, comma 2, le parole: "caporal maggiori capi scelti qualifica speciale e gradi" sono sostituite dalle seguenti: "graduati aiutanti e qualifiche";

u) all'articolo 2209-*septies*, comma 3, lettera e), le parole: "o della qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: ", di sergente maggiore aiutante o di graduato aiutante, e qualifiche corrispondenti,";

v) all'articolo 2254-*ter*:

1) alla rubrica, la parola: "speciale" è sostituita dalle seguenti: "di sergente maggiore aiutante e di secondo capo aiutante";

2) ai commi 1, 2, alinea, e 2-*ter*, la parola: "speciale" è sostituita dalle seguenti: "di sergente maggiore aiutante e corrispondenti";

z) all'articolo 2255, alla rubrica e al comma 1, le parole: "1° caporal maggiore" sono sostituite dalla seguente: "graduato";

aa) all'articolo 2255-*bis*:

1) alla rubrica e al comma 1, alinea, le parole: "caporal maggiore capo scelto" sono sostituite dalle seguenti: "primo graduato";

2) al comma 1:

2.1) all'alinea, le parole: "caporal maggiore capo" sono sostituite dalle seguenti: "graduato capo";

2.2) alle lettere a), b), e) e d), le parole: "caporal maggiori capi" sono sostituite dalle seguenti: "graduati capi";

3) al comma 2, le parole: "caporal maggiori capi" sono sostituite dalle seguenti: "graduati capi e gradi corrispondenti";

*bb)* all'articolo 2255-*ter*:

1) alla rubrica e ai commi 1, 2, alinea, 2-*ter*, 2-*quater*, alinea, e 2-*quinqües*, alinea, la parola: "speciale" è sostituita dalle seguenti: "di graduato aiutante e di sottocapo aiutante";

2) alla rubrica e ai commi 1 e 2-*quater*, alinea, le parole: "caporal maggiori capi scelti" sono sostituite dalle seguenti: "primi graduati";

3) ai commi 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quinqües*, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, le parole: "caporal maggiori capi scelti" sono sostituite dalle seguenti: "primi graduati e gradi corrispondenti";

*cc)* all'articolo 2262-*bis*:

1) al comma 8-*bis*:

1.1) all'alinea:

1.1.1) le parole: "caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, ai sergenti maggiori capo qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "graduati aiutanti, ai sergenti maggiori aiutanti";

1.1.2) la parola: "gradi" è sostituita dalla seguente: "qualifiche";

1.2) alla lettera *a)*, le parole: "caporal maggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi" sono sostituite dalle seguenti: "graduati aiutanti e";

1.3) alla lettera *b)*, le parole: "sergenti maggiori capi con qualifica speciale" sono sostituite dalle seguenti: "sergenti maggiori aiutanti";

2) al comma 8-*ter*:

2.1) all'alinea, la parola: "speciale" è sostituita dalle seguenti: "di graduato aiutante, di sergente maggiore aiutante e qualifiche corrispondenti";

2.2) alla lettera *a)*, le parole: "caporal maggiori capi scelti" sono sostituite dalle seguenti: "primi graduati"».

## **16.0.53**

### **Vattuone**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

*(Semplificazioni in materia di difesa)*

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

"*a-bis*) provvede, per le esigenze dei comandi direttamente dipendenti e degli enti interforze di cui all'articolo 93 del regolamento, all'impiego operativo e alla diretta amministrazione dei correlati fondi del settore funzionamento volti ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro."

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* la nota integrativa di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, comprensiva degli elementi informativi relativi all'evoluzione del quadro strategico e alle implicazioni militari della situazione delle alleanze, nonché all'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento";

*b)* le lettere *b)* e *c)* sono soppresse».

## 17.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020, qualora il termine di tre mesi ivi previsto scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

## 17.2

[Manca](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020, qualora il termine di tre mesi ivi previsto scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

## 17.3

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020, qualora il termine di tre mesi ivi previsto scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

## 17.4

[Assuntela Messina](#)

*Al comma 2, sostituire le parole:* «qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia» *con le seguenti:* «qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, ovvero lo abbia riformulato o rimodulato nel medesimo periodo».

## 17.5

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Al comma 2, dopo le parole:* «piano di riequilibrio» *inserire la seguente:* «anche».

## 17.6

[Iannone, Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «piano di riequilibrio» inserire la seguente:«, anche».*

## **17.7**

[Modena](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della 27 dicembre 2017, n. 205 è inserito il seguente:

"848-bis. Gli enti sotto i 15 mila abitanti, che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 settembre 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui al precedenti periodi del presente comma"».

## **17.8**

[Manca, Pittella](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. I commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

3-ter. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale semplificazione nell'operatività dei soggetti coinvolti, le modifiche di cui al comma 3-bis e quelle previste dall'articolo 57, comma 2-quater, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, si considerano automaticamente recepite nelle convenzioni di tesoreria».

## **17.9**

[Marino, Vono, Grimani](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono abrogati i commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175.

3-ter. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale semplificazione nell'operatività dei soggetti coinvolti, le modifiche di cui al comma precedente e quelle introdotte dall'articolo 57, comma 2-quater, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, si considerano automaticamente recepite nelle convenzioni di tesoreria».

## **17.10**

[Rauti, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono abrogati i commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175.

3-ter. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale semplificazione nell'operatività dei soggetti coinvolti, le modifiche di cui al comma precedente e quelle introdotte dall'articolo 57, comma 2-*quater*, lettera a) del decreto-legge n. 124 del 2019, si considerano automaticamente recepite nelle convenzioni di tesoreria».

#### **17.11**

[Vitali, Pichetto Fratin, Toffanin, Pagano, Floris](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono abrogati i commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175.

3-ter. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale semplificazione nell'operatività dei soggetti coinvolti, le modifiche di cui al comma precedente e quelle introdotte dall'articolo 57, comma 2-*quater*, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, si considerano automaticamente recepite nelle convenzioni di tesoreria».

#### **17.12**

[Santillo, Florida](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fatto salvo il fine di riduzione della spesa sono esentate dal calcolo dei limiti, di cui al presente comma, le assunzioni di personale non dirigenziale che possessa tutti i requisiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in tema di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e stabilizzazione del personale precario."».

#### **17.13**

[Gasparri](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. La Regione Lazio, in sede di Conferenza Unificata, provvede al sostegno finanziario unitamente a Roma Capitale delle misure di sicurezza integrata necessarie per la Città di Roma provvedendo anche ad un'indennità c.d. di Roma Capitale nei confronti delle Forze di Polizia ivi impiegate quotidianamente nei servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica, così come avviene in tutte le Capitale Europee.

4-ter. Le Regioni Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia e Sicilia, in sede di Conferenza Unificata, provvedono alla copertura finanziaria speciale per la sicurezza delle Città di Milano, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Bari e Palermo predisponendo un'indennità integrata alle Forze di polizia in misura ridotta rispetto a Roma Capitale.

4-*quater*. Per le città comprendenti Stadi di Calcio di serie A e serie B, in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, partecipano alla messa in sicurezza delle aree interessate anche la F.I.G.C. e il C.O.N.I., per gli eventi olimpici, e le Società Sportive che, in base a forme di solidarietà e sussidiarietà stabilite nella misura del 75% per le Società Sportive, intervengono all'erogazione alle Forze di Polizia impiegate delle indennità previste per i servizi connessi all'Ordine ed alla Sicurezza Pubblica.».

#### **17.14**

[Fazzolari, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. La Regione Lazio, in sede di Conferenza Unificata, provvede al sostegno finanziario unitamente a Roma Capitale delle misure di sicurezza integrata necessarie per la Città di Roma provvedendo anche ad un'indennità c.d. di Roma Capitale nei confronti delle Forze di Polizia ivi impiegate quotidianamente nei servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica.

4-ter. Le Regioni Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia e Sicilia, in sede di Conferenza Unificata, provvedono alla copertura finanziaria speciale per la sicurezza delle Città di Milano, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Bari e Palermo predisponendo un'indennità integrata alle Forze di Polizia in misura ridotta rispetto a Roma Capitale».

## 17.15

[Santangelo](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"2-ter. La riproposizione di cui al comma 2-bis deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato nel rispetto della disciplina vigente, l'aggiornamento delle proiezioni di entrata e di spesa, la ricognizione delle situazioni creditorie e debitorie, la definizione degli accordi con i creditori non soddisfatti, nonché la prova di aver destinato i prestiti stipulati all'adempimento delle pregresse obbligazioni passive. Non è, in ogni caso, consentito l'utilizzo per la spesa corrente di risorse vincolate al pagamento di debiti pregressi."».

## 17.16

[Santangelo](#)

*Aggiungere, infine, il seguente comma:*

«4-bis. Al fine di sopperire alle gravi carenze in organico e di assicurare il regolare funzionamento degli enti locali strutturalmente deficitari individuati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e degli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto, il prefetto su richiesta dell'ente interessato, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 155 del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione».

## 17.17

[Accoto, Fede, Corbetta, Agostinelli](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Sono fatte salve le spese finanziate da fondi vincolati regolarmente incassati".».

## 17.18

[Gasparri](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "di cui al comma 754" sono soppresse».

**17.19**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole; "devono adeguare" sono soppresse le parole: "alle condizioni e"».

**17.20**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».

**17.21**

[Mollame](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Le disposizioni previste alla lettera a) del comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per violazioni accertate relative all'esercizio di bilancio 2016».

**17.22**

[Mirabelli](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 110 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "in centottanta giorni" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2020"».

**17.23**

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 110 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: "in centottanta giorni" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2020"».

**17.24**

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis: All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell'organo esecutivo"».



**17.25**

Cario

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. In considerazione della situazione straordinaria determinata dall'emergenza COVID-19, gli enti locali possono utilizzare le graduatorie dei pubblici concorsi approvate dall'anno 2011 all'anno 2018 la cui validità è estesa fino al 31 dicembre 2021».

**17.26**

Rivolta, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con riferimento alle nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente in materia di potenziamento e rafforzamento dei centri per l'impiego, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, le spese e le relative entrate correnti poste a copertura delle medesime assunzioni non rilevano ai fini del valore soglia».

**17.27**

Gasparri

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. I comuni che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a ridosso dell'emergenza sanitaria e comunque nell'esercizio finanziario 2019, la cui valutazione non è stata notificata dalla Corte dei Conti, hanno la facoltà di rimodulare il piano entro il termine del 30 novembre 2020. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni interessati sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dell'interno e alla Sezione di controllo regionale della Corte dei conti.».

**17.28**

Auddino

*Aggiungere, infine, il seguente comma:*

«4-bis. Per le province in dissesto finanziario che entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.».

**17.29**

Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.».

## 17.30

Schifani

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. I contratti derivati delle regioni e degli Enti Locali, se accompagnati al momento della stipula da anticipazioni finanziarie, laddove non deliberati dall'organo consiliare o assembleare, sono nulli di pieno diritto.».

### 17.0.1

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

1. I comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire forme di gestione e di unificazione dei servizi amministrativi.».

### 17.0.2

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

1. In applicazione dell'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, gli enti locali, per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, accedono gratuitamente a tutte le banche dati pubbliche.».

### 17.0.3

Gallone, Mallegni, Toffanin, Floris, Pichetto Fratin

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

1. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, provvedono ad effettuare un nuovo censimento prima dello svolgimento delle elezioni amministrative del 2021.».

### 17.0.4

Rampi, Verducci, Collina

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

*(Disposizioni per facilitare l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021)*

1. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in assenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, purché i predetti edifici e locali risultino utilizzabili in sicurezza in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, dei Vigili del fuoco e delle Aziende sanitarie locali.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono stipulare contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti

dall'articolo 2, comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.».

### 17.0.5

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Misure in materia di tributi locali)*

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati.».

### 17.0.6

[Grimani](#), [Vono](#), [Magorno](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e delle regioni e province autonome)*

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un importo non superiore al 30 per cento del valore del contratto vigente alla data dell'8 marzo 2020.».

### 17.0.7

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

1. La figura dei segretari comunali e provinciali è abrogata. Le relative funzioni sono trasferite ai dirigenti degli enti locali.».

### 17.0.8

[Pirovano](#), [Rivolta](#), [Rufa](#), [Pergreffi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Corti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)*

1. Sino alla data di immissione in ruolo dei candidati vincitori del Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di duecentoventiquattro segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 28 dicembre 2018, i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai

vicesegretari. Nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vice segretario, anche in servizio presso altro ente.

2. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati».

### 17.0.9

Pirovano, Rivolta, Rufa, Pergreffi, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Campari, Corti

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali)*

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, il reclutamento del fabbisogno di n. 171 segretari di cui alla deliberazione del 20 febbraio 2019 del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali ed al parere favorevole espresso della Conferenza Stato - città ed autonomie locali nella seduta del 13 marzo 2019, avviene mediante concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'interno cui consegue la immediata iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo, secondo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse equipollenti, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.

3. Il bando individua preventivamente gli albi regionali, esclusivamente fra quelli nei quali la carenza di segretari sia proporzionalmente più elevata nonché quelli interessati dagli eventi sismici di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 11 ottobre 2016, n. 399 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016" ai quali è assegnato l'intero contingente, prevedendo altresì l'obbligo di permanenza in tali albi per un periodo non inferiore a 3 anni decorrenti dalla prima presa di servizio.

4. Fatto salvo quanto disciplinato dai commi precedenti, al concorso si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465. Per i vincitori del concorso il Ministero dell'interno istituisce un corso di formazione straordinario di sviluppo e consolidamento delle competenze, a frequenza obbligatoria.

5. Sino alla data di immissione nell'albo dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai commi precedenti, nelle regioni ove la carenza di segretari sia particolarmente elevata, come tali individuate dal responsabile dell'Albo nazionale previa deliberazione del consiglio direttivo:

a) i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vice segretari; nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono altresì adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vice segretario, anche in servizio presso altro ente; per le sedi di classe III le facoltà di cui alla presente lettera sono esercitabili solo a seguito di ulteriore apposita pubblicazione andata deserta;

b) ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità cui siano assegnati incarichi di reggenza, ove siano residenti in altre regioni contermini, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede.

6. Gli iscritti all'Albo dei segretari nella fascia iniziale a seguito di superamento dei precedenti corsi concorsi già espletati che non abbiano preso servizio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cancellati dall'Albo senza possibilità di chiedere la reinscrizione; ai fini della presa di servizio, per i predetti iscritti è possibile presentare la domanda nelle sedi di segreteria degli albi regionali di cui al comma 5 a prescindere dall'albo regionale di prima assegnazione.

7. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.».

### **17.0.10**

[Manca, D'Arienzo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Semplificazione della procedura del corso-concorso di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022)*

1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali, per il triennio 2020-2022, l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, prevedendo:

a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo 13, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti informatici;

c) lo svolgimento di due prove scritte, la cui elaborazione può avvenire anche nella medesima data, con le modalità di cui alla lettera b); la prima prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

d) lo svolgimento di una prova orale che può essere svolta in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, e nel corso della quale sarà accertata anche la conoscenza di lingue straniere;

e) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

3. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

### **17.0.11**

[Rivolta, Pirovano, Rufa, Pergreffi, Grassi, Riccardi, Calderoli, Campari, Corti, Pichetto Fratin, Calandrini, Comincini, Steger](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Trattenimento in servizio dei segretari comunali)*

1. Al fine di attenuare gli effetti negativi delle misure di contrasto e contenimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e consentire ai comuni e alle province uno svolgimento efficiente ed efficace delle proprie funzioni fondamentali, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.».

**17.0.12**

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Rufa](#), [Pergreffi](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Corti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 17-bis.**

*(Trattenimento in servizio dei segretari comunali)*

1. Al fine di attenuare gli effetti negativi delle misure di contrasto e contenimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e consentire ai comuni e alle province uno svolgimento efficiente ed efficace delle proprie funzioni fondamentali, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.».

**17.0.13**

[Marco Pellegrini](#), [Fede](#), [Corbetta](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 17-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. Al testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 163, i commi 4 e 6 sono abrogati;
- b) all'articolo 175, il comma 9-bis è abrogato.»

**17.0.14**

[Manca](#), [D'Arienzo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 17-bis.**

*(Semplificazione variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)*

1. Al fine di semplificare le procedure di spesa relative a risorse disponibili presso gli enti

locali, per l'anno 2020, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite anche nel corso dell'esercizio provvisorio le variazioni di bilancio per l'utilizzo di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti dei quali l'ente locale risulta assegnatario, nonché le variazioni compensative tra diversi programmi o missioni finalizzate all'ordinato svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti locali. Le variazioni di cui al periodo precedente sono deliberate dall'organo esecutivo e sottoposte alla ratifica dell'organo consiliare contestualmente alla deliberazione del bilancio di previsione».

#### **17.0.15**

[Grimani, Vono, Magorno](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Semplificazione variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)*

1. Al fine di semplificare le procedure di spesa relative a risorse disponibili presso gli enti locali, per l'anno 2020, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite anche nel corso dell'esercizio provvisorio le variazioni di bilancio per l'utilizzo di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti dei quali l'ente locale risulta assegnatario, nonché le variazioni compensative tra diversi programmi o missioni finalizzate all'ordinato svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti locali. Le variazioni di cui al periodo precedente sono deliberate dall'organo esecutivo e sottoposte alla ratifica dell'organo consiliare contestualmente alla deliberazione del bilancio di previsione».

#### **17.0.16**

[Riccardi, Augussori, Grassi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Semplificazione variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)*

1. Al fine di semplificare le procedure di spesa relative a risorse disponibili presso gli enti locali, per l'anno 2020, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite anche nel corso dell'esercizio provvisorio le variazioni di bilancio per l'utilizzo di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti dei quali l'ente locale risulta assegnatario, nonché le variazioni compensative tra diversi programmi o missioni finalizzate all'ordinato svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti locali. Le variazioni di cui al periodo precedente sono deliberate dall'organo esecutivo e sottoposte alla ratifica dell'organo consiliare contestualmente alla deliberazione del bilancio di previsione».

#### **17.0.17**

[Iannone, Ruspandini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Semplificazione variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)*

1. Al fine di semplificare le procedure di spesa relative a risorse disponibili presso gli enti locali, per l'anno 2020, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite anche nel corso dell'esercizio provvisorio le variazioni di bilancio per l'utilizzo di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti dei quali l'ente locale risulta assegnatario, nonché le variazioni compensative tra diversi programmi o missioni finalizzate all'ordinato svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti locali. Le variazioni di cui al periodo precedente sono deliberate dall'organo esecutivo e sottoposte alla ratifica dell'organo consiliare contestualmente alla deliberazione del bilancio di previsione».

**17.0.18**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di obblighi di comunicazione delle variazioni al bilancio degli enti locali)*

1. Il comma 9-*bis* dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è abrogato».

**17.0.19**

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Trasmissione variazioni al tesoriere)*

È abrogato il comma 9-*bis* dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

**17.0.20**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da alienazioni e contrasto degli illeciti)*

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, limitatamente all'esercizio 2020, è autorizzato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione relativo all'anno 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera *d*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2020, gli enti locali possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione libero e destinato, come risultanti dal rendiconto di gestione relativo all'anno 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del citato comma 1, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento alla quota di avanzo vincolato, limitatamente ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle quote di avanzo vincolato finanziate da entrate proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6, 193, comma 3, e 199, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali



disponibili o di attività finanziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti».

### 17.0.21

Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da alienazioni e contrasto degli illeciti)*

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, limitatamente all'esercizio 2020, è autorizzato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2020, gli enti locali possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione libero e destinato, come risultanti dal rendiconto di gestione relativo al 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del citato comma 1, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento alla quota di avanzo vincolato, limitatamente ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle quote di avanzo vincolato finanziate da entrate proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6, 193, comma 3, e 199, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili o di attività finanziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti».

### 17.0.22

De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Misure urgenti in materia di riequilibrio finanziario degli enti locali)*

1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali, di mitigare gli effetti negativi sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla connessa crisi economica, e di semplificare le procedure di ripianamento dei disavanzi di amministrazione degli enti locali, all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "in ogni caso non oltre la durata della consiliatura," sono soppresse.

2. Per le stesse finalità di cui al comma precedente, all'articolo 39-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "quindici annualità" sono sostituite dalle seguenti "trenta annualità".».

### 17.0.23

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Semplificazione della disciplina dei debiti fuori bilancio)*

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole ", al cui pagamento l'ente locale può provvedere con l'utilizzo di risorse già disponibili, attraverso apposito provvedimento dirigenziale, anche nelle more del formale riconoscimento del debito";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. In deroga alla previsione di cui al primo periodo del comma 1, il regolamento di contabilità può stabilire che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) del medesimo comma sia effettuato mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di comunicazione all'organo consiliare entro 90 giorni dall'avvenuto riconoscimento e comunque non oltre il 31 dicembre successivo;

c) al comma 3, alla fine del primo periodo, sono inserite le parole ", nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al precedente comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa"».

### 17.0.24

[Alessandrini](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Utilizzo entrate vincolate enti locali)*

1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della crisi economica ad essa connessa, e in conseguenza della riduzione delle entrate tributarie di propria competenza, gli enti locali, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli anni 2020 e 2021, possono utilizzare temporaneamente le entrate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d), del citato decreto, senza vincolo di destinazione per sostenere la spesa corrente e garantire l'effettiva erogazione dei servizi pubblici essenziali».

### 17.0.25

[Grassi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Parametri di deficitarietà strutturale)*

1. Per l'anno 2020 agli enti locali in condizione di deficitarietà strutturale non si applicano i limiti e i controlli previsti dall'articolo 243, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

### 17.0.26

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 17-*bis*.**

*(Parametri di deficitarietà strutturale)*

Per l'anno 2020 agli enti locali in condizione di deficitarietà strutturale non si applicano i limiti e i controlli previsti dall'articolo 243, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**17.0.27**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 17-*bis*.**

*(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-*bis* e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

**17.0.28**

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 17-*bis*.**

*(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-*bis* e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

**17.0.29**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 17-*bis*.**

*(Fondo liquidità per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale)*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-ter:

1) al comma 1, sono anteposte le parole: "In attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione," e le parole "prevede un'anticipazione a valere sul" sono sostituite con le seguenti: "istituisce un";

2) al comma 2, le parole "di 10 anni" sono sostituite con le parole: "fino a 10 anni a decorrere dall'esercizio 2020, e";

b) all'articolo 243-sexies al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente".

2. Il fondo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020, al cui onere si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 17.0.30

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale)*

1. All'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima delle parole: "per il risanamento finanziario degli enti locali" sono aggiunte le parole: "In attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione,"; le parole "prevede un'anticipazione a valere sul" sono sostituite con le parole: "istituisce un";

b) al comma 2, le parole "di 10 anni" sono sostituite con le parole: "fino a 10 anni a decorrere dall'esercizio 2020, e".

2. All'articolo 243-sexies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al termine del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente".

3. Il fondo di cui all'articolo 243-ter è incrementato di 100 milioni di euro, al cui onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

### 17.0.31

[Grassi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Moratoria restituzione delle anticipazioni di liquidità enti locali in crisi finanziaria)*

1. La restituzione delle anticipazioni di liquidità in scadenza nel corso del 2020, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è posticipata all'esercizio successivo a quello di scadenza degli attuali piani di restituzione, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo alla restituzione di somme eventualmente già versate».

**17.0.32**

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Moratoria restituzione delle anticipazioni di liquidità enti locali in crisi finanziaria)*

1. La restituzione delle anticipazioni di liquidità in scadenza nel corso del 2020, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è posticipata all'esercizio successivo a quello di scadenza degli attuali piani di restituzione, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo alla restituzione di somme eventualmente già versate».

**17.0.33**

[Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Misure urgenti per il potenziamento delle funzionalità degli enti locali)*

1. Al fine di potenziare la funzionalità degli enti locali e mettere i Comuni nelle condizioni di assumere personale a tempo indeterminato ed erogare servizi puntuali ed efficienti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 557 della legge n. 296 del 2006 come modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui a decorrere dal 2014 i comuni devono seguire come base di riferimento la spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-2013.

2. Le Unioni di Comuni possono assumere personale in modo indipendente dai Comuni che ne fanno parte per tutte quelle che sono le funzioni gestite dalle Unioni stesse. Eventuali limitazioni che ricadono sui Comuni appartenenti alle Unioni non devono inficiare le opportunità di gestione del personale in capo alle Unioni stesse».

**17.0.34**

[Alessandrini](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Procedure provvisorie di ripianamento del disavanzo tecnico)*

1. Nel corso degli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti finanziari connessi all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19, gli enti locali, che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, si trovino in condizione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3 comma 13 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono prevedere il ripianamento dei residui passivi che costituiscono tale disavanzo in tre anni, consentendo, per il triennio interessato, lo svincolo degli avanzi vincolati non destinati all'operazione di ripianamento».

**17.0.35**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Strumenti finanziari regionali)*

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi».

### **17.0.36**

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di rinnovo degli organi di revisione degli enti locali)*

1. All'articolo 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 25-*bis* è inserito il seguente:

"25-*ter*. È consentito un solo rinnovo dell'organo di revisione scelto mediante le procedure di cui ai commi 25 e 25-*bis* con la procedura di cui al primo periodo del comma 25"».

### **17.0.37**

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Rinnovo secondo mandato organo di revisione)*

1. All'articolo 16, dopo il comma 25-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n. 148, è inserito il seguente comma:

"25-*ter*. È consentito un rinnovo dell'organo di revisione scelto mediante le procedure di cui ai commi 25 e 25-*bis* estrazione con la procedura di cui al primo periodo del comma 25"».

### **17.0.38**

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di rinnovo degli organi di revisione degli enti locali)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 25-*bis*, è inserito il seguente:

"25-*ter*. I comuni con meno di 5 mila abitanti possono rinnovare per una volta l'organo di revisione scelto mediante estrazione con la procedura di cui al primo periodo del comma 25"».

### **17.0.39**

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Rinnovo secondo mandato organo di revisione)*

1. All'articolo 16, dopo il comma 25-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n. 148, è inserito il seguente comma:

"25-*ter*. I comuni con meno di 5 mila abitanti possono rinnovare per una volta l'organo di revisione scelto mediante estrazione con la procedura di cui al primo periodo del comma 25"».

#### **17.0.40**

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Ulteriori semplificazioni in materia di spesa degli enti locali)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, agli enti locali cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

a) articolo 1, comma 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

d) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Al comma 8 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "1° luglio 2019" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2022"».

#### **17.0.41**

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Eliminazione tetti di spesa)*

1. Non si applicano agli enti locali le seguenti disposizioni:

a) articolo 1, comma 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

d) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Al comma 8 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "1° luglio 2019" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2022"».

#### **17.0.42**

[Alessandrini](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Riduzione quota minima di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità)*

1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali e mitigare gli effetti negativi sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla connessa crisi economica, nel corso degli anni 2020 e 2021, gli enti locali, in deroga al comma 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da stanziare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità nella missione "Fondi e accantonamenti", in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo totale.

2. Al paragrafo 3.3 del predetto allegato 4/2, dopo le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018" sono aggiunte le seguenti: "e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme pro tempore vigenti"».

#### **17.0.43**

[Damiani](#), [Pichetto Fratin](#), [Fantetti](#), [Saccone](#), [Ferro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

1. All'articolo 24, comma 5-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "un risultato medio", sono inserite le seguenti: "in pareggio o".

#### **17.0.44**

[Damiani](#), [Pichetto Fratin](#), [Fantetti](#), [Saccone](#), [Ferro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

1. All'articolo 26, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di cui alla delibera CIPE 21 marzo 1997"».

#### **17.0.45**

[Gallicchio](#), [Fenu](#), [Fede](#), [Corbetta](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di accesso agli incentivi da parte degli enti locali)*

1. All'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo dopo le parole: "entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," sono aggiunte le seguenti: "ovvero, in caso di proroga, entro i termini così come prorogati"».

#### **17.0.46**

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da COVID-19, all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater*, è inserito il seguente comma:



"3. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dai commi 1-*bis* e 2 del presente articolo, non concorrono alla determinazione dell'ammontare complessivo della spesa di personale le spese che trovano specifico finanziamento in risorse comunitarie, statali, regionali o di soggetti privati; le spese rimborsate da altri enti pubblici o privati e gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal triennio 2016-2018. Per la determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020."

2. In sede di prima applicazione è comunque possibile portare a termine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente».

#### **17.0.47**

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di potenziamento del personale dei comuni e loro consorzi)*

1. Per gli anni 2020 e 2021 i comuni e i loro consorzi possono assumere personale strettamente necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire le funzioni fondamentali, in deroga alla disciplina prevista dal comma 2, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.».

#### **17.0.48**

[Cario](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

Art. 17-**bis**.

*(Graduatorie dei pubblici concorsi)*

1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera *a*) le parole: "30 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021" ed alla lettera *b*) le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

#### **17.0.49**

[Saponara](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Misure a sostegno delle funzioni fondamentali degli enti locali)*

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il 30 per cento del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D riservato allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è versato direttamente al comune in cui è situato l'immobile oggetto di imposta.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 947 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.139 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 si provvede:

a) quanto a 947 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 settembre 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 ottobre 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 1.139 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

### **17.0.50**

[Marino, Vono, Grimani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)*

1. Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali, all'articolo 1, comma 791, lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo le parole: "nell'Anagrafe tributaria" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni"».

### **17.0.51**

[Vitali, Pichetto Fratin, Toffanin, Pagano, Floris](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)*

1. Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali, all'articolo 1, comma 791, lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n.160 dopo le parole: "nell'Anagrafe tributaria" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni"».

### **17.0.52**

[Cario](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Applicazione dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 alle graduatorie dei pubblici concorsi)*

1. L'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche alle graduatorie dei pubblici concorsi in scadenza nel periodo emergenziale».

### 17.0.53

Riccardi, Augussori, Grassi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Proroga dei termini in materia di fabbisogni standard degli enti locali)*

1. All'articolo 110 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: "in centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020"».

### 17.0.54

Rivolta, Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di potenziamento del personale dei comuni e loro consorzi)*

1. Per gli anni 2020 e 2021 i comuni e i loro consorzi possono assumere personale strettamente necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire le funzioni fondamentali, in deroga alla disciplina prevista dal comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale».

### 17.0.55

Guidolin, Corrado

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Modifica all'articolo 83 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 83, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. I datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, per il periodo emergenziale, provvedono alla sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo prioritariamente mediante ricorso all'elenco nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Qualora i datori di lavoro non possano provvedere con la modalità di cui al periodo precedente, gli stessi richiedono la sorveglianza sanitaria eccezionale ai servizi territoriali delle Aziende Sanitarie Locali e dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro, anche mediante convenzionamento con le Università. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l'effettuazione delle prestazioni di cui al presente comma da parte dei servizi territoriali delle Aziende Sanitarie Locali e dell'INAIL. Per i medici di cui al presente comma non si

applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le entrate derivanti dalle prestazioni di cui al presente comma effettuate dai medici del lavoro dell'INAIL sono destinate ad incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo dell'Area medica, nel limite annuo di euro un milione"».

### 17.0.56

[Guidolin, Corrado](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 17-**bis**.

*(Modifica all'articolo 83 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 83, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-Co V-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, per una condizione derivante da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso; da più comorbilità valutate in relazione all'età. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente"».

### 17.0.57

[Alessandrini, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 17-**bis**.

*(Ulteriori misure a sostegno delle funzioni fondamentali degli enti locali in stato di dissesto finanziario)*

1. All'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. In aggiunta alle risorse di cui al comma precedente, tra i soli comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, che si trovino in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartiti ulteriori 75 milioni di euro.

1-*ter*. L'utilizzo delle nuove risorse, che saranno allocate in una apposita sezione separata del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, potrà essere in tutto o in parte svincolata dalle prescrizioni previste dal piano di riequilibrio e dai bilanci di previsione riequilibrati di cui all'articolo 261 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, e dovrà essere utilizzata dagli enti locali beneficiari per sopperire ai servizi essenziali posti a rischio dalle minori entrate o maggiori uscite determinate dall'emergenza sanitaria ed epidemiologica dovuta alla diffusione di COVID-19. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti locali interessati dal comma 1-*bis* del presente articolo, che tengano conto del peso demografico dei comuni e delle relative consistenze di bilancio.

1-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, pari a euro 75 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190."».

### 17.0.58

Grimani, Vono, Magorno

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e delle regioni e province autonome)*

1. Qualora le richieste di anticipazione di liquidità presentate entro il 7 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 116, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si riferiscano ad un ammontare complessivo di debiti inferiore alla dotazione iniziale della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" istituito all'articolo 115, comma 1, del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, l'anticipazione di liquidità potrà essere chiesta nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 2020 e il 21 settembre 2020.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa entro l'8 ottobre 2020 a valere sulle risorse residue della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima.

3. Al comma 8 dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, primo periodo, le parole: "entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione", sono sostituite dalle parole: "entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di erogazione"».

### 17.0.59

Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e delle regioni e province autonome)*

1. Qualora le richieste di anticipazione di liquidità presentate entro il 7 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 116, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si riferiscano ad un ammontare complessivo di debiti inferiore alla dotazione iniziale della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" istituito all'articolo 115, comma 1, del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, l'anticipazione di liquidità potrà essere chiesta nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 2020 e il 21 settembre 2020.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa entro l'8 ottobre 2020 a valere sulle risorse residue della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima.

3. Al comma 8 dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, primo periodo, le parole: "entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione", sono sostituite dalle parole: "entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di erogazione"».

### 17.0.60

Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e delle regioni e province autonome)*

1. Qualora le richieste di anticipazione di liquidità presentate entro il 7 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 116, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si riferiscano ad un ammontare complessivo di debiti inferiore alla dotazione iniziale della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" istituito all'articolo 115, comma 1, del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, l'anticipazione di liquidità potrà essere chiesta nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 2020 e il 21 settembre 2020.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa entro l'8 ottobre 2020 a valere sulle risorse residue della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima.

3. Al comma 8, primo periodo, dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione", sono sostituite dalle seguenti: "entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di erogazione".».

#### **17.0.61**

Iannone, Ruspanini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Semplificazioni esenzioni per occupazione suolo pubblico di manifestazioni culturali)*

All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell'organo esecutivo"».

#### **17.0.62**

Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Erogazione contributi enti e associazioni culturali)*

1. All'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immateriale della cultura cittadina e nazionale, gli Enti Locali possono assicurare, anche in deroga ai criteri generali e prestazionali eventualmente adottati, l'erogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le annualità 2020 e 2021 al fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni operanti nel settore della cultura, impegnati in attività di riconversione"».

### 17.0.63

Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Erogazione contributi enti e associazioni culturali)*

All'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immateriale della cultura cittadina e nazionale, gli Enti Locali possono assicurare, anche in deroga ai criteri generali e prestazionali eventualmente adottati, l'erogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le annualità 2020 e 2021 al fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni operanti nel settore della cultura, impegnati in attività di riconversione"».

### 17.0.64

Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Semplificazione revisioni contrattuali in materia di cultura)*

All'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

"10-*ter*. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei e i luoghi della cultura statali di cui al comma 3"».

### 17.0.65

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Istituzione di sistemi erogazione di sussidi alle famiglie e di pagamento dei debiti delle Regioni e degli enti locali con titoli di pagamento digitali)*

1. Gli enti territoriali, su istanza delle imprese fornitrici con domicilio fiscale in Italia, possono provvedere, all'atto dell'esecuzione della fornitura o di sue parti, ad emettere a favore delle imprese richiedenti e a pagamento della fornitura, su una piattaforma conforme alle indicazioni del programma europeo *DigiPay4Growth* e fondata su DLT e *smart contract*, titoli di pagamento con la scadenza massima di 180 giorni che potranno essere utilizzati come strumenti di pagamento nei confronti delle imprese iscritte alla piattaforma per il tramite della PA emittente. Tali titoli costituiscono un pagamento digitale anticipato, denominato in euro e convertibile automaticamente in euro alla scadenza fissata.

2. Utilizzando la medesima piattaforma, gli enti territoriali possono erogare contributi e sussidi a famiglie utilizzando i medesimi titoli di pagamento digitali di cui al comma 2, spendibili prima della loro scadenza esclusivamente presso le imprese iscritte alla piattaforma.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze istituisce un registro nazionale di piattaforme digitali conformi alle

indicazioni del programma europeo *DigiPay4Growth* e fondate su DLT e *smart contract*, per l'erogazione di sussidi alle famiglie e il pagamento dei debiti commerciali delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali.

4. I titoli di pagamento digitali di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle imprese fornitrici degli enti territoriali, o che li abbiano ricevuti dai percettori di sussidi, per eseguire pagamenti verso altri soggetti privati con domicilio fiscale in Italia che lo consentono anche non direttamente legati a forniture alle pubbliche amministrazioni territoriali, i quali otterranno titoli che saranno automaticamente convertiti in euro alla scadenza prefissata di cui al comma 1.

5. I titoli di pagamento digitali saranno accettati dalla PA emittente in pagamento delle imposte locali di sua competenza.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'istituzione del registro di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce le modalità attuative del presente articolo».

### **17.0.66**

[Bottici](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

*(Misure urgenti a favore dei Comuni del Distretto Apuo Versiliese)*

1. In favore dei Comuni del Distretto Apuo Versiliese, quali i Comuni di Carrara, Massa, Casola in Lunigiana, Fivizzano, Minnucciano, Seravezza, Stazzema e Vagli Sotto, è concesso per l'anno 2020, a seguito dei mancati incassi del contributo di estrazione previsto dalla normativa regionale, dovuto al fermo dei titolari dell'autorizzazione all'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni e per opere civili in relazione all'emergenza COVID-19, un contributo di 20 milioni di euro da ripartire a ciascuno dei Comuni di cui al presente comma sulla base della media dell'accertato del triennio precedente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità applicative della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **17.0.67**

[De Poli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

1. Al fine di considerare il Nuovo Polo della Salute di Padova come opera strategica e al fine di consentirne la realizzazione, è autorizzato un contributo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

### **17.0.68**

[Moles](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente



decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da *royalties* previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE.».

### 17.0.69

[Conzatti](#), [Grimani](#), [Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16)*

Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la parola: "quindici" è sostituita dalla parola: "sedici" e dopo le parole: "Provincia autonoma di Bolzano," sono inserite le seguenti: "uno della Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO,";

b) all'articolo 3-*bis*, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La composizione di cui al precedente periodo deve prevedere tra i membri del comitato di cui al presente articolo la presenza di un rappresentante della Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO"».

### 17.0.70

[Candiani](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

*(Delega al Governo in materia di superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni da parte dei comuni)*

1. Allo scopo di assicurare maggiore efficienza nell'organizzazione delle autonomie locali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni da parte dei comuni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) Superamento dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni modificando l'impianto normativo dell'articolo 14, commi 25 e seguenti, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i piccoli Comuni, eliminando l'obbligatorietà della gestione associata.

b) Deve essere mantenuto l'obbligo di esercizio associato della pianificazione degli interventi di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi e della progettazione e gestione locale dei servizi sociali, la cui disciplina è già compiutamente definita in normative di settore, unitamente alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.

c) Rimozione delle soglie demografiche dei Comuni che possono associarsi, al fine di consentire maggiore sinergia tra i Comuni medio/piccoli e quelli più grandi, assumendo come parametri i contesti economico-sociale, culturale e territoriale per consentire la realizzazione di collaborazioni istituzionali realmente improntate alle necessità degli enti locali che decidono di aderirvi. Bisogna, altresì, eliminare le soglie demografiche minime per la costituzione di enti associativi (ad esempio, unioni e consorzi) e per la sottoscrizione di convenzioni.

d) Esplicitare la gestione associata di "singoli interventi" all'interno delle funzioni fondamentali come individuate dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, invero, le singole funzioni fondamentali che contengono al proprio interno una serie di attività/servizi che non sempre il Comune intende svolgere in forma associata. Potrà essere gestita in forma associata anche solo una "parte" dei servizi e delle attività che fanno capo ad una funzione fondamentale,

purché venga garantita la gestione unitaria di tali servizi e/o attività. È comunque privilegiata la gestione associata dell'intera funzione fondamentale.

e) Le Assemblee dei sindaci o le Conferenze metropolitane, su proposta dei sindaci interessati, definiscono un piano pluriennale (di durata almeno triennale) per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle modalità per lo svolgimento dell'esercizio associato delle funzioni comunali, sentite le Regioni, che esprimono pareri e osservazioni. Per ogni ambito territoriale di riferimento, il piano dovrà individuare: le funzioni comunali (o le singole attività e servizi ad esse riconducibili) da gestire in forma associata; le forme associative (preferibilmente, le unioni) e la loro durata minima; il fabbisogno di personale e di risorse finanziarie e strumentali; il sistema d'incentivi e di disincentivi definiti dallo Stato, che le Regioni hanno la possibilità di integrare. I singoli Comuni, nel rispetto del piano approvato, dovranno procedere alla realizzazione delle forme associative, con le modalità e la durata previste nel piano medesimo. Nella definizione delle funzioni (o solo di parte dei servizi e/o delle attività ad esse riconducibili) da svolgere in forma associata, deve essere tenuto conto di quelle sotto-funzioni per le quali la normativa di settore già prevede l'esercizio associato e la definizione degli ambiti territoriali ottimali. Conseguire l'obiettivo di realizzare una gestione più razionale dei servizi erogati dai Comuni e migliorarli in termini di quantità e qualità, ottenendo la realizzazione di importanti economie di scala.

f) definire modalità di esercizio del potere sostitutivo da parte di Stato e Regioni nel caso in cui l'Assemblea dei Sindaci o la Conferenza metropolitana non adottino il piano, o non lo facciano nei tempi stabiliti, individuando nel Prefetto l'autorità che provvederà a diffidare tali organi all'adozione del piano entro un determinato termine, scaduto il quale interverrà il potere sostitutivo della Regione. Nel caso, invece, siano i singoli Comuni a non rispettare i contenuti del piano, sarà il Prefetto a diffidare gli stessi alla realizzazione del piano entro un determinato termine, scaduto il quale provvederà direttamente ad esercitare il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.

g) Prevedere un piano di incentivi e disincentivi della gestione associata delle funzioni. Il legislatore nazionale dovrà disciplinare l'incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni comunali, secondo criteri di premialità riferiti a parametri quali: la tipologia e la stabilità temporale della forma associativa; il numero e il tipo di funzioni e servizi svolti in forma associata; il numero dei comuni aderenti; la dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa. Al venir meno degli impegni associativi assunti dai Comuni interessati, dovranno essere previste adeguate forme di penalizzazione. Sarà necessario, altresì, riformare le procedure che disciplinano l'erogazione dei contributi statali all'associazionismo comunale. Le singole Regioni potranno continuare ad intervenire, prevedendo forme integrative di incentivi. Alle forme associative dovrà essere, inoltre, garantito l'accesso al finanziamento degli investimenti previsti dalla normativa vigente e dovrà essere adeguatamente sostenuta la formazione e la riqualificazione del personale da impiegare in tali forme associative, unitamente alla facilitazione dell'avvalimento del personale medesimo dai comuni interessati. Occorre evitare, inoltre, eventuali effetti di penalizzazione dei piccoli comuni che si associano o danno corso ad una fusione, laddove ciò dovesse far venir meno le agevolazioni ad essi riconosciute come enti singoli.

h) Realizzare un adeguato monitoraggio delle forme associative al fine di sostenere l'evoluzione dei processi associativi, nell'ambito della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, istituendo un Osservatorio, che riunirà almeno due volte l'anno, per monitorare e verificare la coerenza delle forme associative costituite. L'Osservatorio potrà, altresì, segnalare eventuali criticità riscontrate, fornire orientamenti e pareri, formulare proposte e segnalazioni al Governo, al Parlamento e alle Regioni».

## 17.0.71

Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 17-**bis**.

(Delega al Governo in materia di semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei

*comuni, soprattutto di piccole dimensioni)*

1. Allo scopo di migliorare la normativa in materia di semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi finalizzati alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) differenziazione degli obblighi tra enti locali di grande e piccola dimensione distinguendo gli oneri amministrativi e contabili a carico degli enti locali, prevedendo minori incombenze per quelli di minore dimensione demografica;

b) accelerare la transizione digitale per la revisione e la semplificazione dei processi e degli assetti organizzativi;

c) razionalizzare gli adempimenti informativi, le banche dati e i flussi di informazioni già esistenti, in modo da eliminare le comunicazioni "ridondanti" che gli enti locali sono ad oggi tenuti ad inviare alle diverse amministrazioni centrali. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti devono essere promosse modalità associative di adempimento agli oneri informativi;

d) supportare gli enti locali più piccoli garantendo adeguato supporto tecnico e amministrativo per essere messi in rete;

e) razionalizzare le banche dati già esistenti per evitare la duplicazione di obblighi informativi. È opportuno, a tal fine, che il Legislatore individui specifici casi in cui deve essere fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di richiedere dati e informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni;

f) prevedere nel dettaglio l'abrogazione di singoli adempimenti informativi, previa valutazione dell'effettiva disponibilità e accesso delle informazioni presso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), ai fini di dare certezza agli Enti sugli adempimenti relativi al Documento unico di programmazione (DUP);

g) prevedere l'accesso gratuito e, laddove non fosse possibile, almeno a condizioni di favore, a tutte le banche dati pubbliche da parte degli Enti locali per lo svolgimento di compiti istituzionali;

h) operare una semplificazione in materia di spesa di personale e di oneri amministrativi connessi alle assunzioni, eliminando il *turn over* per le assunzioni a tempo indeterminato ed i limiti di spesa per le assunzioni a tempo determinato, mantenendo unicamente i limiti generali di spesa del personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006;

i) prevedere per gli enti in dissesto e pre-dissesto finanziario e per quelli strutturalmente deficitari, pur mantenendo il *turn over* e i limiti di spesa per il lavoro flessibile, che sono misure di contenimento della spesa importanti per un ente in difficoltà finanziarie, la possibilità di deroga a detti limiti solo per assunzioni di figure essenziali per l'ente, non solo per garantire gli adempimenti fondamentali di natura contabile-finanziaria e le funzioni inerenti l'esercizio dei diritti fondamentali degli amministrati, ma anche per assicurare la corretta e sana gestione delle entrate di bilancio, indispensabili per la gestione amministrativa;

l) prevedere la nomina dei revisori dei conti sulla base di un elenco provinciale e con la scelta del presidente ad opera del Comune, nonché la possibilità di un rinnovo, almeno nei casi di organo monocratico;

m) per i comuni con meno di 5.000 abitanti deve essere prevista una contabilità economico-patrimoniale più semplificata e con una scadenza temporale differenziata rispetto agli enti di dimensioni maggiori, prevedendo un eventuale periodo di sperimentazione da parte di alcuni Comuni di piccola dimensione;

n) per i piccoli Comuni prevedere piani pluriennali sull'associazionismo anche con l'obbligo di adempiere alle prescrizioni imposte dalle leggi con funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, in forma associata, anche avvalendosi delle strutture e del personale delle Province o Città metropolitane. Ciò riguardo agli adempimenti relativi a: anagrafe delle prestazioni; comunicazione dei dati relativi ai contratti pubblici; raccolta e aggregazione dei dati degli Enti

locali reperibili dalle sezioni specifiche dei siti istituzionali (Amministrazione trasparente, albo *online*, ecc.), da svolgere in ambito provinciale/città metropolitana di appartenenza territoriale, mediante modalità e termini da definire con atti regolamentari;

o) occorre, altresì, prevedere una semplificazione contabile per i Comuni di piccole dimensioni, con particolare riferimento all'articolazione delle spese nel bilancio di previsione, alla disciplina delle variazioni che preveda, per assorbimento, che il Consiglio possa procedere anche alle variazioni di cassa ed eventuali altre variazioni correlate a quelle di propria competenza;

p) accorpare alcuni adempimenti amministrativo-contabili degli enti locali inerenti la programmazione e la gestione economico finanziaria, mediante la deliberazione, contestualmente al DUP, di una serie di atti propedeutici al bilancio previsionale (inserire nel DUP gli allegati al bilancio di previsione, non strettamente funzionali allo stesso). L'inserimento di tali atti nel DUP, sgrava l'ente locale dalla necessità di adottare ulteriori atti deliberativi;

q) demandare alla potestà regolamentare degli enti la disciplina della competenza delle variazioni non di competenza del Consiglio;

r) semplificare gli adempimenti connessi alla relazione di inizio mandato prevista dall'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 149 del 2011, attraverso l'inserimento dei dati ivi contenuti in altri documenti contabili obbligatori;

s) valutare, con le necessarie verifiche, l'esenzione per gli Enti locali dal pagamento dell'imposta di registro sulle transazioni immobiliari;

t) prevedere, in ordine al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, una forma semplificata relativamente alla fattispecie di cui all'articolo 1, lettera a), dell'articolo 194 del TUEL, cioè nel caso di sentenze esecutive. Infatti, il giudizio inerente la sentenza esecutiva preclude una valutazione della pubblica amministrazione sull'*an* e sul *quantum* dell'obbligo giuridico ivi previsto e determina una discrezionalità meramente tecnica in capo alla medesima all'esecuzione del giudicato. Pertanto, in tale fattispecie, è possibile prevedere una forma semplificata di riconoscimento del debito fuori bilancio mediante deliberazione di Giunta, alla quale dovrà seguire la comunicazione al Consiglio, quale indefettibile momento di controllo amministrativo-politico;

u) razionalizzare gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. In particolare, per ciò che riguarda gli adempimenti di trasparenza, sarebbe opportuno:

- ridurre e razionalizzare il numero di adempimenti;
- poter far riferimento a "schemi tipo" univoci e con contenuti standardizzati;
- promuovere con maggiore sostegno e incentivi la gestione in forma associata della funzione di prevenzione della corruzione e trasparenza».

## 18.0.1

### Collina

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Modifiche all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale)

1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e quelli con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti con estensione territoriale superiore a 90 chilometri quadrati articolano il loro territorio in circoscrizioni di decentramento con popolazione media non inferiore a 30.000 abitanti, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune";

b) il comma 3 è abrogato.

2. La lettera *b*) del comma 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogata».

### 18.0.2

[La Pietra, Ruspandini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

*(Modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)*

All'articolo 65, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole "il sindaco", aggiungere le seguenti: "di comune con popolazione superiore a 5000 abitanti"».

### 18.0.3

[La Pietra, Ruspandini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

*(Modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)*

All'articolo 65, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "il sindaco", aggiungere le seguenti: "di comune con popolazione superiore a 3000 abitanti"».

### 18.0.4

[Manca](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

1. All'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 259, comma 6, nel calcolo della popolazione residente per la determinazione della classe demografica del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 263, comma 2, si tiene conto anche dei dati risultanti dall'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) tenuta dal Ministero dell'interno. Tale disposizione si applica esclusivamente ai Comuni che abbiano un rapporto percentuale tra gli iscritti all'A.I.R.E e il totale della popolazione residente superiore al 50 per cento".

2. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Ai fini dell'individuazione del rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, il decreto ministeriale di cui al comma 1 tiene conto anche dei dati risultanti dall'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) tenuta da Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015. Tale disposizione si applica esclusivamente ai Comuni che abbiano un rapporto percentuale tra gli iscritti all'A.I.R.E e il totale della popolazione residente superiore al 50 per cento"».

### 18.0.5

[Biti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 18-*bis*.**

*(Incentivazione alla gestione associata delle centrali di committenza da parte degli enti locali)*

1. Al fine di incentivare l'utilizzo da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni di centrali uniche di committenza quali soggetti aggregatori in grado di razionalizzare gli acquisti e di rafforzare le professionalità delle stazioni appaltanti, la spesa di personale relativa alla nuova assunzione di personale dedicato alle funzioni relative alle centrali uniche di committenza non concorre ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fatto salvo il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio».

**18.0.6**

[Biti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 18-*bis*.**

*(Incentivazione all'istituzione di gestioni associate della progettazione per la redazione di progetti oggetto di possibili finanziamenti europei)*

1. Al fine di incentivare l'assunzione da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni di figure specializzate nella ricerca di finanziamenti europei e nell'euro-progettazione, la spesa di personale relativa alla nuova assunzione di personale dedicato alle funzioni di cui al presente comma non concorre ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fatto salvo il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio».

**18.0.7**

[Calandrini, Ruspandini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 18-*bis*.**

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. l'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici degli enti locali di opere pubbliche oggetto di richieste di contributi a valere su risorse dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, rese disponibili da bandi pubblici, può essere effettuato entro 15 giorni dalla concessione del contributo con variazione del programma triennale per mezzo di delibera di giunta e successivamente approvata nei termini di legge dal consiglio dell'ente locale"».

**18.0.8**

[Bottici](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 18-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di trasparenza nelle crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica)*

1. All'articolo 14 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: ", a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale" sono inserite le seguenti: "certificato da revisori contabili esterni,";

b) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "Sono in ogni caso consentiti i

trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di" sono inserite le seguenti: "ripiano perdite in presenza di piano certificato da revisori contabili esterni di ristrutturazione o di risanamento,"».

### 18.0.9

Cario

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Applicazione della legge 11 gennaio 2018, n. 3)

1. In considerazione dell'evoluzione normativa derivante dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, e per rispondere al mutato quadro epidemiologico e demografico, il personale dipendente del servizio sanitario nazionale, appartenente ai profili di assistenti sociali e di operatori socio sanitario, è inserito nel ruolo socio sanitario costituito a modifica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 20 dicembre 1979, n. 761».

### 18.0.10

Botto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130)

1. All'articolo 4-*ter*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell'evento di cui al comma 1, è riconosciuta una indennità *una tantum* pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, a partire dalla data di conversione in legge del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021.";

b) al comma 3, dopo le parole: "l'anno 2019", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché per gli anni 2020 e 2021";

c) il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli anni 2020 e 2021, pari a 19 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

### 18.0.11

Calandrini, Ruspandini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 140 è aggiunto il seguente:

"140-*bis*. Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo a valere sull'annualità 2021 al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020."».

### 18.0.12

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 536, legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, *dopo le parole*: "private di cura" inserire la seguente: "odontoiatrica"».

### 18.0.13

[Marin](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

*(Misure urgenti in materia di finanza pubblica)*

1. Al fine di non aggravare gli effetti economici negativi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e consentire alle Regioni di poter svolgere le proprie funzioni fondamentali, per gli anni 2020 e 2021 il contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 875-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sospeso.

2. Entro il 30 settembre 2020, mediante la conclusione di apposito accordo bilaterale, è definita la modalità di versamento delle quote sospese dal comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 726 milioni di euro per l'anno 2020 e 716 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 726 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 settembre 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 ottobre 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 716 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

### 18.0.14

[Perosino](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

A causa dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, il termine di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020 è prorogato al 31 dicembre 2020».

### 18.0.15

[Rojc](#)



Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

1. All'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "città metropolitane" sono inserite le seguenti: "nonché degli enti di decentramento regionale"».

### **18.0.16**

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: "In ogni caso è consentita l'anticipazione del trattamento al lavoratore sospeso da parte del datore di lavoro e il successivo conguaglio con l'INPS, dopo aver ottenuto l'autorizzazione".».

### **18.0.17**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)*

1. All'articolo 25, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "dipendenti del settore pubblico" inserire le seguenti: "o titolari di un contratto di lavoro di tipo convenzionale con una Amministrazione pubblica".

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede con quota parte delle risorse disponibili in seguito all'approvazione da parte del Parlamento il 29 luglio 2020 della relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, di aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (Omt).».

### **18.0.18**

[Conzatti](#), [Grimani](#), [Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

*(Riordino delle Avvocature degli enti pubblici)*

1. Le presenti disposizioni costituiscono attuazione degli articoli 18, 19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. È istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento alle Regioni, Province, Comuni, Istituti autonomi case popolari, Amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio Sanitario nazionale, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine.

3. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli avvocati l'accesso alla carriera mediante pubblico concorso e l'iscrizione all'albo degli avvocati.

4. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di

subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.

5. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative.

6. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:

- a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
- b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.

7. Nell'ambito della contrattazione collettiva, agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione collettiva di ciascun comparto di appartenenza.

8. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio almeno quinquennale quale avvocato pubblico, costituiscono requisiti minimi per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale, semplice o complessa.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2, nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. Agli altri avvocati appartenenti al ruolo professionale istituito con la presente legge, spetta un trattamento economico equiparato a quello tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli stessi avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì, una indennità di toga il cui importo è fissato dall'Amministrazione di appartenenza in misura non inferiore al 50 per cento dell'indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e, in ogni caso, entro i limiti delle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del personale dell'Ente, mentre nessuna ulteriore indennità compete a titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice o complessa, non apicale. Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente comma il diritto ai compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai regolamenti di ciascuna amministrazione. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata da ciascuna Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo disposti.

10. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il ruolo professionale, all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto non dirigenziale.».

## **18.0.19**

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Siclari](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

*(Riordino delle Avvocature degli enti pubblici)*

1. Le presenti disposizioni costituiscono attuazione degli articoli 18, 19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. È istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo Stato, di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento alle Regioni, Province, Comuni, Istituti autonomi case popolari, Amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio Sanitario nazionale, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati

dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine.

3. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli avvocati l'accesso alla carriera mediante pubblico concorso e l'iscrizione all'albo degli avvocati.

4. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.

5. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative.

6. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:

- a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
- b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.

7. Nell'ambito della contrattazione collettiva agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione collettiva di ciascun comparto di appartenenza.

8. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio almeno quinquennale quale avvocato pubblico, costituiscono requisiti minimi per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale, semplice o complessa.

9. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nelle more della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti avvocati delle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 2 nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. Agli altri avvocati appartenenti al ruolo professionale istituito con la presente legge, spetta un trattamento economico equiparato a quello tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli stessi avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì, una indennità di toga il cui importo è fissato dall'Amministrazione di appartenenza in misura non inferiore al 50 per cento dell'indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e in ogni caso entro i limiti delle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del personale dell'Ente, mentre nessuna ulteriore indennità compete a titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice o complessa, non apicale. Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente comma il diritto ai compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai regolamenti di ciascuna amministrazione. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata da ciascuna Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo disposti.

10. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il ruolo professionale, all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto non dirigenziale.».

## 18.0.20

[De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

*(Riordino delle Avvocature degli enti pubblici)*

1. In attuazione degli articoli 18, 19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo

40, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento alle Regioni, Province, Comuni, Istituti autonomi case popolari, Amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio Sanitario nazionale, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine.

2. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli avvocati l'accesso alla carriera mediante pubblico concorso e l'iscrizione all'albo degli avvocati.

3. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.

4. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative.

5. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:

- a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
- b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.

6. Nell'ambito della contrattazione collettiva agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione collettiva di ciascun comparto di appartenenza.

7. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio almeno quinquennale quale avvocato pubblico, costituiscono requisiti minimi per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale, semplice o complessa.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo e nelle more della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti avvocati delle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 2 nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. Agli altri avvocati appartenenti al ruolo professionale istituito con il presente articolo, spetta un trattamento economico equiparato a quello tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli stessi avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì, una indennità di toga il cui importo è fissato dall'Amministrazione di appartenenza in misura non inferiore al 50 per cento dell'indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e in ogni caso entro i limiti delle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del personale dell'Ente, mentre nessuna ulteriore indennità compete a titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice o complessa, non apicale. Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente comma il diritto ai compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai regolamenti di ciascuna amministrazione. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata da ciascuna Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo disposti.

9. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il ruolo professionale, all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto non dirigenziale.».

## **18.0.21**

[Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

*(Semplificazioni in materia di assunzione di personale negli enti locali)*

1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e di costituire strutture tecniche adeguate alla realizzazione degli investimenti, alla direzione dei lavori e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, e per favorire processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione locale è autorizzata l'assunzione di 5000 funzionari tecnici e amministrativi altamente specializzati attraverso una procedura di assunzione unica gestita dalla commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individua i fabbisogni di personale e definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.

2. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell'emergenza da Covid-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 luglio 2021, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedurali per le assunzioni fatte salve il rispetto delle procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale e delle strutture dell'amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi di cui al presente comma.

3. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater*, è inserito il seguente comma:

"2-*quinquies*. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dai commi 1-*bis* e 2 del presente articolo, non concorrono alla determinazione dell'ammontare complessivo della spesa di personale le spese che trovano specifico finanziamento in risorse comunitarie, statali, regionali o di soggetti privati; le spese rimborsate da altri enti pubblici o privati e gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal triennio 2016-2018. Per la determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020."

4. In sede di prima applicazione è comunque possibile portare a termine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 e 4, si provvede con quota parte delle risorse disponibili in seguito all'approvazione da parte del Parlamento il 29 luglio 2020 della relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, di aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (Omt).

6. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 54 milioni di euro per l'anno 2020 e a 325 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede con quota parte dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 58-*bis*».

e, di conseguenza, dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

**Art. 58-*bis*.**

*(Soppressione di sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i*

### *fertilizzanti generici)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

### **18.0.22**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

*(Assunzione di personale tecnico negli enti locali)*

1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e delle stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, e per favorire i processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione locale è autorizzata l'assunzione di 5.000 funzionari tecnici e amministrativi altamente specializzati attraverso una procedura concorsuale unica gestita dalla commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individua i fabbisogni di personale e definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

### **18.0.23**

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

*(Assunzione di personale tecnico negli enti locali)*

1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e delle stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane e per favorire processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione locale è autorizzata l'assunzione di 5.000 funzionari tecnici e amministrativi altamente specializzati attraverso una procedura di assunzione unica gestita dalla commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individua i fabbisogni di personale e definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.

### **18.0.24**

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

*(Semplificazioni in materia di assunzione di personale nel Ministero dei Beni e delle Attività culturali)*

1. Al fine di favorire il rafforzamento delle soprintendenze per i beni archeologici, per i beni architettonici e paesaggistici, per i beni storici, artistici ed etnoantropologici, per accelerare e

completare la piena digitalizzazione del patrimonio culturale del Paese, nell'ottica di una rapida ripresa economica del settore del turismo, il Ministero dei beni e delle attività culturali, previa individuazione del fabbisogno di personale, è autorizzato, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione, nell'anno 2021, di 2.000 unità di funzionari tecnici altamente specializzati con rapporto di lavoro indeterminato. All'onere derivante dal presente comma si provvede a valere sulle risorse derivanti dai commi 1 e 2.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

### **18.0.25**

[Iannone, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 18-bis.

*(Proroga validità graduatorie concorsi pubblici)*

1. All'articolo 1, comma 147, lettere *a*) e *b*), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: "fino al 30 marzo 2020" e le parole: "fino al 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 dicembre 2020"».

### **18.0.26**

[D'Alfonso](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 18-bis.

*(Rimodulazione delle tariffe dovute per la prestazione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale)*

1. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni sono autorizzati a definire con i concessionari del servizio di illuminazione votiva cimiteriale appositi accordi di modulazione dei recuperi delle mancate riscossioni 2020, anche sulla base di agevolazioni stabilite dai Comuni, in forza dei quali i concessionari rinunciano al recupero di tale credito nei confronti degli utenti. Gli accordi devono prevedere l'attestazione da parte del concessionario della regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente, nonché l'obbligo per il concessionario di provvedere, nel termine stabilito dalla concessione, al versamento dell'aggio e del canone previsto per l'anno 2020 in misura comunque non inferiore a quella dovuta in caso di integrale riscossione delle tariffe.

2. In applicazione dei predetti accordi, i Comuni prorogano con apposito atto amministrativo il termine di durata delle concessioni per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di cinque anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione. Qualora, in virtù della proroga di cui al presente comma, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga può essere rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia».

### **18.0.27**

[Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza COVID-19)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale e fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale a partire dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione di governo per assicurare l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente.

2. Al fine di potenziare i servizi di salute mentale operanti nelle comunità locali e di garantire il benessere psicologico individuale e collettivo in considerazione della crisi psicosociale determinata dall'eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2, il Ministero della salute, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche di salute mentale di comunità e la tutela delle fragilità psicosociali, attraverso i seguenti principi di riferimento:

a) la ridefinizione degli indirizzi in materia di risorse umane e tecnologiche per un modello organizzativo fondato su multiprofessionalità e multidisciplinarietà che permetta di sostenere e garantire un servizio di cura quotidiano e costante;

b) la valorizzazione dei Dipartimenti di salute mentale attraverso un adeguamento del *budget* tramite le rispettive aziende sanitarie locali perseguendo obiettivi di razionalizzazione nell'impiego delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alla salute mentale;

c) la costruzione di una rete di servizi e di strutture di prossimità con il coinvolgimento dei Dipartimenti di salute mentale, delle istituzioni presenti nel territorio e degli enti del Terzo settore per garantire l'attuazione dei più appropriati modelli di intervento e la qualità delle prestazioni erogate attraverso la coprogettazione;

d) la promozione della partecipazione attiva della rete delle associazioni degli utenti, dei familiari e del volontariato, rafforzando il ruolo dei facilitatori sociali, e di approcci di cura quali gruppalità dialogiche e multifamiliari e gruppi di auto-mutuo-aiuto;

e) il sostegno all'inclusione socio-lavorativa e alla condizione abitativa attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il *budget* di salute individuale e di comunità.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **18.0.28**

[Vono, Grimani, Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Modificazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)*

1. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

2. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: "31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,"».



**18.0.29****Botto**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Interventi urgenti in favore delle imprese danneggiate dal crollo del viadotto del Polcevera - Ponte Morandi).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti della regione Liguria del 23 luglio 2020, in relazione allo stato di inutilizzazione delle risorse provenienti dallo Stato, a seguito del crollo del viadotto del Polcevera - Ponte Morandi, le somme assegnate alla regione Liguria, a causa del grave e mancato rispetto nelle procedure di liquidazione, si intendono revocate, per essere riassegnate in un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il medesimo Ministero.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità attuative, al fine di prevedere adeguate procedure per l'accelerazione dell'assegnazione delle risorse di cui al precedente comma, da erogare comunque entro e non oltre il 30 ottobre 2020, in favore delle imprese danneggiate dal crollo del Ponte Morandi».

**18.0.30****Rojc**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. L'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - *(Restituzione di beni immobili)* - 1. La casa di cultura "Narodni dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprietà della regione Friuli-Venezia Giulia, viene utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. L'edificio di Via Filzi 14 a Trieste, già "Narodni dom", è trasferito - a titolo gratuito e libero da oneri e pesi - in proprietà alla Fondazione Narodni dom dell'Unione Culturale Economica Slovena - SKGZ e della Confederazione Organizzazioni Slovene - SSO. Nell'edificio trovano sede prevalentemente istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste). Nell'edificio di Corso Verdi, già "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra Regione e Ministero delle finanze.

2. Le modalità di uso e di gestione dell'edificio già "Trgovski dom" e della casa di cultura "Narodni dom" di Trieste - rione San Giovanni, sono stabilite dall'amministrazione regionale sentito il Comitato Paritetico"».

**18.0.31****De Lucia**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Semplificazione in materia di verifiche Inail)*

1. L'Inail trasmette a ciascun comune, con modalità telematica e cadenza almeno annuale, l'elenco dei propri reddituari non titolari di pensione Inps ivi residenti, per le verifiche di esistenza in vita e stato vedovile. I comuni ove i reddituari Inail risultano residenti forniscono un riscontro

all'istituto entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta.

2. Per i soggetti titolari di trattamento pensionistico a carico dell'Inps le verifiche sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

### **18.0.32**

[Giuseppe Pisani](#), [Marinello](#), [Pirro](#), [Fede](#), [Corbetta](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.  
(*Obblighi di notifica*)

1. Il Ministro della Salute, con proprio decreto, modifica il decreto ministeriale 15 dicembre 1990 sul sistema informativo delle malattie infettive e diffusive provvedendo a inserire tra le malattie di cui alla classe terza dell'allegato di cui al medesimo decreto, la polmonite a genesi infettiva.»

### **18.0.33**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

*(Semplificazioni in materia di precariato del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico)*

1. Al fine di semplificare le procedure riguardanti il superamento del precariato del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico incaricato a qualsiasi titolo da almeno 10 anni presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ad esclusione delle Aziende e degli Enti del SSN, e incluso, alla data del 30 giugno 2020, in base a disposizioni di legge o regolamentari, in via continuativa o ad esaurimento, in graduatorie, liste o elenchi comunque denominati, si procede, a domanda, previo giudizio di idoneità sull'attività svolta rilasciato dalla struttura interessata, all'immissione in ruolo. Il personale che non transita nel ruolo prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, fino alla naturale scadenza determinata dalla disciplina di riferimento. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione di competenza provvede, nel limite massimo delle risorse disponibili destinate a legislazione vigente al servizio oggetto dell'incarico, all'immissione in ruolo del personale nella medesima sede dove risulta in servizio. Il personale medico è ammesso alle procedure di cui al presente articolo, ancorchè non sia in possesso di alcuna specializzazione».

### **18.0.34**

[Cario](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

*(Modifica del comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 2019)*

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso causata da COVID-19, all'articolo 5, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020"».

### 18.0.35

[De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

*(Semplificazioni relative alla dispensazione dei farmaci e alla proprietà delle farmacie)*

1. Nell'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica" sono sostituite dalle seguenti parole: "dei medicinali equivalenti (legge n. 425 dell'8 agosto 1996, di conversione del decreto-legge n. 323 del giugno 1996, articolo 1, comma 3) di cui all'articolo 8, comma 10, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'ossigeno terapeutico (Tabella n. 2 della F. U. XII ed. e successive modifiche ed aggiornamenti), dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale".

2. Vengono esclusi dalle modifiche riportate nel comma 1 del presente articolo, gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la cui proprietà è in capo a società cooperative a responsabilità limitata e società di capitali, a meno che per queste ultime i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, non siano farmacisti iscritti all'albo».

### 18.0.36

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

*(Misure per il doppio ciclo di cure termali)*

1 All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto"».

### 19.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 1, il comma 2 è soppresso».

### 19.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: "Il Ministero," aggiungere le seguenti: "acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio Universitario Nazionale, dell'Anvur, del Senato e del Consiglio di Amministrazione dell'università interessata,"».

### 19.3

Grassi, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2020,».*

### 19.4

Vono, Grimani, Garavini

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

### 19.5

Verducci, Rampi, D'Arienzo

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «di ruolo»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*«d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

*"4-bis) Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure, di cui al comma 1, riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, e all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché di quelle riferite alle categorie protette."»;*

c) *al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferire, ovvero rinnovare.» con la seguente: «rinnovare»;*

d) *al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:*

*«f-bis) all'articolo 24, comma 9-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti:*

*"Ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2007, n. 247. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità."»;*

*f-ter) le disposizioni di cui alla lettera f-bis) si applicano anche ai contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base delle previgenti disposizioni, i contratti siano stati già sospesi, il titolare del contratto di ricerca può chiedere che il periodo di sospensione sia computato nell'ambito della durata triennale del contratto.»;*

e) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.

1-ter. L'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che sono ammessi i professori associati e ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale nello stesso settore concorsuale di afferenza oggetto della procedura»;

f) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Limitatamente all'anno accademico 2020-2021, le Regioni, le Province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, considerare come fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purché non inferiore a quattro mesi. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione, ove possibile, anche per l'anno accademico 2019-2020.»;

g) *dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca"; e le parole: "dell'ammissione al concorso e della nomina" sono sostituite dalle seguenti: "dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico"».

6-ter. L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, nella misura del 50 per cento sul totale delle chiamate per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore.».

## 19.6

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

«e) I soggetti conferenti di cui al comma 1 dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, provvedono, dietro richiesta motivata dei titolari, a prorogare, per un periodo da uno a sei mesi, gli assegni di ricerca che abbiano termine entro il 4 maggio 2021.».

## 19.7

[De Lucia](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Montevecchi](#), [Russo](#), [Vanin](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «conferire, ovvero»;*

b) *sopprimere il comma 3.*

## 19.8

[Alessandrini](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) l'art. 24, comma 5, si applica anche agli RU abilitati, già in servizio presso un ateneo».

## **19.9**

[Berardi, Mallegni](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Le Università possono riprendere le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti, di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei *curricula* scientifici e didattici posseduti".».

Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

## **19.10**

[Rizzotti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) all'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, *sostituire la parola: «compresi» con le seguenti: «ad eccezione di».*

## **19.11**

[Alessandrini, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Coloro che hanno titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari, che non hanno superato o che non intendano sostenere l'Abilitazione scientifica nazionale (ASN), possono chiedere il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche, eccetto gli enti pubblici di ricerca, da individuare secondo un criterio di coerenza con la professionalità acquisita nell'università. Espletate le procedure relative all'ASN, il Ministero dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce un termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, entro cui gli aspiranti al passaggio debbono presentare la domanda relativa, con l'indicazione delle amministrazioni pubbliche alle quali intendano essere destinati. La domanda deve essere corredata dalla documentazione che comprovi la preparazione acquisita all'università e l'anzianità di servizio.

1-ter. L'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate successive all'entrata in vigore della presente legge ha carattere permanente, fermo restando la verifica costante della conformità della produzione scientifica, da svolgersi secondo le modalità e i criteri fissati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

## 19.12

Grassi, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. La valutazione dei risultati della ricerca scientifica svolta dalle Università statali e non statali e dagli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, è effettuata con il metodo della revisione tra pari in doppio cieco, per assicurare l'anonimato sia dell'autore della ricerca che del revisore della medesima. I soggetti italiani e stranieri incaricati della valutazione di cui al comma 1, sono registrati in appositi elenchi, divisi per area scientifica, tenuti presso il Ministero dell'università e della ricerca, che stabilisce *standard* minimi di qualità scientifica e di esperienza nella valutazione. Questi elenchi sono aggiornati ogni due anni.

1-ter. La selezione dei revisori esterni, italiani e stranieri, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, si uniforma al principio di leale cooperazione istituzionale ed è retta da criteri di correttezza, obiettività e imparzialità. I revisori saranno scelti tra gli studiosi e specialisti più autorevoli e scientificamente qualificati delle discipline cui appartengono i prodotti della ricerca da esaminare. Deve essere garantito il mantenimento dell'anonimato dei revisori, sia nella fase di predisposizione dell'elenco dei revisori stessi, che nella fase operativa di valutazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di scelta degli esperti disponibili, le eventuali integrazioni e cancellazioni sulla base delle necessità che dovessero emergere in seguito alla trasmissione dei prodotti da parte delle istituzioni sottoposte a valutazione. Inoltre sono indicati i metodi di lavoro, le tipologie di valutazione dei prodotti e le ipotesi di soluzioni di eventuali conflitti di interessi.

1-quater. L'attività di valutazione di cui al comma 1, concorre a determinare la ripartizione della parte premiale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) di cui alla legge n. 240 del 2010».

## 19.13

Grassi, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. A decorrere dal 2021, le università statali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente.

1-ter. Qualora l'università non rispetti le condizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e abbia un Indicatore sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) inferiore ad 1, la facoltà di cui al comma 1 non è concessa.

1-quater. L'università può assumere il personale di cui al comma 1 oltre il limite di spesa del 100 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, qualora soddisfi i seguenti parametri di valutazione:

a) valutazione della ricerca (complessivamente per il 67 per cento). In tale ambito i parametri sono:

1) qualità della ricerca sulla base del parametro della "revisione tra pari a doppio cieco" (50 per cento);

2) capacità di attrarre finanziamenti europei per la ricerca, normalizzato rispetto al settore scientifico di appartenenza (30 per cento);

3) numero di ricercatori impegnati in progetti di ricerca (20 per cento);

b) valutazione della didattica (complessivamente per il 33 per cento). In tale ambito i parametri sono:

1) numero di laureati che trovano occupazione in 3 anni (40 per cento);

2) numero di corsi coperti da docenti di ruolo interni (30 per cento);

3) numero di laureati che accedono a corsi *post* universitari, borse di studio con modalità di accesso tramite concorso (20 per cento);

4) possibilità di acquisire con questionari le valutazioni degli studenti (10 per cento).

I parametri 1 e 3 sono normalizzati rispetto ai valori statistici della regione ove ha sede l'Ateneo.

*1-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attribuzione delle percentuali aggiuntive di assunzioni per ogni ateneo e le eventuali clausole di salvaguardia per compensare le disparità socio-economiche dei territori ove gli atenei insistono.

*1-sexies.* Il decreto ministeriale 22 ottobre 2012, n. 297, è abrogato».

## 19.15

[Pittoni](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«*1-bis.* Il comma 10, dell'articolo 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta, con specifico riferimento alle attività di consulenza, nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate, quand'anche in maniera continuativa, non in regime di lavoro subordinato e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento».

## 19.16

[Bagnai](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«*1-bis.* L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, recante: "Norme sullo stato giuridico ed economico dei Professori universitari", è abrogato».

## 19.17

[Verducci](#), [Rampi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: «10» con la parola «9».*  
*Conseguentemente, al primo periodo, le parole: «dopo il comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 2», e le parole: «10-bis» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis»;*

b) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «laurea magistrale» aggiungere le seguenti: «o la laurea magistrale a ciclo unico».*

## 19.18

[Castellone](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Vanin](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«*2-bis.* Al fine di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale e cure primarie, l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale del 1° agosto 2005, nonché del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del 4 febbraio 2015 e successivi riordini.

*2-ter.* Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 1, articolo 21, le parole "del diploma di" sono sostituite da "di un titolo che attesti una";

b) al comma 1, articolo 21 dopo la parola: "medicina generale" sono inserite le seguenti "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale del 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del 4 febbraio 2015 e successivi riordini";

c) nell'allegato E dopo le parole "formazione specifica" sono inserite le seguenti "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015 e successivi riordini";

d) il comma 1, articolo 24, dopo le parole: "1° gennaio 2006." sono aggiunte le seguenti "Le disposizioni di cui al presente articolo, ed ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì, un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE".

*2-quater.* Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, la Scuola di specializzazione in Medicina di comunità e cure primarie viene ridefinita in Scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie"».

*Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».*

## 19.19

[De Falco](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di primo e secondo livello dell'ordinamento universitario, nonché ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, è equiparato, agli effetti di legge, rispettivamente al *master* di primo e di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale, i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei. L'autorizzazione di cui al precedente periodo è rilasciata previa valutazione positiva della qualità dei corsi ordinari attivati presso la Scuola».

## 19.20

[De Falco](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di primo e secondo livello dell'ordinamento universitario, nonché ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, è equiparato, agli effetti di legge, rispettivamente al *master* di primo e di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale, i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale. Le disposizioni di cui al

presente comma si applicano anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei».

### **19.21**

[De Falco](#)

*Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «, accreditati in conformità alla disciplina di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19».*

### **19.22**

[De Falco](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione di cui al precedente periodo è rilasciata previa valutazione positiva della qualità dei corsi ordinari attivati presso la Scuola».*

### **19.23**

[Corbetta, Lomuti](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 250 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. A decorrere dal 1° gennaio di ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, alla frequenza del corso-concorso di cui all'articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica quanto previsto dal comma 4, primo periodo. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al presente comma sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati e sono iscritti, secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno del triennio indicato, attingono fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti"».

### **19.24**

[Binetti](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute, sentiti il CNAM e il CUN per quanto di rispettiva competenza, regola con proprio decreto i corsi di Diploma accademico di secondo livello in musicoterapia, danzaterapia, arteterapia e drammaterapia attivabili nelle Istituzioni AFAM, definendone i relativi settori disciplinari, i requisiti di ingresso, gli ordinamenti didattici, gli obiettivi formativi e le prospettive occupazionali».

### **19.25**

[Binetti, De Poli](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute, sentiti il CNAM e il CUN per quanto di rispettiva competenza, regola con proprio decreto i corsi di Diploma accademico di secondo livello in Musicoterapia e in Arteterapia, attivabili rispettivamente nei Conservatori di musica e nelle Accademie di belle arti, definendone i settori disciplinari, i requisiti di ingresso, gli ordinamenti didattici, gli obiettivi formativi e le prospettive occupazionali».

**19.26**[Binetti](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, il Ministro dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministro della Salute, sentiti il CNAM e il CUN per quanto di rispettiva competenza, regola con proprio decreto i corsi di Diploma Accademico di secondo livello in Musicoterapia, attivabili nei Conservatori di musica, definendone i settori disciplinari, i requisiti di ingresso, gli ordinamenti didattici, gli obiettivi formativi e le prospettive occupazionali.».

**19.27**[Grimani, Vono, Comincini](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite da chi è in possesso di specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'iscrizione in altri albi le cui disposizioni riconoscono tali titoli di studio come idonei all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione di specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo».

**19.28**[Binetti, De Poli](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto 3/2018, nell'ambito delle professioni dell'area sanitaria è istituito il corso di Laurea in Osteopatia, al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, in applicazione dell'articolo 6 dell'intesa sancita il 10 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, secondo quanto previsto dall'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

**19.29**[Fazzolari, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite da chi è in possesso di specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'iscrizione in altri albi le cui disposizioni riconoscono il titolo di studio come idoneo all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione di specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo.».

**19.30**[Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 7, del D.Lgs 9 novembre 2007, n.206, al comma 1-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

3) alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "o di una lingua amministrativa dello Stato a condizione che sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione.";

4) al secondo periodo, dopo le parole: "lingua italiana", sono inserite le seguenti: "o di una

lingua amministrativa dello Stato a condizione che sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione".

### 19.31

[Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Fede](#), [Corbetta](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica ed effettuare attività nelle Unità Speciali di continuità assistenziale (USCA) finché previste. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante questo periodo di emergenza per la carenza dei medici di medicina generale, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.».

### 19.32

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Nel comma 6-bis dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398 dopo le parole: "e per i corsi di perfezionamento all'estero," sono inserite le seguenti: "nonché le somme corrisposte a titolo di assegni di studio per la formazione di base dei medici e delle altre professioni sanitarie, in regime di convenzione con università e altri organismi pubblici o privati italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea,"».

### 19.33

[Vattuone](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. I medici militari in servizio effettivo permanente che abbiano svolto attività presso le Forze armate per almeno quattro anni e che siano stati altresì impiegati in missioni internazionali possono svolgere attività di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. In caso di concessione del codice regionale e relativa iscrizione dell'ufficiale medico nell'elenco degli operatori sanitari convenzionati, permangono gli obblighi di ferma di cui all'articolo 964 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale.».

### 19.34

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 6, sostituire le parole:* «dal presidente dell'*European Science Foundation* e da un componente designato dal presidente della Conferenza dei rettori e dell'università (CRUI), d'intesa con il presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.» con le seguenti: «dal presidente del Consiglio Universitario Nazionale e dal Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione.».

**19.35**

[Vono, Grimani](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito, riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 68/2012 e relativi decreti attuativi mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2019/2020, a prescindere dal loro rispetto.».

**19.36**

[Auddino, Granato, Angrisani, De Lucia, Montevercchi, Russo, Vanin](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere, infine, il seguente:*

«6-bis. Il comma 257 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.».

**19.37**

[Bagnai, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Alla tabella allegata al Decreto Ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico disciplinari, con relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati, sono approvate le seguenti modifiche: nell'area delle "discipline interpretative" al settore artistico disciplinare CODI/25 "Accompagnamento pianistico" si aggiunge "Accompagnamento al clavicembalo".

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca si provvede all'attuazione della presente disposizione».

**19.38**

[Pagano](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«7. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 - fisica, LM 58 - scienze dell'universo, LM 44 -modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S - fisica, 66/S - scienze dell'universo e 50/S - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 - scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, e i fisici specializzandi in fisica sanitaria, di cui all'art. 3 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici - settore fisica entro il 31 dicembre 2021, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.».

**19.39**

[Russo, Granato, Montevercchi](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle Università, alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), agli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché alla fondazione denominata Istituto italiano di tecnologia (IIT) di cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per i quali resta fermo l'obbligo di versamento di cui all'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

#### **19.40**

[Binetti, De Poli](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di sostenere e promuovere la ricerca scientifica, la dotazione finanziaria del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata, a partire dall'anno corrente, con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma seguente.

6-ter. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola «venticinque» è sostituita dalla parola: "ottanta"».

#### **19.41**

[Rauti, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 - fisica, LM 58 - scienze dell'universo, LM 44 - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S - fisica, 66/S - scienze dell'universo e 50/S - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 - scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, e i fisici specializzandi in fisica sanitaria, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici - settore fisica entro il 31 dicembre 2021, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.».

#### **19.42**

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: "entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021"».

#### **19.43**

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 4 Novembre 2005, n. 230 le parole: "a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale." sono sostituite dalle seguenti: "a coloro che

sono in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'articolo 16 della legge n. 240 del 20 dicembre 2010, di prima fascia o di seconda fascia ovvero a professori di prima fascia o seconda fascia in quiescenza. I titolari degli incarichi di cui al presente comma non possono ricoprire cariche elettive e non possono far parte di commissioni per la assegnazione di titoli afferenti i professori o i ricercatori universitari".».

#### **19.44**

[Astorre](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*novies*, secondo periodo, le parole: "della legge regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge.";

b) al comma 4-*duodecies*, le parole: "esercitate non in regime d'impresa« sono sostituite dalle seguenti: »ancorché esercitate in regime d'impresa".».

#### **19.45**

[Parente](#), [Vono](#), [Grimani](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*novies*, secondo periodo, le parole "della legge regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge.";

b) al comma 4-*duodecies*, le parole: "esercitate non in regime d'impresa" sono sostituite dalle seguenti: "ancorché esercitate in regime d'impresa".».

#### **19.46**

[Grassi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati e la piena attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca, nel rispetto dei principi di libertà ed autonomia della scienza è istituito un apposito Ente, denominato Comitato di Promozione della Ricerca (CPR), dotato di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale. Il CPR serve tutti i rami della scienza e delle scienze umane, coordinando e favorendo la raccolta di risorse economiche e strumentali al fine di finanziare progetti di ricerca anche facilitando la collaborazione nazionale e internazionale tra i ricercatori e le associazioni rappresentative degli ambiti culturali, scientifici e professionali. Il CPR dedica particolare attenzione al progresso e alla formazione dei ricercatori all'inizio della carriera e promuove le sinergie delle attività di ricerca promosse dai ministeri nel rispetto delle proprie autonomie. Il CPR promuove l'uguaglianza tra donne e uomini nella scienza e nel mondo accademico, garantisce e rispetta l'autonomia e la indipendenza dei ricercatori e degli enti di ricerca. Fornisce consulenza al parlamento e alle istituzioni di interesse pubblico in materia scientifica e promuove le relazioni tra la comunità della ricerca e la società e il settore privato, anche al fine di agevolare il trasferimento tecnologico, uno sviluppo sostenibile, nonché una omogenea crescita sociale del Paese. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti, la natura giuridica, la struttura di governo e lo statuto del CPR, garantendo l'indipendenza, l'autonomia la competenza degli organi direttivi, nonché la rappresentatività della

comunità scientifica e di tutte le discipline ed ambiti culturali. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma, le funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) sono trasferite al CPR. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile».

#### **19.0.47**

[Pittoni](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 1-**bis**.

(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese')

1. All'articolo 4, comma 1-*undecies* sono aggiunti i seguenti commi:

1-*duodecies*. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-*octies*, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali". I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-*octies*. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-*quater*.

1-*terdecies*. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II fascia.

1-*quaterdecies*. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-*quinquiesdecies*. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della



ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2021;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2021.

2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".».

## 19.0.48

### Castellone

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Disposizioni in materia di concorsi e di accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Art. 24. - *(Concorso per il primo livello dirigenziale medico - Requisiti specifici di ammissione, organizzazione della selezione e graduatoria di merito)* - 1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) laurea in medicina e chirurgia; b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso; c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

2. L'organizzazione delle selezioni è posta in capo alle singole Regioni e Province autonome, che, con cadenza periodica almeno annuale, effettuano una ricognizione dei ruoli dirigenziali carenti nelle Aziende Sanitarie, in modo da mettere a concorso le posizioni scoperte attraverso selezioni a graduatoria unica regionale, o provinciale nel caso delle Province autonome.

3. Presso ogni Regione e Provincia autonoma, con cadenza biennale, l'Assessorato con delega alla Salute, ovvero l'omologa Agenzia Regionale, istituisce le Commissioni di valutazione incaricate di espletare le procedure di selezione, differenziate per branca specialistica. Tali commissioni sono composte ciascuna da 5 componenti, più due supplenti, ed un dirigente amministrativo con funzioni di segretario, ed un garante dei cittadini, tutti individuati a mezzo di sorteggio effettuato ad opera del Ministero della Salute all'interno di Albi nazionali distinti per categoria e specialità.

4. La Regione predispone ed espleta le procedure per il reclutamento dei dirigenti medici sulla base della ricognizione effettuata ed in coerenza con la programmazione e pianificazione del fabbisogno di risorse umane.

5. In esito alla selezione viene stilata una graduatoria di merito unica su base regionale, della durata di tre anni, alla quale le Aziende Sanitarie attingono anche in base alle competenze richieste".

b) l'articolo 26 è abrogato.

c) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Art. 27. - *(Punteggio)* - 1. La Commissione di valutazione attribuisce un punteggio massimo di 100 punti, così ripartiti:

1. Valutazione dei titoli di studio ed accademici, acquisiti in Italia ed all'estero, per un punteggio massimo di 20, attribuiti secondo i seguenti criteri:

a) laurea: sino a 5 punti in funzione del voto di laurea;

b) diploma di specializzazione nella disciplina o nella disciplina equipollente: sino a 5 punti;

c) dottorato di ricerca con documentata attività assistenziale: sino a 6 punti;

d) *masters* universitari: sino a 2 punti per anno di durata, per un massimo di 4 punti.

2. Valutazione dei titoli di carriera per un punteggio massimo di 50, attribuiti secondo i seguenti criteri:

a) punteggio di 1 per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso il SSN, nel ruolo di Dirigente del SSN;

b) punteggio di 0,5 per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso il SSN, nel ruolo di co.co.co., co.co.pro., libero professionale;

c) punteggio di 0,5 per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso strutture convenzionate col SSN, con contratto a tempo indeterminato;

3. valutazione delle pubblicazioni, per un punteggio massimo di 15, attribuiti secondo i seguenti criteri:

a) punteggio di 0,5 per ogni pubblicazione di articolo scientifico su riviste nazionali sottoposte a *peer-review* ed indicizzate;

b) punteggio di 1 per ogni pubblicazione di articolo scientifico su riviste internazionali sottoposte a *peer-review* ed indicizzate.

4. Valutazione di periodi di lavoro trascorsi all'estero, per un punteggio massimo di 15, attribuiti secondo i seguenti criteri:

a) punteggio di 1 per anno lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso strutture assistenziali. I periodi trascorsi all'estero dovranno essere certificati, legalmente tradotti ed apostillati per avere validità.

5. Ciascun candidato può avanzare ricorso avverso all'esito delle valutazioni e delle verifiche delle competenze, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito"».

*Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».*

## 19.0.49

Castellone, Granato, Angrisani, De Lucia, Russo, Vanin

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Disposizioni in materia di ruoli manageriali in sanità)*

1. Fatti salvi gli attestati di formazione già conseguiti o in corso di conseguimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: "nel settore privato" sono inserite le seguenti: ", ovvero l'aver svolto negli ambiti di sanità pubblica o organizzazione e management sanitario, per almeno sette anni, servizio nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in posizioni dirigenziali, ovvero attività di ricerca in IRCCS o Università, fermo restando l'elevato livello della formazione di cui alla successiva lettera c)";

b) al comma 4, lettera c), il primo e secondo periodo sono sostituiti con i seguenti: "attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero, in alternativa, di diploma di *master* universitario di secondo livello o dottorato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario che assicurino l'elevato livello della formazione previsto dallo specifico accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al successivo periodo. I corsi di formazione di cui al precedente periodo sono organizzati, con periodicità almeno biennale, dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali o dell'Istituto Superiore di Sanità, e in collaborazione con le Università.";

c) al comma 7-*quater*, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione, in riferimento ai requisiti di cui al comma 4, lettera b) attribuisce un punteggio complessivo massimo non superiore a 40 punti, valutando, in riferimento alla comprovata esperienza dirigenziale, esclusivamente le esperienze maturate dal candidato negli ultimi sette anni e tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a)";

d) al comma 7-*sexies*, la parola: "40" è sostituita dalla seguente: "60";

2. Fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti, o in corso di conseguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 16-*quinquies*, i commi 1, 2, e 3 sono sostituiti con i seguenti:

"1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue, anche dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al successivo comma 2. Il requisito di cui al presente comma è riconosciuto anche ai soggetti in possesso di diploma di master universitario di secondo livello o di dottorato di ricerca in materia di organizzazione e *management* sanitario, anche ai fini di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, fatti salvi i criteri stabiliti dall'accordo di cui al successivo comma 2.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano a livello regionale o interregionale, avvalendosi delle Università e, ove necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione di cui all'articolo 16-*ter* in ossequio a specifici *standard* tali da assicurare un elevato livello di formazione, i corsi per la formazione di cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto superiore di sanità organizza, anche in collaborazione con le Università, i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa che vengono attivati a livello nazionale.

3. Con decreto del Ministro della Salute sono definiti i criteri generali dei corsi di cui al comma 2 con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonché alle modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti".

*Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».*

## 19.0.50

Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

*(Piano Straordinario di assunzione del personale precario della scuola)*

1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID-19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, allo scopo di permettere l'attivazione di tutte le metodologie alternative atte ad assicurare la piena fruizione del diritto all'istruzione, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-*bis* a 17-*septies*, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del

Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento in sede di aggiornamento delle predette graduatorie, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento in sede di aggiornamento delle predette graduatorie, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza. Ai suddetti corsi sono altresì ammessi, con oneri a proprio carico, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva ed al solo fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; ai percorsi di specializzazione sono altresì ammessi tutti i docenti in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto per quanto attiene agli insegnanti tecnico-pratici.

4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per

l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza.

6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza.

7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza.

8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.

9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

10. Quota pari al numero di posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2022/2023 e destinata alle procedure concorsuali il 31 dicembre 2021"».

### **19.0.51**

[Angrisani](#), [Granato](#), [De Lucia](#), [Montevecchi](#), [Russo](#), [Vanin](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Fondo integrativo per la ricerca scientifica)*

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: "conservazione di beni culturali" sono inserite le seguenti: ", ricerca scientifica".

2. Presso l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è istituito il Fondo integrativo per la ricerca scientifica, in cui confluiscono le risorse derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Ai fini di assicurare trasparenza e pubblicità in merito all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 2, l'ANR pubblica sul proprio sito internet istituzionale i dati relativi alla rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati e ai corrispondenti beneficiari delle risorse assegnate».

### **19.0.52**

[Grimani](#), [Vono](#), [Comincini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Reclutamento straordinario personale docente di sostegno)*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, in aggiunta alle capacità assunzionali già previste dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, un concorso straordinario per titoli ed esame orale per la copertura dei posti per l'insegnamento di sostegno riservato al personale docente in possesso titolo di specializzazione.

2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di valutazione dei titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo III del Titolo II, con la seguente:*

«SEMPLIFICAZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO, SCOLASTICO E DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO».

### 19.0.53

[Berardi, Masini, Mallegni](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)*

1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, entro il 2020, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola dell'infanzia e della primaria, e per i docenti di religione cattolica di ogni organo e grado, per l'assunzione rispettivamente di 12 mila e 8 mila unità, in analogia a quanto già disposto per il concorso straordinario della scuola secondaria di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159».

### 19.0.54

[Berardi, Masini, Mallegni](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, vista l'impossibilità di espletare le prove d'accesso al TFA Sostegno (Specializzazione università sostegno), vista la necessità di assicurare agli studenti con "diverse abilità" la necessità della figura di un docente specializzato, il MIUR - Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - è autorizzato a bandire, con la massima urgenza, corsi di specializzazione sul sostegno per docenti con servizio (CSDS) specifico su sostegno con almeno tre annualità.

2. Il suddetto corso universitario, della durata di un anno, sarà riservato esclusivamente a tali docenti (di ogni ordine e grado) e non prevede selezione in entrata e altresì, per non subire interruzioni, potrà essere espletato anche in via telematica se la situazione di emergenza dovesse perdurare. Il costo è a carico dei docenti».

### 19.0.55

[Berardi, Masini, Mallegni](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte per il solo anno scolastico 2020/2021 ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124».

### 19.0.56

[Damiani, Moles](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

1. Al decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 29-*bis*, è inserito il seguente:

**"Art. 29-ter.**

*(Mobilità dirigenti scolastici)*

1. I Dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali a seguito di procedure concorsuali nazionali hanno la priorità di rientro, fatto salvo il diritto al primo movimento dei dirigenti nella regione, secondo l'ordine della graduatoria nazionale, nella regione indicata come prima scelta nelle fasi di reclutamento su tutti i posti liberi, vacanti e disponibili comprensivi dei contingenti per le nuove assunzioni.

2. I Dirigenti ai quali è stata preclusa, nell'a.s. 2019/20 la scelta della regione Campania hanno diritto al rientro secondo quanto indicato al punto 1.

3. Nelle more dello stato di emergenza sanitaria da SARS COV2 e fino al ripristino delle condizioni di normalità su tutto il territorio nazionale si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza triennale al fine di favorire il rientro nelle regioni di provenienza per la prevenzione dei rischi e la tutela della salute"».

### **19.0.57**

[Berardi, Masini, Mallegni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

*(Misure relative alle procedure di semplificazione sulla mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)*

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prima dell'assegnazione dei posti per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2020-2021 è disposta, con specifica ordinanza del ministro dell'istruzione, una procedura straordinaria di mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili, in deroga alle normative vigenti per i dirigenti scolastici assunti nell'a.s. 2019-2020».

### **19.0.58**

[Lonardo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

*(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/21)*

1. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ancora un contenzioso pendente, sono prorogate con decreto del Ministro dell'istruzione, le modalità di svolgimento di un concorso semplificato non selettivo, con modalità compatibile all'emergenza Covid 2019, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

### **19.0.59**

[Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

*(Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente scolastico banditi anteriormente al 2017)*



1. All'articolo 2 della legge 2019 n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015 n. 107 è aggiunta la seguente lettera:

c) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e seguenti dell'articolo 1 della presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni"».

### 19.0.60

Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 ai candidati che hanno superato le prove scritte ed orali dei concorsi per l'ammissione al corso di formazione per dirigenti scolastici nelle Province Autonome di Trento e Bolzano)*

1. L'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16.11.2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018, pubblicato nel Supplemento n. I al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie. La nomina di tali candidati avverrà successivamente all'assunzione degli idonei del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca n.1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, nel territorio nazionale e nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili».

### 19.0.61

Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Progressione carriera DSGA facenti funzione)*

1. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:

"6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle

disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

*6-bis.* Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 7 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30%, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.

*6-ter.* Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.

*6-quater.* Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per soprappiù disponibilità in organico di diritto e di fatto".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

## 19.0.63

[Pittoni](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

*(Slittamento provincializzazione graduatorie)*

1. All'articolo 1-*quater* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 al comma 1, lettera *a*), le parole: "2020/2021" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022".

2. L'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2016, n. 107 è sostituito dal seguente:

"A decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2023/2024, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie d'istituto per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettere *a*) e *b*), e 2, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 del medesimo decreto legislativo"».

### 19.0.64

Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)*

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 è inserito il seguente:

**"Art. 1-bis.**

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente :

4. 'In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso) e con oneri a carico degli interessati, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito"».

### 19.0.65

Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)*

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:

**"Art. 1-bis.**

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma 3: «In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'art. 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, con oneri a completo carico degli interessati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle

scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, allo scopo di non incrementare in alcun modo gli stanziamenti di spesa già previsti, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito".».

### 19.0.66

Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Rimodulazione del vincolo di permanenza)*

Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*

1. Il vincolo di cui all'art. 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1° settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resta fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.

2. L'art. 1 comma 17-*octies* della medesima legge è abrogato"».

### 19.0.67

Pittoni, Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Modifica dell'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n.186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado", in materia di concorsi per insegnanti di religione)*

L'articolo 1-*bis* della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 1.*bis*

1. All'art. 5 della legge 18 luglio 2003, n.186, recante 'Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado' sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

'1-*bis*. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-*bis*. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato

servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.

1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'art. 3, comma 5'.

b) al comma 2, le parole: 'del primo concorso' sono soppresse;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

'2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali'.

2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".».

## 19.0.68

[Vono, Grimani, Magorno](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Proroga graduatorie concorsi pubblici)*

1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 147, alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti parole: "30 settembre 2020" con le parole: "31 dicembre 2023"».

*Conseguentemente sostituire la rubrica del capo III del Titolo II, con la seguente:*  
«SEMPLIFICAZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO, E DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CONCORSI PUBBLICI E IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO».

## 19.0.69

[Angrisani, Corrado, Granato, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Misure urgenti per l'efficacia delle graduatorie concorsuali)*

1. All'articolo 1, comma 147, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 settembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".».

**19.0.70**

[Grassi](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

1. All'articolo 1, comma 147-*bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "nonché del personale delle scuole e degli asili comunali" sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 147, lettera *b*) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2021"».

**19.0.71**

[Floridia](#), [Corrado](#), [Santillo](#), [Anastasi](#), [Girotto](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente

«Art. 19-**bis**.

*(Misure di semplificazione in materia di ITS)*

1. All'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio";

b) sono soppresse le parole: "alle regioni, che le riversano".

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera a), e aggiunta la seguente:

"a-*bis*) Gli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di iscrizione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;"

3. All'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "gli organismi di ricerca," sono aggiunte le seguenti: "gli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,"».

**19.0.72**

[Assuntela Messina](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "2022 e 2023" sono sostituite con le seguenti: "e 2022";

b) la parola: "35" è sostituita con la seguente: "32"».

**19.0.73**

[Grimani](#), [Vono](#), [Comincini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art.19-**bis**.

(*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88*)

1. All'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: "20% dei curricoli" sono sostituite dalle seguenti: "35 per cento dei curricoli"; al secondo periodo le parole: "più del 20%" sono sostituite dalle seguenti: "più del 35 per cento"».

#### **19.0.74**

[Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(*Semplificazioni in materia di conoscenze linguistiche nelle professioni*)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al comma 1-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "o di una lingua amministrativa dello Stato a condizione che sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione.";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "lingua italiana", sono inserite le seguenti: " o di una lingua amministrativa dello Stato a condizione che sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione"».

#### **19.0.75**

[Grimani, Vono, Comincini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

(*Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema scolastico*)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono soppresse le lettere *b*) e *h*).

2. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:

"6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal dirigente scolastico ad uno dei docenti da lui individuato a norma dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

3. All'articolo 10, comma 3, del medesimo decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "su proposta della giunta" sono sostituite dalle parole: "su proposta del dirigente scolastico o della giunta";

2) la lettera *b*) è soppressa;

3) la lettera *f*) è soppressa;

4. I commi 4, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono soppressi.

5. All'articolo 396, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) procedere alla formazione delle classi sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti nonché all'assegnazione ad esse dei singoli docenti e alla formulazione dell'orario sulla base del contratto collettivo integrativo di istituto"».

**19.0.76**

[Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*quinquies*, sono aggiunti i seguenti:

"1-*sexies*. Nell'applicazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'articolo 99 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. I controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni sopra richiamate.

1-*septies*. Nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito agli utenti l'uso delle due lingue, italiana e tedesca, secondo le norme del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 e successive modifiche ed integrazioni."».

**19.0.77**

[Verducci, Rampi, Castellone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-*quater* sono aggiunti i seguenti:

"4-*quinqües*. Gli Enti pubblici di ricerca, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, a valere sulle risorse assunzionali disponibili determinate ai sensi dell'articolo 9, commi da 2 a 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e nell'ambito della programmazione triennale di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative, procedure selettive per la progressione tra i livelli nell'ambito dei profili di ricercatore e tecnologo. Ai sensi dell'art. 52, comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tali procedure costituiscono l'unico criterio di progressione di carriera, con l'esclusione delle procedure finalizzate al riconoscimento ed alla valorizzazione del merito eccezionale di cui all'articolo 16 del presente decreto.

4-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione ed il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono definiti i criteri a cui gli Enti pubblici di ricerca si attengono ai fini del passaggio ai livelli superiori di cui al comma 4. Tali criteri, finalizzati all'accertamento del merito scientifico, ovvero tecnologico, tengono conto anche della valutazione effettuata secondo le modalità contenute nel medesimo decreto"».

**19.0.78**

[Fedeli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

1. All'articolo 21, comma 1, lettera e), e all'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le parole: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati al successivo articolo 23".



2. Restano ferme le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'albo stabilite dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste al decreto del Ministro della giustizia 2 agosto 2013, n. 106.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, risultano già iscritti al Corso di laurea magistrale LM 87.».

### **19.0.79**

Lanzi, Pirro, Giuseppe Pisani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali)*

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I servizi ed i titoli acquisiti nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, derivanti anche da sperimentazioni gestionali a partecipazioni miste pubblico private, sono equiparati, ai soli fini dei concorsi di assunzione, ai corrispondenti servizi e titoli, acquisiti presso le unità sanitarie locali. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge è istituito un tavolo tecnico per la valutazione dei titoli acquisiti."».

Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».

### **19.0.80**

Pittella

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema ordinistico degli ingegneri e dei periti industriali)*

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "ordine dei chimici", sono aggiunte le parole: "e dei fisici";

b) al comma 2, dopo le parole: "sezione A", sono aggiunte le parole: "del settore Chimica";

e) al comma 3, dopo le parole: "sezione B", sono aggiunte le parole: "del settore Chimica".

2. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. L'iscrizione alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici è consentita entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

4-*ter*. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dei chimici e dei fisici non è consentita per coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 e successive modificazioni e integrazioni.

4-*quater*. Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli iscritti alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici potranno ottenere l'iscrizione alla sezione A del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici,

secondo le previsioni dell'apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della salute, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca e la Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici."

3. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. L'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici è consentito sino all'ultima sessione del 2024."

4. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentita entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

4-*ter*. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri non è consentita per coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 e successive modificazioni e integrazioni.

4-*quater*. Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli iscritti alla sezione B dell'albo degli ingegneri potranno ottenere l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale degli ingegneri, secondo le previsioni dell'apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della giustizia, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca ed il Consiglio nazionale degli ingegneri."

5. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. L'esame di Stato per l'iscrizione all'albo nella sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentito sino all'ultima sessione del 2024."

6. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica sono soppresse le parole: ", perito industriale";

b) al comma 1, le parole: ", perito agrario e perito industriale", sono sostituite dalle seguenti: "e perito agrario";

e) la lettera d) del comma 2 è soppressa;

d) al comma 4 sono soppresse le parole: ", perito industriale laureato".

7. Al Titolo II, Capo XI, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo l'articolo 55 è aggiunto il seguente:

"Art. 55-*bis*.

*(Professione di perito industriale)*

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei periti industriali sono previsti i seguenti settori:

- Settore: Costruzione, Ambiente e Territorio;
- Settore: Ambiente, Cave e Miniere;
- Settore: Meccanica ed Efficienza Energetica;
- Settore: Impiantistica Elettrica e Automazione;
- Settore: Chimica;
- Settore: Tutela e Sicurezza;
- Settore: Informatica;
- Settore: *Design*.

2. I settori individuati nel presente decreto non modificano le attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, alla professione, nonché le competenze professionali previste dalla normativa vigente.

3. L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

4. Le classi di laurea che danno titolo per l'accesso alla professione, relativamente ai settori in cui è ripartito l'albo, sono le seguenti:

- Settore Costruzioni, Ambiente e Territorio: classi L-7, L-17, L-21, L-23;
- Settore Ambiente, Cave e Miniere: classe L-34;
- Settore Meccanica ed Efficienza Energetica: classi L-9, L-30;
- Settore Impiantistica Elettrica e Automazione: classi L-8, L-9, L-30;
- Settore Chimica: classi L-25, L-26, L-27;
- Settore Tutela e Sicurezza: classi L-7, L-8, L-9, L-27, L-30, L-31;
- Settore Informatica: classi L-8, L-31;
- Settore Design: classi L-3, L-4.

5. Alla professione si accede anche con la laurea di cui alle classi di laurea previste dalla tabella di equiparazione, allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009 recante la "equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi".

6. Alla professione si accede altresì con il titolo conseguito all'esito dei corsi di laurea professionalizzanti di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Gli esami di Stato si svolgono presso le Università.

8. Le procedure di ammissione, le modalità di svolgimento delle relative prove, nonché gli ambiti professionali individuati con i settori sono stabiliti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.

9. Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare a quale tra i settori degli esami di Stato di cui al comma 1 intendono partecipare.

10. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione sono articolati nelle seguenti prove:

a) una prova scritta, consistente in un tema, relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, corrispondenti al percorso formativo specifico del settore prescelto;

e) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

11. Per gli iscritti all'albo che richiedano l'iscrizione ad un settore diverso l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore prescelto.

12. La commissione esaminatrice per lo svolgimento degli esami di Stato nominata con decreto dal Ministro dell'università e della ricerca è integrata da due componenti designati dall'Ordine professionale.

13. Agli iscritti laureati spetta il titolo professionale di dottore perito industriale, mentre gli iscritti con il diploma non accademico hanno il titolo professionale di perito industriale. Per questi, con apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della giustizia, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca ed il Consiglio nazionale dei periti industriali, saranno fissati specifici percorsi formativi per il conseguimento della laurea.

14. Per coloro che sono in possesso dei titoli di studio, dei requisiti e dei provvedimenti degli ordini, stabiliti dall'ordinamento previgente alla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'esame di Stato è consentito sino a cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. La durata del tirocinio è di sei mesi anche per i diplomati e può svolgersi in tutto o in parte durante l'ultimo anno del corso di studio, con tutte le modalità previste dall'ordinamento professionale. L'esame di Stato si svolge secondo le modalità previste dal precedente comma 7.

15. Con regolamento del Consiglio nazionale dei periti industriali si disciplina la

corrispondenza nei settori dell'albo dei rispettivi titoli di studio di accesso alla professione, nonché i profili professionali di ciascuno dei settori.

16. In via transitoria, gli iscritti alla sezione B degli albi degli ingegneri e dei chimici e dei fisici possono scegliere di iscriversi ai corrispondenti settori dell'albo dei periti industriali senza necessità di sostenere le prove del relativo esame di Stato.

17. Ogni norma contraria a quanto stabilito nel presente provvedimento è abrogata".».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo III del Titolo II, dopo la parola: «universitario», inserire le seguenti: «e ordinistico».*

### **19.0.81**

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Semplificazione revisioni contrattuali in materia di cultura)*

1. All'articolo 183, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

"10-ter. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura statali di cui al comma 3".».

### **19.0.82**

[Granato](#), [Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Vanin](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema scolastico)*

1. All'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio, 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ", senza diritto ad alcun indennizzo", sono soppresse».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: «Semplificazioni concernenti l'organizzazione del sistema universitario e scolastico e disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».*

### **19.0.83**

[Verducci](#), [Rampi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado)*

1. Il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto fra alunni e docente da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2023".

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto-legge il Governo provvede ad apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ai fini di prevedere nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali si basi, altresì, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio a livello nazionale di alunni per classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2020-2022:

b) prevedere il divieto di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni superiore a 20, elevabile fino a 21 qualora residuino resti;

c) prevedere l'obbligo di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado anche dell'infanzia, con non più di 18 alunni nel caso accolgano alunni con disabilità;

d) prevedere l'obbligo di formare le classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, con un numero di alunni, di norma, non inferiore a 18;

e) prevedere la possibilità di costituire classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 18".

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 373 milioni euro per l'anno 2020, a 1.300 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.887 milioni euro per l'anno 2022 e a 2.345 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

*Conseguentemente al Capo III, dopo la parola: «universitario» inserire la seguente: «e scolastico».*

#### **19.0.84**

[Verducci, Rampi, Castellone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)*

1. Il comma 1 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 12, è abrogato».

#### **19.0.85**

[Grimani, Vono, Comincini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Misure di semplificazione delle procedure disciplinari nel sistema scolastico)*

1. Il comma 2 dell'articolo 492 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

a) la censura;

b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a dieci giorni;

c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da undici giorni fino a un mese;

- d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
- e) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
- f) la destituzione."

2. Dopo l'articolo 493 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto il seguente:

"Art. 493-*bis*.

*(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per dieci giorni)*

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione di docente, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497.
2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a dieci giorni viene inflitta:
  - a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze;
  - b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
  - c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza".

3. L'articolo 494 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:

"Art. 494.

*(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio superiore a dieci giorni)*

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio superiore a dieci giorni e per un massimo di trenta giorni viene inflitta nei casi previsti dall'articolo 493-*bis* qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità."

4. L'articolo 495 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:

"Art. 495.

*(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio superiore a un mese e per un massimo di sei mesi)*

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio superiore a un mese per un massimo di sei mesi è inflitta:
  - a) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
  - b) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;
  - c) per abuso di autorità."

5. Il secondo periodo dell'articolo 499, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"In caso di recidiva in un'infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera *a-bis*), alla lettera *b*), alla lettera *c*) o alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per l'infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, si applica la sanzione prevista per l'infrazione di gravità immediatamente successiva"».

## 19.0.86

[Verducci](#), [Assuntela Messina](#), [Rampi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 in materia di assegnazione di dirigenti scolastici)*

1. Il comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 alle istituzioni scolastiche autonome

costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Il limite di cui al primo periodo non si applica alle istituzioni scolastiche site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è eliminato.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, al Capo III, dopo la parola: «universitario», inserire la seguente: «e scolastico».*

### **19.0.87**

[Russo, Granato, Angrisani, De Lucia, Montevercchi, Vanin, Fede, Corbetta](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

*(Misure di valorizzazione e semplificazione del sistema di formazione culturale dell'impresa sociale, ovvero di bande musicali, associazioni corali e filodrammatiche italiane)*

1. Al comma 2 dell'articolo 101 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2021";

2. Al comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2021";

3. Al fine di promuovere e diffonderne l'attività, nonché agevolare e garantirne il sostentamento economico, lo *status* giuridico di bande musicali, associazioni corali e filodrammatiche italiane ufficialmente riconosciute che perseguono finalità dilettantistiche è equiparato a quello delle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

### **19.0.88**

[Verducci, Rampi, Castellone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

*(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)*

1. Al comma 2 dell'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "comma 1", sono inserite le seguenti: "e per completare i processi di stabilizzazione in corso", e le parole: "per l'assunzione di ricercatori", sono sostituite con le seguenti: "per l'assunzione di personale di ricerca";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204", sono inserite le seguenti: ", e vengono impiegate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218"».

### **19.0.89**

[Pirro, Corbetta](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

*(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano)*

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 54 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: "da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I" sono inserite le seguenti: "e fase II"».

### **19.0.90**

[Grimani, Vono, Comincini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

*(Misure di semplificazione delle procedure di assegnazione dei contributi alle scuole paritarie)*

1. Al comma 636 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata la parola: "annualmente".

2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari».

### **19.0.91**

[Iori, Rampi, Verducci](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311 è abrogato».

### **19.0.92**

[Assuntela Messina](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è sostituito dal seguente:

"20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni di insegnamento scolastico o universitario, sportivo e quelle per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole, riconosciuti dallo Stato o da pubbliche amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e successive integrazioni, e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1"».

### **19.0.93**

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

*(Misure di semplificazione per il reclutamento dei docenti specializzati nel sostegno didattico)*



1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire per l'anno scolastico 2020-2021, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura in ciascuna regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili, in sostituzione delle procedure concorsuali per il sostegno previste dal decreto dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, dal decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 e dal decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per tutti i posti di sostegno previsti da: Allegato 1 - Ripartizione posti, decreto dipartimentale n. 498/2020; Allegato 1 - Prospetto Ripartizione Posti, decreto dipartimentale n. 499/2020; Allegato A - Prospetto ripartizione Posti, decreto dipartimentale n. 510/2020; sono da intendersi posti di sostegno vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato anche i posti di sostegno previsti dall'articolo n. 230 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, comma 1 e comma 2;

2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente entro il termine ultimo del mese di maggio 2020, come da decreto ministeriale n. 176 dell'11 marzo 2020, e inseriti a pieno titolo e senza riserva nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che verterà sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di disabilità, in riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di 6/10. Tra i titoli valutabili per la graduatoria di merito regionale rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca e il servizio svolto su posti di sostegno, purché in possesso del titolo prescritto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, presso le istituzioni scolastiche statali.

4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.

5. In considerazione della pandemia COVID-19 in essere e per garantire la stabilizzazione dei docenti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la prova orale prevista dal comma 3 sarà espletata entro il termine dell'anno scolastico 2020/2021. L'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno che avranno superato la prova orale di cui al comma 3 sarà retrodatata giuridicamente al 1° settembre 2020».

## **19.0.94**

[De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 19-bis.

*(Misure di semplificazione per il concorso dirigenti scolastici 2017)*

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corrispondente al voto ottenuto nella prova scritta del concorso impugnato, riservato ai soggetti che abbiano superato le prove scritte ed orali del corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti 93 scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018 e del corso - concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n. 1921/2017 del 16.11.2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### **19.0.95**

[Grimani](#), [Vono](#), [Comincini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)*

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi nella graduatoria finale. Il corso di cui al periodo precedente è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il suddetto concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1, valutati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **19.0.96**

[Pittoni](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Contenzioso concorso dirigenti scolastici 2017)*

1. Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018 e del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n. 1921/2017 del 16.11.2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso. La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

### **19.0.97**

[Cattaneo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 19-bis.

*(Misure di semplificazione per la ricerca biomedica)*

1. Al fine di semplificare alcune procedure relative alla ricerca biomedica e dare certezza dei tempi ai soggetti coinvolti in tali attività, al decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, sopprimere le lettere d) ed e). Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, primo periodo le parole: «all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed» sono soppresse;

b) all'articolo 23, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma precedente, la valutazione relativa alle competenze e alla qualificazione del personale coinvolto viene effettuata sulla base del parere motivato dell'organismo preposto al benessere animale dell'ente utilizzatore che, sull'adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto", è tenuto ad esprimersi ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera e).

c) all'articolo 31, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il Ministero, qualora non possa completare l'istruttoria entro il termine di cui al comma precedente per mancanza della valutazione tecnico-scientifica di cui al comma 3, provvede tempestivamente alla conclusione dell'iter autorizzativo avvalendosi del parere motivato sul progetto di ricerca di cui all'articolo 26, comma 1, lettera d), trasmesso con il modulo di cui all'allegato VI, punto 36.1, del presente decreto dall'organismo preposto al benessere degli animali dell'ente utilizzatore"».

### **19.0.98**

[Castellone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 19-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di concorsi pubblici nel settore sanitario)*

1. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza e incrementare l'efficienza della rete assistenziale, all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera *h-ter*) è aggiunta la seguente: «*h-quater*). Le aziende sanitarie locali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, e in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, possono prevedere l'accesso attraverso concorso pubblico al ruolo di dirigente medico di medicina generale, nonché ai ruoli relativi alle funzioni di cui alle precedenti lettere *h*), *h-bis*) e *h-ter*).»

2. All'articolo 1 del decreto legge 13 settembre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso, comma 2, dopo le parole: «assistenza primaria attraverso» sono aggiunte le seguenti: «personale dipendente o»

b) al comma 3, dopo le parole: «convenzione nazionale» sono aggiunte le seguenti: «o dal contratto collettivo nazionale per la dirigenza medica,»

*Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e»*

### **19.0.99**

[Grimani, Vono, Comincini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 19-bis.

*(Misure di semplificazione in materia di funzionamento del sistema scolastico)*

1. Al fine di garantire un migliore funzionamento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e una più efficace gestione delle stesse, al comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: "600" è sostituita dalla seguente: "500" e la parola: "400" è sostituita dalla seguente: "300"».

2. Al conferimento di incarico di dirigente scolastico sui posti istituiti in conseguenza delle modifiche di cui al comma 1 si procede secondo i criteri previsti dall'articolo 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Gli incarichi di reggenza già conferiti per l'anno scolastico 2020/2021 per le medesime sedi decadono al momento della presa di servizio dei dirigenti di cui al periodo precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per il 2020 e 12 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione».

### **19.0.100**

[Marinello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 19-bis.

*(Disposizioni in materia di monitoraggio rischio sanitario del virus Sars-Cov-2)*

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e il monitoraggio del rischio sanitario dovuto al diffondersi del virus Sars-Cov-2, le Regioni e le Province autonome devono garantire la presenza di almeno una struttura di laboratorio con servizio di prelievi e analisi ogni 40000 abitanti o ogni 30 Km, per la diagnosi dei casi sospetti di infezione da Sars-Cov-2 indipendentemente dal criterio della soglia minima di prestazioni annue».

*Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».*

### **19.0.101**

[Barachini, Mallegni, Paroli, Barboni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 19-bis.

1. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari, i professionisti tecnici di laboratorio, assunti presso strutture private o pubbliche a seguito di concorso pubblico, risultano iscritti all'ordine TSRM-PSTRP anche nei casi in cui l'assunzione degli stessi sia avvenuta prima dell'istituzione dell'ordine».

### **19.0.102**

[Mautone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 19-**bis**.

*(Istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno)*

1. Al fine di promuovere l'importanza dell'allattamento naturale come momento di cura di un bisogno primario, di crescita affettiva e di promozione della salute infantile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono l'istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di istituzione delle aree attrezzate per l'allattamento al seno secondo i seguenti principi e criteri direttivi e con particolare riferimento:

a) alle tipologie dei centri commerciali sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 1 in relazione al numero di visitatori giornalieri;

b) alle tipologie di strutture materno-infantili;

e) alle tipologie di spazi pubblici commerciali, luoghi pubblici e aperti al pubblico;

d) alle tipologie di strutture sanitarie;

e) agli spazi negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie;

f) ai requisiti minimi per la realizzazione delle aree di cui al comma 1 e per la dotazione delle necessarie attrezzature;

g) alla definizione dei requisiti igienico-sanitari per la realizzazione delle aree;

h) alla collocazione delle aree che devono essere facilmente accessibili a entrambi i genitori e identificabili attraverso un apposito simbolo.

3. I titolari delle strutture individuate dal decreto di cui al comma 2 si adeguano alle disposizioni di cui alla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Ai soggetti di cui al comma 3 che omettono di dotarsi delle aree attrezzate entro i termini previsti dalla presente legge è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 500 euro. Qualora entro trenta giorni dalla notifica della sanzione il soggetto non adempie all'obbligo di adeguarsi alle disposizioni della presente disposizione, la sanzione prevista dal periodo precedente è raddoppiata».

### **19.0.103**

[Verducci, Rampi, Castellone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)*

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema nazionale della ricerca e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale degli enti pubblici di ricerca, all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e della rispettiva autonomia e assicurando la sostenibilità della spesa per il personale, nel rispetto dei vincoli di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, gli Enti possono determinare i fondi di contrattazione del personale non dirigenziale, ivi inclusi i trattamenti economici accessori, in deroga al limite di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

#### **19.0.104**

[Corbetta, Lomuti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Misure di semplificazione in materia di procedure concorsuali)*

1. Al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da: "In via sperimentale", a: "da Covid19" sono sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro";

b) all'articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole "e fino al 31 dicembre 2020" sono soppresse».

#### **19.0.105**

[Grimani, Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Misure per il collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età)*

1. Ai fini di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze in organico, su domanda dell'interessato da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei dirigenti medici e chirurghi di secondo livello, ospedalieri o universitari, che alla stessa data esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il SSN. Inoltre, ai fini di contenere il numero di carenze in organico di docenti in scuole di specializzazione in area sanitaria, ivi compresa l'istituenda Scuola di medicina generale, sulla base di quanto concordato nelle modifiche al testo del Patto per la salute per gli anni 2019-2021, specie al fine di istituire e potenziare gli ospedali di insegnamento, su domanda dell'interessato da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età dei professori di Prima fascia che siano componenti o possiedano le mediane necessarie a partecipare alle Commissioni di valutazione dell'Abilitazione scientifica nazionale».

#### **19.0.106**

[Corrado](#), [Granato](#), [Montevecchi](#), [Angrisani](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Vanin](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Misure urgenti per il reclutamento del personale educativo-scolastico con contratto a termine)*

1. In considerazione delle eccezionali esigenze organizzative per l'anno scolastico 2020-2021 dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni, anche in forma associata, necessarie per attuare le misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19, i comuni e le unioni di comuni possono rinnovare o prorogare fino al 30 giugno 2021 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti dagli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in specifiche disposizioni di legge o di contratto collettivo.

2. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati da tutti i soggetti privati cui i Comuni hanno esternalizzato i servizi educativi e scolastici di cui al comma 1, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 giugno 2021, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da specifiche disposizioni di legge o dal contratto collettivo.

3. La spesa per il personale a tempo determinato di cui al comma 1 non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

#### **19.0.107**

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Misure urgenti per il reclutamento del personale educativo-scolastico con contratto a termine)*

1. In considerazione delle eccezionali esigenze organizzative per l'anno scolastico 2020-2021 dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni, anche in forma associata, necessarie per attuare le misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19, i comuni e le unioni di comuni possono rinnovare o prorogare fino al 30 giugno 2021 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti dagli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in specifiche disposizioni di legge o di contratto collettivo.

2. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati da tutti i soggetti privati cui i Comuni hanno esternalizzato i servizi educativi e scolastici di cui al comma I, possono essere prorogati o rinnovati fino al 30 giugno 2021, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da specifiche disposizioni di legge o dal contratto collettivo.

3. La spesa per il personale a tempo determinato di cui al comma I non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni».

#### **19.0.108**

[Granato](#), [Corrado](#), [Santillo](#), [Montevecchi](#), [Angrisani](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Vanin](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Misure per la semplificazione dei contratti pubblici delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)*

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 158, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. I contratti per i servizi di ricerca e sviluppo di cui al comma 1 sono esclusi dall'applicazione del presente codice qualora i soggetti aggiudicatari rendono disponibili i risultati dei contratti alla comunità scientifica, tecnologica o industriale, nonché qualora gli stessi, a prescindere dalla forma giuridica posseduta, siano a totale capitale pubblico.";

b) dopo l'articolo 158, è inserito il seguente:

"Art. 158-*bis*.

*(Disposizioni specifiche per il settore della ricerca, delle università e dell'alta formazione)*

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 158, agli appalti e alle procedure aggiudicati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, si applicano, ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 16, agli appalti aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici italiane per l'attuazione di programmi di ricerca svolti in collaborazione con organizzazioni internazionali o in applicazione di accordi bilaterali o multilaterali, si applicano in ogni caso le sole disposizioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/81/CE. La stazione appaltante può individuare nel bando, avviso o invito con il quale è avviata la procedura le disposizioni del codice che sono applicabili alla specifica procedura. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute negli accordi internazionali che regolano le iniziative, inclusi quelli notificati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, comma secondo, della direttiva 2014/24/UE. Il presente comma si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Il principio di rotazione di cui all'articolo 36 non si applica agli inviti e agli affidamenti connessi ai contratti di cui al comma 1, qualora questi siano caratterizzati da elevata specializzazione scientifica o tecnologica delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero dalla motivata prevalenza dell'interesse alla tempestiva efficacia delle attività di ricerca.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 37, entro due anni dall'aggiudicazione, le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica possono avvalersi delle procedure di gara già espletate, rispettivamente, da altre università, altri enti pubblici di ricerca ovvero da altre istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per stipulare, con gli enti aggiudicatori, contratti di appalto di servizi e forniture, alle medesime condizioni dei relativi bandi di gara, che specificano tale facoltà.

5. La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 63, può essere utilizzata dagli enti di cui al comma 1 anche in esecuzione di progetti internazionali di ricerca e sviluppo per motivi attinenti alla relativa complessità tecnico-scientifica.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 68 si applicano, nel caso di approvvigionamento di beni e attrezzature destinati all'attività di ricerca, anche senza l'obbligo di prevedere l'espressione "o equivalente", di cui all'ultimo periodo del comma 6 del citato articolo 68.

7. Gli enti di cui al comma 1 possono non richiedere le garanzie per la partecipazione alla procedura di cui all'articolo 93, comma 1, anche nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b).

8. Agli enti di cui al comma 1 non si applica il secondo periodo di cui al comma 11 dell'articolo 103, qualora, in luogo della garanzia, vi sia la previsione di una penale pari al 20 per cento dell'importo contrattuale».

## **19.0.109**

[Iannone, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*



**«Art. 19-*bis*.**

*(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte per il solo anno scolastico 2020/2021, ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019, n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124».

**19.0.110**

[Vanin, Corrado, Montevicchi, Granato, Angrisani, De Lucia, Russo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 19-*bis*.**

*(Spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario)*

1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

**19.0.111**

[Ferro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 19-*bis*.**

*(Fondo per il merito)*

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo speciale per il merito, di seguito denominato "fondo", con una dotazione pari a 20 milioni di euro, finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati mediante prove nazionali *standard*. Il fondo è destinato a:

- a) erogare premi di studio;
- b) fornire buoni studio, una quota dei quali deve essere restituita al termine degli studi determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito;
- c) garantire prestiti d'onore.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:

- a) i criteri di accesso alle prove nazionali *standard*;
- b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;
- c) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;
- d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;
- e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;

f) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;

g) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;

h) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;

i) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo.

3. Il coordinamento operativo dello svolgimento delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori *standard* tecnologici e di sicurezza, è effettuato dalla società di cui al comma 4, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina, altresì, il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

4. La gestione della operatività del fondo e dei rapporti amministrativi con università e studenti è affidata a Consap Spa la quale, secondo modalità stabilite in apposita convenzione stipulata con i Ministeri competenti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a:

a) gestire l'operatività del fondo e i rapporti amministrativi con le università e gli studenti, secondo le modalità disciplinate nella convenzione;

b) predisporre gli schemi di contratti di finanziamento secondo gli indirizzi ministeriali;

c) monitorare, con idonei strumenti informatici, la concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, il rimborso degli stessi, nonché l'esposizione del fondo;

d) selezionare con procedura competitiva l'istituto o gli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.

5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

7. Il fondo è alimentato con le seguenti risorse:

a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;

b) eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni;

c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera e);

d) i contributi di cui al comma 2, lettera g), e al comma 3, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.

9. All'articolo 10, comma 1, lettera 1-*quater*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti: "del Fondo per il merito".

## **19.0.112**

**D'Alfonso, Rampi**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-*bis*.**

*(Misure in materia di titoli per l'accesso ai concorsi nella Pubblica Amministrazione)*

1. Il titolo di dottore di ricerca è considerato tra i titoli da possedere per l'accesso ai concorsi nella Pubblica Amministrazione, ove siano richiesti, per l'accesso, titoli ulteriori oltre a quello previsto per la qualifica messa a concorso».

**19.0.113**

[D'Alfonso](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 19-*bis*.**

*(Misure in materia di titoli da possedere per l'accesso ai concorsi nella Pubblica Amministrazione)*

1. Il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche deve essere considerato tra i titoli da possedere per l'accesso alla selezione per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto - Area II/F3, di cui all'art. 252, commi 5 e 6 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77».

**19.0.114**

[La Pietra, Ruspandini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 19-*bis*.**

*(Abolizione del numero minimo per la costituzione delle classi per le scuole dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, apportare le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 10, alla fine del comma 4, sopprimere le parole: "e comunque non inferiore a 10 alunni";
- b) all'articolo 11, al comma 3, sopprimere le parole: "e comunque non al di sotto di 10";
- c) all'articolo 16, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"7. Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con numero di alunni inferiore ai valori previsti dai precedenti commi, negli istituti e scuole d'istruzione secondaria di II grado e nelle sezioni staccate, funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche dotate di minoranze linguistiche."

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

*Conseguentemente, al capo III, in rubrica, dopo le parole: «l'organizzazione del sistema», aggiungere le seguenti: «scolastico e».*

**19.0.115**

[Rampi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 19-*bis*.**

1. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 in ragione dell'emergenza COVID-19 è confermato il numero di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato ed il numero di assegnazioni in via esclusiva di posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi per le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per ciascuna Regione anche in deroga al

numero minimo di alunni previsto dai commi 5 e 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

*Consequentemente, al Capo III, dopo la parola: «universitario» inserire la seguente: «e scolastico».*

### **19.0.116**

[Verducci, Rampi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

*(Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592)*

1. Allo scopo di ampliare le possibilità di formazione per gli studenti, anche di dottorati, è consentita l'iscrizione contemporanea a diverse università o istituti di formazione terziaria sia italiani sia esteri e a diverse facoltà o dipartimenti dello stesso ateneo, fermo restando quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università. È consentita altresì l'iscrizione a più di un corso di *master* universitario.

2. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, ovvero le modalità per consentire agli studenti l'iscrizione contemporanea a più corsi di laurea del medesimo o di un altro livello di diverse università o di diverse facoltà o dipartimenti della stessa università.

4. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

### **19.0.117**

[Vono, Grimani, Garavini](#)

*Dopo l'articolo, il seguente:*

«Art. 19-*ter*.

*(Incremento dotazione FFO Università Statali per l'anno 2021)*

1. Il Fondo di cui al decreto ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019 è incrementato per l'anno 2021 per euro 10.000.000 da destinarsi all'implementazione di misure per il rientro di docenti e ricercatori italiani all'estero.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **19.0.118**

[Giuseppe Pisani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

*(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in materia di autorizzazione e accreditamento delle attività di erogazione delle cure domiciliari)*

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-ter, comma 2, dopo le parole: "a favore di soggetti terzi", sono aggiunte le seguenti: ", e per l'erogazione di cure domiciliari,";

b) all'articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: "che ne facciano richiesta" sono aggiunte le seguenti "nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari,";

c) all'articolo 8-quinquies, comma 2, dopo le parole: "e con i professionisti accreditati," sono aggiunte le seguenti: "nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari,"».

*Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».*

## 20.1

Candiani, Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 20. - (*Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco*) - L'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente:

"133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale con quello del personale delle Forze di polizia e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui".».

*Conseguentemente, sopprimere la tabella di cui all'allegato A.*

## 20.2

Fedeli, D'Arienzo, Mirabelli

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 20. - (*Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco*) - 1. Il comma 133 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

"133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale con quello del personale delle Forze di polizia e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui."».

*Conseguentemente, sopprimere la allegata tabella A.*

### **20.3**

[Gasparri, Gallone](#)

*Sostituire l'articolo e la relativa tabella di cui all'allegato A con il seguente:*

«Art. 20. - (*Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco*) - 1. L'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente:

«133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale con quello del personale delle Forze di polizia e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui."».

### **20.4**

[Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 20. - (*Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco*) - 1. All'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco" sono aggiunte le seguenti: "da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

b) dopo le parole: "trattamento economico" sono aggiunte le parole: "pensionistico e previdenziale";

c) dopo le parole: "Forze di polizia" sono inserite le parole: "e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita"».

*Conseguentemente, sopprimere la tabella di cui all'allegato A.*

### **20.5**

[Gasparri, Gallone](#)

*Sostituire l'articolo e la relativa tabella di cui all'allegato A con il seguente:*

«Art. 20. - (*Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco*) - 1. All'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco" sono aggiunte le parole: "da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217"; dopo le parole: "trattamento economico" sono aggiunte le parole: "pensionistico e previdenziale" e dopo le parole: "Forze di polizia" sono inserite le parole: "e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita"».

## 20.6

[Gasparri](#), [Gallone](#)

*Sostituire l'articolo e la relativa tabella di cui all'allegato A con il seguente:*

«Art. 20. - (*Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco*) - 1. All'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco" sono aggiunte le parole: "da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217"; dopo le parole: "trattamento economico" sono aggiunte le parole: "pensionistico e previdenziale" e dopo le parole: "Forze di polizia" sono inserite le parole: "e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita"».

## 20.7

[Gasparri](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo ordinario dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio senza demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Al medesimo personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che abbiano prestato servizio senza demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.».

*Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono proporzionalmente ridotti sino a concorrenza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1-bis.*

## 20.8

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Gallone](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo ordinario dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio senza demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Al medesimo personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che abbiano prestato servizio senza demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.».

*Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono proporzionalmente ridotti sino a concorrenza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1-bis.*

## 20.9

[Rauti](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo ordinario dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia

prestato servizio senza demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Al medesimo personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che abbiano prestato servizio senza demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore».

*Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono proporzionalmente ridotti sino a concorrenza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1-bis.».*

## **20.10**

[Corbetta](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 la parola: "cinque" è sostituita con la seguente: "due".».

## **20.11**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Gallone](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti:* «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021».

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1° gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».

*Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole:* «164,5 milioni» *con le seguenti:* «171.403.850 euro».

## **20.12**

[Candiani](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1° gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole:* «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti* «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021».

## **20.13**

[Gasparri](#)



*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1° gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti «è incrementata di 5 5.060 ore a decorrere dall'anno 2021».*

## **20.14**

[Rauti](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1° gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021».*

## **20.15**

[Candiani](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Al comma 5, sostituire la parola: «armonizzare» con le seguenti: «rendere armonioso e comparabile».*

## **20.16**

[Gasparri](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente

sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».

*Conseguentemente gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.*

## **20.17**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Gallone](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».

*Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.*

## **20.18**

[Candiani](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le

medesime funzioni di cui al comma precedente, che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».

*Conseguentemente gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.*

## **20.19**

[Rauti, Ruspandini, Totaro](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».

*Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.*

## **20.20**

[Fedeli, Mirabelli, D'Arienzo](#)

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

«10-bis. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel computo dell'anzianità necessaria al raggiungimento dell'anzianità prevista per l'assegno di specificità ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 marzo 2018, n. 47, e dell'articolo 3 del D.P.R. 26 marzo 2018, n. 48, sono considerati il servizio di leva svolto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni effettivamente prestati, effettuati dal personale volontario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni.

*10-ter.* Limitatamente al personale operativo che partecipa ai concorsi interni per i passaggi di ruolo, nel computo dell'anzianità di servizio maturata sono considerati il servizio di leva svolto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni effettivamente prestati, effettuati dal personale volontario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni.

*10-quater.* Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il periodo minimo di permanenza nel Comando Provinciale di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni».

## 20.21

Candiani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

«10-bis. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale operativo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel computo dell'anzianità necessaria al raggiungimento dell'anzianità prevista per l'assegno di specificità ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 47 del 26 marzo 2018 e dall'art. 3 del DPR n. 48 del 26 marzo 2018, vengono considerati il servizio di leva svolto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni effettivamente prestati, effettuati dal personale volontario ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006 e successive modificazioni.

*10-ter.* Limitatamente al personale operativo che partecipa ai concorsi interni per i passaggi di ruolo, nel computo dell'anzianità di servizio maturata vengono considerati il servizio di leva svolto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni effettivamente prestati, effettuati dal personale volontario ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006 e successive modificazioni.

*10-quater.* Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 ottobre 2108, n. 127, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "il periodo minimo di permanenza nel Comando Provinciale di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni"».

## 20.22

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Il 50 per cento della quota spettante alla qualifica Vigile del Fuoco al compimento del 14 anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall'assegno di specificità e successive integrazioni istituito con DPR n. 47 del 26/3/2018, è attribuito al personale con qualifica di Vigile del fuoco con anzianità di servizio da 0 a sette anni in considerazione e per la valorizzazione dell'attività operativa e di soccorso. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'articolo 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

*Conseguentemente, all'allegata Tabella C, apportare le seguenti modificazioni:*

a) all'Allegato 1, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», *sostituire la colonna:* «anzianità pari o maggiore di 14 anni», *con le seguenti:*

anzianità da 0 a 7 anni	anzianità pari o maggiore di 14 anni
-	-
32,925	32,925
-	68,85
-	72,87
-	72,87
-	72,87

*b) all'Allegato 2, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», sostituire la colonna: «anzianità pari o maggiore di 14 anni», con le seguenti:*

anzianità da 0 a 7 anni	anzianità pari o maggiore di 14 anni
-	-
43,35	43,35
-	90,70
-	94,21
-	94,21
-	94,21

*c) all'Allegato 3, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», sostituire la colonna: «anzianità pari o maggiore di 14 anni», con le seguenti:*

anzianità da 0 a 7 anni	anzianità pari o maggiore di 14 anni
-	-
57,77	57,77
-	115,54
-	115,55
-	115,55
-	115,55

## 20.23

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Gallone](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Al personale operativo del CNVVF che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'art. 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

*Conseguentemente è modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento ed i sei scatti sono raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022.*

## 20.24

[Fedeli](#), [Mirabelli](#), [D'Arienzo](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 13, è inserito il seguente:*

«13-bis. Al comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, dopo le parole: "delle Forze di polizia e delle Forze armate," sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco," e al numero 22) del comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali"».

## 20.25

[Candiani](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-bis: Il 50% della quota spettante alla qualifica Vigile del Fuoco al compimento del 14° anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall'assegno di specificità e successive integrazioni istituito con DPR n. 47 del 26/3/2018, è attribuito al personale con qualifica di Vigile del fuoco con anzianità di servizio da 0 a sette anni in considerazione e per la valorizzazione dell'attività operativa e di soccorso.

Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento con le decorrenze previste per gli anni 2020, 2021 e 2022.

15-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivante dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'art. 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

## 20.26

[Candiani](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-bis. Al personale del CNVVF che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio.

Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento ed i sei scatti saranno raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022.

«15-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'art. 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

## 20.27

[Candiani](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. L'utilizzo delle risorse di cui ai commi 133 e 138 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono essere impiegate anche per quelle modifiche tabellari finalizzate a perseguire una più efficiente ed efficace distribuzione dell'organico in relazione ai posti di funzione dirigenziali ed alle posizioni organizzative individuate».

## 20.28

[Candiani](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. L'utilizzo delle risorse di cui ai commi 133 e 138 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono essere utilizzate anche ai fini pensionistici».

## 20.29

Dell'Olio

*Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«16-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.

16-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

16-quater. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 16-bis, già iscritti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

16-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 16-bis a 16-quater, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 20.30

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«17. All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "anche in soprannumero riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di organico";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative"».

## 20.31

Gasparri

*Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:*

«17. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "anche in soprannumero riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di organico".

18. All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata

al presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative".».

## 20.32

[Rauti, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«17. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "anche in soprannumero riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di organico".

All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative"».

## 20.33

[Rauti, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:*

«17. Al fine di garantire una uniformità di applicazione dell'articolo 18, comma 11, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana apposita circolare alle sedi territoriali con la quale si riafferma che nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi decreto legislativo in argomento nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, continua a trovare applicazione la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ovvero il regime di quiescenza, previdenziale e di trattamento di fine servizio dell'ordinamento di provenienza».

## 20.34

[Sbrollini, Vono, Grimani](#)

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:* «16-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, ultimo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

2) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il personale residente in una delle province della propria regione, qualora le stesse presentino carenze organiche e l'Amministrazione le renda disponibili per la mobilità nazionale, ha diritto al trasferimento in base ai criteri di mobilità vigenti".».

## 20.35

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gallone, Masini, Siclari](#)

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.127, la parola: "cinque" è sostituita dalla parola: "due" e dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. In deroga al comma 3 dell'articolo 6, il personale residente in una delle province della Regione di propria residenza qualora carenti di personale e l'Amministrazione le rende disponibili per la mobilità, il personale interessato ha diritto al trasferimento in base ai criteri di



mobilità vigenti"».

### **20.36**

[Gasparri](#)

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni, derogabili esclusivamente in caso di posti disponibili presso la provincia di residenza riferiti alla medesima qualifica"».

### **20.37**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Gallone](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni, derogabili esclusivamente in caso di posti disponibili presso la provincia di residenza riferiti alla medesima qualifica".».

### **20.38**

[Rauti](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni, derogabili esclusivamente in caso di posti disponibili presso la provincia di residenza riferiti alla medesima qualifica"».

### **20.39**

[Gasparri](#)

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«17. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"».

### **20.40**

[Rauti](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«17. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia", sono aggiunte le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"».

### **20.41**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Gallone](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«17. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia", sono aggiunte le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"».

## 20.0.1

Vono, Grimani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 20-**bis**.

*(Semplificazione e razionalizzazione delle funzioni riguardanti il settore ippico)*

1. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'organizzazione e del potenziamento dello sport nazionale anche con l'obiettivo di semplificare le pertinenti procedure al CONI sono trasferite le seguenti funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) l'organizzazione delle corse dei cavalli e la definizione della programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione, unitamente alla predisposizione del calendario delle manifestazioni ippiche;

b) la nomina dei giudici di corsa provvedendo alla organizzazione del settore coerentemente con l'ordinamento sportivo nazionale;

c) la valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento;

d) il concorso al finanziamento delle società di corse gestori degli ippodromi per la gestione dei servizi resi purché essi siano dotati di un sistema di gestione integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza ai sensi delle vigenti normative di riferimento UNI-ISO;

e) il coordinamento delle attività degli ippodromi;

f) il pagamento dei premi e delle provvidenze;

g) la titolarità di concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, assicurandone la diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, con qualsiasi mezzo tecnico effettuate, a qualsiasi fine utilizzate ed ovunque trasmesse.

2. Restano attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le seguenti funzioni:

a) la promozione dell'incremento e del miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione e da sella, con particolare riferimento al purosangue inglese e al trottatore italiano;

b) il finanziamento delle azioni finalizzate allo sviluppo delle attività agricole volte al sorgere di nuovi allevamenti ed al miglioramento di quelli esistenti;

c) la programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali;

d) la tutela della biodiversità della razza equina con la predisposizione di piani di sviluppo anche pluriennali;

e) la tutela dell'incolumità e del benessere dei cavalli attraverso la gestione del passaporto dei cavalli e dei relativi registri, nonché delle attività di Unirelab s.r.l.

3. Al fine di garantire la più efficace attuazione delle funzioni di cui all'articolo 1 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro delle Politiche giovanili e dello sport costituiscono, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'istituzione di un Comitato paritetico permanente assicurando anche la partecipazione al Comitato del CONI.

4. Il CONI, coerentemente con le disposizioni del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e dello statuto, organizza le funzioni trasferite ai sensi del comma 1.

5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia attribuzione di risorse, di organizzazione, di gestione ed esercizio dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici su base ippica. A tale scopo, ogni riferimento, contenuto nell'ordinamento vigente, fatto all'U.N.I.R.E. o al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e riguardante l'organizzazione, l'esercizio e la remunerazione in materia di giochi di abilità, di scommesse e di concorsi pronostici su base ippica deve intendersi fatto al CONI.

6. Fino alla data del 31 dicembre 2020 il CONI o la Federazione sportiva da esso identificata

si avvale, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, delle competenti strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

7. Con riferimento alle risorse umane, il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, assegnato alle funzioni di cui al comma 1, compreso il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, transita a domanda presso il CONI o la Federazione sportiva da esso identificata, nel limite di un contingente di 20 unità. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera relativamente a quelle afferenti alle funzioni di cui al comma 1 stanziare e non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto dei Ministri della Economia e delle Finanze e delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle Politiche giovanili e dello Sport e della Funzione Pubblica sono dettate le disposizioni di attuazioni del presente comma.

8. Sino al 31 dicembre 2020 la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni di cui al comma 1, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui di competenza e di giacenze di cassa.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riguardanti le funzioni di cui al comma 1, transitano in capo al CONI.

10. Al fine di semplificare il riordino dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il pertinente regolamento di organizzazione è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, con invarianza delle posizioni dirigenziali della dotazione organica del Ministero.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«nonché misure di semplificazione e razionalizzazione delle funzioni riguardanti il settore ippico».

## 20.0.2

### Collina

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

*(Misure di semplificazione in materia di formazione e accesso alla Professione di Geometra e riorganizzazione del sistema ordinistico dei Geometri)*

1. Al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, recante il "Regolamento per la professione di geometra" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla professione di geometra si accede dopo aver conseguito uno specifico diploma di laurea professionalizzante e abilitante, istituito e attivato dalle università, anche in collaborazione con gli istituti tecnici, gli istituti tecnici superiori e i collegi professionali territoriali interessati. Il corso di laurea comprende lo svolgimento di un tirocinio sostitutivo di quello previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la denominazione, la classe di appartenenza, gli obiettivi formativi e l'ordinamento didattico del corso di laurea di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

3. L'esame finale per il conseguimento della laurea di cui al comma 1 ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di geometra. Possono essere ammessi all'esame

finale esclusivamente coloro che hanno conseguito, nell'ambito dello specifico corso di laurea, tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico.

4. Le modalità dell'esame finale per il conseguimento della laurea e la composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con il decreto di cui al comma 2. Della commissione devono comunque far parte professionisti designati dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati.

5. Ai laureati del corso di laurea di cui al comma 1 spetta il titolo professionale di geometra laureato.";

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"1. L'esercizio della libera professione di geometra è riservato agli iscritti nel corrispondente albo professionale.

2. Per essere iscritti nell'albo dei geometri è necessario:

a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, oppure cittadini di uno Stato estero con il quale esista un trattamento di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;

d) essere in possesso del diploma di laurea di cui all'articolo 1, comma 1.";

c) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Con apposito DPR, recante integrazioni al presente regolamento, vengono definiti i nuovi profili professionali dei geometri che hanno conseguito il diploma di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione alla formazione culturale e professionale conseguita nel relativo corso di laurea.".

2. La legge 7 marzo 1985, n. 75, è abrogata.

3. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono soppresse:

a) la parola: "geometra" nel comma 1 e nella rubrica dell'articolo;

b) le parole: "geometra laureato" nel comma 4;

c) la lettera b) del comma 2.

4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del regio decreto n. 274/29 come modificato dal presente articolo è da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 16 del R.D. n. 274/29 come modificato dal presente articolo è da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente.

6. Fino al 31 dicembre 2027 l'accesso alla professione di geometra è altresì consentito sulla base delle norme previgenti di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Conservano efficacia fino alla medesima data i periodi di tirocinio e i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato secondo le disposizioni previgenti, nonché i provvedimenti assunti al riguardo dagli organi professionali.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2028 è soppresso l'esame di Stato per l'accesso alla professione di geometra, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del nuovo articolo 1 del regio decreto n. 274/29.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

### 20.0.3

[Corbetta](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato)*

1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, nella colonna concernente la funzione, le parole: "dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza";

b) alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente, nella colonna concernente la funzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "nonché a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni";

2) dopo le parole: "vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni;" sono aggiunte le seguenti: "vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza";

c) alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto, nella colonna concernente la funzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "di significativa rilevanza";

2) dopo le parole: "vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato" sono aggiunte le seguenti: "di significativa rilevanza";

3) le parole: "dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata".

4) le parole: "dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto speciale" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale";

5) le parole: "direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione".

2. Alla voce "carriera dei funzionari tecnici di polizia" della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: "direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico" sono sostituite dalle seguenti: "direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico";

2) nella colonna attinente ai posti in organico, le parole: "Posti in organico" sono sostituite dalle seguenti: "Posti di funzione";

3) nella colonna attinente ai posti in organico, alla riga relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, la parola: "102" è sostituita dalla seguente: "135";

b) nella parte attinente al Ruolo Fisici sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: "direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico" sono sostituite dalle seguenti: "direttore/ dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico";

2) nella colonna relativa ai posti di funzione, alle righe relative alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, le parole: "100 (120)" sono sostituite dalle seguenti: "115 (135)".

3. All'articolo 2, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: "Nella sostituzione" sono sostituite dalle seguenti: "Se titolari del relativo incarico, nonché nella sostituzione"».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo III aggiungere in fine le parole: «e dell'amministrazione della pubblica sicurezza».*

#### **20.0.4**

Gasparri

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

*(Delega al Governo per l'istituzione del ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di potenziare i servizi di soccorso pubblico, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con personale del ruolo informatico preposto alle funzioni per l'informatica e le telecomunicazioni, da impiegarsi a Integrazione del soccorso pubblico e delle emergenze anche mediante mobilitazione; tale ruolo tecnico, nella sua articolazione dovrà altresì ricomprendere mansioni degli omologhi ruoli operativi di provenienza del personale giudicato "parzialmente idoneo ai servizi operativi" dalle competenti commissioni medico ospedaliere nonché consentire la possibilità di inquadramento per il personale già transitato nei ruoli non operativi per inidoneità permanente al servizio operativo, in possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il ruolo;

b) *status* giuridico, ordinamento, carriere, contenuti del rapporto di impiego, requisiti psicofisici, tutela economica, pensionistica e previdenziale del personale appartenente all'istituendo "ruolo tecnico" seguono la specificità lavorativa di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 secondo logiche legate al grado di correlazione ai servizi operativi. Al personale di cui alla lettera a) è attribuita la qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza, in analogia alle corrispondenti qualifiche del personale che espleta funzioni operative. Con Decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei Vigili del Fuoco, sono definiti i requisiti psico-fisici, i percorsi formativi e la consistenza organica, relativi all'istituendo ruolo tecnico.

c) in fase di prima applicazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei previsti requisiti psicofisici e la disponibilità a frequentare apposito corso di formazione, è data facoltà al personale informatico dei ruoli tecnico-professionali di cui al Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, compreso il personale operativo transitato nei ruoli tecnico-professionali per inidoneità permanente al servizio operativo, di essere reinquadrati nell'istituendo ruolo tecnico di cui alla lettera a).

d) per le risorse finanziarie occorrenti, nel limite di euro 2 milioni all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione di un numero finanziariamente equivalente del monte ore di straordinario indicato al comma 3 dell'art. 20, al fine di attuare misure di armonizzazione del trattamento retributivo con quello del corrispondente personale del ruolo tecnico della Polizia di stato».

#### **20.0.5**

Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

*(Delega al Governo per l'istituzione del ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di potenziare i servizi di soccorso pubblico, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con personale del ruolo informatico preposto alle funzioni per l'informatica e le telecomunicazioni, da impiegarsi a Integrazione del soccorso pubblico e delle emergenze anche mediante mobilitazione; tale ruolo tecnico, nella sua articolazione dovrà altresì ricomprendere mansioni degli omologhi ruoli operativi di provenienza del personale giudicato "parzialmente idoneo ai servizi operativi" dalle competenti commissioni medico ospedaliere nonché consentire la possibilità di inquadramento per il personale già transitato nei ruoli non operativi per inidoneità permanente al servizio operativo, in possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il ruolo;

b) *status* giuridico, ordinamento, carriere, contenuti del rapporto di impiego, requisiti psicofisici, tutela economica, pensionistica e previdenziale del personale appartenente all'istituendo "ruolo tecnico" seguono la specificità lavorativa di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 secondo logiche legate al grado di correlazione ai servizi operativi. Al personale di cui alla lettera a) è attribuita la qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza, in analogia alle corrispondenti qualifiche del personale che espleta funzioni operative. Con Decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei Vigili del Fuoco, sono definiti i requisiti psico-fisici, i percorsi formativi e la consistenza organica, relativi all'istituendo ruolo tecnico;

c) in fase di prima applicazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei previsti requisiti psicofisici e la disponibilità a frequentare apposito corso di formazione, è data facoltà al personale informatico dei ruoli tecnico-professionali di cui al Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, compreso il personale operativo transitato nei ruoli tecnico-professionali per inidoneità permanente al servizio operativo, di essere reinquadrati nell'istituendo ruolo tecnico di cui alla lettera a).

2. Per le risorse finanziarie occorrenti, nel limite di euro 2 milioni all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione di un numero finanziariamente equivalente del monte ore di straordinario indicato al comma 3 dell'articolo 20, al fine di attuare misure di armonizzazione del trattamento retributivo con quello del corrispondente personale del ruolo tecnico della Polizia di stato».

## 20.0.6

Mirabelli, D'Angelo, Cucca, Cirinnà, Evangelista, Gaudiano, Lomuti, Maiorino, Piarulli, Rossomando

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 20-**bis**.

*(Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443)*

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è sostituito dal seguente:

"Art. 6.

*(Corsi per la nomina a agente di polizia penitenziaria)*

1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano un corso di otto mesi presso le scuole. Al superamento del corso sono nominati agenti prova e sono destinati per un periodo di applicazione pratica, della durata di quattro mesi, ai reparti di assegnazione.

2. Durante il corso di formazione presso le scuole, i frequentatori svolgono le attività previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali all'attività di formazione quali i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del corso, il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia secondo le modalità stabilite con il decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui al comma 6. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati alla prova attraverso l'espletamento delle attività di istituto nei reparti di assegnazione. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati al gruppo sportivo 'Polizia Penitenziaria-Fiamme Azzurre', conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il periodo di applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialità di appartenenza.

4. Al termine del periodo di applicazione pratica della durata di quattro mesi, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del responsabile del reparto al quale sono stati assegnati.

5. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 4 non sia favorevole.

6. Con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono stabilite le modalità di svolgimento del corso e di applicazione pratica, comprese le prove d'esame, nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità."».

*Conseguentemente al Capo III, rubrica, dopo le parole: "vigili del fuoco" inserire le seguenti: "nonché il Corpo di polizia penitenziaria».*

## **20.0.7**

[Rauti, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

*(Semplificazione ai fini del ripianamento delle dotazioni organiche della Polizia di Stato attraverso il transito volontario del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)*

1. Al fine di semplificare il parziale ripianamento delle dotazioni organiche della Polizia di Stato, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato che è transitato in altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi degli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 può, di diritto, su richiesta da presentarsi presso l'Amministrazione di appartenenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, transitare nei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato.

2. Al fine di evitare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, le dotazioni organiche delle Amministrazioni di provenienza sono ridotte di un numero equivalente a quello del personale transitato nei corrispondenti ruoli nella Polizia di Stato.

3. Al personale che transita ai sensi dei commi precedenti si riapplicano le norme ordinamentali e previdenziali previste per i corrispondenti ruoli del personale della Polizia di Stato e il servizio prestato dal 1° gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto in tale Forza di polizia.

5. Il personale che transita nella Polizia di Stato ai sensi del presente articolo:

a) è assegnato, anche in soprannumero, a scelta, in una sede ubicata nella provincia di servizio alla data del 31/12/2016 ed in alternativa al 01/03/2020;

b) conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e qualifiche del personale della medesima Forza di polizia in base alle qualifiche possedute alla data della richiesta di transito, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo;

c) ove ritenuto necessario, frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale,



secondo le disposizioni emanate dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

### 20.0.8

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 20-**bis**.

*(Ulteriori disposizioni concernenti il corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. All'articolo 6, comma 3, del D.lgs. 127/2018 sostituire le parole: "5 anni" con le seguenti: "due anni".

2. Al personale vigile del fuoco, nell'arco del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione, è consentito, tramite una circolare di mobilità specifica, di presentare domanda di trasferimento solo nel caso in cui vi sia disponibilità presso la sede nella provincia di residenza dichiarata all'atto della prima assegnazione. Al personale vigile del fuoco al quale, per le motivazioni di cui sopra, verrà riconosciuto il diritto alla mobilità anticipata, raggiunta la sede nella provincia di residenza, non sarà più riconosciuto il diritto alla mobilità per ulteriori due anni.

3. La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli articoli 1 e 4 della legge 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è estesa agli operatori dei Vigili del fuoco. Di conseguenza al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

4. L'art. 12-*bis* del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 è così modificato: alla fine dell'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco"».

### 20.0.9

[Fedeli](#), [Mirabelli](#), [D'Arienzo](#), [Rossomando](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

*(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)*

1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "due";

b) all'articolo 6, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Al personale vigile del fuoco è consentito, entro il periodo minimo di permanenza presso la sede di prima assegnazione di cui al comma 3, previa emanazione di apposita circolare di mobilità interna, presentare domanda di trasferimento solo nel caso in cui vi sia disponibilità presso la sede nella provincia di residenza dichiarata all'atto della prima assegnazione. Il personale vigile del fuoco al quale viene riconosciuto il diritto alla mobilità anticipata ai sensi del presente comma non può presentare domanda di trasferimento per i successivi due anni a decorrere dalla data di assegnazione presso la sede della provincia di residenza"».

### 20.0.10

[Rauti](#), [Ruspancini](#), [Totaro](#), [Zaffini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 20-*bis*.**

Dopo il comma 7 dell'articolo 259 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, è inserito il seguente comma:

"7-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è apportata la seguente modificazione:

a) le parole: 'cinque anni' sono sostituite con le parole: 'due anni'.

Tale disposizione si applica al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127"».

**20.0.11****Lomuti**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

*(Semplificazioni in materia di assunzioni obbligatorie)*

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è sostituito dal seguente:

"2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a tre punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici o privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione".

2. Il Governo provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 al fine di adeguarlo a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal comma 1 del presente articolo, in particolare dettando criteri uniformi per la formazione delle graduatorie degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407.».

**20.0.12****Rauti, Ruspandini, Totaro**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

*(Assunzioni straordinarie nel Corpo di polizia penitenziaria)*

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, non prima del 1° dicembre 2020, di: a) 237 unità, quale utilizzo delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2021 dall'articolo 1, comma 287, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205; b) 100 unità, quale utilizzo delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2021 dall'articolo 1, comma 381, lettera e) della legge 30

dicembre 2018, n. 145.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 703 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2020».

*Conseguentemente, al capo III, in rubrica, dopo le parole: «il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», aggiungere le seguenti: «e il Corpo di polizia penitenziaria».*

### **20.0.13**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 20-**bis**.

*(Scorrimento idonei della graduatoria concorso per 400 allievi ispettori del Corpo forestale dello Stato - Arma dei carabinieri)*

1. Per semplificare l'assunzione di personale da parte delle Forze dell'ordine e, in particolare, da parte del Corpo forestale dello Stato-Arma dei carabinieri, il termine di validità della graduatoria degli idonei al concorso per ispettori del Corpo forestale dello Stato bandito nel novembre 2011 è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

2. Entro il 31 dicembre 2022, l'Arma dei carabinieri per effettuare le assunzioni autorizzate di personale con qualifica corrispondente a quella del concorso di cui al comma 1, provvede con priorità ad assumere gli idonei a tale concorso.

3. Entro il 31 dicembre 2022, per semplificare le procedure e ridurre le spese per le pubbliche amministrazioni, le Forze dell'ordine nell'ambito delle assunzioni autorizzate possono effettuare assunzioni utilizzando la graduatoria di cui al comma 1 previo accordo tra le amministrazioni interessate».

### **20.0.14**

[Mirabelli](#), [D'Angelo](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Evangelista](#), [Gaudiano](#), [Lomuti](#), [Maiorino](#), [Piarulli](#), [Rossomando](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 20-**bis**.

*(Semplificazione dei corsi di formazione per i consiglieri penitenziari)*

1. In relazione alla necessità di dare attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel contesto dei provvedimenti adottati per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, negli istituti penali per i minorenni e negli uffici di esecuzione penale esterna e al fine di consentire la più celere copertura dei posti vacanti in organico, i corsi di formazione per i consiglieri penitenziari da assumere in esito ai concorsi previsti ai sensi dell'articolo 1, commi 308 e 311, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nonché dell'articolo 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 hanno, in via straordinaria, la durata, ciascuno, di dodici mesi e sono articolati in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo esclusivamente presso i rispettivi istituti ed uffici».

*Conseguentemente al capo III, rubrica, dopo le parole: «vigili del fuoco» inserire le seguenti: «nonché la carriera dirigenziale penitenziaria».*

### **20.0.15**

[Sbrollini](#), [Vono](#), [Grimani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 20-**bis**.

*(Valorizzazione vigili del fuoco con anzianità di servizio da zero a sette anni)*

1. Il 50 per cento della quota spettante alla qualifica Vigile del Fuoco al compimento del 14<sup>o</sup> anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall'assegno di specificità e successive integrazioni istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 47 del 26 marzo 2018, è attribuito al personale con qualifica di Vigile del fuoco con anzianità di servizio da zero a sette anni in considerazione e per la valorizzazione dell'attività operativa e di soccorso.

Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella collegata al presente provvedimento con le decorrenze previste per gli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 1 comma 133 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

## **20.0.16**

[Sbrollini](#), [Vono](#), [Grimani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

*(Interventi per l'equiparazione del trattamento previdenziale dei vigili del fuoco con quello del personale delle forze di polizia)*

1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio.

Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento e di sei scatti saranno raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

## **20.0.17**

[Rauti](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Zaffini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

*(Equiparazione del trattamento previdenziale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine)*

1. Al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio.

Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento ed i sei scatti saranno raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del predetto emendamento si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'articolo 1 commi 133 e 138 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

## 20.0.18

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

*(Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)*

1. Al fine di sopperire alla carenza di organico degli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nelle more del passaggio dalla qualifica di "Addetto" a quella di "Assistente", ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, in materia di "Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida", è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

## 20.0.19

Rivolta, Saponara, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 20-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 15 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "21 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "121 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-**bis**. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

## 20.0.20

Cario

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 20-**bis**.

*(Assorbimento del personale idoneo della graduatoria finale del concorso allievi vice-ispettori del Corpo Forestale dello Stato nei ruoli degli assistenti, Area II Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno)*

1. Per gli anni 2020-2021, al fine di corrispondere alle esigenze funzionali delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, il personale idoneo della graduatoria finale del concorso allievi viceispettori del Corpo Forestale dello Stato, approvata con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 24 luglio 2014, è assorbito, a domanda, e previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui alle lettere d) h), i), l) e m), del comma 1, dell'articolo 2, del bando di Concorso

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 Serie Speciale, n. 94 del 29 novembre 2011, e nei limiti della dotazione organica, nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno».

### 20.0.21

[Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes, Ruotolo](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 20-**bis**.

*(Assorbimento del personale idoneo della graduatoria finale del concorso allievi vice-ispettori del Corpo Forestale dello Stato nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno)*

1. Per gli anni 2020-2021, al fine di corrispondere alle esigenze funzionali delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, il personale idoneo della graduatoria finale del concorso allievi vice-ispettori del Corpo Forestale dello Stato, approvata con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 24 luglio 2014, è assorbito, a domanda, e previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui alle lettere *d), h), i), l)* e *m)*, del comma 1, dell'articolo 2, del bando di Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 Serie Speciale, n. 94 del 29 novembre 2011, e nei limiti della dotazione organica, nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno».

### 20.0.22

[Rauti, Ruspandini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

*(Scorrimento graduatoria Corpo forestale dello Stato)*

1. Al decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, all'articolo 19, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Alle assunzioni di cui al comma 1, per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2025".».

*Conseguentemente, al Capo III, alla rubrica, dopo le parole: «Vigili del fuoco», aggiungere le seguenti: «e il Corpo forestale dello Stato».*

### 20.0.23

[Cario](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 20-**bis**.

*(Riconoscimento della figura dell'assistente scolastico all'autonomia e alla comunicazione)*

1. Al fine di sostenere i soggetti più deboli colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19", il Ministro dell'istruzione con proprio decreto provvede al riconoscimento e alla stabilizzazione della figura dell'assistente all'autonomia e comunicazione nel comparto scuola (ASACOM) e il suo inserimento nella categoria ATA, Area B.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante una riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1, 7 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 5 milioni di euro

a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

#### 20.0.24

[Quagliariello](#), [Berutti](#), [Romani](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 20-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 894 del decreto legislativo 15 marzo 2020, n. 66)*

1. In relazione alla specificità delle funzioni della professione militare, al fine di armonizzare e semplificare la normativa vigente all'articolo 894, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2020, n. 66, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1957, n. 3".

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma non deriva alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il personale militare».*

#### 20.0.25

[Nencini](#), [Conzatti](#), [Vono](#), [Grimani](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 20-**bis**.

*(Misure di semplificazioni in materia di sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello)*

1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, all'articolo 4, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente comma:

"1-*quater*. Nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate possono affidare le funzioni di consulente tecnico del Giudice agli iscritti in apposito elenco nel quale hanno diritto di essere inseriti tutti i professionisti già iscritti negli albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle Sezioni specializzate. Al professionista non spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'adempimento dell'incarico".».

#### 20.0.26

[Grimani](#), [Vono](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art 20-**bis**.

*(Disposizioni concernenti le Forze Armate e la Polizia di Stato)*

1. Ai fini delle procedure di assunzione per la Polizia di Stato, nonché per le procedure concorsuali relative all'arruolamento nelle Forze Armate, il morbo celiaco non costituisce causa di esclusione. I Ministri dell'Interno e della Difesa sono autorizzati ad emanare con propri decreti le misure volte a semplificare l'accesso dei cittadini affetti da tale patologia alle categorie di cui al presente articolo».

#### 20.0.27

[Rivolta](#), [Saponara](#), [Vescovi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#),

[Corti, Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 20-**bis**.

*(Misure straordinarie per il volontariato civile regionale)*

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, per gli anni 2020 e 2021 la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle disposizioni vigenti di cui a decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è equiparata al rapporto di servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo».

## 20.0.28

[Quarto, Pavanelli, Moronese, La Mura, Florida](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 20-**bis**.

*(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2004, n. 217)*

1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: "ingegneria o architettura" aggiungere le seguenti: "o scienze geologiche" e dopo le parole: "ingegneria e architettura" sono inserite le seguenti: "e scienze geologiche";

b) all'articolo 143, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: "ingegneria o architettura" aggiungere le seguenti: "o scienze geologiche" e dopo le parole: "ingegneria e architettura" sono inserite le seguenti: "e scienze geologiche";».

## 20.0.29

[Laniece, Unterberger, Bressa, Steger, Durnwalder](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

*(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e della Protezione civile della Regione Valle d'Aosta)*

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 373, comma 2, lettera *d*), sono estese anche ai veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile della Regione Valle d'Aosta».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.*

## 20.0.30

[Grimani, Vono, Magorno](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

*(Equiparazione dirigenza pubblica e privata)*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, tra le parole: "ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche" e le parole: "per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea", aggiungere le seguenti: "o aziende private"».



**20.0.31**[Corbetta](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 20-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di ripristino del rapporto di impiego nel caso di sentenza di proscioglimento)*

1. All'articolo 2, comma 32, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Resta salvo quanto disposto dal comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350"».

**20.0.32**[Cario](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 20-**bis**.

*(Disposizione per la stabilizzazione del personale in possesso di Diploma magistrale)*

1. Il personale in possesso del diploma magistrale abilitante, conseguito entro l'anno scolastico 2000/2001, che abbia maturato almeno un anno di servizio nelle scuole statali o paritarie è inserito a domanda nelle graduatorie ad esaurimento, con relativa prima fascia d'istituto».

**20.0.33**[Lannutti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

*(Semplificazione in materia di limite di tentativi del concorso a Procuratore di Stato)*

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dopo le parole: "tre prove scritte e di una prova orale" sono aggiunte le seguenti: "e non può essere ripetuto dal medesimo candidato per più di tre volte"».

**20.0.34**[Candiani, Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-**bis**.

*(Semplificazione per le procedure di esame per il conseguimento del titolo abilitativo per i servizi di antipirateria marittima)*

1. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto, n. 130, le parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2021"».

**20.0.35**[Mallegni, Paroli, Barboni, Barachini](#)

Dopo il **Capo III** inserire il seguente:

«Capo III-**bis**.

**«Art. 20-bis.**

*(Misure per garantire la funzionalità degli uffici della pubblica amministrazione)*

1. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici della pubblica amministrazione, fino al 31 luglio 2022 il personale dirigenziale di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 che abbia maturato i requisiti per lo stato di quiescenza, ha facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è prerogativa dell'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dirigente tenendo conto della particolare esperienza professionale in determinati o specifici ambiti e in funzione dell'efficiente andamento delle strutture, con particolare riguardo a situazioni di vacanze in organico in corso di reclutamento. La disponibilità alla permanenza in servizio va presentata all'amministrazione di appartenenza. Ai relativi oneri finanziari si farà fronte utilizzando le capacità assunzionali delle pubbliche amministrazioni di appartenenza».

**21.1**

[Martelli](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**21.2**

[Modena, Caliendo, Dal Mas](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 21. - 1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:*

*"1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi"».*

**21.3**

[Grasso, De Petris, Laforgia, Nugnes, Ruotolo](#)

*Sopprimere il comma 1.*

**21.4**

[Malan](#)

*Sopprimere il comma 1.*

**21.5**

[Grimani, Vono](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

*«1. All'articolo 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.";*

*b) al comma 1-ter, dopo la parola "amministrativi" sono inserite le seguenti ", o dei quali gli uffici stessi abbiano curato l'istruttoria senza rilevare profili di illegittimità" e dopo le parole "li abbiano", è inserita la parola "adottati,"»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai procedimenti in corso»;

c) *sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente:* «Con riguardo ai procedimenti in corso e ai fatti commessi fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta».

## 21.6

Malan

*Sopprimere il comma 2.*

## 21.7

Gallone

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, attraverso la notifica dell'atto di citazione, è autorizzato dal giudice delle indagini finanziarie, all'esito dell'apposita udienza da tenersi non oltre 60 giorni dal deposito, nella sua cancelleria, della richiesta di emissione dell'atto di citazione da parte del pubblico ministero. La parte privata può depositare memorie sino a non oltre 7 giorni prima della data dell'udienza di cui al periodo precedente. All'esito dell'udienza, il giudice delle indagini finanziarie, con proprio decreto motivato, dispone l'archiviazione o autorizza la notifica dell'atto di citazione. Se la parte privata, anche nelle memorie di cui al secondo periodo del presente comma, presenta richiesta di rito abbreviato di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sulla richiesta provvede il giudice delle indagini finanziarie, con sentenza, all'esito della camera di consiglio che viene appositamente fissata, in luogo dell'udienza. Il magistrato che è stato giudice delle indagini finanziarie non può far parte in ogni caso del collegio giudicante.

3. Quando il danno erariale è contestato a titolo di colpa grave, a tutti i soggetti di cui al comma precedente si applica in ogni caso l'articolo 9, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

## 21.8

Urraro, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, attraverso la notifica dell'atto di citazione, è autorizzato dal giudice delle indagini finanziarie, all'esito dell'apposita udienza da tenersi non oltre 60 giorni dal deposito, nella sua cancelleria, della richiesta di emissione dell'atto di citazione da parte del pubblico ministero. La parte privata può depositare memorie sino a non oltre 7 giorni prima della data dell'udienza di cui al periodo precedente. All'esito dell'udienza, il giudice delle indagini finanziarie, con proprio decreto motivato, dispone l'archiviazione o autorizza la notifica dell'atto di citazione. Se la parte privata, anche nelle memorie di cui al secondo periodo del presente comma, presenta richiesta di rito abbreviato di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sulla richiesta provvede il giudice delle indagini finanziarie, con sentenza, all'esito della camera di consiglio che viene appositamente fissata, in luogo dell'udienza. Il magistrato che è stato giudice delle indagini finanziarie non può far parte in ogni caso del collegio giudicante»;

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Quando il danno erariale è contestato a titolo di colpa grave, a tutti i soggetti di cui al comma precedente si applica in ogni caso l'articolo 9, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

## 21.9

Grassi, Augussori, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, attraverso la notifica dell'atto di citazione, è autorizzato dal giudice delle indagini finanziarie, all'esito dell'apposita udienza da tenersi non oltre 60 giorni dal deposito, nella sua cancelleria, della richiesta di emissione dell'atto di citazione da parte del pubblico ministero. La parte privata può depositare memorie sino a non oltre 7 giorni prima della data dell'udienza di cui al periodo precedente. All'esito dell'udienza, il giudice delle indagini finanziarie, con proprio decreto motivato, dispone l'archiviazione o autorizza la notifica dell'atto di citazione. Se la parte privata, anche nelle memorie di cui al secondo periodo del presente comma, presenta richiesta di rito abbreviato di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sulla richiesta provvede il giudice delle indagini finanziarie, con sentenza, all'esito della camera di consiglio che viene appositamente fissata, in luogo dell'udienza. Il magistrato che è stato giudice delle indagini finanziarie non può far parte in ogni caso del collegio giudicante.

3. Quando il danno erariale è contestato a titolo di colpa grave, a tutti i soggetti di cui al comma precedente si applica in ogni caso l'articolo 9, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24.».

## 21.10

Grimani, Vono

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021,»

## 21.11

Pillon, Ostellari, Stefani, Emanuele Pellegrini, Urraro, Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Al comma 2 sostituire le parole:* «Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021» *con le seguenti:* «Per i fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

## 21.12

Caliendo, Modena, Dal Mas

*Al comma 2 sopprimere le parole:* «e fino al 31 luglio 2021».

## 21.13

Grasso, De Petris, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.*

## 21.14

## Malan

*Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «, incluso il mancato rispetto dei termini del Codice dei contratti pubblici cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, commi 1 e 3.».*

### 21.15

[Ciriani](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Fazzolari](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo sono oggetto di monitoraggio a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di valutare una eventuale proroga dell'efficacia delle stesse.»

### 21.16

[Grimani](#), [Vono](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 14 gennaio n. 20, il secondo periodo del comma 1-ter è sostituito dal seguente: "La responsabilità per gli atti approvati o da titolari di organi politici o dei quali i titolari di organi politici abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione è attribuita al dirigente preposto, salvo il caso in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente per i medesimi atti è dolosamente voluta dal titolare di organo politico".

2-ter. Al comma 6 dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono inoltre titolari in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività di gestione, anche se derivante da atti di indirizzo del titolare dell'organo politico di vertice salvo il caso in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente per specifici atti è dolosamente voluta dal titolare dell'organo politico di vertice"».

### 21.0.1

[Perosino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 21-bis.

1. A decorrere dall'anno 2020 cessano di avere applicazione le sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole di finanza pubblica accertato ai sensi dei commi 28 e 29 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dei commi 724 e 725 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dei commi 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2016, n. 232. Restano ferme le sanzioni già applicate fino all'anno 2019».

### 21.0.2

[Gasparri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 21-bis.

*(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che consentono ad imprese terze la vendita a distanza di beni)*

1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituito d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, lettere *b*) e *c*), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.»

### 21.0.3

[Ruspanini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 21-**bis**.

*(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che consentono ad imprese terze la vendita a distanza di beni)*

1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituito d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere *b*) e *c*), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

### 21.0.4

[Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes, Ruotolo](#)

Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-**bis**.

*(Attività di consulenza extraistituzionali)*

1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, anche come membri di consigli di amministrazione di società private, senza deleghe e/o poteri esecutivi, come indipendenti.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.

3. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari e fondi di ricerca istituzionali. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni».

### 21.0.5

[Pagano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, anche come membri di consigli di amministrazione di società private, senza deleghe e/o poteri esecutivi, come indipendenti.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.

3. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari e fondi di ricerca istituzionali. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni».

### 21.0.6

[Sbrollini, Grimani, Vono](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

*(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo)*

1. All'articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In nessun caso la sussistenza della sola denuncia, in assenza di condanna anche non definitiva per determinate tipologie di reati, può determinare condizione ostativa per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8".

2. All'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009, recante: "Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94", le parole: "denunciati o" sono soppresse.

3. I soggetti per i quali era stata disposta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 3 comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94 ai sensi del comma 10 del medesimo articolo per via della sussistenza della sola denuncia, in assenza di condanna anche non definitiva, possono essere nuovamente inseriti nell'elenco con istanza indirizzata al prefetto che aveva disposto l'esclusione. Il prefetto, verificata la sussistenza degli altri requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco, comunica l'avvenuta nuova iscrizione all'addetto interessato, revocando al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi"».

### 21.0.7

[Modena, Caliendo, Dal Mas](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. L'articolo 31 del decreto legislativo 26.8.2016 n. 174 è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte

soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico del bilancio della Corte dei Conti, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.

3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari.

4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.

5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla stessa.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile"».

## 21.0.8

[Modena, Caliendo, Dal Mas](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

1. L'articolo 31 del Decreto legislativo 26.8.2016 n.174 è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico del Ministero della Giustizia, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.

3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari.

4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.

5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla stessa.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile."».

## 22.1

[Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes, Ruotolo](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «comma 2», aggiungere: «e comma 3», e dopo le parole: «dell'economia nazionale» inserire le seguenti: «nonché su appalti, concessioni e convenzioni di*



rilevanti dimensioni anche a carattere regionale e locale.».

## 22.2

Mirabelli, D'Alfonso, Astorre

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «è immediatamente trasmesso» inserire le parole: «con motivata deliberazione», ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, comunica le iniziative adottate alla competente sezione di controllo, che ne valuta l'effetto.»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «provvede all'individuazione degli uffici», inserire la parola: «istituzionali», e sostituire le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.» con le seguenti: «Per assicurare l'espletamento di tutte le funzioni costituzionalmente intestate alla Corte dei conti in modo efficiente, efficace ed economico, il medesimo organo di autogoverno provvede anche alla revisione complessiva delle strutture di supporto ai medesimi uffici istituzionali. A tal fine, i componenti eletti nella consiliatura in corso restano in carica fino alla completa attuazione delle riforme regolamentari di cui al presente comma, da realizzarsi entro il 31 ottobre 2024. L'attuazione del presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed avviene nel rispetto della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.».*

## 22.3

Nastri

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «è immediatamente trasmesso», inserire le seguenti: «con motivata deliberazione» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, comunica le iniziative adottate alla competente sezione di controllo, che ne valuta l'effetto.»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «provvede all'individuazione degli uffici», inserire la seguente: «istituzionali» e sostituire le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.» con le seguenti: «Per assicurare l'espletamento di tutte le funzioni costituzionalmente intestate alla Corte dei conti in modo efficiente, efficace ed economico, il medesimo organo di autogoverno provvede anche alla revisione complessiva delle strutture di supporto ai medesimi uffici istituzionali. A tal fine, i componenti eletti nella consiliatura in corso restano in carica fino alla completa attuazione delle riforme regolamentari di cui al presente comma, da realizzarsi entro il 31 ottobre 2024. L'attuazione del presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed avviene nel rispetto della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.».*

## 22.4

Pillon, Pirovano, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20, sugli atti aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, adottati

da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal RUP alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, ciò spiega effetto anche ai fini dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede in ambito regionale, hanno facoltà di sottoporre gli atti di cui ai primi due periodi del presente comma di importo pari al venti per cento delle soglie comunitarie al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti periodi. Con regolamento del Consiglio di Presidenza, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-ter. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel secondo periodo dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le parole: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

*(Controlli della Corte dei Conti)*

## 22.0.1

Mirabelli, Marcucci, D'Alfonso, Astorre

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

1. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "g) i provvedimenti di aggiudicazione relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, escluse le autonomie territoriali, nonché i provvedimenti che ne determinano la cessazione anticipata, di importo superiore a un milione di euro per i lavori e a cinquecentomila euro per i servizi e le forniture, al netto delle imposte.";

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-ter. Fino al 31 dicembre 2021, le Regioni possono sottoporre gli atti di cui al comma 1, lettera g), al controllo preventivo di legittimità delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Fino al medesimo termine, per il controllo preventivo di legittimità previsto dallo stesso comma 1, lettera g), i termini sono dimezzati e resta, in ogni caso, esclusa la gravità della colpa anche nelle ipotesi di scadenza del termine per la registrazione senza alcuna pronuncia della Corte dei conti.".

2. La Corte dei conti, in sede centrale e territoriale, rende pareri nelle materie di contabilità pubblica, anche su fattispecie specifiche purché di valore complessivo superiore a un milione di euro, a richiesta delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.».

## 22.0.2

## Nastri

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

### «Art. 22-*bis*.

1. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"g) i provvedimenti di aggiudicazione relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, escluse le autonomie territoriali, nonché i provvedimenti che ne determinano la cessazione anticipata, di importo superiore a un milione di euro per i lavori e a cinquecentomila euro per i servizi e le forniture, al netto delle imposte.";

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Fino al 31 dicembre 2021, le Regioni possono sottoporre gli atti di cui al comma 1, lettera g), al controllo preventivo di legittimità delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Fino al medesimo termine, per il controllo preventivo di legittimità previsto dallo stesso comma 1, lettera g), i termini sono dimezzati e resta, in ogni caso, esclusa la gravità della colpa anche nelle ipotesi di scadenza del termine per la registrazione senza alcuna pronuncia della Corte dei conti.".

2. La Corte dei conti, in sede centrale e territoriale, rende pareri nelle materie di contabilità pubblica, anche su fattispecie specifiche purché di valore complessivo superiore a un milione di euro, a richiesta delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.».

## 22.0.3

[D'Alfonso, Ferrazzi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

### «Art. 22-*bis*.

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le opere incompiute di valore superiore a due milioni di euro, il completamento, il riutilizzo e la vendita delle opere di cui al periodo precedente sono attuati previo parere della competente sezione della Corte dei conti, che si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, la quale, a pena di inammissibilità, deve essere corredata di dettagliata e documentata relazione tecnica sui mezzi già impiegati e sui costi o ricavi prevedibili, in rapporto ai risultati attesi.".

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali, nonché per gli atti degli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, provvede la sezione competente; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la sezione regionale di controllo."».

## 22.0.4

[Rampi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*.

(Adempimento di doveri e responsabilità in relazione all'anno scolastico 2020/2021)

1. Con riferimento all'anno scolastico 2020/2021 e fino al 31 agosto 2021, il rispetto da parte del personale scolastico delle prescrizioni adottate dal Comitato tecnico scientifico istituito con il decreto del Capo dipartimento della protezione civile del 5 febbraio 2020, n. 371, costituisce adempimento di un dovere ai sensi dell'articolo 51 del codice penale.

2. Fino al 31 agosto 2021, ove l'organizzazione dello svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 nell'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il personale scolastico risponde verso terzi dei danni limitatamente ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è dovuta a dolo.

3. All'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il secondo periodo è soppresso.».

### **23.1**

[Balboni, Ruspandini, Totaro](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### **23.2**

[Ruotolo, Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### **23.3**

[Malan](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### **23.4**

[Caliendo, Modena, Dal Mas](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 23. - 1. L'articolo 323 del Codice Penale è abrogato.».*

### **23.5**

[Cucca, Grimani, Vono](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente: «L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 323.*

*(Abuso d'ufficio)*

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di regolamenti o di norme di legge che non siano norme di principio o norme genericamente strumentali alla regolare attività amministrativa, e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, fatta salva l'ipotesi di scelte discrezionali manifestamente irragionevoli, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un proprio congiunto ovvero negli altri casi prescritti, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevata gravità.

3. La punibilità è esclusa nel caso di adozione di uno o più provvedimenti in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il contenuto dispositivo del provvedimento o dei provvedimenti non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto

adottato, nonché nei casi di particolare tenuità del fatto.

4. La procedibilità è esclusa nel caso in cui il ricorso, proposto ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2020, n. 104, avverso il provvedimento amministrativo per il quale residuino margini di discrezionalità, sia stato respinto."».

### 23.6

Ostellari, Pillon, Stefani, Emanuele Pellegrini, Urraro, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 23. - (Modifiche all'articolo 323 del codice penale) - 1. All'articolo 323 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al primo comma, dopo le parole: "in violazione di norme di legge", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di norme di principio o di norme genericamente strumentali alla regolarità dell'attività amministrativa,";*

*b) al primo comma le parole: "o di regolamento" sono abrogate.*

### 23.7

Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Al comma 1, dopo le parole: «regole di condotta espressamente previste» aggiungere le seguenti: «tra le quali il dovere di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione,».*

### 23.8

Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Al comma 1, dopo le parole: «forza di legge» aggiungere le seguenti: «nonché da regolamenti».*

### 23.9

Grasso, De Petris, Errani, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e dalle quali non residuino margini di discrezionalità».*

### 23.10

Caliendo, Modena, Dal Mas

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e dalle quali non residuano margini di discrezionalità».*

### 23.0.1

Fregolent, Marin, Pillon, Urraro, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis*.**

*(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni concernenti misure di semplificazione in materia di adozioni)*

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 4, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

b) all'articolo 6:

- 1) al comma 1, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";
- 2) al comma 4, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";
- c) all'articolo 10, comma 1 è, in fine, aggiunto il seguente periodo: "Gli accertamenti di cui al presente comma sono svolti entro novanta giorni, prorogabili una sola volta con provvedimento motivato";
- d) all'articolo 22, comma 4, le parole, ovunque ricorrano: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni";
- e) all'articolo 26:
  - 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "Corte di appello," sono inserite le seguenti: "nei trenta giorni successivi,";
  - 2) al comma 2, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "dieci";
- f) all'articolo 29-*bis*:
  - 1) al comma 1, dopo la parola: "presentano" sono aggiunte le seguenti: "anche in modalità telematica";
  - 2) al comma 5, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "tre";
- g) all'articolo 30, comma 1, le parole: "due mesi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni successivi".

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) le linee guida per la definizione degli standard minimi dei servizi e dei costi degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-*ter* della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- b) i criteri per la semplificazione delle forme di sostegno in favore delle coppie adottive;
- c) gli obblighi di trasparenza e rendicontazione sull'attività svolta dagli enti autorizzati.

3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### 23.0.2

Romeo, Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 23-**bis**.

*(Approvazione rendiconto e nomina amministratore)*

1. In deroga all'articolo 1129, decimo comma, codice civile, è prorogato sino alla data della convocazione dell'assemblea di cui al comma precedente, l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1 agosto 2019 e il 30 settembre 2020.

2. In deroga all'articolo 1130, primo comma, n. 10) codice civile, è prorogato sino al 31 dicembre 2020 il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale che abbia scadenza compresa tra il 1° agosto 2019 e il 30 settembre 2020».

### 23.0.3

Romeo, Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

Art. 23-**bis**.

*(Assemblee da remoto)*

1. All'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

"È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario"».

#### **23.0.4**

[Laus](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 23-**bis**.

*(Misure per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria a pazienti maggiorenni affetti da malattie acute e croniche tipiche dell'infanzia)*

1. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria a pazienti maggiorenni affetti da malattie acute e croniche tipiche dell'infanzia, fino all'attivazione da parte delle regioni di reti multidisciplinari integrate, tra strutture universitarie o ospedaliere di riferimento e strutture sanitarie e sociali territoriali per consentire la transizione dalla gestione pediatrica a quella del soggetto adulto, gli infermieri pediatrici possono prestare assistenza e cure ai pazienti maggiorenni affetti da patologie complesse, croniche e disabilitanti, in deroga al limite temporale previsto dal decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presso il Ministero della salute è istituito un tavolo tecnico con la Federazione nazionale ordine delle professioni infermieristiche (Fnopi) ed altri soggetti allo scopo individuati, al fine di modificare il decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70».

#### **23.0.5**

[Unterberger, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 23-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 709-ter del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, sostituire il numero 3) con il seguente:

"3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro, per un ammontare pari a 100 euro giornalieri, per ciascun giorno di violazione dei provvedimenti assunti dal giudice"».

#### **23.0.6**

[Grimani, Vono, Comincini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 23-**bis**.

*(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali da infortunio sul lavoro)*

1. Al codice penale, dopo l'articolo 590-*sexies*, è aggiunto il seguente:

"Art. 590-*septies*.

*(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali da infortunio)*

Il datore di lavoro e il dirigente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008,

n. 81, in caso di infortunio sul lavoro derivante da loro imperizia, rispondono dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo qualora ne sia accertata la colpa grave"».

### 23.0.7

Fattori, Nugnes, Di Marzio

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 23-**bis**.

*(Modifiche al codice penale in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali da infortunio)*

Nel codice penale, dopo l'articolo 590-*sexies*, è aggiunto il seguente:

"Art. 590-*septies*.

*(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali da infortunio)*

1. Il datore di lavoro e il dirigente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in caso di infortunio sul lavoro derivante da loro imperizia, rispondono dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo qualora ne sia accertata la colpa grave"».

### 23.0.8

Lanzi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 23-**bis**.

*(Modifiche al codice di procedura civile relative alla semplificazione in materia di aste giudiziarie)*

1. All'art. 585 del codice di procedura civile è aggiunto, infine, il seguente periodo: "1. Il saldo del prezzo di aggiudicazione può avvenire anche sulla base di un contratto di locazione finanziaria che preveda il versamento diretto delle somme erogate dall'Istituto prescelto dall'aggiudicatario in favore della procedura e quindi con l'intestazione dell'immobile stesso all'ente finanziatore. In tale caso nel decreto di trasferimento della proprietà dell'immobile all'impresa concedente dovrà essere indicato anche il nome dell'aggiudicatario in veste di utilizzatore ed in esecuzione del contratto di locazione finanziaria da allegarsi al decreto di trasferimento. Ciò a condizione che nel contratto di locazione finanziaria sia pattuito il divieto di cessione del contratto, da parte dell'aggiudicatario-utilizzatore, per la durata di cinque anni dalla data di pronuncia del decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure esecutive immobiliari in corso al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, comprese quelle in cui vi sia già stata l'aggiudicazione ma non risulti ancora emesso il decreto di trasferimento"».

### 23.0.9

Leone, Fenu, Fede, Corbetta

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 223-**bis**.

*(Sospensione applicazione clausola penale sul mancato pagamento degli assegni bancari)*

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 dicembre 2020, alle imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applica la clausola penale prevista dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 386».



### 23.0.10

Vono, Grimani, Magorno

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 23-**bis**.

*(Responsabilità del dirigente scolastico in materia di sicurezza)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 13, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-*bis*. Nelle sedi delle istituzioni scolastiche la vigilanza spetta al dirigente scolastico per i rischi individuati nella sezione del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) di sua competenza; spetta all'ente competente per i rischi individuati nella sezione di competenza dello stesso.

2) All'articolo 17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli spettano all'ente proprietario e al dirigente scolastico nelle modalità indicate dall'articolo 28, comma 1-*ter*".

3) All'articolo 18, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. Ai fini della previsione di cui al precedente comma nelle istituzioni scolastiche, sulla base del disposto di cui all'articolo 28-*ter*, i dirigenti scolastici sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, e 25, i responsabili della sicurezza dell'ente proprietario sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24".

4) All'articolo 28, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Nelle istituzioni il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) è composto di due parti distinte, ciascuna di esclusiva responsabilità dei soggetti competenti: una prima parte, di competenza del responsabile della sicurezza dell'ente amministrativo competente, relativa alla valutazione delle caratteristiche strutturali dell'edificio, stato dell'immobile, struttura di scale, tetti cornicioni e sottotetti, controsoffittature, locali tecnici, locali eventualmente interdetti all'uso scolastici, impianti antincendio; una seconda parte, di competenza del dirigente scolastico, relativa alla valutazione dei rischi di esercizio: utilizzo locali scolastici, porte e finestre, scale, ascensori e montacarichi, pertinenze esterne"».

### 23.0.11

Vono, Grimani, Magorno

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 23-**bis**.

1. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 con la riapertura delle scuole a settembre, avendo il Dirigente scolastico ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021", non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, in quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore».

### 23.0.12

Berardi, Mallegni

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 23-**bis**.

*(Responsabilità dei dirigenti scolastici sull'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)*

1. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 con la

riapertura delle scuole a settembre avendo il Dirigente scolastico ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021" non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del C.P. in quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore»

### 23.0.13

[Iannone, Ruspandini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 23-**bis**.

*(Responsabilità dei dirigenti scolastici sull'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)*

1. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 con la riapertura delle scuole a settembre avendo il dirigente scolastico ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021" non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del C.P. in quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore.».

### 23.0.14

[Sbrollini, Grimani, Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 23-**bis**.

*(Adempimento di doveri e responsabilità in relazione all'anno scolastico 2020/2021)*

1. Con riferimento all'anno scolastico 2020/2021 e fino al 31 agosto 2021, il rispetto da parte del personale scolastico delle prescrizioni e dei protocolli adottati dal Comitato tecnico scientifico, di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, 18 aprile 2020, n. 663 e 15 maggio 2020, n. 673, nonché delle prescrizioni contenute nelle Linee guida "Piano scuola 2020/2021" di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2020, n. 39, costituisce adempimento di un dovere ai sensi dell'art. 51 del codice penale.

2. Fino al 31 agosto 2021, ove l'organizzazione dello svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 nell'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il personale scolastico risponde verso terzi dei danni limitatamente ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è dovuta a dolo o colpa grave.».

### 23.0.15

[Vitali](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 23-**bis**.

1. L'articolo 346-*bis* del codice penale è abrogato.».

### 23.0.16

[D'Angelo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 23-**bis**.

*(Tutela dell'identità digitale - Modifiche al titolo VII, capo IV del libro secondo del codice penale).*

1. L'articolo 495-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 495-bis. - (Falsa dichiarazione o attestazione al soggetto che presta servizi fiduciari qualificati sull'identità o su qualità personali proprie o di altri) - Chiunque dichiara o attesta falsamente, al soggetto che presta servizi fiduciari qualificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, n. 17 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni."

2. Dopo l'articolo 495-ter del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 495-quater.

(Falsa dichiarazione o attestazione al gestore dell'identità digitale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri)

Chiunque dichiara o attesta falsamente, al gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni".

3. L'articolo 640-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 640-quinquies. - (Frode informatica del soggetto che presta servizi fiduciari qualificati e del gestore dell'identità digitale) - Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il prestatore di servizi fiduciari qualificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, n. 17 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014 o il gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 70 marzo 2005, n. 82, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato per un servizio fiduciario o per il rilascio dell'identità digitale ovvero la gestione degli accessi mediante identità digitale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".».

## 24.1

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3, inserire il seguente:

«3-bis) al comma 3-bis, al primo periodo, sostituire le parole: "acquisito il parere della Conferenza Unificata" con le seguenti parole "previa intesa con la Conferenza Unificata"».

## 24.2

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 1, lettera a, numero 4), dopo le parole: «al comma 3-bis,» aggiungere le seguenti: «al primo periodo, sostituire le parole: "acquisito il parere della Conferenza Unificata" con le seguenti parole: "previa intesa con la Conferenza Unificata". Inoltre».

## 24.3

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) All'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'adesione alla piattaforma di cui al comma 2 è facoltativa per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), che già accettino pagamenti per il tramite di sistemi di pagamento elettronici e multicanale conformi alla direttiva 2015/2366/UE."».

## 24.4

[Fede](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) All'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'accettazione di pagamenti per il tramite della piattaforma di cui al comma 2 è facoltativa per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), che già accettino pagamenti attraverso sistemi di pagamento elettronici conformi alla direttiva 2015/2366/UE."».

## 24.5

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Al comma 1, lettera b, numero 1), dopo le parole: «con legge dello Stato.» aggiungere le seguenti: «Inoltre dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: "Agli enti locali è consentito l'accesso gratuito all'Indice per l'estrazione degli elenchi di domicili digitali mediante scarico statico di file in formato riutilizzabile."».*

## 24.6

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «con legge dello Stato.» aggiungere le seguenti: «Inoltre dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: "Agli enti locali è consentito l'accesso gratuito all'Indice per l'estrazione degli elenchi di domicili digitali mediante scarico statico di file in formato riutilizzabile".».*

## 24.7

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «con legge dello Stato.» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli enti locali è consentito l'accesso gratuito all'Indice per l'estrazione degli elenchi di domicili digitali mediante scarico statico di file in formato riutilizzabile.».*

*Conseguentemente, all'alinea del comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».*

## 24.8

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3, con il seguente: «3) sostituire il comma 3 con il seguente: "Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche previa cancellazione dall'elenco di cui al presente articolo"».*

## 24.9

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, al comma 3 del d.lgs 82/2005 le seguenti parole: «previa cancellazione dall'elenco di cui al presente articolo», e sopprimere conseguentemente le parole: «contenuti nell'elenco di cui al presente articolo».*

## 24.10

[Grassi](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) All'articolo 6-quinquies:*

*1) Al comma 2, dopo le parole: «L'estrazione.», sono inserite le parole: «, anche massiva». Alla fine del paragrafo, dopo le parole: «Linee guida», sono aggiunte le parole: «, ed è resa disponibile a titolo gratuito alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei propri compiti*

istituzionali».

2) *Al comma 3, le parole:* «per finalità diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2», *sono sostituite dalle seguenti:* «per l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70».

#### **24.11**

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 1, inserire la seguente lettera d)-bis:*

*d-bis) All'articolo 6-quinquies, comma 2, dopo le parole:* «L'estrazione.» *sono inserite le parole:* «, anche massiva». *Alla fine del paragrafo, dopo le parole:* «Linee guida», *sono aggiunte le parole:* «, ed è resa disponibile a titolo gratuito alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali».

*Al comma 1, lettera e) numero 6), sostituire le parole:* «28 febbraio 2021», *con le parole:* «31 dicembre 2021».

*Al comma 1, lettera f) numero 2), alla fine del secondo paragrafo sostituire le parole:* «28 febbraio 2021», *con le parole:* «30 giugno 2021».

*Al comma 4, alla fine del paragrafo, sostituire le parole:* «30 settembre 2021», *con le parole:* «31 dicembre 2021».

#### **24.12**

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*d-bis) All'articolo 24:*

1) *al comma 1, lettera e) numero 6), sostituire le parole:* «28 febbraio 2021», *con le parole:* «31 dicembre 2021»;

2) *al comma 1, lettera f) numero 2), alla fine del secondo paragrafo sostituire le parole:* «28 febbraio 2021», *con le parole:* «30 giugno 2021»;

3) *al comma 4, alla fine del paragrafo, sostituire le parole:* «30 settembre 2021», *con le parole:* «31 dicembre 2021».

#### **24.13**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera f), numero 2).*

#### **24.14**

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) *al comma 2 dell'articolo 65 apportare le seguenti modifiche:* le parole: "30 giugno 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: "30 giugno 2021"; dopo le parole: "abilitati ad operare sulla piattaforma.", sono aggiunte le parole: "Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, per garantire l'integrazione con la piattaforma.", in fine, nell'ultimo periodo le parole: "di cui al precedente periodo", sono sostituite dalle parole: "di cui al presente comma"».

**24.15**[Manca](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «28 febbraio 2021», con le seguenti: «31 luglio 2021».*

**24.16**[Marino, Vono, Grimani](#)

*Al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine il seguente periodo: «e le parole: "per i prestatori di servizi di pagamento abilitati", sono sostituite dalle parole: "per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" e infine le parole: "per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni" sono soppresse"».*

**24.17**[Rauti, Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine il seguente periodo: «, le parole: "per i prestatori di servizi di pagamento abilitati", sono sostituite dalle parole: "per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" e le parole: "per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni" sono soppresse."».*

**24.18**[Manca, Pittella](#)

*Al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine il seguente periodo: «e le parole: "per i prestatori di servizi di pagamento abilitati" sono sostituite dalle parole: "per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" e le parole: "per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni" sono soppresse».*

**24.19**[Perosino](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:*

*«4-bis. Nell'esercizio dell'attività attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 84 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è consentito agli organismi di cui al comma 1 del medesimo articolo, di accedere alle informazioni contenute nelle banche dati della pubblica amministrazione al fine di agevolare la digitalizzazione della suddetta attività. Le modalità di accesso alle banche dati nazionali verrà regolata mediante appositi protocolli d'intesa tra le amministrazioni competenti, gli organismi di attestazione, ovvero le associazioni degli stessi, ed il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale».*

**24.20**[Biti](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, i servizi erogati dalle piattaforme regionali per i pagamenti e l'accesso alle posizioni debitorie sono accessibili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».*

### 24.0.1

[Croatti](#), [Mollame](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)*

1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, in attuazione della Legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri, anche ad un notaio il quale riceve la dichiarazione anche avvalendosi di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo, si rivolga ad un notaio non è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».

### 24.0.2

[Grassi](#), [Augussori](#), [Pergreffi](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Corti](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)*

1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, in attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri anche ad un notaio il quale riceve la dichiarazione avvalendosi eventualmente di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo si rivolga ad un notaio non è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».

### 24.0.3

[Cangini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)*

1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, in attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri, anche ad un notaio il quale riceve la dichiarazione anche avvalendosi di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo, si rivolga ad un notaio non è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».

#### **24.0.4**

[Binetti, De Poli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 24-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)*

1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, in attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri, anche ad un notaio il quale riceve la dichiarazione anche avvalendosi di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo, si rivolga ad un notaio non è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».

#### **24.0.5**

[Rauti, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 24-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)*

1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, in attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente



più rappresentative, sono apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri, anche ad un notaio il quale riceve la dichiarazione anche avvalendosi di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo, si rivolga ad un notaio non è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».

#### 24.0.6

[Comincini, Grimani, Vono](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 24-**bis**.

*(Semplificazione nell'accesso ai servizi di bigliettazione elettronica dei Comuni e degli enti locali)*

1. Al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazione, semplificare le modalità di corresponsione delle somme dovute ai Comuni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea, di contrastarne l'evasione e di ridurre l'utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i Comuni assicurano l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all'interno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza.

2. I Comuni hanno la facoltà di sottoscrivere specifici accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma 1, anche per tramite dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza Unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite le modalità operative per assicurare:

a) la interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramite piattaforme elettroniche realizzate nelle forme di cui alla Comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004, COM (2004) 327;

b) l'interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione con metodi di pagamento elettronico, secondo principi di trasparenza e libera concorrenza».

#### 24.0.7

[Gasparri](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 24-**bis**.

1. All'articolo 31 della legge n. 340 del 2000, comma *quinques* aggiungere le seguenti parole: "potranno presentare atti societari non notarili su incarico' dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche, i Tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio"».

#### 26.1

[Grimani, Vono](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «soggetti incaricati dal gestore della piattaforma dell'attività di cui al presente comma sono pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

b) *al comma 15, dopo la lettera l) è inserita la seguente:* «l-bis) è individuato, nell'ambito dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e il gestore della piattaforma, il soggetto responsabile della regolarità della notifica dell'atto, anche al fine di definire il titolare della legittimazione passiva al giudizio in caso di contenzioso relativo alla notifica dell'atto».

## 26.2

[Collina](#)

*Sopprimere il comma 14.*

## 26.3

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Sopprimere il comma 14.*

## 26.4

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Sopprimere il comma 14.*

## 26.5

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico permanente per la notificazione digitale degli atti della PA con la finalità di raccordo e coinvolgimento di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia. Il tavolo tecnico è composto da due componenti indicati dal Ministero delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)».

*Al comma 15 sostituire le parole:* «acquisito il parere in sede di» *con le seguenti:* «previa intesa con la».

## 26.6

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico

permanente per la notificazione digitale degli atti della P A con la finalità di raccordo e coinvolgimento di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia. Il tavolo tecnico è composto da due componenti indicati dal Ministero delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)».

b) *al comma 15 sostituire le parole: «acquisito il parere in sede di» con le parole: «previa intesa con la».*

## 26.7

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico permanente per la notificazione digitale degli atti della PA con la finalità di raccordo e coinvolgimento di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia. Il tavolo tecnico è composto da due componenti indicati dal Ministero delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)».

*Al comma 15 sostituire le parole: «acquisito il parere in sede di» con le seguenti: «previa intesa con la».*

## 26.8

[Borgonzoni](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

«22-bis. Per gli iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con redditi annuali non superiori ai 10.000 euro e che fanno dei proventi dell'utilizzazione delle proprie opere il loro unico mezzo di sostentamento, è stabilita l'impignorabilità dei suddetti crediti pecuniari, con riferimento alle posizioni debitorie che gli iscritti alla SIAE assumono nei confronti della Pubblica Amministrazione e affidate all'Agenzia delle entrate per la riscossione, ovvero che tali crediti vengano riconosciuti, a tutti gli effetti, come crediti da lavoro, in quanto remunerazione del lavoro intellettuale, per poter limitare o impedire eventuali pignoramenti».

### 26.0.1

[Romano](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 26-bis.

*(Dematerializzazione delle procedure di notificazione degli atti dell'Ispettorato nazionale del lavoro)*

1. La notificazione degli atti emessi dall'Ispettorato nazionale del lavoro, ivi compresi gli atti di accertamento di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 nei confronti di imprese individuali o costituite in forma societaria anche da professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge

dello Stato o da altri soggetti tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica di atti da parte di pubbliche amministrazioni, ivi compresi i soggetti di cui al comma 3, può essere effettuata, anche in deroga all'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste da altre disposizioni di legge, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2005 n. 68 a mezzo di posta elettronica certificata. Gli atti oggetto di notifica sono trasmessi all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese o all'indirizzo altrimenti comunicato a tal fine dal destinatario.

2. In caso di esito negativo della notifica, l'Ispettorato effettua un secondo tentativo decorsi almeno sette giorni dal primo invio e, in caso di ulteriore esito negativo, provvede al deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicando il relativo avviso. La notifica si intende effettuata eseguita decorsi quindici giorni dal deposito.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo o, in caso di nuova istituzione, all'atto di iscrizione al registro delle imprese, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dotare i legali rappresentanti, ovvero coloro che risultano responsabili degli adempimenti in materia di reclutamento e gestione del personale o in materia previdenziale e assistenziale, di una casella di posta elettronica certificata e mantenerla attiva per la durata di almeno cinque anni dalla cessazione dell'incarico. L'indirizzo di posta elettronica è inserito negli elenchi di cui all'articolo 6 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (INIPEC). L'indicazione degli indirizzi PEC è condizione per la iscrizione delle società nel registro delle imprese e per la registrazione di ogni successiva modifica relativa agli incarichi di cui al primo periodo del presente comma.».

*Conseguentemente, all'articolo 26, al comma 17, aggiungere, infine, la seguente lettera:*

*«e-bis) agli atti di cui all'articolo 26-bis.».*

## 26.0.2

### Ferrara

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-*bis*.**

*(Istituzione della banca dati centrale informatizzata per i detentori di armi o in possesso di porto d'armi)*

1. Presso il Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica sicurezza, è istituita una banca dati centrale informatizzata in cui sono registrati i soggetti detentori di armi o in possesso del porto d'armi con le relative documentazioni di rilascio allegate. Tutte le autorità di pubblica sicurezza hanno diritto di accesso alla banca dati.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalità per costituire e aggiornare la banca dati di cui al comma 1.

3. Le aziende sanitarie locali hanno accesso alla banca dati di cui al comma 1 tramite il direttore del Dipartimento di salute mentale o tramite un soggetto del Dipartimento stesso da quest'ultimo incaricato.

4. Il personale medico-sanitario che ha in cura un soggetto affetto da malattie mentali o da disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di personalità, è tenuto a segnalarlo al direttore del Dipartimento di salute mentale, o al soggetto da lui incaricato, dell'azienda sanitaria locale di riferimento entro tre giorni dalla diagnosi.

5. Il direttore del Dipartimento di salute mentale o il soggetto da lui incaricato è tenuto a verificare, entro tre giorni dalla segnalazione, se i soggetti che risultano affetti da malattie mentali o da disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di personalità, risultano inseriti nella banca dati di cui al comma 1 quali possessori di armi.

6. Il direttore del Dipartimento di salute mentale o il soggetto da lui incaricato, nei casi in cui i soggetti possessori di armi affetti da malattie mentali o da disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di personalità, risultino inseriti nella banca dati, è tenuto a comunicare, entro le

successive quarantotto ore, alle autorità di pubblica sicurezza i relativi nominativi.

7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 6, le Forze dell'ordine procedono all'immediato sequestro amministrativo delle armi in loro possesso, ivi comprese le armi ad uso venatorio o sportivo.

8. All'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: "malattie mentali" sono inserite le seguenti: "oda disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di personalità,".

9. Il personale medico sanitario che viola le disposizioni previste dai commi da 4 a 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro.

10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

### 26.0.3

[Croatti, Guidolin](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 26-**bis**.

*(Portale online per il turismo italiano)*

1. Al fine di favorire la promozione e lo sviluppo del turismo italiano, è istituita una piattaforma *online* di intermediazione del settore turistico, denominata Portale *online* per il turismo italiano, gestita dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di promuovere le strutture turistiche ricettive nazionali, valorizzare il territorio italiano in tutte le sue declinazioni attraverso la promozione e commercializzazione dei prodotti e servizi di tutta la filiera del turismo, della cultura, del commercio e dei servizi pubblici.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.».

### 26.0.4

[Croatti, Guidolin](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 26-**bis**.

*(Portale unico digitale per la semplificazione in materia di locazioni immobiliari)*

1. È istituito il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti relativi alle locazioni immobiliari individuato nell'app IO <https://io.italia.it/> al fine di garantire con una comunicazione unica di convogliare tutti gli adempimenti esistenti in materia di locazione, includenti la registrazione dell'alloggio ai fini Comunali e Regionali, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei Comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari.».

### 27.1

[Fenu, Pesco, Bottici, Lannutti](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2021"».

## 27.2

[Comincini, Marino, Vono, Grimani](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente*

«3-bis. Le previsioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020 n.23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e di cui all'art. 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 sono prorogate al 31 dicembre 2020».

### 27.0.1

[Manca, Pittella](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 27-**bis**.

*(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)*

1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, dopo le parole: "trasmettono, per via telematica" sono aggiunte le seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità".

2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, primo periodo, le parole: "fino ad euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 300 fino ad euro 5000 a seconda della gravità della violazione"».

### 27.0.2

[Marino, Vono, Grimani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 27-**bis**.

*(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)*

1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2006, n.286, dopo le parole: "trasmettono, per via telematica" sono aggiunte le seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità".

2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: "fino ad euro 5.000" con le seguenti "da euro 300 fino ad euro 5000 a seconda della gravità della violazione"».

### 27.0.3

[Vitali, Pagano, Floris](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 27-**bis**.

*(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)*

1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, dopo le parole: "trasmettono, per via telematica" sono aggiunte le seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità".

2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: "fino ad euro 5.000" con le seguenti: "da euro 300 fino ad euro 5000 a seconda della gravità della

violazione"».

#### 27.0.4

[Rauti](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 27-**bis**.

*(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)*

1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: "trasmettono, per via telematica" sono aggiunte le seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità".

2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: "fino ad euro 5.000" con le seguenti "da euro 300 fino ad euro 5000 a seconda della gravità della violazione"».

#### 27.0.5

[Bagnai](#), [Bergesio](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 27-**bis**

*(Rimborso anticipato ai sensi dell'art. 125-sexies del D.lgs. 01/09/1993, n. 385)*

1. All'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che include tutti i costi posti a suo carico, escluse le imposte e gli importi corrisposti a soggetti diversi dal finanziatore, indipendenti dalla durata del contratto e addebitati al consumatore in conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i costi diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale agli interessi non maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto tra le parti".

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La previsione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a partite dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Le disposizioni di cui all'art. 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 vigenti alla data del presente provvedimento e le relative disposizioni attuative di Banca d'Italia continuano ad applicarsi ai contratti di credito stipulati anteriormente alla suddetta data"».

#### 27.0.6

[Mantovani](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 27-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, misure per la semplificazione nell'identificazione di abbonati e acquirenti di S.I.M.)*

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"7-bis. L'identificazione di cui al comma 7 può avvenire anche in modalità da remoto,

attraverso strumenti di riconoscimento telematici. La corrispondenza dell'identità dichiarata dal cliente con il documento dallo stesso fornito è successivamente verificata dell'operatore di telecomunicazioni o di soggetti da questo incaricati, prima dell'attivazione della scheda elettronica (S.I.M.).

7-ter. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo *Internet of Things*, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a *internet.*».

### **27.0.7**

[Valente](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 27-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)*

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. L'identificazione di cui al comma 7 può avvenire anche in modalità da remoto, attraverso strumenti di riconoscimento telematici. La corrispondenza dell'identità dichiarata dal cliente con il documento dallo stesso fornito è successivamente verificata dell'operatore di telecomunicazioni o di soggetti da questo incaricati, prima dell'attivazione della scheda elettronica (S.I.M.).

7-ter. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo *Internet of Things*, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a *internet.*».

### **27.0.8**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 27-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)*

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. L'identificazione di cui al comma 7 può avvenire anche in modalità da remoto, attraverso strumenti di riconoscimento telematici. La corrispondenza dell'identità dichiarata dal cliente con il documento dallo stesso fornito è successivamente verificata dell'operatore di telecomunicazioni o di soggetti da questo incaricati, prima dell'attivazione della scheda elettronica (S.I.M.).

7-ter. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo *Internet of Things*, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a *internet.*».

### **27.0.9**

[D'Alfonso](#), [Manca](#), [Collina](#)



Dopo l'**articolo**, è inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

*(Semplificazione procedure di denuncia delle frodi online nel settore del risparmio e altre misure)*

1. Al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi online nel settore del risparmio, l'Associazione Bancaria Italiana e Poste italiane S.p.A. stipulano un apposito protocollo tecnico con l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza.

2. Il protocollo tecnico stabilisce le modalità e la tempistica per lo scambio delle informazioni relative alle denunce relative a casi di frodi *online*, anche tentate, sui conti di pagamento intrattenuti dai clienti presso le banche e Poste italiane S.p.A., anche attraverso l'uso di carte di pagamento di debito e di credito, e per il supporto operativo per la risposta a tali frodi.

3. Le Banche e Poste italiane S.p.A. alimentano le informazioni di cui al comma precedente, anche tramite le preventive segnalazioni relative a frodi, anche tentate, ricevute direttamente dai propri clienti, per i quali rimane comunque l'obbligo di presentare regolare denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza al fine della tutela dei propri interessi.

4. Sempre con riferimento al comma 2, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza supportano, ciascuno per gli ambiti di competenza, le banche e Poste Italiane S.p.A. per rispondere operativamente alle frodi *online*, anche tentate, attraverso l'istituzione di procedure operative che facilitino interventi tempestivi, e coordinati.

5. Le Banche e Poste italiane S.p.A. sono autorizzate a sospendere per 72 ore ogni operazione da e verso i conti correnti coinvolti nelle informazioni di cui al presente articolo.

6. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali gli operatori di telefonia mobile effettuano la sostituzione della SIM dei clienti a seguito di furto o smarrimento, al fine di ridurre il rischio di frodi connesse al furto di identità.

7. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte degli operatori di telefonia mobile di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento di messaggi SMS tramite la falsificazione del mittente e l'impersonificazione con denominazioni o numeri telefonici riferibili a banche e a Poste italiane S.p.A.

8. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte dei fornitori di servizi *Internet (Internet Service Provider)* e di *web hosting* di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento dei siti *web* per raggirare i consumatori con denominazioni e componenti grafiche delle pagine *web* riferibili a banche e a Poste Italiane S.p.A. In particolare, il regolamento definisce procedure volte alla verifica dell'identità dei soggetti richiedenti l'apertura di un sito *web* e della legittimità della richiesta, e alla pronta rimozione o oscuramento del sito *web* fino a conclusione degli accertamenti, anche sulla base delle segnalazioni trasmesse da Banche e Poste Italiane S.p.A. ai fornitori di cui al presente comma.

## **27.0.10**

Ferro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

*(Semplificazione procedure di denuncia delle frodi online nel settore del risparmio e altre misure)*

1. Al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi online nel settore del risparmio, l'Associazione Bancaria Italiana e Poste italiane S.p.A. stipulano un apposito protocollo tecnico con l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza.

2. Il protocollo tecnico stabilisce le modalità e la tempistica per lo scambio delle informazioni relative alle denunce relative a casi di frodi online, anche tentate, sui conti di pagamento intrattenuti dai clienti presso le banche e Poste italiane S.p.A., anche attraverso l'uso

di carte di pagamento di debito e di credito, e per il supporto operativo per la risposta a tali frodi.

3. Le Banche e Poste italiane S.p.A. alimentano le informazioni di cui al comma precedente, anche tramite le preventive segnalazioni relative a frodi, anche tentate, ricevute direttamente dai propri clienti, per i quali rimane comunque l'obbligo di presentare regolare denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza al fine della tutela dei propri interessi.

4. Sempre con riferimento al comma 2, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza supportano, ciascuno per gli ambiti di competenza, le banche e Poste Italiane S.p.A. per rispondere operativamente alle frodi *online*, anche tentate, attraverso l'istituzione di procedure operative che facilitino interventi tempestivi, e coordinati.

5. Le Banche e Poste italiane S.p.A. sono autorizzate a sospendere per 72 ore ogni operazione da e verso i conti correnti coinvolti nelle informazioni di cui al presente articolo.

6. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali gli operatori di telefonia mobile effettuano la sostituzione della SIM dei clienti a seguito di furto o smarrimento, al fine di ridurre il rischio di frodi connesse al furto di identità.

7. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte degli operatori di telefonia mobile di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento di messaggi SMS tramite la falsificazione del mittente e l'impersonificazione con denominazioni o numeri telefonici riferibili a banche e a Poste italiane S.p.A.

8. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte dei fornitori di servizi *Internet (Internet Service Provider)* e di *web hosting* di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento dei siti *web* per raggirare i consumatori con denominazioni e componenti grafiche delle pagine *web* riferibili a banche e a Poste Italiane S.p.A. In particolare, il regolamento definisce procedure volte alla verifica dell'identità dei soggetti richiedenti l'apertura di un sito *web* e della legittimità della richiesta, e alla pronta rimozione o oscuramento del sito *web* fino a conclusione degli accertamenti, anche sulla base delle segnalazioni trasmesse da Banche e Poste Italiane S.p.A. ai fornitori di cui al presente comma.»

## 27.0.11

[Gaudiano](#), [Ricciardi](#), [Castiello](#), [Lannutti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 27-*bis*.

(*Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in materia di gruppo bancario cooperativo*)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37-*bis*, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«*i-ter*. Le banche di credito cooperativo, diverse da quelle di cui al comma 1-*bis*, hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del Gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento n. 575/2013. Tali sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in forma di società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, il cui capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale.»

b) dopo l'articolo 37-*ter*, inserire il seguente:

«Art. 37-*quater*.

(*Trasformazione del gruppo bancario cooperativo*)

1. La Banca d'Italia autorizza la trasformazione in sistemi di tutela istituzionale dei Gruppi

Bancari Cooperativi già autorizzati e operativi purché la Capogruppo assuma il ruolo di soggetto gestore del sistema, siano adottati meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di determinazione della garanzia incrociata vigenti all'epoca della trasformazione e siano rispettati gli stessi obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli interventi di sostegno alle banche aderenti al sistema.

2. I sistemi di tutela istituzionale nascenti dalla trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi mantengono i medesimi processi di classificazione, monitoraggio e controllo dei rischi delle banche aderenti. Esse affidano all'ente gestore l'esercizio delle funzioni aziendali di controllo sulla base di appositi contratti di esternalizzazione.

3. L'ente gestore esercita poteri di intervento proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, incluso il potere di nominare, opporsi alla nomina e revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti.

4. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità del sistema di tutela istituzionale, economie di scopo ed efficaci processi di gestione, l'ente gestore indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e le politiche di gestione e assunzione dei rischi cui debbono adeguarsi. Stabilisce altresì per le stesse banche aderenti comuni standard organizzativi, ivi compresi quelli inerenti il sistema informativo e fornisce linee guida in ordine agli assetti di governo societario, ai modelli operativi e alle tipologie di prodotti che esse possono offrire. Le banche aderenti al sistema di tutela istituzionale che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dall'ente gestore, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dall'ente gestore e sulla base delle metodologie da quest'ultimo definite; b) comunicano tali piani all'ente gestore; nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento dell'ente gestore, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. L'ente gestore emette disposizioni in ordine alle misure organizzative a presidio dei conflitti d'interesse.

5. Le decisioni di rilievo strategico quali fusioni, scissioni, investimenti partecipativi e immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipendenze, vanno preventivamente comunicate all'ente gestore che, nel caso di nocimento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche aderenti, può motivatamente negarne l'attuazione.

6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio dei poteri di revoca e opposizione alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti di cui al comma 2, alle previsioni attinenti agli indirizzi del comma 4 e alle comunicazioni del comma 5.»

## **27.0.12**

[Gaudiano, Castiello, Lannutti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 27-bis.

*(Disposizioni in materia di processi di consultazione delle banche di credito cooperativo)*

1. All'articolo 37-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «delle banche di credito cooperativo» sono aggiunte le seguenti: «su base territoriale»;

b) dopo le parole: «non sono vincolanti per la capogruppo» sono aggiunte le seguenti: «purché le determinazioni da questa assunte siano adeguatamente motivate anche in termini di vantaggi compensativi».

### 27.0.13

Fenu, Santillo

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

*(Disposizioni in merito ad agenti finanziari e mediatori creditizi)*

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 128-*quater*, il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari.»;

b) all'articolo 128-*sexies*, il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Il mediatore creditizio e il consulente di cui al comma 2-*bis*, svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza, come convenzioni e accordi commerciali»;

c) l'articolo 128-*octies* è abrogato».

### 27.0.14

Corbetta

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

*(Digitalizzazione del processo di sottoscrizione delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali)*

1. Al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo la parola: «sottoscritta» sono inserite le seguenti: «mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico»;

b) all'articolo 1, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

c) all'articolo 1, comma 5, dopo la parola: «sottoscritta» sono inserite le seguenti: «, mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico,»;

d) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola: «dichiarazione» sono inserite le seguenti: «, da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal contribuente e dai soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3,»;

e) all'articolo 1, comma 6-*bis*, dopo la parola: «dichiarazione» sono inserite le seguenti: «, da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

f) all'articolo 3, comma 9, dopo la parola: "dichiarazione" sono inserite le seguenti: "debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

g) all'articolo 4, comma 3-*bis*, dopo le parole: "la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo," sono inserite le seguenti: "debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

h) all'articolo 4, comma 6-*quinquies*, dopo le parole: «commi 2-*bis* e 3,» sono inserite le seguenti: «previa sottoscrizione da parte del sostituto d'imposta mediante firma elettronica

qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «dichiarazione dei redditi» sono inserite le seguenti: «, mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;»

b) all'articolo 14, comma 4, dopo la parola: «una apposita dichiarazione» sono inserite le seguenti: «mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;»

c) all'articolo 15, comma 4, dopo la parola: «sottoscrizione» sono inserite le seguenti: «da apporsi mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo, 20 comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»»

## **28.1**

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Sicliari](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 28.

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è inserita la seguente lettera:

«e) alla casella di posta elettronica certificata presso cui devono essere eseguite la notificazione e la comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale».

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la casella di posta elettronica certificata di cui al comma 1 del presente articolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla pubblicazione della predetta casella di posta elettronica certificata e comunque in caso di mancata pubblicazione, la notificazione e la comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono ritualmente eseguite se effettuate presso la casella di posta elettronica certificata pubblicata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. È abrogata ogni disposizione di legge e regolamento incompatibile con i commi 1 e 2 del presente articolo».

## **28.2**

[Marino](#), [Vono](#), [Grimani](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole «e dei consulenti del lavoro» aggiungere le seguenti: «nonché gli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «diploma di ragioneria» aggiungere le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 di certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;»

## 28.3

[Marino](#), [Vono](#), [Grimani](#)

*Dopo il comma, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2-quater, dopo le parole:* «dei ragionieri e periti commerciali,» *aggiungere le seguenti:* «nonché degli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,».

b) *al comma 2-quinquies, dopo le parole:* «dei ragionieri e periti commerciali,» *aggiungere le seguenti:* «nonché gli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,»

## 28.4

[D'Angelo](#), [Fede](#), [Corbetta](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nelle ipotesi di notificazione con perfezionamento attraverso il servizio postale, a richiesta del mittente la prova della ricevuta di consegna, di compiuta giacenza e di mancata consegna dovrà essere recapitata, entro quindici giorni, in duplicato informatico corredato da attestazione di conformità all'originale, all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente la notifica».

## 28.5

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:

"0a) all'articolo 172 del codice di procedura penale dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

'3-bis. La proroga prevista dal terzo comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato.'"»

## 28.6

[Giroto](#), [De Petris](#)

*Inserire, infine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-quater, dopo le parole: "e periti commerciali," sono inserite le seguenti: "nonché degli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,";

b) al comma 2-quinquies, dopo le parole: "e periti commerciali," sono inserite le seguenti: "nonché degli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322"».

## 28.0.1

[Nisini](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

*(Misure per l'emissione di assegni senza provvista e sospensione dei termini di scadenza)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, le parole: "31 agosto 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
  - b) al comma 3, le parole: "31 agosto 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
2. In relazione alle conseguenze economiche e finanziarie determinate dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19, è sospeso e, ove iscritto, cancellato, ogni adempimento pubblicitario e sanzionatorio relativo al versamento di assegni con difetto di provvista emessi nel periodo compreso tra 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 o, comunque, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.
3. In caso di manifestata impossibilità del pagamento in una unica soluzione dell'importo dovuto, i soggetti emittenti del titolo di credito di cui al comma 2 possono, a titolo di acconto ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corrispondere 1/5 dell'intero importo al prestatore, quindi mediante rateizzazione della restante parte fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento dell'ultima rata entro il 31 dicembre 2020. Il mancato pagamento, integrale o di adesione alla rateizzazione, comporta la ripresa degli accertamenti sanzionatori e pubblicitari.
4. Per ogni rateo di pagamento il creditore rilascia al debitore, ovvero al soggetto emittente, quietanza di pagamento.
5. In parziale deroga alle disposizioni vigenti in materia e ad eccezione dei titoli di credito di cui all'articolo 1, fino al 31 dicembre 2022 la legge 15 dicembre 1990, n. 386 è così modificata:
  - a) le sanzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono ridotte della metà e si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
  - b) per l'intero periodo non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 3;
  - c) il termine di cui all'articolo 8, comma 1, è elevato a novanta giorni.

**28.0.2**

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Berardi](#), [Gasparri](#), [Pagano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art 28-**bis**.

*(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)*

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 9, dopo il comma 3-*quater*, è aggiunto il seguente:

«3-*quinquies*. Dalla data di deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano».

- b) all'articolo 12-*ter* il comma 1 è abrogato».

**28.0.3**

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

*(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)*

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, dopo il comma 3-*quater*, è aggiunto il seguente:

"3-*quinqüies*. Dalla data di deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano".

b) all'articolo 12-*ter* il comma 1 è abrogato».

#### **28.0.4**

[Assuntela Messina](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

*(Disposizioni in materia di procedimento di sfratto)*

1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono altresì sospesi gli effetti degli atti di intimazione di sfratto per morosità presentati fino al 31 dicembre 2020"».

#### **28.0.5**

[Mirabelli, Cirinnà, Rossomando](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

*(Riordino delle Avvocature degli enti pubblici)*

1. Le presenti disposizioni costituiscono attuazione degli articoli 18, 19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. È istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo Stato, di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento alle Regioni, province, Comuni, Istituti Autonomi case Popolari, Amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio Sanitario nazionale, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine.

3. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli avvocati l'accesso alla carriera mediante pubblico concorso e l'iscrizione all'albo degli avvocati.

4. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.

5. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative.

6. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:

a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;

b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.

7. Nell'ambito della contrattazione collettiva agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla



contrattazione collettiva di ciascun comparto di appartenenza.

8. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio almeno quinquennale quale avvocato pubblico, costituiscono requisiti minimi per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale, semplice o complessa.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti avvocati delle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 2 nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. Agli altri avvocati appartenenti al ruolo professionale istituito con la presente legge, spetta un trattamento economico equiparato a quello tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli stessi avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì, una indennità di toga il cui importo è fissato dall'Amministrazione di appartenenza in misura non inferiore al 50% dell'indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e in ogni caso entro i limiti delle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del personale dell'Ente, mentre nessuna ulteriore indennità compete a titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice o complessa, non apicale. Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente comma il diritto ai compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai regolamenti di ciascuna amministrazione. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata da ciascuna Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo disposti.

10. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il ruolo professionale, all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto non dirigenziale.».

## 28.0.6

[Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 28-*bis*.

1. A decorrere dal 1° agosto e fino al 15 ottobre 2020 e comunque per tutta la durata dello stato di emergenza, nel caso in cui sia stata chiesta la discussione delle controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, i Presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia e i Presidenti dei Tribunali Amministrativi Regionali e delle relative sezioni distaccate, sentite l'Autorità Sanitaria Regionale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Città ove ha sede l'ufficio, possono in ragione motivata della situazione concreta di emergenza sanitaria e in deroga a quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, consentire lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati. In tal caso è assicurato congruo avviso dell'ora e delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti. Il luogo da cui si collegano magistrati, personale addetto e difensori delle parti è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Si applicheranno le regole tecniche operative dirette a regolare le udienze da remoto approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito nella legge n. 70 del 2020. Tali disposizioni troveranno applicazione anche nell'ipotesi che taluni magistrati e difensori non possano partecipare alle udienze in presenza fisica per legittimo

impedimento o per cause connesse all'emergenza sanitaria, qualora richiedano di collegarsi da remoto.».

### 28.0.7

Romano

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

*(Procura alle liti)*

1. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile può essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.».

### 28.0.8

Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-**bis**.

1. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile può essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'articolo 25 comma 2 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82».

### 28.0.9

Mininno

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-**bis**

1. Al decreto legislativo 1<sup>o</sup> settembre 2011, n. 150, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

"Art. 6-**bis**.

*(Notificazione degli atti nel contenzioso in materia di lavoro e legislazione sociale)*

1. Gli Ispettorati territoriali del lavoro, che sono parti nei giudizi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *a*), possono eseguire la notificazione degli atti, anche stragiudiziali, secondo le modalità di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 53.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.

3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro competente".».

### 28.0.10

Giroto, De Petris

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

*(Disposizioni per favorire e semplificare l'utilizzo dell'apposizione del visto di conformità)*

1. All'articolo 3, comma 3, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322, dopo le parole: "diploma di ragioneria" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."».

### **28.0.11**

[Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

*(Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata a tutti i contribuenti)*

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-*sexies.bis*. L'Agenzia delle Entrate rende disponibile ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, appositamente delegati, i dati relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175."».

### **28.0.12**

[Fede](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-**bis**.

*(Semplificazioni per l'accesso ai servizi certificativi del casellario giudiziale)*

1. All'articolo 28, comma 4, del decreto del presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti", sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, in ogni caso, quando è necessario per l'esercizio delle loro funzioni".».

### **28.0.13**

[Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art 28-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di cessioni intra-comunitarie)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 746 del 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

d) i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA e che certificano le cessioni intracomunitarie, le esportazioni e le operazioni assimilate tramite fatturazione elettronica, sono esonerati dall'invio della dichiarazione di cui alla lettera c). Ai fini dell'individuazione dell'importo massimo entro il quale il contribuente può acquistare beni e servizi inerenti la propria attività senza applicazione dell'IVA, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le cessioni sono state effettuate, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente sul proprio cassetto fiscale l'ammontare complessivo delle somme dei corrispettivi determinato dalle cessioni intra-comunitarie, dalle esportazioni e dalle operazioni assimilate certificate tramite fattura elettronica. Tale comunicazione dovrà essere confermata dal contribuente attraverso le procedure telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.».

### **29.1**

## Manca

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente: «cinquecento».*

## 29.2

### Grimani, Vono

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente: «cinquecento».*

## 29.3

### Romeo, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente: «cinquecento».*

## 29.4

### La Russa, Ruspandini, Totaro

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente: «cinquecento».*

## 29.5

### Mallegni

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente: «cinquecento».*

## 29.6

### Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Nelle more della definizione di una disciplina organica in materia di riconoscimento e promozione della lingua italiana dei segni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione web e mobile, con interfaccia valida su tutto il territorio nazionale, volta a garantire il pieno e tempestivo accesso all'informazione e al contenuto dei provvedimenti di primaria rilevanza per la popolazione da parte delle persone sorde e con altre disabilità uditive in genere.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

## 29.7

### Rauti, Ruspandini, Totaro

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 490 dopo le parole "per l'anno 2019.", sono aggiunte le seguenti: "Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 489 non impiegate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo."»;

b) *sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, sono ripristinati all'articolo 1, i commi 489 e 491 della legge 28 dicembre 2018, n. 145, nel testo previgente.*

## **29.8**

[Cangini](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 490 dopo le parole "per l'anno 2019." sono aggiunte le seguenti: "Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 489 non impiegate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo.";

b) *sopprimere la lettera b).*

## **29.9**

[Binetti, De Poli](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *la lettera a) è sostituita con la seguente:*

«a) al comma 490 dopo le parole "per l'anno 2019." sono aggiunte le seguenti: "Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 489 non impiegate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo.";

b) *sopprimere la lettera b).*

## **29.10**

[Lupo, Fede, Corbetta](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «la verifica delle targhe associate ai permessi di circolazione dei titolari di contrassegni,» con le seguenti: «la rilevazione e la verifica, attraverso un chip elettronico inserito nei contrassegni, che permetta, mediante rilevatori collocati nei varchi delle Ztl, l'accesso dei veicoli con a bordo i titolari dei contrassegni».*

*Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni» con le seguenti: «dei contrassegni dotati di chip elettronici che ne permettono la rilevazione ai varchi di accesso delle Ztl».*

## **29.11**

[Assuntela Messina](#)

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi fini, il Fondo è destinato altresì alla creazione di un'apposita applicazione informatica che consenta ai titolari di contrassegni di trasmettere, in tempo reale, alla suddetta piattaforma i dati del veicolo in uso, necessari alla verifica di cui al periodo precedente».*

## **29.12**

[Mollame](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorirne l'autonomia e l'autosufficienza"».

**29.13**

[Boldrini, Iori](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto».

**29.14**

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto».

**29.15**

[De Siano, Cesaro](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto"».

**29.16**

[Mollame](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3-*quater* è inserito il seguente:

"3-*quinquies*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite altresì modalità semplificate per gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-*bis* relative ai veicoli destinati a persone con disabilità"».

**29.17**

[Rizzotti](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano ai veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui alla

sperimentazione autorizzata dall'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

## 29.18

[Russo, Di Girolamo](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. I veicoli al servizio di persone autorizzate ai sensi del comma 2 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento"».

## 29.19

[Binetti](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15%».

## 29.0.1

[Binetti, De Poli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.29-**bis**.

1. I soggetti affetti da fibrosi cistica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 548/93, sono considerati come portatori di handicap in connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge n. 104/92) a prescindere dall'età e dalla variante genetica (art. 6, Contributo tecnico). Ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica e alle loro famiglie, sono garantiti i benefici fiscali riconosciuti a coloro in cui la normativa prevede una grave limitazione della capacità di deambulazione, consentendo a chi è affetto da detta patologia e/o ai familiari che se ne prendono cura, anche il diritto alle agevolazioni e sgravi quali Iva agevolata, detrazione Irpef, esenzione dal pagamento del bollo e dall'imposta di trascrizione regionale, senza che ciò comporti un obbligatorio adattamento dell'auto».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

## 29.0.2

[Grimani, Vono, Comincini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 29-**bis**.

*(Misure di semplificazione per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori)*

1. All'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Verificata l'impossibilità dell'adozione degli accomodamenti ragionevoli, come da obbligo previsto per il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, come modificato dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, risultato non praticabile lo svolgimento della prestazione in modalità agile ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81, l'attestazione di fragilità determinata in azienda costituisce certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporta"».

### 29.0.3

[Comincini, Grimani, Vono](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 98, le parole: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione"; sono sostituite dalle seguenti: "La cancellazione è disposta a condizione che la revisione del veicolo non sia scaduta"».

*Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* «Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni e semplificazioni in materia di esportazioni di veicoli».

### 29.0.4

[D'Arienzo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 119 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida)*

1. All'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida potrà, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal medico di medicina generale"».

### 29.0.5

[Manca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

*(Semplificazioni in materia di disabilità)*

1. A decorrere dall'anno 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».



## 29.0.6

Grimani, Vono

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 29-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di disabilità)*

1. A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

## 29.0.7

Mallegni

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 29-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di disabilità)*

1.A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni pro-ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

## 29.0.8

Romeo, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 29-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di disabilità)*

1. A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

## 29.0.9

Romeo, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 29-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di disabilità)*

1. A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

### 29.0.10

[Mollame](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, le parole: ", nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito", sono sostituite dalle seguenti: ", nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso";

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. La commissione, al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e minorati fisici, può avvalersi di modalità di prenotazione *on-line*».

### 29.0.11

[Vono, Grimani, Magorno](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 29-**bis**.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 330, comma 5, le parole: "nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito" sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, senza maggiori oneri per la finanza pubblica";

b) all'articolo 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. La commissione al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e minorati fisici, si può avvalere di modalità di prenotazione *on-line*».

### 29.0.12

[Binetti, De Poli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 29-**bis**.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 330, comma 5, le parole: ", nonché dal rappresentante dell'associazione di

persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito" è sostituito dalle seguenti: ", nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso";

b) all'articolo 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis: La commissione al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e minorati fisici, si può avvalere di modalità di prenotazione *on-line*".».

### 29.0.13

[Grassi](#), [Augussori](#), [Pergreffi](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Corti](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 29-**bis**.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 330, comma 5, le parole: ", nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso";

b) all'articolo 330, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. La commissione, al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e minorati fisici, può avvalersi di modalità di prenotazione *on-line*".».

### 29.0.14

[Rauti](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 29-**bis**.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 330, comma 5, le parole: ", nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso".

b) all'art. 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. La commissione al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e minorati fisici, si può avvalere di modalità di prenotazione *on-line*".».

### 29.0.15

[Cangini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 29-**bis**.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 330, comma 5, le parole: ", nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso";

b) all'art. 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. La commissione al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e minorati fisici, si può avvalere di modalità di prenotazione *on-line*."».

## 29.0.16

[Binetti](#), [De Poli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 29-**bis**.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 75, dopo il comma 3-*quater*, è inserito il seguente:

"3-quinquies. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-*bis*, riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, possono contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera *m*), è inserita la seguente lettera:

"*n*) la visita, di cui alla lettera *m*), riguardante gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, può contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

## 29.0.17

[Grassi](#), [Augussori](#), [Pergreffi](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Corti](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 29-**bis**.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 75, dopo il comma 3-*quater* è inserito il seguente:

"3-quinquies. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-*bis*, riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, possono contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera *m*), inserire la seguente lettera:

"*m-bis*) la visita, di cui alla lettera *m*), riguardante gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, può contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"».

**29.0.18**

[Rauti, Ruspandini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 29-**bis**.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 75, dopo il comma 3-*quater*, è inserito il seguente:

"3-quinquies. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-*bis*, riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, possono contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera *m*), è inserita la seguente lettera:

"*n*) La visita, di cui alla lettera *m*), riguardante gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, può contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"».

**29.0.19**

[Cangini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 29-**bis**.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 75, dopo il comma 3-*quater*, è inserito il seguente:

"3-quinquies. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-*bis*, riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, possono contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera *m*), è inserita la seguente lettera:

"*n*) la visita, di cui alla lettera *m*), riguardante gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, può contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

**29.0.20**

[Vono, Grimani, Magorno](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 29-**bis**.

(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte le seguenti parole: "e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2. Con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con disabilità, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti, possano produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata, anche in assenza della contestuale specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'azienda sanitaria locale di appartenenza.».

### 29.0.21

[Cangini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 29-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte infine le seguenti parole: "e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

2. Con proprio decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Il Ministro dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'art. 2 del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza.».

### 29.0.22

[Binetti, De Poli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 29-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte infine le seguenti parole: "e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104."

2. Con proprio decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Il Ministro dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'art.2 del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza.».

### 29.0.23

[Grassi, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Pirovano, Riccardi, Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 29-bis.**

*(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Ministro dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza.».

**29.0.24**

Rauti, Ruspandini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 29-bis.**

*(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte infine le seguenti parole: "e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

2. Con proprio decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'art. 2 del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza».

**29.0.25**

Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 29-bis.**

*(Disposizioni in materia di riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni tattile italiana)*

1. Al fine di promuovere l'inclusione sociale, garantire la partecipazione alla vita collettiva e agevolare l'abbattimento delle barriere alla comunicazione in favore delle persone sorde di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, sordocieche di cui alla legge 24 giugno 2010, n. 107, o con altre disabilità uditive, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce e promuove la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni tattile italiana (LIS tattile).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre

2020, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie beneficiarie e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla redazione di un piano per la definizione degli ambiti di azione e degli interventi necessari a garantire la più ampia diffusione della LIS e della LIS tattile e, in generale, la piena inclusione sociale, politica, culturale, scolastica, universitaria, post-universitaria e lavorativa dei soggetti di cui al comma 1. Il piano di cui al primo periodo riconosce e tutela il diritto dei soggetti di cui al comma 1 di scegliere liberamente i percorsi formativi e le modalità di comunicazione da utilizzare per lo sviluppo della persona e per la partecipazione alla vita collettiva.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

## 29.0.26

[Augussori](#), [Pergreffi](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Corti](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 29-**bis**.

(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107)

1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone affette da sordocecità e semplificare le procedure amministrative che concernono il riconoscimento della loro condizione, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Definizioni*) - 1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.

2. Le persone affette da sordocecità, così come definite dal comma 1, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).

3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.";

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "di entrambe le disabilità" sono sostituite dalle seguenti: "delle disabilità"; all'ultimo periodo, dopo le parole: "cecità civile", sono inserite le seguenti: ", di invalidità civile";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definite in base alle vigenti normative relative a tutte le rispettive minorazioni civili.";

c) all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: "possono" con "sono tenute a"».



**29.0.27**

Fenu, Fede, Corbetta

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 29-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di contratti di locazione di natura transitoria)*

1. Al fine di ridurre oneri e costi in materia di locazione immobiliare di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture del 16 gennaio 2017 le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Qualora le parti decidano di non farsi assistere dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, possono effettuare la registrazione non telematica del contratto tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, anche al fine del godimento delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 del citato decreto interministeriale.

2. I contratti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture del 16 gennaio 2017 non sono ricondotti alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998 in caso di inadempimento delle modalità di stipula dei contratti stessi previste dai commi 1, 2, 4 e 5 del citato articolo 2 del suddetto decreto.

3. Nella definizione dei canoni di locazione per studenti universitari, di cui all'articolo 3 del citato decreto interministeriale del 16 gennaio 2017, le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Qualora le parti decidano di non farsi assistere dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, possono effettuare la registrazione non telematica del contratto tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, anche al fine del godimento delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 del citato decreto interministeriale.»

**29.0.28**

Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 29-**bis**.

*(Disposizioni per favorire la formazione e l'inclusione lavorativa delle persone sorde e con disabilità uditiva)*

1. Nelle more della definizione di una disciplina organica in materia di riconoscimento e promozione della lingua italiana dei segni, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate, sono stabilite le modalità per l'attivazione di centri di formazione e di avviamento lavorativo specificamente realizzati per le persone sorde, sordocieche e con altre disabilità uditive. I centri di cui al comma 1 promuovono ricerche in materia di prevenzione e cura della sordità e sui problemi ad essa correlati.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

**29.0.29**

Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 29-**bis**.

*(Modifiche in materia di pensioni e assegni di invalidità)*

1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 4 è inserito il

seguinte: "4-*bis*. A decorrere dal 1° agosto 2020, i benefici incrementativi di cui al comma 1, come determinati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili o sordi o ciechi civili titolari di pensione o assegno mensile o che siano titolari di assegno di invalidità o pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

### **29.0.30**

[Augussori](#), [Pergreffi](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Corti](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il numero 12-*bis*) è sostituito dal seguente:

"12-*bis*) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi e Carrozine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o *scooter* elettrici per persone con disabilità, nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi e per le Carrozine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o *scooter* elettrici per persone con disabilità";».

*Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «agli strumenti informatici e» con le seguenti: «agli strumenti informatici e alle corsie ciclabili, nonché».*

### **29.0.31**

[Augussori](#), [Pergreffi](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Corti](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Rufa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

*(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2020, sentite le associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, sono riviste le modalità di determinazione del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al fine di escludere da esso gli importi relativi alle indennità, alle pensioni, agli assegni e ai risarcimenti percepiti in ragione della condizione di invalidità totale o parziale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

### **29.0.32**

[La Russa, Ruspandini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### **Art. 29-*bis*.**

*(Semplificazione e riduzione delle tempistiche di erogazione dei contributi statali in favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)*

1. Al fine di favorire ed assicurare una regolare, ordinata ed efficace attuazione dei programmi e interventi sociali programmati sulla base di risorse statali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, identifica e adotta le opportune modifiche normative e procedurali volte ad assicurare che i contributi statali destinati annualmente alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi siano erogati entro e non oltre il termine del primo semestre di ciascun bilancio d'esercizio».

### **29.0.33**

[Abate](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 29-*bis*.

*(Estensione dell'applicabilità della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)*

1. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente: "*d-bis*) credito di imposta per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2019, n. 160".».

### **29.0.34**

[Cario](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### **«Art. 29-*bis*.**

*(Disposizioni per favorire l'accesso degli studenti con disabilità agli strumenti informatici per una piena formazione e una completa realizzazione dell'inclusione scolastica attraverso misure urgenti sul reclutamento dei docenti specializzati sul Sostegno didattico)*

1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a bandire per l'anno scolastico 2020-2021, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura in ciascuna regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili, in sostituzione delle procedure concorsuali

per il sostegno previste dal decreto dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, dal decreto dipartimentale n.499 del 21 aprile 2020 e dal decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per tutti i posti di sostegno previsti da: Allegato 1 - Ripartizione posti, Decreto Dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020; Allegato 1 - Prospetto Ripartizione Posti, Decreto Dipartimentale n. 649 del 03 giugno 2020; Allegato A - Prospetto ripartizione posti, Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020.

2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente entro il termine ultimo del mese di maggio 2020, come da decreto ministeriale n. 176 dell'11 marzo 2020, e inseriti a pieno titolo e senza riserva nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che verterà sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di disabilità, in riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di 6/10. Tra i titoli valutabili per la graduatoria di merito regionale rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca e il servizio svolto su posti di sostegno, purché in possesso del titolo prescritto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, presso le istituzioni scolastiche statali.

4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.

5. In considerazione della pandemia Covid-19 in essere e per garantire la stabilizzazione dei docenti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la prova orale prevista dal comma 3 sarà espletata entro il termine dell'anno scolastico 2020/2021. L'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno che avranno superato la prova orale di cui al comma 3 sarà retrodatata giuridicamente al 1° settembre 2020».

### **29.0.35**

[Grimani, Vono, Comincini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

*(Misure di semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap)*

1. Le commissioni mediche pubbliche proposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata ovvero in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In quest'ultimo caso sarà cura del responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato viene convocato a visita diretta».

### 29.0.36

Pagano, Mallegni

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 29-**bis**.

*(Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap)*

1. Le commissioni mediche pubbliche proposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'*handicap* ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata ovvero in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso sarà cura del responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato viene convocato a visita diretta».

### 30.1

Corbetta, Fede

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 2-bis dopo le parole: "stato civile" sono aggiunte le seguenti: "e delle liste elettorali"»;

2) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, inclusa anche la creazione di una sezione contenente le liste elettorali di ogni comune con dati per sezione».

### 30.2

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «dati personali» inserire le parole: «, la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali».

### 30.3

Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «dati personali» inserire le parole: «, la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali».

### 30.4

Iannone, Ruspandini, Totaro

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «dati personali» inserire le seguenti: «, la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali».

### 30.5

Mirabelli, Biti, D'Arienzo

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e si applica a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei».

### 30.6

[Iwobi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis) All'art. 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del presente testo unico o del regolamento di attuazione che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel periodo precedente, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri é prevista come reato dalla legge italiana.

5-ter. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

5-quater. Al di fuori dei casi previsti al comma 5-ter, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

5-quinquies. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-ter gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

5-sexsies. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.

5-septies. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sono abrogati"».

### 30.7

[Boldrini](#), [Iori](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, *dopo le parole:* "private di cura" *inserire la seguente:* "odontoiatrica"».

### 30.8

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«4. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, *dopo le parole:* "private di cura" *inserire la seguente:* "odontoiatrica"».

### 30.9

[De Siano, Cesaro](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«4. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "private di cura" inserire la seguente: "odontoiatrica"».

### 30.0.1

[Corti, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Rufa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 30-**bis**.

*(Digitalizzazione Atti Anagrafici)*

1. Allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche locali i Comuni sono autorizzati a depositare presso gli Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di stato civile in versione digitale.

2. La stampa degli atti di cui al comma precedente avviene tramite stampante laser con emissione di timbro digitale.

3. Le amministrazioni pubbliche locali sono autorizzate alla dematerializzazione degli atti di cui al comma 1 in versione cartacea conservati presso i loro archivi».

### 30.0.2

[Ferrara](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 30-**bis**.

*(Semplificazioni in caso di furto o smarrimento carta d'identità).*

1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 ed evitare assembramenti presso gli uffici delle forze di polizia, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, in deroga alle disposizioni vigenti, in caso di furto o smarrimento della carta d'identità, non è richiesta al cittadino la previa denuncia presso le forze di polizia, quale atto prodromico alla presentazione della richiesta di rilascio del duplicato presso l'ufficio anagrafico del Comune di residenza o di dimora. In sede di presentazione dell'istanza, il cittadino dichiara il furto o lo smarrimento ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in deroga al comma 4 del medesimo articolo. L'amministrazione provvede a trasmettere immediatamente mediante procedure telematiche, ove possibile, la dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente alle forze di polizia per gli opportuni accertamenti. Agli adempimenti previsti dal presente comma, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.».

### 30.0.3

[Presutto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 30-**bis**.

*(Organismo indipendente di valutazione delle regioni e degli enti locali)*

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo le parole: "articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9" sono aggiunte le seguenti: ", 14, 14-bis".

2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1 entro e non

oltre la scadenza naturale del Nucleo di Valutazione attualmente in carica.».

#### 30.0.4

[Corbetta, Fede](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-**bis**.

*(Semplificazioni e digitalizzazione dei procedimenti in materia elettorale).*

1. All'articolo 18-*bis*, comma 1, terzo periodo del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e dagli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale".

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale, attraverso l'utilizzo dell'identità digitale:

a) la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali nazionali;

b) l'effettuazione con modalità digitale degli adempimenti previsti dagli articoli 14, 14-*bis*, 15, 16, 17 e 20 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. Sullo schema del decreto di cui al comma 2 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.».

#### 30.0.5

[Guidolin, Corrado](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-**bis**.

*(Semplificazione in materia di pagamento e modalità di utilizzo della pensione di cittadinanza).*

1. Al fine di semplificare le procedure e l'utilizzo del beneficio economico della pensione di cittadinanza da parte dei soggetti anziani, all'articolo 5 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

"6-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS il beneficio è erogato insieme a detta prestazione pensionistica, per la quota parte di spettanza di cui all'articolo 3, comma 7. Nei confronti di titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6."».

#### 30.0.6

[Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-**bis**.

*(Misure di semplificazione in materia di autocertificazione)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: "che vi consentono." sono



soppresse;

b) all'articolo 71, comma 4, le parole: "che vi consentono" e le parole: "previa definizione di appositi accordi" sono soppresse.

### 30.0.7

[Biti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-**bis**.

*(Consultazione dei certificati di casellario giudiziale)*

1. Le pubbliche amministrazioni possono consultare, direttamente e senza stipula di specifica convenzione con il Ministero della giustizia, il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, al fine di acquisire i certificati del casellario giudiziale quando necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, ivi comprese quelle relative all'espletamento delle procedure di gara.».

### 30.0.8

[Granato](#), [Angrisani](#), [De Lucia](#), [Montevecchi](#), [Russo](#), [Vanin](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-**bis**.

*(Obblighi di pubblicazione di dati inerenti il sistema nazionale d'istruzione)*

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Alle istituzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 13, 15, comma 1, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 21, 23, 29, commi 1 e 1-*bis*, 30 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

2. La mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, come modificato dal comma 1, può comportare la revoca dell'atto di riconoscimento della parità scolastica, previa diffida da parte dell'ufficio scolastico regionale alla scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni.».

### 30.0.9

[Corbetta](#), [Fede](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-**bis**.

*(Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)*

1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, le parole: "redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "redigono, attraverso apposito applicativo messo a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica sul Portale della *performance*, e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno."

b) all'articolo 10, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. Ove ricorrano specifiche ed individuate esigenze il Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare, con apposito provvedimento, una dilazione dei termini di cui al comma 1";

c) all'articolo 10, comma 5, dopo le parole: "In caso di mancata adozione del Piano della *performance*" aggiungere "o della Relazione sulla *performance*";

d) all'articolo 10, comma 5, le parole: "In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla *performance*, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica" sono soppresse;

e) all'articolo 10, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"6. Nel caso in cui la Relazione sulla *performance* è adottata con un ritardo superiore ad 1 anno rispetto al termine di cui al comma 1, lettera b), è fatto divieto assoluto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla ritardata adozione della Relazione sulla *performance*. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 6, residuassero risorse non utilizzate, le stesse sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato".

f) all'articolo 14, comma 2-*bis*, le parole: ", di norma," sono soppresse e le parole: "definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "definisce i casi nei quali le amministrazioni con meno di duecentocinquanta dipendenti possono costituire l'Organismo in forma monocratica";

g) all'articolo 14, comma 4, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h-*bis*) verifica preventivamente la qualità degli obiettivi e degli indicatori proposti del Piano della *performance* formulando osservazioni agli organi di indirizzo politico-amministrativo e tiene conto del relativo recepimento in sede di validazione di cui alla lettera c) e di proposta della valutazione di cui alla lettera e)";

h) all'articolo 14-*bis*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La nomina dell'Organismo indipendente di valutazione è effettuata, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità:

1) due componenti, uno dei quali assume il ruolo di Presidente, sono nominati dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione. L'individuazione dei componenti avviene nell'ambito di una lista di nominativi sorteggiati tra gli iscritti nell'Elenco di cui al comma 1, sulla base di criteri stabiliti con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione;

2) un componente è nominato, previa procedura selettiva pubblica, dall'organo di indirizzo politico amministrativo dell'amministrazione interessata".

i) all'articolo 14-*bis*, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Nel caso di Organismo monocratico la nomina avviene con le modalità indicate dal comma 2, lett. a).

2-*ter*. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate le modalità con cui il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di verifica dell'operato degli Organismi indipendenti di valutazione. Nel medesimo decreto sono altresì definiti i casi di inadempienze particolarmente gravi a fronte delle quali il Dipartimento, previo contraddittorio con gli interessati, procede alla cancellazione dall'Elenco nazionale e alla conseguente revoca dell'incarico";

j) all'articolo 14-*bis*, al comma 3 le parole: "procedura selettiva pubblica" sono sostituite dalle seguenti "valutazione positiva dell'operato dell'Organismo effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 2";

l) all'articolo 14-*bis*, il comma 6 è abrogato.

### 30.0.10

#### Fenu

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-**bis**.

(*Misure di semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica*)

1. Le somme dovute a titolo di tassa automobilistica, relative ai periodi tributari in scadenza per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente sono versate entro il 31 ottobre senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.

2. All'articolo 7, comma 2-*bis*, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sostituire le parole: "gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente" con le seguenti: "i sottoscrittori di contratto di locazione a lungo termine senza conducente di veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2020"».

### 31.1

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), numero 1), *sostituire le parole:* «promuovendo la consapevolezza» *con le seguenti:* «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» *e dopo la parola:* «microfoni» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

b) alla lettera a), numero 2), *sostituire le parole:* «promuovendo la consapevolezza» *con le seguenti:* «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» *e dopo la parola:* «svolte» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

### 31.2

[Borgonzoni](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis. In caso di nuovo *lockdown*, anche le categorie lavorative artistiche possono svolgere il lavoro agile quale modalità di esecuzione del contratto di lavoro».

### 31.3

[Mirabelli](#), [D'Arienzo](#)

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da:* «le parole» *fino a:* «nonché,».

### 31.4

[Corbetta](#), [Fede](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-bis) all'articolo 40:

1) al comma 1, le parole: "con mezzi informatici" sono sostituite dalle seguenti: "in formato nativo digitale";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"i-bis. Tutti i documenti redatti dall'amministrazione tramite l'utilizzo di strumenti software costituiscono l'originale del documento amministrativo. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture"».

### 31.5

[Romeo](#), [Augussori](#), [Pergreffi](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Corti](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 263, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto delle tempistiche previste a normativa vigente"».

### 31.0.1

[Assuntela Messina](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 31-**bis**.

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 2, lettera a), dopo la parola: "professionali", sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione degli ordini professionali e dei collegi professionali, regionali o nazionali, i quali non superino i parametri dimensionali previsti al comma 1 dell'art. 48 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97.";

b) all'articolo 3, le parole: "per gli ordini e collegi professionali" sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo le parole: "controllo pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione degli ordini professionali e dei collegi professionali, regionali o nazionali, i quali non superino i parametri dimensionali previsti al comma 1 dell'art. 48 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97"».

### 32.1

[Cirinnà](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis.» sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica».

### 32.2

[Iannone, Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis.», dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Per le attività di cui ai commi 4 e 5 si utilizzano le risorse del fondo di cui al comma 1 dell'art. 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 alle quali i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 accedono secondo le modalità che saranno disciplinate all'interno dei decreti di cui al comma 2 dello stesso articolo».

### 32.3

[Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis», dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Per le attività di cui ai commi 4 e 5 si utilizzano le risorse del fondo di cui al comma 1 dell'art. 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 alle quali i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 accedono secondo le modalità che saranno disciplinate all'interno dei decreti di cui al comma 2 dello stesso articolo».

### 32.4

[Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis», al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

## **32.5**

[Nencini](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di potenziare il servizio scolastico è istituita un'unica piattaforma dati contenenti i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche ed educative a cui fanno riferimento enti pubblici e privati per le loro specifiche attività».

### **32.0.1**

[Toffanin](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 32-**bis**.

1. Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90, comma 4, sopprimere le seguenti parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020";

b) all'articolo 263, comma 1, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2020", con le seguenti: "fino al 15 ottobre 2020".

## **33.1**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.*

## **33.2**

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «amministrazione concedente» inserire le parole: «, che a sua volta li renderà disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell'art. 50,».*

### **33.0.1**

[Grassi](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 33-**bis**.

1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, è istituito presso la presidenza del consiglio un tavolo tecnico per la ricognizione e il funzionale accorpamento di tutte le iniziative legislative e applicative in materia di funzionamento della Pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita la composizione del tavolo».

### 33.0.2

#### Castellone

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 33-**bis**.

*(Disposizioni per favorire la semplificazione, l'implementazione e lo sviluppo del fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina e dei flussi informativi sanitari elettronici)*

1. Al fine di sostenere la digitalizzazione della sanità e nell'ottica della semplificazione, il contributo a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni, di cui all'articolo 1 comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, viene ridestinato all'acquisto di apparecchiature e dispositivi necessari a implementare l'informatizzazione del Servizio sanitario nazionale, all'istituzione di flussi informativi sanitari istituzionali e alla costruzione di reti di telemedicina ai fini del monitoraggio a distanza dei soggetti affetti da malattie infettive e diffuse posti in isolamento, ovvero da patologia cronica, dei soggetti fragili, nonché dei residenti in zone disagiate. Sono parte attiva della generazione dei flussi informativi sanitari tutti gli attori coinvolti nella gestione e nell'erogazione di prestazioni socio-assistenziali, sia dell'ambito ospedaliero che nell'ambito dell'assistenza territoriale, i dipartimenti di prevenzione e i distretti delle Aziende sanitarie, i centri COVID19 e le unità speciali di continuità assistenziale, nonché i medici convenzionati, segnatamente i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici specialisti ambulatoriali, singolarmente intesi o in aggregazioni funzionali. I soggetti di cui al precedente periodo conferiscono i dati amministrativi e sanitari alle Regioni e, tramite queste ultime, al Ministero della salute.

2. Per alimentare i flussi informativi sanitari di cui al precedente comma, le Regioni, previa intesa col Ministero della salute, definiscono ed adottano a livello nazionale degli specifici tracciati *record* nonché i requisiti dei *software* gestionali clinici. A tal fine, viene destinata una somma sino a 5 milioni di euro a valere sul contributo di cui al precedente comma 1, senza arrecare maggiori oneri per le finanze pubbliche.

3. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, sull'intero territorio nazionale la trasmissione dei dati personali dei pazienti tra i professionisti sanitari, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 2 lettera i) dell'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 recepito con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, è consentito, in deroga all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche senza il consenso scritto dell'interessato».

### 34.1

#### Mirabelli, D'Arienzo

Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter» al comma 4, dopo le parole: «adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri», inserire le seguenti parole: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

### 34.2

#### D'Arienzo

Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter» al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dando priorità ai dati riguardanti gli studenti del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e formativa».

### 34.3

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter», sopprimere il comma 5.*

### 34.4

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Siclari](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter», dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, anche mediante sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente, e consentire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 82 del 2005 l'aggiornamento dei dati presenti nei *data base* da questi gestiti anche in materia fiscale e previdenziale, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, anche con riferimento alle richieste di contribuzione previdenziale formulate ai sensi dell'articolo 2, comma 26, legge n. 335 del 1995 nei confronti dei liberi professionisti iscritti in albi professionali aventi Cassa di previdenza di categoria già esistente alla data del 25 agosto 1995, fermo il diritto al Durc provvisorio ex articolo 3, comma 2, decreto ministeriale 30 gennaio 2015 per tutto il periodo di prevista sospensione».

### 34.0.1

[Campari](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis*.

*(Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. All'articolo 19, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la parola "magistrature" sono inserite le seguenti: ", anche di organi di giurisdizione interna ad organismi costituzionali,"».

### 35.1

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: «per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni.», inserire il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche al fine di tutelare la sovranità digitale e la sicurezza nazionale, è adottato il documento di Politica di classificazione delle informazioni, attraverso il quale si identificano i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni nonché le funzioni critiche in relazione ai quali si rende necessario: a) effettuare valutazioni di impatto; b) introdurre un'etichettatura adeguata dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni; c) operare decisioni sulla dislocazione dei dati sul territorio nazionale; d) predisporre un monitoraggio continuo dei dati delle pubbliche amministrazioni».*

### 35.2

[D'Arienzo](#)

*All'articolo 35, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: «per la*

razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2» *inserire le seguenti parole:* «, la cui gestione è affidata alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

### 35.3

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Tiraboschi, Masini, Siclari](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole:* «per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2» *inserire le seguenti parole:* «, la cui gestione è affidata alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

### 35.4

[D'Arienzo](#)

*All'articolo 35, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole:* «privi dei rati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo», *inserire le seguenti parole:* «esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133»;

b) *alla lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole:* «verso l'infrastruttura di cui al comma 1», *inserire le seguenti parole:* «esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133».

### 35.5

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Tiraboschi, Masini, Siclari](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole:* «privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo», *inserire le seguenti:* «esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133»;

b) *alla lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole:* «verso l'infrastruttura di cui al comma 1», *inserire le seguenti parole:* «esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133».

### 35.6

[Iannone, Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 1, lettera b), al primo periodo, sopprimere le parole:* «già esistente».

### 35.7



Cioffi

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere l'ultimo periodo.*

### 35.8

Grimani, Vono

*Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.», aggiungere le seguenti: «Con ulteriore regolamento, definisce le modalità ed i criteri per provvedere alla digitalizzazione di tutti i dati e documenti elettronici relativi agli impianti di sollevamento, mediante la costituzione di una piattaforma digitale finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti pubblici, nonché per la condivisione dei dati tra i soggetti che abbiano diritto ad accedere ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese di settore. La disposizione di cui al precedente periodo si applica a tutti gli impianti di sollevamento ed a tutti i suoi componenti di sicurezza attualmente sottoposti a controllo biennale da parte di ente certificato, progettati e installati in conformità alle norme vigenti.».*

### 35.9

Iannone, Ruspandini, Totaro

*Al comma 3, dopo le parole: «legislazione vigente», inserire le seguenti: «, a valere sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,».*

### 35.10

Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: "strategia di condivisione", sono inserite: "anche con le Regioni e Province Autonome"; dopo le parole: "decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82", sono inserite: "dell'acquisizione di competenze informatiche da parte dei cittadini e del personale dipendente della pubblica amministrazione,";

b) al comma 2 dopo le parole: "tecnologica e la digitalizzazione" sono inserite: ", acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281";

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"3-ter. Al fine di favorire il corretto transito dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni tramite il sistema PagoPA le Regioni e le Province Autonome sono riconosciute Soggetto Aggregatore Territoriale. È istituito per le attività di cui al presente comma un fondo destinato alla copertura delle attività pari a 60 milioni di Euro da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

3-quater. In ragione delle precedenti determinazioni di cui al comma 3 ter i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a completare l'integrazione dei sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il nuovo termine del 30 giugno 2021."

d) al comma 3 le parole: "cinquanta milioni" sono sostituite con: "centodieci milioni".

3-ter. All'onere pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 35.0.1

Grimani, Vono, Garavini

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 35-**bis**

*(Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)*

1. Le pubbliche amministrazioni le cui infrastrutture siano qualificate "Poli Strategici Nazionali", possono promuovere forme di aggregazione anche attraverso la costituzione di società in *house* ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nell'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, al fine di sviluppare infrastrutture e servizi ICT ed accelerare l'introduzione di modelli operativi di supporto alla digitalizzazione, in grado di garantire efficacia, efficienza e rapidità dell'innovazione finalizzata alla semplificazione dei servizi erogati al Paese. La costituzione di tali Organismi deve perseguire, in coerenza e continuità con l'Agenda Digitale Europea e con quanto previsto nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2020, obiettivi volti a rafforzare la sicurezza dello scambio di informazioni nei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, efficientare la gestione delle infrastrutture IT e realizzare strategie integrate di innovazione dei servizi al cittadino e alle imprese.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le risorse umane il modello di *governance* e di funzionamento degli Organismi.

3. Agli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse stanziare per le forme di cooperazione per le rispettive amministrazioni.».

### 35.0.2

Vono, Grimani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 35-**bis**.

*(Disposizioni per l'acquisizione dei dati relativi alla dispensazione dei farmaci ed il monitoraggio della spesa farmaceutica)*

1. All'articolo 33 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT acquisiscono dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), c) ed e) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei parafarmaci registrati come dispositivi medici. Con apposito protocollo d'intesa tra il Ministero della salute, l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, da sottoscrivere entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono dettate le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati di cui al presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili".».

### 35.0.3

Grimani, Vono

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 35-**bis**.

*(Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni conseguenti)*

1. Alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel circondario del tribunale di Sciacca sono inseriti i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana;

*Conseguentemente, nel circondario del tribunale di Termini Imerese sono soppressi i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana.*

2. Alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

nel distretto di Palermo:

a) il tribunale di Sciacca è aggiunto all'elenco dei tribunali per la cui circoscrizione ha competenza l'ufficio di sorveglianza di Trapani;

*Conseguentemente, il tribunale di Sciacca è rimosso dall'elenco dei tribunali per la cui circoscrizione ha competenza l'ufficio di sorveglianza di Agrigento.*

3. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

nella voce: "Corte di Appello di Palermo":

a) al capoverso: "Circondario di Sciacca", nella circoscrizione del giudice di pace di Sciacca sono inseriti i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana;

*Conseguentemente, al capoverso: "Circondario di Termini Imerese", nella circoscrizione del giudice di pace di Corleone sono soppressi i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana.*

4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, le variazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni sopra indicate.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non determinano spostamenti di competenza per territorio con riferimento ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le necessarie modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari della corte di Appello di Palermo.».

### **36.1**

[Vono, Grimani, Magorno](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «enti di ricerca», inserire le seguenti: «, pubblici e privati,».*

### **36.2**

[Pagano](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. In sede di prima attuazione dell'articolo 8, comma 8, terzo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, si procederà alle elezioni per il completo rinnovo degli organi di tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici, come articolati dall'articolo 4, comma 2, del menzionato Decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, nel terzo quadrimestre dell'anno 2021, considerata la loro naturale scadenza entro tale data. Alle elezioni per il rinnovo degli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici si procederà non oltre il mese di marzo dell'anno

successivo al completamento delle elezioni dei detti organi di tutti gli Ordini.».

### 36.0.1

[D'Alfonso, Boldrini, Ferrazzi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 36-**bis**.

*(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)*

1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserito il seguente: "6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto della *privacy* deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone.».

### 36.0.2

[Gasparri](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 36-**bis**.

*(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)*

1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserito il seguente: "6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto della *privacy* deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone".».

### 36.0.3

[Damiani, Pichetto Fratin, Fantetti, Saccone, Ferro](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 36-**bis**.

*(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)*

1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto della *privacy* deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone"».

### 36.0.4

[Rauti, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 36-**bis**.

*(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)*

1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali, all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto della *privacy* deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone"».

### 36.0.5

[De Lucia](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 36-**bis**.

1. All'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente e il segretario. Di tale facoltà è data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione"».

### 36.0.6

[D'Alfonso, Boldrini, Ferrazzi](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 36-**bis**.

*(Disposizioni urgenti in materia condominiale - proroga termini)*

1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non è stato possibile agli amministratori di condominio convocare le assemblee, al fine di scongiurare la loro revoca in deroga al comma 1 n. 10 dell'articolo 1130 del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31/10/2019, è posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.

2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 - lettera b), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987».

### 36.0.7

D'Alfonso, Boldrini, Ferrazzi

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 36-**bis**.

*(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)*

1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno rimosse anche norma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7 sostituire: "far transitare" con: "riscuotere e pagare" e sostituire: "su uno specifico conto corrente" con: "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente"».

### 36.0.8

Barboni, Aimi, Siclari, Pagano, Mallegni

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 36-**bis**.

*(Misure di semplificazione e innovazione in materia di conseguimento della patente di guida)*

1. Al decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 121, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. La II fase - Manovre della prova pratica di guida per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1, DIE, DE può essere svolta mediante l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 agosto 2017.";

b) al comma 5-*bis* dell'articolo 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Tali ore di esercitazione possono essere effettuate nella loro totalità mediante l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 agosto 2017".

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le principali associazioni di categoria del settore, provvede ad aggiornare l'allegato 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 agosto 2017, adeguandolo agli *standard* degli altri Paesi Europei e alle ultime innovazioni tecnologiche.».

### 36.0.9

Vono, Grimani, Magorno

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 36.

*(Incremento personale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici)*

1. Al fine di potenziare le attività in seno al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e, in particolare, per dare continuità a quelle previste dalla Commissione Permanente per le Gallerie Stradali di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 264/06, si procede alla stabilizzazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e dell'art. 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa cessati e non più rinnovati.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 572, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla stabilizzazione di cui al comma 1 si farà fronte con la risorse previste e non ancora utilizzate di cui al comma 573 della medesima legge».

### **36.0.10**

[Rauti, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.36-*bis*.

1. In sede di prima attuazione dell'art. 8, comma 8, terzo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, si procederà alle elezioni per il completo rinnovo degli organi di tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici, come articolati dall'art. 4, comma 2, del menzionato Decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, nel terzo quadrimestre dell'anno 2021, considerata la loro naturale scadenza entro tale data. Alle elezioni per il rinnovo degli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici si procederà non oltre il mese di marzo dell'anno successivo al completamento delle elezioni dei detti organi di tutti gli Ordini.».

### **37.1**

[Corbetta](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) sono aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo *impresa.italia.it*, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993 n. 580".»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P .A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza» *con le seguenti:* «L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo *impresa.italia.it*, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

### **37.2**

[Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

### **37.3**

[Conzatti, Grimani, Vono](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) il comma 7-*bis* è abrogato.».

### **37.4**

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Siclari](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) il comma 7-*bis* è abrogato.».

### **37.5**

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) il comma 7-*bis* è abrogato.».

### **37.6**

[Pagano](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) il comma 7-*bis* è sostituito dal seguente:

"7-*bis*. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco, per un periodo massimo di sei mesi. Nel caso in cui tale termine decorra infruttuosamente, quindi senza che il professionista comunichi il proprio domicilio entro sei mesi, il Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza dispone la cancellazione d'ufficio dall'Albo. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente, previa diffida, ad opera del Ministero vigilante sui medesimi,"».

### **37.7**

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*bis*. Al fine di favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti, tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni in cui uno dei soggetti coinvolti abbia sede legale in un territorio sprovvisto di infrastrutture a banda larga e ultralarga.».

### **37.0.1**

[Rossomando](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.



1. Le Pubbliche Amministrazioni non possono prevedere alcuna clausola di gratuità, né corrispettivi dal valore simbolico, nei bandi o selezioni per servizi professionali. Tali clausole, ove previste, sono nulle e il compenso del professionista è determinato dal giudice tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 13 dicembre 2012, n. 247 e per i professionisti di cui all'articolo 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, tenendo conto dei parametri definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.».

### **37.0.2**

[Rossomando, Mirabelli, Cirinnà](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 37-**bis**.

*(Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio)*

1. Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione e di pagamento dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge e sino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata. I compensi spettanti ai difensori ai sensi del medesimo decreto n. 115 del 2002, per i quali sia stata già emessa fattura alla data del 9 marzo 2020, sono pagati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

### **37.0.3**

[Montevecchi, Mantovani, Granato, Angrisani, Corrado, De Lucia, Russo, Vanin, Moronese, La Mura](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 37-**bis**.

*(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della Società italiana artisti ed editori - SIAE)*

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "loro aventi causa" aggiungere le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35";

b) il comma 2 è abrogato.».

### **37.0.4**

[Rampi, Verducci](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 37-**bis**.

*(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)*

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "loro aventi causa" sono inserite le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o

esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35".

b) il comma 2 è abrogato.».

### 37.0.5

Vono, Grimani, Garavini

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 37-**bis**.

*(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)*

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "loro aventi causa" sostituire con le seguenti "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35".

b) il comma 2 è abrogato».

### 37.0.6

Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 37-**bis**.

*(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)*

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "loro aventi causa" sono aggiunte le seguenti "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35".

b) il comma 2 è abrogato».

### 37.0.7

Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 37-**bis**.

*(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)*

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "loro aventi causa" sono inserite le seguenti "e per il restante cinquanta per cento tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35".

b) il comma 2 è abrogato».

### 37.0.8

[Borgonzoni](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 37-**bis**.

*(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)*

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "loro aventi causa" aggiungere le seguenti "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35".

b) il comma 2 è abrogato».

### 37.0.9

[Cangini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 37-**bis**.

*(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)*

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

### 37.0.10

[Paroli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 37-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39".».

### 37.0.11

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 37-**bis**.

*(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza per l'industria culturale)*

1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività culturali derivanti dall'emergenza

sanitaria, fino al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni relative alla richiesta e al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva nei settori dello spettacolo dal vivo, dell'industria cinematografica, dell'industria fonografica, dell'industria musicale, delle imprese culturali e creative, dello spettacolo viaggiante, né si applicano le verifiche di regolarità contributiva. Le verifiche di regolarità contributiva in caso di erogazione di finanziamento pubblico riprenderanno entro e non oltre 90 giorni dalla data di effettiva erogazione del finanziamento».

### **37.0.12**

[Iannone, Ruspandini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 37-**bis**.

*(Misure per favorire l'innovazione dell'esercizio teatrale e cinematografico)*

1. Al fine di consentire l'innovazione digitale dell'esercizio teatrale e cinematografico, gravemente colpito dalle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'art. 28, dopo le parole: "strutture agrituristiche" aggiungere le seguenti: ", alle sale teatrali e alle sale cinematografiche".

b) al comma 1 dell'articolo 177, dopo la lettera *b-bis*), è aggiunta la seguente:

"*b-ter*) Immobili rientranti nella categoria catastale D/3, cinema e teatri, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

Conseguentemente la rubrica è sostituita dalla seguente: "Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico e per l'esercizio teatrale e cinematografico.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

### **37.0.13**

[Mirabelli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 37-**bis**.

*(Centri di competenza per l'innovazione)*

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto e di supportare i processi di transizione digitale negli enti locali, in particolar modo in quelli di minore dimensione demografica, nelle province e nelle città metropolitane sono istituiti centri di competenza per l'innovazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

### **37.0.14**

[Iannone, Ruspandini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 37-**bis**.

*(Centri di competenza per l'innovazione)*

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto e per e per supportare i processi di transizione digitale negli enti locali, in particolar modo in quelli di minore dimensione demografica, nelle province e nelle città metropolitane sono istituiti centri di competenza per l'innovazione».

**37.0.15**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 37-**bis**.

*(Modifiche delle disposizioni sulla sussidiarietà dei professionisti)*

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 2017, n. 81, apportare le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente "Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle Professioni organizzate in ordini e collegi e ai Professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo economico";

b) al comma 1, dopo la frase "professioni organizzate in ordini e collegi« aggiungere »e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo economico";

c) al comma 1, lettere a) e b) dopo le parole "in ordini e collegi" aggiungere le seguenti: "e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo economico"».

**37.0.16**

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 37-**bis**.

*(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente, dal traduttore o dal perito e inviati agli uffici preposti mediante la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. La procedura di cui al presente comma si applica anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo».

**37.0.17**

[D'Angelo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 37-**bis**.

*(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inviati agli uffici preposti mediante la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. La procedura di cui al presente comma si applica anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo».

**37.0.18**

[Rizzotti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 37-**bis**.

*(Misure innovative per la presa in carico di pazienti cronici)*

1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in carico dei pazienti cronici complessi, per il biennio 2020-2021 il Ministero della Salute autorizza una sperimentazione nelle Regioni, per la fornitura e la remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica erogata da soggetti pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la collaborazione con l'assistenza di base e specialistica, per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 2.000.000 per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

### **38.1**

[Mirabelli, Collina, Ferrazzi](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente lettera:*

«0a) All'articolo 35, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 30 novembre 2020, sono fissati i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di cui al comma 1. Per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali, l'ammontare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4 e in proporzione al numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli operatori con un massimo di cinquanta mila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-*septies*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e definite come *Cluster C e D* nella Strategia Italiana per la Banda ultra larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse di cui al periodo precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie. Dall'attuazione di tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

### **38.2**

[Manca](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente lettera:*

«0a) all'articolo 35, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 30 novembre 2020, sono fissati i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di cui al comma 1. Per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali, l'ammontare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4 e in proporzione al numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli operatori con un massimo di cinquanta mila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-*septies*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e definite come *Cluster C e D* nella Strategia Italiana per la Banda ultra larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse di cui al periodo precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie. Dall'attuazione di tale

disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

### 38.3

[Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo](#)

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 35, è inserito il seguente comma:

"2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 30 novembre 2020, sono fissati i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di cui al comma 1. Per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali, l'ammontare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4 e in proporzione al numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli operatori con un massimo di cinquanta mila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e definite come *Cluster C* e *D* nella Strategia Italiana per la Banda ultra larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse di cui al periodo precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie. La revisione dei contributi di cui alla presente lettera deve avvenire a saldi complessivi invariati"».

### 38.4

[Mantovani, Di Girolamo](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 35, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 30 novembre 2020, sono fissati i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di cui al comma 1. Per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali, l'ammontare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4 e in proporzione al numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli operatori con un massimo di cinquanta mila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e definite come *Cluster C* e *D* nella Strategia Italiana per la Banda ultra larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse di cui al periodo precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie. Dall'attuazione di tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

### 38.5

[Assuntela Messina](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 35, è inserito il seguente comma:

"2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 30 novembre 2020, sono fissati i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di cui al comma 1. Per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali, l'ammontare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4 e in proporzione al numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli operatori con un massimo di cinquantamila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e definite come *Cluster C* e *D* nella

Strategia Italiana per la Banda ultra Larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse di cui al periodo precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie. Dall'attuazione di tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

### 38.6

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, alla lettera a), sopprimere il secondo periodo.*

2) *al comma 3, dopo le parole: «con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48», aggiungere le seguenti parole: «nonché di altri impianti di comunicazione elettronica esclusivamente finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni»*

3) *al comma 6, dopo le parole: «e, in ogni caso, di incidere,» sopprimere le parole: «anche in via indiretta».*

### 38.7

[Gallone](#)

*Al comma 1, alla lettera a) sopprimere il secondo periodo.*

*Al comma 3, dopo le parole: «con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48», aggiungere le seguenti parole: «nonché di altri impianti di comunicazione elettronica esclusivamente finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni».*

*Al comma 6, dopo le parole: «e, in ogni caso, di incidere,» sopprimere le parole: «anche in via indiretta».*

### 38.8

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 1, alla lettera a) sopprimere il secondo periodo.*

### 38.9

[Corti](#), [Augussori](#), [Pergreffi](#), [Grassi](#), [Campari](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Alla installazione di reti di comunicazione elettronica» inserire la seguente: «anche»;*

2) *al comma 1, dopo lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) all'articolo 87-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*"1-bis. L'installazione di apparati con tecnologia LTE o sue evoluzioni o altre tecnologie utili allo sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e *fixed wireless access* (FWA) su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti di cui al primo comma, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare, contestualmente all'attuazione dell'intervento, all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36"»;*

3) *al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 87-quater», al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo ed aggiungere il seguente comma:*

*«3. Le disposizioni di cui al presente articolo operano in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente»;*



4) *al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:*

«g-bis) all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla ricezione degli atti";

g-ter) il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente.»;

5) *dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'Allegato A, punto A.8, la parola: "cm 50" è sostituita dalla seguente: "1 metro";

b) all'Allegato A, dopo il punto A.31 è aggiunto il seguente: "A.32. Nelle aree sottoposte a vincolo degli Enti Parco, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394: installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 1,5 metri quadrati, nonché installazione di cabine per impianti tecnologici a rete all'interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, complessivamente non comportino per il sito un ulteriore impatto paesaggistico".

5-ter. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: "0,5" è sostituita dalla seguente: "1,5".

5-quater. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tali previsioni si applicano alle Pubbliche Amministrazioni, alle Regioni, alle Province, ai Comuni, ai Consorzi, agli enti pubblici economici, ai soggetti/concessionari esercenti pubblici servizi, ai proprietari ovvero concessionari di aree e/o beni pubblici e/o demaniali nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici"».

### **38.10**

[Valente](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Alla installazione di reti di comunicazione elettronica», inserire la seguente: «anche».*

### **38.11**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Alla installazione di reti di comunicazione elettronica», aggiungere la seguente: «anche».*

### **38.12**

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, dopo le parole: «reti di comunicazione elettronica», aggiungere le seguenti: «, anche».*

### **38.13**

[Vono](#), [Grimani](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 87:

1) al comma 7 le parole: ", indifferibilità ed urgenza dei lavori" sono sostituite con le seguenti: "delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori";

2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori"»;

b) dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) all'articolo 90:

1) al comma 1, dopo le parole: "impianti di rete" è aggiunta la seguente: "private"; in fine, la parola: "ovvero" è sostituita con le seguenti: "nonché quelli";

2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, o di diritti reali sugli stessi, necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento e all'esercizio degli impianti esistenti, e delle relative opere accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi operatori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o all'esercizio degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili.

Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti per nuovi impianti o per l'esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal Comune.

Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione esercita, nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo.

La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza della Autorità espropriante.

Ai fini della applicazione del presente comma, per intervento necessario per l'utilizzazione da parte della collettività dei beni immobili dove sono già installati gli impianti e/o opere esistenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle esigenze di stabilizzazione e mantenimento nel tempo, completamento, adeguamento, ristrutturazione e aggiornamento tecnologico degli stessi impianti, anche al fine dell'implementazione delle reti ad alta velocità";

3) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3-ter. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del DPR n. 327/2001, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia,

nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto.

Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione dello strumento urbanistico ai fini della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'assenso della Regione e del Comune deve essere espresso nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, ha l'effetto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.

*3-quater.* Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica, ai fini della acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono richiedere, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo con i proprietari sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la attivazione della procedura espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto.

Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere alla espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della relativa variante urbanistica e la determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, conferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere correlata all'originaria formazione del titolo abilitativo ottenuto per la realizzazione dell'impianto già esistente, e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia. 4

*3-quinquies.* L'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella determinazione della indennità di esproprio non dovrà tenersi conto della rendita riveniente al proprietario dell'area da eventuali accordi di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area dove è ubicato l'impianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.

*3-sexies.* Resta salva l'applicazione dell'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma 1";

*d-ter)* all'articolo 92:

1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla realizzazione o all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 90, anche se detti impianti siano già esistenti, sono

imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1<sup>o</sup> agosto 2002, n. 166";

2) al comma 3, le parole: "all'autorità competente" sono sostituite con le seguenti: "all'Ente locale";

3) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio degli operatori"».

### **38.14**

#### **Vono, Grimani**

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 87:

1) al comma 7 le parole: ", indifferibilità ed urgenza dei lavori" sono sostituite con le seguenti: "delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori";

2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori"»;

b) *dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:*

«*d-bis*) all'articolo 90:

1) al comma 1 dopo le parole: "impianti di rete" è aggiunta la seguente: "private"; in fine la parola: "ovvero" è sostituita con le seguenti: "nonché quelli";

2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, o di diritti reali sugli stessi, necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento e all'esercizio degli impianti esistenti, e delle relative opere accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi operatori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o all'esercizio degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili.

Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti per nuovi impianti o per l'esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal Comune.

Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione esercita, nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo.

La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza della Autorità espropriante.

Ai fini della applicazione del presente comma, per intervento necessario per l'utilizzazione da parte della collettività dei beni immobili dove sono già installati gli impianti e/o opere esistenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle esigenze di stabilizzazione e mantenimento nel tempo, completamento, adeguamento, ristrutturazione e

aggiornamento tecnologico degli stessi impianti, anche al fine dell'implementazione delle reti ad alta velocità";

3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"4. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

5. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del DPR n. 327/2001, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione dello strumento urbanistico ai fini della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'assenso della Regione e del Comune deve essere espresso nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, ha l'effetto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.

6. Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica, ai fini della acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono richiedere, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo con i proprietari sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la attivazione della procedura espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto.

Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere alla espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della relativa variante urbanistica e la determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, conferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere correlata all'originaria formazione del titolo abilitativo ottenuto per la realizzazione dell'impianto già esistente, e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.

7. L'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella determinazione della indennità di esproprio non dovrà tenersi conto della rendita riveniente al proprietario dell'area da eventuali accordi di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area dove è ubicato l'impianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.

8. Resta salva l'applicazione dell'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma 1";

*d-ter*) all'articolo 92:

1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla realizzazione o all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 90, anche se detti impianti siano già esistenti, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1<sup>o</sup> agosto 2002, n. 166";

2) al comma 3 le parole: "all'autorità competente" sono sostituite con le seguenti: "all'Ente locale";

3) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio degli operatori"».

## **38.15**

[Corti](#), [Augussori](#), [Pergreffi](#), [Grassi](#), [Campari](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 87:

1) al comma 7 le parole: ", indifferibilità ed urgenza dei lavori" sono sostituite con le seguenti: "delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori";

2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori"»;

2) *dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

«*d-bis*) all'articolo 90:

1) al comma 1 dopo le parole: "impianti di rete" è aggiunta la seguente: "private"; in fine la parola: "ovvero" è sostituita con le seguenti: "nonché quelli";

2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, o di diritti reali sugli stessi, necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento e all'esercizio degli impianti esistenti, e delle relative opere accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi operatori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o all'esercizio degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree

occorrenti per nuovi impianti o per l'esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal Comune. Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione esercita, nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo. La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza della Autorità espropriante. Ai fini della applicazione del presente comma, per intervento necessario per l'utilizzazione da parte della collettività dei beni immobili dove sono già installati gli impianti e/o opere esistenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle esigenze di stabilizzazione e mantenimento nel tempo, completamento, adeguamento, ristrutturazione e aggiornamento tecnologico degli stessi impianti, anche al fine dell'implementazione delle reti ad alta velocità".

3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3-*bis*. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3-*ter*. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del DPR n. 327 /2001, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione dello strumento urbanistico ai fini della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'assenso della Regione e del Comune deve essere espresso nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, ha l'effetto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.

3-*quater*. Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica, ai fini della acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono richiedere, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo con i proprietari sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la attivazione della procedura espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere alla espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza. Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e

della relativa variante urbanistica e la determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione precedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, conferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere correlata all'originaria formazione del titolo abilitativo ottenuto per la realizzazione dell'impianto già esistente, e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.

*3-quinquies.* L'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella determinazione della indennità di esproprio non dovrà tenersi conto della rendita riveniente al proprietario dell'area da eventuali accordi di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area dove è ubicato l'impianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.

*3-sexies.* Resta salva l'applicazione dell'articolo 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma 1.";

*d-ter)* all'articolo 92:

1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla realizzazione o all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 90, anche se detti impianti siano già esistenti, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1<sup>o</sup> agosto 2002, n. 166";

2) al comma 3 le parole: "all'autorità competente" sono sostituite con le seguenti: "all'Ente locale";

3) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio degli operatori."».

## **38.16**

[Mirabelli](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«*b*) all'articolo 87-*ter*, comma 1, dopo le parole: "nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico"; dopo le parole: "è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale" sono inserite le seguenti: ", delle specifiche tecniche di natura radioelettrica"; in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione. La definizione dei criteri tecnici generali inerenti al profilo radioelettrico viene demandata alle Linee Guida adottate da Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."».

## **38.17**

[De Petris](#), [Nugnes](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ivi incluse le modifiche relative al profilo*



radioelettrico».

### 38.18

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), capoverso articolo «87-ter», comma 1, dopo le parole: «entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione», inserire le seguenti: «, sulla base di specifiche tecniche di natura radioelettrica, da allegare all'autocertificazione, che saranno definite da apposite linee guida, dove verrà definito anche il significato tecnico del termine "profilo radioelettrico"».*

b) *al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:*

«h) all'articolo 93, comma 1-ter, dopo le parole: "di cui all'articolo 87-bis del presente decreto" sono inserite le seguenti: "o l'autocertificazione di cui all'articolo 87-ter del presente decreto";

i) all'articolo 93, comma 1-ter, dopo le parole: "purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87-bis", sono inserite le seguenti: "e 87-ter"»;

c) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Le linee guida di cui all'articolo 87-ter, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono predisposte dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-ter. All'allegato al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 ottobre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 2.1, dopo le parole: "dall'articolo 87-bis," sono inserite le seguenti: "o dall'articolo 87-ter," e dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 87-bis" sono inserite le seguenti: "o l'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, ai sensi dell'articolo 87-ter";

b) al punto 2.2, le parole: "il termine indicato" sono sostituite dalle seguenti: "i termini indicati" e dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 87-bis" sono inserite le seguenti: "o l'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, ai sensi dell'articolo 87-ter"».

### 38.19

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«b-bis) agli interventi di modifica di impianti esistenti di cui agli articoli 87-bis e 87-ter del decreto legislativo agosto 2003, n. 259, ricadenti in zona sottoposta al vincolo di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso in cui la procedura di autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 non sia conclusa entro i termini previsti dall'articolo 8-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, si applica l'istituto del silenzio-assenso.

b-ter) al punto A.24 dell'allegato A del decreto del Presidente della del 13 febbraio 2017, n. 31, inserire, dopo le parole: "reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui", inserire le seguenti: "all'articolo 87-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di cui"».

### 38.20

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) Agli interventi di modifica di impianti esistenti di cui agli articoli 87-bis e 87-ter del decreto legislativo agosto 2003, n. 259, ricadenti in zona sottoposta al vincolo di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso in cui la procedura di autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 non sia conclusa entro i termini previsti dall'articolo 8-bis, comma 2, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, si applica l'istituto del silenzio-assenso.

b-ter) Al punto A.24 dell'allegato A del decreto del Presidente della del 13 febbraio 2017, n. 31, inserire, dopo le parole: "reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui", inserire le seguenti: "all'articolo 87-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di cui"».

### 38.21

[De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera c), al primo periodo dopo le parole: «previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale» aggiungere, in fine, le seguenti: «e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, almeno 45 giorni prima dell'avvio dei lavori. Le agenzie regionali e le amministrazioni comunali hanno tempo 30 giorni per rilasciare il parere definitivo».

### 38.22

[Mantovani, Donno, Ortis, Morra](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) All'articolo 104, comma 1, lettera e), dopo il numero 2.8), è aggiunto il seguente:

"2.8-bis) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato"».

b) dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'allegato n. 25 di cui all'articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 33, comma 1, lettera e), sono soppresse le parole: "di tipologia diversa" ovunque ricorrono;

2) all'articolo 33, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera e), numero 2.8-bis) del Codice: 1) a euro 250,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 300,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 400,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 500,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 700,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale"».

3) All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera e), numero 2.8-bis) del Codice: 1) a euro 150,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 250,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 350,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 450,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 600,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale"».

### 38.23

#### Assuntela Messina

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

«d-bis) All'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8, è aggiunto il seguente:

"2.9) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato".

d-ter) All'allegato n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 33, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice: 1) a euro 250,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 300,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 400,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 500,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 700,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale";

2) all'articolo 33, comma 1, lettera c), nei numeri 1), 2) e 3) le parole: "di tipologia diversa" sono soppresse;

3) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice: 1) a euro 150 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 250,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 350,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 450,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 600,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale"».

### 38.24

#### Manca

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) All'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8, è aggiunto il seguente:

"2.9) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato"».

*Conseguentemente, all'allegato n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) all'articolo 33, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice: 1) a euro 250,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 300,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 400,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 500,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 700,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale»;

2) all'articolo 33, comma 1, lettera c), nei numeri 1), 2) e 3) le parole: «di tipologia diversa» sono soppresse;

3) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice: 1) a euro 150 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro

250,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 350,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 450,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 600,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale"».

### 38.25

[De Petris](#), [Nugnes](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

### 38.26

[Mirabelli](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:*

«g-bis) all'articolo 93, comma 1-ter, dopo le parole: "di cui all'articolo 87-bis del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: "o l'autocertificazione di cui all'articolo 87-ter del presente decreto";

g-ter) all'articolo 93, comma 1-ter, dopo le parole: "purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87-bis", sono aggiunte le seguenti parole: "e 87-ter"»;

b) *inserire all'articolo 38 il comma 1-ter:*

«All'allegato al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 ottobre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 2.1, dopo le parole: "dall'articolo 87-bis," sono aggiunte le seguenti: "o dall'articolo 87-ter."; dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 87-bis" sono aggiunte le parole: "o l'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, ai sensi dell'articolo 87-ter";

b) al punto 2.2, le parole: "il termine indicato" sono sostituite dalle seguenti: "i termini indicati"; dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 87-bis" sono aggiunte le seguenti: "o l'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, ai sensi dell'articolo 87-ter"».

### 38.27

[Iannone](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:*

«g-bis) all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla ricezione degli atti.";

g-ter) Il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente».

### 38.28

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di

comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla ricezione degli atti"».

### **38.29**

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente».

### **38.30**

[Valente](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Agli interventi di modifica di impianti esistenti di cui agli articoli 87-bis e 87-ter del decreto legislativo agosto 2003, n. 259, ricadenti in zona sottoposta al vincolo di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso in cui la procedura di autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 non sia conclusa entro i termini previsti dall'articolo 8-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, si applica l'istituto del silenzio-assenso.

1-ter. Al punto A.24 dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017, n. 31, dopo le parole: "reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui", sono inserite le seguenti: "all'articolo 87-ter del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e di cui"».

### **38.31**

[Valente](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla ricezione degli atti"».

### **38.32**

[Valente](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente».

### **38.33**

[De Bonis, Lonardo](#)

*Sopprimere il comma 2.*

### **38.34**

[Iannone, Ruspandini, Totaro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

- 1) *sostituire le parole* «Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma 2, anche in deroga» *con le seguenti*: «In deroga»;
- 2) *sostituire le parole* «istanza unica effettuata» *con le seguenti* «autorizzazione unica»;
- 3) *sostituire le parole* «istanza medesima» *con le seguenti* «autorizzazione medesima»;
- 4) *dopo le parole* «medesima» *aggiungere le seguenti* «nonché, per le ipotesi di scavi ed eventuali opere civili, anche di concessione del suolo e sottosuolo pubblico.»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente*:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al comma 1 è infine aggiunto il seguente periodo "Le disposizioni contenute nel comma 2-bis restano in vigore fino al prorogarsi dello stato di emergenza e delle disposizioni eccezionali relative alla gestione della stessa."»;

c) *al comma 6, sopprimere le seguenti parole*: «con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico» e, *dopo le parole*: «anche in via indiretta» *aggiungere le seguenti*: «attraverso l'introduzione di criteri distanziali,».

### 38.35

[Iannone, Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 3, dopo le parole*: «con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,» *aggiungere le seguenti parole*: «nonché di altri impianti di comunicazione elettronica esclusivamente finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni».

### 38.36

[Rizzotti](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

«3-bis. All'articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera 1-*quater*, aggiungere la seguente:

"1-*quinques*) le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza dai titolari di farmacia e di esercizi commerciali di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 150 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

### 38.37

[Ruspandini, Totaro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 4, dopo le parole*: «a basso impatto ambientale», *inserire le seguenti*: «, inclusa la microtincea,»;

- *dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente comma*:

«4-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, al comma 2-ter, dopo le parole: "a basso impatto ambientale con minitrincea" sono aggiunte le seguenti: "e microtrincea", e dopo le parole "le tecnologie di scavo in minitrincea" sono aggiunte le seguenti "e microtrincea"».

### **38.38**

[Ruspanini, Totaro](#)

*Dopo il comma 4 inserire in fine i seguenti commi:*

«4-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 2-ter, inserire il seguente: "2-quater. Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità tramite il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o posa di nuovo cavo aereo e/o ripartitori ottici di edificio (ROE) sulla facciata di edifici immobili in aree prive di interesse paesaggistico e/o tutelate dalla legge, ai sensi degli articoli 142 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, sono esentati dalla presentazione di istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

4-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-quinquies. Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità tramite il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o la posa di un nuovo cavo aereo e/o la posa di ripartitori ottici di edificio (ROE) sulla facciata di edifici e immobili privi dell'interesse di cui all'art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono esentati dalla presentazione di istanza di autorizzazione di cui all'articolo 21 comma 4 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».

### **38.39**

[Pergreffi, Campari, Corti, Rufa](#)

*Al comma 5, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «regolabile da 10 cm a fino a massimo 35 cm» con le seguenti: «minima di 30 cm».*

### **38.40**

[De Bonis, Lonardo](#)

*Sopprimere il comma 6.*

### **38.41**

[Martelli](#)

*Sopprimere il comma 6.*

### **38.42**

[Papatheu](#)

*Al comma 6 sostituire il capoverso «6» con il seguente:*

«6. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni, singolarmente o associati, adottano un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare, attraverso adeguata istruttoria tecnica, l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; particolare riferimento deve essere riservato ai siti sensibili, individuati attraverso specifica pianificazione, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.»

### **38.43**

[Romagnoli](#)

*Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole:* «possono adottare» *con le seguenti:* «adottano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;

b) *dopo la parola:* «minimizzare» *inserire le seguenti:* «, mediante adeguata istruttoria tecnica,»;

c) *sostituire le parole:* «con riferimento» *con le seguenti:* «con particolare riferimento».

### **38.44**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere le parole:* «con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico»;

b) *dopo le parole:* «anche in via diretta» *aggiungere le seguenti:* «attraverso l'introduzione di criteri distanziali».

### **38.45**

[Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari](#)

*Al comma 6, sopprimere le parole:* «con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico» *e, dopo le parole:* «anche in via indiretta» *aggiungere le seguenti:* «attraverso l'introduzione di criteri distanziali,».

### **38.46**

[Tiraboschi](#)

*Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole:* «siti sensibili individuati in modo specifico» *con le seguenti:* «quanto stabilito dall'articolo 4 del DPCM 8 luglio 2003»

b) *dopo le parole:* «anche in via indiretta» *aggiungere le seguenti:* «attraverso l'introduzione di criteri distanziali».

### **38.47**

[Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari](#)

*Al comma 6, sostituire le parole:* «siti sensibili individuati in modo specifico» *con le seguenti:* «quanto stabilito dall'articolo 4 del DPCM 8 luglio 2003» *e, dopo le parole:* «anche in via indiretta» *aggiungere le seguenti:* «attraverso l'introduzione di criteri distanziali,».

### **38.48**

[Iannone, Ruspandini, Totaro](#)

*Al comma 6, dopo le parole:* «e, in ogni caso, di incidere,» *sopprimere le parole:* «anche in via indiretta».



### 38.49

Vono, Grimani

*Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:*

«6-bis. I Comuni che si siano già dotati del Piano di localizzazione delle antenne, previa verifica della conformità agli adempimenti richiesti, possono utilizzare le aree individuate per l'installazione degli impianti di telefonia mobile».

### 38.50

Mantovani

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. L'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124 si interpreta nel senso che le misure di identificazione in via indiretta o da remoto del cliente già adottate dagli operatori di telefonia mobile, sia in caso di nuova attivazione che di migrazione di S.I.M. card già attivate, basate su sistemi di registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta e completa acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente, la genuinità della ripresa, il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali effettuate sotto la responsabilità del medesimo operatore sono ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti dell'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259».

### 38.51

Coltorti

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare. Il presente comma si applica anche alle emittenti nazionali"».

### 38.52

Rampi

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 Luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

7-ter. L'ultimo periodo dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare"».

### 38.0.1

Rampi, Verducci

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 38-bis.

*(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo)*

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale

conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, in via sperimentale e non oltre il 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono le attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 spettatori, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesti per l'esercizio di attività di organizzazione di spettacolo dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

2. La segnalazione di cui al comma 1 è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e indica altresì il numero massimo di spettatori e l'orario in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di inibizione di prosecuzione dell'attività. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni».

## 38.0.2

[Astorre](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 38-**bis**.

*(Incentivi fiscali per l'emittenza radiofonica locale con prevalenza di contenuti informativi)*

1. Ai concessionari per la radiodiffusione sonora locale che rispondano ai requisiti richiesti dal comma 2 del presente articolo, è concesso un credito d'imposta pari al 35 per cento del fatturato annuo pubblicitario netto, nel limite di 2 milioni di euro per esercizio l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, al fine di garantire l'innovazione tecnologica necessaria all'equilibrio del pluralismo nell'informazione e nella comunicazione partecipata. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto del limite di spesa e in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del primo periodo del presente comma. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro un limite di spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Per accedere al credito d'imposta le imprese radiofoniche concessionarie devono avere:

a) l'intero capitale sociale detenuto esclusivamente da soggetti che non svolgono direttamente o indirettamente altre attività con fini di lucro, anche attraverso partecipazioni dirette e/o indirette a società nazionali e internazionali, ad eccezione di quelle imprese che svolgono attività per la produzione dei programmi e per la vendita della pubblicità a favore in via esclusiva delle imprese concessionarie richiedenti;

b) la concessione alla radiodiffusione sonora locale in corso di validità;

c) un numero minimo di 5 dipendenti, assunti con contratto nazionale di categoria, direttamente impiegati per la produzione dei contenuti editoriali;

d) un fatturato pubblicitario minimo annuo di 500.000,00 euro nel 2019, composto da un minimo di 10 clienti oggettivamente riconoscibili quali investitori pubblicitari, con un tetto massimo per ciascun cliente del 15 per cento del totale fatturato pubblicitario. Il fatturato pubblicitario derivante da agenzie e/o concessionarie di pubblicità, che operino per conto dell'emittente, concorre al raggiungimento del minimo richiesto, con la medesima condizione che ogni cliente inserzionista commissionato dalle stesse sia parimenti riconoscibile quale investitore pubblicitario dell'emittente richiedente, e con medesimi limiti di incidenza calcolabile fissata al 15 per cento;

e) almeno il 30 per cento del tempo del palinsesto dalle ore 07.00 alle ore 21:00 per un minimo di 300 giorni l'anno dedicato alla diffusione di programmi informativi e di comunicazione partecipata ovvero consistenti in: notiziari, dibattiti, reportage, rubriche, approfondimenti, che siano autoprodotti con personale proprio o attraverso incarichi a imprese di produzione terze che abbiano rapporto esclusivo con il concessionario, quest'ultimi per non oltre il 50 per cento della durata totale delle produzioni. Gli argomenti trattati di carattere tecnico, professionale, scientifico e sportivo non potranno eccedere il tetto di un terzo del totale delle ore di programmazione giornaliera;

f) i contenuti diffusi sulla rete radiofonica concessionaria trasmessi in chiaro, anche in *simulcasting* in diretta per l'intera programmazione attraverso moderni sistemi di diffusione digitale in *streaming* sulla rete *web*, con caratteristiche tecniche che rendano facilmente ricevibili le trasmissioni informative con apparecchi di uso comune attraverso applicazioni appositamente realizzate e scaricabili dal pubblico gratuitamente sui dispositivi mobili personali.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere c) e d) sono ridotti del 30 per cento per i primi due anni di applicazione della presente norma.

4. Non possono accedere in ogni caso al contributo le imprese editrici di emittenti:

a) che siano organi di informazione ovvero oggettivamente riguardanti i partiti, le confessioni religiose, i movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

b) specialistiche a carattere tecnico, aziendale, professionale, sportivo o scientifico;

c) facenti capo o partecipate da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.

5. Le emittenti concessionarie in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al credito d'imposta previsto dal presente articolo, possono inoltrare domanda all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità da essa stabilite. L'Agenzia delle entrate verifica la sussistenza e il mantenimento dei requisiti necessari all'accesso al credito d'imposta, sentita la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico e comunica l'esito della verifica. Qualora l'emittente abbia utilizzato il credito d'imposta in mancanza dei requisiti richiesti, è obbligata alla restituzione delle somme utilizzate e al pagamento di una sanzione amministrativa accessoria pari al 30 per cento delle somme impropriamente utilizzate.

6. Per le finalità di cui al comma precedente le emittenti hanno l'obbligo di conservazione delle registrazioni audio in formato digitale MP3 minimo 64 Kbps mono, dei programmi h24 per tutti i giorni dell'anno per tre anni al fine del controllo anche tramite consegna di una copia a formale richiesta degli organi preposti entro 15 giorni dalla richiesta.

7. I soggetti ammessi ai benefici di cui al presente articolo, possono usufruire di un ulteriore credito d'imposta pari al 40 per cento dei canoni di abbonamento per i servizi informativi delle agenzie di informazioni radiofoniche nazionali e delle agenzie di stampa nazionali. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro un limite di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2020.

8. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190».

### 38.0.3

Ricciardi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 38-**bis**.

*(Disposizioni in materia di contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti fissi bidirezionali).*

1. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di calcolo dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti fissi bidirezionali trasparenti, eque, non discriminatorie e proporzionate allo scopo, tenendo conto del numero di collegamenti fissi bidirezionali concessi a ciascuna impresa, con esclusione delle stazioni ripetitrici e senza produrre effetti penalizzanti in capo ai concessionari con un numero di collegamenti medio o piccolo».

### 38.0.4

Tiraboschi

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 38-**bis**.

1. Entro il 31 dicembre 2020 il SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) rende disponibile, come previsto dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, lo sportello unico telematico che pubblica tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere, anche di genio civile, necessarie ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni competenti ricevono le richieste e procedono al rilascio di autorizzazioni esclusivamente attraverso il SINFI, che avrà la funzionalità di "Sportello unico per il rilascio delle autorizzazioni" verso gli operatori Telecomunicazioni - TLC - per l'avanzamento veloce del piano Banda ultra larga - BUL.

3. Lo sportello di cui al comma 1 ha l'obiettivo principale di uniformare a livello nazionale i procedimenti amministrativi locali per il coordinamento degli interventi dei diversi operatori delle telecomunicazioni e sia così garantita la risposta più celere all'operatore privato.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per abilitare le amministrazioni locali alle funzionalità per il rilascio telematico delle autorizzazioni attraverso la piattaforma unica SINFI.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

### 38.0.5

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 38-**bis**.

*(Norme per la semplificazione delle scritture contabili)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire», sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a dieci milioni e a due milioni di euro"».

### 38.0.6

Paroli

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 38-**bis**.

(Modifiche all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998)

All'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: "nonché i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39"».

### 38.0.7

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 38-**bis**.

(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole; "1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1", sono inserite le parole: "nonché i beni demaniali marittimi identificati dalle regioni ai sensi dell'articolo 7, comma 9-*septesdecies*, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125".

2. All'articolo 3-*bis*, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente periodo: "Le concessioni aventi a oggetto i beni demaniali marittimi di cui al comma 1 sono rilasciate dalle regioni, con possibilità per quest'ultime di delegare i comuni".

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"d) alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410 nonché a quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509"».

### 38.0.8

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Tiraboschi, Masini, Siclari

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 38-**bis**.

(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1", sono inserite le parole "nonché i beni demaniali marittimi identificati dalle regioni ai sensi dell'articolo 7, comma 9-*septesdecies*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125".

2. All'articolo 3-*bis*, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente periodo: "Le concessioni aventi a oggetto i beni demaniali marittimi di cui al comma 1 sono rilasciate dalle regioni, con possibilità per quest'ultime di delegare i comuni".

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"d) alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25

settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410 nonché a quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509"».

### 38.0.9

Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 38-**bis**.

*(Norme per l'innovazione del settore radiofonico.)*

1. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

2. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare"».

### 38.0.10

Mirabelli, Collina, Ferrazzi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 38-**bis**.

*(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto";

b) al comma 1-*quater* è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1";

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al

comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità *opt-in* tramite invio ed inserimento di OTP (*one time password*)".

2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: "o modalità di comunicazione digitali".

3. Al fine di evitare effetti di *lock-in* (di limitare l'uso di strumenti contrattuali che ostacolano la mobilità degli utenti) e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*. In ogni caso, nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di *modem*, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7».

### 38.0.11

Vono, Grimani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 38-**bis**.

(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto";

b) al comma 1-*quater* è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1";

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità *opt-in* tramite invio ed inserimento di OTP (*one time password*).»

2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: "o modalità di comunicazione digitali."

3. Al fine di evitare effetti di *lock-in* e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*. Nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di *modem*, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40».

### 38.0.12

Corti, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 38-**bis**.

(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto";

b) al comma 1-*quater* è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1";

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.



2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità *opt-in* tramite invio ed inserimento di OTP (*one time password*)."

2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: "o modalità di comunicazione digitali."

3. Al fine di evitare effetti di *lock-in* (di limitare l'uso di strumenti contrattuali che ostacolano la mobilità degli utenti) e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*. In ogni caso, nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di *modem*, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-ter del decreto-legge 7/2007».

### 38.0.13

#### Fedeli

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 38-**bis**.

(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto";

b) al comma 1-*quater* è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1";

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2. 2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità *opt-in* tramite invio ed inserimento di OTP (*one time password*)".

2. Al comma 291 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: "o modalità di comunicazione digitali."

3. Al fine di evitare effetti di *lock-in* e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*. Nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di *modem*, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40».

### 38.0.14

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 38-**bis**.

(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto";

b) al comma 1-*quater* è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1";

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità *opt-in* tramite invio ed inserimento di OTP (*one time password*).»

2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: "o modalità di comunicazione digitali".

3. Al fine di evitare effetti di *lock-in* e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*. Nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di *modem*, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.»

### 38.0.15

Iannone, Ruspandini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 38-**bis**.

(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto";

b) al comma 1-*quater*, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1";

d) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio preattivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto posto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità *opt-in* tramite invio ed inserimento di OTP (*one time password*)".

2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine le seguenti parole: "o modalità di comunicazione digitali".

3. Al fine di evitare effetti di *lock-in* (di limitare l'uso di strumenti contrattuali che ostacolano la mobilità degli utenti) e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*. In ogni caso, nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di *modem*, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-ter del decreto-legge 7/2007.»

### 38.0.16

Grimani, Vono

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 38-**bis**.

(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto";

b) al comma 1-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativi ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1".

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere l'ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità *opt-in* tramite invio ed inserimento di OTP (*one time password*)".

2. Al comma 291 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere in fine le parole: "o modalità di comunicazione digitali."».

### **38.0.17**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 38-**bis**.

*(Semplificazione per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività d'impresa)*

1. Al comma 1, dell'articolo 5, del Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche in modalità disgiunta e in data antecedente a quella della comunicazione unica presentata presso il registro imprese, fermo restando che l'efficacia della SCIA ha effetto dalla data effettiva dell'inizio dell'attività, che può essere anche successiva, da comunicare comunque anche al registro imprese."».

### **38.0.18**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 38-**bis**.

*(Misure urgenti di semplificazione in materia di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori in ragione della riproduzione di opere audiovisive)*

1. Il termine per la certificazione dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale amministrati dai soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 15 marzo 2017 n. 35 è stabilito entro e non oltre il quinto anno successivo a quello di competenza».

### **38.0.19**

[Vono](#), [Grimani](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 38-**bis**.

*(Misure per semplificare e agevolare l'utilizzo della carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

1. Al fine di agevolare l'utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il termine per l'utilizzo della medesima, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, è prorogato di ulteriori dodici mesi».

### **38.0.20**

[Rampi, Nannicini, Verducci](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente

«Art. 38-**bis**.

*(Misure per semplificare e agevolare l'utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n.145)*

1. Al fine di agevolare l'utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il cui utilizzo è stato limitato a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le somme assegnate con la Carta sono spendibili per ulteriori 12 mesi rispetto a quanto stabilito dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177».

### **38.0.21**

[Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 38-**bis**.

*(Misure urgenti per i rifugi montani)*

1. All'articolo 140 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti", con le seguenti: "fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti e per i rifugi di montagna privi di connessione *internet* fino al 1° gennaio 2023";

b) al comma 2, dopo le parole: "1° gennaio 2021" aggiungere le seguenti: "per i rifugi di montagna privi di connessione *internet* fino al 1° gennaio 2023"».

### **39.1**

[Collina](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "6 anni".

1-*ter*. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi.

1-*quater*. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il secondo periodo è soppresso e dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Limitatamente all'anno 2020, l'obbligo di cui al periodo precedente è assolto da parte dell'acquirente anche mediante annotazione dei riferimenti sulla copia analogica della fattura elettronica e sugli altri documenti relativa all'acquisizione dei beni agevolati"».

### **39.2**

[Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "6 anni"».

### **39.3**

## La Pietra, Ruspandini, Totaro

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "6 anni"».

### 39.4

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Pichetto Fratin, Masini, Siclari

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "6 anni"».

### 39.5

Coltorti

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale, tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriali agevolati ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è aggiunta, limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono conseguentemente apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 17 ottobre 2019, n. 244».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181».

### 39.0.1

Pesco

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 39-**bis**.

*(Semplificazione digitale dei sistemi di pagamento ed autofinanziamento tra imprese)*

1. Al fine di incentivare l'autofinanziamento tra imprese è istituita la cambiale digitale.
2. Le cambiali digitali sono titoli di credito avente forma dematerializzata, emessi all'ordine, aventi scadenza non inferiore a 6 mesi.
3. Le cambiali digitali non possono essere utilizzate da persone fisiche.
4. Le cambiali digitali debbono essere emesse o girate esclusivamente per il pagamento di fatture commerciali e possono essere emesse, anche in forma frazionata, per un importo totale non superiore a quello complessivo delle fatture al cui pagamento sono destinate.
5. Le cambiali digitali sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono girabili esclusivamente con girate piene ed incondizionate e contengono, oltre alla denominazione di "cambiale digitale" inserita nel contesto del titolo, i riferimenti alle fatture al cui pagamento sono state emesse o girate.
6. Il protesto per mancato pagamento di una cambiale digitale può essere levato solo dopo

60 giorni dalla scadenza della stessa.

7. Le cambiali digitali emesse ai sensi del presente articolo costituiscono titolo esecutivo e sono soggette all'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 settembre 2020, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. All'articolo 6 della tariffa - Allegato A- annessa al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il numero 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Cambiali digitali - Imposte dovute - Proporzionali: 12 per mille"».

### **39.0.2**

[Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

*(Credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, nonché delle strutture ospedaliere, per la cura e il ricovero, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto, altresì, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti massimi di spesa pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2020, ovvero per un massimo di 100.000 euro. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 e nei tre periodi di imposta successivi esclusivamente tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019 concernente le erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **39.0.3**

[Grimani](#), [Vono](#), [Comincini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*



**«Art. 39-bis.***(Semplificazione della misura credito d'imposta Impresa 4.0)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 191, sopprimere il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";
- b) al comma 204, sopprimere il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";
- c) dopo il comma 209, aggiungere il seguente:

"209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

**39.0.4**

[Giroto, Santillo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 39-bis.**

*(Modifiche alla piattaforma telematica "Incentivi.gov.it")*

1. All'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La piattaforma di cui al comma 1 deve promuovere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le misure più appropriate ed agevoli la conoscenza dello stato di avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza";

- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis, una sezione della piattaforma è dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alimentata attraverso l'interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 6";

- c) i commi 4 e 5 sono abrogati;

d) al comma 6, le parole: ", da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono soppresse e, in fine, sono aggiunte le seguenti: ", ivi incluse le modalità per assicurare l'interoperabilità della piattaforma *Incentivi.gov.it* con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di garantire l'immediata disponibilità delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-bis e 2".

2. All'attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal presente articolo, si provvede con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

**39.0.5**

[Anastasi, Santillo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 39-bis.**

*(Estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, al sostegno della produzione di dispositivi medici e di tecnologie e servizi per la prevenzione delle emergenze sanitarie)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di rafforzare le filiere produttive del settore biomedicale e della telemedicina e consentire la crescita e lo sviluppo del sistema nazionale di produzione di dispositivi medici e di tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, possono essere utilizzati gli interventi previsti dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 17 ottobre 2019, n. 244.

2. Limitatamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, l'intero territorio nazionale è riconosciuto quale area di crisi industriale non complessa.

3. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione degli interventi di cui al comma 1 sono definiti dal Ministero dello sviluppo economico con successivo provvedimento.

4. Gli interventi di cui al comma 1 trovano copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all'articolo 1, comma 230, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, mediante apposita riserva, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, stabilita dal decreto previsto dal medesimo articolo 1, comma 230, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

### **39.0.6**

Bagnai, Montani, Siri, Saviane, Borghesi, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

*(Mini-IRES sperimentale)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrano nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del

comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 1.020 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 2.520.000.000 euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

### **39.0.7**

**Berutti**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

*(Aggiornamento del regime fiscale dei Fondi di investimento alternativi (FIA) immobiliari)*

1. All'articolo 32, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le parole: "5 per cento" sono sostituite con: "50 per cento"».

### **39.0.8**

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Berardi](#), [Gasparri](#), [Pagano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*.

(*Modifiche alla legge 17 luglio 2020, n. 77*)

1. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni"».

### **39.0.9**

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*.

(*Semplificazioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti*)

1. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi».

### **39.0.10**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Pichetto Fratin](#), [Masini](#), [Siclari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*.

(*Semplificazioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti*)

1. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi».

### **39.0.11**

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*.

(*Semplificazioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti*)

1. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi».

### **39.0.12**

[Taricco](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*.

(*Semplificazione della misura del credito d'imposta Impresa 4.0*)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 191, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 204, sono sopprese le seguenti parole: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";

c) dopo il comma 209, è inserito il seguente:

"209-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

### **39.0.13**

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Berardi](#), [Gasparri](#), [Pagano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*.

*(Semplificazione della misura credito d'imposta Impresa 4.0)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 191, è soppresso il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";

b) al comma 204, è soppresso il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";

c) dopo il comma 209, è aggiunto il seguente:

"209-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

### **39.0.14**

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*.

*(Semplificazione della misura credito d'imposta Impresa 4.0)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 191, è soppresso il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";

b) al comma 204, è soppresso il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";

c) dopo il comma 209, è aggiunto il seguente:

"209-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

### **39.0.15**

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*.

*(Semplificazioni in materia di credito d'imposta investimenti)*

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il secondo periodo è soppresso».

### **39.0.16**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Pichetto Fratin](#), [Masini](#), [Siclari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di credito d'imposta investimenti)*

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il secondo periodo è soppresso».

### **39.0.17**

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di credito d'imposta investimenti)*

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Limitatamente all'anno 2020, l'obbligo di cui al periodo precedente è assolto da parte dell'acquirente anche mediante annotazione dei riferimenti sulla copia analogica della fattura elettronica e sugli altri documenti relativa all'acquisizione dei beni agevolati"».

### **39.0.18**

[Collina](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

*(Fondo centrale di garanzia PMI)*

1. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D, parte VI delle disposizioni operative del Fondo stesso a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere g-bis), g-ter) e g-quater)».

### **39.0.19**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

*(Fondo centrale di garanzia PMI)*

1. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D, parte VI delle disposizioni operative del Fondo

stesso a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere *g-bis*), *g-ter*) e *g-quater*).»

### 39.0.20

[Berutti, Quagliariello, Romani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

*(Modifica all'art. 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)*

1. All'articolo 13, lettera *g*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "in data successiva al 31 dicembre 2019," sono soppresse».

### 39.0.21

[D'Alfonso](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

1. Con riferimento alle operazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di avviare la procedura di escussione della garanzia non è necessario effettuare la comunicazione dell'evento di rischio prevista dalle disposizioni operative del Fondo di garanzia.

2. A pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di escussione della garanzia deve essere inviata al Gestore del Fondo, previa attivazione delle procedure di recupero, entro 18 mesi dalla prima rata scaduta e non pagata anche parzialmente in via continuativa da oltre 90 giorni. In caso di operazioni senza piano di ammortamento il termine di cui al periodo precedente è ridotto a 9 mesi rispetto alla data di inadempimento.

3. Ai fini dell'escussione della garanzia il soggetto finanziatore esibisce i seguenti documenti già acquisiti in fase di istruttoria: richiesta di affidamento, modulo "allegato 4-*bis* - modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *m*), del DL Liquidità", contratto di finanziamento e lettera di intimazione di pagamento».

### 39.0.22

[Pizzol, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

*(Semplificazione in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche demaniali marittime)*

1. All'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta quinquennale da parte delle competenti autorità marittime-demaniali che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquennale e i successivi rinnovi saranno rilasciati previa approvazione di una graduatoria che terrà conto esclusivamente della professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio di cui al presente articolo nell'area demaniale a cui si riferisce la selezione. In caso di non esercizio dell'attività per un periodo superiore a due anni consecutivi, la professionalità decade".»

### 39.0.23

[La Pietra, Ruspandini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Modifiche alla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni"».

**39.0.24**[Vono, Grimani, Comincini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "su altra documentazione illustrativa", sono inserite le seguenti: "anche in formato digitale,"».

**39.0.25**[Pergreffi, Campari, Corti, Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)

1. All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "su altra documentazione illustrativa", sono inserite le seguenti: "anche in formato digitale,"».

**39.0.26**[Pagano, Mallegni, Vitali, Paroli, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Siclari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "su altra documentazione illustrativa", sono inserite le seguenti: "anche in formato digitale,"».

**39.0.27**[Ruspandini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "su altra documentazione illustrativa", sono inserite le seguenti: "anche in formato digitale,"».

**39.0.28**[Tiraboschi, Mallegni](#)



Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

*(Differimento applicazione sanzioni per inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)*

1. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 125-*ter*, le parole: "A partire dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2021".

2. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 125-*quinquies*, le parole da: "a condizione che" fino a: "categoria di appartenenza." sono soppresse.

3. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 127, aggiungere in fine il seguente periodo: "Tale limite è da riferirsi per singola sovvenzione, sussidio, vantaggio, contributo o aiuto effettivamente erogato"».

### **39.0.29**

Ruspanini

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

*(Differimento applicazione sanzioni per inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)*

1. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 125-*ter*, le parole: "A partire dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2021".

2. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 125-*quinquies*, le parole da: "a condizione che" fino a: "categoria di appartenenza." sono soppresse.

3. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 127, aggiungere in fine il seguente periodo: "Tale limite è da riferirsi per singola sovvenzione, sussidio, vantaggio, contributo o aiuto effettivamente erogato"».

### **39.0.30**

Ferro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 settembre 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2021"».

### **39.0.31**

Fenu

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di accesso all'incentivo «ecobonus» per l'acquisto di particolari categorie di veicoli).*

1. Con riferimento all'acquisto di veicoli di categoria M1 e delle categorie L1e e L3 nuovi di fabbrica acquistati, anche in locazione finanziaria, ed immatricolati in Italia, nel periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per i quali sia prevista la possibilità di accesso e fruizione di contributi, nonché per l'acquisto di veicoli e di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km e di motoveicoli elettrici o ibridi di cui agli articoli 44 e 44-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i venditori dei veicoli agevolabili, i quali per la prenotazione di detti contributi siano tenuti a provvedere alla propria registrazione sull'apposito sistema informatico gestito dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa, sono esonerati dall'obbligo di inserimento su tale piattaforma dei dati relativi all'ordine

di acquisto del veicolo agevolabile qualora l'acquirente sia un Comune, una Provincia, una Città metropolitana, una Comunità montana, una Comunità isolana o un'Unione di Comuni.».

### 39.0.32

Fenu

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

*(Disposizioni in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)*

1. All'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, sostituire le parole: "ovvero di una quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2" con le seguenti: "ovvero di due rate anche non consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettera a) e b)".

2. All'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3-*bis*, inserire il seguente:

"3-*ter*. I soggetti decaduti da altri provvedimenti di rateizzazione possono, per altri carichi iscritti a ruolo, richiedere una nuova istanza di rateizzazione."

3. All'articolo 154, comma 1, lettera d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973" aggiungere, in fine, le seguenti: "anche per quei carichi già compresi in precedenti rateazioni oggetto di decadenza senza obbligo di recupero delle rate precedentemente scadute."».

### 39.0.33

Bagnai, Montani, Siri, Saviane, Borghesi, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

*(Definizione agevolata delle controversie tributarie)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda".

b) al comma 8, le parole: "Entro il 31 maggio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020"».

### 39.0.34

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 39-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)*

1. I soggetti beneficiari del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che siano tenuti a restituire le somme usufruite a seguito di avvisi di accertamento emanati dalle competenti Autorità e per accertamenti radicati in commissione tributaria, possono effettuare i relativi versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in forma rateale fino ad un massimo di sei rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**39.0.35**

[Tiraboschi, Mallegni](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 39-*bis*.**

*(Ampliamento dei crediti detenuti dai Confidi oggetto di cessione)*

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva, crediti di cassa e/o di firma a terzi o a società partecipate, ivi comprese quelle costituite per la gestione e disposizione, in via strumentale, degli stessi"».

**39.0.36**

[Bottici, Fenu](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 39-*bis*.**

*(Violazioni meramente formali)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Nei casi di omissioni o di errori che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, il ravvedimento effettuato dal contribuente prima che risulti intervenuta la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, esclude l'applicazione della sanzione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 5-*bis*, del presente decreto legislativo"».

**39.0.37**

[Tiraboschi, Mallegni](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 39-*bis*.**

*(Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI)*

1. Al fine di semplificare l'accesso al Fondo centrale di garanzia per le micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, il modello di valutazione per il merito di credito dei soggetti beneficiari non si applica alle richieste di intervento relative alle operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 25.000,00 per singolo soggetto

beneficiario, ovvero a euro 50.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato».

### 39.0.38

[Tiraboschi, Mallegni](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

*(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 54, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1"».

### 39.0.39

[Coltorti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

*(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

1. All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è definito un assetto organizzato che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero. Per l'attuazione dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della società Infratel Italia S.p.A."».

### 39.0.40

[Bottici, Fenu](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

*(Neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione degli studi professionali)*

1. All'articolo 174 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 170 e 176 valgono, in quanto applicabili, anche per i trasferimenti delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico nelle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, o altri tipi societari previsti dalle leggi di settore relative alle professioni regolamentate di riferimento. Le disposizioni di cui all'articolo 176 si applicano esclusivamente con riferimento al conferimento dell'attività professionale svolta in forma individuale.

1-*ter*. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa ai sensi degli articoli 56 e 83 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa dei

periodi d'imposta successivi".

2. All'articolo 2, comma 3, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "o trasformazioni di società" sono sostituite dalle seguenti: "trasformazioni di società, dei trasferimenti di cui all'articolo 174, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

### **39.0.41**

Donno

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

*(Disposizioni in materia di split payment)*

1. All'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-*sexies* è aggiunto il seguente:

"1-*septies*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di beni e servizi resi ai soggetti di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*quinquies* ed erogate dalle piccole e medie imprese così come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE, recepita con il decreto del Ministero della attività produttive 18 aprile 2005, con sede legale in Italia"».

### **39.0.42**

Fenu

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

*(Semplificazione in materia di crediti d'imposta)*

1. Al fine di incentivare gli investimenti privati e di fronteggiare le ricadute economiche a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza epidemica da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui all'articolo 1, commi da 184 a 190, commi da 198 a 209 e commi da 210 a 217 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in luogo dell'utilizzo diretto possono optare per la cessione di detti crediti d'imposta, inclusi quelli già maturati alla data della cessione, ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito ovvero gli intermediari finanziari.

3. Il credito d'imposta ceduto può essere utilizzato dai cessionari anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 191 è sostituito dal seguente:

"191. Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 è utilizzabile

esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. Fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta può formare oggetto di cessione o trasferimento anche all'interno del consolidato fiscale";

b) il comma 204, è sostituito dal seguente:

"204. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205. Al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta può formare oggetto di cessione o trasferimento anche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.";

c) il comma 214 è sostituito dal seguente:

"214. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta può formare oggetto di cessione o trasferimento anche all'interno del consolidato fiscale".

7. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 108, primo periodo, le parole: "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021"».

### 39.0.43

Bagnai, Montani, Siri, Saviane, Borghesi, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

*(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)*

1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

### 39.0.44

Bagnai, Montani, Siri, Saviane, Borghesi, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

*(Regime forfetario sperimentale)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività

economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta, per l'anno 2020, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

## **39.0.45**



Bagnai, Montani, Siri, Saviane, Borghesi, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

### 39.0.46

Bagnai, Montani, Siri, Saviane, Borghesi, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-**bis**.

*(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)*

1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184, 185, 185-*bis* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.

3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 settembre 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.

4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere *a)* e *b)* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.

5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-*bis*, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. Ai soli fini del presente articolo:

a) la locuzione "alla data del 31 luglio 2019" contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera *a)*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituita con: "alla data del 31 agosto 2020";

b) la parola: "2017" contenuta nell'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sempre sostituita con "2018".

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei*

*beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

### **39.0.47**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 39-**bis**.

*(Accesso alla garanzia SACE S.p.A.)*

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto";

2) è abrogato il comma 14-*ter*;

b) all'articolo 1-*bis*, è abrogato il comma 3.»

### **40.1**

[Saponara](#), [Augussori](#), [Pergreffi](#)

*Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini della cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi fa sempre fede la data di presentazione dell'istanza, purché la cancellazione sia perfezionata entro 15 giorni dalla medesima data.».*

### **40.2**

[Boldrini](#), [Ferrari](#), [Collina](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le Camere di Commercio hanno sede e circoscrizione territoriale in ogni provincia o nell'area metropolitana di cui all'art. 22 del testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 e fatti salvi gli accorpamenti tra Camere di Commercio già perfezionati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *b*), della legge n. 124 del 2015.

3-*bis*. Le procedure di riduzione del numero delle Camere di Commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale, avviate e non concluse ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono interrotte ed i relativi effetti cessano dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I consigli di due o più Camere di Commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la Camera di Commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con la medesima procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio esistenti ferma restando la necessità di assicurare l'equilibrio economico-finanziario per ciascuna delle Camere interessate"».

### 40.3

[Boldrini](#), [Ferrari](#), [Collina](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire alle imprese continuità nell'accesso ai servizi offerti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, alle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura che risultino ancora non accorpate, qualora rispettino i seguenti requisiti:

- a) abbiano più di 40.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nei rispettivi registri;
- b) rappresentino un territorio con specificità geo-economiche e siano in una situazione di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
- c) svolgano un ruolo di presidio permanente sul territorio a sostegno delle imprese e dell'economia locale;
- d) svolgano servizi di qualità nei confronti di imprese e cittadini.».

### 40.4

[Ferrari](#), [Boldrini](#), [Collina](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospese, salvo diversa richiesta da parte delle Camere di commercio coinvolte, fino al 31 dicembre 2021.»

### 40.5

[Collina](#)

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca. Non si applica l'articolo 2400, comma 2, ultimo periodo, del codice civile"».

### 40.6

[Corbetta](#)

*Aggiungere infine il seguente comma:*

«12-bis. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2492:

1) dopo il terzo comma è inserito il seguente

"Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese.";

2) al quarto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "Un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo è trasmessa, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese per la relativa annotazione".

b) all'articolo 2495:

1) al primo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", salvo quanto disposto dal comma seguente.";

2) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceve notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere."»

#### 40.0.1

[Pichetto Fratin](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 40-**bis**.

1. Al fine di sostenere più efficacemente la ripresa economica, per le opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione sui beni immobili strumentali effettuate dal 31 luglio 2020, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento del costo, per una quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 1100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dei commi 3 e 4.

3. Il fondo all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "7 per cento"».

#### 40.0.2

[Floris](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 40-**bis**.

1. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, le opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione sui beni immobili strumentali effettuate dal 31 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sono ammortizzabili in 5 anni a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

2. La disposizione di cui al comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 500.000.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 5.

5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "7 per cento"».

#### 40.0.3

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 40-**bis**.

1. All'articolo 137 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nell'ipotesi di cessione dei beni oggetto di rivalutazione, gli effetti della stessa decorrono dal momento della cessione medesima ovvero dall'anno successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 7 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### 40.0.4

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Dopo l'articolo*, inserire il seguente:

«Art. 40-*bis*.

1. All'articolo 93, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-*bis* è soppresso».

#### 40.0.5

[Toffanin](#), [Floris](#)

*Dopo l'articolo*, inserire il seguente:

«Art.40-*bis*.

1. Ai datori di lavoro che al termine della sospensione delle procedure di licenziamento di cui all'articolo 46 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, mantengono gli stessi livelli occupazionali vigenti alla data di entrata in vigore del citato articolo 46, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo, nel limite di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "Reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, è proporzionalmente ridotta la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

#### 40.0.6

[Leone](#)

*Dopo l'articolo*, inserire il seguente:

«Art. 40-*bis*.

*(Istituzione del cassetto tributi comunali)*

1. Al fine di semplificare l'accesso ai servizi fiscali è istituito, all'interno dell'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale prevista dall'articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il cassetto dei tributi comunali.

2. Il cassetto di cui al comma 1 rende disponibili al contribuente tutte le informazioni

relative alla propria posizione tributaria nei confronti degli Enti Territoriali fruibili dalla banca dati catastale e dalle altre banche dati ministeriali nonché dai dati relativi alle dichiarazioni fiscali presentate.

3. All'interno del cassetto di cui al comma 1 saranno fruibili tutti le informazioni rinvenienti dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Con decreto del Ministero delle Finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità attuative del presente articolo, ferma restando la possibilità di accesso al cassetto di cui al comma 1 utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale o la Carta d'Identità Elettronica e la definizione delle modalità di interscambio dei dati inseriti dal contribuente a favore degli Enti impositori».

#### **40.0.7**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)*

1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva».

#### **40.0.8**

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Bagnai](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, i commi 1 e 2 sono soppressi».

#### **40.0.9**

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

*(Semplificazione delle procedure di cancellazione delle ipoteche)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, dopo il comma 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"25-**bis**. Con la stessa data in cui il debitore ha perfezionato la definizione con il tempestivo e integrale pagamento delle somme dovute agli agenti della riscossione, le ipoteche iscritte e la riscossione coattiva avviata, sono automaticamente cancellate. Lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente impositore interessato, l'integrale pagamento. A tal fine, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione determina automaticamente l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate"».

#### **40.0.10**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Pichetto Fratin](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

1. Il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato».

#### 40.0.11

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Pichetto Fratin](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

1. I commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 19 e il comma 01 dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soppressi.

2. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, il n. 2) è soppresso.

3. All'articolo 93, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 agosto 2020", sono sostituite con le seguenti: "fino alla fine dello stato di emergenza"».

#### 40.0.12

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di obblighi informativi delle imprese)*

1. All'articolo 1, comma 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"».

#### 40.0.13

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

*(Semplificazione in materia di diritti d'autore e diritti connessi)*

1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, dopo le parole: "gli utilizzatori", sono aggiunte le seguenti: "che hanno concluso accordi per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 22"».

#### 40.0.14

[Dell'Olio](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

*(Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici).*

1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, la parola: "individuati" è sostituita dalle seguenti: "individuate le modalità attuative della disposizione di cui al successivo comma 6-*bis*, nonché";

b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-*bis*. In caso di buoni pasto in forma elettronica di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 giugno 2017, n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento"».



#### 40.0.15

Manca

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40 bis.

*(Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici)*

1. All'articolo 144, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, la parola: "individuati" è sostituita dalle seguenti: "individuate le modalità attuative della disposizione di cui al successivo comma 6-*bis*, nonché";

b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

"6-*bis*. In caso di buoni pasto in forma elettronica di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122, dovrà essere garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento"».

#### 40.0.16

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "tre giorni" sono sostituite con le parole: "dodici giorni"».

#### 40.0.17

Pesco, Lomuti

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3 e norme relative alle procedure pendenti).*

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per "consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;"

b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "e) se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte";

3) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera: "f) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode";

4) al comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera: "g) limitatamente all'accordo di ristrutturazione, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori".

5) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: "3. L'accordo di ristrutturazione della società presentato dalla società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili";

c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-*bis*.

(*Procedure familiari*)

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.";

d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.

1-*ter*. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-*quater*. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-*quinquies*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti";

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: "3-*bis*. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*.1. Alla domanda di accordo di ristrutturazione deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta. L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-*bis*";

3) dopo il comma 3-*bis*.1 è inserito il seguente comma:

"3-*bis*.2: L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-*bis* sono inseriti i seguenti:

"3-*ter*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-*quater*. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

g) all'articolo 12-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

"3-*bis*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo

aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore".

3) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comma 3-*bis*";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: "compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

i) all'articolo 14-*ter*, dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:

"8. La procedura di liquidazione della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili";

l) l'articolo 14-*decies* è sostituito dal seguente:

"1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori".

m) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente articolo:

"Art. 14-*quaterdecies*.

(*Debitore incapiente*)

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a

corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

7. Il sovraindebitato persona fisica è ammesso al gratuito patrocinio per i compensi dovuti all'organismo di composizione della crisi ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche.

8. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

9. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 10. L'organismo di composizione della crisi, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2."

2. Le previsioni di cui al comma precedente si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2.

4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o dell'articolo 12-*bis* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.».

#### **40.0.18**

[De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

*(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti).*

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per "consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività

imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;"

b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: "e) se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte";

3) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera: "f) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

4) al comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera: "g) limitatamente all'accordo di ristrutturazione, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori".

5) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"3. L'accordo di ristrutturazione della società presentata dalla società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili";

c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-bis.

*(Procedure familiari)*

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi";

d) All'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.

1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-*quinquies*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti".

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il comma:

"3-*bis*.1. Alla domanda di accordo di ristrutturazione deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta. L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-*bis*";

3) dopo il comma 3-*bis*.1 è inserito il comma:

"3-*bis*.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"3-*ter*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di

inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

*3-quater.* Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria."

g) all'articolo 12-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

"3-*bis*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1<sup>o</sup> settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore".

3) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comma 3-*bis*";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "di cui alla presente sezione» sono inserite le seguenti: «compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

i) all'articolo 14-*ter* dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:

"8. La procedura di liquidazione della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili";

l) l'articolo 14-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*decies*-1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori."

m) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente articolo:

"Art. 14-*quaterdecies*.

(*Debitore incapiente*)

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.



3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

7. Il sovraindebitato persona fisica è ammesso al gratuito patrocinio per i compensi dovuti all'organismo di composizione della crisi ai sensi dell'articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche.

8. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

9. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

10. L'organismo di composizione della crisi, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2".

2. Le previsioni di cui al comma precedente si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della medesima legge.

4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo

di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o dell'articolo 12-*bis* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze».

#### 40.0.19

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli esercizi alberghieri)*

1. Al comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è soppressa la lettera *b*).

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati"».

#### 40.0.20

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di piccole utilizzazioni delle acque termali)*

1. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "acque calde" sono aggiunte le seguenti: "anche in piscine natatorie"».

#### 40.0.21

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

1. Fino al 31 dicembre 2020, è sospesa l'applicazione delle modifiche introdotte dall'articolo 53, comma 5-*ter*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

2. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 2-*bis*, le parole: "gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente", sono sostituite dalle seguenti: "i sottoscrittori di contratto di locazione a lungo termine senza conducente di veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2020";

*b*) dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2021 nel caso di pagamento cumulativo della tassa automobilistica da parte delle società di locazione a lungo termine in luogo dei sottoscrittori dei contratti di cui al comma 1-*bis*, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria è determinato un tariffario massimo applicabile a

livello nazionale, comunque non superiore al valore medio delle tariffe applicate su tutto il territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il predetto decreto vengono altresì definite le modalità di riscossione e di aggiornamento dei valori delle tariffe";

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza o sede legale dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o del sottoscrittore del contratto di locazione a lungo termine senza conducente del veicolo."».

#### **40.0.22**

[Paroli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 40-**bis**.

1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali ferrosi e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell'economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero, possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all'Albo. A tal fine è istituito presso l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 152, un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuova e faciliti l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività».

#### **40.0.23**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 40-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di turismo all'aria aperta)*

1. La lettera e5) dell'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituita dalla seguente:

"e5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti"».

#### **40.0.24**

[Vaccaro](#), [Fede](#), [Corbetta](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 40-**bis**.

*(Semplificazione procedure di nomina dei Commissari Straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza)*

1. Ai fini della semplificazione delle procedure di nomina, al decreto legislativo 8 luglio

1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 1-*bis*, dopo le parole: "pubblici uffici" sono aggiunte le seguenti: ", nonché chi sia già commissario straordinario in altra procedura attiva";

b) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 39. - (*Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti*) - 1. È istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza che è aggiornato con cadenza annuale.

2. Possono fare domanda di iscrizione all'albo di cui al comma precedente:

a) i soggetti iscritti da almeno dieci anni negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che hanno esercitato per eguale periodo l'attività professionale, maturando una specifica competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale o nel settore della analisi e revisione di azienda;

b) i soggetti che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno dieci anni nell'attività d'insegnamento universitario in materie economico-aziendali;

c) i soggetti che abbiano maturato, presso imprese pubbliche o private aventi fatturato di almeno 5 milioni di euro una esperienza complessiva di almeno dieci anni in funzioni di amministrazione o di direzione;

d) i soggetti che abbiano maturato un'esperienza di almeno dieci anni in funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni con compiti di gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie;

e) magistrati non in servizio anche di organi di giurisdizione interna ad organismi costituzionali.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2021, sono stabilite, in particolare:

a) le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma 1;

b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;

c) le modalità di nomina dei Commissari iscritti all'albo di cui al comma 1;

d) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico sull'attività degli iscritti all'albo.

4. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il relativo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'Albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

5. Sino alla istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico dell'Albo di cui al comma 1, per la nomina dei Commissari straordinari continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti in materia.

6. Con regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono stabili i requisiti di onorabilità dei commissari straordinari e ulteriori previsioni di cause impeditive o sospensive.

7. Il Ministro dello Sviluppo Economico stabilisce altresì preventivamente, con proprio decreto, i criteri per la scelta e le modalità di nomina degli esperti del comitato di sorveglianza la cui opera è richiesta dalla procedura e gli obblighi da osservare circa la pubblicità degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura"».

#### **40.0.25**

[Astorre](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

*(Semplificazione procedure di nomina dei Commissari Straordinari)*

1. Ai fini della semplificazione delle procedure di nomina, al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 1-*bis*, dopo le parole: "pubblici uffici" sono aggiunte le seguenti: ", nonché chi sia già commissario straordinario in altra procedura attiva";

b) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 39. - *(Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti)* - 1. È istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza che è aggiornato con cadenza annuale.

2. Possono fare domanda di iscrizione all'albo di cui al comma precedente:

a) persone iscritte da almeno dieci anni negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che hanno esercitato per eguale periodo l'attività professionale, maturando una specifica competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale o nel settore della analisi e revisione di azienda;

b) persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno dieci anni nell'attività d'insegnamento universitario in materie economico-aziendali;

c) persone che abbiano maturato, presso imprese pubbliche o private aventi fatturato di almeno 5 milioni di euro una esperienza complessiva di almeno dieci anni in funzioni di amministrazione o di direzione;

d) persone che abbiano maturato un'esperienza di almeno dieci anni in funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che comportano la gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie;

e) magistrati non in servizio anche di organi di giurisdizione interna ad organismi costituzionali.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2020, sono stabilite, in particolare:

a) le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma 1;

b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;

c) le modalità di nomina dei Commissari iscritti all'albo di cui al comma 1;

d) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico sull'attività degli iscritti all'albo.

4. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

5. Sino alla istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico dell'albo di cui al comma 1, per la nomina dei Commissari straordinari continuano ad applicarsi le disposizioni già emanate in materia.

6. Con regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono stabili i requisiti di onorabilità dei commissari straordinari e ulteriori previsioni di cause impeditive o sospensive.

7. Il Ministro dello Sviluppo Economico stabilisce altresì preventivamente, con proprio decreto, i criteri per la scelta e le modalità di nomina degli esperti del comitato di sorveglianza la cui opera è richiesta dalla procedura e gli obblighi da osservare circa la pubblicità degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura"».

**40.0.26**

Campari, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

*(Semplificazione procedure di nomina dei Commissari Straordinari)*

1. Ai fini della semplificazione delle procedure di nomina, al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 1-*bis*, dopo le parole: "pubblici uffici" sono aggiunte le seguenti:", nonché chi sia già commissario straordinario in altra procedura attiva"».

**40.0.27**

Pichetto Fratin

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

*(Misure per il sostegno del risparmio in materia di capital gain)*

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al primo e secondo periodo, sostituire la parola: "quarto", con la seguente: "settimo"».

**40.0.28**

Lanzi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri)*

1. All'articolo 26-*bis* del decreto legislativo. 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: "agli stranieri che intendono effettuare" sono inserite le seguenti: "in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano";

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2.

3-*ter*. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-*bis* reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2 e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'Accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* e dagli obblighi inerenti la continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione"».

**40.0.29**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di comunicazioni delle assunzioni)*

1. All'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1<sup>o</sup> ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti" sono sostituite con le seguenti: "prima dell'inizio del rapporto di lavoro".

2. All'articolo 9-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 1<sup>o</sup> ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "entro il giorno antecedente" sono sostituite con le seguenti: "prima dell'inizio del rapporto di lavoro"».

#### **40.0.30**

[Lomuti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

*(Misure di semplificazione per la cancellazione semplificata d'ipoteca)*

1. All'articolo 40-*bis* del decreto legislativo 1<sup>o</sup> settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. In mancanza delle comunicazioni di cui al comma 2 e al comma 3, il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca su istanza del debitore, dandone comunicazione al creditore. Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, può richiedere, ai sensi del comma 3, il permanere dell'ipoteca"».

#### **40.0.31**

[Mallegni](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

"3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o della città metropolitana".

2. Le regioni hanno facoltà, su proposta di Unioncamere e sentite le organizzazioni imprenditoriali, di recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di riorganizzare il proprio sistema camerale assicurando l'unitarietà della gestione delle attività economiche territoriali e a condizione che sia comunque comprovata la rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico.

3. Dal processo di revisione di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatte salve le eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5-*bis* dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

#### **40.0.32**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

*(Parcheggi pertinenziali degli alberghi)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *i*), è aggiunta la seguente lettera:

"*l*) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse"».

#### **40.0.33**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

*(Semplificazione in materia di Codice ATECO per l'attività di gommista)*

1. All'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"3-*ter*. L'attività di gommista, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *c*) della presente legge, è classificata in modo omogeneo con il codice ATECO 45.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, di cui alla tabella ATECO 2007, approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 recante 'Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate'. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con proprio provvedimento recepiscono tale norma e riclassificano i registri presso le Camere di Commercio".

2. In riferimento a quanto previsto dal comma 3-*ter* dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, il codice ATECO 45.32.0 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli non è applicabile all'attività di gommista di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *c*) della legge 5 febbraio 1992, n. 122».

#### **40.0.34**

[Anastasi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

*(Semplificazione in materia di Codice ATECO per l'attività di gommista)*

1. All'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*ter*. L'attività di gommista, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *c*) della presente legge, è classificata in modo omogeneo con il codice ATECO 45.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, di cui alla tabella ATECO 2007, approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 recante 'Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate'. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con proprio provvedimento recepiscono tale norma e riclassificano i registri presso le Camere di Commercio"».

#### **40.0.35**

[Augussori](#), [Pergreffi](#), [Grassi](#), [Campari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

*(Semplificazione in materia di Codice ATECO per l'attività di gommista)*

1. All'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è aggiunto in fine il seguente comma:

"3-*ter*. L'attività di gommista, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *c*), della presente legge,



è classificata in modo omogeneo con il codice ATECO 45.20.4 - 'Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli', di cui alla tabella ATECO 2007, approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 recante 'Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate'. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con proprio provvedimento recepiscono tale norma e riclassificano i registri presso le Camere di Commercio."».

#### **40.0.36**

[Marino, Vono, Grimani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 40-**bis**.

*(Modifiche al Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167)*

1. Al fine di semplificare gli adempimenti degli intermediari finanziari, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, le parole "a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni" sono sostituite dalle seguenti: "a quello indicato dalle disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del menzionato decreto con riferimento ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle Autorità"».

#### **40.0.37**

[Vitali, Pagano, Floris](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 40-**bis**.

*(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167)*

1. Al fine di semplificare gli adempimenti degli intermediari finanziari, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, le parole "a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni" sono sostituite dalle seguenti: "a quello indicato dalle disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del menzionato decreto con riferimento ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle Autorità"».

#### **40.0.38**

[Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 40-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di cooperative sociali)*

1. Le disposizioni di cui all'art. 2477 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 si applicano alle cooperative sociali con più di 500 dipendenti occupati in media durante l'esercizio».

#### **40.0.39**

[Vescovi, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa](#)

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

«Art. 40-**bis**.

*(Definizione dell'attività di onicotecnico)*

1. L'attività di onicotecnico consiste nell'applicazione e decorazione di unghie artificiali. Essa

comprende ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo decorativo o di miglioramento estetico, sulla superficie delle unghie delle mani e dei piedi, tramite l'apposizione di unghie artificiali preformate o tramite altri composti da decorare, e la successiva lavorazione e colorazione delle stesse. L'onicotecnico svolge la propria attività tramite interventi manuali, mediante l'uso di utensili e prodotti appositamente indicati.

2. L'attività di onicotecnico non è soggetta alla disciplina di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

#### **Art. 40-ter.**

*(Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane)*

1. È requisito per l'esercizio dell'attività professionale dell'attività di onicotecnico l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni.

#### **Art. 40-quater.**

*(Qualifica professionale)*

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita qualifica professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale di qualificazione della durata pari almeno a 450 ore, che si svolge in un arco di tempo non inferiore a 6 mesi, di cui 80 ore destinate ad attività pratiche, di cui all'articolo 40-sexies, comma 1;

b) da un corso di specializzazione per coloro che già praticano l'attività di estetista al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 40-sexies, comma 2.

2. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

#### **Art. 40-quinques.**

*(Esercizio dell'attività di onicotecnico)*

1. L'attività di onicotecnico può essere esercitata in forma individuale o societaria, non è obbligatoriamente legata alla qualifica ed all'esercizio della professione di estetista professionale, nei limiti e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Nel caso di impresa artigiana costituita in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di onicotecnico devono aver conseguito la qualifica professionale di cui all'articolo 40-quater.

3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano l'attività di onicotecnico, a titolo individuale, devono essere in possesso della qualifica professionale di cui. all'articolo 40-quater.

4. L'attività di onicotecnico può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente, in locali che rispondano ai requisiti previsti dai provvedimenti comunali di cui all'articolo 40-sexies.

5. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di onicotecnico in forma ambulante o di posteggio.

#### **Art. 40-sexies.**

*(Competenze regionali, corsi professionali e definizione dell'esame)*

1. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano l'attività professionale di onicotecnico e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di formazione professionale di qualificazione di cui all'articolo 40-quater, comma 1, lettera a), individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.

2. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i contenuti tecnico-culturali dei corsi di specializzazione per coloro che già praticano l'attività di estetista al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 40-*quater*, comma 1, lettera *b*).

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono altresì i criteri di riconoscimento di crediti formativi per coloro che abbiano frequentato un corso di formazione per estetista pari ad almeno 2500 ore, e comprendente un modulo dedicato alla ricostruzione unghie.

4. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma precedente è volta al conseguimento delle seguenti finalità:

*a*) valorizzare la funzione di servizio delle imprese onicotecniche, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali;

*b*) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio;

*c*) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli addetti;

*d*) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attività.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte favorire lo sviluppo del settore e definiscono i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.

6. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano lo svolgimento dei corsi esclusivamente presso enti di formazione professionale accreditati.

#### **Art. 40-*septies*.**

*(Vendita di prodotti cosmetici e attività di onicotecnico)*

1. Le imprese esercenti l'attività di onicotecnico, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

2. All'interno delle imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, può essere esercitata l'attività di onicotecnico a condizione che le imprese stesse si adeguino ai provvedimenti comunali di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualifica professionale prevista dall'articolo 40-*quater*.

#### **Art. 40-*octies*.**

*(Violazioni e sanzioni)*

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di onicotecnico senza la qualifica professionale di cui all'articolo 40-*quater* è inflitta una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000, in base alle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di onicotecnico senza l'autorizzazione comunale prevista ai sensi dell'articolo 40-*sexies*, comma 4, lettera *d*), è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000.

#### **Art. 40-*novies*.**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di onicotecnico, sono tenuti ad adeguarsi alla presente normativa entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le Regioni sono tenute ad avviare i corsi, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Coloro che già praticano l'attività di estetista, dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno frequentare un corso di specializzazione tecnico, di cui all'articolo 5, comma 2, per un totale pari almeno a 200 ore, volto a conseguire le competenze previste dalla presente legge.

4. È previsto il riconoscimento di crediti formativi per tutte quelle persone che abbiano frequentato con successo corsi di specializzazione tecnica esterni non antecedenti a 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge».

#### **40.0.40**

Pichetto Fratin

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

*(Misure urgenti a garanzia della raccolta di abiti e accessori di abbigliamento usati)*

1. Per tutti i contratti aventi ad oggetto servizi di raccolta differenziata dei rifiuti tessili urbana, abiti ed accessori usati classificati con i codici CER 200110 e 200111, compensati con la cessione del materiale raccolto, sono sospesi per dodici mesi i termini di pagamento dei canoni ovvero dei corrispettivi che l'appaltatore è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante a fronte della cessione stessa.

2. Gli importi relativi ai pagamenti di cui al comma precedente sono rateizzati, senza il pagamento di interessi, secondo un piano di rateizzazione concordato tra le parti.

3. In ogni caso, l'appaltatore e la stazione appaltante sono tenuti a garantire il rispetto degli standard qualitativi e di servizio previsti dal contratto.»

#### **40.0.41**

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di comunicazione delle generalità degli alloggiati e del movimento dei turisti)*

1. I soggetti tenuti alla comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati e dei locatari ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, provvedono, con la medesima comunicazione, anche alla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti e dei locatari.

2. I dati da trasmettere ai sensi del comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi di concerto con il Ministro per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'Istituto Nazionale di Statistica, l'Agenzia Nazionale del Turismo e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.

3. Il Ministero dell'Interno, nel rispetto della normativa di tutela della privacy, fornisce al Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, alle Regioni, all'Istituto Nazionale di Statistica e all'Agenzia Nazionale del Turismo e alle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle relative forniture sono definiti con apposita convenzione tra i suddetti enti.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, cessa per le strutture ricettive l'obbligo di risposta alle indagini statistiche sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte dall'Istituto nazionale di statistica o da analoghi enti regionali.»

#### **40.0.42**

Floris, Toffanin

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

1. Al fine di risolvere il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro è fatto obbligo al lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di trattamenti di integrazione salariale, di frequentare corsi di nuova formazione generale e specifica e di integrazione o aggiornamento. In caso di rifiuto da parte del lavoratore, lo stesso decade dal trattamento.»

#### 40.0.43

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-**bis**.

*(Disposizioni in materia di imprese di autotrasporto)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno un veicolo adibito al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.».

#### 41.1

Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 495-*ter*, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, le parole: ", e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse" sono sostituite dalle seguenti: "le Regioni verificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

3-*ter*. All'articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito, in fine, il seguente periodo "Le regioni attestano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai commi 834 e 836 attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di

revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

## 41.2

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La comunicazione di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla ricezione, è trasmessa dal ministro per il Sud e la coesione territoriale all'autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale"».

### 41.0.1

[Ricciardi, Fenu](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 41-bis.

*(Semplificazioni del sistema di pagamento della pubblica amministrazione)*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso";

b) all'articolo 122, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso";

2. Al fine di facilitare e incentivare la cessione, parziale o totale, dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto, sono istituiti i conti correnti fiscali, intesi quali conti elettronici su cui accreditare crediti d'imposta cedibili.

3. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a realizzare una piattaforma elettronica per la gestione dei conti correnti fiscali, la cui gestione informatica e telematica è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze individuata dal decreto di cui al comma precedente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze può valutare la possibilità di utilizzare la piattaforma elettronica per la cessione dei crediti già esistente presso l'Agenzia delle Entrate, collegata ai casseti fiscali del servizio Entratel-Fisconline. Al fine di garantire un migliore controllo della Piattaforma elettronica e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione è operata centralmente con conti accentrati presso l'ente emittente ed accesso con identificazione.

5. I conti correnti fiscali sono intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia e sono dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I crediti d'imposta sono accreditati sui conti correnti fiscali degli aventi diritto, incorporando e visualizzando anche la data prefissata per il loro utilizzo in compensazione fiscale. Al fine di incentivare la circolazione dei crediti d'imposta, in luogo del loro

utilizzo in compensazione alla data prefissata, è possibile fissare un incremento annuo in percentuale.

6. La cessione dei crediti d'imposta tra i titolari di conti correnti fiscali è ad accettazione volontaria e potrà avvenire con gli usuali metodi online di trasferimento elettronico tra conti diversi. Al conto corrente fiscale è associata anche una carta elettronica fiscale per effettuare i trasferimenti attraverso gli usuali strumenti POS. In attesa della piena operatività della piattaforma elettronica attraverso nuove carte elettroniche fiscali, si potrà valutare la possibilità di utilizzare in alternativa la tessera sanitaria.

7. Le imprese portatrici di crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione, che abbiano ricevuto la certificazione del proprio credito, che si configura come ricognizione del debito ai sensi dell'articolo 1989 c.c., hanno la possibilità di veder soddisfatto il proprio credito attraverso un pagamento parziale o totale in nuovi crediti d'imposta di pari valore, compensabili con le tasse a due anni ma accreditati sui conti correnti fiscali di cui al comma 2, e cedibili fin da subito ad altri soggetti, comprese banche ed istituzioni finanziarie».

## 41.0.2

Ricciardi, Fenu

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 41-**bis**.

*(Semplificazioni del sistema di finanziamento della pubblica amministrazione con conti di risparmio)*

1. Al fine di incoraggiare e tutelare il risparmio degli italiani, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto, sono istituiti i conti correnti di risparmio, intesi quali conti elettronici su cui accreditare titoli di stato dematerializzati e rimborsabili.

2. Con decreto il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze realizza, una piattaforma elettronica per la gestione dei conti correnti di risparmio, la cui gestione informatica e telematica è affidata al Medio Credito Centrale MCC, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La proprietà della piattaforma è attribuita ad Invitalia. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a valutare la possibilità di migliorare ed utilizzare, eventuali piattaforme elettroniche già utilizzate dalla banca pubblica Medio Credito Centrale. Per un migliore controllo della Piattaforma elettronica e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione sarà operata centralmente con conti accentrati presso l'ente emittente ed accesso con identificazione.

3. I conti correnti di risparmio saranno intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia e saranno dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I titolari dei conti correnti di risparmio possono acquistare titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, depositando somme in euro sul proprio conto di risparmio, come alternativa all'acquisto di titoli di stato tradizionali. Al fine di incentivare la circolazione dei titoli di stato nel circuito dei conti correnti di risparmio, viene definito un rendimento annuo in percentuale indicizzato all'inflazione.

4. I titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, sono emessi da una banca pubblica come il Medio Credito Centrale MCC, costituiscono un investimento garantito dallo Stato, con un equo rendimento e cedibile a terzi per l'intera somma o per qualsiasi porzione di essa, a condizione che il ricevente sia anch'esso titolare di conto corrente di risparmio.

5. La cessione di titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, tra i titolari di conti correnti di risparmio è ad accettazione volontaria e potrà avvenire con gli usuali metodi online di trasferimento elettronico tra conti diversi. Al conto corrente di risparmio è associata anche una carta elettronica di risparmio e potranno associarsi anche altre modalità-per effettuare i trasferimenti attraverso gli usuali strumenti POS. In attesa della piena operatività della piattaforma elettronica attraverso nuove carte elettroniche di risparmio e altre modalità, si

potrà valutare la possibilità di utilizzare in alternativa la tessera sanitaria.

6. I titoli di stato de materializzati, accreditati sui conti correnti di risparmio, possono essere rimborsati a semplice richiesta, per essere trasferiti in conti correnti bancari, previa applicazione di una penale non maggiore del rendimento degli ultimi sei mesi.

7. Le imprese portatrici di crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione, che abbiano ricevuto la certificazione del proprio credito, che si configura come ricognizione del debito ex art. 1989 c.c., hanno la possibilità di veder soddisfatto il proprio credito attraverso un nuovo strumento di scambio ad accettazione volontaria, costituito da un pagamento parziale o totale in nuovi titoli de materializzati e rimborsabili di pari valore, accreditati sui conti correnti di risparmio di cui al comma 1 e cedibili ad altri soggetti in possesso di conti di risparmio».

### 41.0.3

Ricciardi, Fenu

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 41-**bis**.

*(Semplificazione del finanziamento alle imprese con la banca pubblica MCC)*

1. Al fine di utilizzare il Mediocredito Centrale S.p.A. per i pagamenti della Pubblica Amministrazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto-legge, vengono definite le trasformazioni necessarie per permettere l'apertura di un conto corrente bancario presso MCC in tutta Italia, su cui poter effettuare anticipazioni ad un tasso agevolato per i crediti verso la Pubblica Amministrazione.

2. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Al fine di costituire una Banca degli Investimenti con filiali su tutto il territorio italiano, il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce alla Banca del MezzogiornoMediocredito Centrale S.p.a., ovvero la società di cui al comma 2, in caso di costituzione della medesima, le quote di partecipazione in Monte dei Paschi di Siena e in Banca Popolare di Bari, al fine di realizzare un struttura sinergica in grado di finanziare l'economia reale sul modello della KfW tedesca o della BPI francese. Con gli aumenti del capitale di cui al comma 1, promuove, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, a sostegno delle imprese e dell'occupazione in tutta Italia, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, di norma società per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione e aumento di tali partecipazioni.

1-*ter*. La Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., ovvero la società di cui al comma 2, in caso di costituzione della medesima, promuove, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, a sostegno delle imprese e dell'occupazione in tutta Italia, fornendo i seguenti servizi finanziari:

a) erogare finanziamenti garantiti dal Fondo SACE e dal Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;

b) effettuare anticipi sulle fatture delle imprese portatrici di crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione, che abbiano ricevuto la certificazione del proprio credito"».

### 41.0.4

Pittella, Mirabelli

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 41-**bis**.



*(Semplificazioni per l'attività delle società quotate e delle società concedenti e concessionarie di infrastrutture, incluse nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *g*) e *n*), del decreto legislativo n. 175 del 2016, che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali o essenziali all'erogazione di servizi pubblici locali».

#### **41.0.5**

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 41-**bis**.

*(Semplificazioni per l'attività delle società quotate e delle società concedenti e concessionarie di infrastrutture, incluse nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *g*) e *n*), del decreto legislativo n. 175 del 2016, che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali o essenziali all'erogazione di servizi pubblici locali».

#### **41.0.6**

[Rampi, Verducci](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 41-**bis**.

*(Misure urgenti di semplificazione per l'industria musicale)*

1. All'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dal 1° ottobre 2020, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata"».

#### **41.0.7**

[Vono, Grimani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 41-**bis**.

*(Misure urgenti di semplificazione per l'industria musicale)*

1. All'articolo 181-*bis* della Legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dal 1° ottobre 2020, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si

applica per i supporti contenenti musica registrata"».

#### **41.0.8**

Ricciardi, Fenu

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 41-**bis**.

*(Cessione del credito di imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari del credito di imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, della legge 3 agosto 2017, n. 123, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

2. I cessionari utilizzano il credito d'imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative del presente articolo, comprese quelle relative all'opzione, da effettuarsi in via telematica».

#### **42.1**

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo le parole: "progetto approvato" aggiungere le seguenti: "e comunque nel limite massimo di 5,35 milioni di euro";».

#### **42.2**

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e, ove occorrente».

#### **42.3**

D'Arienzo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di accelerare il percorso di effettiva attuazione delle delibere adottate dal DIPE in conformità a quanto deliberato dal CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze, nei casi in cui interrompa, con apposita comunicazione al DIPE, anche mediante posta elettronica certificata, il termine di quindici giorni previsto per le verifiche degli effetti di finanza pubblica sull'oggetto e il contenuto della deliberazione, conclude le relative verifiche di finanza pubblica più approfondite entro e non oltre i successivi 15 giorni. Trascorso il predetto termine, senza alcun riscontro, anche per posta elettronica certificata, la deliberazione è sottoposta alla sottoscrizione del Presidente del Consiglio.».

## 42.4

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Gasparri](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: ", previo parere del CIPE";

b) al comma 5, sopprimere le parole da: "assegnate dal CIPE" fino alla fine del comma;

c) al comma 6, sopprimere le parole: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze" e dopo le parole: "per la successiva riallocazione da parte del", sopprimere le parole: "CIPE, su proposta del";

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni"».

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 214, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera *f*), sostituire le parole: "anche ai fini della loro sottoposizione" fino alla fine del primo periodo con le seguenti: "formulando eventuali prescrizioni." e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori.";

b) alla lettera *g*), sostituire la parola: "propone" con la seguente: "assegna"; dopo le parole: "d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze," sopprimere le parole: "al CIPE l'assegnazione". Dopo le parole: "a carico dei fondi" sostituire la parola: "delle" con la parola: "le"; dopo le parole: "realizzazione delle infrastrutture", sopprimere le parole: "contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili"»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "i relativi progetti" inserire le seguenti: "fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti," e sostituire le parole: "secondo la disciplina previgente" con le seguenti: "dagli enti aggiudicatori.";

b) dopo il comma 27-*octies* è aggiunto il seguente:

"27-*nonies*. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo"».

## 42.5

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: ", previo parere del CIPE";

b) al comma 5, sopprimere le parole da: "assegnate dal CIPE" fino alla fine del comma;

c) al comma 6, sopprimere le parole: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze" e dopo le parole: "per la successiva riallocazione da parte del", sopprimere le parole: "CIPE, su proposta del";

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni"».

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 214, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera f), sostituire le parole: "anche ai fini della loro sottoposizione" fino alla fine del primo periodo con le seguenti: "formulando eventuali prescrizioni." e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatoti.";

b) alla lettera g), sostituire la parola: "propone" con la seguente: "assegna"; dopo le parole: "d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze," sopprimere le parole: "al CIPE l'assegnazione". Dopo le parole: "a carico dei fondi" sostituire la parola: "delle" con la parola: "le"; dopo le parole: "realizzazione delle infrastrutture", sopprimere le parole: "contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili"».

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis, dopo le parole: "i relativi progetti" inserire le seguenti: "fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti," e sostituire le parole: "secondo la disciplina previgente" con le seguenti: "dagli enti aggiudicatoti.";

b) dopo il comma 27-octies è aggiunto il seguente:

"27-nonies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo"».

## 42.6

[Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

*Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo:* «In ragione delle competenze in materia di sviluppo sostenibile attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire procedure concorsuali riservate per posizioni dirigenziali di seconda fascia, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, ai titolari di contratto di lavoro autonomo o di lavoro flessibile presso il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbia

altresì maturato esperienze qualificate e di comprovata specializzazione, anche universitaria, in materia di sviluppo sostenibile non inferiore a due anni.».

## 42.7

Rauti, Ruspandini, Totaro

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* «In ragione delle competenze in materia di sviluppo sostenibile attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire procedure concorsuali riservate per posizioni dirigenziali di seconda fascia, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, ai titolari di contratto di lavoro autonomo o di lavoro flessibile presso il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbia altresì maturato esperienze qualificate e di comprovata specializzazione, anche universitaria, in materia di sviluppo sostenibile non inferiore a due anni.».

## 42.8

Grimani, Vono

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, per ragioni non imputabili alle stesse, non abbiano già proceduto agli adempimenti di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, provvedono alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2019, entro il termine tassativo del 31 ottobre 2020. Per le imprese che non presentino le dichiarazioni entro il termine indicato dal presente comma il Ministero dello sviluppo economico procede, entro i successivi sessanta giorni, ad accertare la decadenza dei benefici».

### 42.0.1

Pichetto Fratin

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 42-**bis**.

*(Semplificazioni al Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale)*

1. Al comma 1, dell'articolo 29-*quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,", inserire le seguenti: "del Ministero dello Sviluppo Economico,";

b) al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: ", come anche attraverso l'indizione di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e una o più singole Regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla soluzione di problematiche inerenti i piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle proposte delle regioni interessate."».

### 42.0.2

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Gasparri, Masini, Siclari

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 42-**bis**.

(Fondo progettazione)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 51 aggiungere il seguente:

"51-*bis*. Le risorse di cui al comma precedente possono essere anticipate anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica";

b) al comma 52:

al primo periodo sostituire le parole: "15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo" con le seguenti: "15 agosto 2020";

all'ultimo periodo eliminare le seguenti parole: "Ciascun ente locale può inviare fino a un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e";

c) al comma 53 sostituire le parole: "28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo" con le seguenti: "15 settembre 2020"».

### 42.0.3

#### Ruspanini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 42-*bis*.

(Fondo «Piano Italia» per i comuni e accelerazione investimenti province e città metropolitane)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 12 milioni per l'anno 2020, 1.262 milioni per l'anno 2021, 1.559 milioni per l'anno 2022, 1.968 milioni per l'anno 2023, 2.068 milioni per l'anno 2024, 2.070 milioni per l'anno 2025, 2.353 milioni per l'anno 2026, 2.402 milioni per l'anno 2027, 2.403 milioni per l'anno 2028, 2.408 milioni per l'anno 2029, 2.409 milioni per l'anno 2030, 2.409 milioni per l'anno 2031, 2.459 milioni per l'anno 2032, 2.501 milioni per l'anno 2033 e 1.800 milioni per l'anno 2034.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni, in particolare in materia di:

a) costruzione, adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di scuole, edifici di proprietà pubblica ed edilizia residenziale pubblica;

b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

d) mobilità sostenibile;

e) infrastrutture sociali;

f) riqualificazione urbana.

3. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti, le risorse di cui al comma 1 possono essere anticipate attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

4. Le risorse di cui al comma 1, come anticipate sulla base delle operazioni finanziarie di cui al comma precedente e ripartite per gli anni 2020 e 2021, sono assegnate ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 agosto 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 2.000 abitanti è assegnato un

contributo pari ad euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

*b)* ai comuni con popolazione tra 2.001 e 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

*c)* ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2 milione per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

*d)* ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

*e)* ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

*f)* ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

*g)* ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 25 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

*h)* ai comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

*i)* ai comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro il 10 settembre 2020, il Ministero dell'Interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

5 Le risorse non assegnate ai sensi del comma precedente sono attribuite come premialità ai comuni secondo le modalità di cui al comma 9.

6. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma precedente può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti, anche aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 4 è tenuto a iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma precedente entro i termini di seguito indicati: *a)* per il 30 per cento del valore delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo; *b)* per il 70 per cento del valore delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di riferimento del contributo; *c)* per la totalità delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

8. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino all'emanazione del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, successivamente, se, non utilizzati dallo stesso comune per ulteriori investimenti, costituiscono parziale utilizzo del contributo ai sensi del comma 10 del presente articolo.

9. I contributi di cui al comma 4 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 90 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 9 e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

10. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 7 o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 4, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente e quelle di cui al comma 5 sono riassegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori per una percentuale superiore a quella indicata al comma 7, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. Con decreto del Ministero dell'Interno sono stabiliti i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al presente comma. I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro quattro mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di revoca di cui al primo periodo.

11. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 2 a 10 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo Piano Italia".

12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 10 del presente articolo si provvede mediante:

a) soppressione dell'articolo 1, commi da 134 a 138 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) soppressione dell'articolo 1, commi da 139 a 148 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) soppressione dell'articolo 1, commi da 29 a 37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. È fatta salva l'assegnazione delle risorse effettuata a valere sull'annualità prevista per il 2020;

d) soppressione dell'articolo 1, commi 42 e 43 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) soppressione dell'articolo 1, commi da 44 a 46 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

f) soppressione dell'articolo 1, commi da 47 a 50 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

g) soppressione dell'articolo 1, commi da 59 a 61 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

h) soppressione dell'articolo 1, commi da 437 a 443 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

13. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti di competenza di Province e Città metropolitane, le risorse di cui all'articolo 1 comma 891 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1 comma 63 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono essere anticipate attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

14. Le risorse di cui al comma precedente, come anticipate sulla base delle operazioni finanziarie dallo stesso previste e ripartite per gli anni 2020 e 2021, sono assegnate a province e città metropolitane entro il 31 agosto 2020, con decreto del Ministero dell'interno.

15. Alle province e città metropolitane beneficiarie dei contributi di cui al comma precedente si applicano i commi da 6 a 10 del presente articolo».

#### **42.0.4**

[Berutti, Quagliariello, Romani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)*

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:



a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno 2020 a 1.500 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto legge n. 34 del 2020 medesimo».

#### **42.0.5**

##### **Berutti**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)*

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno 2020 a 1.500 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020 medesimo».

#### **42.0.6**

Rizzotti

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 42-**bis**.

*(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)*

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno 2020 a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge n.34 del 2020 medesimo».

## 42.0.7

Moles, Pagano

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 42-**bis**.

*(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)*

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il

pubblico sono obbligati ad attenersi;

c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno 2020 a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020 medesimo».

#### **42.0.8**

[Fazzolari](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)*

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno 2020 a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi

dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020 medesimo».

#### 42.0.9

[Grimani](#), [Vono](#), [Magorno](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 42-**bis**.

*(Misure per la ristrutturazione e adeguamento delle caserme militari)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 423 è aggiunto il seguente:

"comma 423-*bis*. Nell'ambito della ricognizione necessaria per l'esecuzione del programma di dismissioni immobiliari di cui ai precedenti commi 422 e 423, lettera *b*), il Ministero della Difesa può individuare caserme appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato il cui stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua demolizione con conseguente realizzazione di nuova opera. Ai fini della realizzazione di tali interventi, sentita l'Agenzia del demanio, il Ministero della Difesa può avvalersi delle forme di partenariato pubblico-privato previste alla Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, se del caso previa stipula di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la stessa Agenzia del demanio, con gli enti locali competenti e con le associazioni rappresentative a livello nazionale e/o locale dei soggetti privati che dovranno realizzare gli interventi di cui trattasi. I protocolli d'intesa individuano le caserme militari per cui è necessaria la ristrutturazione e/o la demolizione e definiscono le procedure di partenariato pubblico-privato più opportune ai fini della loro esecuzione, tenendo in considerazione esigenze di efficienza e celerità dell'azione amministrativa, la necessità di valorizzazione dei beni oggetto di tali procedure, il possibile uso anche pubblico, totale o parziale, di tali beni, e il contributo a tale titolo che può essere offerto dagli enti locali interessati. I protocolli di cui trattasi potranno inoltre prevedere:

a) l'accorpamento in lotti di più caserme site nella stessa area geografica ai fini della loro ristrutturazione;

b) la cessione al privato di caserme dismesse ai sensi dei precedenti commi 422 e 423-*bis* quale strumento per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario ai sensi dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero;

c) l'adozione di procedure di partenariato pubblico-privato nelle quali possano coesistere diversi modelli procedurali tra quelli contemplati alla menzionata Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

2. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto il comma 8:

"Nel caso di realizzazione, ristrutturazione o demolizione con conseguente nuova realizzazione di opere destinate alla difesa nazionale secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 423-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i committenti possono avvalersi della stipulazione di contratti di locazione finanziaria, previa sdemianializzazione o sclassificazione dei beni oggetto di locazione finanziaria. Nel caso non si proceda alla predetta sdemianializzazione o sclassificazione, e nell'ottica di assicurare comunque il riconoscimento di un apprezzabile valore di mercato alle opere oggetto di intervento, al committente è comunque consentito il rilascio di un diritto di superficie in capo all'aggiudicatario sulle aree appartenenti al demanio militare o al patrimonio disponibile dello Stato, la cui durata, ai fini di cui sopra, dovrà essere superiore rispetto a quella del contratto di locazione finanziaria"».

#### 42.0.10

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Gasparri](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 42-**bis**.

*(Misure per la ristrutturazione e adeguamento delle caserme militari)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 423 è aggiunto il seguente:

"comma 423-*bis*. Nell'ambito della ricognizione necessaria per l'esecuzione del programma di dismissioni immobiliari di cui ai precedenti commi 422 e 423, lettera *b*), il Ministero della Difesa può individuare caserme appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato il cui stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua demolizione con conseguente realizzazione di nuova opera. Ai fini della realizzazione di tali interventi, sentita l'Agenzia del demanio, il Ministero della Difesa può avvalersi delle forme di partenariato pubblico-privato previste alla Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, se del caso previa stipula di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la stessa Agenzia del demanio, con gli enti locali competenti e con le associazioni rappresentative a livello nazionale e/o locale dei soggetti privati che dovranno realizzare gli interventi di cui trattasi. I protocolli d'intesa individuano le caserme militari per cui è necessaria la ristrutturazione e/o la demolizione e definiscono le procedure di partenariato pubblico-privato più opportune ai fini della loro esecuzione, tenendo in considerazione esigenze di efficienza e celerità dell'azione amministrativa, la necessità di valorizzazione dei beni oggetto di tali procedure, il possibile uso anche pubblico, totale o parziale, di tali beni, e il contributo a tale titolo che può essere offerto dagli enti locali interessati. I protocolli di cui trattasi potranno inoltre prevedere:

a) l'accorpamento in lotti di più caserme site nella stessa area geografica ai fini della loro ristrutturazione;

b) la cessione al privato di caserme dismesse ai sensi dei precedenti commi 422 e 423-*bis* quale strumento per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario ai sensi dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero;

c) l'indizione di procedure di partenariato pubblico-privato nelle quali possano coesistere diversi modelli procedurali tra quelli contemplati alla menzionata Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

2. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto il comma 8:

"Nel caso di realizzazione, ristrutturazione o demolizione con conseguente nuova realizzazione di opere destinate alla difesa nazionale secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 423-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i committenti possono avvalersi della stipulazione di contratti di locazione finanziaria, previa sdemanializzazione o sclassificazione dei beni oggetto di locazione finanziaria. Nel caso non si proceda alla predetta sdemanializzazione o sclassificazione, e nell'ottica di assicurare comunque il riconoscimento di un apprezzabile valore di mercato alle opere oggetto di intervento, al committente è comunque consentito il rilascio di un diritto di superficie in capo all'aggiudicatario sulle aree appartenenti al demanio militare o al patrimonio disponibile dello Stato, la cui durata, ai fini di cui sopra, dovrà essere superiore rispetto a quella del contratto di locazione finanziaria"».

#### **42.0.11**

[Rauti, Ruspandini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 42-*bis*.

*(Misure per la ristrutturazione e adeguamento delle caserme militari)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 423 è aggiunto il seguente:

"comma 423-*bis*. Nell'ambito della ricognizione necessaria per l'esecuzione del programma di dismissioni immobiliari di cui ai precedenti commi 422 e 423, lettera *b*), il Ministero della Difesa può individuare caserme appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato il cui stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua demolizione con conseguente realizzazione di nuova opera. Ai fini della realizzazione di tali interventi, sentita l'Agenzia del demanio, il Ministero della Difesa può avvalersi delle forme di partenariato pubblico-privato previste alla Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, se del caso previa stipula di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la stessa Agenzia del demanio, con gli enti locali competenti e con le associazioni rappresentative a livello nazionale e/o locale dei soggetti privati che dovranno realizzare gli interventi di cui trattasi. I protocolli d'intesa individuano le caserme militari per cui è necessaria la ristrutturazione e/o la demolizione e definiscono le procedure di partenariato pubblico-privato più opportune ai fini della loro esecuzione, tenendo in considerazione esigenze di efficienza e celerità dell'azione amministrativa, la necessità di valorizzazione dei beni oggetto di tali procedure, il possibile uso anche pubblico, totale o parziale, di tali beni, e il contributo a tale titolo che può essere offerto dagli enti locali interessati. I protocolli di cui trattasi potranno inoltre prevedere:

a) l'accorpamento in lotti di più caserme site nella stessa area geografica ai fini della loro ristrutturazione;

b) la cessione al privato di caserme dismesse ai sensi dei precedenti commi 422 e 423-*bis* quale strumento per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario ai sensi dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero;

c) l'indizione di procedure di partenariato pubblico-privato nelle quali possano coesistere diversi modelli procedurali tra quelli contemplati alla menzionata Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

2. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto il comma 8:

"Nel caso di realizzazione, ristrutturazione o demolizione con conseguente nuova realizzazione di opere destinate alla difesa nazionale secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 423-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i committenti possono avvalersi della stipulazione di contratti di locazione finanziaria, previa sdemanializzazione o sclassificazione dei beni oggetto di locazione finanziaria. Nel caso non si proceda alla predetta sdemanializzazione o sclassificazione, e nell'ottica di assicurare comunque il riconoscimento di un apprezzabile valore di mercato alle opere oggetto di intervento, al committente è comunque consentito il rilascio di un diritto di superficie in capo all'aggiudicatario sulle aree appartenenti al demanio militare o al patrimonio disponibile dello Stato, la cui durata, ai fini di cui sopra, dovrà essere superiore rispetto a quella del contratto di locazione finanziaria"».

## 43.1

### Trentacoste

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo la parola: "dipendente", sono inserite le seguenti: "e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi"»;

b) *al comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-*bis*) all'articolo 40, comma 2, dopo la lettera l), è inserita la seguente: "/-*bis*) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati."».

## 43.2

### Pichetto Fratin

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo la parola dipendente, inserire le seguenti "e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi";

b) *al comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-*bis*) all'art. 40, comma 2, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo la lettera l), inserire la seguente m) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati».

### 43.3

Fazzolari, Ruspandini, Totaro

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo la parola "dipendente", inserire le seguenti: "e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi"»;

b) *al comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis. All'articolo 40, comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente: "m) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati"».

### 43.4

Tiraboschi, Mallegni

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma: "2-ter. Le registrazioni nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) previste dai commi 1 e 2 del presente articolo non sono dovute quando riguardano dati e informazioni già in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici a qualunque titolo. I dati e le informazioni sono in questo caso acquisiti d'ufficio dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) direttamente dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici che li posseggono."».

### 43.5

Berutti, Quagliariello, Romani

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. All'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Le registrazioni nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) previste dai commi 1 e 2 del presente articolo non sono dovute quando riguardano dati e informazioni già in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici a qualunque titolo. I dati e le informazioni sono in questo caso acquisiti d'ufficio dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) direttamente dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici che li posseggono."».

### 43.6

Berutti

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Le registrazioni nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) previste dai commi 1 e 2 del presente articolo non sono dovute quando riguardano dati e informazioni già in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici a qualunque titolo. I dati e le informazioni sono in questo caso acquisiti d'ufficio dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) direttamente dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici che li posseggono."».

**43.7****Paragone**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, è aggiunto, dopo il comma 2-bis, il seguente comma:

"2-ter. Le registrazioni nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) previste dai commi 1 e 2 del presente articolo non sono dovute quando riguardano dati e informazioni già in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici a qualunque titolo. I dati e le informazioni sono in questo caso acquisiti d'ufficio dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) direttamente dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici che li posseggono."».

**43.8**

**Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1 della sezione 6 della parte II, dopo le parole "borlande di distillazione," inserire le seguenti: "ivi compresi i prodotti organici derivanti dal trattamento di scarti agricoli ed alimentari che soddisfino i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti,"».

**43.9**

**Abate, Trentacoste, Fede, Corbetta**

*Al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) alla rubrica, le parole: "imprese agricole", sono sostituite dalle seguenti: "imprese agroalimentari e mangimistiche";

b) ai commi 1 e 2, le parole: "imprese agricole", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "imprese agroalimentari e mangimistiche"».

**43.10**

**Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano**

*Al comma 3, lettera c), al numero 1), sostituire le parole: «entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando a tal fine specifici impegni», con le seguenti: «entro un congruo termine che tenga conto dei processi produttivi interessati».*

**43.11**

**La Pietra, Ruspandini, Totaro**

*Al comma 3, lettera c), al numero 1 ) sostituire le parole: «entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando a tal fine specifici impegni», con le seguenti: «entro un congruo termine che tenga conto dei processi produttivi interessati».*

**43.12**

**Corbetta**

*Al comma 3, lettera c), punto 1), sostituire le parole: «entro un termine non superiore a novanta*



giorni», con le seguenti: «entro il termine di novanta giorni».

### 43.13

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono applicabili anche alle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare"».

### 43.14

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Vitali](#), [Paroli](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Barachini](#), [Barboni](#)

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono applicabili anche alle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare"».

### 43.15

[Grimani](#), [Vono](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 1, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:

"a) Non avere riportato condanne penali definitive, negli ultimi cinque anni, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali, delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti contro l'ambiente e delitti di cui agli articoli 600,601,602, 603-bis, 640,640-bis e 416-bis del codice penale;

b) Non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze e al pagamento delle sanzioni."

- Alla lettera c-ter è aggiunta la seguente:

"c-quater) Le cooperative e loro consorzi, di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ed all'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n.240, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le organizzazioni di produttori agricoli ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, non possono partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità qualora uno o più soci non siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), c-bis) ed il prodotto da questi conferito nell'impresa comune costituisce la prevalenza dell'intera produzione conferita dai tutti i soci."

- Il comma 3 è modificato come segue: "Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica, iscrivendosi provvisoriamente previa autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli effetti dell'iscrizione vengono meno a seguito della verifica da parte della Cabina di Regia di insussistenza dei presupposti. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita determinazione gli elementi essenziali dell'istanza".

- Al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: "Alle medesime imprese, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce premialità e priorità nell'accesso ai fondi nazionali, secondo le disposizioni dei relativi decreti di attuazione. L'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità è elemento necessario per

l'accesso alle agevolazioni dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono essere riconosciute misure incentivanti da parte delle Regioni."

- Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Ai soggetti iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità è assegnato un marchio di legalità. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche e le modalità di assegnazione e di utilizzo di tale marchio, con l'obiettivo di valorizzare e premiare i soggetti iscritti"».

### **43.16**

**Bagnai, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:

"a) non avere riportato condanne penali definitive, negli ultimi cinque anni, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali, delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti contro l'ambiente e delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis, 640, 640-bis e 416-bis del codice penale;

b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze e al pagamento delle sanzioni";

b) alla lettera c-ter) è aggiunta la seguente:

"c-quater) Le cooperative e loro consorzi, di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ed all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n.240, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le organizzazioni di produttori agricoli ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, non possono partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità qualora uno o più soci non siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), c-bis) ed il prodotto da questi conferito nell'impresa comune costituisce la prevalenza dell'intera produzione conferita dai tutti i soci";

c) il comma 3 è modificato come segue: "Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica, iscrivendosi provvisoriamente previa autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli effetti dell'iscrizione vengono meno a seguito della verifica da parte della Cabina di Regia di insussistenza dei presupposti. Entro trenta giorni dall'insediamento determinazione gli elementi essenziali dell'istanza";

d) al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: "Alle medesime imprese, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce premialità e priorità nell'accesso ai fondi nazionali, secondo le disposizioni dei relativi decreti di attuazione. L'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità è elemento necessario per l'accesso alle agevolazioni dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono essere riconosciute misure incentivanti da parte delle Regioni".

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"9. Ai soggetti iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità è assegnato un marchio di legalità. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche e le modalità di assegnazione e di utilizzo di tale marchio, con l'obiettivo di valorizzare e premiare i soggetti iscritti"».

**43.17**

Abate, Trentacoste, Fede, Corbetta

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, le parole: "1° agosto" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio";

b) all'articolo 12, comma 2, le parole: ", da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività", sono soppresse;

c) all'articolo 14, comma 1, le parole: ", entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione," sono soppresse;

d) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione. L'ufficio territoriale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni";

e) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La menzione superiore' non può essere abbinata alla menzione 'novello', fatte salve le denominazioni preesistenti";

f) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC";

g) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole: "perle partite medesime", sono aggiunte le seguenti: "fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione";

h) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera e), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata";

i) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicita prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti simili non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in

nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni";

l) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controllo aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

### **43.18**

Dessi

*Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sopprimere la lettera d);*
- b) *sopprimere la lettera e).*

### **43.19**

De Petris, Laforgia, Errani, Grasso, Ruotolo, Nugnes

*Al comma 4, sopprimere le lettere d) ed e).*

### **43.20**

Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Al comma 4, sopprimere le lettere d) ed e).*

### **43.21**

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano

*Al comma 4 sopprimere la lettera d) e la lettera e).*

### **43.22**

La Pietra, Ruspandini, Totaro

*Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere la lettera d);*
- b) *sopprimere la lettera e).*

### **43.23**

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

*Al comma 4, sopprimere la lettera d).*

### **43.24**

La Pietra, Ruspandini, Totaro

*Al comma 4, sopprimere la lettera d).*

### **43.25**

### Taricco

*Al comma 4, alla lettera d), sostituire le parole: «dell'Autorità competente», con le seguenti: «dal MIPAAF su richiesta dei soggetti interessati,» e sopprimere la lettera e).*

### 43.26

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Berardi](#), [Pagano](#)

*Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «dall'Autorità competente», con le seguenti: «dal MIPAAF su richiesta dei soggetti interessati,».*

### 43.27

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «dall'Autorità competente», con le seguenti: «dal MIPAAF su richiesta dei soggetti interessati,».*

### 43.28

[Fattori](#), [Nugnes](#), [De Falco](#), [Di Marzio](#)

*Al comma 4, sopprimere la lettera e).*

### 43.29

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Berardi](#), [Pagano](#)

*Al comma 4, sopprimere la lettera e).*

### 43.30

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 4, sopprimere la lettera e).*

### 43.31

[Fattori](#), [Nugnes](#), [De Falco](#), [Di Marzio](#)

*Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*«e) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:*

*"7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, i produttori possono fare richiesta di imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. La richiesta deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il 51 per cento, inteso come media, della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio. In tal caso le imprese imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata a condizione che presentino apposita istanza al Ministero allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica in questione"».*

### 43.32

[Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio](#)

*Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, i produttori possono fare richiesta di imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. La richiesta deve essere presentata secondo le disposizioni previste nell'articolo 35, comma 3, lettera c)"».

### **43.33**

[Taricco](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in aree di origine vulcanica, il superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree».

### **43.34**

[Vono, Grimani](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in aree di origine vulcanica, il superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree».

### **43.35**

[Pagano, Battistoni](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in aree di origine vulcanica, il superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree».

### **43.36**

[Fattori, Nugnes, De Falco, Di Marzio](#)

*Sopprimere il comma 5.*

**43.37**

[Abate, Trentacoste, Fede, Corbetta](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - (Sospensione e revoca dell'autorizzazione) -

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è sospesa in caso di:

a) perdita dei requisiti di imparzialità, indipendenza e competenza del personale, nonché di efficacia del sistema di controllo adottato;

b) gravi e ripetute carenze nello svolgimento delle attività di controllo e di certificazione, nonché nello svolgimento delle funzioni di valutazione, riesame e decisione;

c) mancato rispetto delle procedure di controllo e di certificazione;

d) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo;

e) adozione di comportamenti ostativi allo svolgimento dei compiti dell'autorità competente;

f) inadempimento sistematico delle prescrizioni impartite dall'autorità competente.

2. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, l'organismo di controllo deve dimostrare di aver adottato i correttivi necessari al ripristino dei requisiti richiesti. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, non può acquisire nuovi operatori e, sotto la supervisione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate.

3. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è revocata in caso di:

a) revoca del certificato di accreditamento;

b) emanazione di tre provvedimenti di sospensione ovvero raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione;

c) mancata adozione dei correttivi necessari al ripristino dei requisiti al termine del periodo di sospensione.

4. La revoca può riguardare anche una singola attività di controllo autorizzata, tra quelle indicate all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, e ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento. Entro lo stesso termine gli operatori dell'organismo di controllo cui è stata revocata l'autorizzazione provvedono alla scelta di un altro organismo di controllo presente nell'elenco di cui all'articolo 5"».

**43.38**

[Mollame](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Fino al 30 giugno 2021, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2, lettera d) del citato decreto legislativo, è revocata in caso di emanazione di tre provvedimenti di sospensione ovvero al raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a quindici mesi nel quinquennio di durata dell'autorizzazione».

**43.39**

[Mollame](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Fino al 30 giugno 2021, in deroga a quanto disposto alla lettera a) del punto 3, sezione C, Allegato 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, i rappresentanti, gli amministratori degli organismi di controllo e certificazione, il personale addetto all'attività di controllo e certificazione di cui al punto 3, sezione C, Allegato 2, del citato decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 non devono aver riportato condanne definitive o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanne che importano l'interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni».

#### **43.40**

[Naturale](#), [Abate](#), [Lorefice](#), [Trentacoste](#), [Agostinelli](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Al fine di favorire l'emersione di prestazioni non denunciate da lavoro dipendente in agricoltura, per ogni operaio agricolo a tempo determinato impiegato per almeno 182 giornate di lavoro sono riconosciuti i seguenti benefici:

a) al datore di lavoro è riconosciuto un credito di imposta del valore di 10 euro per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 181 giornate di lavoro;

b) al lavoratore è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi previdenziali a suo carico per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 181 giornate di lavoro;

7-ter. Alle retribuzioni relative a tali giornate lavorative si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.

7-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di applicazione dei commi da 7-bis a 7-ter».

#### **43.41**

[Mollame](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonché per gli alimenti o per il loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, nel rispetto della vigente normativa europea, è possibile evidenziare il luogo di produzione, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.

7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande nelle attività di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;

b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;

c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande».

#### **43.42**



## [Collina, Manca](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

7-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## **43.43**

### [Abate](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è autorizzato, dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento, mediante l'utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesoriери, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della Comunicazione della Commissione, "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 1/01)", attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.».

## **43.44**

### [Vono, Grimani](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola). In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica: il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia; lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto-legge 22 gennaio 2014; lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali.»

**43.45**

Vono, Grimani

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. L'articolo 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

"5. i prodotti destinati alla preparazione anche casalinga di bevande fermentate o meno, non possono essere posti in commercio con denominazioni, diciture, marchi di fabbrica o mezzi pubblicitari che facciano riferimento alla parola «birra», salvo che la diluizione di un prodotto già qualificato BIRRA, anche se con basso tenore di anidride carbonica, avvenga al momento della miscita e/o spillatura con acqua potabile e/o gasatura con anidride carbonica, sotto indicazione del produttore che ne garantisce anche dopo la diluizione le caratteristiche e il giusto equilibrio del grado plato ed alcolico."».

**43.46**

Abate

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 20 è aggiunto il seguente: "20-bis) Le prestazioni rese alle aziende agricole nell'ambito del sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dal Titolo III del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;"».

**43.47**

Mollame

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al comma 11 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "ultimo periodo," sono soppresse.»

**43.48**

Tiraboschi, Mallegni

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, gli articoli 2 e 3 sono abrogati e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, articolo 1-bis, il comma 9 è abrogato ed al comma 10 le parole "ai commi da 5 a 9" sono sostituite con le parole "al comma 5"».

**43.49**

Berutti, Quagliariello, Romani

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, gli articoli 2 e 3 sono abrogati e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, articolo 1-bis, il comma 9 è abrogato ed al comma 10 le parole "ai commi da 5 a 9" sono sostituite con le parole "al comma 5"».

**43.50**

Berutti

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, gli articoli 2 e 3 sono abrogati e al decreto-legge

24 giugno 2014, n. 91, articolo 1-*bis*, il comma 9 è abrogato ed al comma 10 le parole "ai commi da 5 a 9" sono sostituite con le parole "al comma 5"».

### **43.51**

[Bruzzone](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-*bis*. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2.1. Nelle aree protette e nelle zone limitrofe, anche in zona in cui è vietata l'attività venatoria, è comunque consentito il trasporto delle armi da caccia purché scariche e chiuse in custodia, anche se a bordo di un veicolo durante l'attraversamento dell'area protetta. Nelle condizioni esposte nel primo periodo, non si configurano i reati di cui all'articolo 30."»

*Conseguentemente, nel titolo dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e di gestione della fauna selvatica».

### **43.52**

[Mollame](#)

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente: «4-*bis*. Le camere di commercio hanno facoltà di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino all'esenzione."».

### **43.53**

[Mollame](#)

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente: "3-*bis*.1. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane."».

### **43.54**

[Mollame](#)

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. La disposizione del punto 8.2.1 della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, si applica anche alle attività ricettive disciplinate dal titolo III della medesima regola tecnica che utilizzino singole unità abitative.».

### **43.55**

[Agostinelli](#), [Trentacoste](#), [Abate](#)

*Dopo il comma 7 aggiungere, infine, il seguente:*

«7-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

"5-*bis*. In caso di adesione al "Sistema di qualità nazionale di produzione integrata", istituito dell'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di

certificazione volontari conformi a standard internazionali basati sulla sostenibilità, e il rispetto delle relative norme tecniche collegate lo rendano necessario, è ammessa una deroga alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque inderogabili i requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009."».

### **43.56**

[Tiraboschi, Mallegni](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

"4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici"».

### **43.57**

[Berutti, Quagliariello, Romani](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici"».

### **43.58**

[Berutti](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici"».

### **43.59**

[Paragone](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici"».

### **43.60**

[Tiraboschi, Mallegni](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Alle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,

non si applica il contributo richiesto ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, articolo 8, comma 1, lettera *b*).»

### **43.61**

[Berutti, Quagliariello, Romani](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Alle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, non si applica il contributo richiesto ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, articolo 8, comma 1, lettera *b*).»

### **43.62**

[Berutti](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Alle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, non si applica il contributo richiesto ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, articolo 8, comma 1, lettera *b*).»

### **43.63**

[Paragone](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Alle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, non si applica il contributo richiesto ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, articolo 8, comma 1, lettera *b*).»

### **43.64**

[Mollame](#)

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "anche ai terreni" fino a: "patrimonio indisponibile" sono sostituite dalle seguenti: "ai terreni di qualsiasi natura";

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione."».

### **43.65**

[Abate, Trentacoste, Fede, Corbetta](#)

*Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale".

7-ter. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" sono aggiunte le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola, fatto salvo il rispetto delle

disposizioni dell'articolo 4, comma 2".

*7-quater.* All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'agriturismo".

*7-quinquies.* Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970 n. 1498 è abrogato.

*7-sexies.* All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato, o da un perito agrario."».

### **43.66**

[Mollame](#)

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«*7-bis.* All'articolo 2, comma 2, alinea, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: "ed agli utenti" sono sostituite dalle seguenti: ", agli utenti e alle microimprese"».

### **43.67**

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«*7-bis.* All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" sono aggiunte le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2".

2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'agriturismo"».

*Conseguentemente, nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e di prestazioni svolte nell'ambito dell'attività agrituristica».

### **43.68**

[Vono](#), [Grimani](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«*7-bis.* All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole "ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale" sono aggiunte le parole: "nonché per la valutazione del rapporto di connessione"».

### **43.69**

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente*

«*7-bis.* All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*ter* le parole "15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data," sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2020, sono sospese fino a tale data le procedure di

recupero per compensazione, nonché;"

*b)* dopo il comma 10-*sexies* è aggiunto il seguente:

"10-*septies*. Per consentire alle aziende debentrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni:

*a.* sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

*b.* sono revocati i pignoramenti in essere."»

### **43.70**

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. Al decreto legislativo 6 settembre 2011; n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 86, comma 2-*bis*, le parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica" sono soppresse;

*b)* all'articolo 83, comma 3-*bis*, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro";

*c)* all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro"».

### **43.71**

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011; n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 83, comma 3-*bis*, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro";

*b)* all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro"».

### **43.72**

[Mantovani](#), [Pavanelli](#), [Ricciardi](#), [Lanzi](#), [Montevecchi](#), [Croatti](#), [Pesco](#), [Endrizzi](#), [Vanin](#), [Abate](#), [Corbetta](#), [Giroto](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-*bis*. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

### **43.73**

## Mollame

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "vietata", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di quella svolta mediante l'utilizzo di droni.";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro il 31 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei droni in agricoltura"».

## 43.74

### Puglia

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di assicurare alle aziende del settore una maggiore efficienza e di razionalizzare gli interventi ispettivi, nei confronti delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche non possono essere effettuati i controlli di cui al comma 1 nei novanta giorni successivi all'ultima ispezione. Fermo restando quanto applicabile ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il presente comma non si applica all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale"».

## 43.75

### Taricco

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2016, la lettera o-bis) è sostituita dalla seguente:

"o-bis) 'digestato equiparato': prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e che, conformemente alle condizioni di utilizzazione agronomica previste dal Titolo IV del presente decreto, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica"».

## 43.76

### Collina

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Nell'applicazione del presente codice sono fatte salve le speciali disposizioni previste in materia di multifunzionalità delle imprese agricole e forestali di cui al decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, al decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, all'articolo 2, comma 134, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e le disposizioni per le zone montane di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994"».



**43.77**

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021"».

*Conseguentemente, nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e del sistema di dichiarazione dei pagamenti a favore dei lavoratori agricoli».

**43.78**

Tiraboschi, Mallegni

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di micro-impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo"».

**43.79**

Berutti, Quagliariello, Romani

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di mieto-impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo"».

**43.80**

Berutti

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di micro-impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo"».

**43.81**

Paragone

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di micro-impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo"».

**43.82**

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo le parole: "i CAA" aggiungere le seguenti: "che operano tramite dipendenti e collaboratori iscritti agli albi professionali del settore agrario"».

#### **43.83**

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-**bis**.

All'articolo 3, del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte vaccino dall'estero, sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e dei prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario"».

#### **43.84**

[Tiraboschi](#), [Mallegni](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo 13-bis è abrogato».

#### **43.85**

[Berutti](#), [Quagliariello](#), [Romani](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo 13-bis è abrogato».

#### **43.86**

[Berutti](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo 13-bis è abrogato».

#### **43.87**

[Paragone](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo 13-bis è abrogato».

#### **43.88**

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#),

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole: "di consulenti ed esperti" aggiungere le seguenti: "tra i quali i dottori agronomi e i dottori forestali"».

*Conseguentemente, nel titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «dell'azione di recupero delle aziende in crisi».

### **43.89**

Vono, Grimani

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b*-bis) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133"».

### **43.0.1**

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazione in materia di contributi SSICA)*

1. L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 e.e. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».

### **43.0.2**

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazione in materia di contributi SSICA)*

L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 e.e. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».

### **43.0.3**

La Pietra, Ruspanini, Totaro

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazione in materia di contributi SSICA)*

L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori

agricoli di cui all'articolo 2135 e.e. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».

#### 43.0.4

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [De Vecchis](#), [Sbrana](#), [Simone Bossi](#), [Augussori](#), [Pergreffi](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Corti](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Misure di semplificazione relative all'inquadramento previdenziale dei lavoratori marittimi)*

1. All'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della Legge di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020, le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, o che non siano pescatori autonomi, possono beneficiare della disciplina dettata dal comma 1, ovvero optare per l'applicazione del regime di cui alla legge n. 413 del 1984".

2. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano sia come titolari di azienda che come marittimi dipendenti con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

3. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" aggiungere le parole: "e delle acque interne".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### 43.0.5

[Grimani](#), [Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione)*

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" sono aggiunte le parole: "e delle acque interne".

3. All'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-*bis*) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4"».

### 43.0.6

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Berardi](#), [Pagano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione)*

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" aggiungere le parole: "e delle acque interne".

3. All'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4"».

### 43.0.7

[Giroto](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione)*

1. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" aggiungere le parole: "e delle acque interne"».

### 43.0.8

[Ferro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Edificabilità in zona agricola)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché attrezzature ed impianti funzionali all'esercizio delle attività agromeccaniche"».

### 43.0.9

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Edificabilità in zona agricola)*

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, procede a modificare l'articolo 2, comma 1, lettera e), del Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: "nonché attrezzature ed impianti funzionali all'esercizio delle attività agromeccaniche"».

#### **43.0.10**

[Tiraboschi, Mallegni](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra, a termini dell'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354)*

1. Al DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile" ed "Alcool" sono abrogati;
- b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito con il seguente: "la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,2 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";
- c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100"».

#### **43.0.11**

[Berutti, Quagliariello, Romani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra, a termini dell'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354)*

1. Al DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile" ed "Alcool" sono abrogati;
- b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito con il seguente: "la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,2 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";
- c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100"».

#### **43.0.12**

[Berutti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra, a termini dell'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354)*

1. Al DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile" ed "Alcool" sono abrogati;
- b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito con il seguente: "la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,2 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";
- c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "la birra deve avere un contenuto

massimo di g. 0,65 per ml 100"».

#### **43.0.13**

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [De Vecchis](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Pergreffi](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Corti](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Misure per la semplificazione nel settore sementiera)*

3. Alla legge 25 novembre 1971 n. 1096 sono apportate le seguenti modifiche:

d) all'articolo 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "il registro di cui al precedente periodo può essere anche dematerializzato e può essere tenuto nell'ambito dei sistemi di registrazione già previsti dai produttori";

e) all'articolo 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà le modalità di tenuta del registro stesso";

f) all'articolo 21, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, sono stabilite le modalità e le forme di collaborazione tra gli enti delegati per le attività di controllo e certificazione di cui al periodo precedente e le rappresentanze del settore privato".

4. All'articolo 11, comma 1, della legge 4 ottobre 2019 n. 117, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

#### **43.0.14**

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Misure per la semplificazione nel settore sementiero)*

1. Alla legge 25 novembre 1971 n. 1096 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "il registro di cui al precedente periodo può essere anche dematerializzato e può essere tenuto nell'ambito dei sistemi di registrazione già previsti dai produttori";

b) all'articolo 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà le modalità di tenuta del registro stesso";

c) All'articolo 21, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, sono stabilite le modalità e le forme di collaborazione tra gli enti delegati per le attività di controllo e certificazione di cui al periodo precedente e le rappresentanze del settore privato".

2. All'articolo 11, comma 1, della legge 4 ottobre 2019 n. 117, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

#### **43.0.15**

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [De Vecchis](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Pergreffi](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Corti](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 43-bis.***(Semplificazione in materia di licenze di pesca)*

1. La tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

2. La tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.

3. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o società di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o società di pesca durante il periodo di efficacia della licenza.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui al comma 2 che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi.

5. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla disciplina vigente dell'Unione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**43.0.16**

[Simone Bossi](#), [Campani](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Pergreffi](#), [Calderoli](#), [Corti](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 43-bis.***(Semplificazioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne)*

1. Per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne è obbligatorio il possesso della licenza di pesca, rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma di residenza con modalità e costi del tributo annuale di concessione da essa predisposti. La licenza di pesca ha validità in tutto il territorio nazionale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di stabilire un'eventuale soprattassa con finalità specifiche. La licenza di pesca professionale per l'esercizio dell'attività nelle acque interne va differenziata tra quella rilasciata per l'esercizio nelle acque interne lagunari, salse e salmastre e quella nelle acque dolci».

**43.0.17**



[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [De Vecchis](#), [Sbrana](#), [Augussori](#), [Pergreffi](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Corti](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)*

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.

2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità previste dall'articolo 78, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. È abrogata ogni altra precedente disposizione di legge in contrasto con il presente articolo».

#### **43.0.18**

[Grimani](#), [Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)*

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.

2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso. È conseguentemente abrogato l'articolo 1-*ter*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità previste dall'articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in

deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

### 43.0.19

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Berardi](#), [Pagano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)*

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.

2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso. È conseguentemente abrogato l'articolo 1-ter, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità previste dall'articolo 78, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

### 43.0.20

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Berardi](#), [Pagano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazione in materia di ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'acquacoltura)*

Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, si applicano le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, indipendentemente dal valore dell'affidamento medesimo e senza consultazione comparativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica».

### 43.0.21

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art.43-**bis**.

*(Estensione ai datori di lavoro agricolo delle agevolazioni previste dall'articolo 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67)*

1. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

2. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l'anno di competenza 2020, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

#### **43.0.22**

La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*.

*(Semplificazione in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)*

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-*bis* dell'articolo 12, dopo le parole: "subito dopo l'abbattimento" aggiungere: "ed incarnierato";

b) al comma 2 dell'articolo 19-*bis*, le parole: "con atto amministrativo," sono soppresse;

c) al comma 1 dell'articolo 14, le parole: "subprovinciali" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiori alle dimensioni provinciali";

d) al comma 2 dell'articolo 7, aggiungere i seguenti commi:

"2-*bis*. Le regioni possono istituire con legge l'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica che svolge nell'ambito del territorio di competenza i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.

2-*ter*. L'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica è sottoposto alla vigilanza del Presidente della Giunta regionale. Gli Istituti regionali collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.

2-*quater*. Alle funzioni attribuite agli Istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti a norma del comma 2-*bis*, provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.";

e) il comma 5 dell'articolo 12 è abrogato.

#### **43.0.23**

Bruzzone, Bergesio, Centinaio, Vallardi, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*.

*(Gestione della fauna selvatica)*

Al comma 12-*bis*, dell'articolo 12, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "subito dopo l'abbattimento" è inserita la seguente: "accertato"».

#### **43.0.24**

La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

All'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Pulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penepole*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lyrnocryptes minimus*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); cornacchia grigia (*Corvus corone comix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*), storno (*Sturnus vulgaris*), piccione (*Columba livia* forma domestica), tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*)».

### 43.0.25

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

All'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 gennaio: cinghiale (*sus scrofa*)"».

### 43.0.26

[Vono](#), [Grimani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1, lettera *d*), dopo le parole: "(*Sus scrofa*)", sono inserite le seguenti: "in battuta o braccata";

*b*) al comma 1, è aggiunta la lettera *e*): "specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*) in girata con un solo cane limiere";

*c*) al comma 2, le parole: "La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati, sulla base di piani di abbattimenti selettivi approvati dalle Regioni; la caccia di selezione può essere autorizzata a far tempo dal 1 agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1", sono soppresse.

2. Dopo l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto il seguente:

"Art. 18-**bis**

*(Gestione faunistico venatoria degli ungulati)*

*a*) Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18.

b) La caccia agli ungulati, con l'eccezione del cinghiale (*Sus scrofa*), è consentita esclusivamente in forma selettiva. Il prelievo selettivo è esercitato individualmente, alla cerca o all'aspetto, con arma a canna rigata di cui all'articolo 13, munita di ottica di mira. È vietato l'uso di cani. Il prelievo venatorio del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato in battuta, in braccata e con il metodo della girata con un solo cane limiere, secondo i periodi indicati all'articolo 18 comma 1 lettere d), e), utilizzando anche armi a canna rigata prive di ottiche di mira ed armi a canna liscia, di calibro non superiore al 12, caricate con munizioni a palla unica. L'attività di recupero dell'animale ferito è svolta da soggetti abilitati secondo disposizioni impartite dalle Regioni e Province autonome ed è consentita con l'utilizzo di cani da traccia nonché con l'arma a seguito. Tale attività non costituisce attività venatoria e può essere esercitata anche nelle aree a divieto di caccia, previa intesa con l'ente gestore.

c) La caccia di selezione agli ungulati è consentita ai soli soggetti abilitati previa partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla Regione, in conformità con i programmi e le modalità indicate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

d) L'abilitazione conseguita ha validità su tutto il territorio nazionale.

e) Le abilitazioni in essere rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma hanno validità nazionale qualora conseguite secondo le modalità di cui al comma 4".

3. L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

"Art. 19.

*(Controllo della fauna selvatica)*

a) Le Regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui agli articoli 18 e 18-*bis*, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

b) Ai fini della tutela della biodiversità, della salute pubblica e della pubblica incolumità, delle produzioni agro-zootecniche-forestali ed ittiche, del patrimonio storico-artistico, del suolo, nonché del miglioramento della gestione del patrimonio zootecnico, le Regioni provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, compresi i contesti urbani. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia o l'inapplicabilità dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di cattura o abbattimento. Ai fini dell'attuazione di tali piani, le guardie venatorie dipendenti delle amministrazioni regionali o provinciali possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle guardie forestali e delle guardie comunali, di operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, previa frequenza ad appositi corsi validati dall'ISPRA ed è individuato il soggetto istituzionale incaricato dell'attività di coordinamento. Tutte le figure di cui è previsto l'avvalimento devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco.

c) Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco.

d) All'articolo 27, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "agli agenti dipendenti" sono aggiunte le seguenti: "delle Regioni e"».

### **43.0.27**

[Bruzzone](#), [Vallardi](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [De Vecchis](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*.

*(Integrazione calendario venatorio)*

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: "nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" aggiungere le seguenti: "ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)"».

#### **43.0.28**

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Berardi](#), [Pagano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Integrazione calendario venatorio)*

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: "nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" aggiungere le seguenti: "ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)"».

#### **43.0.29**

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Integrazione calendario venatorio)*

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: "nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" aggiungere le seguenti: "ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)"».

#### **43.0.30**

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

Dopo l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, inserire il seguente:

"Art. 18-**bis**.

*(Gestione degli ungulati)*

1. La gestione del cinghiale (*sus scrofa*) capriolo (*capriolus capriolus*), cervo (*cervus alaphus*), daino (*dama dama*), camoscio (*rupicapra rupicapra*) e muflone (*ovis aries*) è finalizzata alla conservazione ed alla diffusione delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente e con le attività antropiche.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi, degli orari, dell'arco temporale e del numero di giornate settimanali fruibili di cui al precedente articolo 18 adottando piani di abbattimento selettivo, distinti per sesso e per classi di età previo parere dell'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale o gli istituti riconosciuti a livello regionale.

3. La caccia agli ungulati, con l'eccezione del cinghiale (*sus scrofa*), è consentita esclusivamente in forma selettiva. Il prelievo selettivo è esercitato individualmente, alla cerca o all'aspetto, con arma a canna rigata di cui all'articolo 13, munita di ottica di mira. È vietato l'uso di cani. Il prelievo venatorio del cinghiale, oltre che in forma selettiva svolta da tutti gli abilitati, può essere effettuato in battuta, in braccata e con il metodo della girata o in forma singola, utilizzando anche armi a canna rigata prive di ottica di mira ed armi a canna liscia, di calibro non superiore al 12, caricate con munizioni a palla unica. L'attività di recupero dell'animale ferito è svolta da soggetti abilitati secondo disposizioni impartite dalle Regione e province autonome. È

consentita con l'utilizzo di cani da traccia nonché con l'arma al seguito. Tale attività non costituisce attività venatoria e può essere esercitata anche nelle aree a divieto previa intesa con l'ente gestore.

4. La caccia di selezione agli ungulati è consentita ai soli soggetti abilitati previa partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico dinnanzi ad apposita commissione nominata dalla regione, in conformità con i programmi e le modalità indicate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

5. L'abilitazione conseguita ha validità su tutto il territorio nazionale.

6. Le abilitazioni in essere, rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma, hanno validità nazionale se conseguite secondo le modalità di cui al comma 4"».

### 43.0.31

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Bruzzone, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### «Art. 43-**bis**.

*(Misure di semplificazione delle attività di commercializzazione nella filiera della carne degli ungulati)*

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al comma 1 possono essere equiparati ai macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.

4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 2 e 3, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.

5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui alle presenti disposizioni anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale "Selvaggina

Italiana", nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma delle presenti disposizioni.

9. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli è concesso un contributo di 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **43.0.32**

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Berardi](#), [Pagano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Filiera della carne degli ungulati)*

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (UE) n. 625/2017 e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le carni degli ungulati abbattuti, che siano conferite ai Centri di lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo comma 7 e per un periodo di tempo comunque non inferiore ad un anno.

4. I Centri di lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale "Selvaggina Italiana", nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

6. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati abbattuti nello stesso ambito territoriale di caccia o in uno contiguo, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».

### **43.0.33**



[La Pietra, Ruspandini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Filiera della carne degli ungulati)*

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (UE) n. 625/2017 e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le carni degli ungulati abbattuti, che siano conferite ai Centri di lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo comma 7 e per un periodo di tempo comunque non inferiore ad un anno.

4. I Centri di lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale "Selvaggina Italiana", nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

6. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati abbattuti nello stesso ambito territoriale di caccia o in uno contiguo, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».

### **43.0.34**

[La Pietra, Ruspandini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)*

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: "Le Regioni, per la tutela della biodiversità e delle attività umane, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica.

Il controllo della fauna selvatica, quale attività di interesse pubblico, non costituisce esercizio di attività venatoria e può essere effettuato sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le aree protette e le zone nelle quali è vietata l'attività venatoria, ed è disposto ed organizzato dalle Regioni, dalle Province autonome o dagli enti gestori delle aree protette.

Il controllo, nel caso delle specie autoctone e di quelle in allegato I del decreto 19 gennaio

2015 del Ministero dell'Ambiente e delle Politiche Agricole, viene esercitato selettivamente, di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Qualora l'istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare catture, abbattimenti o entrambi. Nel caso delle specie alloctone (ad esclusione delle specie in allegato I del decreto 19 gennaio 2015 del Ministero dell'Ambiente e delle Politiche Agricole) il controllo è finalizzato all'eradicazione o al contenimento delle popolazioni con l'obiettivo della densità zero, sulla base di appositi provvedimenti regionali, sentito l'ISPRA.

Le attività di cattura e abbattimento devono essere attuate dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali o regionali, che potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi medesimi, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e delle guardie comunali, purché, in caso di abbattimento, muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

Le Regioni, con proprio atto, potranno, altresì, attuare gli interventi di cui al comma 4 anche avvalendosi di operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi, individuando altresì il soggetto incaricato dell'attività di coordinamento."».

#### **43.0.35**

[Bruzzone](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [De Vecchis](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Gestione della fauna selvatica)*

Il comma 6-*bis* dell'articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è sostituito dal seguente:

"6-*bis*. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/14 7 /CE per il prelievo della sola specie Storno (*StumusVulgaris*), le regioni provvedono autonomamente stabilendo il numero massimo di esemplari abbattibili, assicurano che tale numero non venga superato e entro il 30 giugno di ogni anno trasmettono una relazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'inoltro alla Commissione Europea."».

#### **43.0.36**

[Bruzzone](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [De Vecchis](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Gestione della fauna selvatica)*

Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole "degli enti locali delegati dalle regioni" sono sostituite dalle seguenti "delle regioni e degli enti locali delegati dalle medesime".».

#### **43.0.37**

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Bruzzone](#), [De Vecchis](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Misure di semplificazione per la prevenzione della proliferazione della fauna selvatica)*

1. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, destinato alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con propri provvedimenti, entro il 30 marzo di ciascun anno, stabilisce la ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma, con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nell'esercizio della loro autonoma potestà legislativa, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono provvedere al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

3. I piani di contenimento di cui al precedente comma 2 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

4. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

5. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **43.0.38**

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Bruzzone, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### **«Art. 43-bis.**

*(Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria)*

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi diretti a tutelare le produzioni zoo-agroforestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica nonché per fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati dalla nutria all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici e agli ecosistemi umidi naturali oltre che al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali un Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui. Per le medesime finalità le regioni e le province autonome, su richiesta dei comuni, singolarmente o in forma consortile, interessati dal sovrappopolamento delle nutrie, predispongono piani di contenimento ed eradicazione secondo piani definiti dai servizi veterinari regionali. I piani di cui al periodo precedente devono tener conto delle circostanze in cui è possibile effettuare il recupero delle carcasse.

2. Lo smaltimento delle carcasse deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente. Qualora si sospetti che le carcasse siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE

del Consiglio del 29 aprile 1996, non possono rientrare nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g) del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e pertanto non possono essere destinate agli usi e alle modalità di smaltimento previsti nell'articolo 13 del suddetto regolamento.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione delle finalità e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **43.0.39**

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Berardi](#), [Pagano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Controllo straordinario di animali dannosi, della specie nutria)*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed eradicazione della specie nutria (*Myocastor coypus*) in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio di propria competenza, anche vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.

2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti da esso appositamente autorizzati.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini statistici indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti».

### **43.0.40**

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Controllo straordinario di animali dannosi, della specie nutria)*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed eradicazione della specie nutria (*Myocastor coypus*) in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio di propria competenza, anche vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.

2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da

soggetti da esso appositamente autorizzati.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini statistici indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti».

#### **43.0.41**

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Berardi](#), [Gasparri](#), [Pagano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di depositi carburante agricolo)*

All'articolo 25, secondo comma, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la lettera a) con la seguente: "gli esercenti depositi per uso privato ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e per uso agricolo di capacità superiore a 25 metri cubi";

b) Sostituire la lettera c) con la seguente: "gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi e per usi agricoli la cui capacità globale supera i 10 metri cubi».

#### **43.0.42**

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di comunicazioni delle assunzioni)*

1. All'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti", sono sostituite con le seguenti: "prima dell'inizio del rapporto di lavoro".

2. All'articolo 9-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "entro il giorno antecedente", sono sostituite con le seguenti: "prima dell'inizio del rapporto di lavoro"».

#### **43.0.43**

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Berardi](#), [Pagano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)*

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti i seguenti periodi: "Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i Comuni rendicontano alla Regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione

delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato"».

#### **43.0.44**

Abate

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Estensione dei regimi di aiuto applicabili dal Fondo di garanzia nei settori dell'agricoltura e della pesca).*

1. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere altresì rilasciata, ferme restando le specifiche condizioni previste dalla vigente normativa dello strumento, in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimenti riferite a soggetti attivi nei settori agricolo e forestale e della pesca e dell'acquacoltura, in conformità con quanto previsto, rispettivamente, dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e dal regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014.

2. Il Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, adotta le modifiche e integrazioni alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia necessarie ai fini della istituzione dei regimi di aiuto a valere sui regolamenti di esenzione di cui al comma 1. Le disposizioni operative così integrate sono approvate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 9.».

#### **43.0.45**

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Misure per la crescita del settore agricolo e agroalimentare e per il sostegno della competitività dei prodotti Made in Italy)*

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modifiche:
  - a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti Made in Italy, è istituito l'accordo integrato di filiera.

1-*ter*. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura ed all'oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le imprese coinvolte.

1-*quater*. L'accordo di cui al comma 1-*bis* è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato ed alle prestazioni cui è tenuto.

1-*quinqies*. L'accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l'accesso ai contratti di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge".

b) al comma 2 le parole "di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti "di cui ai commi da 1 a 1-*quinquies*"».

#### **43.0.46**

[Grimani, Vono, Comincini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazione in materia di interventi compensativi in agricoltura)*

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, dopo il comma 3-*bis* inserire i seguenti:

"3-*ter*. Le imprese agricole ubicate su un determinato territorio dove si sono verificati danni particolarmente gravi, per le produzioni per le quali non sono state sottoscritte polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.

3-*quater*. Le condizioni necessarie a rendere operativa la misura di cui al comma 3-*ter* sono stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3-*quinquies*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma 3-*ter*, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma precedente"».

#### **43.0.47**

[Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(semplificazione in materia di interventi compensativi in agricoltura)*

All'articolo 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, dopo il comma 3-*bis* inserire i seguenti:

"3-*ter*. Le imprese agricole ubicate su un determinato territorio dove si sono verificati danni particolarmente gravi, per le produzioni per le quali non sono state sottoscritte polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.

3-*quater*. Le condizioni necessarie a rendere operativa la misura di cui al comma 3-*ter* sono stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3-*quinquies*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma 3-*ter*, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma precedente"».

#### **43.0.48**

[La Pietra, Ruspandini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazione in materia di interventi compensativi in agricoltura)*

All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 3-*bis* inserire i seguenti:

"3-*ter*. Le imprese agricole ubicate su un determinato territorio dove si sono verificati danni particolarmente gravi, per le produzioni per le quali non sono state sottoscritte polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.

3-*quater*. Le condizioni necessarie a rendere operativa la misura di cui al comma 3-*ter* sono stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3-*quinquies*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma 3-*ter*, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma precedente».

#### 43.0.49

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*.

*(semplificazioni delle operazioni di calcolo per la compensazione delle perdite di produzione subite a causa di organismi nocivi)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 aggiungere in fine il seguente periodo: "Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso"».

#### 43.0.50

Abate, Trentacoste, Fede, Corbetta

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*.

*(Semplificazioni e altre disposizioni in materia di apicoltura)*

1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e norme di attuazione, provvedono alle finalità della presente legge";

b) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

c) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: "fioritura" sono inserite le seguenti: "o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero";

d) all'articolo 7, comma 2, la lettera a) è abrogata;

e) all'articolo 6, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, le parole: "entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno." sono sostituite con: "ogni anno nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre".

2. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "all'aperto" sono inserite le seguenti: "o destinate alla produzione primana".



3. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli imprenditori apistici di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313,".

4. All'articolo 34 della Legge 28 luglio 2016 n. 154 il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione di inizio attività di cui al punto 6.1 del Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale, istituito dall'articolo 1 del decreto ministeriale 11 agosto 2014, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 4000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 del Manuale Operativo di cui al primo periodo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro".

5. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. I commi 1 e 1-*bis* si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero".

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

#### **43.0.51**

##### **Taricco**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### **«Art. 43-*bis*.**

*(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica, delle specie alloctone dannose e di valorizzazione della filiera della carne di ungulati)*

1. All'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria.

5-*ter*. Le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai proprietari o conduttori di cui al precedente comma 5-*bis*, nonché i requisiti richiesti ai singoli operatori, sono disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano insieme al monitoraggio sanitario per la presenza della diffusione del virus della peste suina.

5-*quater*. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 5-*bis* devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti al fine di consentire i necessari controlli.

5-*quinquies*. Gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica nonché l'esercizio dell'attività di cattura e abbattimento realizzati ai sensi del presente articolo non costituiscono esercizio venatorio.

5-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*ter* si provvede mediante utilizzo delle risorse, in misura non inferiore a 2 milioni di euro, derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire in apposito Fondo istituito

nello stato di previsione del Ministero della difesa".

2.1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed eradicazione della specie nutria (*Myocastor coypus*) in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio di propria competenza, anche vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.

2.2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti da esso appositamente autorizzati. 2.3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini statistici indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.

3.1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (UE) n. 625/2017 e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

3.2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3.3. Le carni degli ungulati abbattuti, che siano conferite ai Centri di lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo comma 7 e per un periodo di tempo comunque non inferiore ad un anno.

3.4. I Centri di lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3.5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale "Selvaggina Italiana", nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3.6. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati abbattuti nello stesso ambito territoriale di caccia o in uno contiguo, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.

3.7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».

#### **43.0.52**

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Berardi](#), [Pagano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

*(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica)*

1. All'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con

modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria.

5-*ter*. Le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai proprietari o conduttori di cui al precedente comma 5-*bis*, nonché i requisiti richiesti ai singoli operatori, sono disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano insieme al monitoraggio sanitario per la presenza della diffusione del virus della peste suina.

5-*quater*. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 5-*bis* devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti al fine di consentire i necessari controlli.

5-*quinquies*. Gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica nonché l'esercizio dell'attività di cattura e abbattimento realizzati ai sensi del presente articolo non costituiscono esercizio venatorio.

5-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*ter* si provvede mediante utilizzo delle risorse, in misura non inferiore a 2 milioni di euro, derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa».

### 43.0.53

[La Pietra, Ruspandini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*.

*(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica)*

1. All'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria.

5-*ter*. Le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai proprietari o conduttori di cui al precedente comma 5-*bis*, nonché i requisiti richiesti ai singoli operatori, sono disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano insieme al monitoraggio sanitario per la presenza della diffusione del virus della peste suina.

5-*quater*. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 5-*bis* devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti al fine di consentire i necessari controlli.

5-*quinquies*. Gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica nonché l'esercizio dell'attività di cattura e abbattimento realizzati ai sensi del presente articolo non costituiscono esercizio venatorio.

5-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*ter* si provvede mediante utilizzo delle risorse, in misura non inferiore a 2 milioni di euro, derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa».

### 43.0.54

Taricco

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di esercizio di attività agrituristiche)*

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale" sono inserite le seguenti: "nonché per la valutazione del rapporto di connessione"».

### **43.0.55**

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di prevenzione incendi nelle aziende agricole)*

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua misure di buona tecnica e buona prassi per gli aspetti inerenti il rischio di incendio nelle aziende agricole e le relative misure di prevenzione, protezione e gestione delle emergenze, per le attività agricole classificate a rischio medio e basso ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998".

2. All'individuazione delle misure di buona tecnica e buona prassi di cui all'articolo 46, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 81 del 2008, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, le imprese agricole che utilizzino depositi di prodotti petroliferi ai sensi dell'articolo 14, commi 13-*bis* e 13-*ter*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni non sono tenute agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151».

### **43.0.56**

La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di prevenzione incendi nelle aziende agricole)*

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuate misure di buona tecnica e buona prassi per gli aspetti inerenti al rischio di incendio nelle aziende agricole e le relative misure di prevenzione, protezione e gestione delle emergenze, per le attività agricole classificate a rischio medio e basso ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998"».

### **43.0.57**

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 43-*bis*.**

*(Misure di semplificazione in materia di rilascio proroga concessioni demaniali marittime)*

Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge dicembre 2009, n. 194 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "del presente decreto" inserire le seguenti: ", nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e in scadenza entro il 31 dicembre 2018"».

*Inoltre, al medesimo comma sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «1 gennaio 2019».*

**43.0.58**

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Pagano](#), [Berardi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-*bis*.**

*(Semplificazioni per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli)*

1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo il cui ciclo produttivo si svolge interamente all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato, con livelli di filtrazione dell'aria che comunque assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi, presentano sulla confezione le informazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 20 giugno 2014, n. 3746"».

**43.0.59**

[Taricco](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-*bis*.**

*(Semplificazioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi)*

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge a/l'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi".

2. All'articolo 8 del Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, alla lettera a), dopo il punto ii, è aggiunto il seguente: "ii-*bis*. prodotto pulito e pronto per il consumo", o «prodotto pulito e pronto da cuocere», per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 13 maggio 2011, n. 77"».

**43.0.60**

[Modena](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-*bis*.**

*(Semplificazioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi)*

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma I si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi".

2. All'articolo 8 del Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante "Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma" alla lettera a), dopo il punto ii, aggiungere il seguente: "iii. prodotto pulito e pronto per il consumo", o "prodotto pulito e pronto da cuocere", per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 13 maggio 2011, n. 77».

#### **43.0.61**

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*.

*(Semplificazioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi)*

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi".

2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante "Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma" alla lettera a), dopo il punto ii., aggiungere il seguente:

"iii. "prodotto pulito e pronto per il consumo", o "prodotto pulito e pronto da cuocere", per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 13 maggio 2011, n. 77"».

#### **43.0.62**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*.

*(Trasparenza delle informazioni sugli alimenti)*

1. All'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al fine di assicurare la tutela del diritto dei consumatori alla corretta informazione e alla trasparenza del mercato nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio *sito internet*, in una distinta partizione della sezione "Amministrazione trasparente", tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al

consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

#### **43.0.63**

[Ferro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)*

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "imprenditori agricoli" sono inserite le seguenti: "ed agromeccanici".

2. Le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2017, non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi, il decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990».

#### **43.0.64**

[Grimani](#), [Vono](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Disposizioni in materia di controlli sulle imprese e istituzione del registro unico dei controlli)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in tema di controlli, si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese non agricole.

2. Gli atti emanati dagli organi di vigilanza in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e di cui al presente articolo, sono nulli».

#### **43.0.65**

[Bagnai](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Disposizioni in materia di controlli sulle imprese e istituzione del registro unico dei controlli)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in tema di controlli, si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese non agricole.

2. Gli atti emanati dagli organi di vigilanza in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e di cui al presente articolo, sono nulli».

#### **43.0.66**

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)*

All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "imprenditori agricoli" sono inserite le seguenti: "ed agromeccanici".

Le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2017, non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi, il decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990».

#### **43.0.67**

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di lavoro extra)*

1. All'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "tre giorni", sono sostituite dalle seguenti: "dodici giorni"».

#### **43.0.68**

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Berardi](#), [Pagano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Misure di semplificazione per l'agricoltura biologica)*

1. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, è esente dall'obbligo di bollo, in quanto atto necessario alla concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e pertanto ricadente nella tabella B allegata all'articolo 21-*bis* del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Il Sistema Informativo per il Biologico (SIB), istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, gestisce esclusivamente i procedimenti amministrativi necessari all'assolvimento degli obblighi a carico dello Stato Membro previsti dalla regolamentazione comunitaria per il biologico, ivi comprese le attività utili alla gestione e controllo da parte degli Organismi pagatori per la concessione di contributi specifici. La gestione informatizzata delle attività relative alla certificazione dei prodotti biologici e alla loro tracciabilità, compresa la banca dati per la tracciabilità delle transazioni commerciali di cui al comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 è realizzata su piattaforme telematiche basate sulla tecnologia dei "registri distribuiti", appositamente riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Conseguentemente, dall'entrata in vigore del presente articolo è abrogato il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321.

3. Le informazioni di cui all'articolo 71 del Reg. (CE) n. 889/2008 sono contenute nel Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020».

#### **43.0.69**

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:



**«Art. 43-bis.***(Misure di semplificazione per l'agricoltura biologica)*

1. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, è esente dall'obbligo di bollo, in quanto atto necessario alla concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e pertanto ricadente nella tabella B allegata all'articolo 21-*bis* del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Il Sistema Informativo per il Biologico (SIB), istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, gestisce esclusivamente i procedimenti amministrativi necessari all'assolvimento degli obblighi a carico dello Stato Membro previsti dalla regolamentazione comunitaria per il biologico, ivi comprese le attività utili alla gestione e controllo da parte degli Organismi pagatori per la concessione di contributi specifici. La gestione informatizzata delle attività relative alla certificazione dei prodotti biologici e alla loro tracciabilità, compresa la banca dati per la tracciabilità delle transazioni commerciali di cui al comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 è realizzata su piattaforme telematiche basate sulla tecnologia dei "registri distribuiti", appositamente riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Conseguentemente, dall'entrata in vigore del presente articolo è abrogato il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321.

3. Le informazioni di cui all'articolo 71 del Reg. (CE) n. 889/2008 sono contenute nel Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020».

**43.0.70****Taricco**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.***(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)*

1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, le parole: "1° agosto" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio";

b) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La menzione "superiore" non può essere abbinata alla menzione "novello", fatte salve le denominazioni preesistenti";

c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC";

d) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicita prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti simili non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al

Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni";

e) l'articolo 46 è abrogato;

f) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CE/ EN 150/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controllo aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

### 43.0.71

[Mantero, Di Girolamo, Mollame](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2:

a) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

2) all'articolo 4:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie";

b) al comma 3, le parole: "in pieno campo" sono soppresse;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto";

d) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".

3) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento";

4) All'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati, e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) alla quantità di THC contenuto;

b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

1-*ter*. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità, e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2020, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-*bis*"».

#### **43.0.72**

[Ferro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*.

*(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)*

1. All'articolo 5, comma 11-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020"».

#### **43.0.73**

[Tiraboschi, Mallegni](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*.

*(Esclusione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, del D.lgs. 29/2017)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: "al consumatore finale" sono soppresse».

#### **43.0.74**

[Berutti, Quagliariello, Romani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*.

*(Esclusione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, del D.lgs. 29 /2017)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: "al

consumatore finale" sono soppresse».

### 43.0.75

Berutti

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Esclusione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, del D.lgs. 29/2017)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: "al consumatore finale" sono soppresse».

### 43.0.76

Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)*

1. Al comma 14, dell'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "5.000", è sostituita dalla seguente: "10.000" ovunque ricorra;

b) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché delle imprese del settore agricolo";

c) al comma 14, la lettera b) è soppresa».

### 43.0.77

Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazione delle prestazioni occasionali nel settore agricolo)*

1. Fino al 31 dicembre 2020 al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa al reperimento di manodopera necessario a garantire lo svolgimento dell'attività agricola, il contratto a prestazione occasionale di cui all'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in deroga ai limiti di cui ai commi 1, 5, 8, 8-*bis*, 14 e 20 del medesimo articolo, è utilizzabile da tutte le tipologie di lavoratori.

2. Alle modalità operative necessarie all'attuazione della misura di cui al comma precedente, provvede l'INPS».

### 43.0.78

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazione prestazioni occasionali nel settore agricolo)*

1. Fino al 31 dicembre 2020 al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19 relativa al reperimento di manodopera necessario a garantire lo svolgimento dell'attività agricola, il contratto a prestazione occasionale di cui all'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in deroga ai commi 1, 5, 8, 8-*bis*, 14 e 20 dello stesso decreto-legge, è utilizzabile da tutte le tipologie di lavoratori.

2. Alle modalità operative necessarie all'attuazione della misura di cui al comma precedente, provvede l'INPS».

### 43.0.79

[Abate](#), [Trentacoste](#), [Fede](#), [Corbetta](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

*(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, in materia di riproduzione animale)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Ai fini del presente decreto, è definito 'raccolta dei dati' il rilevamento presso gli allevamenti di qualsiasi performance produttiva, qualità delle produzioni, eventi riproduttivi, condizioni di stabulazione, emissioni nell'ambiente e condizioni sanitarie, previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore. Restano escluse le valutazioni morfologiche.

2-*ter*. Ai fini del presente decreto, è definito 'prelievo dei campioni' il prelevamento di campioni previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.

2-*quater*. Ai fini del presente decreto, è definita analisi dei campioni' l'analisi di campioni per la determinazione dei parametri previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.

2-*quinquies*. Ai fini del presente decreto, sono definiti elaborazione dei dati' il trattamento e l'elaborazione dei dati secondo le modalità e finalità previste dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.

2-*sexies*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato nazionale zootecnico di cui all'articolo 4, comma 4, le definizioni di cui al presente articolo possono essere aggiornate anche al fine di attuare gli orientamenti e le strategie dell'Unione europea in materia di biodiversità, sostenibilità ambientale e neutralità climatica".

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In una sezione supplementare del libro genealogico, senza oneri per l'allevatore, sono iscritti gli animali per i quali sia determinabile con certezza l'appartenenza alla razza a seguito della completa implementazione della parte relativa a entrambi i genitori della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute".

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le attività inerenti alla 'raccolta dei dati', al prelievo dei campioni, all'analisi dei campioni e all'elaborazione dei dati, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte sotto la responsabilità e il controllo degli Enti selezionatori. La valutazione morfologica degli animali iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico è svolta direttamente dall'Ente selezionatore o ibridatore. L'elaborazione dei dati può essere svolta dallo stesso Ente selezionatore o delegata a terzi. Al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione, la raccolta dei dati, il prelievo dei campioni e l'analisi dei campioni sono effettuati da soggetti diversi dall'Ente selezionatore";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere sottoscritto apposita convenzione con l'Ente selezionatore per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività: raccolta dei dati, prelievo dei campioni, analisi dei campioni o

elaborazione dei dati;

b) certificazione ICAR - Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con esclusione delle specie equine e suine;

c) sede in Italia, che possa garantire la raccolta dei dati in allevamento nell'intero territorio nazionale;

d) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata qualificazione;

e) dotazione di un sistema informativo e organizzativo in grado di garantire il flusso dei dati verso la Banca dati unica zootecnica;

f) personalità giuridica senza fini di lucro;

g) non essere un Ente selezionatore riconosciuto";

c) al comma 3, dopo la parola: "zootecnica" sono inserite le seguenti: "con scopi diversi da quelli di cui al comma 1";

d) al comma 4, primo periodo, le parole: "negli allevamenti" sono sostituite dalle seguenti: "prelievo dei campioni, analisi dei campioni ed elaborazione dei dati";

e) al comma 6, primo periodo, le parole: ", i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1." sono sostituite dalle seguenti: ". Le persone incaricate della raccolta dati in allevamento non possono essere riconosciute ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014".

4. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: "le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica" sono sostituite dalle seguenti: "le linee guida di natura tecnica per le modalità di presentazione, valutazione e svolgimento dei programmi genetici nonché le modalità di istituzione e allocazione della Banca dati unica zootecnica presso la BDN del Ministero della salute".

5. All'articolo 6 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che godono di piena autonomia e indipendenza";

2) alla lettera b), dopo le parole: "essere aggregati" sono inserite le seguenti: ", sotto forma di associazioni temporanee di scopo o di unioni di comparto,";

b) al comma 2, dopo le parole: "parere preventivo" è inserita la seguente: "vincolante"».

### **43.0.80**

[De Bonis, Lonardo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### **«Art. 43-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 in materia di semplificazione e liberalizzazione del sistema zootecnico)*

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sopprimere le parole: "con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale";

b) sopprimere la lettera e)».

### **43.0.81**

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazione in materia di raccolta dati in allevamento)*

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sopprimere le parole: "con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale";

b) sopprimere la lettera e)».

#### **43.0.82**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel settore della zootecnia)*

1. La declaratoria dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è considerata caso di forza maggiore e circostanza eccezionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione ai procedimenti afferenti ai pagamenti diretti ai detentori di animali e non trovano applicazione nei confronti dei predetti soggetti le riduzioni e le sanzioni previste dalla normativa statale e dell'Unione Europea nei seguenti casi: a) le notifiche da registrare in Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica, anche relativamente ad informazioni i cui termini per la registrazione non erano scaduti al 31 gennaio 2020, siano effettuate tardivamente e comunque entro la vigenza del periodo emergenziale, fermo restando l'obbligo di identificazione e di registrazione degli animali prima delle movimentazioni in uscita dall'azienda; b) il mancato o tardivo censimento dei capi nella richiamata Banca Dati sempreché esso avvenga entro il periodo di vigenza dello stato di emergenza».

#### **43.0.83**

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di depositi carburante agricolo)*

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25, indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi utilizzati, gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici già soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 e delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale"».

#### **43.0.84**

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Berardi](#), [Pagano](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazione in materia di depositi di carburante ad uso agricolo)*

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25, indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi utilizzati, gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici già soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 e delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale"».

#### **43.0.85**

[La Pietra, Ruspandini, Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

*(Semplificazione in materia di depositi di carburante ad uso agricolo)*

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25, indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi utilizzati, gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici già soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 e delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale"».

#### **43.0.86**

[Manca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

*(Sostegno alla liquidità delle imprese sottoposte alla procedura del concordato con continuità aziendale, accordi di ristrutturazione dei debiti e piani di risanamento)*

1. Tra le imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, vi rientrano anche le imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato regio decreto n. 267 del 1942, con omologa già emessa, o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto».

#### **43.0.87**

[Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

*(Sostegno alla liquidità delle imprese sottoposte alla procedura del concordato con continuità aziendale, accordi di ristrutturazione dei debiti e piani di risanamento)*

1. Tra le imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, vi rientrano anche le imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui



all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato regio decreto n. 267 del 1942, con omologa già emessa, o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto».

### 43.0.88

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Sospensione dell'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

1. In conseguenza della Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 contenente Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è sospesa fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

### 43.0.89

La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo l'articolo 26-*bis*, aggiungere il seguente:

"Art. 26-*ter*.

*(Rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli)*

1. Alle Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi del Reg. UE n.1308/13 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 26 comma 2, è concesso per l'anno 2020 un contributo straordinario, esente da ogni imposta, destinato a riserva indivisibile, commisurato agli aumenti di capitale sociale sottoscritti e versati dai soci, nella misura massima del 3,28 per cento del valore della produzione commercializzata utilizzata per il calcolo dei programmi operativi del 2020 o comunque conformemente alla misura massima consentita dalla regolamentazione europea sugli aiuti di stato e secondo quanto definito al paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite di 150 milioni di euro ed è subordinato alla integrale sottoscrizione da parte degli associati alle Organizzazioni dei Produttori dell'aumento di capitale sociale deliberato di un importo equivalente. Il versamento dovrà effettuarsi in unica soluzione preventivamente all'erogazione dell'aiuto, ovvero in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali preventivamente al riconoscimento dell'aiuto.

3. La partecipazione dei soci connessa agli aumenti di capitale di cui al comma 3 deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

4. La valutazione sull'operato dell'Organizzazione dei produttori avverrà attraverso l'analisi degli indici di bilancio presenti in sede di aumento del capitale sociale e successivamente entro il termine del 1 gennaio 2024 a dimostrazione dei risultati raggiunti a seguito dell'azione realizzata in conformità a quanto stabilito al precedente comma 2 e 3.

L'analisi interverrà sui seguenti indici di bilancio:

- margine di struttura;
- indice di indebitamento (*leverage*);
- indice di copertura delle immobilizzazioni sul capitale proprio.

La valutazione degli indici verrà certificata da una specifica relazione tecnica svolta da un revisore dei conti e trasmessa all'ente concedente il contributo.

5. La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo e/o la perdita del riconoscimento dello status di Organizzazione dei produttori prima del 1 gennaio 2024 comporta la perdita dei benefici e l'obbligo di restituzione dell'ammontare versato dallo Stato unitamente agli interessi legali.

6. Ai soci delle Organizzazioni dei Produttori che effettuano conferimenti in denaro per la partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma 3 spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento dell'importo versato che può essere ceduto a istituti di credito o altri soggetti finanziari"».

### **43.0.90**

Bagnai, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 43-**bis**.

All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-*bis* è soppresso».

### **43.0.91**

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Pagano

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazione utilizzo prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)*

1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, in considerazione dello stato di emergenza COVID-19, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura, fino al 31 dicembre 2020, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;

b) il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) è vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'Impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente lettera potrà essere indicata una prestazione, anche non consecutiva, della durata non superiore all'arco temporale di trenta giorni successivi;

e) il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal committente con le modalità previste dall'articolo 1, commi 910 - 913, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

f) sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso;

g) il committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro;

h) i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

i) al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente articolo, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

### 43.0.92

[La Pietra, Ruspandini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazione utilizzo prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)*

1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, in considerazione dello stato di emergenza COVID-19, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura, fino al 31 dicembre 2020, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;

b) il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) è vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'Impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente lettera potrà essere indicata una prestazione, anche non consecutiva, della durata non superiore all'arco temporale di trenta giorni successivi;

e) il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal committente con le modalità previste dall'articolo 1, commi 910 - 913, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

f) sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso;

g) il committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro;

h) i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

i) al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente articolo, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

### 43.0.93

[De Bonis, Lonardo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Delega al Governo in materia di semplificazione e sicurezza nel lavoro agricolo)*

1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;

b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di

lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alla revisione obbligatoria delle macchine agricole».

#### **43.0.94**

Vallardi, Centinaio, Bergesio, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Misure per la concessione di un contributo a fondo perduto alle aziende agricole per la realizzazione di impianti a biometano)*

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, alle aziende agricole, singole o costituite in forma consortile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ciascuna azienda per la realizzazione di impianti digestori, ovvero per la riconversione di impianti, di potenza non superiore a 300 KW, per la produzione di biometano prodotto dal trattamento dei reflui e scarti agricoli derivanti dalle aziende realizzatrici, progettati entro il 31 dicembre 2020 e facenti parte dello stesso ciclo produttivo, ai fini dell'autoconsumo diretto dell'energia e del biometano prodotti dai suddetti impianti, ad esclusivo servizio dei processi lavorativi e dei mezzi agricoli utilizzati dalle medesime aziende. I suddetti impianti hanno accesso diretto agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, secondo le procedure e le modalità ivi previste.

2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **43.0.95**

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Produzione di servizi ecosistemici come attività agricola)*

1. I servizi ecosistemici, qualora misurabili e idonei ad incrementare il valore ambientale del territorio, rientrano nelle attività agricole di cui all'articolo 2135 comma 1 del codice civile.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, sono disciplinate le caratteristiche delle attività produttive di servizi ecosistemici e la loro misurabilità.

3. Sui terreni a bosco, di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, e articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, possono essere stipulati, nella medesima particella catastale, più contratti agrari aventi ad oggetto la produzione dei servizi ecosistemici di cui al comma 1».

#### **43.0.96**

La Pietra, Ruspandini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Equiparazione tra imprenditore agromeccanico all'imprenditore agricolo)*

L'imprenditore che esercita attività agromeccanica, come definita dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparato all'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile».

### **43.0.97**

#### [Mollame](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*.

*(Sostegno ai giovani agricoltori).*

1. Al fine di favorire la sicurezza del lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, di età inferiore a quaranta anni, sono concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per uso agricolo e forestale.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei benefici di cui al comma 1.

3. I benefici di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### **43.0.98**

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*.

*(Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori)*

1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del virus da COVID-19, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni".

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

#### **43.0.99**

[Abate](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola.

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, si provvede nell'ambito delle ordinarie disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

#### **43.0.100**

[Grimani, Vono, Magorno](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazione in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)*

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola). In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica, il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia; lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto-legge 22 gennaio 2014; lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali».

### 43.0.101

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi, Gasparri, Pagano

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### «Art. 43-**bis**.

*(Semplificazione in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)*

1. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ambito delle proprie competenze e anche in collaborazione con gli Enti di ricerca da esso vigilati, al fine di semplificare il sistema di assistenza tecnica del settore meccanico agrario e di armonizzare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la sua competitività può avvalersi dell'Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola (ENAMA)

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica:

a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole.

3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali».

### 43.0.102

De Bonis, Lonardo

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### «Art. 43-**bis**.

*(Ulteriori misure di semplificazione in agricoltura mediante l'abolizione del contratto di soccida)*

1. Al fine di favorire la corretta integrazione tra le diverse componenti delle filiere zootecniche e una più equa distribuzione del valore aggiunto all'interno delle stesse, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di soccida in essere cessano di essere applicabili.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 2170 a 2186 del codice civile.

3. All'interno delle filiere zootecniche maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare i rapporti tra la fase agricola e quelle a monte e a valle di essa sono regolate attraverso la normativa speciale prevista dall'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, e dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.

4. Le entrate derivanti dal nuovo gettito fiscale dovuto all'abolizione dei contratti di cui al comma 1 confluiscono in un apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, denominato Fondo speciale perequativo.

5. Il Fondo di cui al comma 4 è impiegato per misure di carattere strutturale tese a contrastare le derive oligopolistiche in atto nelle varie filiere zootecniche, incentivare nuova concorrenza, eliminare barriere all'entrata nei relativi mercati, avvicinare la produzione al consumo, recuperare immobili preesistenti idonei all'attività delle filiere zootecniche, ridurre i problemi ambientali legati al trasporto su lunghe distanze e alle emissioni di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), all'inquinamento da nitrati nelle acque nelle zone vulnerabili e al consumo di suolo.



6. Ai fini di cui al comma 5 sono concessi incentivi e sgravi fiscali solo per le attività relative alle filiere zootecniche che avvicinano la produzione e la trasformazione al consumo, riducono le emissioni di CO<sub>2</sub>, delocalizzano nelle aree del Paese in cui la produzione è inesistente o insufficiente a soddisfare i consumi e che operano in conformità alla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, ad esclusione delle deroghe sopraggiunte.

7. I beneficiari delle misure di cui al comma 4 non devono possedere nel mercato di riferimento nazionale una quota di produzione che superi il 10 per cento della produzione del fattore a monte, il 10 per cento del fattore intermedio e il 10 per cento del fattore a valle, in ogni filiera zootecnica. Ai fini del presente articolo, per «fattore a monte» si intende il mangime; per «fattore intermedio» si intende la produzione zootecnica; per «fattore a valle» si intende il prodotto finito.

8. Le agevolazioni e gli incentivi di cui al presente articolo sono altresì estesi a tutte le misure di trade marketing e di comunicazione necessarie ad affermare nuovi brand e a creare nuove reti commerciali e punti vendita, relativi alle filiere zootecniche, presentate da associazioni che non presentano le soccide, da statuto.

9. Le società cooperative agricole collegate ad entità economiche verticalmente integrate, a monte e a valle, riconducibili ad un unico gruppo di società di capitali, non caratterizzato da una funzione sociale, ma da scopi di lucro, perdono la mutualità prevalente e non godono di nessuna agevolazione di carattere tributario e previdenziale».

### **43.0.103**

Taricco

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività ortoflorovivaistica e di manutenzione del verde)*

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che esercitano attività ortoflorovivaistica possono svolgere attività di fornitura di beni e servizi, connessi, complementari e strumentali, a favore di soggetti pubblici o privati attraverso la costituzione di centri per il giardinaggio e per l'ortoflorovivaismo, anche tramite l'utilizzo di strutture adibite a punto vendita al dettaglio, in deroga alla vigente disciplina in materia di pianificazione commerciale e ferma restando l'osservanza della normativa igienico-sanitaria.

2. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera *b*) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, anche tramite dichiarazioni formate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."»

### **43.0.104**

Centinaio, Bergesio, Vallardi, De Vecchis, Sbrana, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazione procedure di certificazione delle produzioni DOP e IGP)*

1. Al fine di garantire la più efficace e tempestiva applicazione dei piani di controllo approvati da ICQRF nell'ambito delle procedure per la certificazione delle produzioni DOP e IGP, viene svolto un documentato preventivo confronto operativo tra Organismi di Controllo (di seguito OdC) designati e rappresentanze degli operatori della filiera. Le modalità, le tempistiche e

la documentazione necessaria allo svolgimento di tale confronto preventivo vengono definite con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di natura non regolamentare e da emanarsi entro 60 gg tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) l'OdC incaricato dei controlli su una specifica DOP/IGP dovrà farsi carico dell'organizzazione delle occasioni di confronto con le rappresentanze degli operatori della filiera coinvolti dal piano di controllo da esso predisposto, prima del formale invio di questo all'ICQRF per l'approvazione;
- b) il confronto potrà avvenire anche per via telematica, eventualmente in tempi diversi con le diverse rappresentanze, anche sotto forma di audizioni, potrà riguardare anche più DOP I IGP congiuntamente e quindi più piani di controllo, purché afferenti la medesima filiera produttiva;
- c) dovrà essere assicurato l'invio con congruo anticipo alle rappresentanze del piano di controllo su cui confrontarsi;
- d) all'esito del confronto verrà redatto verbale da allegare all'inoltro formale del piano di controllo a ICQRF da parte dell'OdC. Dovranno altresì essere allegate le osservazioni formulate per iscritto dalle rappresentanze consultate e le considerazioni formulate in proposito dall'OdC;
- e) potranno essere previste attività di riscontro e verifica pianificate a scadenze temporali prefissate, successivamente all'approvazione dei piani di controllo ufficiali, con la medesima finalità del confronto preventivo».

#### **43.0.105**

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Misure di semplificazione nel controllo e nella gestione del processo di produzione alimentare)*

1. La relazione tecnica di asseveramento inerente la definizione del processo di produzione alimentare per garantire il controllo e la gestione della salubrità, sostenibilità, qualità del prodotto alimentare, nonché gli accertamenti relativi alle caratteristiche compositive, chimico fisiche microbiologiche nutrizionali e sensoriali dell'alimento e del suo imballaggio, deve essere redatta dal tecnologo alimentare, iscritto nel proprio ordine professionale di riferimento.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i contenuti della relazione tecnica di asseveramento, di cui al comma 1».

#### **43.0.106**

[Abate](#), [Trentacoste](#), [Fede](#), [Corbetta](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Canoni enfiteusi rustiche)*

1. I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiari perpetue non possono superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato, con riferimento alla qualifica catastale risultante al momento della costituzione dell'enfiteusi al 30 giugno 1939 per le enfiteusi istituite in precedenza a tale data, a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356 e aggiornato successivamente al 1947 mediante coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.

2. I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati, fatti salvi i coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.

3. Il concedente, ove ritenga che la qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, può chiedere all'Agenzia delle entrate di accertare la qualifica del fondo a quella data assumendo a proprio carico le relative spese.

4. La corrispondenza del canone con l'effettiva realtà economica dei canoni di cui ai commi 1 e 2, è assicurata mediante l'utilizzazione di coefficienti di rivalutazione monetaria annuale in base all'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi.

5. L'affrancazione dei canoni e delle prestazioni si opera mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore, come determinato ai sensi del comma 1 e tenendo conto dell'eventuale valore di suscettività di trasformazione edificatoria del fondo i cui criteri sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le norme in contrasto con i commi 1 e 2 del presente articolo.

7. La misura dei canoni, così come stabiliti dal comma 1, decorre dalla prima scadenza annua successiva alla entrata in vigore dello stesso comma 1 e si applica anche ai giudizi non definiti con sentenza passata in giudicato.».

#### **43.0.107**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico)*

1. I contratti tra privati che hanno ad oggetto la compravendita di fondi agricoli con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati o il cui valore economico è inferiore a 5.000 euro possono essere rogati dal segretario comunale del comune nel cui territorio sono situati i fondi medesimi ovvero, nel caso di contratti aventi ad oggetto la compravendita di appezzamenti di terreni agricoli che si estendono nel territorio di più comuni, dal segretario comunale del comune nel cui territorio è compresa la porzione maggiore. Il segretario comunale provvede anche all'autenticazione delle sottoscrizioni necessarie alla stipulazione degli atti per il trasferimento dei suddetti fondi».

#### **43.0.108**

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazione in materia di contratti agrari)*

1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle presenti in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza del settore agricolo che, per l'esercizio di tale attività, possono anche avvalersi di società di servizi da esse costituite ed interamente partecipate».

**43.0.109**

Centinaio, Vallardi, Bergesio, Sbrana, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Disposizioni in materia di Imposta Municipale propria sui terreni agricoli)*

1. Tutte le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.
2. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore di-retto, iscritti alla previdenza agricola.
3. Le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ricomprendono anche quelle relative ai tributi locali.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno natura interpretativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese al coniuge, ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.»

**43.0.110**

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Misure di semplificazione per la gestione dei terreni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)*

1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del catasto dei terreni atta a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
2. I terreni, come individuati dal comma 1, per i quali anche dopo aver esperito le procedure di pubblicità non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono censiti in un registro tenuto dal comune.
3. Nelle more della individuazione del proprietario o dei titolari di diritti reali sui terreni, individuati ai sensi del comma 1 e inseriti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui pascolo, pulizia rovi, raccolta frutti spontanei.
4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 3 rilasciata dal comune non costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per vantare diritti, oltre a quelli

previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.

5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare di diritto reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dello stesso e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari vicinali, ai sensi del comma 3».

#### **43.0.111**

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Misure per agevolare l'operatività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)*

1. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di fare fronte alle importanti sfide del settore agricolo alimentare, della pesca e forestale, comprese le urgenti misure adottate a seguito della pandemia da Covid-19, e in considerazione delle carenze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno fino alla prima metà del 2020, nonché tenuto conto della tempistica per l'espletamento di nuovi concorsi, anche nazionali, le graduatorie di concorsi banditi dal medesimo Ministero, vigenti alla data del 30 settembre 2020, sono utilizzabili, in deroga all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino al 30 settembre 2021, ferme restando le applicabili previsioni in materia di facoltà assunzionali».

#### **43.0.112**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Misure di semplificazione della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali)*

1. Le autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i centottanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.

2. All'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le installazioni relative alle attività di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del presente decreto le tariffe relative alle attività istruttorie e di controllo di cui al Titolo III bis della Parte Seconda sono ridotte fino al 50%".»

#### **43.0.113**

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazioni in materia AIA)*

1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".»

**43.0.114**

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Pagano](#), [Berardi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazioni in materia AIA)*

1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni"».

**43.0.115**

[Rampi](#), [Rossomando](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazione per le erogazioni nel settore dell'editoria)*

1. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le parole "almeno il 30 per cento" sono sostituite con le parole "almeno il 25 per cento" e le parole "almeno il 20 per cento" con le parole "almeno il 15 per cento".

2. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento dei costi nel predetto termine è attestato dal revisore contabile in apposita certificazione, che dà evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. La predetta certificazione è trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria nel termine di dieci giorni dall'effettuazione dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse.

3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualità 2019, il suddetto importo è parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto.

4. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e d), non si applicano alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare».

**43.0.116**

[Grimani](#), [Vono](#), [Garavini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazione per le erogazioni nel settore dell'editoria)*.

1. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le parole "almeno il 30 per cento" sono sostituite con

le parole "almeno il 25 per cento" e le parole "almeno il 20 per cento" con le parole "almeno il 15 per cento".

2. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento dei costi nel predetto termine è attestato dal revisore contabile in apposita certificazione, che dà evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. La predetta certificazione è trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria nel termine di dieci giorni dall'effettuazione dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse.

3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualità 2019, il suddetto importo è parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto.

4. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e d), non si applicano alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare».

### **43.0.117**

[Ruspanini, Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazione per le erogazioni nel settore dell'editoria)*

1. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le parole "almeno il 30 per cento" sono sostituite con le parole "almeno il 25 per cento" e le parole "almeno il 20 per cento" con le parole "almeno il 15 per cento".

2. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento dei costi nel predetto termine è attestato dal revisore contabile in apposita certificazione, che dà evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. La predetta certificazione è trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria nel termine di dieci giorni dall'effettuazione dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse.

3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualità 2019, il suddetto importo è parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto.

4. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e d), non si applicano alle

cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare"».

### **43.0.118**

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di diritti d'autore e diritti connessi)*

1. All'articolo 23, primo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dopo le parole: "gli utilizzatori", aggiungere le seguenti: "che hanno concluso accordi per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 22"».

### **43.0.119**

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di comunicazione delle generalità degli alloggiati e del movimento dei turisti)*

1. I soggetti tenuti alla comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati e dei locatari ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni provvedono, con la medesima comunicazione, anche alla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti e dei locatari.

2. I dati da trasmettere ai sensi del comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi di concerto con il Ministro per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'Istituto Nazionale di Statistica, l'Agenzia Nazionale del Turismo e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.

3. Il Ministero dell'Interno, nel rispetto della normativa di tutela della privacy, fornisce al Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, alle Regioni, all'Istituto Nazionale di Statistica e all'Agenzia Nazionale del Turismo e alle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle relative forniture sono definiti con apposita convenzione tra i suddetti enti.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, cessa per le strutture ricettive l'obbligo di risposta alle indagini statistiche sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte dall'Istituto nazionale di statistica o da analoghi enti regionali».

### **43.0.120**

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di classificazione alberghiera europea)*

1. Le imprese alberghiere che utilizzano il sistema di classificazione "Hotelstars Union" di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sono tenute a effettuare una comunicazione al competente assessorato regionale o ad altro organo o ufficio dallo stesso designato. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di applicare il sistema di classificazione alberghiera previsto dalla regione di competenza».



**43.0.121**

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli esercizi alberghieri)*

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, la lettera b) è abrogata;
- b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla segnalazione certificata di inizio attività, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati"».

**43.0.122**

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, Parte III, numero 120), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi,».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 14 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**43.0.123**

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di centri benessere degli hotel)*

1. All'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche senza la presenza di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia comunque garantita la presenza di personale di controllo".»

**43.0.124**

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 43-*bis*.**

*(Semplificazioni in materia di piccole utilizzazioni delle acque termali)*

1. Al comma 1, lettera *b*) dell'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "acque calde", aggiungere le seguenti: "anche in piscine natatorie"».

**43.0.125**

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 43-*bis*.**

*(Semplificazioni nel settore turistico)*

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *i*), aggiungere la seguente:

"*i-bis*) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse"».

**43.0.126**

[Ferro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 43-*bis*.**

*(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)*

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e.5*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate"».

**43.0.127**

[Ferro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 43-*bis*.**

1. Il comma 3 dell'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: "3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche e turistico ricettive all'aria aperta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**43.0.128**

[Ferro, Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 43-*bis*.**

1. All'art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *d*) del comma 9 si aggiunge la seguente lettera:

"d-bis) dalle imprese turistico ricettive".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **43.0.129**

[Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#), [Pagano](#), [Berardi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-**bis**.

*(Semplificazione dell'agevolazione fiscale bonus vacanze)*

1. All'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile nella misura del 100 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto".

b) sopprimere il comma 5;

c) al comma 6, sostituire le parole "dei commi da 1 a 5" con le seguenti: "dei commi da 1 a 4"».

#### **44.1**

[Nannicini](#)

Sostituire l'**articolo** con il seguente

«Art. 44.

*(Semplificazione delle norme in materia di aumenti di capitale)*

1. In relazione all'emergenza COVID-19, fino al 30 aprile 2021, in deroga alle disposizioni in materia di aumenti di capitale, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente, può deliberare per una volta durante l'esercizio, un aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.»

#### **44.2**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Sostituire l'**articolo** con il seguente:

«**Art. 44.**

*(Semplificazione delle norme in materia di aumenti di capitale)*

In relazione all'emergenza COVID-19, fino al 30 aprile 2021, in deroga alle disposizioni in materia di aumenti di capitale, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente, può deliberare per una volta durante l'esercizio, un aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale».

#### **44.3**

[De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «Sino alla data del 30 aprile 2021,» con le seguenti: « Sino alla data del 31 dicembre 2020».*

#### **44.4**

[Collina](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «articoli 2440 e 2441» con le seguenti: «articoli 2439, 2440 e 2441».*

#### **44.5**

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «articoli 2440 e 2441» con le seguenti: «articoli 2439, 2440 e 2441».*

#### **44.6**

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle Società a responsabilità limitata (S.r.l.)».

#### **44.7**

[Grimani, Vono, Conzatti](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e, entro tali termini, dovrà essere messa a disposizione del pubblico la relazione degli amministratori di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile e la relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale sulla corrispondenza del prezzo di emissione al suo valore di mercato, anche in deroga all'articolo 158, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

b) *al comma 4, ultimo capoverso, dopo le parole:* «Le ragioni dell'esclusione o della limitazione» *inserire le seguenti:* «nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione».

#### **44.8**

[Pagano, Mallegni](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Al primo comma dell'articolo 223 R.D. 16.3.1942, n. 267 le parole: "ai sindaci" sono soppresse.

4-ter. All'articolo 223 R.D. 16.3.1942, n. 267 viene aggiunto il seguente comma:

"4. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 216 ai sindaci e agli altri organi di controllo di società dichiarate fallite i quali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano ricevuto per se o per un terzo denaro o altra utilità o ne abbiano accettato la promessa ed abbiano commesso:

1) alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 216;

2) abbiano cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;

3) abbiano cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società".

4-*quater*. Al primo comma dell'articolo 329 del Codice della crisi e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) dopo la parola: "articolo" vengono aggiunte le seguenti: "cagionando con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società".

4-*quinquies*. Il secondo comma dell'articolo 329 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d. lg. 14/2019) viene sostituito dal seguente:

"2. Si applica inoltre la pena prevista dal primo comma dell'articolo 216:

a) agli amministratori e liquidatori se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621 e 2622 ovvero abbiano omesso di svolgere le attività di controllo e segnalazione di fatti illeciti di cui agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;

b) ai Direttori generali se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622 e 2634 ovvero abbiano omesso di svolgere nell'esercizio delle proprie funzioni tutti gli atti utili e necessari a impedire i fatti illeciti di cui agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, 2632 e 2633 del codice civile;

c) ai sindaci e agli altri organi di controllo di società se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621 e 2622 ovvero abbiano omesso di svolgere, con dolo, le attività di controllo e segnalazione di fatti illeciti di cui agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634, del codice civile".

4-*sexies*. Al primo comma dell'articolo 224 R.D. 16.3.1942, n. 267 le parole: "ai sindaci" sono soppresse.

4-*septies*. All'articolo 224 R.D. 16.3.1942, n. 267 è aggiunto il seguente comma:

"2. Si applica il comma 1 del presente articolo ai sindaci e agli altri organi di controllo di società dichiarate fallite i quali abbiano ricevuto per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne abbiano accettato la promessa".

4-*octies*. Al primo comma dell'articolo 330 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d. lg. 14/2019) le parole: "ai sindaci" vengono soppresse.

4-*novies*. All'articolo 330 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d.lg. 14/2019) viene aggiunto il seguente comma:

"2. Si applica il comma precedente ai sindaci e agli altri organi di controllo di società in liquidazione giudiziale i quali abbiano concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con colpa grave".

4-*decies*. Al primo comma dell'articolo 216 R.D. 16.3.1942, n. 267 le parole: "da tre a dieci anni" vengono sostituite con le parole: "da tre anni e mesi sei a undici anni". Al primo comma dell'articolo 216 R.D. 16.3.1942, n. 267 le parole: "da tre a dieci anni" vengono sostituite con le parole: "da tre anni e mesi sei a undici anni".

4-*undecies*. Al primo comma dell'articolo 217 R.D. 16.3.1942, n. 267 le parole: "da sei mesi a due anni" vengono sostituite con le parole: "da otto mesi e due anni e mesi tre".

4-*duodecies*. Al primo comma dell'articolo 322 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d.lg. 14/2019) le parole: "da tre a dieci anni" vengono sostituite con le parole: "da tre anni e mesi sei a undici anni".

4-*terdecies*. Al primo comma dell'articolo 322 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d.lg. 14/2019) le parole».

*Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: «capitale» sono aggiunte le parole: «e dei controlli societari».*

## **44.9**

[Manca](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera *p*) è sostituita dalla seguente:

"p) "società quotate": le società a partecipazione pubblica che emettono o hanno emesso azioni o strumenti finanziari, diversi dalle azioni a finanziamento dei piani di investimento approvati, quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione";

b) all'articolo 4, commi 1 e 2, le parole: "o indirettamente" sono soppresse;

c) all'articolo 5, al comma 1, primo periodo, le parole: ", anche indirette,", sono soppresse e al comma 3 le parole: "o indiretta" sono soppresse;

d) all'articolo 26, il comma 5 è soppresso.

4-ter. Alle società che gestiscono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che nel triennio precedente abbiano prodotto un risultato positivo risultante dai bilanci approvati, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 ed all'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.

4-quater. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., alle medesime società di cui al comma 4-ter non si applica l'articolo 11, comma 7, del predetto decreto legislativo. Le assemblee delle società stabiliscono il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «degli aumenti di capitale» sono aggiunte le seguenti: «ed in materia di società a partecipazione pubblica».*

#### **44.10**

[D'Arienzo](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175 del 2016, è sospesa per l'esercizio 2020.

4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'obbligo di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016, si applica esclusivamente nel caso in cui le società interessate non abbiano nel proprio patrimonio netto la capienza per far fronte alla perdita stessa».

#### **44.11**

[D'Alfonso](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2020"».

#### **44.12**

[Vono, Grimani, Comincini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2020"»;

#### 44.0.1

[Pittella, Mirabelli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

*(Semplificazioni per le società che svolgono servizi pubblici essenziali)*

1. Al fine di snellire e semplificare l'attività amministrativa e gli oneri regolatori gravanti sulle imprese che erogano servizi pubblici locali e rendere più efficace l'azione delle medesime imprese nel periodo di emergenza sanitaria, è sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

#### 44.0.2

[D'Angelo, Fede, Corbetta, Dessì](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

*(Emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire, anche attraverso un aumento del capitale societario, il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società Sport e Salute S.p.A. può reperire sul mercato le risorse utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi.

2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, emessi tra la data del 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati per un valore pari al 101 per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.

3. Il rimborso avverrà secondo le condizioni e i tempi indicati ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del Codice civile. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del Codice civile. In tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.

4. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del Codice civile.

5. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 2410 e seguenti del Codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

6. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A. non possono determinare un costo complessivo a carico della società superiore a 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 2 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota di finanziamento assegnata per l'anno 2021 alla Sport e Salute S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

#### 44.0.3

[Saccone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

*(Emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire, anche attraverso un aumento del capitale societario, il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società Sport e Salute S.p.A. può reperire sul mercato le risorse utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi.

2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, emessi tra la data del 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati per un valore pari al 101 per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.

3. Il rimborso avverrà secondo le condizioni e i tempi indicati ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del Codice civile. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del Codice civile. In tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.

4. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del Codice civile.

5. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articolo 2410 e seguenti del Codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

6. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A. non possono determinare un costo complessivo a carico della società superiore a 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 2 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota di finanziamento assegnata per l'anno 2021 alla Sport e Salute S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018 n. 145».

#### **44.0.4**

[Anastasi, Santillo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

*(Semplificazione del fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa)*

1. Al fine di semplificare gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi della Cassa integrazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il Fondo opera per i costi da sostenersi dalla società in relazione alla proroga medesima ed indipendentemente dal numero dei dipendenti della società interessata. In tali casi, la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operatività della proroga della Cassa integrazione per consentire la finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attività produttiva".

2. All'articolo 43, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250" sono inserite le seguenti: "ovvero di imprese che,



indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale,"».

#### 44.0.5

[Manca](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

*(Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate)*

1. Al fine di semplificare i criteri per determinare l'elenco delle PMI quotate anche con l'obiettivo di pervenire ad una semplificazione complessiva del regime applicabile alle società quotate, all'articolo 1, comma 1 lettera w-quater.1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero" sono soppresse;

b) le parole: "entrambi i predetti limiti" sono sostituite dalla seguente: "tale limite";

c) le parole: "sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti" sono soppresse.

2. Gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto assumono la qualifica di PMI in base al solo criterio del fatturato continuano a mantenere tale qualifica per due esercizi successivi a quello in corso».

#### 44.0.6

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)*

1. Ai fini di cui all'articolo 379, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva».

#### 44.0.7

[Conzatti, Grimani, Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

*(Responsabilità di amministratori e sindaci di società)*

1. Fatte salve le ipotesi di dolo e quelle poste in essere al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, la responsabilità degli amministratori di società di cui agli articoli 2392 e 2476 del codice civile per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale è esclusa per tutti gli esercizi interessati dalla situazione di emergenza da COVID-19 e per i due successivi qualora dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 31 gennaio 2020 risultasse la continuità aziendale.

2. L'esclusione di responsabilità cui al comma precedente è estesa ai sindaci, in deroga all'articolo 2407 del codice civile».

#### 44.0.8

[Pesco](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 44-bis.**

*(Sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare riguardante la prima casa)*

1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all'art. 555 del c.p.c. che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore:

a) se l'unico immobile di proprietà del debitore o dei membri nel proprio stato di famiglia, all'interno della provincia di residenza, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

b) se l'importo complessivo del credito o il valore base asta ridotto del 25 per cento, per cui si procede è inferiore a 250 mila euro;

c) se l'immobile è sede della residenza del proprio nucleo familiare da data antecedente al 31/12/2019».

**44.0.9**

[Anastasi, Santillo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 44-bis.**

*(Semplificazione delle operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa)*

1. Le operazioni di concentrazione riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare, in tutto o in parte, le loro attività, rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e, pertanto, non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 25 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della medesima legge.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono preventivamente comunicare le operazioni di concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità di regolamentazione del settore, prescrive le misure ritenute necessarie alla tutela dell'utenza, con eventuali modificazioni e integrazioni, tenuto conto della sostenibilità complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. Il presente articolo si applica alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020».

**44.0.10**

[Conzatti, Vono, Grimani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 44-bis.**

*(Disposizioni in materia di redazione del bilancio)*

1. Le società che nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 hanno conseguito una riduzione

dei ricavi caratteristici superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare. Per le società di più recente costituzione, il calcolo della media è fatto avendo riguardo agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo agli esercizi di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se l'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 è il primo, la condizione di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.

2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1:

a) devono procedere all'ammortamento della perdita iscritta tra gli oneri pluriennali dell'attivo in venti rate annuali di pari importo;

b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuino riserve disponibili nel patrimonio netto della società in misura superiore all'ammontare non ancora ammortizzato che residua iscritto nell'attivo ai sensi del comma 1;

c) fino a quando residuano nell'attivo perdite iscritte ai sensi del comma 1, devono evidenziare nella nota integrativa del bilancio di esercizio quale sarebbe l'ammontare del patrimonio netto, ove detti ammontari fossero posti a diretto decremento del medesimo.

3. La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 presuppone il consenso del collegio sindacale, ove presente, ed è di competenza dell'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020».

#### **44.0.11**

##### [Collina](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

*(Norma interpretativa dell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del D.P.R. n. 917/1986, e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 446/1997)*

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del D.P.R. n. 917/1986 e nell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 446/1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge».

#### **44.0.12**

##### [Astorre](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

*(Semplificazione delle operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa)*

1. Le operazioni di concentrazione riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare, in tutto o in parte, le loro attività, rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e, pertanto, non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 25 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della

medesima legge.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono preventivamente comunicare le operazioni di concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità di regolamentazione del settore, prescrive le misure ritenute necessarie alla tutela dell'utenza, con eventuali modificazioni e integrazioni, tenuto conto della sostenibilità complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. Il presente articolo si applica alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020».

#### **44.0.13**

[Emanuele Pellegrini](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di versamento unitario)*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2020 ai fini del versamento di tutti i tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti, per i quali è previsto l'utilizzo del modello di versamento "F23", è utilizzato il modello di versamento "F24".

2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

#### **44.0.14**

[Grimani](#), [Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

*(Semplificazione per le casse previdenziali sulla gestione degli investimenti)*

In ordine alla selezione dei gestori degli investimenti, gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, non sono soggetti alle disposizioni contenute all'interno del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

In caso di gestione effettuata in modalità convenzionata, gli enti di cui al primo comma, adottano una procedura di evidenza pubblica di tipo semplificato, disciplinata nell'ambito della propria autonomia regolamentare, assicurando la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate».

#### **44.0.15**

[Collina](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

*(Semplificazioni dell'intervento delle Camere di Commercio al sistema produttivo territoriale)*

1. In deroga all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2), capoverso 2, lettera g) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per le convenzioni stipulate negli anni 2020, 2021

e 2022 la misura del cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non è superiore al 10 per cento».

#### **44.0.16**

[Ferro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

*(Rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 125-sexies del D.lgs. 01/09/1993, n. 385)*

1. Il comma 1 dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 è sostituito dal seguente:

"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che include tutti i costi posti a suo carico, escluse le imposte e gli importi corrisposti a soggetti diversi dal finanziatore, indipendenti dalla durata del contratto e addebitati al consumatore in conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i costi diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale agli interessi non maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto tra le parti".

2. La previsione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a partite dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Le disposizioni di cui all'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 vigenti alla data del presente provvedimento e le relative disposizioni attuative di Banca d'Italia continuano ad applicarsi ai contratti di credito stipulati anteriormente alla suddetta data».

#### **44.0.17**

[Laniece](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Steger](#), [Durnwalder](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

*(Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)*

1. Al comma 1, lettera *p*), dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), sopprimere le parole: "alla data del 31 dicembre 2015".

2. Al comma 5, dell'articolo 26, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), sopprimere le parole: "Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore» e le parole: «entro la data del 30 giugno 2016".

3. Dopo il comma 12-sexies, dell'articolo 26, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), inserire il seguente:

"12-sexies-bis. Alle società a partecipazione pubblica con fatturato superiore a 100 milioni di euro e che abbiano chiuso in utile gli ultimi tre esercizi sociali nonché alle società da queste controllate non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 18 fino al 31 dicembre 2022"».

#### **44.0.18**

[Corti](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

*(Trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale*

*o trasformazione della forma giuridica del titolare)*

1. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

2. L'ultimo periodo dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare"».

#### **44.0.19**

[Giroto](#), [Santillo](#), [Anastasi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

*(Applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 agosto 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online)*

1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole: "le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi," sono inserite le seguenti: "i fornitori di servizi di intermediazione *on-line* e i motori di ricerca *on-line*, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia";

b) al comma 6, lettera c), dopo il numero 14) è inserito il seguente:

"14-*bis*) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 agosto 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online anche mediante l'adozione di linee guida e promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti";

c) al comma 31, secondo periodo, dopo le parole: "norme sulle posizioni dominanti" sono inserite le seguenti: "o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150".

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

#### **44.0.20**

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera a) è inserita la lettera:

"a-*bis*) in considerazione dell'urgente esigenza di supportare finanziariamente l'attività delle Imprese, nelle more del perfezionamento dell'istruttoria per la concessione dei finanziamenti da parte dei soggetti finanziatori di cui al comma 1, SACE S.p.a., fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, concede una fideiussione di importo pari al 70 per cento dell'importo eleggibile relativo alla singola operazione, dietro presentazione, a cura dell'impresa richiedente il finanziamento, di idonea attestazione riferita alla data del 31 dicembre 2019, ovvero alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, rilasciata da parte dell'organo amministrativo della stessa e, ove esistenti, del Collegio Sindacale ovvero della Società di Revisione incaricata, di continuità aziendale ai sensi dell'articolo 2423-*bis*, comma 1, n. 1), del codice civile. Gli istituti finanziatori erogano il finanziamento di importo pari alla fideiussione emessa da SACE entro 5 giorni dalla data di rilascio della stessa. La differenza tra il 70 per cento

del finanziamento eleggibile così erogato con procedura d'urgenza e quello deliberato sarà erogato a completamento dell'iter di cui al presente articolo. La concessione della fideiussione predetta libera i soggetti finanziatori dalla responsabilità nel caso in cui il finanziamento non venga restituito, limitatamente all'importo coperto dalla garanzia SACE. La presente disposizione si applica anche alle Società che abbiano fatto ricorso al dettato dell'articolo 7"».

#### **44.0.21**

[Collina](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 44-**bis**.

*(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)*

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: "Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, fino alla data di delibera di impegno da parte della banca di credito cooperativo di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575 del 2013, dall'adesione della stessa al Fondo temporaneo di cui al presente comma.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi e con la Cassa Centrale Raiffeisen S.p.a. e/o con l'Ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso"».

#### **44.0.22**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 44-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI)*

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *d*) del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 le parole: "35.000,00" sono sostituite con le seguenti: "50.000,00"».

#### **44.0.23**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 44-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI)*

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *d*) del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 le parole: "35.000,00" sono sostituite con le seguenti: "50.000,00"».

**44.0.24**

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI)*

1. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 le parole: "35.000,00" sono sostituite con le seguenti: "50.000,00".

**44.0.25**

[Conzatti](#), [Grimani](#), [Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

*(Acquiescenza parziale agli avvisi di accertamento e liquidazione)*

1. All'articolo 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, comma 1, dopo le parole: "rinuncia ad impugnare" sono aggiunte le seguenti: ", anche con riferimento a singoli addebiti aventi autonomo rilievo,"».

**44.0.26**

[Collina](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

*(Atti di specificazione dei sistemi di classificazione del rischio)*

1. All'articolo 37-*bis*, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'ultimo periodo è soppresso».

**44.0.27**

[Grimani](#), [Vono](#), [Comincini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

*(Misure a sostegno degli investimenti in imprese innovative)*

1. All'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le parole: ", *business angels*" ;

b) al comma 3, dopo le parole: "obbligazioni convertibili," inserire le parole: "finanziamenti in convertendo", e sostituire le parole: "ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di investitori regolamentati o qualificati" con le parole: "ivi compresi i diversi possibili rapporti di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di nuovi investitori qualificati ovvero quelle derivanti da reinvestimenti di soci preesistenti";

c) sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-*bis*.

*(Incentivi in 'de minimis' all'investimento in start-up innovative)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a



quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca, si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative, nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che investano prevalentemente in *start-up* innovative.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole *start-up* innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*.

3. L'importo massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, la somma di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvo il caso della cessione totale a terzi dell'intero capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.

4. Gli investimenti di cui al comma 1 non possono portare il contribuente ad acquisire una partecipazione qualificata nella singola *start-up* innovativa oggetto dell'investimento, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali";

d) al comma 8, capoverso 9-ter, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche", inserire le parole: ", ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca,";

2) dopo le parole: "per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio", inserire le parole: "o di società di capitali";

3) dopo le parole: "prevalentemente in PMI innovative", inserire le parole: ", nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che investano prevalentemente in PMI innovative";

4) dopo le parole: "interessi legali", inserire le parole: ", salvo il caso della cessione totale a terzi del capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea. Gli investimenti di cui al presente comma non possono portare il contribuente ad acquisire una partecipazione qualificata nella singola PMI innovativa oggetto dell'investimento, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali"».

#### **44.0.28**

[Comincini, Grimani, Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

(Misure a sostegno degli investimenti in imprese innovative)

1. All'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le parole: ", *business angels*";

b) al comma 3, dopo le parole: "obbligazioni convertibili," inserire le parole: "finanziamenti in convertendo", e sostituire le parole: "ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di investitori regolamentati o qualificati" con le parole: "ivi compresi i diversi possibili rapporti di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di nuovi investitori qualificati ovvero quelle derivanti da reinvestimenti di soci preesistenti";

c) sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-*bis*.

(*Incentivi in 'de minimis' all'investimento in start-up innovative*)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca, si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di società di capitali che investano prevalentemente in *start-up* innovative, nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che investano prevalentemente in *start-up* innovative.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole *start-up* innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*.

3. L'importo massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, la somma di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvo il caso della cessione totale a terzi dell'intero capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.

4. Gli investimenti di cui al comma 1 non possono portare il contribuente ad acquisire una partecipazione qualificata nella singola *start-up* innovativa oggetto dell'investimento, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali";

d) al comma 8, capoverso 9-*ter*, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche", aggiungere le parole: ", ovvero dall'imposta lorda sul reddito da capitale delle persone fisiche e dall'imposta cedolare secca"

2) dopo le parole: "per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio", aggiungere le parole: "o di società di capitali";

3) dopo le parole: "prevalentemente in PMI innovative", inserire le parole: ", nonché indirettamente per il tramite di società di capitali che investano in organismi collettivi del risparmio o in società di capitali che investano prevalentemente in PMI innovative";

4) dopo le parole: "interessi legali", inserire le parole: ", salvo il caso della cessione totale a terzi del capitale della società destinataria dell'investimento, ovvero della cessione successiva alla quotazione delle sue azioni su mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea. Gli investimenti di cui al presente comma non possono portare il contribuente ad acquisire una partecipazione qualificata nella singola PMI innovativa oggetto dell'investimento, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. L'acquisizione di una partecipazione qualificata, anche nel corso dei tre anni successivi, comporta la decadenza dal beneficio corrispondente e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente

agli interessi legali".

2. Alla copertura delle minori entrate valutate in 212 milioni di euro per l'anno 2021 e in 121,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **44.0.29**

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e agenzie di prestito su pegno, di cui all'articolo 115 del Regio decreto 773 del 1931, iscritte nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993"».

#### **44.0.30**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

(*Semplificazioni in materia di concessione degli aiuti ai sensi del paragrafo 3.1 del Temporary Framework*)

1. All'articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia o altri soggetti operanti nell'attività di concessione dei finanziamenti"».

#### **44.0.31**

[La Pietra](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

(*Semplificazioni in materia di concessione degli aiuti ai sensi del paragrafo 3.1 del Temporary Framework*)

1. All'articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia o altri soggetti operanti nell'attività di concessione dei finanziamenti"».

#### **44.0.32**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

(*Semplificazioni relativi ai rinnovi delle operazioni di moratoria*)

1. All'articolo 56 comma 2 lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I prestiti, unitamente agli elementi accessori, possono essere rinnovati alle medesime condizioni a partire dal sessantesimo giorno precedente al termine delle misure di sostegno di cui alla presente lettera"».

#### **44.0.33**

[La Pietra, Ruspandini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

*(Semplificazioni relativi ai rinnovi delle operazioni di moratoria)*

1. All'art. 56 comma 2, lett. a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I prestiti, unitamente agli elementi accessori, possono essere rinnovati alle medesime condizioni a partire dal sessantesimo giorno precedente al termine delle misure di sostegno di cui alla presente lettera"».

#### **44.0.34**

[Collina](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

*(Operazioni effettuate da e nei confronti del Gruppo IVA)*

1. All'articolo 70-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui ai seguenti commi, il regime disciplinato dal comma 2 dell'articolo 10, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA.

3-*ter*. Ai fini dell'applicazione del comma 3-*bis*, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-*bis*, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-*bis*, sia stata non superiore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:

a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;

b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento.

2. La previsione di cui al comma 1, si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.».

#### **44.0.35**

[Lannutti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 44-**bis**.

*(Limiti massimi dei tassi applicabili sulla cessione del credito d'imposta per spese relative ad interventi in materia edilizia ed energetica).*

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. I soggetti ai quali sono ceduti i crediti d'imposta di cui al presente articolo, compresi

gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, devono applicare tassi nominali annui e tassi effettivi globali il cui valore percentuale, indipendentemente dalle classi d'importo, non può superare i tassi di soglia validi per il trimestre di riferimento dell'erogazione come determinati sulla base della rilevazione dei tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni."».

#### **44.0.36**

[Collina](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 44-**bis**.

*(Modifica all'art. 150-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)*

1. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la banca emittente sia successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell'ambito del medesimo gruppo bancario o del medesimo sistema di tutela istituzionale e le azioni di finanziamento in precedenza emesse non siano rimborsate, in tutto o in parte, in occasione della fusione, ai sottoscrittori delle azioni di finanziamento spettano, in luogo dei diritti amministrativi originariamente attribuiti, il diritto di voto su argomenti specificamente indicati nello statuto della società risultante dalla fusione, ovvero di quella incorporante, nonché la nomina di un componente dell'organo amministrativo e del presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo.";

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la banca emittente sia successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell'ambito del medesimo gruppo bancario o del medesimo sistema di tutela istituzionale, le azioni di finanziamento emesse possono essere rimborsate, in tutto o in parte, previo accordo tra i sottoscrittori delle azioni di finanziamento e la banca emittente, e previa autorizzazione della Banca d'Italia, attraverso l'emissione di altri strumenti di fondi propri ai sensi della disciplina prudenziale applicabile.";

c) al comma 4-*bis*, primo periodo, dopo le parole: "gruppo bancario cooperativo", sono inserite le seguenti: "e dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'art 37-*bis*, comma 1-*bis* del presente decreto";

d) al comma 4-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "4-*quater*. Lo statuto delle banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione alle quali partecipino banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori anche in deroga a quanto previsto dal comma 3, quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4"».

#### **44.0.37**

[Paroli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 44-**bis**.

*(Modifiche all'art. 358 d.l.g. n. 14/2019)*

1. All'art. 358 del decreto legislativo 14/2019, alla lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: "nonché soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39"».

#### **45.1**

[Lupo, Santillo](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività volte a garantire lo sviluppo del settore del trasporto aereo nel rispetto dei livelli di sicurezza stabiliti dalle norme internazionali che regolamentano il settore l'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) è trasformato a decorrere dal 1° gennaio 2021 in ente pubblico economico.

1-*ter*. L'ENAC è dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. In ogni caso è esclusa la costituzione nella forma di società per azioni anche a totale partecipazione pubblica.

1-*quater*. Le fonti di finanziamento e il patrimonio dell'ENAC sono individuati ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

1-*quinquies*. Agli organi dell'Ente e delle relative procedure di nomina si applicano le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

1-*sexies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione sono approvati lo statuto, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e la dotazione organica in misura non superiore a 1.172 unità di personale.

1-*septies*. Nelle more della trasformazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ENAC è autorizzato all'avvio di apposite procedure di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura della propria dotazione organica.

1-*octies*. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

1-*nonies*. Fermo quanto previsto dai commi da 1-*bis* a 1-*octies*, all'ENAC continuano ad applicarsi le previsioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

1-*decies*. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

#### **45.0.1**

[Lupo, Di Girolamo, Fede, Ricciardi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

*(Continuità territoriale per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia)*

1. Al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali aeroporti nazionali in conformità alle determinazioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;

b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali aeroporti nazionali.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, indicano una conferenza dei servizi.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio pubblico indicando:

- a) le tipologie e i livelli tariffari;
- b) i soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
- c) il numero dei voli;
- d) gli orari dei voli;
- e) le tipologie di aeromobili;
- f) la capacità dell'offerta.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, provvede all'affidamento mediante gara di appalto, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 12 milioni di euro annui per i 36 mesi di durata degli oneri.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea la decisione di imporre oneri di servizio pubblico.

6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico assunti dal vettore o dai vettori si provvede nel limite di 36 milioni di euro per il triennio 2020-2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia compatibilmente con il suo statuto e le relative norme di attuazione.»

## 45.0.2

[Lupo](#), [Fede](#), [Corbetta](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 45-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 202, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 202, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole da: "è prorogata" fino a: "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: ", i titolari di concessioni totali che non siano in regime di proroga, per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale hanno diritto al riequilibrio economico e finanziario delle concessioni mediante estensione della durata delle stesse per un massimo non superiore a due anni";

b) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 165, comma 6, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce la modalità di calcolo del periodo di estensione della concessione attivando le relative istruttorie per quei concessionari che ne faranno richiesta. Ai fini del calcolo dello squilibrio economico finanziario connesso all'emergenza COVID-19, ENAC tiene conto, sulla base dei bilanci dei relativi esercizi:

(i) dei minori redditi operativi conseguiti da ciascun concessionario negli esercizi 2020 e 2021 rispetto al 2019;

(ii) dei costi di investimento sostenuti negli esercizi 2020 e 2021 per l'installazione di nuove apparecchiature, per l'adeguamento di apparecchiature e infrastrutture esistenti ed ogni altro intervento realizzato ai fini della protezione sanitaria del personale e dei passeggeri, al netto di eventuali contributi a fondo perduto conseguiti a tal fine.

1-*quater*. La durata del periodo di estensione della concessione, che non può essere superiore a quanto indicato al comma 1-*bis* del presente articolo, è pari al rapporto tra lo squilibrio economico finanziario di cui al presente comma e il reddito operativo dell'anno 2019. Il rapporto è capitalizzato fino alla data di scadenza della concessione a un tasso d'interesse e

secondo modalità definite da ENAC."».

### 45.0.3

[Vono, Grimani, Comincini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 45-**bis**.

*(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 203, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato" sono sostituite dalle parole: "dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati"».

### 45.0.4

[Fenu](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 45-**bis**.

*(Sospensione delle procedure esecutive).*

1. All'articolo 54-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020 è sospesa";

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", nonché, dal 1° settembre 2020, gli immobili ipotecati, i beni e i diritti immobiliari delle aziende agricole in contenzioso con gli istituti di credito in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997."»

### 45.0.5

[D'Arienzo, Astorre](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 45-**bis**.

*(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)*

1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2018".

2. La disposizione di cui al presente articolo non produce effetti sugli eventuali contenziosi in essere, non ha efficacia retroattiva e non fa salvi eventuali inadempimenti rispetto a obblighi i cui termini siano già scaduti.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

### 45.0.6

[Pittella](#)



Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 45-**bis**.

*(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)*

1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2018".

2. La disposizione di cui al presente articolo non produce effetti sugli eventuali contenziosi in essere, non ha efficacia retroattiva e non fa salvi eventuali inadempimenti rispetto a obblighi i cui termini siano già scaduti.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

#### **45.0.7**

[Damiani, Ferro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 45-**bis**.

*(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)*

1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2018".

2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti».

#### **45.0.8**

[Perosino](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 45-**bis**.

*(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)*

1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2018".

2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti».

#### **45.0.9**

[Perosino](#)

Dopo l'**articolo** è inserito il seguente:

«Art. 45-**bis**.

Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, per l'anno 2020 la contribuzione al fondo antincendio di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 da

parte delle società di gestione aeroportuale non è dovuta.

All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo pari a 30 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90».

#### **45.0.10**

[Berutti, Quagliariello, Romani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 45-**bis**.

*(Aumento esenzione fiscale buono spesa)*

1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lire 500.000", sono sostituite con le seguenti: "euro 500".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

#### **45.0.11**

[Berutti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 45-**bis**.

1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lire 500.000", sono sostituite con le seguenti: "euro 500".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

#### **46.1**

[Vitali, Pagano, Floris](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - *(Istituzione di zone economiche speciali - ZES) - 1.* Al fine di favorire la creazione di condizioni ottimali in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone economiche speciali, di seguito denominate "ZES" e meglio regolamentate dal successivo articolo 5-*bis*.

2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti e ricadenti anche in Regioni diverse purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale o aeroportuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per

l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere avanzate dalle regioni in cui esistono territori aventi necessità di sviluppo, così come individuati dalla normativa europea.

5. Ciascuna regione o gruppo di Regioni di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali o aeroportuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali o aeroportuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2.

6. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta impulso delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal successivo articolo 5-*bis*.

7. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata e la struttura di gestione di essa.

8. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:

a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;

b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;

c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

9. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES"».

b) *al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) l'articolo 5 è sostituito con il seguente:

"Art. 5. - 1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:

a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni regionali locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;

b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

5. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, all'interno della quale verrà istituito uno specifico Ufficio di Dipartimento, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri."»;

c) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

"b-bis) dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

**Art. 5-*bis*.**

*(Requisiti della proposta e Piano di sviluppo strategico)*

1. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale o aeroportuale. Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:

a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale e/o aeroportuale;

b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio individuato secondo i criteri di cui al precedente articolo 4;

c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;

d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZES, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale e/o aeroportuale. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali e/o aeroportuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;

e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;

f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;

g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione o delle regioni, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;

h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;

i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale;

j) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES"».

## 46.2

Urraro, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (Istituzione di zone economiche speciali - ZES) - 1. Al fine di favorire la creazione di condizioni ottimali in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone economiche speciali, di seguito denominate "ZES" e meglio regolamentate dal successivo articolo 5-*bis*.

2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti e ricadenti anche in Regioni diverse purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale o aeroportuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere avanzate dalle regioni in cui esistono territori aventi necessità di sviluppo, così come individuati dalla normativa europea.

5. Ciascuna regione o gruppo di Regioni di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali o aeroportuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali o aeroportuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2.

6. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta impulso delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal successivo articolo 5-*bis*.

7. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata e la struttura di gestione di essa.

8. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:

a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;

b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;

c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

9. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES»;

b) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 5 è sostituito con il seguente:

"Art. 5. - 1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:

a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni regionali locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;

b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169"».

2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

5. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, all'interno della quale verrà istituito uno specifico Ufficio di Dipartimento, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri"»;

c) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

"Art. 5-**bis**.

*(Requisiti della proposta e Piano di sviluppo strategico)*

1. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale o aeroportuale. Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:

a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale e/o aeroportuale;

b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio individuato secondo i criteri di cui al precedente articolo 4;

c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;

d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZES, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza

di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale e/o aeroportuale. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali e/o aeroportuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;

e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;

f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;

g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione o delle regioni, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;

h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;

i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale;

j) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES"».

### **46.3**

[Fenu, Fede, Corbetta](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «7-ter» apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera b) le parole: «referente esterno», con le seguenti: «rappresentante legale»;

b) alla lettera c) dopo le parole: «e ne cura» inserire le seguenti: «in sinergia con le amministrazioni competenti».

### **46.4**

[Astorre](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «7-quater», dopo le parole: «finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «, potendo altresì avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia per la realizzazione di attività di assistenza tecnica e programmazione operativa, nonché di attività di supporto ai partenariati territoriali».*

### **46.5**

[Corbetta](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «7-quater», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, potendo altresì avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia per la realizzazione di attività di assistenza tecnica e programmazione operativa, nonché di attività di supporto ai partenariati territoriali».*

### **46.6**

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 1).*

## 46.7

Vono, Grimani

Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

## 46.8

Rojc

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, e per un periodo di sette anni, è istituita una Zona Logistica Semplificata Rafforzata, di seguito "ZLSR", previa verifica ai fini della sua compatibilità con l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nelle aree territoriali della regione Friuli-Venezia Giulia contermini o contigue con la Slovenia dell'ex Provincia di Gorizia. Alla delimitazione territoriale della Zona Logistica Semplificata Rafforzata si provvede, entro sei mesi dalla data di approvazione della Zona, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione della regione Friuli-Venezia Giulia.

1-ter. La gestione della ZLSR è affidata a un soggetto giuridico di capitale misto pubblico e privato, promosso dalla regione Friuli Venezia Giulia, ferme restando le competenze che la normativa nazionale ed europea attribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità. Al soggetto giuridico di cui al precedente periodo sono affidati i seguenti compiti di gestione: a) la predisposizione di un piano delle attività consentite nella ZLSR; b) la costituzione di uno sportello unico che assicuri il confronto con le imprese e con i potenziali investitori; c) la definizione delle procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese; d) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per l'ammissione di un'impresa nella ZLSR; e) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative; f) la lottizzazione dei terreni nella ZLSR; g) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo della ZLSR; h) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi essenziali nella ZLSR; i) la promozione sistematica nei confronti dei potenziali investitori esteri; l) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria dell'attività nella ZLSR.

1-quater. Le imprese che si insediano nella ZLSR devono operare in conformità alle disposizioni nazionali vigenti e agli apposti regolamenti adottati per il funzionamento della stessa ZLSR. Nella ZLSR sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale nonché imprese di servizi. In particolare, nella ZLSR sono consentite le attività di importazione di merci, di deposito di merci, di confezionamento di merci, di trasformazione di merci, di assemblaggio di merci e di riesportazione di merci. Nella ZLSR sono vietati la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente, la fabbricazione di armi e la produzione di tabacco. All'interno della ZLSR non sono consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

1-quinquies. Le imprese che iniziano una nuova attività economica nella ZLSR nel periodo compreso nei tre anni successivi alla costituzione della medesima possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) riduzione del 30 per cento dell'importo dovuto per l'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), l'esenzione si applica nella misura del 15 per cento dell'importo dovuto;

b) riduzione del 30 per cento dell'importo dovuto per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi d'imposta. Per le PMI l'esenzione si applica nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto in relazione all'imposta municipale



propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi;

e) disponibilità di terreni a canoni di locazione ridotti e utenze a tariffa agevolate.

Gli utili di esercizio delle imprese e delle società operanti esclusivamente nella ZLSR reinvestiti, per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività nella medesima ZLSR godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro, tramite accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e le imprese ubicate nella ZLSR possono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e di orari di lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1-*sexies*. Gli oneri per l'istituzione e per la gestione della ZLSR sono posti a carico del bilancio dello Stato. Con apposito accordo tra Governo e regione Friuli-Venezia Giulia, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la compensazione annuale delle eventuali minori entrate di competenza regionale o degli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 4, nonché le modalità di compartecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia e degli enti locali alle eventuali maggiori entrate per il bilancio dello Stato che derivano dall'istituzione della ZLSR.

1-*septies*. La verifica sull'attività della ZLSR è eseguita dagli organi regionali competenti dopo il terzo e dopo l'ottavo anno dall'istituzione della ZLSR sulla base di indicatori predefiniti quali:

- a) il numero di imprese insediate;
- b) l'occupazione creata;
- c) il volume di affari;
- d) l'entità dei benefici consuntivati.

1-*octies*. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies*, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 46.9

[Pucciarelli](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 8, inserire i seguenti:

"8-*bis*. A decorrere dal 31 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2025, al fine di garantire l'operatività delle attività produttive e una crescita imprenditoriale, sono semplificate le modalità di accesso alle zone economiche speciali con particolare riguardo alla città di La Spezia.

8-*ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economica e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione di cui al comma 8-*bis*.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88"».

## 46.0.1

### Gallone

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 46-**bis**.

*(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nelle Province più colpite dall'emergenza Covid-19 della Regione Lombardia ed Emilia Romagna)*

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti dopo l'emergenza Covid-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Regione Lombardia ed Emilia Romagna, è istituita, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, una Zona economica speciale per le zone della Provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, e Piacenza.»

## 46.0.2

### Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 46-**bis**.

*(Istituzione e caratteristiche della ZES Regione Lombardia)*

1. È istituita una ZES nelle aree della Regione Lombardia al confine con la Svizzera al fine di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di aziende che svolgono attività d'impresa e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

2. La Regione Lombardia definisce l'ambito territoriale della ZES, includendovi esclusivamente i comuni nei quali opera la riduzione prevista dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28, "Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione"; definisce, altresì, le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui ai successivi commi da 5 a 8.

3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi da 5 a 8 le aziende che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché aziende di servizi in genere.

4. Le nuove imprese che si insediano nella ZES operano in armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e, quindi, assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

5. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES, nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'IMU e dalla TARI per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

6. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la Free Zone.

7. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 5, lettere b) (IRAP) ed) (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 6 (IVA, dazi). Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

8. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della Regione Lombardia;

c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES e oneri sociali) viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

9. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.

10. Le agevolazioni indicate dai commi da 5 a 8 sono applicate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2029.

11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 è autorizzata una spesa pari a 400 milioni di euro per il 2021 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

### 46.0.3

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 46-**bis**.

*(Zona Economica Speciale e Zona franca doganale nella città di Ventimiglia)*

1. In conseguenza degli effetti sull'economia derivanti dalla emergenza epidemiologica da Covid-19, e ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita la Zona economica speciale (ZES) nella città di Ventimiglia.

2. Ai fini della delimitazione delle aree interessate alla ZES di cui al comma precedente, con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali. Sono definiti, altresì, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la Zona economica speciale, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione, funzionamento e la durata. Per la definizione del relativo Piano di sviluppo strategico, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.

3. È istituita altresì nel Comune di Ventimiglia la Zona franca doganale interclusa ai sensi del Regolamento (UE) n. 952 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

4. Alle nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le tipologie di agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.

123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle medesime condizioni previste dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **46.0.4**

[De Bonis, Leonardo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

*(Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni di Matera e di Irsina)*

1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche e culturali, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituita una zona franca produttiva nei comuni di Matera e di Irsina.

2. Per le zone franche produttive di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296, e 24 dicembre 2007, n. 244, per le piccole e micro imprese che, per un periodo di sei anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1° gennaio 2021, nonché alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

4. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea come previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale, di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione delle entrate, serviranno per assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati. È, inoltre, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione almeno pari a quella del 2018, atteso i positivi effetti che il provvedimento ha riverberato sulle tante imprese e sui tanti professionisti ammessi ad usufruire della misura. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nell'area di Matera e di Irsina.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate».

#### **46.0.5**

[Gallone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

*(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)*

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio

sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come "periferici" o "intermedi" nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.

4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedurali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2020, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.».

#### **46.0.6**

[De Bonis, Lonardo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 46-**bis**.

*(Istituzione delle zone franche rurali nei comuni al di sotto dei 5 mila abitanti)*

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a contrastare il fenomeno della desertificazione del tessuto economico e sociale nei comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività agricole e turistiche.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono istituite le zone franche rurali (ZFR), all'interno delle quali le imprese agricole usufruiscono della esenzione delle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone di esenzione e dei parametri per l'allocazione delle risorse.

4. I criteri per l'individuazione delle ZFR sono definiti dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il CIPE provvede, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 2.

6. Le imprese agricole che hanno la sede principale od operativa in un comune ubicato all'interno di una ZFR usufruiscono dell'esenzione dalle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

7. Le agevolazioni di cui al comma 6 si applicano alle imprese agricole a condizione che almeno il 50 per cento del personale dipendente sia residente in un comune ubicato all'interno

della ZFR in cui ha sede l'impresa o sia residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla medesima ZFR.

8. Al fine di favorire l'insediamento delle famiglie, soprattutto formate da giovani coppie, e il recupero dei centri abitati ubicati nelle ZFR, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono incentivi in favore di coloro che vi trasferiscono la propria residenza, la dimora abituale o la propria attività economica e che si impegnano a non modificarla per dieci anni dalla data di erogazione degli incentivi.

9. Gli incentivi di cui al comma 8 consistono in:

- a) una somma corrispondente al 60 per cento delle spese sostenute per il trasferimento, comprese quelle relative al trasloco e all'attivazione delle utenze di telefono, gas ed elettricità;
- b) un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile da destinare a prima abitazione;
- c) uno sconto del 40 per cento sull'Imposta unica comunale (Imu, Tari e Tasi) per i primi 5 anni.

10. I soggetti residenti nei comuni ubicati all'interno delle ZFR sprovvisti della rete internet a banda larga sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127».

#### **46.0.7**

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 46-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di isole minori)*

1. I comuni delle isole minori, d'intesa con le Regioni interessate, individuano criteri che consentono la semplificazione delle procedure e degli adempimenti richiesti per il cambio di destinazione da turistico ricettiva a residenziale per gli immobili alberghieri, e viceversa, nei casi in cui si rilevi la sopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell'offerta ricettiva o la non sostenibilità economica della stessa».

#### **46.0.8**

[Ferro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 46-**bis**.

*(Istituzione fondo compensazione danni settore aereo)*

1. All'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-**bis**. Alle società di gestione aeroportuale che, durante il periodo emergenziale, hanno garantito i servizi minimi essenziali ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 112 del 12 marzo 2020 e dei successivi decreti ad esso connessi, sono riconosciute misure a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento di attività di servizio pubblico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione".

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 198:

1) al comma 1, dopo le parole: "capacità superiore a 19 posti" sono aggiunte le parole: ", dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano sugli scali

nazionali e dalle società di gestione degli aeroporti italiani" e le parole: "dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato" sono sostituite dalle parole: "dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati";

2) comma 2, le parole: "130 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "500 milioni di euro";

b) all'articolo 202, comma 1, lettera e), capoverso "7", le parole: "al comma 2 è istituito" sono sostituite dalle parole: "ai commi 2 e 2-*bis* sono istituiti" e le parole: "350 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "500 milioni di euro" e le parole: "3 .000 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "2.480 milioni di euro"».

## **47.1**

[Manca](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il comma 11, dell'articolo 265, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è sostituito dal seguente:

"11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione europea o dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla epidemia da Covid-19 e le relative conseguenze sul sistema economico sono accreditate:

a) su apposito conto corrente dedicato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, RGS-IGRUE, da istituire presso la tesoreria centrale dello Stato, quanto alle risorse versate sotto forma di prestiti;

b) sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a "Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE" quanto alle risorse versate a titolo di contributo.".

## **47.2**

[Caligiuri, Battistoni](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni"».

## **47.3**

[Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni"».

## **47.4**

[De Bonis, Lonardo](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli stanziamenti di cui al presente decreto-legge garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al comma 309 e del comma 310 di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».



## 47.5

Schifani

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità».

## 47.6

Schifani

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di accelerare la spesa dei fondi extraregionali, per l'anno 2020 è consentito alle Regioni a statuto speciale il pieno utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione derivanti da risorse nazionali e comunitarie».

## 47.7

Schifani

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. È fatto obbligo di pubblicazione delle delibere CIPE, adottate dal Comitato ed inoltrate, ricorrendone i presupposti, alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, entro quarantacinque giorni dall'adozione».

## 47.8

Schifani

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: "dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a." sono aggiunte le parole: "alle Regioni e Province autonome,". Al comma 3 dell'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: "comma 1" la parola: "non" è soppressa».

## 47.0.1

Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 47-**bis**.

*(Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19)*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 241, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dal 1° febbraio 2020 per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi dei regolamenti (UE) 2020/460 e 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio adottati rispettivamente in data 30 marzo 2020 e 23 aprile 2020 possono essere destinate ad interventi connessi a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19 limitatamente allo spostamento di risorse per la parte tematica e per il trasferimento di risorse tra diversi fondi strutturali. Resta

escluso dalla flessibilità il principio della concentrazione territoriale in tutte le fasi della riprogrammazione con il rispetto della ripartizione percentuale delle risorse di cui all'articolo 44, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2019 convertito con modifiche nella legge 28 giugno 2019, n. 58.";

b) all'articolo 242 apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

"In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 e secondo quanto disposto dall'articolo 241 della presente legge in merito all'uso flessibile delle risorse finanziarie provenienti dai fondi strutturali europei, le Autorità di gestione dei programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei fondi UE per le spese dichiarata nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia Covid-19";

2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le Autorità di gestione di cui al comma 1 possono richiedere sin dall'esercizio finanziario in corso l'utilizzo di risorse aggiuntive europee per la politica di coesione che si rendano eventualmente disponibili e che saranno impiegate prioritariamente nelle Regioni maggiormente colpite dall'emergenza Covid-19. L'uso di eventuali risorse aggiuntive europee si affianca ai processi di riprogrammazione dei programmi operativi del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) previsti dall'articolo 241 e dal presente articolo"».

## 47.0.2

Grimani, Vono

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 47-**bis**.

*(Accelerazione dei programmi di investimento dei contratti di sviluppo)*

1. Al fine di consentire l'accelerazione dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero il completamento degli interventi previsti, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata sino al 30 giugno 2021 ed in deroga alla normativa vigente:

a) su richiesta delle imprese interessate, a concedere proroghe ai termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione, anche oltre i 12 mesi;

b) ad approvare variazioni dei programmi di investimento, che possano comportare delocalizzazioni nell'ambito della stessa Regione come anche con incremento della spesa e del contributo assegnato nell'ambito delle risorse assegnate al singolo contratto di sviluppo;

c) ad approvare rendicontazioni finali, che presentino rimodulazioni entro il limite del 20 per cento delle diverse tipologie di spesa previste dalla normativa vigente, senza alcuna riduzione dell'importo totale precedentemente assentito a titolo di agevolazione ovvero di contributo».

## 47.0.3

Ferrara

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 47-**bis**.

*(Istituzione del Fondo per la promozione e la valorizzazione dei mercati locali)*

1. Al fine di garantire lo svolgimento in piena sicurezza dei mercati locali, salvaguardare le

attività degli operatori e ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico un Fondo per la promozione e la valorizzazione dei mercati locali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il fondo è destinato al finanziamento di interventi volti a installare e ristrutturare strutture e strumenti per il contenimento del contagio da Covid-19 all'interno delle aree di svolgimento dei mercati locali o per il riposizionamento degli stessi in aree più idonee agli scopi di protezione sanitaria, nonché al sostegno dei soggetti che esercitano l'attività di cui al titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, mediante contributi diretti, nonché per la promozione dell'attività turistica correlata allo svolgimento di tali attività, nel rispetto e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. Possono accedere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 le imprese del commercio al dettaglio su area pubblica che hanno subito ingenti danni alla propria attività a causa di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori, e in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) essere in regola con gli adempimenti previsti dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) essere in regola con le autorizzazioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 da destinare alle finalità di cui al comma 2, non possono superare complessivamente i 2 milioni di euro annui e il contributo massimo per ciascuna impresa danneggiata non può superare l'importo di 30.000 euro. Possono altresì accedere al Fondo di cui al comma 1 i comuni che intendono avviare progetti di riqualificazione e ammodernamento delle aree mercatali, con la possibilità di presentare richieste di finanziamento pari:

a) al 100 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi effettuati nelle aree ubicate all'interno della zona territoriale omogenea, di cui all'articolo 2, lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali;

b) al 70 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi nelle aree artigianali, così come individuate dalle diverse leggi regionali;

c) al 50 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi nelle aree ubicate all'interno della zona territoriale omogenea, di cui all'articolo 2, lettera D), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le richieste di finanziamento da parte dei comuni non possono superare i 400.000 euro annui per singolo progetto e devono riguardare almeno una delle seguenti finalità:

1) il rifacimento, il recupero o il restauro delle facciate esterne degli edifici prospicienti l'area mercatale;

2) l'installazione di servizi igienici permanenti;

3) l'installazione o l'ampliamento della pubblica illuminazione;

4) l'eliminazione delle barriere architettoniche;

5) l'installazione o l'ampliamento delle strutture dedicate ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero, quali i parchi e i giardini pubblici, contigue all'area mercatale;

6) l'installazione o l'incremento di elementi con funzione di arredo urbano;

7) l'installazione di distributori di mascherine, liquidi disinfettanti e altri dispositivi di protezione individuale e collettiva;

8) la riallocazione dei mercati locali in aree più ampie, idonee a garantire maggiore spazio per gli operatori e aumentare il distanziamento sociale degli utenti.

4. Fatta salva la normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia, ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono fissati ulteriori criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, le modalità di selezione e cofinanziamento dei progetti di cui al comma 3, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'utilizzo delle medesime risorse.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **47.0.4**

Ferrara

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 47-**bis**.

*(Sostegno per gli operatori del commercio su aree pubbliche).*

1. All'articolo 181 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*bis* le parole: "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*bis*.1. I medesimi soggetti di cui al comma 1-*bis* sono esonerati per l'anno 2020 dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI)";

c) al comma 1-*ter* sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e al comma 1-*bis*.1";

d) al comma 1-*quater* dopo la parola: "1-*bis*" sono inserite le seguenti: ", 1-*bis*.1" e le parole: "12,5 milioni" sono sostituite con le seguenti: "32,5 milioni".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **48.1**

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, fino al 31 dicembre 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, per la celere realizzazione degli interventi infrastrutturali nelle aree portuali si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1».

#### **48.2**

Bruzzo, Pucciarelli, Ripamonti, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

*All'articolo 48 apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-*bis*) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Fino alla approvazione di tali piani, i piani previgenti compongono il piano regolatore di cui al comma 1 unitamente al Documento di cui al comma 1-*bis*";

b-*ter*) al comma 2-*quater*, lettera a), le parole: "previa intesa con i comuni" sono

sostituite dalle seguenti: "sentiti i comuni"»;

2) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Per la realizzazione nell'ambito del demanio portuale di interventi di messa in sicurezza idraulica e di installazione di infrastrutture per la alimentazione con carburanti alternativi di mezzi di trasporto stradale, marittimo, ferroviario nonché di servizio ausiliare, il cui percorso autorizzativo sia avviato alla data di entrata in vigore del presente decreto o che sia avviato entro il 31 luglio 2021, le procedure di valutazione di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15, escludono l'attuazione della valutazione, e le eventuali prescrizioni e raccomandazioni sono espresse in sede di screening».

### 48.3

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Bruzzone, Pucciarelli, Ripamonti, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

*All'articolo 48 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 8, comma 2, lettera n), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono soppresse le seguenti parole: "nonché nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti per gli aspetti di competenza".

1-ter. All'articolo 16, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, le parole: "o il compimento delle attività" sono sostituite dalle parole: "di regolazione"»;

2) *al comma 4, lettera a), dopo la parola: «Mezzogiorno.» aggiungere in fine il seguente periodo:* «Alla distribuzione di tali risorse, in applicazione del diritto dell'Unione europea, si provvede attraverso una procedura trasparente e non discriminatoria, della durata massima di 30 giorni, eseguita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cui possono partecipare le imprese, in forma societaria o di associazione professionale, anche attraverso associazioni di categoria e consorzi che intendano presentare progetti aventi le finalità di cui alla presente lettera.»;

3) *dopo il comma 7 aggiungere in fine il seguente:*

«7-bis. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, sopprimere la parola: "complessivo";

b) sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede attraverso gli avanzi di amministrazione disponibili presso le Autorità di sistema portuale, nonché per una misura pari a 30 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 40 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265"».

### 48.4

Ferrazzi, Mirabelli

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "Con decreto del" sono sostituite dalla seguente: "Il" e le parole: "sono disposti" sono sostituite dalle seguenti: "può disporre";

b) la lettera b) è soppressa;

c) alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "per ragioni connesse con una situazione di dissesto finanziario, o comunque di irregolarità gravi riscontrate dal Collegio dei revisori dei Conti"».

## 48.5

Mirabelli

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, al fine di mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, il dragaggio ambientale costituisce sistema preferenziale"».

## 48.6

Collina

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Agli stessi fini, per la caratterizzazione dei sedimenti necessaria per definire la loro conseguente destinazione, ovvero sversamento a mare, conferimento in casse di colmata e simili, vengono al momento sospese le prove ecotossicologiche introdotte dal decreto n. 173 del 2016, nelle more della completa ridefinizione dei criteri per la loro effettuazione. La caratterizzazione dei sedimenti si baserà sulle sole prove chimiche, con riferimento ai livelli di rilevamento nazionali 1.1 e 1.2, in grado di tener conto della maggior vulnerabilità dell'ecosistema marino rispetto a quello terrestre. In caso di possibilità di conferimento a mare dei sedimenti, viene eliminato altresì l'obbligo di contenimento in strati superiori ai 5 cm».

## 48.7

Vono, Grimani, Comincini

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per i medesimi fini di cui al comma 2, e con specifico riferimento alla caratterizzazione dei sedimenti, nelle more della completa ridefinizione dei criteri per la loro effettuazione, sono sospese le prove ecotossicologiche di cui al decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173».

## 48.8

Santillo, Fede, Corbetta, Florida

*Al comma 4, lettera c), aggiungere, infine, il seguente capoverso:*

«2-ter. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259».

## 48.9

Grimani, Vono, Comincini

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 7 della legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di unità da diporto o la costituzione di diritti di garanzia sulle medesime può essere richiesta anche ai raccomandatari marittimi titolari degli STED di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152"».

**48.10**

[Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Nugnes, Ruotolo](#)

*Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

«5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, all'articolo 199 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera *b*), in fine aggiungere: "e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità." e, conseguentemente, al comma 7, lettera *a*), in fine aggiungere: "e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità";

2) al comma 6, dopo le parole: "rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019" aggiungere le parole: "nonché quale compensazione per eventuali riduzioni tariffarie riconosciute nel medesimo periodo per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro passeggeri e merci, delle navi porta contenitori e delle navi da crociera.";

3) al comma 8, dopo la parola: "Con" sostituire la parola: "decreto" con le seguenti: "uno o più decreti" e, conseguentemente, sostituire la parola; "adottato" con la parola: "adottati"».

**48.11**

[Vono, Grimani](#)

*All'articolo 48, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

«5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 199 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera *b*), in fine aggiungere: "e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità." e, conseguentemente, al comma 7, lettera *a*), in fine aggiungere: "e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità";

2) al comma 6, dopo le parole: "rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019" aggiungere le parole: "nonché quale compensazione per eventuali riduzioni tariffarie riconosciute nel medesimo periodo per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro passeggeri e merci e delle navi da crociera";

3) al comma 8, dopo la parola: "Con" sostituire la parola: "decreto" con le seguenti: "uno o più decreti" e, conseguentemente, sostituire la parola: "adottato" con la parola: "adottati"».

**48.12**

[Grimani, Vono](#)

*Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*

«5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 199 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera *b*), in fine aggiungere: "e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità".

*Conseguentemente, al comma 7, lettera a), in fine aggiungere :* "e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità";

2) al comma 6, dopo le parole: "rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019" aggiungere le seguenti: "nonché quale compensazione per eventuali riduzioni tariffarie

riconosciute nel medesimo periodo per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro passeggeri e merci, delle navi porta contenitori e delle navi da crociera";

3) al comma 8, dopo la parola: "Con" sostituire la parola: "decreto" con le seguenti: "uno o più decreti" e, conseguentemente, sostituire la parola: "adottato" con la parola: "adottati"».

#### **48.13**

[De Falco](#)

*Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

«5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 199 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera *b*), in fine aggiungere: "e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità." e, conseguentemente, al comma 7, lettera *a*), in fine aggiungere: "e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i porti non rientranti nelle circoscrizioni delle predette Autorità;"

2) al comma 6, dopo le parole: "rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019" aggiungere le parole: "nonché quale compensazione per eventuali riduzioni tariffarie riconosciute nel medesimo periodo per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro passeggeri e merci, delle navi porta contenitori e delle navi da crociera.";

3) al comma 8, dopo la parola: "Con" sostituire la parola: "decreto" con le seguenti: "uno o più decreti" e, conseguentemente, sostituire la parola: "adottato" con la parola: "adottati"».

#### **48.14**

[De Petris](#), [De Falco](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. In relazione alle funzioni esercitate dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, con particolare riferimento ai servizi del settore di cui al comma 6, nonché al fine di assicurare l'operatività del servizio del Corpo per fronteggiare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 a mezzo di personale prontamente impiegabile, e per semplificare la procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, vengono richiamati in servizio permanente, entro il 30 Settembre 2020, presso l'ultima destinazione, i vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21, lettere *a*) e *c*), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel Corpo delle Capitanerie di porto, purché non risultino decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla medesima procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in data 24 agosto 2007. Il richiamo interviene, a valere sul novero delle assunzioni già previste per l'anno 2020, e, comunque, nel numero massimo di tre unità, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove vengono iscritti con decorrenza dal 24 agosto 2007».

#### **48.15**

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 725, dopo le parole "all'articolo 7-*quater*, comma 1, lettera e)," sono inserite le seguenti: "e all'articolo 7-*sexies*, comma 1, lettera e-bis),".

*Consequentemente, l'ultimo periodo del citato comma 725 è sostituito dal seguente:* «Con



specifici provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, per ciascuna delle due fattispecie, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione Europea.».

#### **48.16**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 725, dopo le parole: "all'articolo 7-*quater*, comma 1, lettera e)," sono inserite le seguenti: "e all'articolo 7-*sexies*, comma 1, lettera e-bis), "».

*Conseguentemente, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «Con specifici provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, per ciascuna delle due fattispecie, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione Europea.».

#### **48.17**

[Vono](#), [Grimani](#)

*Al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a-bis) al comma 725, dopo le parole: "all'articolo 7-*quater*, comma 1, lettera e)," sono inserite le seguenti: "e all'articolo 7-*sexies*, comma 1, lettera e-bis),"».

*Conseguentemente, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «Con specifici provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative, per ciascuna delle due fattispecie sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione Europea.».

#### **48.18**

[Grimani](#), [Vono](#), [Comincini](#)

*Al comma 7, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 725, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Con specifici provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, per ciascuna delle due fattispecie, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione Europea"».

#### **48.19**

[Anastasi](#)

*Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 725, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "all'articolo 7-*quater*, comma 1, lettera e)," sono inserite le seguenti: "e all'articolo 7-*sexies*, comma 1, lettera e-bis),";

2) all'ultimo periodo, dopo le parole: "Con specifici provvedimenti dell'Agenzia delle entrate", sono aggiunte le seguenti: ", per ciascuna delle due fattispecie,"».

#### **48.20**

Rossomando, Ferrazzi

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. Al fine di ridurre le emissioni determinate dalle navi in stazionamento nei porti, per gli anni 2021, 2022 e 2023 è istituito il "Programma nazionale per l'efficientamento energetico delle banchine portuali e l'adeguamento all'alimentazione tramite *cold ironing* delle navi". Il Programma è finalizzato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, nonché per la progressiva riduzione degli impatti ambientali derivanti dal traffico navale,".

7-ter. Il Programma di cui al comma 7-bis è finalizzato:

a) alla concessione di finanziamenti, anche nella modalità del cofinanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per la realizzazione nei porti di sistemi di fornitura di alimentazione elettrica lungo le banchine per le navi ormeggiate;

b) all'incentivazione di interventi di adeguamento all'alimentazione tramite *cold ironing* delle navi dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

7-quater. Per le finalità di cui al comma 7-ter, lettera a), è riconosciuta la priorità degli interventi nei porti delle Autorità di Sistema Portuale nonché per quelli con un livello avanzato di progettazione e con riguardo al potenziale utilizzo e non è necessaria la esistenza della relativa previsione nell'ambito dei Documenti di Pianificazione Energetico Ambientale dei Sistemi Portuali.

7-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7-sexies. Il monitoraggio degli interventi finanziati ai sensi del comma 7-ter, lettera a), è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati come "Elettrificazione banchine portuali" e ciascun intervento è identificato dal codice unico di progetto.

7-septies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e gli interventi ammissibili al beneficio di cui al comma 7-ter, lettera b).

7-octies. Agli oneri derivanti dal comma 7-ter, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

7-novies. All'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle stesse forniture non si applicano gli oneri generali di sistema, data la natura addizionale dei suddetti prelievi."».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «della logistica portuale», inserire le seguenti: «, dell'elettrificazione delle banchine e dell'adeguamento all'alimentazione tramite cold ironing».*

**48.21**

Rojc

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Al fine di mantenere ed amministrare il Porto franco di Trieste in conformità con i principi di cui all'articolo 5, comma 2, dell'allegato VIII al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 novembre 1947, n. 1430, ed alla legge 25 novembre 1952, n. 3054, in relazione agli immobili ubicati nel Porto franco, così come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2017, nonché nei punti franchi di cui all'articolo 3, commi 1 e 4 dell'Allegato VIII sopra menzionato, anche se non ricompresi nella circoscrizione territoriale di diretta competenza dell'Autorità di Sistema portuale del Mare adriatico orientale, non trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive integrazioni e modificazioni, relativamente all'imposta municipale propria sugli immobili, anche qualora gli immobili siano assentiti in concessione a soggetti privati in base alla legge n. 84 del 1994, in quanto, gravando essa su beni strumentali all'esercizio delle attività in regime di porto franco costituirebbe un gravame indiretto sulle merci non corrispettivo di servizi prestati. Sono strumentali all'esercizio dell'attività in regime di porto franco tutti i beni immobili funzionali alle attività di sbarco, imbarco, trasbordo, carico e scarico delle merci, anche via deposito, finalizzati al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa, il deposito, incluso quello a lunga giacenza, la manipolazione delle merci e la produzione di beni e servizi anche a carattere industriale nonché gli immobili adibiti ad uso di ufficio, purché almeno parzialmente funzionali allo svolgimento delle predette attività.

7-ter. Al fine di mantenere ed amministrare il Porto franco di Trieste in conformità con i principi di cui all'articolo 5, comma 2, all'articolo 9 ed in particolare dell'articolo 10 dell'Allegato VIII al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ed alla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ed allo scopo di assicurare che il Porto franco di Trieste possa essere utilizzato in condizioni di eguaglianza da tutto il commercio internazionale secondo le consuetudini vigenti negli altri porti franchi del mondo, sono abrogati il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2009, n. 107, nonché i commi 2 e 5 dell'articolo unico del Decreto Interministeriale del 24 dicembre 2012 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2013. Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale determina con proprio decreto l'ammontare delle tasse portuali ed erariali da applicare nel Porto Franco di Trieste in funzione del costo di funzionamento, di amministrazione, di manutenzione e di sviluppo del Porto Franco. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 7-bis e 7-ter, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 48.22

[Errani](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Nell'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, al paragrafo "Personale di cucina e famiglia" sostituire il periodo "Cuoco equipaggio: essere in possesso dell'abilitazione ad imbarcare quale cuoco di bordo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065." con le seguenti parole: "Cuoco equipaggio: per conseguire il certificato di cuoco equipaggio (*ship's cook*) è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto diciotto anni di età;
- b) essere iscritto alla gente di mare di 2<sup>o</sup> categoria e aver frequentato, con esito favorevole, il corso di addestramento di base (*Basic Training*) e il corso di familiarizzazione alla *security*;
- c) aver frequentato, con esito favorevole, il corso professionale in materia di igiene e

manipolazione degli alimenti (HACCP);

d) aver frequentato, con esito favorevole, il corso di formazione per cuoco equipaggio, al termine del quale riceverà l'attestazione di "cuoco equipaggio" (*ship's cook*). Il corso di formazione per cuoco equipaggio sarà disciplinato con decreto dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e sarà svolto presso un istituto, ente o società ritenuto idoneo e autorizzato dalla medesima autorità; e, inoltre, uno dei seguenti requisiti:

a) il diploma professionale in servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;

b) aver effettuato un'esperienza lavorativa a terra di almeno dodici mesi in servizio di cucina presso ristoranti, alberghi o mense aziendali e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;

c) aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina."

7-ter. La legge 4 agosto 1955, n. 727, e il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065, sono abrogati».

## 48.23

[De Falco](#), [De Petris](#), [Fattori](#), [Nugnes](#)

*Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 6 nonché per consentire la prosecuzione delle attività marittime essenziali, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale e insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

7-ter. All'onere derivante dal comma 8, si provvede a valere, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le risorse destinate, per la medesima annualità, al riconoscimento degli sgravi contributivi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

7-querter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità attuative dei commi 8 e 9, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 9.».

## 48.24

[Grimani](#), [Vono](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 6 nonché per consentire la prosecuzione delle attività marittime essenziali, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale e insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

*7-ter.* All'onere derivante dal comma precedente, si provvede a valere, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le risorse destinate, per la medesima annualità, al riconoscimento degli sgravi contributivi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

*7-quater.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità attuative dei commi 8 e 9, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 9.».

#### **48.25**

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

*Dopo il comma 7 aggiungere, in fine, i seguenti:*

«*7-bis.* Per le medesime finalità di cui al comma precedente nonché per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

*7-ter.* All'onere derivante dal precedente comma, si fa fronte entro i limiti delle risorse residue della previsione di spesa per l'anno 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.».

#### **48.26**

[Rojc](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«*7-bis.* Per "incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati", di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, si intendono esclusivamente le cariche di presidente con deleghe e poteri gestionali diretti espressamente attribuiti a tale figura dallo statuto o dal consiglio di amministrazione dell'ente di diritto privato. Analogamente, per "attività professionali" ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, si intendono quelle implicanti lo svolgimento stabile di attività di consulenza o assistenza a favore dell'ente.».

#### **48.27**

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#),  
[Rufa](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«*7-bis.* Non è dovuta per l'anno 2020 la cauzione prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328».

#### **48.28**

[Gasparri](#), [Rauti](#)

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«8. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto, n. 130, le parole: "30 giugno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

#### **48.29**

[Lorefice](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ambiente, il dragaggio ambientale come definito all'Allegato A al decreto del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2016, n.172, costituisce il sistema preferenziale ai fini dell'autorizzazione di tutte le operazioni di dragaggio».

#### **48.30**

[Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Nugnes, Ruotolo](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili"».

#### **48.31**

[Botto](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

«7-bis. Al fine di agevolare la ripresa della nautica da diporto a seguito della crisi determinata dall'epidemia da Covid-19, all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "30 settembre", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".».

#### **48.32**

[Vono, Grimani](#)

*Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:*

«7-bis. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera a), le parole: "1° febbraio 2020" sono sostituite con le seguenti parole: "1° marzo 2020";

b) il comma 6 è soppresso;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020, per il finanziamento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini".».

#### **48.0.1**

[D'Arienzo, Pittella](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Semplificazioni per le imprese di autotrasporto di minore dimensione)*

1. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno un veicolo adibito al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5».

**48.0.2**

[Santillo, Florida](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Misure per la semplificazione e l'efficientamento della disciplina delle infrastrutture in uso all'Autorità Marittima Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera)*

1. Al fine di semplificare ed armonizzare l'utilizzo e la regolamentazione delle risorse strumentali in uso al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, avuto riguardo agli alloggi di servizio, al minuto mantenimento degli immobili demaniali in uso diretto ed all'utilizzo degli automezzi di servizio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. L'adozione dei provvedimenti regolamentari di cui al comma 1 deve avvenire senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

**48.0.3**

[De Falco, De Petris, Fattori, Nugnes](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Disposizioni urgenti per la semplificazione delle disposizioni riguardanti il comparto marittimo)*

1. Al Codice della navigazione di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 152 è aggiunto il seguente:

**"Art. 152-bis.**

*(Iscrizione Provvisoria)*

Una volta rilasciato il Passavanti Provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152 e dal Regolamento (art. 315 del regolamento marittimo), l'ufficio di iscrizione su richiesta del proprietario iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:

- a) copia del titolo di proprietà;
- b) copia del passavanti provvisorio;
- c) copia del certificato di stazza;
- d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;
- e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;
- f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di

cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), nonché l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perderà ogni efficacia.

La provvisorietà della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui alla precedente lettera *f*) vanno annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione".

b) All'articolo 156 del Codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 156 del codice della navigazione, la frase: "bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti" è sostituita dalla seguente: "rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 209 del 2005 a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale".

Al comma 6, dopo le parole: "previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413" aggiungere le seguenti: "entro il termine stabilito dall'articolo 67-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per il quale si applica quanto previsto dall'articolo 17-*bis*, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Al comma 8, dopo le parole: "qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato", aggiungere le seguenti: "non comunitario".

Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-*bis*. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di un altro Paese dell'Unione Europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita, previa autorizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera *d*) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto".

c) all'articolo 172-*bis* sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, dopo le parole: "di carattere locale," sostituire le parole: "l'autorità marittima può" con le parole "e nazionale, le Autorità Marittime possono, anche congiuntamente,". E alla fine dell'ultimo periodo aggiungere il seguente: "L'autorizzazione sarà valida in tutti i porti nazionali ricompresi nell'area di competenza delle autorità marittime autorizzanti".

2. Al comma 2, le parole: "all'autorità marittima" sono sostituite dalle parole: "alle Autorità Marittime interessate".

3. Al comma 4 sostituire le parole: "autorità marittima" con le parole: "Autorità Marittime interessate".

d) All'articolo 174 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti" sono sostituite dalle seguenti: "sono annotati gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente: "Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico".

e) All'articolo 175 del Codice della navigazione il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono esser provviste del giornale radiotelegrafico o, laddove previsto, del giornale GMDSS".

f) All'articolo 179 del codice della navigazione:

Al quarto paragrafo dopo le parole: "il comandante della nave", sono inserite le seguenti: "o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante".



Al quinto paragrafo dopo le parole: "il comandante della nave", sono inserite le seguenti: "o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante".

Al sesto paragrafo dopo le parole: "il comandante della nave", sono inserite le seguenti: " o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante".

Al settimo paragrafo dopo le parole: "il comandante di una nave", sono inserite le seguenti: "o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante".

g) Modifiche all'articolo 569 del codice della navigazione:

Al secondo comma dell'articolo 569 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *d*), dopo la parola: "l'importo" sono inserite le seguenti: "e la valuta";

2) alla lettera *f*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo".

h) Modifiche all'articolo 577 del codice della navigazione:

Dopo l'articolo 577 del codice della navigazione è aggiunto il seguente:

"Art. 577-**bis**.

(*Consolidamento ipoteca*)

1. Qualora, a seguito del cambio di registro di una nave, sia iscritta nel nuovo registro una ipoteca volta a garantire le medesime obbligazioni originariamente garantite da una ipoteca trascritta nel registro di provenienza e cancellata ai fini del cambio di registro di iscrizione della nave, i termini, di cui all'articolo 67 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, decorrono dalla data di costituzione della originaria ipoteca".

2. Modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328).

Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 315:

1) il numero 5 del secondo comma è abrogato;

2) al terzo comma, le parole: "versare la somma e" sono soppresse;

3) al quarto comma, le parole: "e nei casi previsti dagli articoli 143 e 144 del codice il certificato di iscrizione nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli articoli stessi" sono soppresse;

b) All'articolo 362 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Fermi restando gli obblighi di cui ai commi precedenti, i libri di bordo non sono soggetti a rigoroso rendiconto e possono essere stampati su normale supporto cartaceo o, alternativamente, su supporto elettronico conformemente alle disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

c) all'articolo 363 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Fatte salve le disposizioni derivanti da obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo potrà essere effettuata in italiano o nella lingua parlata a bordo ad eccezione delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali è obbligatorio l'uso della lingua italiana".

d) all'articolo 365:

1) al primo comma, le parole:

"l'autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio di iscrizione della nave" sono sostituite dalle seguenti: "l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna

all'armatore, redigendo un verbale di consegna che è inviato in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore può distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave";

e) l'articolo 374 è abrogato.

3) Modifiche al decreto ministeriale del 13 marzo 1962:

All'articolo 3 del Decreto Ministeriale del Ministero della Marina Mercantile del 12 marzo 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* del 22 marzo 1962, n. 75, sostituire le parole: "non superiore a sei mesi" con le seguenti: "non superiore alla data di scadenza del certificato di classe o di navigabilità, ovvero alla scadenza delle visite da essi previste".

4) All'articolo 1, comma 913 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili".

5) Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.

1. Nell'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, al paragrafo "Personale di cucina e famiglia" sostituire il periodo: "Cuoco equipaggio: essere in possesso dell'abilitazione ad imbarcare quale cuoco di bordo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065." con le seguenti: "Cuoco equipaggio: per conseguire il certificato di cuoco equipaggio (*ship's cook*) è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto diciotto anni di età;

b) essere iscritto alla gente di mare di 2<sup>a</sup> categoria e aver frequentato, con esito favorevole, il corso di addestramento di base (*Basic Training*) e il corso di familiarizzazione alla *security*;

c) aver frequentato, con esito favorevole, il corso professionale in materia di igiene e manipolazione degli alimenti (HACCP);

d) aver frequentato, con esito favorevole, il corso di formazione per cuoco equipaggio, al termine del quale riceverà l'attestazione di "cuoco equipaggio" (*ship's cook*). Il corso di formazione per cuoco equipaggio sarà disciplinato con decreto dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e sarà svolto presso un istituto, ente o società ritenuto idoneo e autorizzato dalla medesima autorità; e, inoltre, uno dei seguenti requisiti:

a) il diploma professionale in servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;

b) aver effettuato un'esperienza lavorativa a terra di almeno dodici mesi in servizio di cucina presso ristoranti, alberghi o mense aziendali e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;

c) aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina".

2. La legge 4 agosto 1955, n. 727, e il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065, sono abrogati.

6) Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271:

All'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"5. Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, non sono sottoposte alle visite di cui al presente articolo e alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della legge 16 giugno 1939, n. 1045. Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, sono sottoposte alle visite di cui al comma 1 del presente articolo in occasione delle quali sarà effettuata anche la vigilanza sul rispetto della legge

16 giugno 1939, n. 1045".

7) Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616:

Alla legge 5 giugno 1962, n. 616, sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 4:

a) al paragrafo c) la parola: "radiotelegrafica" è sostituita dalla parola: "radioelettrica";

b) al medesimo comma le parole: "1.600 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "500 tonnellate".

c) il paragrafo d) è abrogato.

2. All'articolo 6:

a) al penultimo periodo le lettere "c)" e "d)" sono eliminate;

b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi:

"La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 è fissata in cinque anni e soggetta a collaudi intermedi entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data anniversaria dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneità di cui alla lettera f) dell'articolo 4 non può essere superiore a due anni ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni".

8) Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 176:

il comma 1 è abrogato;

al comma 2, le parole: "Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dello Sviluppo Economico effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica";

al medesimo comma, alla fine della lettera a), sono aggiunte di seguito le parole: "ai fini del rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e 183";

al medesimo comma, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti parole: "e) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità";

i commi 3 e 5 sono abrogati;

al comma 6, dopo le parole: "ordinarie e straordinarie", sono aggiunte le seguenti parole: "di cui al comma 2";

il comma 7 è abrogato.

9) All'articolo 178 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "le ispezioni di cui all'articolo 176" sono inserite le seguenti: "effettuati dai propri funzionari".

10) All'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole: "Fatto salvo quanto disposto dal comma 2" sono eliminate;

il comma 2 è abrogato».

#### **48.0.4**

[Grimani, Vono](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 48-**bis**.

*(Disposizioni urgenti per la semplificazione delle disposizioni riguardanti il comparto marittimo)*

1. Al codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 152 è aggiunto il seguente:

"Art. 152-*bis*.

(*Iscrizione provvisoria*)

1. Una volta rilasciato il Passavanti Provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152 e dal regolamento (articolo 315 regolamento marittimo), l'ufficio di iscrizione su richiesta del proprietario, iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:

- a) copia del titolo di proprietà;
- b) copia del passavanti provvisorio;
- c) copia del certificato di stazza;
- d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;
- e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;
- f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), nonché l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perderà ogni efficacia.

2. La provvisorietà della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui alla precedente lettera f) vanno annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione.";

- b) all'articolo 156 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 5, primo periodo, dell'articolo 156 del codice della navigazione, la frase: "bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti" è sostituita dalla seguente: "rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 209 del 2005 a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale";

- al comma 6 dopo le parole: "previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413" aggiungere le seguenti: "entro il termine stabilito dall'articolo 67-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per il quale si applica quanto previsto dall'articolo 17-*bis*, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241";

- al comma 8 dopo le parole: "qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato", aggiungere le seguenti: "non comunitario";

- dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di un altro Paese dell'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita, previa autorizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto";

- c) all'articolo 172-*bis* sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, dopo le parole "di carattere locale," sostituire le parole "'l'autorità marittima può" con le parole "e nazionale, le Autorità marittime possono, anche congiuntamente,"; alla fine dell'ultimo periodo aggiungere il seguente: "L'autorizzazione sarà valida in tutti i porti nazionali ricompresi nell'area di competenza delle autorità marittime autorizzanti";

- 2) al comma 2, le parole "all'autorità marittima" sono sostituite dalle parole: "alle Autorità marittime interessate";

- 3) al comma 4, sostituire le parole "autorità marittima" con le parole "Autorità marittime interessate";

d) all'articolo 174 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti" sono sostituite dalle seguenti: "sono annotati gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente: "Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico";

e) all'articolo 175 del Codice della navigazione il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono esser provviste del giornale radiotelegrafico o, laddove previsto, del giornale GMDSS";

f) all'articolo 179 del codice della navigazione:

- al quarto paragrafo dopo le parole: "il comandante della nave", sono inserite le seguenti: "o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante";

- al quinto paragrafo dopo le parole: "il comandante della nave", sono inserite le seguenti: "o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante";

- al sesto paragrafo dopo le parole: "il comandante della nave", sono inserite le seguenti: "o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante";

- al settimo paragrafo dopo le parole: "il comandante di una nave", sono inserite le seguenti: "o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante";

g) modifiche all'articolo 569 del codice della navigazione:

- al secondo comma dell'articolo 569 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera d), dopo la parola: "l'importo" sono inserite le seguenti: "e la valuta";

alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo";

h) modifiche all'articolo 577 del codice della navigazione: "Dopo l'articolo 577 del codice della navigazione è aggiunto il seguente:

Art. 577-bis.

*(Consolidamento ipoteca)*

1. Qualora, a seguito del cambio di registro di una nave, sia iscritta nel nuovo registro una ipoteca volta a garantire le medesime obbligazioni originariamente garantite da una ipoteca trascritta nel registro di provenienza e cancellata ai fini del cambio di registro di iscrizione della nave, i termini, di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, decorrono dalla data di costituzione della originaria ipoteca."».

## 48.0.5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 48-**bis**.

*(Contratto di logistica)*

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 1677, aggiungere il seguente:  
"Art. 1677-**bis**.

*(Contratto di logistica)*

1. Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito,

preparazione, lavorazione ed eventualmente trasporto di beni di terzi. Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui si compone"».

#### 48.0.6

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Siclari](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

*(Contratto di logistica)*

1. Dopo l'articolo 1677 del codice civile, è aggiunto il seguente:

"Art. 1677-*bis*.

*(Contratto di logistica)*

1. Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione ed eventualmente trasporto di beni di terzi.

2. Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone".».

#### 48.0.7

[Grimani](#), [Vono](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

*(Modifiche al Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione)*

1. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 315:

1) il numero 5 del secondo comma è abrogato;

2) al terzo comma, le parole: "versare la somma e" sono soppresse;

3) al quarto comma, le parole: "e nei casi previsti dagli articoli 143 e 144 del codice il certificato di iscrizione nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli articoli stessi" sono soppresse;

b) all'articolo 362 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Fermi restando gli obblighi di cui ai commi precedenti, i libri di bordo non sono soggetti a rigoroso rendiconto e possono essere stampati su normale supporto cartaceo o, alternativamente, su supporto elettronico conformemente alle disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

c) all'articolo 363 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Fatte salve le disposizioni derivanti da obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo potrà essere effettuata in italiano o nella lingua parlata a bordo ad eccezione delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali è obbligatorio l'uso della lingua italiana";

d) all'articolo 365:

1) al primo comma, le parole: "l'autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio di iscrizione della nave" sono sostituite dalle seguenti: "l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale di consegna

che è inviato in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore può distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave";

e) l'articolo 374 è abrogato».

#### **48.0.8**

[Grimani, Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 48-**bis**.

*(Modifiche al decreto ministeriale del 13 marzo 1962)*

1. All'articolo 3 del decreto ministeriale del Ministero della Marina Mercantile del 12 marzo 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale del 22 marzo 1962, n. 75, sostituire le parole: "non superiore a sei mesi" con le parole: "non superiore alla data di scadenza del certificato di classe o di navigabilità, ovvero alla scadenza delle visite da essi previste".».

#### **48.0.9**

[Grimani, Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 48-**bis**.

*(Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616)*

1. Alla legge 5 giugno 1962, n. 616 sono apportate le seguenti modifiche:

1) All'articolo 4:

a) al paragrafo c) la parola: "radiotelegrafica" è sostituita dalla seguente: "radio elettrica";

b) al medesimo comma le parole: "1.600 tonnellate" sono sostituite dalle parole: "500 tonnellate".

c) il paragrafo d) è abrogato.

2) All'articolo 6:

a) al penultimo periodo le lettere: "c)" e "d)" sono eliminate;

b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi:

"La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 è fissata in cinque anni soggetta a collaudi intermedi entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data anniversaria dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneità di cui alla lettera e) dell'articolo 4 non può essere superiore a due anni ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni".».

#### **48.0.10**

[Santillo, Fede, Corbetta, Florida](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 48-**bis**.

*(Espressione parere commissioni parlamentari su contratto di servizio Fs spa)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, dopo le parole: "i contratti di programma," sono inserite le seguenti: "i contratti di servizio,".

2. Il comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, è abrogato».

#### 48.0.11

Corbetta, Fede

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 48-**bis**.

*(Misure in favore dei trasporti marittimi)*

1. Per agevolare i traffici marittimi e lo svolgimento delle attività commerciali, all'articolo 12, del testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "o di tutela ambientale" sono aggiunte le seguenti parole: "o ad associazioni e fondazioni che ne abbiano formulato espressamente richiesta per fini di interesse pubblico o per finalità sociali o culturali";

b) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti destinatari della concessione di cui al presente comma provvedono, con oneri a proprio carico, allo smaltimento, al momento della cessazione dell'esigenza che ha giustificato la richiesta, delle imbarcazioni assegnate, dandone tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente";

c) al comma 8-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È fatta salva la possibilità, per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, di valutare eventuali istanze di affidamento tardive".

d) al comma 8-*quinqües*, al primo periodo, dopo la parola: "assegnati," sono aggiunte le seguenti parole: "in via prioritaria," e dopo le parole: "o trasferiti all'ente" sono aggiunte le seguenti: "o ad associazioni e fondazioni"».

#### 48.0.12

Grimani, Vono

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 48-**bis**.

*(Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271)*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "5. Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, non sono sottoposte alle visite di cui al presente articolo e alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045". Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo, 15 febbraio 2016, n. 32, sono sottoposte alle visite di cui al comma 1 del presente articolo in occasione delle quali sarà effettuata anche la vigilanza sul rispetto della legge 16 giugno 1939, n. 1045".».

#### 48.0.13

Grimani, Vono

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 48-**bis**.

*(Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)*

1. All'articolo 176, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: "Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario" sono sostituite dalle seguenti parole: "Il Ministero dello Sviluppo Economico effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica";

c) al medesimo comma, alla fine della lettera a) sono aggiunte di seguito le parole: "ai



fini del rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e 183";

d) al medesimo comma, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: "e) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità".

e) i commi 3 e 5 sono abrogati.

f) al comma 6, dopo le parole: "ordinarie e straordinarie", sono aggiunte le seguenti parole: "di cui al comma 2".

g) il comma 7 è abrogato».

#### **48.0.14**

[Grimani, Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 48-**bis**.

*(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche)*

1. All'articolo 178 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "le ispezioni di cui all'articolo 176" sono inserite le seguenti: "effettuati dai propri funzionari".».

#### **48.0.15**

[Vattuone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 48-**bis**.

*(Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei porti)*

1. Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali nei porti, con particolare riguardo alle attività dell'Agenzia delle dogane, all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Lo scambio delle informazioni di interesse commerciale previste dal presente decreto tra armatori, proprietari, agenti raccomandatari, avvisatori marittimi, compagnie o comandanti delle navi e le autorità marittime, l'agenzia delle dogane, gli altri uffici interessati, finalizzato al più efficace esercizio delle attività amministrative correlate all'ingresso, all'operatività portuale ed alla partenza delle unità, si attua attraverso il sistema telematico PMIS".

2. All'articolo 3 della legge 1° dicembre 2016, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. È fatta salva la validità dei provvedimenti disciplinanti l'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché delle attività svolte dall'avvisatore marittimo o *portinformers* tra cui il servizio di avvistamento navi e di registrazione dei dati relativi all'ora di arrivo, partenza, ancoraggio, entrata, uscita, ormeggio e disormeggio, l'utilizzo autorizzato di sistemi radioelettrici per finalità di tutela della sicurezza della navigazione ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, nonché il servizio di acquisizione, trattamento e fornitura di dati utili ai fini di polizia marittima, di sicurezza delle navi e della navigazione in porto e in rada, nonché la trasmissione di informazioni utili ai sensi dell'articolo 4, comma 3, punto c), della legge 3 agosto 2007, n. 124».

#### **48.0.16**

[Grimani, Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 48-**bis**.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231)*

1. Nell'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, al paragrafo "Personale di cucina e famiglia" sostituire il periodo: "Cuoco equipaggio: essere in possesso dell'abilitazione ad imbarcare quale cuoco di bordo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065." con le seguenti:

"Cuoco equipaggio: per conseguire il certificato di cuoco equipaggio (*ship's cook*) è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto diciotto anni di età;

b) essere iscritto alla gente di mare di 2<sup>a</sup> categoria e aver frequentato, con esito favorevole, il corso di addestramento di base (*Basic Training*) e il corso di familiarizzazione alla *security*;

c) aver frequentato, con esito favorevole, il corso professionale in materia di igiene e manipolazione degli alimenti (HACCP);

d) aver frequentato, con esito favorevole, il corso di formazione per cuoco equipaggio, al termine del quale riceverà l'attestazione di cuoco equipaggio (*ship's cook*). Il corso di formazione per cuoco equipaggio sarà disciplinato con decreto dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e sarà svolto presso un istituto, ente o società ritenuto idoneo e autorizzato dalla medesima autorità; e, inoltre, uno dei seguenti requisiti:

a) il diploma professionale in servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;

b) aver effettuato un'esperienza lavorativa a terra di almeno dodici mesi in servizio di cucina presso ristoranti, alberghi o mense aziendali e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;

c) aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina".

2. La legge 4 agosto 1955, n. 727, e il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065, sono abrogati».

#### **48.0.17**

[Grimani, Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 48-**bis**.

(*Modifiche al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104*)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, le parole: "Fatto salvo quanto disposto dal comma 2" sono soppresse.
- il comma 2 è abrogato».

#### **48.0.18**

[Ricciardi, Fede, Corbetta](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 48-**bis**.

(*Estensione ambito applicativo decreto ministeriale Retrofit*)

1. L'ambito applicativo del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, è esteso anche ai veicoli della categoria L. Le modifiche a tali veicoli sono possibili anche in assenza di "nulla osta" del costruttore del veicolo base, in applicazione dell'articolo 236 del regolamento del codice della strada e a prescindere dall'anzianità dello stesso. La verifica dello stato d'uso del veicolo e la certificazione della possibilità della

commutazione sono effettuate direttamente dalla ditta allestitrice».

#### **48.0.19**

[Florida](#), [Anastasi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Campagna](#), [D'Angelo](#), [Russo](#), [Marinello](#), [Leone](#), [Lorefice](#), [Trentacoste](#), [Pavanelli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

*(Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e la penisola)*

1. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 11-*bis* è sostituito dal seguente:

"11-*bis*. Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000 può essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, in particolare nelle tratte, andata e ritorno, Messina-Villa San Giovanni e Messina-Reggio Calabria, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti".».

#### **48.0.20**

[Rossomando](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

*(Zona logistica semplificata)*

1. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità ricadano scali siti in regioni differenti, la Regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona Logistica Semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retro portuali relative alla Autorità di Sistema Portuale che abbia scali in regioni differenti".».

#### **48.0.21**

[Grimani](#), [Vono](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili".».

#### **48.0.22**

[Grimani](#), [Vono](#), [Comincini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

1. Al comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "del demanio marittimo" inserire le seguenti: "lacuale e fluviale";

2. Al comma 682 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494," inserire le seguenti: "nonché quelle lacuali e fluviali,".».

#### **49.1**

[Santillo, Vaccaro, Florida](#)

*Dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 11 è sostituito dai seguenti: "11. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 8, ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario *ad acta*, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono versate nell'anno 2020 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze:

a) al capitolo 7002 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, "Fondo unico ANAS", le risorse residue relative ai lavori di completamento della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la SS 401 "Ofantina" in località Nerico, per un importo pari ad euro 7.362.418,05;

b) al capitolo 7529 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse residue relative ai lavori di completamento delle attività relative al collegamento A3 (Contursi) - SS 7Var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli) - tratta campana strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per un importo pari a euro 36.051.394;

c) al capitolo 7342 - PG 15 di bilancio dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico "Interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici negli anni 1980 e 1981", sulla base delle attribuzioni definite dal presente decreto, la totalità delle risorse residue per gli interventi da completare nei territori di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria nelle Aree di sviluppo industriale (ASI).

11-bis. Nelle more dell'adozione del medesimo decreto di cui al comma 8, le risorse di cui al comma 11 sono gestite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dello sviluppo economico competenti secondo gli importi ivi determinati"».

#### **49.2**

[Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi](#)

*Al comma 5, capoverso 1-ter, lettera d) dopo le parole: «tra strade di tipo C» inserire le seguenti: «o tra strade di tipo B».*

*Conseguentemente, sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:*

«1-quater. In tutti i casi delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato, la titolarità delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è disciplinata ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter. Le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione sia delle nuove strutture sia di quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono a carico dell'ente titolare delle strutture medesime».

#### **49.3**

[Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:*

«5-bis. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, è approvato, in deroga al procedimento di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a, sul quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 37 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

5-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 5-bis, è approvato il primo Atto Integrativo al Contratto di Programma 2016-2021 - parte Servizi tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5-quater. Nell'aggiornamento del Contratto di programma per gli anni 2020 e 2021, si provvede al recepimento dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia sugli schemi di atti di cui ai commi 5-bis e 5-ter.

5-quinquies. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa, è approvato l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 36 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per ANAS S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti».

#### 49.4

Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:*

«5-bis. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per interventi per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e per la mobilità sostenibile nel limite complessivo di 60 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 75 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032, di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034.

Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze fra le regioni a statuto ordinario secondo la percentuale di cui alla tabella 1, comma 134, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Gli importi possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I contributi per gli investimenti sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni, alle province e alle città metropolitane del proprio territorio previa intesa con ANCI regionale e Unione Province regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno secondo un piano pluriennale coerente con la proiezione pluriennale degli stanziamenti entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento.

5-ter. Agli oneri recati dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

#### 49.5

Di Girolamo

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: "che abbiano la proprietà o la disponibilità in *leasing*" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano la proprietà, la disponibilità in *leasing* o ad uso noleggio a lungo termine"».

## 49.6

### Giannuzzi

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: "g-bis. Ai segnali di indicazione di cui al comma 1, lettera h), realizzati e installati ai sensi di quanto previsto dal regolamento, non si applica l'articolo 23.".

5-ter. All'articolo 134, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Se impiegati devono essere installati a non oltre 10 km di distanza dal luogo segnalato".».

## 49.7

### D'Arienzo

*Dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:*

«5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.";

b) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.";

c) All'articolo 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre";

d) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "procede all'aggiornamento della carta di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.";

2) al comma 4, dopo le parole: "l'aggiornamento" sono inserite le seguenti: "dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli";

e) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.";

f) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi

agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.";

2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.";

3) dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-*bis*. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa ed alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

5-*ter*. All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente: "4-*septies*. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1986, n. 870".».

## 49.8

### Croatti

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "impresa costituita", ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

2) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

"t-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei

familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia"».

#### **49.9**

[Di Girolamo](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida può, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal medico di medicina generale".».

#### **49.10**

[Di Girolamo, Fede, Corbetta](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. All'articolo 175, comma 2, lettera a), del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "150 centimetri cubici se a motore termico" sono sostituite dalle seguenti: "120 centimetri cubici se a motore termico e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico. La circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente di categoria A2, A, B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente di categoria A1"».

#### **49.11**

[Anastasi, Giroto, De Petris](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. All'articolo 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "e per quelli adibiti a locazione senza conducente" sono inserite le seguenti: ", ovvero con facoltà di acquisto - *leasing*".».

#### **49.12**

[Conzatti, Grimani, Vono](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. 1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "nel cui



capitale non figurino privati;" sono sostituite con le seguenti: "nel cui capitale eventualmente figurino privati, anche già soci, nei limiti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014"».

#### **49.13**

[Conzatti, Grimani, Vono](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

#### **49.14**

[Conzatti, Grimani, Vono](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. 1. All'articolo 13-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini di cui al comma 4, il concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione da parte del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti - nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento - l'estensione della concessione autostradale fino al 31 dicembre 2023, condizionata a uno specifico programma di investimenti straordinario. Gli adempimenti previsti ai commi 2 e 3 saranno definiti nelle diverse modalità di affidamento adottate"».

#### **49.15**

[Montani, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Ai fini dell'implementazione delle misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, al comma 1 dell'articolo 126 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I parapetti provvisori ancorati a strutture in conglomerato cementizio o muratura devono essere dotati di mantovana esterna larga almeno 90 cm.».

#### **49.16**

[Di Girolamo, Santillo, Anastasi](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere, infine, i seguenti:*

«5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente:

"E-bis. Strade urbane ciclabili;"

2) al comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente:

"E-bis. Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, è definita una priorità ciclabile.";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:

"12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra,

delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile si intende promiscua se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, nonché quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.";

2) dopo il numero 58) è aggiunto, in fine, il seguente:

"58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.";

c) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.";

e) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.";

f) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "procede all'aggiornamento della carta di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.";

2) al comma 4, *dopo le parole*: "l'aggiornamento" sono inserite le seguenti: "dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli";

g) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.";

h) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.";

2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.";

3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

i) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente";

l) all'articolo 180, comma 4, *dopo le parole*: "e per quelli adibiti a locazione senza conducente" sono inserite le seguenti:", ovvero con facoltà di acquisto in *leasing*,";

m) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma q-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.";

2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:

"9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h e classificate di tipo E, F o F-bis, ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata "doppio senso ciclabile" ed è individuata mediante apposita segnaletica.

9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato.";

n) all'articolo 201, comma i-bis, lettera g), le parole: "attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite dalle seguenti: "o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone";

5-ter. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.

5-quater. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.

5-quinquies. Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127" è abrogato all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5-sexies. All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:

"4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 870."

5-septies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo."

5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.».

#### **49.0.1**

[Vono, Grimani, Magorno](#)

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

*(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario - ERTMS)*

1. Al fine di favorire una più rapida realizzazione del "Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (*European Rail Traffic Management System - ERTMS*)", è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento del rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe "B" al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A 2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016 e alle norme tecniche definite dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definiti, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo di cui al comma 1, i criteri e le modalità di erogazione del contributo ai beneficiari per gli interventi di cui al comma 2.4. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.».

#### 49.0.2

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Rimessione in termini per i versamenti)*

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non effettuati nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 si considerano tempestivi se effettuati entro il 30 novembre 2020».

#### 49.0.3

Caligiuri, Battistoni

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Rimessione in termini per i versamenti)*

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non effettuati nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, si considerano tempestivi se effettuati entro il 30 novembre 2020».

#### 49.0.4

Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente articolo:

«Art 49-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di gare per il servizio distribuzione del gas naturale ed incentivazione degli investimenti)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo semplifica l'attuale legislazione in materia di gare per l'individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione del gas naturale a livello d'ambito territoriale minimo, seguendo i criteri di seguito elencati:

a) le reti e gli impianti afferenti il servizio di distribuzione del gas naturale, di proprietà pubblica, dovranno essere valorizzati a VIR (Valore Industriale Residuo), secondo il disposto delle linee guida MiSE e del decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) le RAB (*Regulatory Asset Based*) oggi mancanti, depresse o d'ufficio, dovranno essere aggiornate. A tal fine ARERA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un formulario la cui compilazione dovrà essere effettuata dagli Enti locali concedenti e condivisa con i gestori del servizio;

c) dovrà essere favorita l'aggregazione tra gli operatori medio-piccoli del settore secondo criteri e modalità definite da ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

d) il personale delle aziende che svolgono il servizio distribuzione del gas, oggetto di trasferimento al termine delle gare d'ambito, verrà assunto dal nuovo gestore secondo i criteri del decreto interministeriale n. 226 del 2011 e il DM tutela sociale;

e) dovrà essere modificata di valenza temporale dei documenti di gara superando il limite del t-1;

f) si provvederà ad introdurre il concetto del silenzio assenso per le pratiche di gara oggetto di approvazione da parte di ARERA;

g) i termini per lo svolgimento delle gare d'ambito saranno riprogrammati a partire dal 1° gennaio 2024;

h) le procedure attualmente in corso sono sospese fino a quella data di cui alla lettera g). Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello di ATEM che, in esito alle gare bandite ai sensi del decreto interministeriale n. 226 del 2011, abbiano sottoscritto il contratto di servizio al momento dell'approvazione del presente articolo.

2. Con lo scopo di incrementare gli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni, il Governo, d'intesa con le Regioni e con le stazioni appaltanti, individua con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un commissario regionale straordinario per ciascuna Regione con il compito di definire, con le stazioni appaltanti e gli attuali gestori del servizio di distribuzione, specifici Piani di Investimento.

3. I Piani di investimento di cui al comma 2 dovranno essere predisposti con l'obiettivo dell'innovazione tecnologica e del rinnovamento degli impianti e possedere i seguenti requisiti:

a) essere suddivisi per tipologia di cespiti (impianti principali e secondari, condotte, derivazioni di utenza, misuratori);

b) prevedere investimenti nella trasformazione digitale della rete, nell'efficientamento energetico dei sistemi e nella sicurezza della distribuzione;

c) essere corredati di dettagliato cronoprogramma congruente con le indicazioni contenute nelle vigenti deliberazioni ARERA;

d) essere supportati da garanzie bancarie utili a sostenere un livello di investimenti pari a euro 80 per punto di riconsegna all'anno per i successivi 3 anni;

e) essere conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa e dalla regolazione vigente.

4. L'approvazione dei Piani di Investimento di cui al comma precedente, da parte dei commissari regionali straordinari, dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla nomina e costituisce conferma della gestione da parte degli attuali Gestori fino alla conclusione della procedura di gara.

5. Nel caso in cui un Gestore non presenti il Piano degli Investimenti, o nel caso in cui quest'ultimo non rispetti i requisiti di cui al comma 3, il commissario regionale straordinario provvede d'ufficio alla predisposizione del Piano degli investimenti e subentra al Gestore per l'attuazione del Piano medesimo.

6. Nel caso in cui il commissario regionale straordinario rilevi ritardi rispetto ai termini indicati nel cronoprogramma degli investimenti, interviene al fine di riportare le attività entro i tempi previsti. Qualora detti ritardi dipendano da inadempimento da parte del Gestore, il commissario regionale straordinario applica una penale pari al 2 per cento dell'importo dell'attività interessata. Detta penale verrà comunicata ad ARERA che provvederà a versarla alla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) quale detrazione al Valore dei Ricavi Totali del gestore interessato.

7. Il commissario regionale straordinario opera affinché i Gestori versino a tutti i Comuni dell'ATEM, nei 60 giorni successivi alla nomina del commissario stesso, ed entro il 30 giugno per ogni anno fino al 1° gennaio 2024, il 10 per cento del Vincolo dei Ricavi Totali, come riconosciuti dall'ARERA.

8. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario regionale straordinario si avvale, come struttura di supporto tecnico-amministrativo, degli esperti e consulenti che già collaborano su questa materia con le stazioni appaltanti degli ATEM. In alternativa potrà avvalersi, in accordo con le stazioni appaltanti stesse, di esperti o consulenti, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridiche, tecnico-ingegneristiche. I relativi oneri sono a carico dei Gestori nella misura dell'1 per cento degli investimenti previsti».

#### 49.0.5

Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 49-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di gare per il servizio distribuzione del gas naturale ed incentivazione degli investimenti)*

1. Al fine di accelerare l'attivazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio di distribuzione del gas naturale il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interviene con una revisione generale della materia sulla base dei criteri di seguito elencati:

a) le reti e gli impianti di proprietà pubblica afferenti il servizio di distribuzione del gas naturale, dovranno essere valorizzati secondo il disposto delle linee guida MiSE, tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) Al fine del corretto confronto del delta VIR-RAB i valori tariffari attribuiti d'ufficio dovranno essere preventivamente riportati al valore reale attraverso rettifica ed aggiornamento delle RAB. A tal fine l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un formulario la cui compilazione, previa condivisione con i gestori del servizio, dovrà essere effettuata dagli Enti locali concedenti;

c) dovrà essere modificata la valenza temporale dei documenti di gara con lo scopo di superare l'attuale limite di validità (t-1);

d) si provvederà ad introdurre l'istituto del silenzio assenso, scaduti i termini previsti, per le pratiche di gara oggetto di approvazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

e) dovrà essere agevolata e favorita l'aggregazione, anche prima delle gare d'ambito, tra gli operatori medio-piccoli del settore attraverso l'introduzione di appositi incentivi secondo criteri e modalità definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

f) il personale delle aziende che svolgono il servizio distribuzione del gas, oggetto di trasferimento al termine delle gare d'ambito, verrà assunto dal nuovo gestore secondo i criteri del decreto interministeriale n. 226 del 2011 e il DM tutela sociale;

g) i termini per lo svolgimento delle gare d'ambito saranno riprogrammati a partire dal 1° gennaio 2024;

h) le procedure di gara attualmente in corso sono sospese fino alla data di cui alla lettera g). Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello di ATEM che, in esito alle gare bandite ai sensi del decreto interministeriale n. 226 del 2011, abbiano già sottoscritto il contratto di servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, se ed in quanto necessario, il Governo delegherà il Ministero per lo Sviluppo Economico a modificare, con appositi decreti, il decreto interministeriale n. 226 del 2011, il decreto interministeriale n. 106 del 2015, altri decreti in materia e tutti i documenti-tipo a supporto delle attività degli Enti concedenti e delle stazioni appaltanti degli ATEM.

2. Con lo scopo di incrementare gli investimenti, nelle more dello svolgimento delle gare, nelle reti di distribuzione del gas naturale, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, il Governo, d'intesa con le Regioni, individua con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un commissario regionale straordinario per ciascuna Regione con il compito di definire, con le stazioni appaltanti e gli attuali Gestori del servizio di distribuzione, specifici Piani di Investimento.

3. I Piani di investimento di cui al comma 2 dovranno essere predisposti con l'obiettivo della

rapida cantierizzazione, dell'innovazione tecnologica, del rinnovamento degli impianti e possedere i seguenti requisiti:

- a) essere suddivisi per tipologia di cespiti (impianti principali e secondari, condotte, derivazioni di utenza, misuratori);
- b) prevedere investimenti nella trasformazione digitale della rete, nell'efficientamento energetico dei sistemi e nella sicurezza della distribuzione;
- c) essere corredati di dettagliato cronoprogramma predisposto attribuendo priorità alle forniture e lavorazioni immediatamente cantierabili e congruente con le indicazioni contenute nelle vigenti deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- d) essere supportati da garanzie bancarie utili a sostenere un livello di investimenti pari a euro 80 per punto di riconsegna all'anno per i successivi 3 anni;
- e) essere conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa e dalla regolazione vigente.

4. L'approvazione dei Piani di Investimento di cui al comma 2, da parte dei commissari regionali straordinari, dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla propria nomina.

5. Nel caso in cui un Gestore non presenti il Piano degli Investimenti, o nel caso in cui quest'ultimo non rispetti i requisiti previsti, il commissario regionale straordinario provvede d'ufficio alla predisposizione del Piano degli investimenti e subentra al Gestore per l'attuazione del Piano medesimo.

6. Nel caso in cui il commissario regionale straordinario rilevi ritardi rispetto ai termini indicati nel cronoprogramma degli investimenti, interviene al fine di riportare le attività entro i tempi previsti. Qualora detti ritardi dipendano da inadempimento da parte del Gestore, il commissario regionale straordinario applica una penale pari al 2 per cento dell'importo dell'attività interessata. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente provvederà a segnalare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali l'ammontare della penale da detrarre dal Valore dei Ricavi Totali del gestore interessato.

7. Il commissario regionale straordinario assicura che i Gestori versino a tutti i Comuni dell'ATEM, nei 60 giorni successivi alla nomina del commissario stesso, fatte salve le situazioni di miglior favore in essere, esclusi i canoni dovuti per l'utilizzo di impianti pubblici, ed entro il 30 giugno per ogni anno fino al 1° gennaio 2024, il 10 per cento del Vincolo dei Ricavi Totali, come riconosciuti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

8. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario regionale straordinario si avvale, quale struttura di supporto tecnico-amministrativo, degli esperti e consulenti che già collaborano in materia con le stazioni appaltanti degli ATEM con lo scopo di rendere i Piani di investimento coerenti con le previsioni dei Piani di intervento redatti, o in via di redazione, da parte degli ATEM stessi. Potrà inoltre avvalersi di esperti o consulenti, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridiche, tecnico-ingegneristiche. I relativi oneri sono a carico dei Gestori nella misura dell'1 per cento degli investimenti previsti».

#### **49.0.6**

[Fede](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale)*

1. Al fine di prevenire il congestionamento delle mobilità urbana nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché di garantire un'offerta di servizi di trasporto pubblico coerente con le esigenze di sicurezza sanitaria e di omogeneità di condizioni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, gli enti locali possono stipulare accordi con i gestori di servizi di trasporto pubblico per la diversificazione dei servizi anche avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti di legge e selezionati con procedure semplificate. Le relative autorizzazioni amministrative e tecniche sono rilasciate, in deroga alla normativa vigente, sulla base di



procedure semplificate anche avvalendosi dell'istituto del silenzio significativo.».

#### 49.0.7

[Pittella, Mirabelli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49--**bis**.

*(Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale)*

1. Allo scopo di prevenire il congestionamento delle città e il collasso della mobilità urbana nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché di garantire un'offerta di servizi di trasporto pubblico coerente con le esigenze di sicurezza sanitaria e di omogeneità di condizioni, si dispone che:

a) gli Enti affidanti possono stipulare accordi con i gestori di servizi di trasporto pubblico titolari di contratti di servizio che attribuiscono a questi ultimi la facoltà di organizzare e diversificare i servizi anche avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti di legge e selezionati con procedure semplificate;

b) le autorizzazioni amministrative e tecniche previste dalla legislazione vigente per eventuali implementazioni, variazioni e diversificazione dei servizi sono rilasciate, in deroga alla normativa vigente, sulla base di procedure semplificate anche avvalendosi dell'istituto del silenzio significativo».

#### 49.0.8

[Conzatti, Grimani, Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)*

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

#### 49.0.9

[Puglia, Santillo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Applicazione degli sconti obbligatori in materia di rc auto)*

1. Al fine di favorire e semplificare l'applicazione degli sconti di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 132-*ter* del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, nelle more della piena operatività delle disposizioni relative alla individuazione dei meccanismi elettronici che registrano le attività dei veicoli di cui alla lettera *b*) del predetto comma 1, gli sconti di cui all'articolo 132-*ter* si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se non siano ancora stati installati i predetti dispositivi purché sia stato stipulato il contratto che ne preveda l'installazione ovvero sia stato richiesto dall'assicurato o proposto dall'impresa assicuratrice l'installazione degli stessi o, in ogni caso, qualora siano stati installati dispositivi che non posseggono ancora le caratteristiche di cui al comma 1, lettera *b*).

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese di assicurazione e per evitare nuovi criteri e modalità per la determinazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo di cui

all'articolo 132-*ter*, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le imprese di assicurazione sono tenute ad applicare una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa applicata ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3 del medesimo articolo, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, a quella media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito agli ultimi tre anni. Per le imprese di assicurazione i cui adempimenti di cui al presente comma risultino di difficile immediata applicazione, lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 dell'articolo 132-*ter* del predetto decreto, dovrà essere tale da commisurare la tariffa da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3 del medesimo articolo, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, al premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente, come risultante dall'attestato di rischio».

#### **49.0.10**

[Corbetta](#), [Fede](#), [Croatti](#), [Fenu](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Disposizioni per l'implementazione delle funzioni dell'app IO in materia di locazioni immobiliari brevi)*

1. Al fine di contrastare forme irregolari di ospitalità e di agevolare l'adempimento da parte dei soggetti privati locatori degli obblighi previsti in materia di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tutti gli adempimenti in materia, compresi la registrazione dell'alloggio, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei Comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari, sono effettuati attraverso il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili, di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del presente articolo».

#### **49.0.11**

[Puglia](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Disposizioni in materia di trasporto non di linea-noleggjo con conducente per i servizi atipici).*

1. Al fine di agevolare e semplificare lo svolgimento dell'attività d'impresa e di assicurare una maggiore sicurezza nei servizi di trasporto non di linea, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, è consentito il trasporto di gruppi di lavoratori che condividono lo stesso luogo di lavoro e si muovono su predefinite relazioni casa-lavoro, riducendo la distanza interpersonale a bordo, ai fini di un maggiore indice di riempimento dei mezzi, nei limiti di quanto permesso dalla carta circolazione del veicolo e a condizione che siano rispettate le seguenti misure:

a) uso delle protezioni delle vie respiratorie;

b) divieto di far salire a bordo soggetti che presentino una temperatura corporea superiore a 37,5°;

- c) ricambio dell'aria nell'abitacolo mediante l'apertura di finestrini o di altre prese d'aria;
- d) divieto di posizionamento dei passeggeri uno di fronte all'altro;
- e) divieto di occupazione del posto vicino a quello del conducente».

#### **49.0.12**

[Grimani, Vono, Comincini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Semplificazioni per le imprese di trasporto di minore dimensione)*

1. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno un veicolo adibito al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.».

#### **49.0.13**

[Vono, Grimani, Magorno](#)

Dopo l'**articolo** è aggiunto il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Istituzione del Comitato permanente "CoNSAM")*

1. Al fine di sostenere la competitività dell'industria marittima nazionale, ottenere una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure amministrative e dei vincoli burocratici gravanti sul settore marittimo a beneficio del comparto e dell'Amministrazione medesima, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il "Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo" (CoNSAM).

2. Il Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo di cui al comma 1 svolge le seguenti attività:

- a) individua le normative obsolete o, comunque, di difficile applicazione anche sulla base dell'evoluzione casistica concreta e giurisprudenziale, tenuto conto del progresso delle tecnologie informatiche al fine della più efficace e efficiente applicazione delle disposizioni vigenti;
- b) predispone nuovi strumenti legislativi di modifica e semplificazione normativa rispetto alle norme individuate di cui alla lettera a), che trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Commissioni parlamentari competenti in materia;
- c) predispone con cadenza semestrale una relazione, da trasmettere alle Camere, avente ad oggetto il quadro aggiornato di quanto realizzato dallo stesso Comitato comprensivo del cronoprogramma dei lavori;

d) è convocato almeno due volte all'anno: il primo giorno lavorativo del mese di maggio ed il primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno.

3. Il Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo di cui al comma 2 è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, ed è composto:

- a) da un rappresentante della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) da un rappresentante del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

c) dai rappresentanti delle Associazioni nazionali di categoria delle imprese di trasporto marittimo».

#### **49.0.14**

Rossomando

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

*(Semplificazioni in materia di controlli doganali)*

1. Qualora, relativamente alle stesse merci, si rendano necessari controlli anche da parte di amministrazioni diverse dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tali controlli sono coordinati ed organizzati, in collaborazione con le amministrazioni interessate, dalle autorità doganali ed effettuati in uno stesso luogo e contemporaneamente, salvo quando questo non sia possibile per la natura delle merci da controllare».

#### **49.0.15**

Manca

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

*(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che consentono ad imprese terze la vendita a distanza di beni)*

1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituito d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere *b*) e *c*), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE».

#### **49.0.16**

Biti

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed evitare eventuali ripercussioni sui rapporti di locazione commerciale in corso, ferma restando la necessità di garantire la libertà di concorrenza ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e sino al 31 dicembre 2021, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3, comma 1, lettera *f*-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle attività commerciali come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e sino al 31 dicembre 2021, è sospesa altresì l'efficacia dell'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. Le regioni e gli enti locali sospendono le proprie disposizioni legislative e regolamentari

adottate in esecuzione dei principi e delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f*-bis), e all'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

#### **49.0.17**

Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-*bis*.

*(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)*

1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.

2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2020:

a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;

b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019-gennaio 2020.

3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 1 mese dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 3.000 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

#### **49.0.18**

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nuges

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-*bis*.

*(Semplificazioni in materia di classificazione alberghiera europea)*

1. Le imprese alberghiere che utilizzano il sistema di classificazione "Hotelstars Union" di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sono tenute a effettuare una comunicazione al competente assessorato regionale o ad altro organo o ufficio dallo stesso designato. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di applicare il sistema di classificazione alberghiera previsto dalla regione di competenza».

#### **49.0.19**

Ripamonti, Centinaio, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 49-*bis*.**

*(Semplificazione in materia di classificazione alberghiera)*

1. Le imprese alberghiere che utilizzano il sistema di classificazione "Hotelstars Union" di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sono tenute a effettuare una comunicazione al competente assessorato regionale o ad altro organo o ufficio dallo stesso designato. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di applicare il sistema di classificazione alberghiera previsto dalla regione di competenza».

**49.0.20**

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Fede](#), [Corbetta](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-***bis***.

*(Esonero dalle comunicazioni dati ai fini ISA per il settore turismo)*

1. Le agenzie di viaggio, i tour operator e tutte le attività imprenditoriali rientranti nella filiera del turismo, sono esonerati dalla comunicazione dei dati ai fini ISA per gli anni 2020 e 2021».

**49.0.21**

[Manca](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-***bis***.

*(Semplificazioni in materia di comunicazione delle generalità degli alloggiati e del movimento dei turisti)*

1. I soggetti tenuti alla comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati e dei locatari ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni provvedono, con la medesima comunicazione, anche alla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti e dei locatari.

2. I dati da trasmettere ai sensi del comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro per i beni e delle attività culturali e per il turismo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Istituto nazionale di statistica, l'Agenzia nazionale del turismo e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.

3. Il Ministero dell'interno, nel rispetto della normativa di tutela della *privacy*, fornisce al Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo, alle Regioni, all'Istituto nazionale di statistica e all'Agenzia nazionale del turismo e alle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico-ricettive i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle relative forniture sono definiti con apposita convenzione tra i suddetti enti.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, cessa per le strutture ricettive l'obbligo di risposta alle indagini statistiche sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte dall'Istituto nazionale di statistica o da analoghi enti regionali».

**49.0.22**

[Rufa](#), [Corti](#), [Campari](#), [Grassi](#), [Pergreffi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-***bis***.

*(Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione)*

1. Per tutte le operazioni gestite con le procedure attualmente vigenti che danno luogo al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, l'intestatario di un veicolo diverso da quelli di cui all'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può richiedere la restituzione del documento di circolazione originale, previa apposizione di un segno di annullamento.

2. La restituzione del documento di circolazione originale è subordinata al pagamento di un contributo, in sede di presentazione dell'istanza, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».

#### **49.0.23**

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

*(Misure per la riassunzione dei lavoratori stagionali)*

1. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico stagionale, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, ai datori di lavoro privati che svolgono un'attività nei settori del turismo, della ristorazione e dell'intrattenimento, come individuati dai codici ATECO 55, 56, 79, 90 e 93.2, con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuto, sino al 31 dicembre 2020, e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

2. I soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nei settori individuati al comma precedente, sono altresì esonerati dal versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, riferiti al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 68 milioni di euro finalizzato a ristorare le Regioni e le Province autonome delle minori entrate derivanti dal presente articolo, non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Province autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 681 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, valutati in 1.600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 7, Competitività e sviluppo delle imprese (11), Programma 7.2, Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9), Azione: Agevolazioni fiscali a favore di imprese, Capitolo 3849, Somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti di imposta fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo pagato dai nuclei familiari, con ISEE inferiore a 40.000 euro, per

i servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismi e *bed and breakfast* (5.2.2) (10.7.1).

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **49.0.24**

Saviane, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Indennità professionisti)*

1. Le indennità versate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 dagli enti di previdenza ed assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a titolo di sostegno per i rispettivi professionisti ivi iscritti che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 128 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) quanto a 72 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **49.0.25**

Vescovi, Augussori, Pergreffi, Grassi, Campari

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Targa automobilistica personale)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, la targa degli autoveicoli è personale e non cedibile. Il carattere personale della targa consente il collegamento permanente della targa con il relativo titolare e l'identificazione di questo con il proprietario del veicolo. Chi risulta intestatario di più autoveicoli è titolare di un corrispondente numero di targhe.

2. In caso di trasferimento di proprietà la targa rimane in possesso del titolare che può apporla a un altro autoveicolo, dopo averne dato comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'annotazione negli appositi registri.

3. In caso di smarrimento, furto o distruzione della targa, il titolare deve darne immediatamente comunicazione all'ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e richiederne un duplicato.

4. Il titolare che non intende più utilizzare la targa assegnata provvede alla sua restituzione all'ufficio competente, che ne dispone la distruzione.

5. Le targhe automobilistiche rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1° gennaio 1999 possono essere sostituite, su richiesta degli interessati, con targhe conformi alle disposizioni del presente articolo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai motoveicoli e ai loro proprietari.

7. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana con proprio decreto, adottato ai



sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione.

8. Le amministrazioni interessate danno attuazione alle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica».

#### **49.0.26**

[Saponara](#), [Campari](#), [Grassi](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Pergreffi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Disposizioni in materia di targhe storiche)*

1. All'articolo 93, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo *standard* europeo. Tale possibilità è concessa anche retroattivamente per tutti quei veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica".».

#### **49.0.27**

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Semplificazione per COVID-19 delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti concernenti l'abilitazione alla guida)*

1. Al fine di smaltire l'arretrato degli esami di guida da effettuarsi presso gli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione della sospensione delle attività dei medesimi Uffici dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, fino al 31 gennaio 2021, in deroga a quanto previsto dall'allegato 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la durata degli esami di idoneità pratica per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A e relative sottocategorie, B e relative sottocategorie, comprese quelle speciali, è pari a 25 (venticinque) minuti e pari a 30 (trenta) minuti per gli stessi esami delle restanti categorie. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami di idoneità pratica alla guida con i tempi di cui al primo periodo del presente articolo».

**49.0.28**

Marin, Pittoni, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

(Continuità territoriale Friuli-Venezia Giulia)

1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

a. l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali aeroporti nazionali in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;

b. qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli aeroporti nazionali.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, indice una conferenza di servizi.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:

a. alle tipologie e ai livelli tariffari;

b. ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;

c. al numero dei voli;

d. agli orari dei voli;

e. alle tipologie degli aeromobili;

f. alla capacità dell'offerta;

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.

5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli scali nazionali è comunicata all'Unione europea.

6. Alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono destinati 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazioni nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia compatibilmente con le disposizioni del suo statuto».

**49.0.29**

Bruzzone, Pucciarelli, Ripamonti, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 49-bis.***(Continuità territoriale Liguria)*

1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Regione Liguria, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

a. l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Genova e i principali aeroporti nazionali in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;

b. qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli aeroporti nazionali.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, indice una conferenza di servizi.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:

- a. alle tipologie e ai livelli tariffari;
- b. ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
- c. al numero dei voli;
- d. agli orari dei voli;
- e. alle tipologie degli aeromobili;
- f. alla capacità dell'offerta;

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, provvede all'affidamento mediante gara di appalto europea secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.

5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra l'aeroporto di Genova e gli scali nazionali è comunicata all'Unione europea.

6. Alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono destinati 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 6 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**49.0.30**

[Vono, Grimani, Magorno](#)

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 49-bis.***(Semplificazioni procedure di arruolamento lavoratori marittimi)*

1. All'articolo 328 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Nella rubrica dopo la parola: "contratto" aggiungere le parole: "di arruolamento";
- b) Il comma 1 è sostituito con il seguente: "Il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità, essere fatto per atto pubblico, stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni i quali vi appongono la propria sottoscrizione, fermo restando l'obbligo di ricezione, nella Repubblica,

dalla Autorità Marittima e, all'estero, dalla autorità consolare, secondo le modalità di cui all'articolo 357, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo".

c) Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche: le parole: "dalle autorità predette" sono sostituite dalle seguenti: "dal Comandante della nave";

2. L'articolo 329 del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 è soppresso;

3. All'articolo 223 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "essere effettuate" aggiungere le seguenti: ", ove possibile,";

b) dopo le parole: "imbarca o sbarca" aggiungere le seguenti: "oppure dopo lo sbarco all'ufficio di iscrizione del marittimo alle matricole della gente di mare".

4. L'articolo 236 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 è soppresso;

5. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Le parole: "stipulati in località estera dove non sia autorità consolare sono annotati sul ruolo di equipaggio dal comandante della nave e" sono sostituite dalle seguenti: "stipulati ai sensi dell'articolo 328 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 sono";

b) alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: "La convalida del contratto di arruolamento può essere effettuata anche in modalità telematica".».

#### **49.0.31**

[Croatti, Lupo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 49-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali)*

1. Ferma la validità di quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di un rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire riguardo a tali beni i procedimenti amministrativi per la devoluzione di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, per il rilascio o l'assegnazione con pubblica evidenza delle aree oggetto di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La proroga tecnica della concessione demaniale è disposta, per un massimo di anni 15, al solo fine dell'avviso pubblico di nuova assegnazione, come stabilito dagli articoli 36 e 37 del codice della navigazione. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte degli operatori è confermato dietro pagamento del canone previsto in concessione nelle modalità previste dai successivi commi e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto o colpa del concessionario.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.

3. All'articolo 03, comma 1, lettera b), punto 2.1, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "per le pertinenze destinate ad attività commerciali" con le seguenti: "per le superfici su cui insistono opere adibite alla somministrazione e all'attività commerciale";

b) sopprimere il secondo periodo.

4. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, i debiti risultanti dai procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere estinti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, versando integralmente le somme:

a) in un'unica soluzione entro il 1° aprile 2021 di un importo pari al 50 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;

b) nel numero massimo di venti rate consecutive annuali, la prima scadente il 1° aprile 2021, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

5. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 4 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.

6. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai casi di omesso pagamento dei canoni demaniali non ancora oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 4, è presentata entro il 30 settembre 2020 ed entro il 1° aprile 2021 è versato l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato. La presentazione e successiva approvazione della domanda nel termine di cui sopra sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 4, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione demaniale marittima, fluviale o lacuale per mancato versamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza immediata dal beneficio e il contestuale avvio o prosecuzione del procedimento di revoca o decadenza dalla concessione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

9. In caso di contenziosi relativi alla presenza di abusi edilizi realizzati dai concessionari o accertati dai sopralluoghi e dalle verifiche degli enti gestori e dalle autorità competenti, il ripristino dei luoghi e la rinuncia al contenzioso da parte del concessionario promosso per l'accertamento dell'abuso è condizione per la presentazione della domanda di cui al comma 7.

10. Dal 1° gennaio 2021 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500.

11. I contenziosi derivanti dalla definizione di cui al presente articolo sono gestiti dall'Avvocatura dello Stato, previa apposita convenzione da parte degli enti locali.

12. Il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato».

#### **49.0.32**

Ripamonti, Centinaio, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Ruffa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Misure di semplificazione per l'esercizio di attività con finalità turistico-ricreative su demanio pubblico)*

1. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 732:

1) le parole: "da effettuare entro il 15 ottobre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

2) dopo le parole: "i procedimenti giudiziari" aggiungere: "o amministrativi";

3) le parole: "del 30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019";

4) alla lettera a), la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

5) alla lettera b), la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

6) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "**b-bis**) La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate".

b) al comma 733:

1) le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020";

2) la parola: "dovuto" è sostituita dalle seguenti: "dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732";

3) le parole: "termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021"».

#### **49.0.33**

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)*

Dopo il secondo comma dell'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione aggiungere il seguente:

«3. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime».

#### 49.0.34

Ruspanini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

1. All'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime».

#### 49.0.35

Ruspanini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

1. All'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni».

#### 49.0.36

Grimani, Vono, Comincini

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Aggiornamento delle disposizioni del codice civile concernenti l'attività di spedizione merci)*

Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, Libro IV, Titolo III, Capo IX, Sezione III sono apportate le seguenti modifiche.

a) l'articolo 1737 è sostituito dal seguente:

"Art. 1737 (Nozione) - Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.";

b) l'articolo 1738 è sostituito dal seguente:

"Art. 1738 - *(Revoca)* - Ferma restando l'osservanza del disposto dell'articolo 1725, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mandante può revocare l'ordine di spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.";

c) l'articolo 1739 è sostituito dal seguente:

"Art. 1739 - *(Obblighi dello spedizioniere)* - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante. Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salvo espressa richiesta del mandante.";

d) l'articolo 1740 è sostituito dal seguente:

"Art. 1740 - *(Diritti dello spedizioniere)* - Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto. Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti esistenti tra dette parti terze ed il mandante. Fermo

restando quanto disposto dagli articoli 1710, comma 1, e 1739 comma 1, lo spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato o che comunque intervengono nella esecuzione del trasporto.";

e) l'articolo 1741 è sostituito dal seguente:

"Art. 1741 - (*Spedizioniere vettore: nozione e responsabilità*) - Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume espressamente l'esecuzione del trasporto - in tutto o in parte - viene definito spedizioniere vettore e ha gli obblighi e i diritti del vettore. Qualora lo Spedizioniere vettore sia tenuto al risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per perdita o avaria delle cose spedite occorse durante le fasi di trasporto e giacenza tecnica, il risarcimento dovuto non potrà essere superiore a quanto indicato dall'articolo 1696.";

f) l'articolo 1696 è sostituito dal seguente:

"Art. 1696 - (*Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate*) - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore. Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa, e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà in ogni caso essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a tre euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali. La previsione di cui ai commi precedenti non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avarìa della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.";

g) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:

"Art. 2761 - (*Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario*) - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative. I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 2756. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'art. 2752".».

#### **49.0.37**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 49-**bis**.

(*Modifiche alla disciplina del codice civile in materia di contratto di spedizione*)

1. La sezione III del capo IX del titolo III del libro quarto del codice civile è sostituita dalla



seguinte: "Sezione III della spedizione

Art. 1737. - (*Nozione*) - Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.

Art. 1738. - (*Revoca*) - Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1725, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto con il vettore, il mandante può revocare l'ordine di spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.

Art. 1739. - (*Obblighi dello spedizioniere*) - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante.

Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.

Art. 1740. - (*Diritti dello spedizioniere*) - Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto.

Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti esistenti tra tali parti terze e il mandante.

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, primo comma, e 1739, primo comma, lo spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato o che comunque intervengono nell'esecuzione del trasporto.

Art. 1741. - (*Spedizioniere vettore*) - Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume espressamente l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, è definito spedizioniere vettore e ha gli obblighi e i diritti del vettore.

Qualora lo spedizioniere vettore sia tenuto al risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per perdita o avaria delle cose spedite occorse durante le fasi di trasporto e di giacenza tecnica, il risarcimento dovuto non può essere superiore a quanto indicato dall'articolo 1696 ".

2. L'articolo 1696 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 1696. - (*Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate*) - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avarìa della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni ".

3. L'articolo 2761 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2761. - (*Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario*) - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752».

#### **49.0.38**

[Ruspanini, Totaro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

1. Per l'anno 2020, non è dovuta la cauzione prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.»

#### **49.0.39**

[Comincini, Vono, Grimani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

*(Semplificazione degli adempimenti per l'identificazione ai fini IVA del soggetto non residente)*

1. All'articolo 35-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate anche in via telematica, secondo le regole tecniche previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a condizione che alla documentazione sia apposta la firma qualificata del soggetto che intende identificarsi e un riferimento temporale opponibile a terzi".

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Ai fini dell'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti di cui al presente articolo non è richiesta alcuna documentazione qualora il numero di partita IVA attribuito dallo Stato membro in cui il dichiarante è stabilito risulti validamente inserito nel sistema elettronico d'informazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010. In alternativa, il dichiarante può produrre, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, copia conforme all'originale del certificato di attribuzione della partita IVA rilasciato dall'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del dichiarante".».

#### **49.0.40**

[Vono, Grimani](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Definizione modalità di pagamento materiali ristrutturazioni)*

Al fine di usufruire delle detrazioni previste dall'articolo 16-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il pagamento per l'acquisto dei materiali può avvenire anche mediante carte di credito o carte di debito».

#### **49.0.41**

[Vono, Grimani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. L'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Art. 96 - *(Interessi passivi)* - 1. La quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 98 è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:

a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'articolo 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;

b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;

c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio;

d) le plusvalenze di cui all'articolo 87, si computano per il loro intero ammontare;

e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito;

f) i proventi immobiliari di cui all'articolo 90 si computano nella misura ivi stabilita;

g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio.

3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti.

4. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione'.

2. Agli oneri di cui al presente emendamento, valutato in 25 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **49.0.42**

[Corbetta](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere, infine, il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Semplificazioni degli adempimenti delle imprese in tema di questionari)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

"3-quater. Le rilevazioni di cui al comma precedente sono inviate ai soggetti indicati all'articolo 7, comma 1, con un unico questionario annuale"».

#### **49.0.43**

[Vono, Grimani](#)

Dopo l'**articolo** è inserito il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Semplificazione questionari Istat)*

All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

"3-quater. Le rilevazioni di cui al comma precedente sono inviate ai soggetti indicati all'articolo 7, comma 1, con un unico questionario annuale"».

#### **49.0.44**

[Ruspanini, Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto in fine il seguente comma:

"3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle costruzioni ed altre opere da eseguire in prossimità o su demanio marittimo."».

#### **49.0.45**

[Collina](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di turismo all'aria aperta)*

1. La lettera e5) dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituita dalla seguente:

"e5). L'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico - costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti."».

#### **49.0.46**

[Comincini, Grimani, Vono](#)

Dopo l'**articolo** è inserito il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Semplificazioni e accelerazione degli investimenti e interventi pubblici in favore della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane)*

1. Al fine di semplificare e velocizzare la progettazione e realizzazione degli investimenti e interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, mediante l'adozione di soluzioni progettuali e di provvedimenti di regolamentazione più semplici, rapidi e meno onerosi sotto il profilo tecnico, economico e amministrativo, al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E, è inserita la seguente: "E-bis - Strade urbane ciclabili.";

2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: "E-bis - Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, viene definita una priorità ciclabile.";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-bis), introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è da intendersi promiscua nei casi in cui le dimensioni della carreggiata non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, e laddove siano presenti fermate del trasporto pubblico collettivo, sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.";

2) dopo il numero 58) è inserito il seguente:

"58-bis) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione, posti a protezione dei pedoni, dei ciclisti e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici.";

c) all'articolo 182:

1) al comma 9-ter, introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.";

2) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:

"9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, è denominata "doppio senso ciclabile" ed è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano.

9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei

velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato."

2. Al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni al codice della strada, a tutela della fluidità e sicurezza della circolazione stradale:

a) all'articolo 201, comma 1-*bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e strade riservate o nelle strade con accesso o transito vietato a tutte o ad alcune categorie di veicoli, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento;"

b) il comma 133-*bis* dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato;

c) all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.", sono sostituite dalle seguenti: "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuate ai sensi del comma 2.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Gli enti proprietari individuano, mediante apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.";

d) al capo 7, rubricato "Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo", dell'allegato al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, al paragrafo 7.6, dopo le parole: "La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica", sono aggiunte le seguenti: "nel caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore,".

3. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di dispositivi a tutela della sicurezza stradale dell'utenza debole della strada nei quartieri residenziali delle aree urbane, nelle strade classificate di tipologia E, F, F-*bis* o equivalenti, ove il limite massimo di velocità è inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari possono installare dispositivi destinati a rallentare la velocità anche del tipo denominato "cuscini berlinesi", ai sensi e nel rispetto dell'articolo 42, comma 2, del codice della strada, e dell'articolo 179 del Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso.

4. Al fine di semplificare l'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata:

a) dopo l'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"Art. 12-*bis*.

*(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata)*

1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata ai gestori di stalli riservati a particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di concessione o di affidamento.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il

provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente e il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.";

b) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abrogati;

c) l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

#### **49.0.47**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

«Art. 49-**bis**.

*(Semplificazioni e accelerazione degli investimenti e interventi pubblici in favore della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane)*

1. Al fine di semplificare e velocizzare la progettazione e realizzazione degli investimenti e interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, mediante l'adozione di soluzioni progettuali e di provvedimenti di regolamentazione più semplici, rapidi e meno onerosi sotto il profilo tecnico, economico e amministrativo, al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E, è inserita la seguente: "E-*bis* - Strade urbane ciclabili.";

2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: "E-*bis* - Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, viene definita una priorità ciclabile.";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-*bis*), introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"12-*bis*). Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e

contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è da intendersi promiscua nei casi in cui le dimensioni della carreggiata non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, e laddove siano presenti fermate del trasporto pubblico collettivo, sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.";

2) dopo il numero 58) è inserito il seguente:

"58-*bis*) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione, posti a protezione dei pedoni, dei ciclisti e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici.";

e) all'articolo 182:

1) al comma 9-*ter*, introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.";

2) dopo il comma 9-*ter*, sono inseriti i seguenti:

"9-*quater*. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-*bis* ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, è denominata "doppio senso ciclabile" ed è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano.

9-*quinquies*. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato.".

2. Al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni al codice della strada, a tutela della fluidità e sicurezza della circolazione stradale:

a) all'articolo 201, comma 1-*bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e strade riservate o nelle strade con accesso o transito vietato a tutte o ad alcune categorie di veicoli, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento";

b) il comma 133-*bis* dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato;

c) all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.", sono sostituite dalle seguenti: "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuate ai sensi del comma 2.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Gli enti proprietari individuano, mediante apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di



controllo di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.";

d) al capo 7, rubricato "Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo", dell'allegato al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, al paragrafo 7.6, dopo le parole: "La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica", sono inserite le seguenti: "nel caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore,".

3. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di dispositivi a tutela della sicurezza stradale dell'utenza debole della strada nei quartieri residenziali delle aree urbane, nelle strade classificate di tipologia E, F, F-*bis* o equivalenti, ove il limite massimo di velocità è inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari possono installare dispositivi destinati a rallentare la velocità anche del tipo denominato "cuscini berlinesi", ai sensi e nel rispetto dell'articolo 42, comma 2 del codice della strada, e dell'articolo 179 del Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso.

4. Al fine di semplificare l'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata:

a) dopo l'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"Art. 12-*bis*.

*(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata)*

1. I Comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata ai gestori di stalli riservati a particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di concessione o di affidamento.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente e il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti

elettronici e fotografici.";

b) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abrogati;

e) l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

#### 49.0.48

De Petris, Nuges, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Semplificazioni e accelerazione degli investimenti e interventi pubblici in favore della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane)*

1. Al fine di semplificare e velocizzare la progettazione e realizzazione degli investimenti e interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, mediante l'adozione di soluzioni progettuali e di provvedimenti di regolamentazione più semplici, rapidi e meno onerosi sotto il profilo tecnico, economico e amministrativo, al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E, è inserita la seguente:

"E-bis - Strade urbane ciclabili.";

2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente:

"E-bis - Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, viene definita una priorità ciclabile. ";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-*bis*), introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"12-*bis*) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è da intendersi promiscua nei casi in cui le dimensioni della carreggiata non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, e laddove siano presenti fermate del trasporto pubblico collettivo, sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.";

2) dopo il numero 58) è inserito il seguente:

"58-*bis*) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione, posti a protezione dei pedoni, dei ciclisti e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici. ";

c) all'articolo 182:

1) al comma 9-*ter*, introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: " L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione. ";

2) dopo il comma 9-*ter*, sono inseriti i seguenti:

"9-*quater*. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-*bis* ovvero parte di una zona a traffico limitato, i

velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo è denominata "doppio senso ciclabile" ed è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano.

9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato".

2. Al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni al Codice della strada, a tutela della fluidità e sicurezza della circolazione stradale:

a) all'articolo 201, comma 1-*bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e strade riservate o nelle strade con accesso o transito vietato a tutte o ad alcune categorie di veicoli, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento;";

b) il comma 133-*bis* dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato; c) all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. ", sono sostituite dalle seguenti: " sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuate ai sensi del comma 2.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Gli enti proprietari individuano, mediante apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo. ";

d) al capo 7, rubricato "Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo", dell'allegato al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, al paragrafo 7.6, dopo le parole: "La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica", sono inserite le seguenti: "nel caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore, ".

3. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di dispositivi a tutela della sicurezza stradale dell'utenza debole della strada nei quartieri residenziali delle aree urbane, nelle strade classificate di tipologia E, F, F-*bis* o equivalenti, ove il limite massimo di velocità è inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari possono installare dispositivi destinati a rallentare la velocità anche del tipo denominato "cuscini berlinesi", ai sensi e nel rispetto dell'articolo 42, comma 2 del codice della strada, e dell'articolo 179 del regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso.

4. Al fine di semplificare l'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata: a) dopo l'articolo 12 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"Art. 12-*bis*.

*(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata)*

1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata ai gestori di stalli riservati a particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di concessione o di affidamento.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione dell'obbligatorio del preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente e il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.»;

b) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abrogati;

c) l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.

#### **49.0.49**

**Iannone, Ruspandini, Totaro**

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

*(Semplificazioni e accelerazione degli investimenti e interventi pubblici in favore della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane)*

1. Al fine di semplificare e velocizzare la progettazione e realizzazione degli investimenti e interventi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, mediante l'adozione di soluzioni progettuali e di provvedimenti di regolamentazione più semplici, rapidi e meno onerosi sotto il profilo tecnico, economico e amministrativo, al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E, è inserita la seguente:

"E-bis. Strade urbane ciclabili.";

2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente:

"E-bis - Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, viene definita una priorità ciclabile.";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-*bis*), introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"12-*bis*) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è da intendersi promiscua nei casi in cui le dimensioni della carreggiata non ne consentano l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, e laddove siano presenti fermate del trasporto pubblico collettivo, sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'art. 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile è da intendersi valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.";

2) dopo il numero 58) è inserito il seguente:

"58-*bis*) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione, posti a protezione dei pedoni, dei ciclisti e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici.";

c) all'articolo 182:

1) al comma 9-*ter*, introdotto dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.";

2) dopo il comma 9-*ter*, sono inseriti i seguenti:

"9-*quater*. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-*bis* ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo è denominata "doppio senso ciclabile" ed è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano.

9-*quinq*ues. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato.".

2. Al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni al codice della strada, a tutela della fluidità e sicurezza della circolazione stradale:

a) all'articolo 201, comma 1-*bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e strade riservate o nelle strade con accesso o transito vietato a tutte o ad alcune categorie di veicoli, attraverso appositi dispositivi o

apparecchiature di rilevamento;"

b) il comma 133-*bis* dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato;

c) all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1<sup>o</sup> agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. ", sono sostituite dalle seguenti: "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuate ai sensi del comma 2.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Gli enti proprietari individuano, mediante apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo. ";

d) al capo 7, rubricato "Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo", dell'allegato al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, al paragrafo 7. 6, dopo le parole: " La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica", sono inserite le seguenti: " nel caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore, ".

3. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative tese all'installazione di dispositivi a tutela della sicurezza stradale dell'utenza debole della strada nei quartieri residenziali delle aree urbane, nelle strade classificate di tipologia E, F, F-*bis* o equivalenti, ove il limite massimo di velocità è inferiore o uguale a 30 km/h, gli enti proprietari possono installare dispositivi destinati a rallentare la velocità anche del tipo denominato "cuscini berlinesi", ai sensi e nel rispetto dell'articolo 42, comma 2 del Codice della strada, e dell'articolo 179 del Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso.

4. Al fine di semplificare l'accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata:

a) dopo l'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"Art. 12-*bis*.

*(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata)*

1. I Comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata ai gestori di stalli riservati a particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di concessione o di affidamento.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e

sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione dell'obbligatorio del preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente e il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.";

b) i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abrogati;

c) l'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

#### **49.0.50**

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 49-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di autotrasporto)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al secondo periodo le parole: "nei giorni festivi o in particolari altri giorni" sono sostituite dalle seguenti: "in particolari giorni";

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché, sul sistema economico produttivo nel suo complesso".

2. All'articolo 7, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, le parole da: "; tra detti giorni sono compresi" fino a fine comma, sono sostituite dalle seguenti: ". Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso".

3. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

#### **49.0.51**

[D'Alfonso](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 49-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di Trasporti Eccezionali)*

1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"Art. 10-**bis**.

*(Itinerari abilitati al trasporto eccezionale)*

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione tecnica per la definizione della rete

nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, di seguito Commissione'.

2. La Commissione si compone di:

- tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- un rappresentante designato dal Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;
- un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico;
- un rappresentante dell'ANAS;
- un rappresentante dell'AISCAT;
- un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- un rappresentante dell'Unione delle province italiane;
- un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
- un rappresentante designato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di cui all'articolo 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
- un rappresentante designato dalle Confederazioni nazionali presenti nel CNEL;
- un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria più rappresentative della logistica e dei trasporti e dei settori merceologici interessati.

3. La Commissione individua prioritariamente, in collaborazione con gli enti proprietari o gestori delle infrastrutture interessate, anche ai fini della necessaria connessione con le reti locali, i seguenti itinerari di interesse nazionale abilitati al trasporto eccezionale nelle seguenti direttrici:

a) Direttrice Padana;

b) Direttrice Tirrenica;

c) Direttrice Adriatica;

d) Direttrici Tirreno-Adriatico;

e) eventuali altri itinerari ritenuti di particolare importanza sulla rete viaria nazionale e autostradale che collegano i bacini produttivi ai principali terminali marittimi.

4. Su proposta dei rappresentanti degli enti territoriali e/o delle rappresentanze imprenditoriali presenti nella Commissione, al fine di predisporre itinerari di interesse territoriale rilevanti per la produzione industriale, sono individuate le tratte di collegamento abilitate al trasporto eccezionale ai livelli comunale, provinciale, regionale e interregionale e tra questi e gli itinerari di interesse nazionale.

5. Per ciascun itinerario identificato, la Commissione definisce le condizioni tecniche e le modalità operative più idonee all'esercizio dei trasporti eccezionali, funzionali alle esigenze di carico e di ingombro dei veicoli utilizzati e compatibili con le esigenze della mobilità ordinaria, compresi la definizione di orari particolari di transito, impiego di scorte e chiusure temporanee della circolazione. Nel caso di utilizzo di perizie tecniche, la Commissione stabilisce anche i termini di validità e di successiva rielaborazione delle stesse, con riferimento all'intensità di utilizzo delle infrastrutture interessate. Le istanze di autorizzazione ad un trasporto eccezionale, di cui al precedente articolo 10, comma 6, se presentate nel pieno rispetto delle condizioni tecniche e delle modalità operative definite dalla Commissione per lo specifico itinerario utilizzato, sono rilasciate senza ulteriori approfondimenti tecnici preventivi.

6. Gli itinerari abilitati di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati, in un apposito elenco e in formato cartografico, su una sezione del sito *internet* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono altresì evidenziate la classificazione dei percorsi e le relative procedure autorizzative necessarie per il passaggio dei trasporti eccezionali.

7. Sulla rete complessiva degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, la Commissione individua i necessari interventi di adeguamento o ristrutturazione delle reti esistenti, compresa la realizzazione, se necessaria, di nuove infrastrutture. La Commissione elabora altresì opportuni criteri tecnici e operativi per il monitoraggio dell'ANSFISA degli itinerari abilitati. Per le attività di monitoraggio, l'ANSFISA si avvale dei dati e delle informazioni elaborate dall'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei



trasporti, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

8. Gli interventi necessari alla definizione degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali e al loro mantenimento in efficienza sono finanziati con le risorse ordinarie e straordinarie destinate dal bilancio dello Stato agli investimenti e alla manutenzione delle reti stradali e con una quota dei proventi, non inferiore al cinquanta per cento, percepiti dagli enti proprietari e gestori di strade per il rilascio delle relative autorizzazioni, con evidenza specifica di tale riserva nei prospetti di entrata e di uscita dei rispettivi bilanci.".

2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

3. Gli itinerari di interesse nazionale di cui all'articolo 10-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono individuati dalla Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, entro 60 giorni dalla sua costituzione».

#### **49.0.52**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 60 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. All'articolo 60, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante: "Nuovo codice della strada" sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "i motoveicoli e gli autoveicoli" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole";

b) al comma 2, le parole: "i motoveicoli e gli autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole";

c) al comma 4, le parole: "dei motoveicoli e autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "dei motoveicoli, autoveicoli e delle macchine agricole";

d) al comma 6, dopo le parole: "di motoveicoli" sono aggiunte le seguenti: "o di macchine agricole.";

e) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri";

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adegua le disposizioni di cui all'articolo 215 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alle modifiche recate dal comma 1 della presente legge"».

#### **49.0.53**

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

1. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste, ovvero le quali possono essere affidate in regime di concessione ad imprese già abilitate ai sensi dell'articolo 80, comma 8, ovvero 8-*bis*. Con il

medesimo decreto sono stabilite le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite altresì, le modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE R 110, nonché l'individuazione dei soggetti preposti".».

#### **49.0.54**

[Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Bergesio](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di procedure di collaudo dei veicoli)*

1. All'articolo 78, comma 1, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, per le quali non sono richieste la visita e prova di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite altresì le modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110), nonché l'individuazione dei soggetti preposti".».

#### **49.0.55**

[Collina](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Semplificazione in operazioni tecniche di Motorizzazione)*

1. Al fine di razionalizzare alcune procedure di Motorizzazione civile, superate dal progresso tecnologico e dalla necessità di un intervento pubblico, per l'installazione degli impianti GPL e per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del codice della strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel periodo precedente».

#### **49.0.56**

[De Falco](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Semplificazione delle procedure di competenza della Motorizzazione Civile)*

1. Con riguardo all'articolo 78, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto da emanare entro 30 giorni dalla conversione del presente decreto-legge, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali fino al mese di giugno 2021 non sono richieste la visita e prova di cui al primo periodo e stabilisce le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione».

**49.0.57**

Campari, Pergreffi, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di revisione periodica dei veicoli)*

1. Al fine di pervenire ad una riduzione dei tempi di attesa previsti per l'effettuazione della revisione periodica dei veicoli presso gli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione della sospensione delle attività dei medesimi Uffici dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, all'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;

b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-*bis* e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.";

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.";

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

"9-*bis*. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.";

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate

le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2";

g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

h) al comma 17 le parole: "produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa" sono sostituite dalle seguenti: "alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione».

#### **49.0.58**

[Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di revisione periodica dei veicoli)*

1. All'articolo 80, comma 1, primo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "in regime di temperatura controllata (ATP)," inserire le seguenti: "e dei loro rimorchi,"».

#### **49.0.59**

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le parole: "a motore", sono soppresse».

#### **49.0.60**

[Garavini](#), [Grimani](#), [Vono](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Disposizioni in tema di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 93, i commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 7-*bis* e 7-*ter*, sono abrogati;
- b) dopo l'articolo 93, è inserito il seguente:

"Art. 93-*bis*.

*(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia)*

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.

2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico di cui all'articolo 94, comma 4-*ter*. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata immediatamente entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. Analogamente si procede in caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-*ter*, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente da questi. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-*ter*.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

- a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
- b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
- c) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
- d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c).

5. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94. Ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o, qualora autorizzato, non conduca lo stesso oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre

il veicolo oltre i transiti confine, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

7. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi indicata ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione, si applicano le sanzioni dell'articolo 216";

c) all'articolo 94, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. Nell'archivio informatico del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-*bis*, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce base dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. L'elenco è pubblico.";

d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

«Art. 132.

*(Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia)*

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 93-*bis*, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, che abbiano adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.

4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alle sanzioni del comma 5 dell'articolo 93-*bis*.";

e) al primo comma dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nei casi indicati dall'articolo 93-*bis*, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-*bis*, comma 2, introdotte dal presente articolo, si

applicano decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

#### **49.0.61**

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

*(Modifiche al Codice della strada)*

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in via definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni";

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "impresa costituita" sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

c) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quater-bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima disposizione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce nel territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado che legittimamente conduce un veicolo immatricolato all'estero;

j) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero;

k) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono titolari».

#### **49.0.62**

[Bressa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)*

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

- a) al comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi da tale divieto:
- i componenti del nucleo familiare residente in Italia di un cittadino iscritto all'AIRE il cui veicolo è immatricolato all'estero e concesso in comodato d'uso gratuito;
  - i soggetti residenti anagraficamente in altro Stato membro dell'Unione europea che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all'estero i quali, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia, possono acquisire la residenza normale secondo le norme comunitarie in materia;
  - i lavoratori frontalieri ovvero quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro dipendente, in via esclusiva e continuativa, a favore di un datore di lavoro estero e che quotidianamente si recano all'estero in Paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e San Marino, Stato Città del Vaticano) ovvero in Paesi limitrofi (Principato di Monaco)».

#### **49.0.63**

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Modifiche al Codice della strada)*

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

- a) alle persone aventi la residenza anagrafica all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;
- b) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado, esercente la sua attività di studio o di lavoro all'estero;
- c) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero;
- d) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;
- e) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono unici titolari"».

#### **49.0.64**

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Modifiche al Codice della strada)*

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

- a) alle persone aventi la residenza anagrafica all'estero che lavorano o collaborano in



modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado, esercente la sua attività di studio o di lavoro all'estero;

c) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese"».

#### **49.0.65**

[Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di circolazione dei mezzi ad uso delle persone con disabilità)*

1. All'articolo 190, comma 7, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le macchine per uso di persone con disabilità, se asservite da motore, possono altresì transitare sulle piste ciclopedonali in caso di necessità"».

#### **49.0.66**

[Rampi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 49-**bis**.

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), le parole: "nella misura del 80 per cento del totale annuo" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento del totale annuo";

b) al comma 2, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, servizi informativi e statistici - nella misura del 40 per cento del totale annuo sopra richiamato, per la costituzione e la gestione di un Centro per la omologazione, la certificazione e la ricerca tecnica nel settore dell'automotive ed al fine di innovare le strutture e le procedure nel quadro di uno sviluppo strategico del comparto"».

#### **49.0.67**

[Carbone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

1. All'articolo 208, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla lettera a), le parole "nella misura dell'80 per cento del totale annuo" sono sostituite con le seguenti "nella misura del 40 per cento del totale annuo".

2. All'articolo 208, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta la lettera d), "Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, servizi informativi e statistici - nella misura del 40 per cento del totale annuo sopra richiamato, per la costituzione e la gestione di un Centro per la omologazione, la certificazione e la ricerca tecnica nel settore dell'automotive ed al fine di innovare le strutture e le procedure nel quadro di uno sviluppo strategico del comparto"».

**49.0.68**

[Grimani](#), [Vono](#), [Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Riduzione delle percentuali per la determinazione della «non operatività» delle società)*

1. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), *sostituire le parole: "2 per cento", con le seguenti: "1 per cento";*

b) alla lettera b):

1. *sostituire le parole: "il 6 per cento" con le seguenti: "il 3 per cento";*

2. *sostituire le parole: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento" con le seguenti: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento";*

3. *sopprimere le parole: "per gli immobili a destinazione abitatiti va acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento";*

c) alla lettera c): *sostituire le parole: "il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni" con le seguenti: "il 7,5 per cento al valore delle altre immobilizzazioni".*

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90.».

**49.0.69**

[Ripamonti](#), [Centinaio](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di comunicazioni delle assunzioni)*

1. All'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti" sono sostituite con le seguenti: "prima dell'inizio del rapporto di lavoro".

2 All'articolo 9-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole "entro il giorno antecedente" sono sostituite con le seguenti: "prima dell'inizio del rapporto di lavoro».

**49.0.70**

[Vono](#), [Grimani](#), [Magorno](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Unificazione delle visite ispettive a bordo delle navi)*

All'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

"5. Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, non sono sottoposte alle visite di cui al presente articolo e alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della legge 16 giugno 1939, n. 1045. Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 32 sono sottoposte esclusivamente alle visite di cui al comma 1 del

presente articolo in occasione delle quali sarà effettuata anche la vigilanza sul rispetto della legge 16 giugno 1939, n. 1045"».

#### **49.0.71**

[Boldrini](#), [Iori](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)*

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

#### **49.0.72**

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)*

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

"2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione."».

#### **49.0.73**

[Fusco](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)*

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione"».

**49.0.74**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)*

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione".».

**49.0.75**

[De Siano](#), [Cesaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)*

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

"2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione".».

**49.0.76**

[Berutti](#), [Quagliariello](#), [Romani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)*

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione".».

**49.0.77**

[Berutti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)*

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione".».

#### **49.0.78**

[Perosino](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)*

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione".».

#### **49.0.79**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)*

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione".».

#### **49.0.80**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente

«Art. 49-**bis**.

*(Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo la parola: "autenticata", sono inserite le seguenti: "con esclusione dell'obbligo di trascrizione del preliminare ai sensi dell'articolo 264 5-*bis* del codice civile".».

#### **49.0.81**

[Rizzotti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art.49-**bis**.

*(Modifiche al Decreto legislativo n. 219/2006)*

1. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 34 del Decreto legislativo n. 219/2006, sostituire le parole: "quattro mesi" con le seguenti: "due mesi".».

#### **49.0.82**

[Rizzotti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art.49-**bis**.

*(Modifiche al Decreto legislativo n. 219/2006)*

1. Al comma 1 dell'articolo 148, del Decreto legislativo n. 219 del 2006, dopo le parole: "da euro tremila a euro diciottomila" aggiungere le seguenti:

"Le sanzioni non si applicano nel caso in cui per il medesimo principio attivo a base del medicinale oggetto della mancata o ritardata comunicazione di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale di cui all'art. 34, siano in commercio sul territorio nazionale altri farmaci equivalenti a garanzia della continuità terapeutica del paziente.".».

#### **49.0.83**

[Cario](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Disposizioni per agenti e mediatori finanziari)*

1. Gli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di mediazione creditizia, professioni disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con quota parte delle risorse disponibili in seguito all'approvazione da parte del Parlamento il 29 luglio 2020 della relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, di aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (Omt).».

#### **49.0.84**

[Manca](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di piccole utilizzazioni delle acque termali)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "acque calde", sono inserite le seguenti parole: "anche in piscine natatorie"».

#### **49.0.85**

[Vono, Grimani, Magorno](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Semplificazioni per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici)*

1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "competente per territorio", sono sostituite dalle seguenti: "nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, ha la propria sede principale";

b) dopo le parole: "della legge 7 agosto 1990, n. 241", sono aggiunte le seguenti: ", ed è consentita in tutto il territorio nazionale".».

#### **49.0.86**

[Mallegni, Pagano, Vitali, Paroli, Fazzone, Schifani, Barachini, Barboni](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Semplificazioni per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici)*

1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "competente per territorio", sono sostituite dalle seguenti: "nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, ha la propria sede principale";

b) dopo le parole: "della legge 7 agosto 1990, n. 241", sono aggiunte le seguenti: ", ed è consentita in tutto il territorio nazionale".».

#### **49.0.87**

[Vono, Grimani, Magorno](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 49-**bis**.

1. All'articolo 32, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni le parole: "5 per cento", sono sostituite con: "50 per cento"».

#### **49.0.88**

[Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Bagnai](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«49-**bis**.

1. Al fine di usufruire delle detrazioni previste dall'articolo 16-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il pagamento per l'acquisto dei materiali può avvenire anche mediante carte di credito o carte di debito.».

#### **49.0.89**

## Croatti

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 in materia di imprese turistiche)*

1. All'articolo 4, comma 1, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: "dell'offerta turistica" aggiungere le seguenti: "e i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche."».

## 49.0.90

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di antincendio e progettazione di impianti elettrici)*

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, Allegato I, al numero 36, sostituire le parole: "in massa superiori a 50.000 kg", con le seguenti: "in massa superiori a 100.000 kg".

2. Al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37, all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 12 kw o qualora la superficie superi i 600 mq;"».

## 49.0.91

[Conzatti](#), [Vono](#), [Grimani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Disposizioni in materia di gestione delle crisi da sovraindebitamento)*

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3-*bis*, lettera a) le parole: "della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni", sono sostituite dalle seguenti: "dagli elementi utili a indicare l'assenza di dolo da parte del consumatore";

b) all'articolo 9, comma 3-*bis*, la lettera b) è soppressa;

c) all'articolo 12-*bis*, comma 3, sostituire le parole: "ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali" con le seguenti: "abbia determinato la situazione di sovraindebitamento agendo con dolo";

d) all'articolo 12-*bis*, comma 6, dopo la parola: "intervenire" sostituire la parola: "nel", con le seguenti: "non oltre il";

e) all'articolo 12-*bis*, comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: "Il termine di cui al precedente periodo non è interrotto nel caso di integrazioni o modifiche al piano del consumatore";

f) all'articolo 14-*ter*, comma 3, lettera a) le parole: "della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni", sono sostituite dalle seguenti: "dagli elementi utili a indicare l'assenza di dolo da parte del consumatore";



g) all'articolo 14-ter, comma 3, la lettera b) è soppressa;

h) all'articolo 14-terdecies, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, il giudice ordina che dell'organismo di composizione della crisi proceda alla cancellazione del nominativo del debitore beneficiario dell'esdebitazione dai sistemi di informazioni creditizie, dalle centrali rischi e comunque da qualsiasi banca dati istituita presso enti pubblici depositaria di informazioni relative al merito creditizio del debitore beneficiario";

i) Dopo l'articolo 14-terdecies è inserito il seguente:

**"Art. 14-quaterdecies.**

*(Debitore incapiente)*

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare fiscalmente a carico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione delle crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione delle crisi, che comprende:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione delle crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell'organismo di composizione delle crisi sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato

nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.

9. L'organismo di composizione delle crisi, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.";

j) all'articolo 15, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. I creditori pubblici e privati, le banche e gli altri intermediari finanziari comunicano, nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione, gli esiti delle richieste di precisazione del credito avanzate dagli organismi di composizione della crisi autorizzati alla verifica di cui al comma precedente. Il mancato caso di mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza del diritto del creditore di contestare, durante la fase del procedimento, il credito indicato dal debitore nel piano o nell'accordo, così come risultante alla data di presentazione del ricorso ed attestato dal Gestore della Crisi sulla base della documentazione in possesso del debitore"».

#### **49.0.92**

[Ripamonti](#), [Centinaio](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-*bis*.

*(Semplificazioni per l'assunzione di lavoratori nel settore turistico)*

1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "tre giorni" sono sostituite con le parole: "dodici giorni".».

#### **49.0.93**

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-*bis*.

*(Semplificazione del trattamento catastale delle strutture ricettive all'aperto)*

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo", sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

#### **49.0.94**

[Collina](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art.49-*bis*.

*(Esenzione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole "al consumatore finale" sono soppresse".».

#### **49.0.95**

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Esenzione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: "al consumatore finale» sono soppresse".».

#### **49.0.96**

Centinaio, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Misure di semplificazione in materia di prestazione occasionale di lavoro per il settore turistico)*

1. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-*bis*, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "delle strutture ricettive" sono inserite le seguenti:", delle imprese turistiche e della ristorazione";

b) le parole: "di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori".».

#### **49.0.97**

Fazzolari, Ciriani, Ruspandini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)*

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

a) comma 1, lettera b);

b) comma 8;

c) comma 8-*bis*;

d) comma 14, lettere a) e b).

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

b) il limite pari a 2.500 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-*bis*, comma 20, le parole: "280" ore sono sostituite dalle seguenti: "1.120 ore";

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».».

**49.0.98**

[Conzatti, Vono, Grimani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Obbligo formazione in ordine alla disciplina legale e contrattuale del lavoro agile)*

1. All'articolo 20 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
  1. al comma 1, dopo le parole: "trattamento economico e normativo", sono aggiunte le seguenti: ", anche ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera,";
  2. al comma 2, la parola: "può" è sostituita dalla seguente: "deve";
  3. dopo il comma 2, è introdotto il seguente:

"2-*bis*. Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore idonea formazione in ordine alla disciplina legale e contrattuale del lavoro agile e alle modalità organizzative adottate, con particolare riferimento al diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro; analoga formazione deve essere assicurata ai dirigenti competenti ad organizzare l'attività e a valutare le prestazioni dei lavoratori agili".».

**49.0.99**

[Pirro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Proroga dei termini per la definizione delle modalità di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà)*

1. Al del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'articolo 1, comma 4-*bis* del le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2021";
  - b) all'articolo 4, comma 1, le parole: "dalla data di introduzione del documento unico" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*,";
  - c) all'articolo 4, comma 2, le parole "dall'introduzione del documento unico" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*,"».

**49.0.100**

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. Nell'ambito delle operazioni avviate per le finalità di cui al comma 1, lettera b), la determinazione del valore delle azioni detenute dai soci nella Società Autobrennero S.p.a. potrà avvenire anche ai sensi dell'articolo 2437-*ter* del codice civile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società, ivi incluso, fermo quanto previsto dal comma 2, il fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449."

2. Al comma 3 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "580 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "650 milioni".

3. Al comma 4 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in

legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, e successive modificazioni, le parole: "entro il 30 settembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".».

#### **49.0.101**

[Laniece](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Steger](#), [Durnwalder](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

*(Prevenzione incendi)*

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

"*i*) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021."».

#### **49.0.102**

[Laniece](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Steger](#), [Durnwalder](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

*(Sospensione adempimenti a carico delle attività ricettive in materia di prevenzione incendi)*

1. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2021 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

2. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021."».

#### **49.0.103**

Rizzotti

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Misure di semplificazione per il calcolo della spesa farmaceutica per l'anno 2019)*

1. La quota di cui al quarto periodo del comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non può, per il primo anno di applicazione, essere superiore di quattro volte l'importo relativo al ripiano dell'anno precedente, come corrisposto ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Le aziende il cui ripiano ecceda il tetto determinato dal comma 1 destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano».

#### **49.0.104**

Ruspanini, Totaro

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 683 aggiungere il seguente:

"683-*bis*. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241"».

#### **49.0.105**

Manca

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)*

1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva».

#### **49.0.106**

Emanuele Pellegrini, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Grassi, Pirovano, Riccardi, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di documenti unici di regolarità contributiva)*

1. All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ", ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020" sono soppresse.».

**49.0.107**

Vono, Grimani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Calcolo dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di garanzia PMI)*

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole "non superiore a 499" aggiungere le seguenti: "determinati sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019"».

**49.0.108**

Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di ramo d'azienda)*

1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

- a*) al comma 1, dopo la parola "*leasing*" aggiungere la seguente: "finanziario";
- b*) al comma 4 dopo la parola "*leasing*" aggiungere la seguente: "finanziario".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-*bis* si provvede, pari a 276,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**49.0.109**

Conzatti, Vono, Grimani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)*

1. All'articolo 51-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole "bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti "bilanci relativi all'esercizio 2020"».

**49.0.110**

Croatti, Vaccaro, Fede, Corbetta

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Estensione del credito d'imposta di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, può essere utilizzato dalle strutture extralberghiere a carattere non imprenditoriale anche se il Codice identificativo di cui al comma 4 dell'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è ottenuto successivamente all'entrata in vigore della citata legge 17 luglio 2020, n. 77, e comunque entro il termine di presentazione della

dichiarazione dei redditi relativi all'anno in cui è riconosciuto il credito di imposta».

#### **49.0.111**

Mirabelli

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 49-**bis**.

*(Misure per la mobilità sostenibile)*

1. All'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e laddove siano presenti fermate del trasporto pubblico collettivo, è sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.";

b) al comma 3, lettera b), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione".

2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente: "E-*bis*. Strade urbane di quartiere ciclabili.";

b) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente lettera: "E-*bis*. Strada urbana di quartiere ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h viene definita una priorità ciclabile.";

c) all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 2) è inserito il seguente: "2-*bis*. dopo il numero 58, inserire il seguente: '58-*bis*) zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti circolazione, posti a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus e agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici'."»;

d) dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"Art. 12-*bis*.

*(Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta)*

1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I Comuni possono altresì, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta ai gestori di stalli riservati a particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di concessione o di affidamento.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o di pendenze penali e dello svolgimento e del superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 2, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e sulle strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione immediata delle violazioni in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché di disporre



la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione dell'obbligatorio preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente e il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento e della redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.";

f) all'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9-ter sono inseriti i seguenti:

"9-quater. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi, può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato.

9-quinquies. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, classificate di tipo E, F o F-bis ovvero parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. La circolazione dei velocipedi prevista ai sensi del primo periodo, è denominata 'doppio senso ciclabile' segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano".

3. Al fine di uniformare e semplificare le procedure di installazione di apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni:

a) il comma 133-bis dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è soppresso;

b) all'articolo 201, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso dispositivi o apparecchiature di rilevamento".

4. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati" le parole "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2" sono sostituite dalle seguenti parole "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuate ai sensi del comma 2";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli enti proprietari individuano, mediante apposito elenco oggetto di pubblicazione, le strade, ovvero singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, su cui utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e funzionali. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo".

5. Al decreto ministeriale n. 282 del 13 giugno 2017, nell'Allegato, al Capo 7, paragrafo 7.6, dopo le parole "La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica" sono inserite le seguenti: "nel caso in cui il veicolo giunga da un tratto di strada ove vige un limite di velocità inferiore,".

6. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono soppressi.

7. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

## 50.1

[De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 50.2

[Pichetto Fratin](#)

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 3-ter, al comma 1, dopo le parole: "della precauzione" è aggiunta la seguente espressione: "da intendersi come adozione del criterio valutativo o della norma più restrittivi tra quelli previsti dall'ordinamento"».

## 50.3

[Pichetto Fratin](#)

*Al comma 1, alla lettera a), numero 1) sopprimere le seguenti parole: «ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE».*

## 50.4

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).*

## 50.5

[Ferrara](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).*

## 50.6

[Ferrara](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1), con il seguente: «1) sostituire il comma 3-ter con il seguente:*

"3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del Piano di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica già rilasciata dalle autorità competenti e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo aeroportuale. Qualora i predetti piani abbiano l'effetto di modificare o variare uno o più dei piani o programmi di cui al presente comma, la valutazione ambientale strategica su tali modifiche o varianti è effettuata, dall'Autorità competente, in via autonoma e separata dalla valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 7 commi 1 e 2 del presente decreto".».

## 50.7

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 3-ter dopo le parole: "ad una valutazione ambientale strategica" inserire le seguenti: "valida ed efficace", e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Qualora i predetti piani abbiano l'effetto di modificare o variare uno o più dei piani o programmi di cui al comma 1, la valutazione ambientale strategica su tali modifiche o varianti dovrà essere effettuata, in via autonoma e separata dalla valutazione di impatto ambientale, dall'Autorità competente, ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2 del presente decreto"».*

## 50.8

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 3-ter dopo le parole: "ad una valutazione ambientale strategica" inserire le seguenti: "valida ed efficace", e aggiungere in fine il seguente periodo: "L'integrazione tra valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica di cui al precedente periodo si applica solo al Piano regolatore Portuale"».*

## 50.9

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 3-ter dopo le parole: "ad una valutazione ambientale strategica" inserire le seguenti: "valida ed efficace"».*

## 50.10

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-bis) ferma la completa ed esaustiva valutazione in sede di VIA di tutti gli impatti ambientali del progetto ad essa sottoposto, le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto;"».*

*Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b) sopprimere il numero 3.*

## 50.11

[D'Arienzo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:*

*«2-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato Regioni, al fine di identificare le modifiche che non comportano effetti significativi e negativi per l'ambiente sono definite le liste di controllo di cui al comma 9 per gli interventi di modifica delle dighe esistenti finalizzati al miglioramento della sicurezza, così come anche individuati ai sensi dell'art.43, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del presente decreto";».*

*2) Al comma 1, lettera d), prima del numero 1) inserire il seguente:*

«01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i procedimenti relativi agli interventi urgenti di miglioramento della sicurezza delle dighe esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del presente decreto, all'attività istruttoria partecipa un esperto designato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".».

## 50.12

[De Bonis, Lonardo](#)

*Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il numero 3).*

## 50.13

[De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

*Al comma 1, alla lettera b) sostituire il n. 3) con il seguente: «3) il comma 12 è abrogato».*

## 50.14

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) al comma 12 dopo le parole: "dei piani di cui al comma 3-ter" inserire le seguenti: "sui quali è stata regolarmente effettuata una valida ed efficace valutazione ambientale strategica,"».*

## 50.15

[Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

*Al comma 1, lettera b) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

*«3-bis) dopo il comma 17 è inserito il seguente:*

*"17-bis. Al fine di valutare l'effettivo contributo nazionale delle emissioni dirette di metano da perdite in atmosfera lungo la filiera di estrazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione, e valutare adeguatamente le opere previste nel PNIEC in sede di VIA entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare incarica Ispra di provvedere alla realizzazione di uno studio, da completare entro 12 mesi, relativo alla stima delle perdite di metano e del relativo impatto climatico nelle reti e nelle infrastrutture esistenti, nonché alla proiezione delle stesse per quelle in progetto, anche attraverso l'utilizzo e l'interpretazione dei dati satellitari, compresi quelli della rete satellitare Copernicus. Tale studio viene reso disponibile al pubblico entro i successivi due mesi."».*

## 50.16

[De Bonis, Lonardo](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

*«3-bis) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:*

*"17-bis. Al fine di valutare l'effettivo contributo nazionale delle emissioni dirette di metano da perdite in atmosfera lungo la filiera di estrazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione, e valutare adeguatamente le opere previste nel PNIEC in sede di VIA entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare incarica Ispra di provvedere alla realizzazione di uno studio, da completare entro 12 mesi, relativo alla stima delle perdite di metano e del relativo impatto climatico nelle reti e nelle infrastrutture esistenti, nonché alla proiezione delle stesse per quelle in progetto, anche attraverso l'utilizzo e l'interpretazione dei dati satellitari, compresi quelli della rete satellitare Copernicus. Tale studio viene reso disponibile al pubblico entro i successivi due mesi."».*

**50.17**

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Al comma 1, sopprimere le lettere e) e d).*

**50.18**

Grimani, Vono, Comincini

*Al comma 1, lettera c), numero 1) sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».*

**50.19**

Grimani, Vono, Magorno

*Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «Art. 2-bis», dopo le parole: «con cadenza semestrale, le» inserire le seguenti: «modifiche e le».*

**50.20**

Assuntela Messina

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: «le tipologie di progetti» fino alla fine della lettera con le seguenti: «le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2 o a VIA in sede regionale ai sensi del comma 3, l'elenco per ciascuna Regione dei Progetti Strategici per raggiungere gli obiettivi in relazione al *burden sharing*, nonché, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto e quindi senza valore retroattivo per progetti già presentati, le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle linee guida nazionali del decreto ministeriale 10 settembre 2010, delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni. I decreti definiscono per ciascun anno gli obiettivi minimi per l'attuazione del PNIEC ed i principi di uniformità relativo ai criteri, alle modalità e alle tempistiche del rilascio dell'autorizzazione degli impianti.»;*

b) *al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «La Commissione, nel caso di Progetti Strategici di cui alla lettera c) punto 1) bloccati o con ritardi su procedimenti autorizzativi, ha il potere di intervenire secondo modalità da definire con apposito decreto e comunque in linea con la Legge 7 agosto 1990 n. 241 »;*

c) *al comma 1, lettera l), numero 2), dopo le parole: «sessanta giorni» inserire le seguenti: «a meno di richieste integrative che richiedono approfondimenti con tempistiche più lunghe.»;*

d) *al comma 1, lettera n), numero 3), sostituire le parole: «Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni» con le seguenti: «Entro quindici giorni, solo qualora ci siano osservazioni che necessitano di integrazioni, l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni»;*

e) *al comma 1, lettera n), numero 3), dopo le parole: «novanta giorni» inserire le parole: «a meno di richieste integrative che richiedono approfondimenti con tempistiche più lunghe.»;*

f) *al comma 1, lettera o), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «"e sono aggiunte le seguenti: "L'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1,*

lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate e tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241."»;

g) al comma 1, lettera o), dopo il numero 2) aggiungere i seguenti:

«2-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis Si intende autorità competente ai sensi del precedente comma la Regione, ad eccezione del caso in cui la stessa abbia, con propria legge regionale, delegato la competenza ad istruire e adottare il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al presente articolo ad altro ente locale."

2-ter) A far data dall'entrata in vigore della presente legge, e fino al 31 dicembre 2021, per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e i sistemi di accumulo, cui si applica quanto previsto al presente art. 27-bis del D. Lgs. n.152/2006, fermo restando le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo n.387 del 2003 e del decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", valgono le seguenti disposizioni:

a) per i procedimenti eventualmente già in corso con procedura disgiunta alla data di entrata in vigore della presente legge, il proponente può richiedere all'ente competente di far confluire gli stessi nel procedimento di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 come modificato dal comma 2 del presente articolo;

b) per i procedimenti di provvedimento autorizzatorio unico regionale già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli previsti dal precedente punto i), così come per tutti i procedimenti avviati entro il 31.12.2021, le amministrazioni completano il relativo iter entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e o dell'avvio del procedimento, se successiva, fermo restando l'obbligo di motivazione di ogni provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 3 e 14-ter, comma 7, della legge 241 del 1990, esplicitando le eventuali ragioni di contrasto tra le opere da realizzare e le ragioni della tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo avuto con particolare riferimento alle caratteristiche che connotano lo specifico progetto;

c) decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo di cui al precedente punto ii), sulla domanda si intende formato il silenzio assenso.

2-quater) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Entro trenta giorni dalle pubblicazioni di cui al comma precedente, l'autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni";

2-quinquies) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Contestualmente alla verifica della completezza documentale, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di quarantacinque giorni i, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale".

2-sexties) al comma 5 dopo le parole: "eventuali e specifiche integrazioni," sono inserite le seguenti parole: "esclusivamente in riferimento ad eventuali osservazioni pervenute a valle della pubblicazione di cui al comma 4,".

2-septies) al comma 8 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Trovano, inoltre, applicazione tutti gli obblighi di motivazione di ogni parere reso dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241, con lo specifico obbligo per le medesime amministrazioni, di argomentare i pareri solo ed esclusivamente in riferimento al progetto e al sito oggetto dell'intervento e in funzione delle proprie specifiche competenze. Eventuali pareri negativi non supportati da motivazione in

conformità alla normativa di cui sopra sono inefficaci e conferiscono all'autorità procedente il potere di procedere alla conclusione della conferenza di servizi prescindendo da tali pareri.".

2-octies) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale decorrono dalla data della data di pubblicazione di quest'ultimo sul Bollettino Regionale della Regione nel cui territorio verrà realizzato l'impianto, in deroga a quanto previsto all'art. 14 quater, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. La pubblicazione ha efficacia di pubblicità legale ai fini del decorso dei termini per impugnazione dei terzi interessati."».

h) al comma 3, *sostituire le parole*: «alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» *con le seguenti parole*: «alle nuove istanze e a quelle presentate a partire dal 1° gennaio 2019».

## 50.21

[De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera c), numero 1), dopo le parole*: «tipologie di progetti e le opere necessarie» *inserire le seguenti*: «, relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili,» *e aggiungere in fine il seguente periodo*: «Tra i progetti e le opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili e CO2.»;

2) *alla lettera c), numero 4) sostituire le parole*: «di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europa» *con le seguenti*: «delle procedure di infrazione comunitaria dopo l'espressione del parere motivato»;

3) *alla lettera d), dopo il primo periodo inserire il seguente*: «Ogni forma di collaborazione, sporadica o continuativa, nonché attuale o pregressa, con enti o aziende coinvolti a qualsiasi titolo nella produzione, distribuzione o sfruttamento dell'energiacostituisce motivo di esclusione dalla Commissione Tecnica PNIEC. L'accertamento successivo di tale collaborazione, oltre a quanto previsto determina la decadenza immediata dall'incarico.».

4) *Sostituire la lettera g) con la seguente*:

g) «L'articolo 20 è soppresso.»

5) *alla lettera 1) sostituire i numeri 1 e 2 con il seguente*:

«1) i commi 3 e 4 sono soppressi. e sopprimere il numero 3.2»;

6) *alla lettera m), numero 1) le parole da*: «Decorsi inutilmente i termin» *fino a*: «nonché al» *sono sopresse*.

7) *alla lettera n), il numero 2) è sostituito dal seguente*:

2) *Al comma 6 le parole*: «, in caso di richieste di integrazioni,» *sono sopresse e il numero 3) è sostituito dal seguente*:

«3) Il comma 7 è soppresso».

8) *alla lettera o) il numero 2) è soppresso*.

## 50.22

[Fedeli, Rossomando](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera c), numero 1), capoverso «2-bis» dopo le parole*: «tipologie di progetti e le opere necessarie» *inserire le seguenti*: «, relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili,»;

b) *alla lettera c), numero 1), dopo la parola*: «PNIEC» *inserire le seguenti*: «Tra i progetti e le opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili e CO2,»;

- c) *alla lettera f), capoverso «Art. 19», comma 4, sostituire le parole: «Trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni»:*
- d) *alla lettera n), numero 2), sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»;*
- e) *alla lettera o) sopprimere il numero 2.*

## 50.23

[Giroto, Moronese, La Mura](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 1), apportare le seguenti modifiche:*

- a) *dopo le parole: «le tipologie di progetti e le opere necessarie» inserire le seguenti: «relativi alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile,»;*
- b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tra le tipologie di progetti e opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili e CO<sub>2</sub>.».*

## 50.24

[De Petris, Laforgia, Nugnes, Errani, Grasso, Ruotolo](#)

*Al comma 1, lettera c), al numero 1, dopo le parole: «tipologie di progetti e le opere necessarie» inserire le seguenti: «relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili».*

## 50.25

[Vono, Grimani](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, lettera c), numero 1):*

1) *dopo le parole: «le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC),», inserire le seguenti: «nonché le opere pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, i progetti che riguardano insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e sull'occupazione,»;*

2) *dopo le parole: «o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2», inserire le seguenti: «e del comma 3 in via facoltativa, per le opere comprese nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) di competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale»;*

b) *al comma 1, lettera d), al termine del primo periodo, inserire il seguente: «I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal comma 1 del sente articolo»;*

- c) *al comma 1, lettera e), numero 1), premere il seguente:*

«01) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Prima della conclusione della fase istruttoria l'autorità competente trasmette al proponente il parere istruttorio contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli interventi proposti. È in ogni caso facoltà del proponente richiedere all'autorità competente la convocazione di incontri tecnici di confronto sulle condizioni proposte nei pareri istruttori, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate".».

d) *al comma 1, lettera f), capoverso 2, sostituire le parole: «entro i successivi quindici giorni» con le seguenti: «entro i successivi quarantacinque giorni»;*

- e) *al comma 1, lettera 1):*

1) *sopprimere il numero 1);*

2) *al numero 2), sopprimere le seguenti parole: «, le parole: "ulteriori trenta giorni"*



sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori venti giorni", nonché le parole: "centottanta giorni" *sono sostituite dalle seguenti: »sessanta giorni»;*

f) *al comma 1, lettera m):*

1) *al numero 1), premettere il seguente:*

«01) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale l'autorità competente trasmette al proponente la relativa proposta contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le proprie eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate, può richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal caso, i termini di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque giorni."»;

2) dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

«3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista;

3-ter) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA venga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la cui esecuzione non pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei lavori. La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e la verifica viene completata alle condizioni riportate nel progetto di fattibilità o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni previste ai punti a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto e la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al medesimo comma 8, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano".»;

g) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ovvero ai procedimenti in itinere, fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione procedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

## 50.26

[Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera c), punto 1):*

1) *dopo le parole:* «le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC),» , *aggiungere le seguenti:* «nonché le opere pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, i progetti che riguardano insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e l'occupazione,»;

2) *dopo le parole:* «o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2» , *aggiungere le seguenti:* «e del comma 3 in via facoltativa, per le opere comprese nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) di competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale»;

b) *al comma 1, lettera d), al termine del primo periodo, aggiungere il seguente: «I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal comma 1 del presente articolo»;*

c) *al comma 1, lettera e), al numero 1) premettere il seguente:*

«01) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Prima della conclusione della fase istruttoria l'autorità competente trasmette al proponente il parere istruttorio contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli interventi proposti. È in ogni caso facoltà del proponente richiedere all'autorità competente la convocazione di incontri tecnici di confronto sulle condizioni proposte nei pareri istruttori, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate."»;

d) *al comma 1, lettera f), al capoverso 2., le parole: «entro i successivi quindici giorni», sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi quarantacinque giorni»;*

e) *al comma 1, lettera l):*

1) *sopprimere il numero 1);*

2) *al numero 2), sopprimere le seguenti parole: «le parole: "ulteriori trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti "ulteriori venti giorni", nonché le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"»;*

f) *al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al numero 1), premettere il seguente:*

«01) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale l'autorità competente trasmette al proponente la relativa proposta contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le proprie eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate, può richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal caso, i termini di cui al comma 2 si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque giorni"».

2) *dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:*

«3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista".

3-ter) dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA venga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la cui esecuzione non pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei lavori. La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e la verifica viene completata alle condizioni riportate nel progetto di fattibilità o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni previste ai punti a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto e la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al medesimo comma 8, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano"»;

g) *al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero ai procedimenti in itinere, fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione precedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».*

## 50.27

### Ruspancini

All'articolo 50, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), numero 1), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)», sono inserite le seguenti: «nonché le opere pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, i progetti che riguardano insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e sull'occupazione»;

2) dopo le parole: «o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2», sono inserite le seguenti: «e del comma 3 in via facoltativa, per le opere comprese nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) di competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale»;

b) al comma 1, lettera d), al termine del primo periodo, è inserito il seguente: «I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal comma 1 del presente articolo»;

c) al comma 1, lettera e), numero 1), è premesso il seguente: «01) dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Prima della conclusione della fase istruttoria l'autorità competente trasmette al proponente il parere istruttorio contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli interventi proposti. È in ogni caso facoltà del proponente richiedere all'autorità competente la convocazione di incontri tecnici di confronto sulle condizioni proposte nei pareri istruttori, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate".»;

d) al comma 1, lettera t), capoverso 2, le parole: «entro i successivi quindici giorni», sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi quarantacinque giorni»;

e) al comma 1, lettera 1), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 1) è soppresso;

2) al numero 2), sono sopprese le seguenti parole: «, le parole: "ulteriori trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori venti giorni", nonché le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"»;

f) al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al numero 1), è premesso il seguente: «01) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale l'autorità competente trasmette al proponente la relativa proposta contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le proprie eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate, può richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal caso, i termini di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque giorni".»;

2) dopo il numero 3), sono inseriti i seguenti: «3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista; 3-ter) dopo il comma 7, è inserito il seguente: 1-bis. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA venga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la cui esecuzione non pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima

dell'inizio dei lavori. La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e la verifica viene completata alle condizioni riportate nel progetto di fattibilità o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni previste ai punti a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto e la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al medesimo comma 8, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano"»;

g) *al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «ovvero ai procedimenti *in itinere*, fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione procedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

## 50.28

[La Mura, Pavanelli, Moronese, Florida](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 1), apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché» *aggiungere le seguenti:* «le aree idonee e»;

b) *dopo il capoverso 2-bis aggiungere i seguenti:*

«2-ter. L'individuazione delle predette aree deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del suolo, e in ogni caso preservando i servizi e le funzioni ecosistemiche specifiche del suolo agricolo, e a tal fine:

a) sono individuate prescrizioni costruttive atte a non compromettere la permeabilità del suolo dell'area interessata;

b) è obbligatorio effettuare analisi pedologiche del suolo per verificare le funzioni ecosistemiche così da utilizzare eventualmente solo i suoli degradati, le cui funzioni ecosistemiche sono pregiudicate in modo irreversibile e definitivo;

c) sono esclusi dalle opere i terreni classificati agricoli, ma attualmente non adibiti ad uso agricolo.

2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso".».

## 50.29

[Giotto](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «e-bis», le parole da:* «nonché le aree non idonee» *fino alla fine del medesimo capoverso sono sostituite dalle seguenti:* «da sottoporre a verifica di assoggettabilità o VIA in sede statale ai sensi del comma 2, nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, nonché della necessità al fine del raggiungimento degli obiettivi PNIEC di installare con modalità adeguate gli impianti anche in area agricola».

## 50.30

[De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 1), le parole:* «nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali,

urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2.» *sono sostituite dalle seguenti*: «da sottoporre a verifica di assoggettabilità o VIA in sede statale ai sensi del comma 2, nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, nonché della necessità al fine del raggiungimento degli obiettivi PNIEC di installare con modalità adeguate gli impianti anche in area agricola».

### **50.31**

#### [Corrado](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole*: «tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche» *inserire le seguenti*: «e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di SIN (Siti di Interesse Nazionale) da bonificare ovvero limitrofe».

### **50.32**

#### [Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Florida](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole*: «paesaggistiche e morfologiche,» *aggiungere le seguenti*: «previa procedura di Valutazione Ambientale Strategica e».

### **50.33**

#### [De Bonis, Lonardo](#)

*Al comma 1, alla lettera c), al numero 1 ), al comma 2-bis ivi richiamato, dopo le parole*: «paesaggistiche e morfologiche» *sono aggiunte le seguenti*: «previa procedura di Valutazione Ambientale Strategica e».

### **50.34**

#### [Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

*Al comma 1, lettera c) numero 1) dopo le parole*: «paesaggistiche e morfologiche,» *inserire le seguenti*: «previa procedura di Valutazione Ambientale Strategica e».

### **50.35**

#### [Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina](#)

*Apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole*: «o VIA in sede statale ai sensi del comma 2», *aggiungere le seguenti*: «e VIA in sede regionale ai sensi del comma 3». *Conseguentemente, alla lettera d), numero 1) dopo le parole*: «lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale», *aggiungere le seguenti*: «e regionale»;

b) *al comma 1, lettera m), dopo il numero 3, inserire il seguente*: «3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista"».

### **50.36**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#),  
[Rufa](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «o VIA in sede statale ai sensi del comma 2», aggiungere le seguenti: «e VIA in sede regionale ai sensi del comma 3». Conseguentemente, alla lettera d), numero 1) dopo le parole: «lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale», aggiungere le seguenti: «e regionale»;*

b) *al comma 1, lettera m), dopo il numero 3, inserire il seguente: «3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista"».*

## **50.37**

[Vono](#), [Grimani](#), [Magorno](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «o VIA in sede statale ai sensi del comma 2» aggiungere le seguenti: «e VIA in sede regionale ai sensi del comma 3».*

*Conseguentemente alla lettera d), numero 1) dopo le parole: «lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale» aggiungere le seguenti: «e regionale».*

## **50.38**

[Grimani](#), [Vono](#), [Comincini](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera c), numero 1) aggiungere infine il seguente periodo: «Per la realizzazione di tali progetti o opere sono in ogni caso privilegiate, ove applicabile, le aree industriali o edificate, le aree limitrofe ad aree edificate e industriali o a grandi infrastrutture, le aree bonificate, le cave e le discariche chiuse e ripristinate, le piattaforme petrolifere in disuso e le aree non utilizzabili per altri scopi».*

b) *al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: «di cui all'articolo 23 predisponendo» inserire le seguenti: «, previo confronto tecnico con il proponente,»;*

c) *al comma 3, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» inserire le seguenti: «, fatta salva la facoltà del proponente di presentare istanza per l'applicazione delle medesime disposizioni ai procedimenti in corso relativi alle istanze già presentate e il cui procedimento non sia stato concluso».*

## **50.39**

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Nugnes](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1, lettera c), al numero 1 aggiungere il fine le seguenti parole: «Tra i progetti e le opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili e CO<sub>2</sub>».*

## **50.40**

[Pichetto Fratin](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:*

*«3) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove non siano tecnicamente possibili le soluzioni organizzative di cui al periodo precedente le Amministrazioni interessate*

*possono avvalersi degli Organi tecnici di altre Amministrazioni quale Autorità Competente"».*

#### **50.41**

[De Petris](#), [Nugnes](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1 alla lettera c) dopo il numero 4 inserire il seguente: «4-bis) all'articolo 7-bis dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

*"10-bis. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Autorità competente pubblica sul proprio sito web un resoconto delle attività svolte nell'anno precedente avente per oggetto i seguenti aspetti:*

*a) elenco dei progetti valutati e dell'esito del procedimento;*

*b) analisi della tempistica dei procedimenti, evidenziando quelli per i quali non sono stati rispettati i termini, le eventuali giustificazioni per i ritardi e i provvedimenti intrapresi, compresi quelli disciplinari e sulla *performance* del personale coinvolto;*

*c) stato delle verifiche di ottemperanza, comprensiva dello svolgimento dell'attività di sopralluogo svolte e del numero e della tipologia delle non conformità riscontrate nonché dei provvedimenti intrapresi nell'ambito della procedure di cui agli articoli 28 e 29 del presente decreto;*

*d) analisi della partecipazione del pubblico e degli enti ai procedimenti, con particolare riferimento agli esiti delle inchieste pubbliche svolte, delle audizioni e della risposta alla gestione delle osservazioni pervenute;*

*e) proposte per migliorare e rendere più efficiente il procedimento amministrativo della V.I.A., ivi compreso il rapporto con il proponente, gli altri enti e il pubblico interessato, dando anche conto della valutazione di eventuali proposte giunte in tal senso che devono essere comunque esaminate e valutate"».*

#### **50.42**

[De Bonis](#), [Lonardo](#)

*Al comma 1, alla lettera e), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:*

*«4-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

*"10-bis. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Autorità competente pubblica sul proprio sito web un resoconto delle attività svolte nell'anno precedente avente per oggetto i seguenti aspetti:*

*a) elenco dei progetti valutati e dell'esito del procedimento;*

*b) analisi della tempistica dei procedimenti, evidenziando quelli per i quali non sono stati rispettati i termini, le eventuali giustificazioni per i ritardi e i provvedimenti intrapresi, compresi quelli disciplinari e sulla *performance* del personale coinvolto;*

*c) stato delle verifiche di ottemperanza, comprensiva dello svolgimento dell'attività di sopralluogo svolte e del numero e della tipologia delle non conformità riscontrate nonché dei provvedimenti intrapresi nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 28 e 29 del presente decreto;*

*d) analisi della partecipazione del pubblico e degli enti ai procedimenti, con particolare riferimento agli esiti delle inchieste pubbliche svolte, delle audizioni e della risposta alla gestione delle osservazioni pervenute;*

*e) proposte per migliorare e rendere più efficiente il procedimento amministrativo della V.I.A., ivi compreso il rapporto con il proponente, gli altri enti e il pubblico interessato, dando anche conto della valutazione di eventuali proposte giunte in tal senso che devono essere comunque esaminate e valutate"».*

#### **50.43**

[Grimani](#), [Vono](#), [Comincini](#)

*Sopprimere la lettera d) del comma 1.*

#### **50.44**

[Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

*Al comma 1 sopprimere la lettera d).*

#### **50.45**

[De Bonis, Lonardo](#)

*Al comma 1 sopprimere la lettera d).*

#### **50.46**

[Manca, Ferrazzi](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi ai Piani delle opere strategiche di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 27 dicembre 2020, n. 580/2019/R/idr, e successive modifiche e integrazioni».*

#### **50.47**

[Manca, Ferrazzi](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi agli interventi inseriti nella sezione acquedotti del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,».*

#### **50.48**

[Ferrazzi, Nugnes, Mirabelli](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole «tra il personale di ruolo del CNR,» sopprimere le seguenti: «dell'ISPRA».*

b) *al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 19», comma 11, sostituire le parole da «acquisito» fino alla fine del comma con le seguenti: «qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni»;*

c) *al comma 1 lettera m), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni»;*

d) *al comma 1 lettera m), numero 2), sostituire le parole da «acquisito» fino alla fine della lettera con le seguenti: «qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni»;*

e) *al comma 1, lettera p), punto a), aggiungere in fine il seguente periodo: «; nell'ottica di rafforzare ed omogeneizzare a livello nazionale le modalità di accompagnamento e di monitoraggio delle opere infrastrutturali particolarmente rilevanti, negli Osservatori ambientali costituiti a decorrere dall'entrata in vigore della legge 28 giugno 2016, n. 132, istitutiva del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, e in quelli di futura costituzione, si dovrà prevedere, qualora non già prevista, la partecipazione di almeno due rappresentanti*



dell'SNPA, di cui almeno uno designato da ISPRA»;

f) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto legge, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero della salute, sono recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all'Allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

## 50.49

[Grimani, Vono](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Alla commissione di cui al periodo precedente vengono sottoposte anche le procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti inseriti nei Piani delle opere strategiche di cui alla deliberazione n. 580/2019/R/idr, e s.m.i., dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente».*

## 50.50

[Grimani, Vono](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Alla commissione di cui al periodo precedente vengono sottoposte anche le procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi agli interventi ricompresi nella sezione acquedotti del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».*

## 50.51

[Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Florida](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Ogni forma di collaborazione, sporadica o continuativa, nonché attuale o pregressa, con enti o aziende coinvolti a qualsiasi titolo nella produzione, distribuzione o sfruttamento dell'energia costituisce motivo di esclusione dalla Commissione Tecnica PNIEC. L'accertamento successivo di tale collaborazione, oltre a quanto previsto, determina la decadenza immediata dall'incarico.».*

## 50.52

[De Petris, Nuges, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

«3-bis) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. Le convocazioni delle commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione sul sito *web* dell'Autorità competente"».

## 50.53

[De Bonis, Lonardo](#)

*Al comma 1, alla lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

«3-bis) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le convocazioni delle commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione sul sito *web* dell'Autorità competente"».

## **50.54**

[Nugnes](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"5. Il pubblico interessato nonché gli enti interessati possono fare richiesta di audizione presso le commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Autorizzazione Integrata Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale. L'audizione è normalmente assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati. L'Autorità competente può ulteriormente organizzare lo svolgimento di tali audizioni attraverso regolamenti che comunque, fermo restando il rispetto dei termini temporali del procedimento, mirino a garantire l'ampia partecipazione ai procedimenti di valutazione ambientale"».

## **50.55**

[De Bonis](#), [Lonardo](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-bis. Dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

"4-ter. Il pubblico interessato nonché gli enti interessati possono fare richiesta di audizione presso le commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Autorizzazione Integrata Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale. L'audizione è normalmente assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati. L'Autorità competente può ulteriormente organizzare lo svolgimento di tali audizioni attraverso regolamenti che comunque, fermo restando il rispetto dei termini temporali del procedimento, mirino a garantire l'ampia partecipazione ai procedimenti di valutazione ambientale."».

## **50.56**

[Pichetto Fratin](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) All'articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'autorità procedente" aggiungere le seguenti: "o il soggetto proponente"».

## **50.57**

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera f), capoverso articolo 19, comma 2, sostituire le parole: «Entro cinque giorni», con le seguenti: «Entro quindici giorni»;*

b) *al comma 1, lettera n), prima del numero 1) inserire il seguente:*

«01) al comma 1, primo periodo, le parole: "Nel caso di procedimenti di VIA di competenza

statale, il proponente" sono sostituite dalle seguenti: "Il proponente"».

c) *al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:*

«o) l'articolo 27-bis è abrogato.».

## 50.58

[La Mura, Pavanelli, Moronese, Florida](#)

*Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «alternativa» con la seguente: «aggiunta»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «Entro trenta» con le seguenti: «Entro e non oltre quarantacinque»;*

c) *al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» aggiungere la seguente: «ulteriori».*

## 50.59

[Giotto](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 4, sostituire le parole: «Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3» con le seguenti: «Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3»;*

b) *al comma 1, lettera n), numero 2), ultimo periodo, sostituire le parole: «per la durata di trenta giorni» con le seguenti: «per la durata di sessanta giorni»;*

c) *al comma 1, lettera n), numero 3), sostituire le parole: «Entro i successivi quindici giorni» con le seguenti: «Entro i successivi trenta giorni»;*

d) *al comma 1, lettera o), sopprimere il numero 2).*

## 50.60

[De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1. *alla lettera t), capoverso comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni»;*

2. *alla lettera n), punto 2), al quinto periodo sostituire le parole: «di trenta giorni» con le seguenti: «di sessanta giorni»;*

3. *alla lettera o), sopprimere il punto 2.*

## 50.61

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes](#)

*Al comma 1, alla lettera f), al capoverso comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».*

## 50.62

[De Bonis, Lonardo](#)

*Al comma 1, alla lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 4, le parole: «Entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro quarantacinque giorni».*

**50.63**

[De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

*Al comma 1, alla lettera f), al comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».*

**50.64**

[Taricco](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera f), capoverso «Articolo 19», comma 6, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «trenta giorni» e le parole: «venti giorni» con le seguenti: «quindici giorni»;*

b) *alla lettera o):*

1) *dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "15 giorni"»;

2) *dopo il numero 2) inserire i seguenti:*

«2-bis) al comma 5, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni" e le parole: "quindici giorni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "cinque giorni"»;

2-ter) al comma 7, le parole: "dieci giorni", sono sostituite dalle seguenti: "cinque giorni" e le parole: "centoventi giorni", sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"».

**50.65**

[Pichetto Fratin](#)

*Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La relativa comunicazione è, altresì, pubblicata sul sito internet istituzionale».*

**50.66**

[Pichetto Fratin](#)

*Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 7, sostituire le parole: «del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza» con le seguenti: « onde consentire al soggetto proponente di formulare la richiesta di cui al periodo precedente in termini consapevoli e di contro dedurre rispetto ad eventuali condizioni ritenute immotivate l'autorità competente comunica allo stesso con almeno 15 giorni di preavviso rispetto al termine per l'assunzione del provvedimento le condizioni e prescrizioni ritenute necessarie per l'esclusione dalla VIA».*

**50.67**

[Pichetto Fratin](#)

*Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, completata eventualmente l'istruttoria nei successivi 30 giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni».*

## 50.68

Martelli

*Al comma 1, alla lettera g), sostituire le parole:* «la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere», *con le seguenti:* «l'elenco esaustivo della documentazione necessaria, nonché la portata e il livello di dettaglio delle informazioni per la redazione dello studio definitivo di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente, sentiti gli enti coinvolti nel rilascio dei pareri, comunica al proponente l'eventuale richiesta di integrazione dell'elenco degli elaborati proposti, incluso il livello di dettaglio ritenuto indispensabile al fine di addivenire alla redazione di una documentazione esaustiva ai fini della procedura di VIA».

*Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera: «o)», con la seguente:*

*«o) all'articolo 27-bis., sostituire il comma 1, con il seguente:*

*"1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente ha facoltà richiedere all'autorità competente ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 un'istanza di adozione dello strumento della conferenza semplificata. Nel caso in cui tale procedura venga assentita, l'autorità competente apre una fase di confronto al fine di definire l'elenco esaustivo della documentazione necessaria, nonché la portata e il livello di dettaglio delle informazioni per la redazione dello studio definitivo di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente, sentiti gli enti coinvolti nel rilascio dei pareri, comunica al proponente l'eventuale richiesta di integrazione dell'elenco degli elaborati proposti, incluso il livello di dettaglio ritenuto indispensabile al fine di addivenire alla redazione di una documentazione esaustiva ai fini della procedura di VIA. Nel caso in cui le amministrazioni procedenti decidano di non applicare la procedura semplificata, ne danno parere motivato scritto entro lo stesso termine previsto di deliberazione dell'adozione della procedura semplificata"».*

*Conseguentemente, inserire il seguente comma:*

*«1-bis. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale per i quali non sia stata assentita la procedura semplificata, il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dall'amministrazione, sentiti tutti gli enti coinvolti nel procedimento. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti».*

*Conseguentemente, al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole:* «che in nessun caso costituiscono richieste di nuovi studi o valutazioni, ma solo aggiunte o specifiche agli studi di valutazione presentati».

*Conseguentemente, al comma 5, al primo periodo, dopo la parola: «integrazioni», inserire le parole:* «ai sensi del comma 3, che in nessun caso costituiscono richieste di nuovi studi o valutazioni, ma solo aggiunte o specifiche agli studi di valutazione presentati».

## 50.69

Ruspanini, Totaro

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «parere» aggiungere:* «entro il termine perentorio di 30

giorni».

## 50.70

[La Mura, Pavanelli, Moronese, Florida](#)

*Al comma 1, lettera i), al numero 3), sostituire la parola: «alternativa» con la seguente: «aggiunta».*

## 50.71

[Ferrazzi, Mirabelli](#)

*Al comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere il numero 1);*
- b) *sopprimere il numero 3.3)*

## 50.72

[Conzatti, Grimani, Vono](#)

*Al comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere il capoverso «1)»*
- b) *sopprimere il capoverso «3.3)»*

## 50.73

[Vono, Grimani](#)

*Al comma 1, lettera l), numero 2) sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni, ovvero, su richiesta motivata del proponente, centottanta giorni nel caso la documentazione da produrre abbia ad oggetto lo svolgimento di indagini che richiedono particolari condizioni climatiche che si verificano in determinati periodi dell'anno. Nel caso di cui al periodo precedente, i termini di duecentodieci giorni e di centosettanta giorni di cui all'articolo 25, commi 2 e 2-bis sono sospesi dalla data della richiesta formulata dall'autorità competente fino alla trasmissione della documentazione integrativa da parte del proponente».*

## 50.74

[Conzatti, Grimani, Vono](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al comma 1, lettera l), numero 3), i capoversi «3.1» e «3.2» sono abrogati;*
- 2) *dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

*«4-bis) I provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e quelli di cui agli articoli 19 e 25 dello stesso decreto legislativo, da adottarsi anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non possono essere oggetto di istanza di riapertura - riedizione della procedura di VIA e di rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale, salvo sopravvenuti gravi ed imprevedibili fenomeni naturali o antropici di portata tale da mettere in discussione le motivazioni alla base del giudizio di compatibilità.*

*4-ter) I provvedimenti di istituzione di nuove aree protette e di aree afferenti alla «Rete Natura 2000», in attuazione della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e in adempimento dell'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono tenere conto dei provvedimenti di compatibilità ambientale già emessi relativi a progetti di cui alle opere infrastrutturali prioritarie ed agli impianti produttivi di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e*

della Tutela del Territorio e del Mare emesso ai sensi del comma 1, lettera c), punto 1) del presente articolo».

## 50.75

[La Mura, Pavanelli, Moronese, Florida](#)

*Al comma 1, lettera l), numero 3), al punto «3.2.» sostituire la parola: «alternativa» con la seguente: «aggiunta».*

## 50.76

[Nugnes](#)

*Al comma 1, lettera l) dopo il numero 4 inserire il seguente:*

*«4-bis) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

*"7-bis. La Commissione valutatrice o una sua delegazione, su richiesta di un ente locale o di una regione, di almeno due associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o di almeno 500 cittadini, è tenuta a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal progetto; in tal caso comunica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che possono partecipare, pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito *web* dell'autorità competente.».*

## 50.77

[De Bonis, Lonardo](#)

*Al comma 1, alla lettera l) dopo il numero 4, inserire il seguente:*

*«4-bis) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

*"7-bis. La Commissione valutatrice o una sua delegazione, su richiesta di un ente locale o di una regione, di almeno due associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o di almeno 500 cittadini, è tenuta a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal progetto; in tal caso comunica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che possono partecipare, pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito *web* dell'autorità competente"».*

## 50.78

[Nugnes](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

*«1-bis) all'articolo 24-bis, al comma 1, dopo le parole: "autorità competente." sono aggiunte le seguenti: "In ogni caso l'Autorità competente assicura che l'inchiesta pubblica sia svolta su almeno il 10% delle procedure attivate ogni anno. Eventuali limitati scostamenti da tale percentuale sono comunque recuperati l'anno successivo in aggiunta alla quota prescritta"».*

## 50.79

[De Bonis, Lonardo](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

*«l-bis) all'articolo 24-bis:*

*1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In ogni caso l'autorità competente assicura che l'inchiesta pubblica sia svolta su almeno il 10 per cento delle procedure attivate ogni anno. Eventuali limitati scostamenti da tale percentuale sono comunque recuperati l'anno successivo in aggiunta alla quota prescritta".*

*2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*"1-bis. L'avviso di cui agli artt. 19, 24, 27 e 27-bis è inviato per PEC dalle autorità*

competenti alle organizzazioni di tutela ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché a quelle stabilmente costituite ed operative nel territorio interessato dai potenziali impatti che ne facciano richiesta alle Autorità competenti. Queste ultime aggiornano periodicamente appositi elenchi di tali organizzazioni. L'Autorità competente può ulteriormente regolamentare l'inserimento negli elenchi definendo altresì i criteri di inclusione delle organizzazioni di protezione ambientale alla scala delle regioni e delle province, garantendo comunque l'ampia informazione sui procedimenti di valutazione ambientale"».

## 50.80

[De Petris](#), [Nugnes](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«*l-bis*) all'articolo 24-*bis*, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*) L'avviso di cui agli artt. 19, 24, 27, e 27-*bis* è inviato per PEC dalle autorità competenti alle organizzazioni di tutela ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché a quelle stabilmente costituite ed operative nel territorio interessato da potenziali impatti che ne facciano richiesta alle Autorità competenti. Queste ultime aggiornano periodicamente appositi elenchi di tali organizzazioni. L'Autorità competente può ulteriormente regolamentare l'inserimento negli elenchi definendo altresì i criteri di inclusione delle organizzazioni di protezione ambientale alla scala delle regioni e delle province, garantendo comunque l'ampia informazione sui procedimenti di valutazione ambientale"».

## 50.81

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

*Al comma 1, alla lettera m) sopprimere il numero 1)*

## 50.82

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Al comma 1, lettera m) sostituire il numero 1 con il seguente:*

«1) sostituire il comma 2, con il seguente:

"2. Nel caso di progetti di competenza statale, la Direzione Generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, procede all'adozione del provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato dal Direttore Generale entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-*bis*. Decorsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente senza che la Commissione competente di cui all'articolo 8 si sia espressa, il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni, e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da rendere entro quindici giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA, su



istanza del proponente o dei Ministeri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni"».

### **50.83**

[Nugnes](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1, lettera m), al numero 1), dopo le parole: «per la conseguente adozione.» inserire il seguente periodo: «Quest'ultimo, il Direttore generale e l'OIV, ognuno per le rispettive competenze, individuano le responsabilità per il ritardo e provvedono, contestualmente al rilascio del provvedimento di V.I.A., alle determinazioni circa i provvedimenti, disciplinari e relativi alle performance, del personale coinvolto, ivi compresa la decadenza complessiva o di singoli membri della commissione valutatrice.».*

### **50.84**

[De Bonis](#), [Lonardo](#)

*Al comma 1, lettera m), al numero 1 ), dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conseguente adozione» sono aggiunte le seguenti: «Quest'ultimo, il Direttore generale e l'OIV, ognuno per le rispettive competenze, individuano le responsabilità per il ritardo e provvedono, contestualmente al rilascio del provvedimento di V.I.A., alle determinazioni circa i provvedimenti, disciplinari e relativi alle performance, del personale coinvolto ivi compresa la decadenza, complessiva o di singoli membri, della commissione valutatrice.».*

### **50.85**

[De Bonis](#), [Lonardo](#)

*Al comma 1, alla lettera m), sopprimere il numero 2).*

### **50.86**

[Nugnes](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1, lettera m), sopprimere 1 numero 2).*

### **50.87**

[Bagnai](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Al comma 1, lettera n), al numero 1) premettere il seguente:*

«01) al comma 2, dopo le parole: "Il provvedimento unico di cui al comma 1" e prima delle parole: "comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario", sono inserite le seguenti: ", che in ogni caso costituisce livello essenziale delle prestazioni,"».

### **50.88**

[La Mura](#), [Pavanelli](#), [Moronese](#), [Florida](#)

*Al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modifiche:*

a) al numero 2):

1) al quarto periodo, sostituire la parola: «alternativa» con la parola: «aggiunta»;

2) al quinto periodo, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «sessanta»;

b) al numero 3, quarto periodo, sostituire la parola: «alternativa» con la seguente: «aggiunta».

**50.89**

[De Bonis](#), [Lonardo](#)

*Al comma 1, alla lettera n), al numero 2), al quinto periodo, le parole: «e per la durata di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e per la durata di sessanta giorni».*

**50.90**

[Moronese](#), [Fede](#), [Corbetta](#), [Florida](#)

*Al comma 1, lettera n), numero 2), capoverso «comma 6», ultimo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».*

**50.91**

[De Petris](#), [Nugnes](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1 lettera n), al numero 2) le parole: «e per la durata di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e per la durata di quarantacinque giorni».*

**50.92**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

*Al comma 1, alla lettera n) sopprimere il numero 3).*

**50.93**

[Nencini](#), [Vono](#), [Grimani](#)

*Al comma 1, lettera n), numero 3) sostituire le parole: «Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni» con le seguenti: «Entro quindici giorni, solo qualora ci siano osservazioni che necessitano di integrazioni, l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni».*

**50.94**

[Nencini](#), [Vono](#), [Grimani](#)

*Al comma 1, lettera n), punto 3), al secondo periodo aggiungere, dopo le parole: «novanta giorni», le seguenti: «a meno di richieste integrative che richiedono approfondimenti con tempistiche più lunghe».*

**50.95**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

*Al comma 1, alla lettera n), sopprimere il numero 4).*

**50.96**

[De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

*Al comma 1, alla lettera n) sostituire il numero 4 con il seguente:  
«4) il comma 8 è sostituito dal seguente:*

"8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorità competente convoca nel termine di cui al comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera secondo quanto stabilito dai commi da 1 a 5 dall'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis*, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell'ambito della propria attività, prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. La decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis* della legge n. 241 del 1990"».

## 50.97

[De Bonis, Lonardo](#)

*Al comma 1, alla lettera n), il numero 4) è sostituito dal seguente:*

«4) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorità competente convoca nel termine di cui al comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera secondo quanto stabilito dai commi da 1 a 5 dall'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis*, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell'ambito della propria attività, prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. La decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis* della legge n. 241 del 1990";».

## 50.98

[Moronese, Fede, Corbetta, Florida](#)

*Al comma 1, lettera n), numero 4), capoverso «comma 8», primo periodo, dopo le parole: «di cui*

al» *inserire le seguenti*: «primo periodo del».

### **50.99**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#),  
[Rufa](#)

*Dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«*n-bis*) dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

"Art. 27-*bis*.

*(Semplificazione procedure amministrative)*

1. Al comma 1, dell'articolo 29-*quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero," , inserire le seguenti: "del Ministero dello Sviluppo Economico,";

b) al terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", come anche attraverso l'indizione di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e una o più singole Regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla soluzione di problematiche inerenti i piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle proposte delle regioni interessate."

2. All'articolo 29-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, inserire il seguente:

'1-*bis*. Le prescrizioni e le misure incluse nell'autorizzazione integrata ambientale sono tali da assicurare su tutto il territorio nazionale il principio di non distorsione della concorrenza tra gli impianti e il titolo autorizzativo non può essere oggetto di riesame, prima di quarantotto mesi dal suo rilascio. La presentazione della richiesta di riesame può avvenire su istanza del proponente anche prima del termine fissato dal periodo precedente e in tal caso si applica l'articolo 29-*octies* del presente decreto"».

### **50.100**

[La Mura](#), [Pavanelli](#), [Moronese](#), [Florida](#)

*Al comma 1, lettera o), sopprimere il numero 2).*

### **50.101**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

*Al comma 1, alla lettera o) sopprimere il numero 2).*

### **50.102**

[De Bonis](#), [Lonardo](#)

*Al comma 1, alla lettera o), sopprimere il numero 2).*

### **50.103**

[Manca](#)

*Al comma 1, lettera o), il numero 2) è sostituito dai seguenti:*

«2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

2-*bis*) al comma 7, terzo periodo, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle

seguenti: "novanta giorni;"».

#### **50.104**

[Moronese](#), [Fede](#), [Corbetta](#), [Florida](#)

*Al comma 1, lettera o), al numero 2) aggiungere in fine il seguente periodo: «e sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale"».*

#### **50.105**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, lettera o), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-bis) Al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma è consentita l'istituzione di tavoli tecnici, composti da rappresentanti dell'amministrazione competente e da rappresentanti del proponente in egual numero, per l'approfondimento di specifiche tematiche. Le conclusioni dei tavoli tecnici di cui al precedente periodo, approvate a maggioranza dei componenti dei tavoli tecnici medesimi, costituiscono formale parere delle amministrazioni che lo hanno approvato e sono messe a disposizione della conferenza dei servizi per le valutazioni conclusive. Sono in ogni caso fatti salvi i termini di cui al presente comma"».

#### **50.106**

[Nugnes](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:*

«p-bis) all'articolo 28 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal titolo di V.A.-V.I.A., trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere ovvero la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente sul sito *web* dell'Autorità competente"».

#### **50.107**

[De Bonis](#), [Lonardo](#)

*Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:*

«p-bis) all'articolo 28, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal titolo di V.A.-V.I.A., trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere ovvero la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente sul sito *web* dell'Autorità competente"».

#### **50.108**

[De Bonis](#), [Lonardo](#)

*Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:*

«p-bis) all'articolo 29:

1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'autorità competente determina la decadenza del titolo di V.A.-V.I.A. qualora, anche

a seguito di diffida, il titolare dello stesso non produca la documentazione relativa alle verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali nonché, entro i termini di validità del titolo di compatibilità ambientale, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo delle opere. Nelle more degli effetti della diffida, sono sospesi eventuali altri procedimenti di V.A.-V.I.A. attivati dallo stesso proponente ed è fatto divieto avviarne di nuovi. Queste ultime disposizioni si applicano anche nelle more del pagamento delle sanzioni di cui ai successivi commi 4 e 5"»;

2) il comma 3 è soppresso;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 70.000 euro a 300.000 euro";

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 40.000 euro a 200.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali"».

## 50.109

[De Petris](#), [Nugnes](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente*

«p-bis) all'articolo 29 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'autorità competente determina la decadenza del titolo di V.A.-V.I.A. qualora, anche a seguito di diffida, il titolare dello stesso non produca la documentazione relativa alle verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali nonché, entro i termini di validità del titolo di compatibilità ambientale, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo delle opere. Nelle more degli effetti della diffida, sono sospesi eventuali altri procedimenti di V.A.-V.I.A. attivati dallo stesso proponente ed è fatto divieto avviarne di nuovi. Queste ultime disposizioni si applicano anche nelle more del pagamento delle sanzioni di cui ai successivi commi 4 e 5"».

## 50.110

[De Petris](#), [Nugnes](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:*

«p-bis) all'articolo 29, il comma 3 è soppresso».

## 50.111

[De Petris](#), [Nugnes](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:*

«p-bis) all'articolo 29, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

"4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 70.000 euro a 300.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 40.000 euro a 200.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali"».

## 50.112

[Moronese](#), [Pavanelli](#), [La Mura](#), [Puglia](#), [Florida](#)

*Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:*

«p-bis) all'articolo 29-*quater*, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15-*bis*. Per gli impianti che sviluppano una potenza superiore ai 100 MWe non entrati in esercizio entro i successivi 5 anni a far data dalla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale da parte del proponente, su iniziativa dell'autorità procedente o del Ministro dell'ambiente, ove ritenuto utile o necessario e previo parere motivato può indire, una o più conferenze dei servizi al fine di acquisire elementi informativi e valutazioni da altre autorità o amministrazioni pubbliche interessate, sono ammesse alla partecipazione e alla presentazione di osservazioni associazioni e comitati anche non riconosciuti o cittadini che ne abbiano fatto richiesta. I nuovi elementi e le valutazioni vengono acquisiti nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, e costituiscono gli effetti di cui al comma 6"».

### **50.113**

[Manca](#), [Boldrini](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:*

«p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: "ovvero", con le seguenti: "o, in alternativa,";

b) *al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:*

«r-bis) all'Allegato III alla Parte Seconda, alla lettera u) aggiungere in fine le seguenti parole: "con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla lettera b)";

r-ter) all'Allegato IV alla Parte Seconda, al numero 2, lettera a), dopo le parole: "con esclusione" inserire le seguenti: "delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettere b) dell'Allegato III alla Parte Seconda e"».

### **50.114**

[Mallegni](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Vitali](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Masini](#), [Siclari](#)

*Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:*

«p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: "ovvero", con le seguenti: "o, in alternativa,"».

### **50.115**

[Perosino](#)

*Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:*

«p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: "ovvero", con le seguenti: "o, in alternativa,"».

### **50.116**

[De Siano](#), [Cesaro](#)

*Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:*

«p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: "ovvero", con le seguenti: "o, in alternativa,"».

### **50.117**

[Berutti, Quagliariello, Romani](#)

*Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:*

«p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: "ovvero", con le seguenti: "o, in alternativa,"».

#### **50.118**

[Berutti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:*

«p-bis) all'articolo 102, comma 1, sostituire la parola: "ovvero", con le seguenti: "o, in alternativa,"».

#### **50.119**

[Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Florida](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera q).*

#### **50.120**

[De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

*Al comma 1 sopprimere la lettera q).*

#### **50.121**

[De Bonis, Lonardo](#)

*Al comma 1 sopprimere la lettera q).*

#### **50.122**

[La Mura, Pavanelli, Moronese, Florida](#)

*Al comma 1, lettera r), al numero 2) sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».*

#### **50.123**

[Mallegni, Pagano, Paroli, Vitali, Barachini, Barboni, Fazzone, Schifani, Masini, Siclari](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

«r-bis) all'allegato III, lettera u), della parte seconda, in fine, dopo le parole: "R.D. 29 luglio 1927, n. 1443" aggiungere le seguenti: "con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera b)";

r-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera a), della parte seconda, dopo le parole: "con esclusione", e prima di "ivi comprese", inserire le seguenti: "delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera b) dell'allegato III della parte seconda,"».

#### **50.124**

[Perosino](#)

*Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:*

«r-bis) all'allegato III, lettera u), della parte seconda, in fine, dopo le parole: "R.D. 29 luglio 1927, n. 1443" aggiungere le seguenti: "con esclusione delle acque minerali e termali



disciplinate dalla precedente lettera *b*)";

*r-ter*) all'allegato IV, punto 2, lettera *a*), della parte seconda, dopo le parole: "con esclusione", e prima di "ivi comprese", inserire le seguenti: "delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera *b*) dell'allegato III della parte seconda,"».

## 50.125

[De Siano, Cesaro](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti lettere:*

«*r-bis*) all'allegato III, lettera *u*), della parte seconda, in fine, dopo le parole: "R.D. 29 luglio 1927, n. 1443" aggiungere le seguenti: "con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera *b*)";

*r-ter*) all'allegato IV, punto 2, lettera *a*), della parte seconda, dopo le parole: "con esclusione", e prima di "ivi comprese", inserire le seguenti: "delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera *b*) dell'allegato III della parte seconda,"».

## 50.126

[Berutti, Quagliariello, Romani](#)

*Al comma 1, dopo la lettera r) inserire le seguenti:*

«*r-bis*) all'allegato III, lettera *u*), della parte seconda, in fine, dopo le parole: "R.D. 29 luglio 1927, n. 1443" aggiungere le seguenti: "con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera *b*)";

*r-ter*) all'allegato IV, punto 2, lettera *a*), della parte seconda, dopo le parole: "con esclusione", e prima di "ivi comprese", inserire le seguenti: "delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera *b*) dell'allegato III della parte seconda,"».

## 50.127

[Berutti](#)

*Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:*

«*r-bis*) all'allegato III, lettera *u*), della parte seconda, in fine, dopo le parole: "R.D. 29 luglio 1927, n. 1443" aggiungere le seguenti: "con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera *b*)";

*r-ter*) all'allegato IV, punto 2, lettera *a*), della parte seconda, dopo le parole: "con esclusione", e prima di "ivi comprese", inserire le seguenti: "delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera *b*) dell'allegato III della parte seconda,"».

## 50.128

[Trentacoste](#)

*Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

«*r-bis*) All'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: "nei medesimi comuni." inserire le seguenti: "Sono iscritti nell'albo previsto dal presente comma i professionisti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese, previsto dal decreto 3 giugno 2014, n.120, è sostituito dall'iscrizione nel relativo albo professionale. Per l'effetto, il Comitato nazionale di cui al comma 2 è integrato con un componente designato dall'organo esponentiale della categoria professionale"».

## 50.129

## Pichetto Fratin

*Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:*

«*r-bis*) all'articolo 212, comma 5, dopo le parole: "nei medesimi comuni.", inserire le seguenti: "Sono iscritti nell'albo previsto dal presente comma i professionisti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese, previsto dal decreto 3 giugno 2014, n.120, è sostituito dall'iscrizione nel relativo albo professionale. Per l'effetto, il Comitato nazionale di cui al comma 2 è integrato con un componente designato dall'organo esponentiale della categoria professionale"».

### 50.130

## Fazzolari, Ruspandini, Totaro

*Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:*

«*r-bis*) all'articolo 212, comma 5, prima dell'ultimo periodo inserire i seguenti: «Sono iscritti nell'albo previsto dal presente comma i professionisti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese, previsto dal decreto 3 giugno 2014, n.120, è sostituito dall'iscrizione nel relativo albo professionale. Per l'effetto, il Comitato nazionale di cui al comma 2 è integrato con un componente designato dall'organo esponentiale della categoria professionale».

### 50.131

## Ruspandini, Totaro

*Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

«*r-bis*) agli articoli 25 comma 7, 27 comma 8 e 27-*bis* comma 8 è aggiunto infine il seguente periodo: "In ogni caso, per il mancato rispetto dei termini perentori, l'autorità competente è tenuta a restituire all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una parte degli oneri istruttori pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine previsto"».

### 50.132

## Valente, Ferrazzi, Biti

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. In ragione della natura unitaria della procedura di valutazione d'impatto ambientale regolata dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, intesa come il processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio, con riferimento alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale relative a progetti già avviati alla data del 1 gennaio 2020, il termine quinquennale di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non trova applicazione:

a) ai pareri e provvedimenti emessi a conclusione di procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per i quali, prima della entrata in vigore dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, era già stata avviata la fase procedimentale volta a verificare se le caratteristiche del progetto richiedevano lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale;

b) alle procedure per le quali, conclusasi la prima fase di verifica di assoggettabilità prima dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, la successiva fase di valutazione di impatto ambientale sia stata avviata in vigore di quest'ultima disposizione».

**50.133**

Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'art.11-ter del decreto legge n.13 5 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2023,";

b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione, permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione, di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia. Sono altresì consentiti i seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi a istanze di:

- a. proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;
- b. rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;
- c. sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;
- d. riduzione dell'area, variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità. «

c) Il comma 5 è soppresso.

d) Il comma 6 è soppresso.

e) Il comma 7 è soppresso.

f) Al comma 8, il primo periodo è soppresso. Il secondo periodo è sostituito dal seguente: Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere, con esclusione delle aree sulle quali insistono attività che avessero ottenuto parere positivo dalla Commissione VIA. Il sesto periodo è soppresso.

g) Il comma 13 è soppresso"».

**50.134**

Collina

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazione dalla legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

"3-bis. Al fine di ridurre le importazioni di idrocarburi, di ridurre le emissioni di CO2 derivanti dalle importazioni di idrocarburi e di rilanciare le attività produttive e l'occupazione, entro il 30 settembre 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico individua i progetti di ricerca di interesse strategico nazionale oggetto di programmi di lavori di permessi di ricerca o di istanze di permesso di ricerca che soddisfano i seguenti criteri selettivi:

1) la sostenibilità ambientale già accertata dall'esito positivo della valutazione di impatto ambientale o della verifica di assoggettabilità;

2) la sostenibilità finanziaria;

- 3) la rapidità di sviluppo;
- 4) la dimensione del giacimento oggetto di ricerca;
- 5) il sostegno all'occupazione'.

*3-ter.* Al fine di confermare l'interesse allo sviluppo dei progetti di ricerca di interesse strategico individuati dal ministero, o di promuovere l'eventuale concorrenza di altri operatori sullo sviluppo di tali progetti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei progetti sul sito del ministero, i titolari dei permessi di ricerca o delle istanze di permesso di ricerca relativi a tali progetti devono depositare presso il ministero un'istanza di revoca della sospensione dei procedimenti, accompagnata da una relazione di compatibilità climatica del programma di lavori certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa internazionale ISO/Iec 17020 e del Regolamento Europeo 765 del 2008.

*3-quater.* Nel caso di deposito dell'istanza di revoca della sospensione dei procedimenti da parte dei titolari dei permessi di ricerca o delle istanze di permesso di ricerca relativi a tali progetti di cui al comma *3-bis* entro il termine di cui al comma *3-ter*, la sospensione dei relativi procedimenti è revocata ed i procedimenti di autorizzazione alle operazioni o di conferimento dei permessi si concludono entro 90 giorni dalla data di deposito dell'istanza di revoca della sospensione di cui al comma *3-ter*.

*3-quater.* Nel caso di mancato deposito dell'istanza di prosecuzione dell'istruttoria procedimentale da parte dei titolari dei permessi di ricerca o delle istanze di permesso di ricerca relativi a tali progetti di cui al comma *3-bis* entro il termine di cui al comma *3-ter*, il ministero promuove la concorrenza con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del 25 novembre 1996 n. 625";

*b)* al comma 4, dopo la lettera *d)* aggiungere la seguente lettera : "; *e)* autorizzazione alla perforazione o al rilievo sismico nell'ambito dei permessi di ricerca conferiti all'esito dei procedimenti di cui al comma *3-bis*.";

*c)* al comma 5, dopo le parole: "La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" aggiungere le parole: "ed ai procedimenti relativi ai progetti di cui al comma *3-bis*";

*d)* al comma 6, dopo le parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'adozione del PITESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare," aggiungere le seguenti parole: "fatti salvi i permessi di ricerca relativi ai progetti di cui al comma *3-bis*";

*e)* al comma 8:

1) dopo le parole: "Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere" aggiungere le seguenti parole: "fatti salvi i permessi di ricerca relativi ai progetti di cui al comma *3-bis*";

2) eliminare il seguente periodo: "Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del PITESAI";

3) all'ultimo periodo eliminare la parola: "non";

*f)* dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma *8-bis*: "Tutte le attività di prospezione e di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, sia per aree in terraferma che in mare, cesseranno il 31 dicembre [2035]. Tutte le attività coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sia per aree in terraferma che in mare, cesseranno il 31 dicembre 2050".

*1-ter.* Le maggiori entrate determinate dalle disposizioni di cui al comma *1-bis* sono destinate al rilancio dell'occupazione e alla riconversione di distretti industriali collegati alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi in settori industriali promossi dal *Green Deal* europeo.

1-*quater*. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 78, aggiungere il seguente:

"78-*bis*. Tutte le intese, i pareri, i nulla osta, gli atti autorizzativi di qualsiasi natura, rilasciati da qualsiasi amministrazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla perforazione, si considerano validamente acquisiti, per un periodo di cinque anni dal rilascio della autorizzazione, per le successive autorizzazioni alla perforazione e alla messa in produzione, che ricadono nella medesima area pozzo, salvo diversamente disposto dal Ministero dello sviluppo economico in sede di prima autorizzazione alla perforazione, per comprovate motivazioni di carattere tecnico. Al fine di armonizzare il quadro regolatorio, le disposizioni di questo comma si applicano alle autorizzazioni alla perforazione già rilasciate, con intesa regionale e giudizio di compatibilità ambientale, ove previsto, per le attività da autorizzare nella medesima area pozzo"».

### **50.135**

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente :*

«1-*bis*. Al comma 4, dell'articolo 1, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, dopo le parole: "coltivazione di idrocarburi, " aggiungere le seguenti: "i procedimenti di cui alla parte II, Titolo III e Titolo III-*bis* del decreto legislativo 152 del 2006».

### **50.136**

[Collina](#)

*Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole:* «ovvero ai procedimenti in itinere fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione precedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

### **50.137**

[Ripamonti](#), [Augussori](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Pazzagliani](#), [Testor](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole:* «ovvero ai procedimenti in itinere fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione precedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

### **50.138**

[Pagano](#), [Gallone](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Siclari](#)

*Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole:* «ovvero ai procedimenti in itinere fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione precedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

### **50.139**

[Quarto](#), [La Mura](#), [Moronese](#), [L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Florida](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 17-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, tramite

appositi protocolli d'intesa con l'autorità competente, il supporto scientifico e la formazione specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con particolare riferimento a quello operante presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. A tal fine, nonché per assicurare il funzionamento della suddetta scuola, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riconosce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale un contributo pari ad euro 300.000 euro per l'anno 2020 ed euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 300.000 per l'anno 2020, ed euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **50.140**

[De Petris, Nugnes, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 17-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, tramite appositi protocolli d'intesa con l'autorità competente, il supporto scientifico e la formazione specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con particolare riferimento a quello operante presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. A tal fine, nonché per assicurare il funzionamento della suddetta scuola, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riconosce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale un contributo pari ad euro 300.000 euro per l'anno 2020 ed euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 300.000 per l'anno 2020, ed euro 700.000 a decorre dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1 giugno 2002 n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **50.141**

[Grimani, Vono](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni relative alla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali delle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui al comma 3 non si applicano alle imprese che trasportano rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 10 13 del 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, destinati a essere conferiti e utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-*sexies* e seguenti del presente decreto in sostituzione di o in aggiunta a materie prime e sottoprodotti, fermo restando il rispetto della disciplina stabilita dai regolamenti dell'Unione Europea applicabili. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Albo nazionale gestori ambientali, sentite le Associazioni nazionali rappresentative dei settori produttivi interessati, può individuare con propria deliberazione misure semplificate per l'iscrizione delle suddette imprese. Tali misure tengono conto delle esigenze legate a modalità intermodali o combinate di trasporto e possono includere obblighi di comunicazione a carico degli operatori italiani responsabili della importazione dei rifiuti. L'iscrizione non richiede la prestazione di garanzie finanziarie. Ulteriori misure di semplificazione possono essere introdotte, anche in deroga alla disciplina generale, con il solo limite del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea, con accordo di programma da stipularsi, nel medesimo termine, tra Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, Albo nazionale gestori ambientali e Associazioni nazionali rappresentative dei settori produttivi interessati"».

*Consequentemente, alla rubrica dell'articolo 50 aggiungere le seguenti parole: «, nonché delle procedure per la tracciabilità dei rifiuti importati dalla UE e utilizzati in cicli produttivi».*

## **50.142**

[Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

"3-bis. Le disposizioni relative alla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali delle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui al comma 3 non si applicano alle imprese che trasportano rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, destinati a essere conferiti e utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto in sostituzione di o in aggiunta a materie prime e sottoprodotti, fermo restando il rispetto della disciplina stabilita dai regolamenti dell'Unione Europea applicabili. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Albo nazionale gestori ambientali, sentite le Associazioni nazionali rappresentative dei settori produttivi interessati, può individuare con propria deliberazione misure semplificate per l'iscrizione delle suddette imprese. Tali misure tengono conto delle esigenze legate a modalità intermodali o combinate di trasporto e possono includere obblighi di comunicazione a carico degli operatori italiani responsabili della importazione dei rifiuti. L'iscrizione non richiede la prestazione di garanzie finanziarie. Ulteriori misure di semplificazione possono essere introdotte, anche in deroga alla disciplina generale, con il solo limite del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea, con accordo di programma da stipularsi, nel medesimo termine, tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Albo nazionale gestori ambientali e Associazioni nazionali rappresentative dei settori produttivi interessati"».

*Consequentemente alla rubrica dell'articolo 50 aggiungere le seguenti parole: «, nonché delle procedure per la tracciabilità dei rifiuti importati dalla UE e utilizzati in cicli produttivi».*

## **50.143**

[Mirabelli](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al decreto legge 11 marzo 2020, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo l'articolo 3-bis è aggiunto il seguente:

"Art. 3-ter.

*(Procedure di approvazione e realizzazione delle opere)*

1. In deroga a quanto previsto dal D.Lgs.152/2006, per le opere di cui all'articolo 3, comma 2, da assoggettare a procedura di Verifica di Assoggettabilità nonché a Valutazione di Impatto Ambientale, l'autorità competente è la Regione o la Provincia autonoma territorialmente interessata.

2. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa statale e dell'Unione europea in materia ambientale.

3. Sono fatte salve le procedure già avviate secondo le leggi e le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà del proponente d'intesa con l'amministrazione eventualmente competente, di ritirare l'istanza presentata e ripresentarla ai sensi del presente articolo entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Sono fatti salvi i coordinamenti procedurali di cui all'articolo 10, comma 3, del

D.Lgs.152/2006 e le disposizioni regionali vigenti in tal senso in materia.

5. La valutazione di incidenza (VInCA) è effettuata, ove necessaria, dall'autorità competente nel territorio interessato dalla singola opera, secondo la normativa vigente nel territorio stesso. L'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE HABITAT articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR), sancita il 28.11.2019 e pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2019, n. 303 sarà applicata una volta recepita e nei termini di cui al recepimento da parte della Regione.

6. Ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientale, il proponente presenta all'autorità competente apposita istanza, in conformità alle modalità previste dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006. L'autorità competente, con il procedimento e le modalità previste dal medesimo articolo 19 si pronuncia disponendo l'assoggettamento alla procedura di VIA o l'esclusione dalla procedura di VIA eventualmente condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli impatti. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è adottato dal dirigente responsabile della struttura della Regione o della Provincia autonoma competente per la VIA.

7. Ai fini della valutazione di impatto ambientale del progetto il proponente presenta all'autorità competente istanza con le modalità previste dall'articolo 23 del D.Lgs.152/2006 dando specifico avviso al pubblico e garantendo la partecipazione al procedimento secondo le modalità previste dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo. Tutti i termini temporali indicati nel citato articolo 24 sono da intendersi ridotti della metà.

8. L'autorità competente può esprimersi previa acquisizione di parere da parte di Commissioni o Comitati già istituiti presso la Regione quali organismi tecnico-istruttori per le ordinarie procedure di VIA regionali.

9. La valutazione degli impatti ambientali è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del D.Lgs.152/2006.

10. Il provvedimento di VIA è adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per la VIA con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3 e seguenti, del D.Lgs.152/2006 entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza e concorre all'approvazione del progetto nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 3-*quinquies*.

11. In caso di provvedimento di VIA negativo il progetto non può essere approvato.

12. Non sono dovuti contributi, oneri o tariffe per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS.

13. Per le opere di cui all'articolo 3 comma 2, l'Autorità di cui all'articolo 2 comma 1, lettera d) del d.p.r. 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" è la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competente.

14. La Società, ove necessario, declina in singoli interventi funzionali le opere di cui all'articolo 3 comma 2.

15. L'approvazione dei progetti delle opere di cui al comma precedente è disposta dalla Società, la quale convoca una o più conferenze di servizi per l'acquisizione dei necessari pareri, nulla osta ed autorizzazioni. Alle stesse partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona.

16. All'esito della conferenza di servizi la Società assume la determinazione conclusiva in riferimento al singolo progetto, con cui dichiara altresì la pubblica utilità. L'approvazione dei progetti determina la variazione di strumenti urbanistici e piani territoriali, con apposizione di vincolo espropriativo, qualora necessario.

17. La determinazione conclusiva di approvazione del progetto da parte della Società costituisce inoltre espressione del parere dello Stato e della Regione ai fini della formalizzazione dell'intesa Stato-Regione, quando necessaria, circa la localizzazione dell'opera ai sensi del



D.P.R.383/1994.

18. La Società opera in deroga a:

- a) articoli da 14 a 14-*quinquies* della Legge 241/90;
- b) articoli 27-*bis* del D.Lgs 152/2006 in caso di valutazione di impatto ambientale regionale;
- c) articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 383/1994;
- d) articolo 3 del D.P.R. 753/80, relativamente alla realizzazione degli impianti di risalita.

19. Per le opere di cui all'articolo 3 comma 2, non è dovuto il parere previsto dall'articolo 215, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

20. La Regione territorialmente interessata, in riferimento alle opere di cui all'art. 3 comma 2, esercita, in via esclusiva e in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004, le competenze amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per l'esecuzione degli interventi su beni culturali.

21 Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, la Società esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione delle opere ricomprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3 comma 2, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei Ministri, sentiti i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto e gli Enti territoriali interessati. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.

22 Ai fini della realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 comma 2, la Società e gli ulteriori soggetti attuatori sono autorizzati a:

- a) operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del D.Lgs. 50/2016;
- b) ridurre fino a un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del D.lgs. 50/2016;
- c) ridurre fino a 10 giorni in conformità alla Direttiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2007 il termine di cui all'articolo 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016;
- d) verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/16 eventualmente richiesti dai documenti di gara e dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16 solo relativamente al concorrente individuato quale aggiudicatario della gara, indipendentemente dalla tipologia di procedura di affidamento;
- e) avvalersi dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/16, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16 e della documentazione antimafia dell'articolo 84 del D.Lgs. n. 159/2011 ove applicabile, fermo restando che laddove in esito alle verifiche emergesse la sussistenza di cause di esclusione ai sensi delle suddette norme si provvederà alla revoca dei provvedimenti di aggiudicazione e di esecuzione anticipata;
- f) procedere, dopo l'accertamento dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16, alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva, anche in assenza di comunicazione antimafia e di informazione antimafia di cui all'articolo 84 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 59/11 senza attendere i termini di cui rispettivamente agli articoli 88 comma 4-*bis* e 92 comma 3 del suddetto Decreto Legislativo, nel rispetto del termine in deroga di cui alla precedente lettera a);
- g) fare ricorso, per gli appalti pubblici di lavori, servizi e di forniture, all'articolo 63 del D.lgs. 50/2016 anche in deroga ai casi e alle circostanze ivi indicati; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;
- h) applicare l'articolo 133 comma 8, del D.lgs. 50/2016 fino al 31 dicembre 2026 o comunque sino alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, relativi alla

realizzazione delle opere;

i) ridurre i livelli di progettazione di cui all'articolo 23 d.lgs. 50/16.

23. La Società e gli ulteriori soggetti attuatori, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata necessari alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 comma 2. In tal caso possono essere autorizzati dalla Società a derogare agli articoli 15, commi 2, 3 e 8, 20, 21, 22 e 22-*bis* del D.P.R. 327/2001, limitatamente ai termini ivi indicati, che sono dimezzati.

24. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Villaggio Olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie e qualora, entro il 31 luglio 2021, non sia stato adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'«Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site in Comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese», sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area identificata dal Masterplan previsto dall'Accordo di Programma quale sede del Villaggio Olimpico di Milano, alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato autonomo, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di ingiustificata inerzia da parte della proprietà, si potrà procedere all'esproprio dell'area stessa per fini di interesse pubblico».

25. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia con le connesse infrastrutture, la relativa procedura di valutazione ambientale e l'acquisizione di tutti i titoli connessi segue lo schema procedimentale di cui all'articolo 27-*bis* del D.Lgs. 152/2006, con dimezzamento dei tempi, garantendo comunque forme di pubblicità, trasparenza e partecipazione del pubblico interessato a norma della direttiva 2014/52/UE e con tempi comunque non inferiori a 30 giorni.

26. La Società, ANAS e le Regioni Veneto e Lombardia possono avvalersi delle società costituite rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, nonché per i compiti e i poteri di cui all'articolo 14 e all'articolo 176, comma 11, del decreto legislativo n. 285 del 1992, relativamente a strade e autostrade ubicate in Veneto e in Lombardia e dalle stesse Regioni specificamente individuate».

## 50.144

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Per le autorizzazioni integrate ambientali in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, la scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di 180 giorni».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 50, aggiungere le seguenti parole: «, nonché disposizioni di proroga dei termini in materia di autorizzazione integrata ambientale».

## 50.0.1

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 50-*bis*.

(Parallelizzazione delle fasi e attività del procedimento amministrativo)

a) All'articolo 1, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto infine il seguente periodo: "Sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le

qualità utili al procedimento che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare".

b) All'articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Qualora per la realizzazione di un medesimo progetto la legge preveda il rilascio di diversi atti, ai fini di tutela dell'ambiente del paesaggio, ai fini urbanistici ed edilizi, autorizzazioni, concessioni, approvazione, parere, intese e nulla osta comunque denominati, salve le disposizioni di cui al presente e ai successivi articoli, in ogni caso i relativi procedimenti amministrativi sono di regola svolti contestualmente e parallelamente."

c) All'articolo 52-bis, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, aggiungere in fine il seguente periodo: "I procedimenti per la verifica di assoggettabilità a VIA, per la valutazione di impatto ambientale, siano essi di competenza statale o regionale, nonché per il rilascio degli atti indicati all'articolo 27, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ferma l'applicazione dell'articolo 27 stesso, sono in ogni caso di regola svolti contestualmente e parallelamente ai procedimenti disciplinati dal presente Capo e la decisione finale tiene conto della valutazione di impatto ambientale, ove prevista."»

## 50.0.2

[Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art 50-**bis**.

*(Parallelizzazione delle fasi e attività del procedimento amministrativo)*

d) All'articolo 1, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto infine il seguente periodo: "Sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità utili al procedimento che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare."

e) All'articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Qualora per la realizzazione di un medesimo progetto la legge preveda il rilascio di diversi atti, ai fini di tutela dell'ambiente del paesaggio, ai fini urbanistici ed edilizi, autorizzazioni, concessioni, approvazione, parere, intese e nulla osta comunque denominati, salve le disposizioni di cui al presente e ai successivi articoli, in ogni caso i relativi procedimenti amministrativi sono di regola svolti contestualmente e parallelamente."

f) All'articolo 52-bis, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, aggiungere in fine il seguente periodo: "I procedimenti per la verifica di assoggettabilità a VIA, per la valutazione di impatto ambientale, siano essi di competenza statale o regionale, nonché per il rilascio degli atti indicati all'articolo 27, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ferma l'applicazione dell'articolo 27 stesso, sono in ogni caso di regola svolti contestualmente e parallelamente ai procedimenti disciplinati dal presente Capo e la decisione finale tiene conto della valutazione di impatto ambientale, ove prevista."».

## 50.0.3

[Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 50-**bis**.

*(Certezza del quadro di riferimento nella fase di autorizzazione)*

All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Salvo che non violino leggi successivamente emanate la cui retroattività sia espressamente prevista, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo o

in sede di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, si intendono validamente acquisiti ai fini dell'autorizzazione unica se adottati sulla base del quadro normativo, ivi inclusi i vincoli ambientali e paesaggistici, vigente al momento del loro rilascio"».

#### 50.0.4

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 50-**bis**.

*(Semplificazione e accelerazione dei termini nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica)*

Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1-*bis* aggiungere in fine le seguenti parole: "ovvero sia opera interrata o che occupi una superficie contenuta rispetto a quella sulla quale la collettività esercita il diritto di uso civico".

b) all'articolo 52-*bis*, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, dopo le parole: "alla realizzazione", aggiungere le seguenti: "o alla riparazione, rimozione o sostituzione";

2) al comma 6, dopo le parole: "alla realizzazione", aggiungere le seguenti: "o alla riparazione, rimozione o sostituzione";

c) all'articolo 52-*quinquies*, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo le parole: "ed all'esercizio", aggiungere le seguenti: "o alla riparazione, rimozione o sostituzione";

2) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. In deroga all'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le infrastrutture di cui al precedente comma 2, il provvedimento di VIA viene rilasciato dalla competente Direzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 del predetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il provvedimento viene rilasciato previo parere della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e previa acquisizione del concerto da parte della competente Direzione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da rendere entrambi entro trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, la competente Direzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il termine per l'emanazione del provvedimento di VIA è prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA ovvero per l'espressione del concerto da parte della competente Direzione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni.";

d) all'articolo 52-*quater*, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "e, nei casi, di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, dal parere della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

2) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "Alla valutazione di impatto ambientale di cui alla presente disposizione si applica l'articolo 52-*quinquies*, commi 2-*bis* e

2-ter».

### 50.0.5

[Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 50-**bis**.

*(Intesa Regionale)*

All'articolo 1-*sexies*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sostituire le parole: "dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3", con le seguenti: "dell'autorizzazione entro il termine di conclusione della conferenza di servizi di cui agli articoli 14-*bis* e 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241,».

### 50.0.6

[Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 50-**bis**.

*(Semplificazione procedimenti autorizzativi per installazione nuova capacità rinnovabile)*

All'articolo 12, comma 3, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi," inserire le seguenti: "ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,"».

### 50.0.7

[Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 50-**bis**.

*(Analisi territoriale per il rispetto della vincolistica)*

All'articolo 1, comma 5 della legge 23 agosto 2004, n. 239, aggiungere in fine il seguente periodo: "I soggetti proponenti, ai fini della progettazione, possono consultare le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio per ottenere informazioni circa i vincoli e le prescrizioni relative al territorio interessato dal tracciato, chiedere in merito pareri preventivi e conoscere le linee guida, le misure, i piani e programmi adottati o in via di adozione da parte delle amministrazioni ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni ambientali, paesaggistici, culturali ed archeologici. Le amministrazioni rispondono entro trenta giorni dalla richiesta."».

### 50.0.8

[Pavanelli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 50-**bis**.

*(Controllo delle perdite di gas metano e del relativo impatto climatico)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

"17-*bis*. Al fine di valutare l'effettivo contributo nazionale delle emissioni dirette di metano

da perdite in atmosfera lungo la filiera di estrazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione, e valutare adeguatamente le opere previste nel PNIEC in sede di VIA entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento normativo, il Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare incarica Ispra di provvedere alla realizzazione di uno studio, da completare entro dodici mesi, relativo alla stima delle perdite di metano e del relativo impatto climatico nelle reti e nelle infrastrutture esistenti, nonché alla proiezione delle stesse per quelle in progetto, anche attraverso l'utilizzo e l'interpretazione dei dati satellitari, compresi quelli della rete satellitare Copernicus. Tale studio viene reso disponibile al pubblico entro i successivi due mesi."».

## 50.0.9

Gallone, Mallegni, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 50-**bis**.

(Fast track del provvedimento unico di VIA per contrastare l'emergenza)

1. Al fine di contrastare la situazione di emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, semplificare e accelerare gli interventi atti a conseguire gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nonché le opere pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, l'avvio di insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e l'occupazione, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "All'attività istruttoria partecipa un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali che esprime le valutazioni di competenza del medesimo Ministero e, per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, un esperto designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale.";

2) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "e della Commissione tecnica per gli interventi strategici";

3) al comma 5, dopo le parole: "della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale" aggiungere le seguenti: "e della Commissione tecnica per gli interventi strategici", nonché dopo le parole: "della Commissione" aggiungere le seguenti: "e della Commissione tecnica per gli interventi strategici";

b) dopo l'articolo 8-**bis**, aggiungere il seguente:

"Art. 8-**ter**.

(Commissione tecnica per gli interventi strategici)

1. È istituita la Commissione tecnica per gli interventi strategici presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Commissione fornisce supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di cui al presente decreto, dei progetti individuati:

a) per le opere comprese nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di preminente interesse nazionale;

b) in via facoltativa, per le opere comprese nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. È composta dal Direttore generale della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, dal Direttore generale della competente Direzione del Ministero dei beni culturali e del turismo, nonché da tredici membri dotati di competenza nell'area paesaggistico-ambientale, ingegneristica, fisica e di scienze naturali, da due membri dotati di competenza nell'area economica, da tre membri dotati di competenza nell'area giuridica, da due

membri dotati di competenza nell'area della salute pubblica.

3. I componenti sono individuati tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con almeno dieci anni di anzianità di servizio e comprovata professionalità e competenza, garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. I componenti sono collocati in posizione di fuori ruolo o di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, legge 15 maggio 1997, n. 127, o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ai commissari spetta una indennità aggiuntiva in ragione dei compiti effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento. L'indennità è sostitutiva di ogni altro elemento retributivo accessorio ed integrativo.

4. La Commissione è integrata con il Direttore generale della competente Direzione del Ministero dello sviluppo economico nel caso in cui gli interventi abbiano ad oggetto fonti energetiche.

5. I componenti della Commissione restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati solo una volta.

6. La Commissione opera secondo le modalità operative di cui agli articoli 25-*bis* e 27-*ter*.

7. La Commissione cura anche lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale laddove previste:

a) per le opere o gli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentite le regioni interessate;

b) per le opere o gli insediamenti produttivi insistenti sul territorio di più regioni, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri e intesa con i Presidenti delle regioni interessate;

c) in via facoltativa, per le opere di preminente interesse di una singola regione individuati con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale e sentiti gli enti locali interessati.

8. I progetti di cui ai commi 1 e 7 sono individuati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.";

c) all'articolo 23, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "La pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito *web* dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima" e, al secondo periodo, dopo le parole: "L'autorità competente", aggiungere le seguenti: ", ovvero il proponente," e la parola: "comunica", è sostituita dalla seguente: "comunicano";

d) all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo le parole: "è pubblicato a cura dell'autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1", aggiungere le seguenti: "ovvero del proponente, secondo le modalità di accesso al sito *web* dell'Autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima";

2) al comma 5, dopo le parole: "da pubblicare a cura dell'autorità competente sul proprio sito *web*", aggiungere le seguenti: "ovvero del proponente";

3) al comma 4, dopo le parole: "entro i trenta giorni successivi", aggiungere le seguenti: «"anche per conto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e degli altri soggetti di cui all'articolo 23, comma 4";

e) all'articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale l'autorità competente trasmette al proponente la relativa proposta contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le proprie eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un

contrasto tra le condizioni indicate, può richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal caso, i termini di cui al comma 2 si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque giorni.";

2) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "La remissione al Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni, si applica a cura del proponente anche qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di 225 giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA";

3) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA venga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la cui esecuzione non pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei lavori. La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e la verifica viene completata alle condizioni riportate nel progetto di fattibilità o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni previste ai punti a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto e la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al medesimo comma 8, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano.";

f) dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

"Art. 25-bis.

*(VIA per gli interventi strategici)*

1. Nei casi di procedure di valutazione ambientale previsti dall'articolo 8-ter, comma 1, nei quali il supporto tecnico-scientifico è reso dalla Commissione tecnica per gli interventi strategici, oltre alle semplificazioni stabilite dai commi seguenti, si applicano l'articolo 23, commi 1, 2 e 3, l'articolo 24, commi 1, 2 e 6 e 7, l'articolo 25, commi 1, 1-bis, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. La documentazione di cui all'articolo 23, comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla verifica della completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Nel medesimo termine, l'autorità competente avvia i lavori della Commissione tecnica per gli interventi strategici di cui all'articolo 8-ter.

Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest'ultimo, dalla data di pubblicazione della documentazione e per la durata di trenta giorni, può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i successivi quindici giorni dalla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti e l'autorità competente può, per una sola volta, chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente, l'autorità competente può concedere la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa.

5. Nell'ambito della propria attività la Commissione tecnica prende debitamente in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte contestualmente in sede di consultazione.

6. La Commissione tecnica per gli interventi strategici conclude i propri lavori entro il



termine perentorio di centocinquanta giorni. Conseguentemente, il Direttore generale della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Direttore generale della competente Direzione del Ministero dei beni culturali e del turismo adottano il relativo provvedimento di VIA.

7. Nel caso in cui gli interventi abbiano ad oggetto fonti energetiche, il provvedimento di VIA è adottato congiuntamente al Direttore generale della competente Direzione del Ministero dello Sviluppo economico.

8. Qualora la Commissione non rispetti i termini di conclusione dei propri lavori, il Capo Dipartimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di responsabile del potere sostitutivo, acquisisce nei successivi dieci giorni la documentazione istruttoria prodotta e nei successivi trenta giorni adotta il provvedimento di VIA. Il responsabile del potere sostitutivo procede, inoltre, a liquidare al proponente un indennizzo per il mero ritardo pari alla metà degli oneri istruttori corrisposti ai sensi dell'articolo 33.";

g) dopo l'articolo 27-*bis*, aggiungere il seguente:

"Art. 27-*ter*.

*(Provvedimento unico per gli interventi strategici)*

1. Alle procedure di valutazione ambientale disciplinate dall'articolo 8-*ter*, comma 1 si applica, su richiesta del proponente, l'articolo 27, commi 1, 2, 3, 9 e 10.

2. All'articolo 27, comma 4, il termine previsto per la verifica dell'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 è ridotto a cinque giorni.

3. I termini di cui all'articolo 27, comma 5 sono ridotti della metà.

4. Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale, dalla data di pubblicazione della documentazione e per la durata di trenta giorni, il pubblico può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i successivi quindici giorni alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti e l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa.

L'autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito *web* e di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Entro i successivi trenta giorni il pubblico interessato può presentare ulteriori osservazioni.

5. Entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate che tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorità competente indice la conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dallo stesso proponente. La conferenza che si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8 conclude i propri lavori nel termine di duecento giorni. Nell'ambito della propria attività la conferenza di servizi prende debitamente in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte contestualmente in sede di consultazione.";

h) all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3-*bis*, dopo le parole: "nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-*bis*" aggiungere le seguenti: "della Commissione

tecnica per gli interventi strategici di cui all'articolo 8-ter", nonché dopo le parole: "delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis" aggiungere le seguenti: "e della Commissione tecnica per gli interventi strategici di cui all'articolo 8-ter";

2) al comma 4, dopo le parole: "di cui all'articolo 8-bis" aggiungere le seguenti: "e di cui all'articolo 8-ter", nonché sostituire le parole: "della predetta Commissione" con le seguenti: "delle predette Commissioni".

2. La Commissione di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

### 50.0.10

[Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 50-**bis**.

*(Coordinamento delle procedure di VIA e VAS)*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, adotta le linee guida applicative delle prescrizioni di cui al comma 5, al fine del maggiore coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di VAS."».

### 50.0.11

[Grimani, Vono, Magorno](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 50-**bis**.

*(Semplificazioni al Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale)*

1. Al comma 1, dell'articolo 29-*quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,", inserire le seguenti: "del Ministero dello sviluppo economico,";

b) al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: ", come anche attraverso l'indizione di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e una o più singole regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla soluzione di problematiche inerenti i piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle proposte delle regioni interessate"».

### 50.0.12

[Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 50-**bis**.

*(Semplificazioni al Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale)*

1. Al comma 1, dell'articolo 29-*quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,", inserire le seguenti: "del Ministero dello sviluppo economico,";

b) al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: ", come anche attraverso l'indizione di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e una o più singole regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla soluzione di problematiche inerenti ai piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle proposte delle regioni interessate."».

### 50.0.13

[Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 50-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 29-sexies del Codice dell'Ambiente)*

1. All'articolo 29-sexies, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Le prescrizioni e le misure incluse nell'autorizzazione integrata ambientale sono tali da assicurare su tutto il territorio nazionale il principio di non distorsione della concorrenza tra gli impianti e il titolo autorizzativo non può essere oggetto di riesame, prima di quarantotto mesi dal suo rilascio. La presentazione della richiesta di riesame può avvenire su istanza del proponente anche prima del termine fissato dal periodo precedente e in tal caso si applica l'articolo 29-*octies* del presente decreto."».

### 50.0.14

[Pichetto Fratin](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 50-**bis**.

*(Modifiche all'articolo 29-sexies del Codice dell'Ambiente)*

1. Al comma 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Le prescrizioni e le misure incluse nell'autorizzazione integrata ambientale sono tali da assicurare su tutto il territorio nazionale il principio di non distorsione della concorrenza tra gli impianti e il titolo autorizzativo non può essere oggetto di riesame, prima di quarantotto mesi dal suo rilascio. La presentazione della richiesta di riesame può avvenire su istanza del proponente anche prima del termine fissato dal periodo precedente e in tal caso si applica l'articolo 29-*octies* del presente decreto."».

### 50.0.15

[Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 50-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di autorizzazione integrata ambientale)*

1. All'articolo 29-*decies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: "dall'invio della comunicazione di cui al comma 1", sono soppresse.

2. All'articolo 29-*quattordices*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "la comunicazione prevista all'articolo 29-*decies*, comma 1,

nonché il gestore che omette di effettuare" sono soppresse;

b) al comma 14, le parole: "dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 29-*decies*, comma 1 del rilascio della autorizzazione" sono soppresse».

## 50.0.16

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 50-*bis*.

*(Misure per accelerare gli investimenti per le bonifiche e le reindustrializzazioni)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 240, è inserito il seguente:

"Art. 240-*bis*.

*(Misure per accelerare gli investimenti per le bonifiche e le re industrializzazioni)*

1. Ai fini delle procedure di cui agli articoli 242, 242-*bis*, 249 e 252 del presente decreto, ove il progetto di bonifica prevede l'applicazione di una o più delle tecnologie definite all'allegato C del presente Titolo V, il progetto di bonifica si intende approvato se entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto l'amministrazione competente non comunica al soggetto proponente il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire motivatamente, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Prima della formale adozione dell'eventuale provvedimento di diniego, l'amministrazione competente comunica tempestivamente al soggetto proponente i motivi che ostano all'approvazione del progetto. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto proponente ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini di cui al comma 1 che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

4. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 il piano di collaudo degli interventi al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione o dei valori di concentrazione soglia di rischio individuati dal documento di analisi di rischio approvato dall'autorità competente ai sensi del comma 4 dell'articolo 242 per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 2021, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di collaudo si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.

5. La validazione dei risultati del piano di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione o dei valori di concentrazione soglia di rischio approvati, costruisce certificazione dell'avvenuta bonifica. I costi dei controlli sul piano di collaudo e finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione o dei valori di concentrazione soglia di rischio approvati, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto.

6. Con decreto del Direttore generale per il risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la Direzione .... del Ministero

dello sviluppo economico, l'Allegato di cui al comma 1 è aggiornato ed eventualmente integrato ogni tre anni in funzione del progresso tecnologico e della dimostrazione sul campo dell'efficienza, in termini di risultato, di ulteriori tecnologie per la bonifica."».

### 50.0.17

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 50-**bis**.

*(Opere da sottoporre a VIA e Partecipazione dei cittadini)*

1. Nell'Allegato II del decreto legislativo 152 del 2006 sono ricompresi tra i progetti di competenza statale sottoposti a valutazione di impatto ambientale gli elettrodotti in cavo interrato in corrente continua con tracciato superiore a 40 chilometri e quelli marini con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.

2. All'articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003 il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3 e di quelli in materia di fonti rinnovabili termiche. Tali linee guida sono volte ad assicurare un corretto inserimento degli impianti da fonti rinnovabili, sia elettrici che termici, nel paesaggio e nell'ambiente ai sensi delle procedure di valutazione di impatto ambientale vigenti. Le linee guida individuano altresì gli impianti che possono essere sottoposti ad inchiesta pubblica ai sensi del Decreto Legislativo 152/2016 e delle norme regionali in materia. L'inchiesta pubblica può essere disposta anche su proposta del proponente o dei Consigli comunali dei territori interessati. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali".

3. All'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 152 del 2016, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'inchiesta pubblica di cui ai commi 1 e 2 può essere disposta anche su proposta del proponente o da parte di Consigli comunali dei territori interessati o direttamente confinanti. La richiesta può essere presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso".

4. Al DPCM 76 del 2018, Allegato 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) alle voci autostrade e strade extraurbane principali, tronchi ferroviari per il traffico di grande distanza sostituire le parole: "500 milioni" con le seguenti: "100 milioni";
- 2) alla voce aeroporti sostituire le parole: "200 milioni" con le seguenti: "100 milioni";
- 3) alla voce impianti, insediamenti industriali e infrastrutture energetiche sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "100 milioni"».

### 50.0.18

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art 50-**bis**.

*(Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali)*

1. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera *m-sexies*, aggiungere la seguente:

"*m-septies*. l'autorizzazione unica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, agli articoli 52-*bis* e seguenti per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti a

tali infrastrutture riferiti inerenti la valutazione ambientale strategica, la verifica di assoggettabilità e la valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli atti che definiscono la intesa Stato-Regione";

b) all'articolo 120, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-*bis*. Il comma 1 del presente articolo, nonché i termini previsti dal comma 5, in quanto compatibile, nonché dai commi 6, 9, 10 e 11, quest'ultimo in quanto compatibile, si applica ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera *m-septies*."».

### 50.0.19

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 50-**bis**.

*(Incentivi per impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse già esistenti)*

1. All'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Per gli impianti alimentati da biomasse viene aumentato di 4 anni il periodo di durata degli incentivi alla produzione di cui al presente decreto. Tali incentivi trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica"».

### 50.0.20

Gallone, Mallegni, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 50-**bis**.

*(Carbon Capture and Storage)*

1. Al comma 3, dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, le parole: "e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme" sono soppresse.».

### 50.0.21

Ferrazzi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 50-**bis**.

*(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))*

1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)* del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma I, lettera *l-bis)* e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

**50.0.22**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 50-**bis**.

*(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))*

1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-*bis*) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

**50.0.23**

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 50-**bis**.

*(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))*

1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-*bis*) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

**50.0.24**

[Berutti](#), [Quagliariello](#), [Romani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 50-**bis**.

*(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))*

1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *I-bis*) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

## 50.0.25

Berutti

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 50-**bis**.

*(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))*

1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *I-bis*) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

## 50.0.26

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 50-**bis**.

*(Coordinamento delle attività di archeologia preventiva)*

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-*bis*. La stazione appaltante presenta una proposta di piano per l'espletamento delle operazioni di cui al comma 8, lettere *a*), *b*) e *c*) alla Soprintendenza competente, che lo approva entro sessanta giorni, con eventuali prescrizioni, adottando contestualmente, ove necessario, l'ordine di occupazione di cui all'articolo 88, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e determinando il termine entro cui la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve concludere; decorso inutilmente il termine di sessanta giorni per l'approvazione del piano, questo si considera assentito e il titolo di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si intende rilasciato per la durata di dodici mesi.";



b) al comma 9, dopo le parole: "in relazione all'estensione dell'area interessata", aggiungere le seguenti: "e comunque non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione degli esiti delle attività svolte" e aggiungere in fine il seguente periodo: "Decorsi sessanta giorni senza che il soprintendente si sia espresso, la relazione definitiva si intende approvata"».

### 50.0.27

[Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 50-**bis**.

*(Rafforzamento delle strutture preposte all'attività istruttoria)*

1. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi e dei progetti di investimento finalizzati a favorire la transizione energetica e il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, per assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico alle attività istruttorie dei progetti di sviluppo delle infrastrutture elettriche essenziali all'integrazione delle fonti rinnovabili, alla valorizzazione della generazione elettrica più efficiente e alla sicurezza del sistema elettrico, la Divisione del Ministero dello sviluppo economico competente all'esame delle istanze autorizzative della rete elettrica si avvale di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dello sviluppo economico, formato da quindici unità di personale pubblico con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico e individuati tra gli appartenenti ad Amministrazioni pubbliche, all'ENEA, ad altri Enti di ricerca. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta».

### 50.0.28

[Floris](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 50-**bis**.

*(Semplificazioni per l'attuazione del PNIEC)*

1. I progetti previsti nel Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale di collegamento elettrico fra la Regione Campania, la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono sottoposti alla procedura di consultazione pubblica prevista per i progetti di interesse comune (PCI) di cui al Regolamento (UE) 347/2013 e non alla procedura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, n. 76.

2. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei progetti di cui al comma 1, i termini previsti dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e da ogni altra disposizione applicabile ai fini dell'adozione degli atti di assenso necessari alla costruzione dell'opera sono da considerarsi perentori.

3. Nei casi in cui le disposizioni di legge o altri decreti e regolamenti attuativi delle medesime disposizioni non indichino un termine per l'espressione degli atti necessari all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei progetti di cui al comma 1, si applica il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L'intesa regionale di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 1 del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 in relazione ai progetti di cui al comma 1 è espressa nell'ambito della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nei termini indicati per la conclusione della stessa.

5. Per i progetti di cui al comma 1 il procedimento di autorizzazione deve concludersi inderogabilmente entro centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso tale termine in assenza del provvedimento finale, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, si provvede al rilascio dello stesso previa intesa da concludersi in un apposito Comitato Interconstituzionale di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 dicembre 2009, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello Sviluppo economico, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle Infrastrutture e dei trasporti e dalla Regione o dalle Regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla definizione del procedimento di autorizzazione, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, si provvede all'autorizzazione del progetto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione o delle Regioni interessate, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.»

### **51.1**

[De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### **51.2**

[De Bonis, Lonardo](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 51. - *(Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali)* - 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi urgenti finalizzati a miglioramento, ivi compreso l'adeguamento ai requisiti delle norme di settore, della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-*bis*, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e per i quali il proponente attiva la procedura di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non può essere inferiore a dieci anni. In relazione ai medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pari a dieci anni».

### **51.3**

[De Petris, Nugnes, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 51. - 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi urgenti finalizzati a miglioramento, ivi compreso l'adeguamento ai requisiti delle norme di settore, della sicurezza

delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-*bis*, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e per i quali il proponente attiva la procedura di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non può essere inferiore a dieci anni. In relazione ai medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pari a dieci anni».

## 51.4

D'Arienzo

*Al comma 1, dopo le parole: «ferroviarie» inserire le seguenti: «, aeroportuali».*

## 51.5

La Mura, Pavanelli, Moronese, Florida

*Sopprimere il comma 2.*

## 51.6

Rivolta, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

*Dopo il comma 2 aggiungere in fine i seguenti:*

«2-*bis*. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

- a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;
- b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;
- c) sviluppo delle reti ferroviarie.

2-*ter*. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

2-*quater*. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

## 51.7

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assoggettati a procedure di valutazione d'impatto ambientale, l'efficacia temporale, di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente».

### 51.0.1

Gallone, Mallegni, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 51-**bis**.

(Modifiche degli articoli 232-bis e 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 232-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. È fatto obbligo per i consumatori di prodotti da fumo in luoghi pubblici di dotarsi e di portare sempre con sé un posacenere portatile".

b) all'articolo 255, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al comma 4 dell'articolo 232-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 euro a 150 euro"».

### 51.0.2

Nugnes, De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 51-**bis**.

(Semplificazioni in tema di procedure operative e amministrative nei siti oggetto di bonifica)

1. Al comma 4 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)" sono sostituite con le seguenti: "Qualora sia tecnicamente possibile raggiungerli con l'uso di tecnologie a costi sostenibili gli obiettivi di bonifica corrispondono alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione. In caso contrario, sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)"».

### 51.0.3

Mangialavori, Caligiuri

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 51-**bis**.

(Opere per il completamento della ferrovia a doppio binario nella tratta Catanzaro-Taranto)

1. Al fine di consentire l'ammodernamento e l'avvio delle opere per il completamento della ferrovia a doppio binario nella tratta Catanzaro-Taranto, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. In sede di progettazione e di realizzazione delle opere è data precedenza ai collegamenti ferroviari nelle aree nelle quali il servizio ferroviario presenta

aspetti di maggiore criticità, nonché alle misure necessarie a garantire alla fascia Jonica della regione Calabria un efficiente collegamento con le principali tratte nazionali. All'onere di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

## 52.1

### Ruspandini

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 52. - *(Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)* - 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-bis è inserito il seguente:

"Art. 242-ter.

*(Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)*

1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzati ve, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, nonché le tipologie di opere e interventi che abbiano ricevuto Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale positivo ai sensi della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Devono altresì essere adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali.

2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 è effettuata da parte del proponente attraverso apposita autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 da rendersi a firma congiunta da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda e del Professionista incaricato nell'ambito dei procedimenti di approvazione ed autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

3. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, sono da seguirsi le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242 del presente decreto, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, esclusivamente nel caso in cui il sito ricada all'interno di un Sito di Interesse Nazionale perimetrato ai sensi dell'articoli 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Nel caso di mancato pronunciamento degli Enti entro i termini sopra stabiliti, vige l'istituto del silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge n. 241 del 1990 ed il Piano di indagini è da intendersi cantierabile. Il proponente, almeno trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 245, comma 2, del presente decreto, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di

emergenza adottate;

b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;

c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120".

3. Sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10, dell'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

4. È abrogato l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 Giugno 2017».

## 52.2

[De Petris](#), [Nugnes](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'Articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 2 le parole: "La provincia" sono sostituite dalle seguenti: "L'autorità competente di cui agli articoli 242, 242-bis e 252"».

## 52.3

[De Petris](#), [Nugnes](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-bis è inserito il seguente:

"Art. 242-ter.

*(Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)*

1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino nè interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, nè determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"».

## 52.4

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 1, è sostituito con il seguente:*

«1. Nei siti oggetto di procedimenti di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e per la realizzazione di interventi attuativi di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea, nonché interventi e opere richiesti dalla normativa sulla

sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi interventi viabilistici e adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, alle migliori tecnologie disponibili, alle misure di sicurezza operativa e di tutela della salute dei lavoratori, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari pubbliche, di pubblico interesse o private, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, nuove iniziative industriali o modifica e/o ampliamento di impianti esistenti, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, a condizione che detti interventi e opere, ove interessino le matrici ambientali oggetto di bonifica, siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con le attività di caratterizzazione o l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area per la porzione interessata direttamente e indirettamente dall'opera o intervento nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL»;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto» *sopprimere le seguenti:* «per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree», *nonché, infine, aggiungere le seguenti:* «Gli interventi necessari per la realizzazione di misure di sicurezza operativa e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rientrano tra le categorie di interventi di cui al presente comma e sono eseguiti previa comunicazione all'autorità competente da parte del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»;

c) *al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione del sito ai sensi dell'articolo 242 del presente decreto, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione dell'area oggetto dell'intervento mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui agli articoli 242 o 245, comma 2, del presente decreto, con la descrizione delle eventuali misure di prevenzione o di messa in sicurezza di emergenza adottate, qualora ne ricorrano i presupposti»;

2) *alla lettera b), dopo le parole:* «in presenza di attività di messa in sicurezza» *la parola:* «operativa» *è sostituita con le seguenti:* «o di misure di prevenzione», *nonché, infine, sopprimere la parola:* «operativa»;

3) *alla lettera c), le parole:* «sono gestiti» *sono sostituite con le seguenti:* «possono essere eventualmente gestiti», *nonché, in fine, è aggiunto il seguente periodo:* «Laddove ne ricorrano i presupposti in relazione alla specifica attività autorizzata e condotta sul sito dal proponente, il progetto di intervento può prevedere il riutilizzo nel sito dei materiali di scavo estratti non contaminati, nonché il recupero dei rifiuti o il riutilizzo del prodotto libero rimossi nel processo produttivo».

## 52.5

[De Bonis, Lonardo](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati

interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

## 52.6

[Grimani, Vono, Magorno](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

- a) *dopo le parole: «rischio idraulico», inserire le seguenti: «opere per la realizzazione di impianti di recupero di rifiuti funzionali all'utilizzo dei materiali e sostanze recuperate per la riconversione sostenibile di impianti e siti industriali riducendo le emissioni»;*
- b) *dopo le parole: «altra fonte meno inquinante», inserire le seguenti: «in particolare attraverso l'utilizzo di materiali e sostanze recuperate da rifiuti».*

## 52.7

[L'Abbate, Naturale, Girotto](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», al comma 1, sopprimere le parole da: «opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili» fino a: «all'articolo 7-bis».*

## 52.8

[L'Abbate, Girotto](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter» apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al comma 1, sopprimere le parole da: «fatti salvi i casi di riconversione» fino a: «7-bis,»;*
- b) *al comma 1, dopo le parole: «non pregiudichino» inserire le seguenti: «, non ritardino»;*
- c) *al comma 4, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «Piano di indagini preliminari» inserire le seguenti: «, che abbia ad oggetto un numero di campioni prelevati in diverse parti dell'area interessata dalle opere di cui al comma 1 e che risulti esaustivo al fine di valutare lo stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee in tali aree. Tale Piano di indagini preliminari non sostituisce la procedura di cui all'articolo 242 per la bonifica delle aree non interessate dalle opere di cui al comma 1».*

## 52.9

[Fedeli, Rossomando](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 1, sopprimere le parole: «fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente,» e all'ultimo periodo dopo le parole: «che non pregiudichino né interferiscano» inserire le seguenti: «, né ritardino».*

## 52.10

[Martelli](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter.», comma 1, sopprimere le parole: «fatti salvi i casi di*



riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente».

## 52.11

Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Floridaia

*Al comma 1, capoverso »Art. 242-ter», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis».*

## 52.12

Ferrazzi, Nugnes, Mirabelli

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso »Art. 242-ter», comma 1, sostituire le parole da: «a condizione che detti interventi» fino alla fine del comma con le seguenti: «a condizione che detti interventi ed opere non cagionino impatti negativi e significativi sul quadro ambientale del sito né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area anche nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e, in presenza di un progetto di bonifica, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza di emergenza o misure di prevenzione, gli stessi non interferiscano con l'esecuzione e il completamento degli interventi»;*

b) *al comma 1, capoverso »Art. 242-ter», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nonché per tutti gli interventi che non comportano attività di scavo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto provvede, di concerto con le regioni, all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per le predette valutazioni nonché le modalità di controllo»;

c) *al comma 1, capoverso »Art. 242-ter», comma 4, lettera a), sopprimere il terzo periodo e all'ultimo periodo sostituire le parole da: «Qualora l'indagine preliminare» fino alle parole: «all'articolo 245, comma 2,» con le seguenti: «Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per una sola osservazione, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 242 o 245, comma 2,»;*

d) *al comma 1, capoverso »Art. 242-ter», comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale e/o antropica, le concentrazioni dei parametri di interesse superino le CSC di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del presente decreto, il proponente presenta all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con la competente Agenzia, è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l'Agenzia entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio di esprimersi sulla compatibilità delle concentrazioni rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche ed antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tal caso le concentrazioni riscontrate nel sito saranno ricondotte al fondo»;

e) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) ovvero i livelli di accettabilità del rischio associato alla contaminazione riscontrata in sito, determinati a seguito dell'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui alla lettera s) sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati";

b) alla lettera s), le parole: "effetti sulla salute umana" sono sostituite dalle seguenti: "effetti sulla salute umana e sull'ambiente".

1-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito, entro sei 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il database geochimico nazionale (DGN) per la raccolta, gestione ed analisi dei dati prodotti dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'ambiente (SNPA) ai fini della definizione dei valori di fondo e dell'analisi dell'evoluzione dello stato qualitativo delle matrici (suolo, sottosuolo, acque sotterranee, sedimenti di acque interne e aree marine)».

## 52.13

[Moronese](#), [Pavanelli](#), [La Mura](#), [Puglia](#), [Florida](#)

*Al comma 1 capoverso «Art. 242-ter», sopprimere il comma 3.*

## 52.14

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole:* nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120»;

b) *al comma 3) dopo le parole:* «con proprio decreto» *sopprimere le seguenti parole:* «per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree»;

c) *al comma 4, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente:* «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambiente/e territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambiente/e che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente»;

d) *al comma, 4 lettera c), ultimo periodo sostituire le parole:* «sono gestiti» *con le seguenti:* «possono essere gestiti».

## 52.15

[Moronese](#), [Pavanelli](#), [La Mura](#), [Puglia](#), [Florida](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, alla lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «specificità del sito» *aggiungere, infine, le seguenti:* «e alla tipologia di intervento che il soggetto proponente intende realizzare»;

b) *sopprimere le parole da:* «In caso di mancata pronuncia dei termini» *fino a:* «inizio delle operazioni»;

c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e segue la procedura indicata dall'articolo 242-bis»

## 52.16

[Moronese](#), [Pavanelli](#), [La Mura](#), [Puglia](#), [Florida](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, sopprimere la lettera b).*

**52.17**

Ruspancini

*Al comma 1, capoverso 242-ter, comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) nel caso sia già stata realizzata la caratterizzazione del sito e siano attive misure di prevenzione o di messa in sicurezza, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere, assicurando la continuità delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza attive. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa».

**52.18**

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

*Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) Nel caso sia già stata realizzata la caratterizzazione del sito e siano attive misure di prevenzione o di messa in sicurezza, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere, assicurando la continuità delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza attive. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa».

**52.19**

Moronese, Pavanelli, La Mura, Puglia, Florida

*Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere, infine, la seguente:*

«c-bis) ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, agli enti competenti entro 30 giorni dalla data di inizio delle attività di indagine. L'autocertificazione conclude il procedimento. È facoltà degli enti disporre verifiche durante le attività di svolgimento dell'indagine anche con la raccolta di campioni in contraddittorio».

**52.20**

Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-ter è inserito il seguente:

"Art. 242-quater.

*(Trasparenza e partecipazione del pubblico nei procedimenti di bonifica)*

1. Sulla base degli obblighi di cui all'articolo 6 comma 2 della Convenzione di Aarhus, un avviso dell'avvio del procedimento di cui agli articoli 242, 242-bis e 252 del presente decreto è pubblicato tempestivamente sul sito *WEB* dell'autorità competente.

2. Tutti i documenti relativi ai monitoraggi ed indagini ambientali, caratterizzazione, progetti di messa in sicurezza, anche operativa, prevenzione e o bonifica sono resi disponibili entro 10 giorni dalla ricezione sul sito dell'Autorità competente, fermo restando i casi di esclusione connessi alla tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013. Sono altresì pubblicati tempestivamente pareri e autorizzazioni degli enti pervenuti durante il

procedimento nonché le convocazioni delle conferenze dei servizi, assicurando un tempo congruo per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico.

3. La partecipazione del pubblico interessato alle conferenze dei servizi con diritto di parola, previa richiesta, è di norma assentito da chi presiede la conferenza. Eventuali dinieghi devono essere adeguatamente motivati e comunque deve essere data la possibilità di esprimersi sul procedimento.

4. Degli esiti dei controlli sull'esecuzione delle opere e sulla rispondenza delle stesse alle prescrizioni è data pubblicità sul sito *WEB* dell'autorità competente."».

## 52.21

[Pavanelli](#), [Moronese](#), [La Mura](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-*ter* è inserito il seguente:

"Art. 242-*quater*.

*(Trasparenza e partecipazione del pubblico nei procedimenti di bonifica)*

1. Sulla base degli obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della Convenzione di Aarhus, un avviso dell'avvio del procedimento di cui agli articoli 242, 242-*bis* e 252 del presente decreto è pubblicato tempestivamente sul sito *internet* dell'autorità competente.

2. Tutti i documenti relativi ai monitoraggi ed indagini ambientali, caratterizzazione, progetti di messa in sicurezza, anche operativa, prevenzione e o bonifica sono resi disponibili entro 10 giorni dalla ricezione sul sito dell'Autorità competente, fermo restando i casi di esclusione connessi alla tutela degli interessi di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono altresì pubblicati tempestivamente pareri e autorizzazioni degli enti pervenuti durante il procedimento nonché le convocazioni delle conferenze dei servizi, assicurando un tempo congruo per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico.

3. La partecipazione del pubblico interessato alle conferenze dei servizi con diritto di parola, previa richiesta, è di norma assentito da chi presiede la conferenza. Eventuali dinieghi devono essere adeguatamente motivati e comunque deve essere data la possibilità di esprimersi sul procedimento.

4. Degli esiti dei controlli sull'esecuzione delle opere e sulla rispondenza delle stesse alle prescrizioni è data pubblicità sul sito *internet* dell'autorità competente."».

## 52.22

[De Bonis](#), [Lonardo](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Dopo l'articolo 242-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 242-*quater*.

*(Trasparenza e partecipazione del pubblico nei procedimenti di bonifica)*

1. Sulla base degli obblighi di cui all'articolo 6 comma 2 della Convenzione di Aarhus, un avviso dell'avvio del procedimento di cui agli articoli 242, 242-*bis* e 252 del presente decreto è pubblicato tempestivamente sul sito *WEB* dell'autorità competente.

2. Tutti i documenti relativi ai monitoraggi ed indagini ambientali, caratterizzazione, progetti di messa in sicurezza, anche operativa, prevenzione e o bonifica sono resi disponibili entro 10 giorni dalla ricezione sul sito dell'Autorità competente, fermo restando i casi di esclusione connessi alla tutela degli interessi di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013. Sono altresì pubblicati tempestivamente pareri e autorizzazioni degli enti pervenuti durante il procedimento nonché le convocazioni delle conferenze dei servizi, assicurando un tempo congruo

per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico.

3. La partecipazione del pubblico interessato alle conferenze dei servizi con diritto di parola, previa richiesta, è di norma assentito da chi presiede la conferenza. Eventuali dinieghi devono essere adeguatamente motivati e comunque deve essere data la possibilità di esprimersi sul procedimento.

4. Degli esiti dei controlli sull'esecuzione delle opere e sulla rispondenza delle stesse alle prescrizioni è data pubblicità sul sito *WEB* dell'autorità competente."».

## 52.23

[De Bonis, Lonardo](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006 le parole: "La provincia" sono sostituite dalle seguenti: "L'autorità competente di cui agli articoli 242, 242-bis e 252"».

## 52.24

[De Bonis, Lonardo](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 4 dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Qualora sia tecnicamente possibile raggiungerli con l'uso di tecnologie a costi sostenibili gli obiettivi di bonifica corrispondono alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione. In caso contrario, sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)"».

## 52.25

[Vono, Grimani](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "All'esito della trasmissione all'INPS della certificazione tecnica di cui all'articolo 5 del decreto interministeriale 12 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'INPS procede all'erogazione dei benefici previsti per i lavoratori che hanno espletato le procedure di cui al presente comma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 16 luglio 2020, n. 76."».

## 52.0.1

[Presutto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 52-**bis**.

*(Disposizioni in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "acque calde," sono inserite le seguenti: "anche in piscine natatorie,"».

## 52.0.2

[Grimani, Vono, Comincini](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 52-**bis**.

*(Semplificazioni in materia di end of waste)*

1. All'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies* e 3-*sexies* sono abrogati».

### 52.0.3

Vono, Grimani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 52-**bis**.

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 54, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, dopo le parole: "da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I" inserire le seguenti: "e fase II"».

### 52.0.4

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 52-**bis**.

*(Disposizioni per la semplificazione della gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo)*

1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2010, n. 281, recante "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c), del comma 7, dell'articolo 6, è sostituita dalla seguente:

"c) i materiali edili, le terre e rocce da scavo e le matrici materiali da riporto contenenti esclusivamente amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'articolo 7, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente".

b) la lettera b), del punto 1, dell'allegato 2, è sostituita dalla seguente:

"b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per tipologie di rifiuti individuati all'articolo 6, comma 7, lettera c) del presente decreto; per altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 1, verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per i piccoli cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità totali non superiori a 50 metri cubi, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere inviata anche dopo l'inizio dei lavori di scavo. Le terre scavate sono raggruppate in attesa degli esiti delle procedure di caratterizzazione di cui all'allegato 4 in cumulo identificabile, separato e gestito in modo autonomo. Le terre non possono essere movimentate prima dell'invio della dichiarazione di cui al comma 1."».

### 52.0.5

Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 52-**bis**.

*(Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)*

1. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, sostituire le parole: "tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "il 31 dicembre 2023";

2. Per i titolari dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, che volontariamente provvedano alla riconversione degli impianti in aree attrezzate per la ricarica dei veicoli elettrici e per tutti i servizi connessi alla *smart mobility*, è previsto un contributo economico in regime di *de minimis*, definito con decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 4;

3. Fino al 31 dicembre 2023, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 ed al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, l'autorizzazione per nuovi impianti è subordinata alla chiusura di almeno due impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione, sono definite le modalità di attuazione dei commi 1 e 3 del presente articolo.».

### 52.0.6

Rivolta, Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente

«Art. 52-**bis**.

*(Misure per abbattere l'inquinamento atmosferico)*

1. Al comma 9-*bis* dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 2020 fino al 2034";

b) al termine del primo periodo aggiungere il seguente: "Per le medesime finalità, sono incrementate le risorse previste al comma 5-*ter*, dell'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 2 milioni a decorrere dal 2021 fino al 2034».

*Conseguentemente è ridotto dal 2021 lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 52.0.7

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Marin

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 52-**bis**.

*(Semplificazione delle procedure in materia di dragaggi)*

1. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque interne, sono interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.

2. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con documento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-*ter* della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente, Autorità di sistema portuale o regione, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori e all'esercizio dell'infrastruttura portuale, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, ivi compreso l'espletamento, qualora prevista per le eventuali opere connesse difformi dal piano regolatore portuale, della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sulla base di una caratterizzazione ambientale preliminare dei sedimenti, effettuata su un *set* analitico *standard* e a campione a seguito alle indicazioni dell'ARPA territorialmente competente. È fatta salva la caratterizzazione, classificazione e individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali ai fini dell'autorizzazione ex articolo 109 del decreto legislativo 152 del 2006, prima dell'inizio dei lavori, qualora non risultino mai state effettuate analisi dei fondali, ovvero qualora, rispetto alle caratterizzazioni precedenti storiche già effettuate, o nei 6 anni precedenti alla richiesta di autorizzazione delle attività di dragaggio risultino sopravvenuti sversamenti o fenomeni che possano aver alterato le caratteristiche chimico fisiche ed ecotossicologiche dei fondali.

3. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali laminari soggetti ad interrimento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio.

4. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti di cui al comma 3 non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente.

5. Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 109, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, diretti alla salvaguardia e protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere del Friuli Venezia Giulia, continuano a valere i livelli chimici di riferimento nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 2016, n. 208, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti L1 e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico non biodisponibile, determinata tramite norma tecnica nazionale o internazionale o similare purché opportunamente verificata dalla competente ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del citato decreto ministeriale n. 173 del 2016.

6. All'articolo 240, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure dovute ad attività estrattive storiche".

7. Qualora non diversamente disposto dal presente decreto-legge, tutti i termini per l'approvazione dei procedimenti di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti da 60 giorni a 30 giorni.».

## 52.0.8

[Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina](#)



Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 52-**bis**.

*(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su cave, bacini, discariche, siti di interesse nazionale)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previa intesa con la Conferenza Unificata emetterà un decreto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il quale definisce non area agricola le aree compromesse come discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su bacini e aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Su tali aree sarà pertanto possibile la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile in deroga all'articolo 65 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.».

### **52.0.9**

[Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art 52-**bis**.

*(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su cave, bacini, discariche)*

1. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali previa intesa con la Conferenza Unificata adoterà entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce area non agricola le aree compromesse come cave, bacini, discariche esaurite e/o bonificate. Su tali aree sarà pertanto possibile la realizzazione di impianti fotovoltaici in deroga all'art. 65 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

### **52.0.10**

[Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 52-*bis*.

*(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su cave, bacini, discariche, siti di interesse nazionale)*

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

"1-*bis*. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo"».

### **53.1**

[Moronese, Corrado, Pavanelli, La Mura, Puglia, Florida](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo le parole: «Ai fini della perimetrazione del sito» sono aggiunte le seguenti: «, inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,».

2) al comma 4, le parole: «può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-ter. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "ai sensi dell'articolo 250" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5", nonché dopo le parole "L'onere reale viene iscritto" sono aggiunte le seguenti: "nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del Territorio"».

## 53.2

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti» *con le seguenti:* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera f-*bis*, dopo le parole: «di impianti chimici integrati» sono inserite le seguenti: «, centrali elettriche a carbone»;

b) al comma 2-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché attività estrattive e produttive o siti di conferimento in deposito di lignite»;

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:»

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

"3-*bis*. Per gli Enti Locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo 188 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 dello stesso, sono esclusi dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale, di cui agli artt. 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii., al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree contaminate.

3-*ter*. Tale misura è applicabile agli Enti Locali che abbiano presentato disavanzo di amministrazione o stato di dissesto finanziario nel biennio 2016-2020».

## 53.3

[Ferrazzi](#), [Mirabelli](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, le parole:* «All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:», *sono sostituite dalle seguenti:* «All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) *dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*;

b) *al capoverso 4-bis sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *alle parole:* «Nei casi di cui al comma 4» *sono premesse le seguenti parole:* «Fatto salvo il disposto dell'articolo 242, comma 1,»;

2) *le parole:* «In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con

l'ISPRÀ», *sono sostituite dalle seguenti*: «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i quindi giorni successivi su segnalazione del proponente»;

3) *dopo le parole*: «entro e non oltre novanta giorni», *sono aggiunte le seguenti*: «con l'emissione di un provvedimento espresso. Trascorsi inutilmente i 15 giorni senza l'avvio delle attività di verifica e controllo da parte della provincia competente, il procedimento si considera definitivamente concluso»;

c) *il capoverso 4-ter è sostituito dal seguente*:

«4-ter. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'eventuale applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 242 e contestualmente indica, sentito il proponente, le condizioni per l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala pilota e, ove ricorrano le condizioni, per l'approvazione del progetto operativo *full-scale* di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi novanta giorni, salvo proroga espressamente richiesta e motivata, il proponente presenta i risultati dell'applicazione dell'eventuale progetto pilota e il progetto operativo di bonifica *full-scale*. Nei successivi cinque giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca la conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e approva il progetto nei successivi 90 giorni. Alla conferenza dei servizi partecipa anche il proponente. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.»;

d) *al capoverso 4-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente*: «La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo, anche a stralcio in relazione singole aree catastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque sotterranee e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area», nonché, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso gli interventi di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui all'articolo 245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 253, comma 4.»;

e) *dopo il capoverso 4-quater, è aggiunta la seguente lettera*:

«b) dopo il comma 9, è inserito il seguente: "9-bis. In caso di compravendita di aree industriali ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242. In caso di esito positivo, l'acquirente presta la fideiussione parametrata allo stato di adempimento delle bonifiche entro trenta giorni dal ricevimento della volturazione"».

## Fedeli, Rossomando

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il capoverso: «4-bis» con il seguente:*

«4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato attiva le procedure di cui all'articolo 242, direttamente dalla fase di caratterizzazione, oppure quelle di cui all'articolo 242-bis.»;

b) *sopprimere il capoverso: «4-quater».*

## 53.5

### Nugnes, De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Al comma 1 sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:*

«4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato attiva le procedure di cui all'articolo 242, direttamente dalla fase di caratterizzazione, oppure quelle di cui all'articolo 242-bis».

## 53.6

### Pavanelli, La Mura, Moronese

*Al comma 1, sostituire il «capoverso 4-bis» con il seguente:*

«4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato attiva le procedure di cui all'articolo 242, direttamente dalla fase di caratterizzazione, oppure quelle di cui all'articolo 242-bis.».

## 53.7

### De Bonis, Lonardo

*Al comma 1, sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:*

«4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato attiva le procedure di cui all'articolo 242, direttamente dalla fase di caratterizzazione, oppure quelle di cui all'articolo 242-bis.».

## 53.8

### Ruspanini

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso 4-bis sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo il disposto dell'articolo 242, comma 1,»;*

2) *le parole: «In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA», sono sostituite dalle seguenti: «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i quindi giorni successivi su segnalazione del proponente»;*

3) *dopo le parole: «entro e non oltre novanta giorni», sono aggiunte le seguenti: «con l'emissione di un provvedimento espresso. Trascorsi inutilmente i 15 giorni senza l'avvio delle attività di verifica e controllo da parte della provincia competente, il procedimento si considera definitivamente concluso.»;*

b) *il capoverso 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al*

riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'eventuale applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 242 e contestualmente indica, sentito il proponente, le condizioni per l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala pilota e, ove ricorrano le condizioni, per l'approvazione del progetto operativo *full-scale* di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi novanta giorni, salvo proroga espressamente richiesta e motivata, il proponente presenta i risultati dell'applicazione dell'eventuale progetto pilota e il progetto operativo di bonifica *full-scale*. Nei successivi cinque giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca la conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e approva il progetto nei successivi 90 giorni. Alla conferenza dei servizi partecipa anche il proponente. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.»;

c) al capoverso 4-*quater*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo, anche a stralcio in relazione singole aree catastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque sotterranee e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area», nonché, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso gli interventi di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui all'articolo 245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 253, comma 4.»;

d) dopo il capoverso 4-*quater*, sono aggiunte le seguenti: «b) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. In caso di compravendita di aree industriali ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242. In caso di esito positivo, l'acquirente presta la fideiussione parametrata allo stato di adempimento delle bonifiche entro trenta giorni dal ricevimento della volturazione"».

## 53.9

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, del comma 4-bis, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo il disposto dell'articolo 242, comma 1», nonché il periodo «In caso di mancata pronuncia, trascorsi 15 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» è sostituito con il seguente: «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente», nonché, in fine, è aggiunto il seguente

*periodo*: «con l'emissione di un provvedimento espresso. Trascorsi inutilmente i quindici giorni senza l'avvio delle attività di verifica e controllo da parte della provincia competente, il procedimento si considera definitivamente concluso.»

b) *Il comma 4-ter è sostituito dal seguente*: «4-ter. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'eventuale applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 242 e contestualmente indica, sentito il proponente, le condizioni per l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala pilota e, ove ricorrano le condizioni, per l'approvazione del progetto operativo *full-scale* di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi novanta giorni, salvo proroga espressamente richiesta e motivata, il proponente presenta i risultati dell'applicazione dell'eventuale progetto pilota e il progetto operativo di bonifica *full-scale*. Nei successivi cinque giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca la conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e approva il progetto nei successivi 90 giorni. Alla conferenza dei servizi partecipa anche il proponente. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.»

c) *al comma 4-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente*: «La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo, anche a stralcio in relazione singole aree catastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque sotterranee e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area», nonché, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso gli interventi di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui all'articolo 245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 253, comma 4»

d) dopo il comma 9, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«9-bis. In caso di compravendita di aree industriali ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare si impegna a fornire riscontro motivato espresso entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di volturazione presentata congiuntamente da parte del proprietario cedente e dell'acquirente. In caso di esito positivo, l'acquirente accenderà idonea fideiussione nel valore di legge rispetto allo stato di adempimento delle bonifiche entro 30 giorni dal ricevimento del nuovo decreto».

## 53.10

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

e) *al primo periodo, del capoverso 4-bis, premettere le seguenti parole*: «Fatto salvo il disposto dell'articolo 242, comma 1» ,*e il periodo*: «In caso di mancata pronuncia, trascorsi 15

giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» è *sostituito con il seguente*: «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente», *nonché, in fine, è aggiunto il seguente periodo*: «con l'emissione di un provvedimento espresso. Trascorsi inutilmente i 15 giorni senza l'avvio delle attività di verifica e controllo da parte della provincia competente, il procedimento si considera definitivamente concluso.»

f) *Il capoverso 4-ter è sostituito dal seguente*: «4-ter. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'eventuale applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 242 e contestualmente indica, sentito il proponente, le condizioni per l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala pilota e, ove ricorrano le condizioni, per l'approvazione del progetto operativo *full-scale* di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi novanta giorni, salvo proroga espressamente richiesta e motivata, il proponente presenta i risultati dell'applicazione dell'eventuale progetto pilota e il progetto operativo di bonifica *full-scale*. Nei successivi cinque giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca la conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e approva il progetto nei successivi 90 giorni. Alla conferenza dei servizi partecipa anche il proponente. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.»

g) *Al capoverso 4-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente*: «La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo, anche a stralcio in relazione singole aree catastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque sotterranee e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area», *nonché, in fine, aggiungere il seguente periodo*: «Nel caso gli interventi di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui all'articolo 245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 253, comma 4».

h) *dopo il comma 9, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente*:

«9-bis. In caso di compravendita di aree industriali ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242. In caso di esito positivo, l'acquirente presta la fideiussione parametrata allo stato di adempimento delle bonifiche entro trenta giorni dal ricevimento della volturazione.»

[L'Abbate](#), [Giroto](#), [Moronese](#), [La Mura](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al capoverso «4-bis», primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, che abbia ad oggetto un numero di campioni prelevati in diverse parti dell'area e che risulti esaustivo al fine di valutare lo stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee in tali aree»;*

b) *sopprimere il capoverso «4-quater».*

### **53.12**

[Ruspanini](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, capoverso «4-bis», apportare le seguenti modifiche:*

1) *al secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quindici»;*

2) *aggiungere, dopo il terzo periodo il seguente: «Nel caso di mancato pronunciamento degli Enti entro i termini sopra stabiliti, vige l'istituto del silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge 241/90 ed il Piano di indagini è da intendersi cantierabile.»;*

3) *sostituire gli ultimi due periodi da: «L'autocertificazione conclude il procedimento» fino a «novanta giorni» con il seguente: «L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia competente da avviarsi e concludersi nei successivi trenta giorni, previa comunicazione al proponente e agli Enti interessati».*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241».*

### **53.13**

[Moronese](#), [Pavanelli](#), [La Mura](#), [Puglia](#), [Floridia](#)

*Al comma 1, capoverso «4-bis», sopprimere il terzo periodo.*

### **53.14**

[De Petris](#), [Nugnes](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso comma «4-quater».*

### **53.15**

[Pavanelli](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «4-quater».*

### **53.16**

[De Bonis](#), [Lonardo](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «4-quater».*

### **53.17**

[Moronese](#), [Pavanelli](#), [La Mura](#), [Puglia](#), [Floridia](#)



*Al comma 1, sostituire il capoverso «4-quater» con il seguente:*

«4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del terreno siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, sarà possibile procedere allo svincolo degli interventi per le sole matrici suolo, sottosuolo e materiali di riporto, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. Le garanzie fideiussorie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e verranno svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica. Nel caso si intenda svincolare i suoli, per la falda sarà necessario effettuare un'Analisi di Rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso.».

### **53.18**

[De Petris](#), [Nugnes](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3 dopo le parole: "Ai fini della perimetrazione del sito" sono aggiunte le seguenti: ", inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,";

2) al comma 4 le parole: "può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate" sono sostituite dalle seguenti: "si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)";

2-ter. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "ai sensi dell'articolo 250" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5", nonché dopo le parole: "L'onere reale viene iscritto" sono aggiunte le seguenti: "nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del Territorio"»;

2-quater. All'articolo 306-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole: "Salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo 185 c.p.c.", nonché sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in sede amministrativa".».

### **53.19**

[Pavanelli](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Al fine di semplificare e favorire le operazioni di bonifica delle aree classificate SIN, in deroga a quanto previsto dal titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali in situazione di disavanzo e dissesto sono autorizzati ad utilizzare eventuali avanzi di amministrazione disponibili destinati alla bonifica delle aree SIN, con vincolo di utilizzo esclusivamente a tale finalità."».

### **53.20**

[Presutto](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di semplificare gli interventi di valorizzazione relativi agli immobili ricompresi nel perimetro di un sito di interesse nazionale (SIN), ovvero trasferiti ai sensi del decreto-legge

25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, favorendo così l'accelerazione degli investimenti, sono prorogati:

- a) i piani attuativi di iniziativa pubblica o privata comunque denominati, non già decaduti, per un periodo pari a quello di originaria validità;
- b) le autorizzazioni presupposte già rilasciate e necessarie per l'attuazione dei piani di cui alla lettera a), per un periodo pari a quello dei piani prorogati ai sensi della lettera a);
- c) le convenzioni urbanistiche, stipulate in attuazione dei piani di cui alla lettera a), fino alla data di decadenza dei piani prorogati ai sensi della lettera a);
- d) i permessi di costruire rilasciati e non decaduti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, per un triennio rispetto alla data di decadenza in essi prevista;
- e) le autorizzazioni presupposte ai permessi di costruire di cui alla lettera d), già rilasciate e necessarie per l'attuazione dell'intervento edilizio, per un triennio».

## 53.21

[Castellone, Moronese, La Mura](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:*

«3-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. È individuato quale sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area Vasta di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla perimetrazione della predetta area"».

## 53.0.1

[Toffanin, Floris](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 53-**bis**.

1. All'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.12, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

"17-bis. Al fine di tutelare l'ambiente, il paesaggio, il patrimonio storico e artistico nazionale e la pubblica sicurezza nonché la salvaguardia nei territori e nei siti inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, definiti per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale, sono vietate:

- a) l'avvio di qualunque attività che dia inizio a nuovi impianti di stoccaggio GPL, prodotti petroliferi e petrolchimici;
- b) l'avvio di attività di stoccaggio di impianti di gas naturale, gas artificiale o combustibili in serbatoi;
- c) l'avvio di attività di stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale liquefatto o prodotti combustibili solidi.

2. Il divieto alle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è esteso anche a quelle già autorizzate ma non in esercizio.

3. Al fine di favorire l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e la riduzione delle

concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee restano fermi gli obblighi della legislazione vigente in materia di interventi di bonifica e di ripristino ambientale per il concessionario, il proprietario o i gestori dei siti di cui al comma 1."».

### 53.0.2

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 53-**bis**.

*(Semplificazioni per la promozione del riciclo della plastica)*

1. Le bottiglie di cui all'articolo 13-*ter*, comma 2, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, possono contenere fino al 100 per cento di polietilentereftalato riciclato. Il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua, con proprio decreto, il citato articolo 13-*ter*, comma 2, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo 1973 a quanto disposto dal primo periodo.

2. All'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per l'incremento della quota percentuale di utilizzo di materie prime plastiche riciclate nei prodotti finali".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 53.0.3

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 53-**bis**.

*(Misure per favorire gli investimenti per la bonifica e la reindustrializzazione sostenibile dei territori e per il contenimento del consumo di suolo)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240, comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-*bis*) siti orfani: siti per i quali il responsabile della contaminazione non è stato individuato, ovvero non adempie agli obblighi di riparazione di cui alla Parte Sesta del presente decreto, ovvero non è tenuto a sostenere i costi di cui alla Parte Sesta del presente decreto;"

b) all'articolo 6, comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: "A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo.";

c) all'articolo 248:

1) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, in un'ottica di sviluppo dell'economia circolare, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente o misure di prevenzione, le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione degli interventi di bonifica o messa in

sicurezza operativa e permanente o misure di prevenzione, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente. Nel caso di aree già industrializzate, con presenza di impianti, edifici ed infrastrutture, presenza di reti tecnologiche attive, elettrodotti, sotto servizi in genere, reti viarie e ferroviarie interne) che vengono definite, nell'ambito del procedimento di bonifica, come aree di non intervento e sono attestate come tali da una perizia giurata, le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL";

2) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "La certificazione di avvenuta bonifica costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7 in relazione ai lotti o alla aree per i quali è intervenuta l'attestazione di non contaminazione nonché quelli per i quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica."».

#### **53.0.4**

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 53-*bis*.

*(Discariche o ammassi di rifiuti, autorizzati in data antecedente al DPR 10 settembre 1982, n. 915)*

1. Ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le aree interessate da discariche o ammassi di rifiuti, storicamente risalenti, con atto formale, a epoche anteriori all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi, sono sottoposte a un'indagine preliminare volta ad accertare il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

2. Nel caso in cui nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sia stato superato, si provvede alla messa in sicurezza permanente della area interessata in applicazione delle disposizioni in materia di bonifica di siti contaminati di cui al titolo V, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Nel caso in cui, nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, l'area interessata rimane fruibile per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, secondo le destinazioni previste dalle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5 della parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».

#### **53.0.5**

[De Petris](#), [Nugnes](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 53-*bis*.

*(Disposizione riguardante le discariche di rifiuti)*

1. In attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, non si procede alla messa in opera di una discarica di rifiuti ove non sussista già naturalmente la barriera geologica».

## 54.1

[Grimani, Vono](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «di trenta giorni» con le seguenti: «di quindici giorni. Decorso tale termine gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo».*

## 54.2

[Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:

"11-ter. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione può autorizzare, in via d'urgenza, interventi di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:

a) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;

b) l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque;

c) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.

11-quater. La conferenza di servizi è convocata, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, ai sensi del comma 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si esprime entro 45 giorni dalla convocazione della prima riunione. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di 15 giorni. Gli interventi di cui al comma 2 relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i comuni interessati.

11-quinquies. La documentazione di cui al comma 2 deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo. Le domande presentate e i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito *internet* istituzionale della regione.

11-sexies. Il Presidente della Regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elettronici, da applicare a spese della ditta esecutrice dei lavori.

11-septies. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, ovvero può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla

sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il presidente della regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi"».

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera o) del paragrafo 7, è sostituita dalla seguente:

"o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri interventi destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; restano escluse le opere idrauliche di I, II e III categoria secondo il R.D. 523/1904 realizzate dalla Pubblica amministrazione;"».

### 54.3

[La Mura, Pavanelli, Moronese, Florida](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di facilitare la realizzazione dei cosiddetti "interventi integrati", così come previsti all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per la realizzazione di studi di fattibilità propedeutici alla progettazione di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 54.4

[De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes](#)

*Al comma 3, capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio,».*

### 54.5

[Quarto, Pavanelli, Moronese, La Mura, Florida](#)

*Al comma 3, capoverso 4-bis, dopo le parole: «realizzazione di interventi» inserire le seguenti: «collaudati».*

### 54.6

[Ferrazzi](#)

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso 4-bis, le parole: «con proprio atto dall'Autorità di bacino distrettuale» sono sostituite dalle seguenti: «con proprio atto dal Segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale»;*

b) *al capoverso 4-ter, le parole: «l'Autorità di bacino distrettuale può adottare» sono sostituite dalle seguenti: «il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare».*

## 54.7

### Bini

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. La detrazione di cui al comma 4 è riconosciuta per gli interventi di risanamento idrogeologico che si rendono necessari a seguito di movimenti franosi che si siano manifestati su proprietà dei soggetti richiamati al comma 9 e che abbiano determinato una riduzione di funzionalità o un incremento di rischio nel patrimonio infrastrutturale e fondiario dello Stato o privato. Gli interventi sono mirati al ripristino delle funzionalità originarie ed alla riduzione delle condizioni di rischio dei beni coinvolti in modo diretto o indiretto. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese, ivi comprese quelle per gli studi preliminari, progettuali e per monitoraggi, non superiore a euro 100.000".

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 265, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

## 54.8

### Bini

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per il risanamento idrogeologico che si rendono necessari a seguito di piccoli movimenti franosi che abbiano determinato una riduzione di funzionalità o un incremento di rischio nel patrimonio infrastrutturale e fondiario dello Stato o privato, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione annuale di 400 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro in favore dei comuni e 100 milioni di euro in favore di province e città metropolitane».

## 54.9

### Vono, Grimani

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il Commissario procede all'avvio delle attività di progettazione e a quelle prodromiche alla realizzazione degli interventi immediatamente a seguito del provvedimento di assegnazione delle risorse, nei limiti delle stesse e nelle more dell'effettivo trasferimento, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

## 54.10

### Vono, Grimani

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza del Commissario, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli altri Enti territoriali interessati».

## 54.11

[Vono, Grimani](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per tutti gli interventi di competenza del Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, lo stesso Commissario potrà acquisire e rimborsare tutte le progettazioni dagli Enti locali purché le stesse si trovino in una fase procedimentale esaurita e gli affidamenti siano stati eseguiti in conformità delle norme in quella fase in vigore».

## 54.12

[Toffanin, Floris](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di giungere al completamento dell'idrovia Padova-Venezia utilizzabile anche come scolmatore per il risanamento idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio e dei bacini coinvolti, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 54.13

[Quarto, Pavanelli, Moronese, La Mura, Floridaia](#)

*Aggiungere infine il seguente comma:*

«3-bis. Al fine di consentire gli approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo di cui al comma 4-bis, necessari anche al verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico e a seguito di realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, il fondo per il completamento e aggiornamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1,65 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1º giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

## 54.0.1

[D'Alfonso](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 54-**bis**.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1996 n. 239, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Non sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, né all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sulle società e all'imposta regionale sulle attività produttive, i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del presente decreto legislativo, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle obbligazioni e ai titoli similari emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge."».

## 54.0.2



Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 54-**bis**.

(Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)

1. L'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dai seguenti:

"1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione e dismissione delle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere, alternativamente, con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o di dismissione, con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione o di dismissione o con la sede locale del impresa che effettua la manutenzione o la dismissione per conto del gestore, nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura a rete o impianto interessati dai lavori di manutenzione o di dismissione. Nel luogo di produzione individuato ai sensi del periodo precedente, i rifiuti devono essere codificati, classificati, depositati, ai sensi della normativa vigente, e caricati nel registro di carico e scarico.

1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.

1-ter. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193 del presente decreto legislativo, la movimentazione dei rifiuti derivanti dalla manutenzione o dalla dismissione alle infrastrutture a rete e dagli impianti, dal luogo di produzione fisica al luogo di produzione dei rifiuti individuato ai sensi del comma 1, non necessita dell'iscrizione all'Albo Gestori ambientali e non deve essere accompagnata dal formulario di identificazione dei rifiuti ma da un documento aziendale di trasporto, che può essere reso anche nel solo formato digitale, equipollente al documento di trasporto delle merci (DdT) e contenente almeno le seguenti informazioni: società (gestore dell'infrastruttura o impresa di manutenzione o dismissione), luogo di svolgimento dell'attività di manutenzione o dismissione (indirizzo/coordinate geografiche), data di svolgimento dell'attività, tipologia o breve descrizione dei rifiuti o dei materiali riutilizzabili, quantità presunta per ogni tipologia dei rifiuti o materiali riutilizzabili, luogo del deposito temporaneo o di concentrazione (indirizzo/coordinate geografiche).

1-quater. Il materiale tolto d'opera prodotto dalle attività di manutenzione o dismissione delle infrastrutture a rete e agli impianti che richieda una successiva valutazione tecnica per essere classificato come bene o come rifiuto, potrà essere movimentato verso un luogo di concentrazione per la successiva valutazione tecnica. Tale movimentazione è accompagnata da un documento aziendale, reso anche nel solo formato digitale, analogo a quello indicato al comma precedente."

2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui ai commi precedenti è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione o dismissione, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.

4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti in uno dei luoghi di produzione dei rifiuti indicati nel comma 1.

5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la

sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.».

### 54.0.3

Bini

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 54-**bis**.

*(Semplificazioni sulla verifica sismica degli immobili)*

1. La classificazione e verifica sismica degli immobili rientra tra gli interventi oggetto di detrazione fiscale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016 n. 232. La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere.

2. L'attuazione della disposizione consente una detrazione dell'imposta lorda pari al 110 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016 e dei costi sostenuti per le indagini sui terreni e sulle strutture.

3. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica e per le indagini sui terreni e sulle strutture rientrano comunque nel massimale dei 106.000 euro per unità immobiliare.

4. L'ammontare complessivo degli interventi di classificazione e verifica sismica rientra entro un limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili. L'attuazione della disposizione di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

### 55.1

Quagliariello, Berutti, Romani

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, alla lettera a), sopprimere i numeri da 1 a 3;*

b) *al comma 1, alla lettera c), al punto 2) dopo le parole: «sessanta», sopprimere il restante periodo;*

c) *sopprimere il comma 2;*

d) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle aree protette non si applica l'articolo 1, commi da 590 a 594 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

### 55.2

De Petris, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al comma 3, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "L'avvio della procedura di nomina è reso noto del sito *internet* istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, 60 giorni prima della scadenza

del presidente in carica e si deve concludere nei successivi 60 giorni. Il Presidente, scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in materia di ambiente, non può essere nominato per due mandati anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente Parco si applica la disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici, e non possono essere nominati soggetti in quiescenza"»;

2) *dopo il numero 1), inserire i seguenti:*

«1-*bis*) all'articolo 9, comma 4 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 è aggiunto il seguente ultimo periodo: "Negli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere".

1-*ter*) all'articolo 1-*bis*, comma 3 della legge della legge 6 dicembre 1991 n. 394 In l'attuazione del comma 2 del presente articolo, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone entro 6 mesi un Piano d'Azione per l'attuazione della Convenzione degli Appennini che sarà approvato d'intesa nei successivi 6 mesi dalla Conferenza delle regioni».

### 55.3

[La Mura, Corrado, Pavanelli, Moronese, Florida](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «al comma 3, » inserire le seguenti:* «il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.", nonché»;

b) *al comma 1, lettera e), dopo le parole: «ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso ente parco» sono aggiunte le seguenti:* «, fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296»;

c) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 227 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141" sono aggiunte le seguenti: ", nonché nelle aree marine protette", nonché le parole: "alle micro, piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti: "alle micro e piccole imprese";

2) al comma 3, le parole: "avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti: "avere la sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta";

3) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*ter*. All'articolo 4-*ter*, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: 'micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA' sono sostituite dalle seguenti: 'micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA'».

